

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Roncaglia Giulio. (8735)	XVI	AMENDOLA PIETRO: Sospensione del divieto di pesca ai motopescherecci del compartimento di Salerno. (14497)	XXXV
ALBARELLO: Rilascio del nulla osta ai giovani soggetti agli obblighi militari emigranti in Francia per la campagna bieticola. (13423) . .	XVI	AMENDOLA PIETRO: Ammissione delle donne al Magistero di Salerno. (14844)	XXXV
ALBARELLO: Rilascio del nulla osta ai giovani soggetti agli obblighi di leva emigranti in Svizzera. (13610)	XVI	ANFUSO: Lavori di consolidamento del molo foraneo di Catania. (14109)	XXXVI
ALBARELLO: Sull'attività della signora Berselli Bianca. (14436)	XVII	ANGELUCCI MARIO: Provvedimenti nei confronti del brigadiere dei carabinieri Rossi di Spoleto (Perugia). (14869)	XXXVI
ALBARELLO e DI PRISCO: Sull'ammmodernamento delle ferrotramvie della provincia di Verona. (14719) .	XVII	ANGIOY: Provvidenze a favore dell'agricoltura in provincia di Nuoro. (13385)	XXXVI
ALBARELLO e DI PRISCO: Sulla notizia relativa alla smobilitazione della sezione di Verona dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti. (14804).	XVIII	ANGIOY: Estensione al personale di ruolo dei Provveditorati alle opere pubbliche del trattamento fatto al personale dell'amministrazione centrale. (13912)	XXXVII
ALESSANDRINI: Sulla concessione ad una società di navigazione elvetica del servizio sulle acque del Ceresio. (14355)	XVIII	ANGIOY: Sistemazione della strada Murteddu-Codaruine-Santa Maria Coghinas (Sassari). (13913) . . .	XXXVIII
ALLIATA DI MONTEREALE: Istituzione a Trieste della facoltà di Magistero. (14064)	XVIII	ANGIOY: Divieto di importazione di carni macellate e incremento di esportazione sul continente del bestiame dalla Sardegna. (13917).	XXXVIII
ALMIRANTE: Provvedimenti per l'approvvisionamento idrico di Carpineto Romano (Roma). (14822) .	XIX	ANGIOY: Sistemazione della stazione ferroviaria di Olbia (Sassari). (13920)	XXXIX
AMATUCCI: Sulla violazione della legge 19 giugno 1940 n. 472 da parte di comuni ed enti di assistenza della provincia di Avellino. (13864)	XIX	ANGIOY: Sulla costruzione della strada Nulvi-Tergu (Sassari). (14225) .	XXXIX
AMATUCCI: Ricostruzione della chiesa di Santa Maria Immacolata di Aquilonia (Avellino). (13874) . .	XX	ANGIOY: Municipalizzazione della gestione delle imposte di consumo di Sassari. (14237)	XL
AMENDOLA PIETRO: Valorizzazione del litorale saprese luogo di sbarco di Carlo Pisacane. (14479) . . .	XX	ANGIOY: Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni all'estero. (14259)	XLI
AMENDOLA PIETRO: Elenco delle opere eseguite o in corso di esecuzione dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Salerno. (14485) . .	XX	AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gallareto Luigi. (13998)	XLI
		AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manarra Secondo. (13999)	XLI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mortarotti Santino. (14472)	XLII	BARTOLE: Redazione della settima edizione della Farmacopea Ufficiale. (14807)	L
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione privilegiata a Marengo Adolfo. (14473)	XLII	BASILE GIUSEPPE: Aumento delle pensioni della previdenza sociale. (12938)	L
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Stefano Alessandri. (14611)	XLII	BASILE GIUSEPPE: Nomina del presidente titolare al tribunale civile e penale di Mistretta (Messina). (14577)	LI
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zullani Andrea. (14639)	XLII	BASILE GIUSEPPE: Aggiunta dell'indennità mensile alla pensione dei sottufficiali che non hanno raggiunto il limite di età. (14582)	LI
BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Peccianti Pietro. (7622)	XLII	BASILE GIUSEPPE: Ammissione dei professori che hanno prestato servizio per diversi anni consecutivi nella graduatoria per gli incarichi all'insegnamento nelle scuole tecniche su periori. (14583).	LII
BAGLIONI: Installazione degli orologi nella stazione di Siena. (14389)	XLII	BASILE GIUSEPPE: Riduzione della sovrimposta sui terreni nella provincia di Messina. (14815).	LII
BAGLIONI: Indennizzo danni di guerra ad Argenti Elena. (14659)	XLIII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Creatti Guido. (10004)	LIII
BAGLIONI: Assistenza a Benicchi Claudio affetto da morbo di Lobstein. (14729)	XLIII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Treu Severino. (10042).	LIII
BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Garibaldi Mauro. (12351)	XLIII	BERARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Sacchetti Ariodante. (13776)	LIII
BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Sodini Brunero. (12354)	XLIII	BERARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bruno Bellucci. (13778)	LIV
BALTARO: Provvedimenti a carico del brigadiere dei carabinieri di Trino Vercellese (Vercelli). (14179)	XLIV	BERLINGUER: Bonifica della piana di Perfugas (Sassari). (13902)	LIV
BARATTOLO: Ripristino dell'approdo delle navi del Lloyd triestino nel porto di Massaua. (14025)	XLV	BERLINGUER: Sull'arresto dei lavori della strada di bonifica Sassari-Stintino. (14122)	LIV
BARDANZELLU: Sulla soppressione di alcuni reparti dell'esercito in Sardegna. (14252)	XLV	BERLINGUER: Costruzione di case popolari, sistemazione delle strade e approvvigionamento idrico a Carbonia (Cagliari). (14232)	LIV
BARDANZELLU: Inclusione della Compagnia di navigazione « Sarda-mare » fra le minori società sovvenzionate. (14362).	XLVI	BERLINGUER: Inclusione della Compagnia di navigazione « Sarda-mare » fra le minori società sovvenzionate. (14330)	LVI
BARDANZELLU: Finanziamenti delle spese inerenti all'Istituto zootecnico-caseario della Sardegna. (14363)	XLVI	BERLINGUER: Miglioramenti delle pensioni marinare. (14832)	LVI
BARDANZELLU: Conferimento della medaglia al valor civile al professor Mario Ponzio. (14420)	XLVII	BERLINGUER e CAPALOZZA: Norme di attuazione delle « Modificazioni al Codice di procedura penale ». (14471)	LVII
BARDANZELLU: Accertamento dell'autenticità delle carte d'Arborea. (14424)	XLVII	BERLINGUER e MEZZA MARIA VITTORIA: Sul sequestro del giornale murale « Battaglie sindacali » ordinato dal prefetto di Modena. (14365)	LVII
BARESI: Sulla interruzione dell'assistenza ai profughi giuliano-dalmati. (14781)	XLVII	BERNARDINETTI: Depolverizzazione della strada Lambruschina in provincia di Rieti. (14095)	LVII
BARESI: Sulla residenza degli insegnanti goriziani. (14993)	XLVIII		
BARTOLE: Sulla ripartizione del saldo degli indennizzi spettanti ai profughi giuliano-dalmati. (13904).	XLIX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

PAG.		PAG.
	BERRY: Destinazione del fabbricato che avrebbe dovuto costituire l'edificio direzionale del carcere giudiziario di Taranto. (1912, già orale)	
LVIII	BERRY: Istituzione di scuole elementari nella provincia di Taranto. (14702)	
LIX	BERRY: Istituzione di un servizio di impostazione celere a Taranto. (14780)	
LIX	BETTINOTTI: Nomina di un commissario straordinario della cooperativa « Garibaldi ». (14449)	
LIX	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gretti Olivo Giuseppe. (14181)	
LX	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Costruzione della fognatura in alcuni comuni della provincia di Belluno. (14624)	
LX	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Costruzione della nuova stazione ferroviaria di Castellavazzo (Belluno). (14633)	
LX	BIANCHI CHIECO MARIA: Avanzamento nella carriera dei sergenti maggiori dell'esercito con 13 anni di anzianità. (13366)	
LX	BIANCHI CHIECO MARIA ed altri: Pro-ruga del sussidio giornaliero ai profughi. (14454).	
LXI	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gabelli Enrico. (10171)	
LXI	BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Dotti Ercole. (10205)	
LXI	BIGI ed altri: Provvedimenti degli agricoltori emiliani colpiti dalle recenti avversità atmosferiche. (14981)	
LXII	BIMA: Sistemazione nei ruoli dei Provveditorati agli studi degli insegnanti che prestano servizio presso i Provveditorati. (14568)	
LXII	BOGONI: Sulla notizia dell'organizzazione di corsi di religione per ufficiali delle forze armate. (13611).	
LXII	BOGONI ed altri: Sul distacco nella zona di Chiappari dell'operaio La Gioia Amedeo dell'Arsenale di Taranto. (13742)	
LXII	BONFANTINI: Ammissione degli ufficiali di complemento muniti di diploma magistrale, ai concorsi per il passaggio in servizio permanente. (3501)	
	BONOMI: Costruzione di razionali carri ferroviari per il trasporto di bestiame. (14429).	LXIII
	BONOMI: Costruzione di carri ferroviari frigoriferi per il trasporto dei prodotti fruttiferi. (14430)	LXIII
	BONOMI: Per la tutela del mercato vitivinicolo. (14434)	LXIV
	BONTADE MARGHERITA: Provvedimenti a favore dei possessori dei buoni provvisori della Banca d'Italia. (14489)	LXIV
	BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Maini Sergio. (9015)	LXIV
	BUBBIO: Congedo anticipato ai militari figli unici di combattenti. (14106).	LXV
	BUBBIO: Sulla rinnovazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale. (14107)	LXV
	BUBBIO: Sulla bollatura dei torelli che abbiano compiuto i dieci mesi. (14115)	LXV
	BUBBIO: Agevolazione dell'attività dei consorzi volontari per la tutela della proprietà privata. (14149)	LXVI
	BUBBIO: Duplicità delle classi di reddito per i terreni coltivati a pescheto. (14753).	LXVII
	BUBBIO: Inclusione della scuola elementare di Ponte di Nava in Ormea (Cuneo), nel piano relativo alla costruzione degli edifici scolastici. (14760)	LXVIII
	BUBBIO: Sulla esclusione della città di Torino dall'ordinamento disposto per la Conferenza per gli orari ferroviari. (14764)	LXVIII
	BUBBIO: Aumento del parco dei vagoni refrigerati. (14765)	LXIX
	BUBBIO: Trasformazione dei locali nell'ospedale Santo Crocifisso di La Morra (Cuneo). (14800)	LXIX
	BUFARDECI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Peri Matteo. (14623)	LXIX
	BUFARDECI e CALANDRONE GIACOMO: Sulla concessione dei permessi di ricerche di idrocarburi nelle province di Siracusa e di Catania. (14686)	LXX
	BUFARDECI e CALANDRONE GIACOMO: Provvedimenti a carico del maresciallo dei carabinieri di Viagrande (Catania). (14896)	LXX
	BUFFONE: Fornitura gratuita alle province di cartelli indicatori di pericolo. (13876).	LXX
	BUFFONE: Ripresa della costruzione della strada provinciale n. 88. (14139)	LXX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Estensione ai sottufficiali delle guardie di finanza della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle forze armate. (14142)	LXXI	CANTALUPO: Sulla costruzione della litoranea Formia. (Latina) (13426)	LXXIX
BUFFONE: Sul licenziamento dell'agente daziario Pizzuto Giuseppe. (14468)	LXXI	CAPALOZZA: Copia della circolare relativa all'iscrizione nelle liste elettorali dei condannati con il beneficio della condizionale. (14366) . .	LXXIX
BUFFONE: Aumento del contributo statale in favore dell'Ente nazionale sordomuti. (14469)	LXXII	CAPALOZZA: Riconoscimento in favore dei marittimi di tutto il periodo di inattività marittima successivo al ritiro del libretto di navigazione. (13858)	LXXXI
BUFFONE: Estensione della legge 24 luglio 1951, n. 971, ai sottufficiali dell'aeronautica militare. (14477).	LXXII	CAPALOZZA: Contributi statali a Gradara (Pesaro). (14298)	LXXXII
BUFFONE: Costruzione del ponte sul fiume Trionfo in località Punta Dura agro di Longobucco (Cosenza). (14480)	LXXIII	CARAMIA: Reintegrazione nel ruolo A del professor Luigi Capuana. (14745)	LXXXII
BUFFONE: Inclusione del bacino montano del Savuto (Cosenza) nel piano integrativo dei bacini montani. (14486)	LXXIII	CASTELLARIN: Inchiesta a carico dell'amministratore provinciale di Enna. (13976)	LXXXIII
BUZZI ed altri: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle province emiliane colpite da recenti grandinate. (14866).	LXXIII	CASTELLARIN: Sulla riorganizzazione delle partecipazioni economiche dello Stato. (14253)	LXXXIII
CACCIATORE: Pagamento degli assegni familiari agli apprendisti capi-famiglia. (13666)	LXXIII	CASTELLARIN: Provvedimenti a carico delle banche e delle casse di risparmio che denunciano profitti inferiori ai reali. (14456).	LXXXIV
CALASSO: Sull'operato della prefettura di Lecce e del sindaco di Lequile (Lecce). (14573)	LXXIV	CASTELLARIN: Interventi a favore dei piccoli industriali proprietari di macchine agricole. (14461)	LXXXIV
CALASSO: Sull'operato dei carabinieri di Lecce nei confronti di Alfredo Laudisia. (14574).	LXXVI	CASTELLARIN: Provvedimenti a favore dei proprietari di macchine agricole. (14464).	LXXXIV
CALASSO: Sull'attività del maresciallo dei carabinieri di Campi Salentina. (Lecce). (14575)	LXXVI	CAVALIERE STEFANO: Sui ruoli predisposti dagli uffici provinciali per i contributi unificati in agricoltura. (14523)	LXXXV
CALASSO: Sull'inchiesta condotta dalla prefettura di Lecce a carico di Minella, economo dell'ospedale civile di Gallipoli (Lecce). (14943) . .	LXXVII	CAVALIERE STEFANO: Provvedimenti a carico del prefetto di Napoli. (14983)	LXXXV
CAFIERO: Rimborso delle quote assicurative versate all'I. N. P. S. dagli avventizi ora sistemati nei ruoli organici dello Stato. (14288) . .	LXXVII	CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Sturano Ottavio. (12108)	LXXXVI
CALVI: Disposizioni ministeriali in favore degli stabilimenti industriali del Meridione d'Italia. (13612) . .	LXXVIII	CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rizzo Romolo. (12112)	LXXXVI
CAMANGI: Soluzione del problema delle comunicazioni stradali dirette Roma-Molise-Puglie. (12396). . . .	LXXVIII	CECCHERINI: Adeguamento all'attuale potere d'acquisto della lira del contributo statale corrisposto al collegio « Dante Alighieri ». (14809)	LXXXVI
CANDELLI ed altri: Sull'attività degli impiegati e degli operai degli stabilimenti marittimi di Taranto. (13743)	LXXVIII	CECCHERINI: Provvedimenti a carico della Società Veneta delle ferrovie. (14831)	LXXXVII
CANDELLI: Pagamento di un appezzamento di terreno espropriato a Calluri Cirio. (14818)	LXXVIII	CERRETI: Riconsegna dei passaporti ritirati nel 1953 ai giovani di ritorno dal Festival Internazionale della gioventù a Bucarest. (14265).	LXXXVII
		CERRETI: Aumento del sussidio giornaliero ai ciechi disoccupati. (14470)	LXXXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
CHIARAMELLO: Sul crollo dei vari ponti costruiti sulla litoranea Ostia-Anzio (Roma). (11808)	LXXXVIII	COLITTO: Costruzione della strada Vallecupa-Roccapirozzi frazione di Sesto Campano (Campobasso). (14381)	XCV
CHIARAMELLO: Provvedimenti a favore degli idonei del concorso direttivo B3. (14065)	LXXXIX	COLITTO: Costruzione dell'elettrodotto a San Giuliano del Sannio (Campobasso). (14383 - 14438 - 14513)	XCV
COLASANTO: Sui furti di linee elettriche nell'agro Nolano (Napoli). (14446)	XC	COLITTO: Sistemazione della strada bivio-abitato di Pizzone (Campobasso). (14384)	XCVI
COLASANTO: Sopraluoghi nelle zone coltivate a canapa nelle province di Napoli e di Caserta. (14885)	XCI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico e dell'asilo infantile a Pizzone (Campobasso). (14385)	XCVI
COLITTO: Ricostruzione della fognatura e della rete idrica a Capracotta (Campobasso). (13697)	XCI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Spinete (Campobasso). (14386)	XCVI
COLITTO: Variazione del tratto finale della strada Poggio-Sannita-Sprondasino in Pietrabbondante (Campobasso). (13702)	XCI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Cerro al Volturmo (Campobasso). (14387)	XCVI
COLITTO: Bitumatura della strada che dalla nazionale porta a Macchia d'Isernia (Campobasso). (13949)	XCH	COLITTO: Sulla esclusione della dogana di Ventimiglia dal contingente di esportazione di fagiolini. (14394)	XCVI
COLITTO: Costruzione della strada comunale Fornelli-Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (13950)	XCH	COLITTO: Nulla osta per le importazioni di bovini dalla Francia via Ventimiglia. (14397)	XCVII
COLITTO: Costruzione di case per lavoratori a Montenero di Bisaccia (Campobasso). (13951)	XCH	COLITTO: Illuminazione elettrica nella stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso). (14443)	XCVIII
COLITTO: Costruzione del mattatoio comunale a Montenero di Bisaccia (Campobasso). (13954)	XCH	COLITTO: Installazione del telefono in Piano d'Olmo di Sepino (Campobasso). (14444)	XCVIII
COLITTO: Ricostruzione della casa comunale di Rionero Sannitico (Campobasso). (13956)	XCH	COLITTO: Prolungamento dell'acquedotto esterno a Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (14498)	XCVIII
COLITTO: Lavori di rimboschimento della montagna di Boiano (Campobasso). (14026)	XCH	COLITTO: Costruzione della strada rotabile a Sant'Angelo in Grotte scalo ferroviario (Campobasso). (14499)	XCVIII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Salcito (Campobasso). (14228)	XCH	COLITTO: Sullo storno di acqua dall'acquedotto comunale delle Pezzelle a Poggio Sannita (Campobasso). (14500)	XCIX
COLITTO: Sistemazione del personale aggiunto della pubblica sicurezza. (14266)	XCH	COLITTO: Fornitura di energia elettrica per usi elettrodomestici a Castelmauro (Campobasso). (14504)	XCIX
COLITTO: Aumento delle retribuzioni al personale delle carceri mandamentali di Montella (Avellino). (14273-14367)	XCIV	COLITTO: Riparazione del fondo stradale a Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (14514)	XCIX
COLITTO: Ammissione dei maestri che hanno insegnato nelle scuole sussidiate al concorso magistrale per posti in soprannumero. (14294)	XCIV	COLITTO: Riparazione della fognatura a Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (14515)	XCIX
COLITTO: Costruzione del ramo sinistro dell'acquedotto molisano. (14333)	XCV	COLITTO: Costruzione di un lavatoio pubblico a Gambatesa (Campobasso). (14516)	XCIX
COLITTO: Approvvigionamento idrico della contrada Civita di Boiano (Campobasso). (14334)	XCV	COLITTO: Costruzione di case popolari a Vastogirardi (Campobasso). (14518)	C
COLITTO: Pavimentazione stradale del comune di Rotello (Campobasso). (14380)	XCV	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro a Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (14522)	C

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Ampliamento di un edificio scolastico e costruzione di un asilo infantile. (14552)	C	COLITTO: Provvidenze per i profughi triestini. (14782)	CVI
COLITTO: Bitumatura della provinciale Appulo-Chietina ad Acquaviva Collecroce (Campobasso). (14553)	C	COLITTO: Provvedimenti a favore dei dipendenti civili del Governo militare alleato. (14783)	CVI
COLITTO: Riparazione del cimitero di Bonegro (Campobasso). (14554)	C	COLITTO: Istituzione di un distaccamento di polizia stradale a Larino (Campobasso). (14784)	CVI
COLITTO: Sulla modifica dei confini del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello con sede a Vasto (Chieti). (14559)	C	COLITTO: Finanziamento del secondo lotto del piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso). (14795).	CVII
COLITTO: Sistemazione della piazza a Macchia d'Isernia (Campobasso). (14604)	CI	COLITTO: Costruzione dell'elettrodotto rurale di Pietrabbondante (Campobasso). (14824).	CVII
COLITTO: Costruzione di case popolari a Mucito (Campobasso). (14606)	CI	COLITTO: Pagamento dei terreni espropriati di Croce di Magliano (Campobasso). (14850).	CVII
COLITTO: Provvedimenti a favore degli autocisternisti. (14607) :	CI	COLITTO: Concessione di legna per uso civico a San Polo Matese (Campobasso). (14851).	CVII
COLITTO: Costruzione di fognature a Macchia d'Isernia (Campobasso). (14609)	CII	COLITTO: Costruzione della linea di allacciamento dell'acqua potabile e della fognatura a Vinchiatturo (Campobasso). (14991)	CVII
COLITTO: Costruzione di fognature a Civitacampomauro (Campobasso). (14625)	CII	COMPAGNONI: Per impedire alla società Bombrini Parodi Delfino di far defluire sostanze nocive sul fiume Sacco nel tratto di Colleferro (Roma). (14715)	CVIII
COLITTO: Consolidamento dell'abitato di Fornelli (Campobasso). (14678).	CIII	COMPAGNONI: Sul decentramento di un treno da Roma-Termini a Roma-Ostiense. (14717)	CVIII
COLITTO: Costruzione dell'elettrodotto per alcune frazioni di Forlì del Sannio (Campobasso). (14680)	CIII	COMPAGNONI: Riduzione del costo di abbonamento per la S. A. C. S. A. nel tratto Sora-Isola del Liri (Frosinone). (14718)	CIX
COLITTO: Pascolo degli animali vacchini nella tenuta di « Monte di Mezzo » a Forlì del Sannio (Campobasso). (14681).	CIII	COTTONE: Provvidenze a favore dei postelegrafonici triestini, di alcuni impiegati e agenti diurnisti e degli ex gerenti le ricevitorie postali con sedi nei territori ceduti alla Jugoslavia. (13924)	CX
COLITTO: Installazione di un posto telefonico a Vandera di Forlì del Sannio (Campobasso). (14685)	CIII	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pignatti Renzo. (8375)	CX
COLITTO: Riparazione del tetto dell'asilo infantile di Gambatesa (Campobasso). (14707)	CIV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Calzolai Mario. (9301)	CX
COLITTO: Costruzione della strada provinciale 73 Vallone Grande Bivio Guardiaflera (Campobasso). (14721)	CIV	Cucco: Attuazione dell'ammasso volontario della manna di Sicilia a prezzo garantito. (13584)	CX
COLITTO: Completamento dell'edificio scolastico a Trivento (Campobasso). (14747)	CIV	CURCIO: Sistemazione della strada Vallecupa (Cosenza). (14335)	CXI
COLITTO: Spostamento della stazione ferroviaria di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (14748)	CIV	CURCIO: Sulla costruzione di centrali idroelettriche nella provincia di Cosenza. (14407)	CXI
COLITTO: Pagamento dei danni di guerra ai sinistrati di San Pietro Avellana (Campobasso). (14752)	CV	CUTTITA: Sulla esclusione di molti sottufficiali dei carabinieri dal diritto dell'indennità di riserva. (14793)	CXII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a San Martino in Pensilis (Campobasso). (14763)	CV		
COLITTO: Ripristino delle fermate di treni alla stazione di Macchia d'Isernia (Campobasso). (14766)	CV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
CUTTITTA: Indennità di malaria ai carabinieri di Terrasini (Palermo). (14123)	CXII	DE FALCO e SPADAZZI: Ripristino della sanatoria relativa alla iscrizione nell'albo nazionale degli esattori senza titolo di studio. (14579) .	CXX
D'AMORE: Estensione dell'indennità di riserva ai sottufficiali della guardia di finanza. (13751)	CXII	DE FELICE: Sul divieto del questore di Apuania (Massa Carrara) alla diffusione del giornale dell'Associazione studentesca «Giovane Italia». (14610).	CXXI
DANIELE: Incremento del traffico nel porto di Gallipoli (Lecce). (14915).	CXII	DEGLI OCCHI: Sulla posizione degli ufficiali di complemento che da molti anni prestano servizio con funzioni di magistrato e cancelliere presso i tribunali militari. (14009).	CXXI
DANTE: Ripristino delle concessioni delle ricompense al valor militare conseguite durante la guerra civile di Spagna. (12280)	CXIII	DEL FANTE: Sistemazione della rete stradale nazionale. (11870)	CXXII
DANTE: Installazione di un telefono pubblico a Vulcano Porto (Eolie). (14494)	CXIV	DEL FANTE: Sulla viabilità della penisola e delle isole. (11872)	CXLII
DANTE: Costruzione del palazzo delle poste di Mistretta (Messina). (14495)	CXIV	DEL FANTE: Costruzione del mattatoio pubblico a Corropoli (Teramo). (14926)	CXXIII
DANTE: Definizione della pratica per danni di guerra a Sorrentini Filippineri. (14614).	CXIV	DEL FANTE: Sistemazione della strada provinciale Barisciano-Santo Stefano di Sessanio-Caloscio-Casteldimonte (L'Aquila). (14940)	CXXIII
DANTE: Visite di controllo sui vagoni ristoranti. (14891)	CXV	DEL VECCHIO GUELFI ADA: Sistemazione e bitumatura delle strade interne di Casamassima (Bari). (14665)	CXXIII
DAZZI: Sostituzione del commissario straordinario della « Fondazione figli degli italiani all'estero ». (14547)	CXV	DEL VECCHIO GUELFI ADA e DE LAURO MATERA LAURA: Completamento della facoltà di medicina veterinaria presso l'università di Bari. (14551)	CXXIII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra ad Anna Bulzia. (12976).	CXVI	DEL VESCOVO: Definizione della pratica di pensione indiretta infortunati civili all'erede di Armando Doroteo. (10153)	CXXIV
DE CAPUA: Risanamento della laguna di Varano (Foggia). (13919)	CXVI	DEL VESCOVO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Carpi Giuseppe. (10305)	CXXIV
DE CAPUA: Regolamento organico al personale degli enti di riforma. (14308)	CXVII	DEL VESCOVO: Sul trattato di pace con l'Etiopia e sulla situazione dei titolari dei beni confiscati per l'applicazione di detto trattato. (14172)	CXXIV
DE' COCCI: Chiarificazioni in merito alla legge concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. (14235)	CXVII	DE MARZI: Situazione tributaria dei molini nei riguardi delle vendite dei cruscami. (6943)	CXXIV
DE FALCO: Pagamento alle imprese che hanno eseguito lavori di riparazione dei danni alluvionali nel Salernitano. (14034)	CXVIII	DE MARZIO: Istituzione nell'amministrazione dell'esercito di un conto corrente bancario. (13867)	CXXVI
DE FALCO e SPADAZZI: Costruzione di un cavalcavia sulle linee ferroviarie Napoli-Battipaglia e Salerno-Mercato San Severino a Salerno. (14316)	CXVIII	DE MARZIO: Sulla nomina del commissario all'E. C. A. di Locorotondo (Bari). (14994)	CXXVI
DE FALCO e SPADAZZI: Costruzione dell'edificio scolastico a Siano (Salerno). (14108)	CXIX	D'ESTE IDA: Disciplina delle spettanze per le quote complementari di carovita ai dipendenti statali. (14052)	CXXVII
DE FALCO e SPADAZZI: Costruzione delle strade comunali e vicinali nel comune di Siano. (Salerno). (14110)	CXIX	D'ESTE IDA: Divieto di circolazione di motoveicoli e di ciclomotori trasportanti recipienti per gas compressi. (14421)	CXXVII
DE FALCO e SPADAZZI: Costruzione dell'acquedotto di Altavilla Silentina (Salerno). (14539)	CXIX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra ad Alfonso Bechelli. (14276)	CXXVII	FERRI: Sul ricorso gerarchico di Cortona (Arezzo) contro la Giunta provinciale amministrativa di Arezzo. (14549)	CXXXVI
DE TOTTO: Soluzione del problema idrico di Carpineto Romano (Roma). (14300).	CXXVIII	FORMICHELLA: Provvedimenti per arginare la « malattia dell'inchostro » nei castagneti di alcuni comuni della provincia di Catanzaro. (13442)	CXXXVI
DI GIACOMO: Accertamenti e sondaggi a San Mauro nell'agro di Carovilli (Molise) per la ricerca di idrocarburi. (13889).	CXXVIII	FRANZO: Impianti elettrici nelle frazioni dei comuni della Baraggia Vercellese (Vercelli). (14655) . .	CXXXVII
DI GIACOMO: Lavori di ricerca nel sottosuolo in agro di Rionero Sannitico (Molise). (13890)	CXXVIII	GALLI e GEREMIA: Proroga per la riconsegna delle tessere assicurative all'Istituto nazionale della previdenza sociale. (1623, <i>già orale</i>) .	CXXXVIII
DI GIACOMO: Riparazione dei danni causati dai movimenti franosi all'abitato di Trivento (Campobasso). (14131)	CXXIX	GASPARI: Sospensione delle promozioni del personale statale di gruppo A, B, C, fino all'espletamento dei concorsi previsti nel decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448. (13985)	CXXXVIII
DI GIACOMO: Provvedimenti contro i movimenti franosi che incombono sull'abitato di Rotello (Campobasso). (14132).	CXXIX	GASPARI: Costruzione della strada di allacciamento di Sant'Angelo del comune di Roccamontepiano (Chieti). (14173)	CXXXIX
DI GIACOMO: Riparazione dei danni causati dai movimenti franosi all'abitato di Monacilloni (Campobasso). (14134).	CXXIX	GASPARI: Sulla esclusione dei Consorzi di bonifica dell'Abruzzo da una ripartizione di fondi del Ministero dell'agricoltura per l'esecuzione di opere di bonifica. (14213)	CXXXIX
DI PAOLANTONIO: Sull'atteggiamento del sindaco di Civitella del Tronto (Teramo). (14910)	CXXIX	GASPARI: Sulla decisione del consiglio di prefettura di Chieti in merito agli addebiti di natura contabile amministrativa a carico degli amministratori di Lama dei Peligni (Chieti). (14946)	CXXXIX
DI MAURO: Sulla responsabilità amministrativa degli accadienti per i furti che avvengono sulle locomotive in loro consegna. (14706).	CXXX	GASPARI: Completamento delle strade di Fosso Forcella e Fondo Valle Sinello. (14976)	CXL
DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bonuzzi Quinto. (8844)	CXXX	GATTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Moretto Bruno. (10143)	CXL
DI PRISCO: Riversibilità della pensione di guerra a Mari Vincenzo. (11206).	CXXX	GAUDIOSO ed altri: Sulla situazione del Consorzio acque potabili del bosco etneo. (2098, <i>già orale</i>) . .	CXLI
FABRIANI: Ritardata presentazione alle armi per i giovani iscritti all'ultimo anno di scuola media superiore. (14819)	CXXX	GELMINI ed altri: Sulla sospensione del consiglio di amministrazione dell'E. C. A. di Vignola (Modena). (14676)	CXLI
FAILLA: Su inadempienze previdenziali da parte della Cassa del Risparmio di Palermo. (12638) .	CXXXI	GELMINI e CREMASCHI: Licenza di ballo alla polisportiva Mirandolese. (14867)	CXLII
FALETRA: Sul congedo ordinario spettante ai dipendenti delle ferrovie dello Stato di Palermo. (14830) .	CXXXII	GELMINI ed altri: Sull'intervento del questore di Modena nei confronti della camera del commercio di Modena. (14893)	CXLII
FALETTI: Sulla attività dell'A. R. A. R. (14261)	CXXXIII	GENNAI TONIETTI ERISIA: Precedenza nella assegnazione di case popolari dell'I. N. A. ai custodi scolastici in pensione. (14923) . . .	CXLIII
FANELLI: Sul crollo della chiesa parrocchiale a Sant'Andrea (Frosinone). (14301)	CXXXV		
FANELLI: Riparazione della casa comunale di Pico (Frosinone). (14302)	CXXXV		
FARALLI: Sulle difficoltà per la produzione del cemento. (14145) . . .	CXXXV		
FERRARI RICCARDO: Sull'accantonamento da parte dell'Intendenza di finanza di Verona delle pratiche riguardanti i danni di guerra causati dalle truppe germaniche. (14876)	CXXXVI		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Agrifogli Domenico. (13360)	CXLIII	INVERNIZZI: Risarcimento dei danni subiti da alcune famiglie per la costruzione della centrale di Premadio (Sondrio). (13750)	CL
GIANQUINTO e TONETTI: Sulla rimozione di plutei della iconostasi della basilica di San Marco a Venezia. (14900)	CXLIII	IOZZELLI: Provvedimenti per l'edificio pericolante della scuola media di Viterbo. (14227)	CLI
GITTI: Revoca della decisione presa in merito all'apertura della caccia nella provincia di Brescia. (14860).	CXLIV	JACOMETTI: Sulle condizioni dei circoli ricreativi aderenti all'Enal, all'Endas, e all'Acli. (14146)	CLI
GORINI: Esenzione tributaria per favorire la liquidazione e la trasformazione delle società immobiliari. (14741)	CXLIV	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Biolchini Virgilio. (9097).	CLIV
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Scauri Giovanni. (10550)	CXLV	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Piddu Battista. (10544)	CLIV
GRASSO NICOLOSI ANNA e GIACONE: Aiuti finanziari alle famiglie Baia-monte e Russo di Agrigento. (14506)	CXLV	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mellis Pietro. (10859)	CLIV
GRASSO NICOLOSI ANNA: Sulla morte dell'operaio Triconi Giacomo dei cantieri navali riuniti di Palermo. (14508)	CXLVI	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Farci Domenico. (11423).	CLIV
GRASSO NICOLOSI ANNA: Sul valore dei titoli di abilitazione conseguiti nei concorsi del 1951. (14734)	CXLVI	LACONI: Sul ritardo nella corrispondenza delle pensioni agli ex postelegrafonici. (14390).	CLIV
GRAZIOSI: Sull'ampliamento della concessione « Terme di Crodo » (13139)	CXLVI	LACONI: Finanziamenti delle opere inerenti all'Istituto zootecnico cas-sario sardo. (14540)	CLV
GRAZIOSI: Provvedimenti a favore degli agricoltori dell'Oleggesi (Novara) danneggiati dalla grandinata del luglio scorso. (14816)	CXLVII	LACONI: Inclusione della società « Sarda-mare » fra le minori società sovven-zionate. (14541).	CLV
GUADALUPI: Concessione della pen-sione privilegiata ordinaria a Dani-eli Pasquale. (14289)	CXLVII	LACONI: Uffici postali in alcune fra-zioni del comune di Inglesias (Cagliari). (14864)	CLV
GUADALUPI ed altri: Sulla attività dei carabinieri dell'Arsenale Mar-ritimo di Taranto. (13744)	CXLVII	LA SPADA: Estensione ai presidi ed ai direttori incaricati nelle scuole se-condarie del trattamento econo-mico fatto ai presidi e direttori titolari di grado iniziale. (13552).	CLV
GUADALUPI e MASINI: Sulla riammis-sione degli ufficiali generali collo-cati a disposizione nei quadri in servizio attivo permanente. (14059)	CXLVIII	LATANZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Morello An-gelo. (14100).	CLVI
GUADALUPI e BOGONI: Accertamenti sulle condizioni economiche, di salute delle tabacchine di Brin-disi ai fini della concessione degli assegni familiari. (14630)	CXLVIII	LATANZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mazzeo Egidio. (14287).	CLVI
GUADALUPI: Concessione della pen-sione a Serafino Maria Lucia ex guardiana delle ferrovie dello Sta-to. (14650)	CXLIX	L'ELTORE: Sulla installazione di una raffineria di petroli ad Arzano di Gaeta (Latina). (13663)	CLVI
GUADALUPI e BOGONI: Sulla assegna-zione di alloggi costruiti a Brin-disi a profughi dei centri di rac-colta di alcune province baresi. (14921)	CXLIX	LENOCI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manzulli Gae-tano. (12493)	CLVII
INFANTINO: Costruzione di nuovi ci-meteri di guerra e sistemazione di quelli già esistenti. (14290)	CL	LENOCI: Sulle restrizioni nell'assi-stenza ai profughi. (14942)	CLVII
		LENZA: Assistenza malattia ai lavo-ratori durante l'agitazione dei di-pendenti dell'I. N. A. M. (13713).	CLVIII
		LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Iguera Bar-tolomeo. (11116).	CLIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
Lozza: Definizione della pratica di pensione di guerra a Arduini Arduina. (12033)	CLIX	MAGNO: Sulla attività del Commissariato per la reintegra dei tratturi in agro di Lucera (Foggia). (14247)	CLXVII
Lozza: Provvedimenti nei confronti del capo dell'ufficio centri didattici. (14296)	CLIX	MAGNO: Costruzione dell'edificio scolastico di Ischitella (Foggia). (14258)	CLXVIII
Lozza: Sul trasferimento del maestro Giangriego Franco Paolo. (14346).	CLX	MAGNO: Trasformazione in istituto autonomo della sezione staccata dell'istituto tecnico di Manfredonia (Foggia). (14762)	CLXVIII
Lozza: Sulla situazione degli insegnanti della provincia di Torino che hanno chiesto il trasferimento. (14459)	CLX	MAGNO: Disposizioni ai prefetti per il mutamento di nome di vecchie strade comunali intitolate ad ex regnanti. (14813).	CLXVIII
Lozza: Riduzione del limite per lo sdoppiamento delle classi. (14662).	CLXI	MAGNO: Trasformazione in istituto autonomo della sezione staccata dell'istituto tecnico a Manfredonia (Foggia). (14821)	CLXIX
Lozza: Sulla situazione del personale insegnante di Nicastro (Catanzaro) per il mancato pagamento degli stipendi. (14742)	CLXI	MANCINI: Istituzione di un giardino d'infanzia a Cosenza. (1806, <i>già orale</i>)	CLXIX
LUCIFERO: Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica a Crotone (Catanzaro). (14808)	CLXI	MANCINI: Completamento dell'edificio per l'istituto magistrale a Cosenza. (1807, <i>già orale</i>)	CLXIX
MADIA: Indennità di riserva agli ufficiali di marina. (14292)	CLXII	MANCINI ed altri: Sulla situazione dell'istituto magistrale di Cosenza. (1808, <i>già orale</i>)	CLXX
MADIA: Revoca dell'obbligo degli esami per l'inquadramento dei direttori didattici nei ruoli organici. (14460)	CLXIII	MANCINI ed altri: Liquidazione del canone dovuto ai sensi dell'articolo 53 del testo unico sulle acque ai comuni rivieraschi della Calabria. (1809, <i>già orale</i>).	CLXX
MAGLIETTA: Sull'invio di una lettera agli ex sommergibilisti da parte del comandante sommergibili Alpino Cinti. (11140)	CLXIII	MANCINI: Sulla compilazione delle graduatorie del concorso direttivo B3. (14642)	CLXXII
MAGLIETTA: Sulla istituzione a Napoli di un centro di addestramento professionale della Finmeccanica. (13891)	CLXIV	MANCINI: Sul comportamento di funzionari di pubblica sicurezza e di sottufficiali dei carabinieri di fronte all'attività delle sezioni socialiste della Calabria. (14838)	CLXXII
MAGLIETTA: Sulla situazione della A. E. F. E. R. di Pomigliano (Napoli). (13893)	CLXIV	MANIERA ed altri: Numero degli impianti per la produzione dell'energia elettrica di alcuni bacini imbriferi delle Marche. (14068)	CLXXIII
MAGLIETTA: Sulla paralisi nella erogazione degli assegni familiari ai facchini della provincia di Napoli. (14162)	CLXIV	MARABINI ed altri: Sul divieto all'esercizio delle libertà democratiche nella provincia di Bologna. (14839)	CLXXIII
MAGLIETTA: Sull'ordine di evacuazione del sindacato C. G. I. L. da una stanza del comune di Napoli. (14208)	CLXV	MARABINI: Fornitura di un apparecchio ortopedico a Roberto Ghino. (14857)	CLXXIV
MAGLIETTA: Sulla lotta contro i rumori a Napoli. (14269)	CLXVI	MARANGONI: Provvedimenti a carico del prefetto di Rovigo. (14368)	CLXXIV
MAGLIETTA: Sulla situazione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (14321)	CLXVI	MARILLI e CALANDRONE: GIACOMO: Sull'incidente mortale avvenuto in località Cafaro a Paternò (Catania). (1474, <i>già orale</i>)	CLXXV
MAGNO: Provvedimenti a carico di un carabiniere della stazione di Accadia (Foggia). (14234)	CLXVI	MARILLI: Sull'opposizione del Ministero della difesa all'impianto di stabilimenti industriali nella zona di Augusta (Siracusa). (14858)	CLXXVI
MAGNO: Irrigazione degli agrumi della zona del Gargano nord delle Puglie. (14245).	CLXVII		
MAGNO: Impianto di una stazione limonologica per alleviare i danni causati dalla grave moria del patrimonio ittico del lago di Varano. (14246)	CLXVII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
MARILLI ed altri: Sul servizio urbano gestito dall'Azienda siciliana trasporti a Sela (Caltanissetta). (14863)	CLXXVI	MINASI: Eliminazione delle falle aperte dai torrenti Marro e Razzà in agro di Taurianova (Reggio Calabria). (14207)	CLXXXIV
MARINO: Provvedimenti per risolvere la critica situazione dell'E.N.A.L. (14487)	CLXXVII	MINASI: Collegamento di alcune frazioni di Placanica (Reggio Calabria) con la nazionale 110. (14411).	CLXXXIV
MAROTTA: Costruzione del primo tratto della strada Castronuovo-Ponto Serrapotamo, dal paese al ponte Cerasia (Potenza). (14304).	CLXXVII	MINASI: Installazione del telefono a Bocale di Reggio Calabria (14415).	CLXXXIV
MAROTTA: Aumento del contingente del grano da ammassare per la provincia di Potenza. (14311) . .	CLXXVIII	MINASI: Pagamento degli operai dei cantieri-scuola di Santa Cristina di Aspromonte (Reggio Calabria). (14416)	CLXXXIV
MAROTTA: Sul trattamento economico dei telefonisti della S. E. T. (14318)	CLXXVIII	MINASI: Raddoppio del binario delle ferrovie dello Stato nel tratto Palmi-Villa San Giovanni (Reggio Calabria). (14462)	CLXXXV
MARZANO: Uso facoltativo della grande uniforme agli ufficiali dei carabinieri. (14526).	CLXXVIII	MINASI: Interpretazione estensiva della legge concernente i benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45. (14463) . .	CLXXXV
MARZOTTO: Sull'esercizio di una bottega di generi alimentari da parte di un insegnante presso l'istituto industriale di Vicenza. (13911) .	CLXXVIII	MINASI: Eliminazione delle baracche a Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria). (14714) . . .	CLXXXV
MAZZOLA ed altri: Sulle norme legislative che disciplinano la residenza dei maestri elementari. (14067) .	CLXXIX	MINASI: Approvvigionamento idrico di Reggio Calabria. (14722) . . .	CLXXXVI
MATARAZZO IDA: Lavori di ripristino delle strade Rampa - Chiesa Alento a Prignano Cilento (Salerno). (14069)	CLXXIX	MONTELATICI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pietro Innocenti. (12869)	CLXXXVI
MATARAZZO IDA: Fognature interne a Castellabate (Salerno). (14070).	CLXXIX	MONTELATICI: Definizione della pratica di pensione all'infornata civile di guerra Maria Venturina Monti. (13605)	CLXXXVI
MATARAZZO IDA: Lavori di riparazione della chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Montoro Inferiore (Avellino). (14071)	CLXXIX	MONTELATICI: Sul divieto ai dipendenti dell'istituto geografico militare di Firenze di sottoscrivere un memoriale indirizzato al Presidente della Repubblica. (14251).	CLXXXVII
MENOTTI: Riduzione dell'area di ampliamento della concessione « Terme di Crodo ». (13039)	CLXXX	MUSCARIELLO e SCIAUDONE: Per il recupero dei resti archeologici dell'antica città di Oplonti nel sottosuolo di Torre Annunziata (Napoli) (13429)	CLXXXVII
MENOTTI: Autorizzazione al prefetto per la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli già esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. (14399)	CLXXX	MUSOLINO: Su eventuali responsabilità nell'esecuzione dell'arginatura del torrente Sant'Agata e nella costruzione di alloggi in Reggio Calabria. (3342)	CLXXXVII
MENOTTI: Sul pagamento dell'imposta sull'entrata dei circoli E.N.A.L. in provincia di Novara. (14403) .	CLXXXI	MUSOLINO: Assegnazione di alloggi popolari a Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria). (14529).	CLXXXVIII
MESSINETTI: Provvedimenti nei confronti di Asturi Gaetano. (12572).	CLXXXI	MUSOLINO: Costruzione del ponte sul torrente Torbido (Reggio Calabria) (14530)	CLXXXVIII
MICELI: Prolungamento dell'acquedotto del Sele (Catanzaro). (13008).	CLXXXII	MUSOLINO: Approvazione dei bilanci comunali che riguardano i comuni alluvionati del 1953. (14618) . .	CLXXXVIII
MICELI: Provvedimenti per gli alluvionati del 1953 nel comune di San Pietro Maida (Catanzaro). (13994)	CLXXXII	MUSOLINO: Invio di fondi per l'assistenza pubblica alla prefettura di Reggio Calabria. (14698)	CLXXXIX
MICELI: Provvedimenti a favore degli alluvionati di San Luca (Reggio Calabria) nel 1953. (14013) . . .	CLXXXIII		
MINASI: Costruzione degli alloggi per gli alluvionati del Melicuccio (Reggio Calabria). (14114)	CLXXXIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
MUSOLINO e CURCIO: Illuminazione elettrica in alcune stazioni ferroviarie della riviera jonica. (14705)	CLXXXIX	POLANO: Liquidazione delle indennità di prima sistemazione ai vincitori del concorso magistrale del 1950. (14641)	CXCV
NAPOLITANO GIORGIO: Sul finanziamento dei lavori di studio e di compilazione di piani regionali per il Mezzogiorno. (14908)	CLXXXIX	POLANO e BERLINGUER: Sull'operato del sindaco e dell'assessore dei lavori pubblici di La Maddalena (Sassari). (14726)	CXCV
NATOLI: Conclusione della commissione ministeriale sul piano territoriale e paesistico della zona dell'Appia Antica. (14834)	CXC	POLANO: Istituzione di cantieri-scuola di lavoro a Sassari. (14738)	CXCV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Carraro Giovanni Battista. (8469)	CXC	PRIORE: Disciplina legislativa delle vendite a rate. (14739)	CXCVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Giacchi Giovanni. (8629)	CXC	PRIORE e SEMERARO GABRIELE: Istituzione di nuove scuole elementari nella provincia di Taranto. (14743)	CXCVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Tritti Lucio. (9207)	CXC	PRIORE e SEMERARO GABRIELE: Istituzione di nuove direzioni didattiche nella provincia di Taranto. (14744)	CXCVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Capra Angelo. (9210)	CXC	PRIORE: Adeguamento dell'ammontare dell'indennità di vestiario ai sottufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza. (14945)	CXCVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Naviglio Pietro. (11510)	CXC	RAFFAELLI e GATTO CAPORASO ELENA: Sulla situazione dei patronati scolastici in provincia di Pisa. (13791)	CXCVIII
NICOLETTO e GELMINI: Sul pagamento di una marca da bollo per i nulla osta rilasciati ai fabbricanti di fucili da caccia di Gardone (Brescia). (13204)	CXC	REALI: Installazione dell'impianto di energia elettrica per l'illuminazione di alcune frazioni di Torriana (Forlì). (14859)	CXCVIII
ORTONA: Sulle informazioni politiche richieste dalla polizia sul conto di cittadini chiamati ad incarichi di carattere pubblico. (13991)	CXCI	RICCA: Istituzione di un istituto della previdenza sociale a Crema (Cremona). (2035, già orale)	CXCVIII
ORTONA: Sull'operato del maresciallo dei carabinieri di Stroppiana (Vercelli). (14369)	CXCII	RICCIO: Sull'operato del Consorzio canapa. (13969)	CXCIX
ORTONA: Sull'eventuale esproprio di terreni della regione Baraggia (Vercelli). (14374)	CXCII	RICCIO: Provvedimenti a favore degli agricoltori della zona vesuviana danneggiati dalla grandinata del luglio scorso. (14388)	CC
ORTONA: Restituzione del passaporto a Giuseppe Ferraris. (14814)	CXCII	RICCIO: Applicazione da parte della prefettura di Napoli della legge sulla proroga dei fitti. (14833)	CCI
PAGLIUCA: Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Giorgio Lucano (Matera). (14401)	CXCIII	ROBERTI e LATANZA: Orario unico ai dipendenti degli stabilimenti marittimi di Taranto. (12912)	CCI
PIGNI e BENSI: Passaggio dalla quinta alla quarta classe della dogana di Caggiolo (Varese). (14475)	CXCIII	ROBERTI e LATANZA: Sulle elezioni per la commissione interna presso l'arsenale militare di Taranto. (13424)	CCII
PIGNI: Liquidazione dei danni di guerra a Mauri Giordano. (14491)	CXCIII	ROBERTI e MARINO: Sulla situazione dei funzionari della dogana che parteciparono al concorso dell'aprile 1940. (13761)	CCII
PINO: Definizione della pratica di pensione a Saporita Rosario. (9745)	CXCIII	ROBERTI: Sulla esclusione della C.I.S. N. A. L. dalla riunione ministeriale per la fissazione dei salari medi. (14089)	CCIII
POLANO: Aumento dei minimi di pensione di invalidità e vecchiaia della previdenza sociale. (13078)	CXLIV	ROBERTI e NICOSIA: Corresponsione del compenso per lavoro straordinario ai dipendenti della sovrintendenza delle belle arti, direzione scavi di Pompei (Napoli). (14105)	CCIV
POLANO: Sulla posizione del consorzio di bonifica della piana di Perfugas (Sassari). (13967)	CXCIV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
ROBERTI: Sull'operato della « Nuova Pignone » di Firenze. (14120) . . .	CCIV	SCALIA: Sugli effetti sperequativi derivati dall'applicazione del decreto relativo all'adeguamento dell'indennità di servizio speciale attualmente prevista per i funzionari di pubblica sicurezza. (14727) . .	CCXII
ROBERTI e Pozzo: Sull'abolizione dell'istituto medico-legale di Milano. (14343)	CCV	SCALIA: Sul collocamento a riposo degli appuntati e dei militi dell'arma dei carabinieri. (14732)	CCXIII
ROBERTI: Sul comportamento del prefetto di Avellino. (14699)	CCV	SCALIA: Estensione ai dipendenti della legge sull'esodo volontario degli impiegati dello Stato. (14737) . . .	CCXIV
ROMUALDI: Formulazione di un piano di lavori per la realizzazione di scavi nella zona di Ardea (Roma). (13096)	CCV	SCALIA: Agevolazioni per i viaggiatori sui treni Milano-Palermo e viceversa. (14913)	CCXIV
ROMUALDI: Concessione dell'indennità annuale di malaria al personale civile del Ministero della difesa dislocato in Sardegna. (13614) . .	CCV	SCALIA: Costruzione del tronco ferroviario Randazzo (Catania) litoranea Messina-Catania. (14914) . .	CCXIV
ROMUALDI: Nomina del nuovo capo di Stato Maggiore della marina in sostituzione dell'ammiraglio Emilio Ferreri. (13945)	CCVI	SCAPPINI: Proroga del sussidio ai profughi. (14531)	CCXV
RONZA: Sulla riscossione dell'imposta sull'entrata del latte destinato all'alimentazione. (12649) .	CCVI	SCARPA: Sulla nomina del professore Amerigo De Propriis a presidente della II commissione per l'esame di Stato presso l'istituto magistrale di Novara. (14654)	CCXV
ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pagin Maria. (11935)	CCVII	SCHIRÒ: Sull'azione penale promossa contro l'avvocato Vincenzo Magauda presidente dell'istituto autonomo case popolari di Messina. (11616)	CCXVI
ROSINI: Accordo italo-germanico sulle assicurazioni sociali. (14241) . .	CCVII	SCIAUDONE: Assunzione di invalidi di guerra da parte dell'amministrazione aeronautica. (13491) . . .	CCXVI
ROSINI: Sulla notizia apparsa sul « Corriere della sera » del 2 luglio 1955 a proposito della necropoli militare di Canne (Taranto). (14297)	CCVII	SCIORILLI BORRELLI: Costruzione di una centrale idroelettrica sul Liri a Capistrello (L'Aquila). (14350).	CCXVII
ROSINI: Abbonamento nella riscossione dell'imposta di consumo sulle carni. (14895)	CCVII	SCIORILLI BORRELLI: Ricostruzione del tronco ferroviario Avezzano-Canistro-Civitella Roveto. (L'Aquila) (14356)	CCXVII
ROSINI: Ripresentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato ». (14984)	CCVIII	SCIORILLI BORRELLI: Provvedimenti a favore dei vecchi insegnanti collocati a riposo nel 1941. (14758) . .	CCXVII
RUBINO: Costruzione di case popolari a Salerno. (13965)	CCVIII	SCOTTI ALESSANDRO: Proroga della legge 9 agosto 1954, n. 649, sulla viabilità rurale. (14206)	CCXVIII
RUBINO: Sulla situazione delle aziende della panificazione ed in particolare di quelle ubicate nella zona amalfitana. (13971)	CCIX	SEDATI e BIAGIONI: Uso della lana di produzione italiana per il fabbisogno delle forze armate. (13829) .	CCXVIII
SAMMARTINO: Emanazione di nuove norme relative all'assistenza a favore dei profughi. (14700) . .	CCIX	SELVAGGI: Sulla soppressione dei nuclei cavalli presso i reggimenti di cavalleria per l'addestramento degli ufficiali. (13746)	CCXVIII
SAVIO EMANUELA: Sulla esclusione della città di Torino dalle conferenze orarie nazionali ed interregionali. (14595)	CCIX	SELVAGGI: Sulla promozione del ragioniere Thau Manlio. (14040) .	CCXIX
SCALIA: Finanziamenti per l'armatura della foce del fiume Sineto. (12751)	CCX	SELVAGGI: Sulla costruzione di un fabbricato in Tonfano di Pietrasanta (Lucca). (14377)	CCXIX
SCALIA: Circa lo scioglimento del 45° reggimento di fanteria e la sua sostituzione con un battaglione del 5° CAR. (13490)	CCXI		
SCALIA: Riconoscimento delle ricevitorie del lotto. (13865)	CCXI		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
SEMERARO GABRIELE: Regolamento organico del personale dipendente dagli enti di riforma. (14116) . . .	CCXIX	SPADAZZI: Costruzione dell'edificio scolastico e del cimitero a Possidente di Avigliano (Potenza). (13882)	CCXXVI
SEMERARO SANTO ed altri: Sui fogli di propaganda ricevuti dai dipendenti degli stabilimenti militari maritti mi di Taranto durante il periodo delle elezioni. (13745) . . .	CCXX	SPADAZZI: Aumento del fondo per il contributo statale alle cooperative edilizie. (14036)	CCXXVI
SEMERARO SANTO: Istituzione di una sezione specializzata per allievi ufficiali marconisti presso l'Istituto « Carnaro » di Brindisi. (14664)	CCXX	SPADAZZI: Su circolari propagandistiche emanate dalla Federazione italiana tabaccai. (14057)	CCXXVII
SENSI: Completamento dell'edificio scolastico di Amendolara (Cosenza). (14165)	CCXX	SPADAZZI: Indennità di riserva ai sottufficiali collocati a riposo. (14061).	CCXXVIII
SENSI: Provvedimenti da adottare a favore dei direttori didattici idonei nel concorso direttivo B3. (14423)	CCXXI	SPADAZZI: Concessione in proprietà degli alloggi costruiti in Lucania. (14073)	CCXXVIII
SENSI: Costruzione del tratto stradale di congiunzione alla strada provinciale Santa Sofia-Bisignano (Cosenza). (14688).	CCXXI	SPADAZZI: Costruzione della strada n. 103 Graco-Stigliano (Matera). (14074)	CCXXIX
SILVESTRI: Sul trasferimento della caserma dei carabinieri da San Giorgio a Liri ad Ausonia (Frosinone). (14576)	CCXXI	SPADAZZI: Costruzione della strada n. 92 Corleto-Missanello-Sant'Arcangelo (Potenza). (14075)	CCXXIX
SILVESTRI: Inclusione di Frosinone nell'elenco delle province a cui si migliorerà la dotazione scolastica elementare. (14584).	CCXXII	SPADAZZI: Costruzione dei canali di irrigazione in agro di Valle Mercure di Castelluccio (Potenza). (14077)	CCXXIX
SILVESTRI: Ricostruzione della sede di prefettura a Frosinone. (14691)	CCXXII	SPADAZZI: Concessione di mutui a comuni che non possono offrire garanzie. (14078)	CCXXIX
SPADAZZI: Tutela dei diritti economici dei soldati decorati nella guerra di Spagna. (12554)	CCXXII	SPADAZZI: Lavori di riparazione della strada d'ingresso a Venosa (Potenza). (14222).	CCXXX
SPADAZZI: Sull'annullamento del concorso per commissari di leva bandito nel 1952. (13368)	CCXXIII	SPADAZZI: Costruzione della strada Venosa-bivio Maschiro (Potenza). (14223)	CCXXX
SPADAZZI: Ricostruzione delle colonie marine dell'ex gioventù italiana del Littorio di Cattolica e di Cervia (Forlì). (13399).	CCXXIII	SPADAZZI: Istituzione di fontanili di acqua potabile nel rione di « Pomagresta Superiore », in Agromonte di Latronico (Potenza). (14224).	CCXXX
SPADAZZI: Costruzione di strade e case rurali ad Atella (Potenza). (13563).	CCXXIII	SPADAZZI: Sull'impiego di personale di rinforzo da parte di alcuni comandi militari territoriali. (14250).	CCXXXI
SPADAZZI: Scavi esplorati a Grumento Nova (Potenza). (13622)	CCXXIV	SPADAZZI: Sulla sostituzione di alcuni treni sulla linea Salerno-Lagonegro. (14257)	CCXXXI
SPADAZZI: Sul malcontento regnante fra gli assegnatari dell'ente riforma di Matera. (13801)	CCXXIV	SPADAZZI: Sul divieto al personale della pubblica sicurezza, dei carabinieri e della guardia di finanza di costituire cooperative edilizie per la costruzione di alloggi. (14264)	CCXXXII
SPADAZZI: Definizione della pensione di guerra a Teresa Bianchini. (13824)	CCXXV	SPADAZZI: Sulle disposizioni relative alla vendita della birra. (14270).	CCXXXII
SPADAZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Discianno Giuseppe. (13868)	CCXXV	SPADAZZI: Ripristino del Commissariato di pubblica sicurezza a Melfi (Potenza). (14272)	CCXXXIII
SPADAZZI: Costruzione di alloggi per i senza tetto fuori dell'abitato di Sant'Arcangelo (Potenza). (13881).	CCXXV	SPADAZZI: Costruzione dell'acquedotto Alpicello di Santo Stefano d'Aveto (Genova). (14313)	CCXXXIII
		SPADAZZI: Semplificazione nella procedura per la concessione di prestiti agrari. (14315)	CCXXXIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
SPADAZZI: Sul mancato trasferimento dell'ufficio postale di Lavello (Potenza). (14319).	CCXXXIV	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Di Petrillo Domenico. (13293)	CCXLI
SPADAZZI: Sulla tassazione per imposta di ricchezza mobile nei confronti del Consorzio mugnai di Melfi (Potenza). (14342).	CCXXXIV	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cerbo Francesco. (13481)	CCXLII
SPADAZZI: Istituzione della fermata dei treni alla stazione di Bagni di Tivoli (Roma). (14358)	CCXXXV	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione privilegiata di guerra a Smilzo Anna. (13492)	CCXLII
SPADAZZI: Costruzione del bacino d'invaso « Manca del Nigli » in agro di Satriano di Lucania (Potenza). (14412)	CCXXXV	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Roselli Nicola. (13811).	CCXLII
SPADAZZI: Aggiornamento della denominazione dello scalo ferroviario « Tito » (Potenza). (14414) . .	CCXXXV	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ottone Domenico ex camicia nera. (13813)	CCXLII
SPADAZZI: Costruzione della strada Militerno - Lagonegro (Potenza). (14537)	CCXXXVI	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Spelta Mario. (13818)	CCXLII
SPADAZZI: Istituzione del gruppo B nell'amministrazione della pubblica sicurezza. (14572)	CCXXXVI	SPAMPANATO: Sull'avanzamento degli ufficiali. (13828)	CCXLII
SPADAZZI: Aumento del personale della procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza. (14578)	CCXXXVII	SPAMPANATO: Comunicazione del conferimento della medaglia di bronzo al valor militare a Muzzo Nicola. (13830).	CCXLIII
SPADAZZI: Sui metodi seguiti dall'amministrazione delle ferrovie calabro-lucane nel concorso per due posti di capo del personale viaggiante. (14593).	CCXXXVII	SPAMPANATO: Sulla costruzione di un fabbricato nella zona di Tiberio a Capri (Napoli). (14046)	CCXLIII
SPADAZZI: Revisione degli orari delle ferrovie calabro-lucane. (14594) .	CCXXXVIII	SPAMPANATO: Concessione della Croce di guerra a Varriale Salvatore. (14062)	CCXLIV
SPADAZZI: Istituzione di un ufficio postale a Sorbo di Tagliacozzo (L'Aquila). (14596).	CCXXXVIII	SPAMPANATO: Sulla restituzione del villaggio sanatoriale di Sondalo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. (14158)	CCXLIV
SPADAZZI: Sulla retribuzione del personale di segreteria delle scuole di avviamento professionale. (14820).	CCXXXIX	SPAMPANATO: Sull'abrogazione delle provvidenze assistenziali ai profughi. (14544)	CCXLV
SPADAZZI: Provvedimenti per sanare il deficit del Consorzio provinciale antitubercolare di Matera. (14841).	CCXXXIX	SPAMPANATO: Aumento del numero delle presidenze di scuole medie messe a concorso. (14663) . . .	CCXLVI
SPADAZZI: Estensione della rete telefonica urbana di Matera al rione « Cappuccini ». (14856)	CCXL	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Galeotaflore Felice. (14878)	CCXLVII
SPADAZZI: Costruzione della linea ferroviaria Firenze Santa Maria Novella Faenza-Fiesole Caldine. (14889)	CCXL	SPONZIELLO: Sussidio ai profughi dell'Africa residenti a Uggiano La Chiesa (Lecce). (13235)	CCXLVII
SPADAZZI: Ripristino per la seconda classe dei treni delle ferrovie dello Stato della tariffa locale. (14890).	CCXL	SPONZIELLO: Abolizione per i marescialli con oltre 50 anni di età del servizio alle porte delle caserme. (13617)	CCXLVII
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Contrada Guido. (12370)	CCXLI	SPONZIELLO: Corresponsione delle tratte sugli stipendi ai professori che hanno partecipato allo sciopero (14125)	CCXLVIII
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fabbrocino Donato. (13291)	CCXLI	SPONZIELLO: Costruzione dell'acquedotto nella frazione di Villa Nova ad Ostumi (Brindisi). (14135) . .	CCXLVIII
		SPONZIELLO: Costruzione di un porto peschereccio a Villa Nova frazione Ostumi (Brindisi). (14136) . . .	CCXLIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

	PAG.
SPONZIELLO: Costruzione di scuole rurali ad Ostuni (Brindisi). (14137)	CCXLIX
SPONZIELLO: Ampliamento della rete idrica e della fognatura ad Ostuni (Brindisi). (14138)	CCXLIX
SPONZIELLO: Ripristino a scalo obbligatorio del porto di Gallipoli (Lecce). (14634)	CCXLIX
TARGETTI ed altri: Sulla concessione dell'austrostrada Milano-Napoli all'impresa stradale Italstrade. (8494).	CCL
TAROZZI ed altri: Sulla proibizione di comizi pubblici da parte degli organi provinciali di polizia di Bologna. (14840)	CCLI
TOGNI: Completamento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Pisa. (14219) . . .	CCLII
TROISI: Provvedimenti a favore di sottufficiali colpiti dalla sospensione precauzionale del trattamento di quiescenza. (14010)	CCLII
TROISI: Proroga del sussidio giornaliero ai profughi sforniti di cespiti. (14505)	CCLII
VERONESI: Sull'applicazione della legge istitutiva dell'imposta sulle società. (14457)	CCLIII
VERONESI: Riduzione del numero delle gare aeree di velocità e di regolarità disputate sotto l'egida dell'Aereo Club d'Italia. (14458) . .	CCLIV
WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ventagli Erminio. (14479)	CCLIV

ALBARELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché sia stato compilato uno schema di progetto negativo di pensione di guerra nei confronti del signor Roncaglia Giulio fu Stefano, padre del disperso Stefano.

Risulta personalmente all'interrogante che abita nello stesso comune del signor Roncaglia (Pressana, provincia di Verona), che il richiedente non è per niente un abbiente come vorrebbero sostenere gli uffici del Ministero del tesoro.

Il signor Roncaglia infatti coltiva due ettari di terreno « in affitto » (diconsi due ettari, proprietà Faltracco Clementina in contrada Castelletto di Pressana).

Il signor Roncaglia vecchio combattente della guerra di Libia e di quella mondiale, è attualmente molto povero e all'età di 66 anni non aspettava che la povera pensione per rimettersi un po' a posto.

In conclusione l'interrogante chiede che una così grande ingiustizia venga sanata e che il caso venga riesaminato prima che sia presa una decisione irreparabile. (8735).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo in quanto la domanda in questione risultò pervenuta oltre i termini prescritti dagli articoli 108 e 118 della legge n. 648/50.

Per poter riprendere in esame la pratica ai sensi della legge n. 491/55, è necessario che il Roncaglia inoltri nuova esplicita istanza.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ALBARELLO. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non intendono dare immediate ed urgenti disposizioni ai distretti militari e agli uffici provinciali del lavoro affinché siano superate le difficoltà di ordine burocratico che impediscono ai giovani soggetti ad obblighi di leva di ottenere il nulla osta per l'emigrazione temporanea in Francia per la prossima campagna bieticola.

L'interrogante si è rivolto con alcune segnalazioni al Ministero della difesa e gli è stato comunicato che tutto poteva essere risolto in sede locale presso i distretti militari. Ora invece ad alcuni giovani al distretto di Verona è stato detto che bisognava attendere il benessere ministeriale. In questo modo alcuni giovani richiesti con contratto nominativo hanno dovuto rimandare la partenza. (13423).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fin dal 4 maggio 1955, e cioè in data anteriore alla interrogazione, il distretto militare di Verona e l'ufficio provinciale di leva di detta città sono stati autorizzati a rilasciare direttamente i nulla osta militari all'espatrio in alcuni paesi, tra i quali la Francia, per motivi di lavoro.

Successivamente, con recente circolare, la facoltà di rilasciare i nulla osta in parola per l'espatrio in Francia è stata estesa a tutti i distretti militari ed a tutti gli uffici provinciali di leva rispettivamente per i giovani già arruolati e per quelli non ancora arruolati.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

ALBARELLO. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non intendano estendere la facoltà ai distretti militari di concedere i nulla osta per

l'emigrazione in Svizzera ai giovani soggetti ad obblighi di leva. La disposizione in parola, almeno in linea generale, è stata emanata per gli emigranti stagionali in Francia, mentre l'attesa del benestare ministeriale ritarda notevolmente la partenza di giovani richiesti dalla Svizzera e da altri paesi europei. (13610).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13423 dello stesso deputato, a pagina xvi).

ALBARELLO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se intendono promuovere una indagine sulla sospetta attività della signora Berselli Bianca, residente ad Este, frazione Motta (Padova) che, da molti anni, asserisce di poter patrocinare pratiche dirette ed indirette di pensioni di guerra presso il competente servizio del Ministero del tesoro.

La Berselli richiede per ogni pratica il compenso di lire 6 mila all'inizio e il 10 per cento a questione definita.

L'interrogante chiede se non intendano gli onorevoli ministri altresì indagare sulla attività dell'avvocato che, secondo le asserzioni della signora Berselli, mette a disposizione la sua influenza risolutiva presso il servizio pensioni quale intermediario e procacciante. (14436).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha provveduto, nella propria competenza, ad impartire istruzioni agli organi di pubblica sicurezza interessati affinché dispongano accurate indagini sulle persone e sui fatti oggetto dell'interrogazione e facciano luogo, qualora abbiano ad emergere elementi di reato, ai conseguenti adempimenti di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

ALBARELLO e DI PRISCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quale motivo l'apposita commissione ministeriale ha approvato un piano di ammodernamento delle ferrotramvie Verona-San Bonifacio e della ferrovia Verona-Caprino-Garda non conforme a quello proposto all'unanimità dal consiglio provinciale di Verona, non tenendo conto della grave e preoccupante situazione che verrebbe a determinarsi non soltanto per i dipendenti della S.A.E.R., ma anche per la economia delle zone interessate. (14719).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Verona ha presentato, per l'ammodernamento della propria rete ferrotramviaria, una prima proposta in data 2 dicembre 1954, in cui veniva prevista la trasformazione in

filovia delle linee tramviarie Verona-Grezzana, Verona-San Bonifacio e Verona-Tregnago; la trasformazione in autolinee della linea tramviaria San Bonifacio-San Giovanni Ilarione; il potenziamento della linea ferroviaria Verona-Domegliara-Caprino, con diramazione Affi-Barda mediante parziale sostituzione dell'armamento ed acquisto di nuovo materiale rotabile.

In seguito, con domanda in data 22 aprile 1955, l'amministrazione provinciale di Verona presentava una variante al primitivo progetto, nel senso di trasformare in filovia anche il tronco ferroviario Verona-Domegliara, ed in autolinea i tronchi Domegliara-Caprino ed Affi-Garda; veniva inoltre proposto un potenziamento provvisorio dell'esercizio sull'intera linea ferroviaria in attesa di completare la rete stradale della Valpolicella in modo da permettere l'esercizio filoviario.

La commissione interministeriale per l'ammodernamento e il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione ha ritenuto preferibile la seconda proposta, perché oltre a realizzare un collegamento più efficiente ed a carattere suburbano fra la Valpolicella e Verona, permette di migliorare notevolmente le risultanze finanziarie dell'esercizio. La stessa commissione ha ritenuto inoltre che il potenziamento provvisorio della ferrovia possa ottenersi limitando l'esercizio ferroviario al tronco Verona-Domegliara ed utilizzando su tale tronco tutte le attuali automotrici Diesel in attesa della trasformazione filoviaria.

La soluzione votata dalla commissione, lungi dal danneggiare l'economia delle zone interessate, viene a realizzare per la zona della Valpolicella, quella cioè che dà luogo al più notevole traffico col capoluogo, comunicazioni rapide e frequenti che si inseriscono nella stessa rete urbana di Verona, mentre per i paesi dei tronchi Domegliara-Caprino e Affi-Garda, le nuove linee automobilistiche, su due differenti percorsi, realizzano comunicazioni più brevi, celeri ed economiche dell'attuale servizio ferroviario.

Quanto al traffico merci, mentre potrà continuare a svilupparsi il traffico a collettame, saranno adottati trasporti mediante carrello trasbordatore per il traffico a carro completo di maggiore importanza.

Nessuna preoccupazione, poi, sussiste per il personale in quanto una parte degli agenti resi esuberanti sarà collocata in pensionamento normale o anticipato, un'altra parte potrà essere assorbita nelle filovie urbane di Verona, mentre si prevede che la residua pic-

cola parte di agenti potrà, previa liquidazione dall'azienda ferroviaria, essere utilizzata nei lavori stradali dell'amministrazione provinciale.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

ALBARELLO E DI PRISCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quanto vi sia di vero nella notizia comparsa il 15 corrente sul quotidiano locale *L'Arena* circa la possibile smobilitazione della sezione di Verona dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Risulta infatti che, mentre fino a qualche tempo fa il compartimento di Venezia tendeva ad agevolare ed a potenziare, per quanto possibile, i servizi attribuiti alla sezione, in quest'ultimo periodo, invece, è venuta determinandosi una tendenza all'accentramento sempre maggiore in sede compartimentale di pratiche e incombenze già di competenza della sezione medesima. (14804).

RISPOSTA. — La notizia apparsa sulla stampa, relativa ad una possibile smobilitazione della sezione di Verona dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto, è priva di fondamento.

Le esigenze che determinarono a suo tempo l'istituzione della suindicata sezione permangono tuttora e sono, anzi, maggiormente sentite a seguito dell'aumentato numero degli utenti della zona.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle pratiche, deve osservarsi che la insufficienza numerica del personale dei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può aver determinato l'adozione di particolari criteri organizzativi della sezione di cui trattasi.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1°) se risponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe in corso un provvedimento per la concessione in esclusiva ad una società elvetica di navigazione del servizio sull'intero specchio delle acque del Ceresio;

2°) come si intenderebbe tutelare — nel caso che ciò fosse vero — un regolare ed economico collegamento delle località di Lavena-Ponte Tresa, Brusimpiano, Porto Ceresio, Cagjono con Osteno, Porlezza e Valsolda (Como), comuni rivieraschi italiani che più volte hanno sollecitato l'istituzione di linee di naviga-

zione nazionali a tutela dei loro interessi commerciali e turistici. (14355).

RISPOSTA. — Trattative sono in corso tra il Governo italiano e quello svizzero per la sistemazione in regime di reciprocità della navigazione di linea sui laghi Maggiore e di Lugano, nel senso di lasciare all'esercente svizzero l'intero servizio di navigazione sul lago di Lugano, in corrispettivo del rilascio all'esercente italiano della concessione della navigazione anche sulle acque svizzere del lago Maggiore.

Tale sistemazione si ritiene favorevole per l'Italia, in quanto ripristinerebbe la situazione di equilibrio sui due laghi italo-svizzeri, pregiudicata dalla istituzione, in dipendenza degli eventi bellici, di un servizio di navigazione nelle acque svizzere del lago Maggiore, e sarebbe la più conveniente dal punto di vista tecnico-organizzativo, in quanto l'esercente unico, italiano sul Verbano e svizzero sul Ceresio, potrebbero organizzare il servizio nella maniera più economica, diluendo le spese generali sulla percorrenza totale dei bacini di ambedue gli Stati.

Da una soluzione nei sensi suindicati, sulla quale si è anche a suo tempo pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non resterebbero pregiudicati gli interessi della popolazione dei centri italiani del lago di Lugano, in quanto col rilascio della concessione italiana all'esercente svizzero, questi, quale regolare concessionario e non più esercente di fatto, dovrebbe sottostare alle prescrizioni di questo Ministero in materia di orari e tariffe; in tale sede, pertanto, potrebbero essere tutelati più validamente che per il passato gli interessi dei comuni rivieraschi italiani.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

ALLIATA di MONTEREALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se, tenuto conto che la maggior parte di quanti conseguono l'abilitazione magistrale presso gli istituti di Trieste sono costretti ad interrompere il loro piano di studi per non poter sostenere l'onere di frequentare un magistero di altra città, non ritengano opportuno di istituire a Trieste, nel quadro del programma di ampliamento della locale università, la facoltà di magistero, cui potrebbero affluire anche gli studenti del Monfalconese, del Goriziano e del Friuli, che si trovano nella stessa situazione di quelli di Trieste.

Gli stessi istituti magistrali di Trieste vedrebbero aumentare il numero dei loro alunni. (14064).

RISPOSTA. — Fino ad oggi nessuna richiesta è pervenuta dalle autorità accademiche della università di Trieste, intesa ad ottenere l'istituzione, presso l'ateneo medesimo, della facoltà di magistero.

Si assicura comunque che, qualora una richiesta del genere dovesse essere inoltrata dalle dette autorità, questo Ministero non mancherà di esaminarla con ogni attenzione prendendo gli opportuni contatti col Ministero del tesoro, per la parte di competenza di quel Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente della grave situazione in cui si è venuta a trovare la popolazione di Carpineto Romano (Roma), a causa della totale mancanza di acqua potabile e non potabile; e per conoscere altresì se siano in corso o siano stati deliberati provvedimenti atti a sanare una così grave questione. (14822).

RISPOSTA. — Il consorzio dell'acquedotto del Simbrivio è stato incaricato di redigere il progetto esecutivo dei lavori occorrenti per l'approvvigionamento idrico del comune di Carpineto Romano, che saranno finanziati ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Dette opere hanno formato oggetto di particolari studi, al fine di trovare la soluzione più idonea, sia tecnicamente, che economicamente.

Per agevolare il suddetto consorzio nella compilazione del progetto, questo Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1954, n. 543, ha autorizzato un'anticipazione di lire 4 milioni per le spese relative all'elaborazione del progetto medesimo.

Il Ministro: ROMITA.

AMATUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per i verbali di accertamento di trasgressione elevati dagli agenti del nucleo della polizia tributaria di Avellino per asserite violazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 472, e successive modifiche, a danno delle amministrazioni comunali e degli enti comunali di assistenza, i quali o per commesse di lavori,

d'interesse pubblico, ad imprese private o per la vendita di tagli boschivi, in seguito a regolari appalti, non hanno operato la relativa ritenuta, pari all'importo dell'imposta generale sull'entrata dovuta.

In particolare, chiede di sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni alla intendenza di finanza di Avellino perché, nei suddetti casi, si proceda contro l'impresa che ha eseguito i lavori o contro l'acquirente delle sezioni boschive prima di compulsare — per la solidarietà esistente — i comuni e gli enti comunali di assistenza, soprattutto in considerazione delle condizioni deficitarie di tali enti che in molti casi, per assolvere al pagamento di quanto ad essi richiesto dallo Stato, omettono di attuare quell'assistenza che ai poveri — per loro tramite — lo Stato concede. (13864).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva contenuta nel foglio n. 7931 in data 11 luglio 1955, si comunica quanto segue.

L'intendenza di finanza di Avellino ha fatto presente che a carico di amministrazioni comunali ed enti comunali di assistenza la polizia tributaria interna ha elevato dal 7 maggio 1955 al 16 giugno 1955, dodici verbali di accertamento per omessa corresponsione di complessive lire 3.476.381 di imposta generale sull'entrata sui corrispettivi di appalto erogati per lavori eseguiti in base alla legge Tupini del 1949, n. 408.

Poiché nella fattispecie, e cioè nel caso di appalti, obbligato all'emissione del documento probatorio dell'entrata imponibile è l'appaltatore e poiché, d'altra parte, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, l'atto economico, nei riflessi di chi esegue il versamento dei corrispettivi (nel caso in esame comuni e enti comunali di assistenza) non è da ritenersi connesso ad una sua attività industriale e commerciale, non sussiste responsabilità solidale per le accertate infrazioni da parte dell'appaltante.

Nel caso invece di vendita o concessione di tagli boschivi o di piante resinose da opera, obbligati alla presentazione della denuncia ed al pagamento dell'imposta generale sull'entrata sono i comuni, le province e gli enti morali in genere (decreto ministeriale 30 dicembre 1952, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110), nella loro qualità di venditori, ed essi sono sempre responsabili del mancato pagamento dell'imposta generale sull'entrata stessa ai sensi del secondo comma del citato articolo 14 del decreto legislativo del 1948, n. 799.

In tali sensi sono state impartite le opportune istruzioni alla intendenza di finanza di Avellino.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AMATUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali non viene definita la pratica relativa al completamento della chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata, sita nel comune di Aquilonia (Avellino), totalmente distrutta dal terremoto del 23 luglio 1930.

Per conoscere altresì, se non intenda intervenire con la maggiore energia e sollecitudine possibile, presso gli organi competenti, perché la relativa pratica venga definita una buona volta e i relativi lavori subito iniziati.

Per conoscere, infine, se è concepibile che dopo ben 25 anni dal terremoto del Vulture, l'unica chiesa parrocchiale esistente nel comune di Aquilonia non è stata ancora non solo completata, quanto non è stata nemmeno messa, comunque, in condizioni da potersi in essa esercitare il culto, mancando un qualsiasi altare, il pavimento ed i vari indispensabili accessori, e ciò con evidente e gravissimo pregiudizio delle esigenze spirituali della locale popolazione. (13874).

RISPOSTA. — Per il completamento della chiesa cattedrale del comune di Aquilonia — già ricostruita a totale carico dello Stato — sono state recentemente approvate da questo Ministero tre perizie per l'ammontare complessivo di lire 4.817.490.

Non appena la Corte dei conti avrà provveduto alla registrazione dei decreti di approvazione delle suddette perizie, sarà data comunicazione all'Ufficio del genio civile di Avellino perché proceda all'appalto e al conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, approssimandosi il primo centenario dello sbarco a Sapri (Napoli) della spedizione di Carlo Pisacane, non ritengano doveroso dare finalmente attuazione alla legge del 22 giugno 1911 con la quale:

1°) fu dichiarata monumento nazionale la spiaggia Sapri dove avvenne lo sbarco del glorioso martire e dei trecento suoi compagni nella eroica e sfortunata impresa;

2°) fu disposta la opportuna sistemazione della spiaggia, in conformità della ricordata dichiarazione, a spese dello Stato. (14479).

RISPOSTA. — Per la sistemazione e la valorizzazione della zona situata lungo il litorale saprese, luogo dello sbarco di Carlo Pisacane, dichiarata monumento nazionale con la legge del 22 giugno 1911, la soprintendenza ai monumenti di Napoli ebbe, fin dal febbraio 1955, a formulare le seguenti proposte:

1°) creazione di una zona verde sulla intera superficie demaniale di metri quadrati 900 circa;

2°) recinzione di detta zona con bassi muricciuoli in apparecchiatura rustica, con accessi sulla statale n. 18 e sul mare;

3°) collocazione di una lapide commemorativa;

4°) demolizione di un baraccone militare fuori uso.

Presentemente il Ministero della pubblica istruzione si sta interessando per la sopradetta demolizione presso il Ministero della marina mercantile — direzione generale demanio marittimo — e l'intendenza di finanza di Salerno, mentre il soprintendente ha segnalato la questione, per quanto riguarda i punti 1 e 2, all'Ufficio del genio civile ed all'intendenza di finanza, trattandosi di zona demaniale, e, per quanto concerne il n. 3, alla deputazione di storia patria o altro ente culturale locale.

Quando i detti uffici avranno dato assicurazioni in ordine al proprio intervento in favore della zona in parola, il Ministero inviterà il comune di Sapri a prendere impegni per la manutenzione della stessa.

Sta di fatto però che la demolizione del capannone, prima condizione per l'attuazione del programma di valorizzazione della zona, presenta qualche difficoltà perché l'intendenza di finanza di Salerno ha fatto conoscere che detto capannone è produttivo di un reddito annuo di lire 56.376. Sono state, pertanto, rivolte premure in merito all'ente provinciale per il turismo di Salerno che potrebbe acquistare l'immobile, previa sdemanializzazione dello stesso, onde si possa successivamente provvedere alla sua demolizione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere l'elenco delle opere (col relativo effettivo importo) eseguite a tutt'oggi o in corso di esecuzione nel-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

la provincia di Salerno mediante finanziamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno, e per conoscere altresì il programma complessivo delle opere (sempre col relativo importo) che saranno eseguite negli esercizi finanziari 1955-62. (14485).

RISPOSTA. — Si rimette un elenco delle opere già eseguite o in corso di esecuzione in provincia di Salerno nei vari settori di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Come già fatto presente all'onorevole interrogante in occasione della risposta ad analoga interrogazione n. 6913, non possono allegarsi i programmi di dettaglio per gli esercizi futuri, essendo ovvio che essi sono determinati anno per anno, in rapporto alle esigenze delle singole zone ed allo sviluppo precedentemente ottenuto dai lavori compresi nei programmi già attuati.

Il Presidente dei comitato dei ministri:
CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

PROGETTI APPROVATI E LAVORI APPALTATI AL 30 GIUGNO 1955
NELLA PROVINCIA DI SALERNO

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
BONIFICHE			
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM			
131	Correzione Rio Lama	24	collaudati
132	Completamente della rete di dispensa 27° letto, 2° stralcio	373	collaudati
133	Rete telefonica nel comprensorio	19	collaudati
134	Ampliamento della rete dei collettori di bonifica acque medie in sinistra Sele	43	collaudati
135	Opere d'arte integrative all'attraversamento del torrente « La Cosa »	6	collaudati
158	Caselli idraulici (N. 3)	15	collaudati
1242	Spianamento del 2° ed ultimo tratto del derivante di colmata	4	ultimati
1247	Costruzione del Casello idraulico N. 4	6	ultimati
1339	Opere integrative all'acquedotto consortile	55	in corso
1766	Correzione del Rio Lama, completamento dei lavori . .	4	ultimati
1881	Costruzione rete di dispensa nella piana di Altavilla . . .	140	in corso
2014	Rete canali di dispensa, 2° sub-stralcio	88	in corso
62	Strada Elice Codiglione della nazionale Napoli-Reggio al Rione Laura	31	collaudati
65	Strada Natinelle — Provinciale per Capaccio	53	collaudati
420	Strada Laura, 2° stralcio	22	collaudati
664	Strada di accesso all'impianto di sollevamento del Barisso	9	collaudati
669	Strada dalla provinciale per Capaccio alla provinciale per Giungano	86	ultimati
670	Strada dal Tampone San Paolo alla statale 18	19	collaudati
800	Strada Cappasanta-Valle della Lusa	81	ultimati
899	Strada Falagato-Carneto	53	ultimati
900	Strada da Sicigliati alla provinciale Roccadaspide . . .	39	ultimati
1153	Strada dalla strada statale 18 alla contrada Licinella . .	22	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
1558	Costruzione del centro di servizio in località Matinelle .	80	di prossimo ap- palto
2075	Opere integrative elettrodotti consortili	8	autorizzato ini- zio
CONSORZIO DI BONIFICA DEL VALLO DI DIANO			
1280	Regolare sezione del deflusso del canale Parallelo da Ponte Cappuccini a Ponte Filo	60	collaudati
1456	Sistemazione del fiume Calore-Tanagro da Ponte Calaro al Ponte Cappuccini	54	ultimati
1784	Regolarizzazione del deflusso dell'alveo maggiore (Ta- nagro) dalla Vasca di Ponte Cappuccini a Ponte Rivolta	91	in corso
1450	Strada di bonifica Mezzana	24	ultimati
2076	Sistemazione del collettore vallivo del torrente Zia Fran- cesca	16	consegnati
2077	Sistemazione del collettore vallivo del Torrente Peglio . .	18	in corso
CONSORZIO DI BONIFICA DI VELIA			
1425	Sistemazione del flumicello Stella	44	ultimati
1665/66 1686	Sistemazione dei canali in destra Alento. Sistemazione tor- rente Tufolo, ripristino delle arginature del fiume Alento	51	in corso
2062	Protezione in punti singolari del medio Alento	29	in corso
1756	Strada pedemontana dal bivio per Santa Lucia dalla strada statale 18 alla località Quattro Ponti della pro- vinciale per Casalvelino	67	di prossimo ap- palto
1965/2008	Sistemazione corso medio inferiore fiume Falistro e Alento	79	ultimati
CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE			
384	Irrigazione zone Santa Cecilia-Petrucchia-Padula Grande	101	collaudati
624	Irrigazione zona Eboli	150	collaudati
988	Difesa sponda destra fiume Sele	79	ultimati
1042	Sistemazione della zona litoranea tra l'Aversana e Foce del Sele	526	in corso
1265	Elettrodotto idrovoro Aversana, 1° stralcio	95	ultimati
1340	Canali diramatori per l'irrigazione della zona di Eboli . .	143	ultimati
1394	Lavori per la sistemazione della zona Taverna Nova e San Vito	67	in corso
1654	Opere difesa e sistemazione sponde fiume Tusciano . . .	32	in corso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
1754	Sistemazione macchinario e cabina elettrica dell'impianto idrovoro Aversana	43	in corso
1819	Elettrodotto idrovoro Aversana, 2° stralcio	52	in corso
1887	Irrigazione con le acque del fiume Tusciano — Traversa di sbarramento	63	in corso
2000	Irrigazione zona Eboli, 2° sottoscompartimento	82	in corso
1321	Strada litoranea tratto dal fiume Fuorni all'incrocio con la Battipaglia-Mare	80	ultimati
1542	Strada Matinelle e diramazione Starsoletta e Caldio	36	in corso
1610	Strada Scorziello Bosco	92	in corso
1984	Completamento e sistemazione zona litoranea tra l'Aversana e Foce Sele	14	autorizzato inizio
2288	Completamento opere difesa e sistemazione sponda fiume Tusciano	18	di prossimo appalto
2313	Opere completamento di difesa della diga sul Sele per irrigazione (Serre)	103	ultimati
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE-SALERNO			
10070	Sistemazione idraulico-forestale Dune Litoranee in destra fiume Sele	10	ultimati
10071	Sistemazione idraulico-forestale Dune Litoranee in sinistra fiume Sele	9	ultimati
10073	Sistemazione idraulico-forestale bacini torrenti Fabricato Pastena	13	ultimati
10295	Sistemazione idraulico-forestale, fascia litoranea in destra fiume Sele	43	ultimati
10319	Sistemazione idraulico-forestale, fascia litoranea in sinistra fiume Sele	24	ultimati
10755	Sistemazione idraulico-forestale bacino montano fiume Tanagro	248	in corso
10852	Sistemazione fascia litoranea in sinistra fiume Sele	26	ultimati
10853	Sistemazione fascia litoranea in destra fiume Sele	19	in corso
10012	Sistemazione idraulico-forestale bacino montano fiume Tanagro	187	in corso
11315	Sistemazione idraulico-forestale fascia litoranea in sinistra Sele	5	di prossimo inizio
11316	Rimboschimento fascia litoranea in destra Sele	12	di prossimo inizio
UFFICIO DEL GENIO CIVILE — SALERNO			
10724	Sistemazione bacino montano torrente San Leonardo	42	in corso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
BACINI MONTANI			
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE SALERNO			
10072	Sistemazione idraulico-forestale bacino montano Ripiti e Fasanella	23	ultimati
11194	Sistemazione idraulico-forestale bacino montano Ripiti e Fasanella	119	autorizzato inizio
10756	Sistemazione idraulico-forestale bacino montano Ripiti e Fasanella	94	in corso
10828/51	Acquisto piantine al libero commercio	32	ultimati
10828/52	Impianto vivaio forestale Temete	1	ultimati
10828/53	Impianto vivaio forestale Isca	5	ultimati
10828/54	Impianto vivaio forestale Isca	7	ultimati
10828/55	Impianto vivaio forestale Vesolo	1	ultimati
10828/56	Impianto vivaio forestale Dentro Vecete	1	ultimati
10828/57	Impianto vivaio forestale Caprile	1	ultimati
10828/58	Impianto vivaio forestale Caprile	16	ultimati
10828/59	Impianto vivaio forestale Tanagro	2	ultimati
10828/60	Impianto vivaio forestale Tanagro	2	ultimati
11067/5	Coltura e manutenzione vivai forestali Tanagro, Mura di Paestum, Torre di Paestum, esercizio 1953-54 . . .	12	ultimati
10828/61	Impianto vivaio forestale Montagna Stella	1	ultimati
11247/20	Coltura e manutenzione vivai forestali, esercizio 1954-55	15	in corso
UFFICIO DEL GENIO CIVILE - SALERNO			
10723	Sistemazione idraulica bacino montano Ripiti e Fasanella	89	ultimati
11252	Sistemazione idraulica bacino montano Ripiti e Fasanella	30	di prossimo appalto
ACQUEDOTTI			
CASSA PER IL MEZZOGIORNO			
ACQUEDOTTO SANT'ANTUONO.			
038	2° stralcio, Condotte adduttrici per Polla, Caggiano, Pertosa, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro e Salvitella	190	in corso
002	Opera di presa delle sorgenti, condotta di elevazione e serbatoio di compenso comuni di Polla, Caggiano, Pertosa, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro e Salvitella	53	ultimati
0105	Prova funzionamento operazioni lavaggi ed esercizi parziali durante la costruzione	2	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL CILENTO		
	ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO		
142	Diramazione per la Marina di Casalvelino	33	ultimati
209	Serbatoio per Palinuro	4	ultimati
176	Lavori di revisione condotte esistenti	17	ultimati
181	Serbatoi per Pisciotta, Marina di Pisciotta, Capriola . .	16	ultimati
182	Serbatoi per Ascea e Marina di Ascea	15	ultimati
183	Serbatoio per Campora	4	ultimati
184	Serbatoio per Pollica	9	ultimati
186	Serbatoio per Rodio	5	ultimati
187	Serbatoio per Roccagloriosa	6	ultimati
300	Costruzione III lotto	602	di prossimo ap- palto
092	4° lotto per gli abitanti di Novi Velia, Vallo della Luca- nia, ecc.	426	di prossimo ap- palto
196	Lavori costruzione dell'acquedotto per i comuni di Omi- gnano e Stella Cilento, 1° stralcio	74	ultimati
249	1° lotto per i comuni di Laurito-Alfano-Torre Orsaia- Roccagloriosa Colle di Bulgheria-Santa Giovanna Piro- Camerota	291	in corso
252	2° lotto - Ramo superiore (Cannalonga Moio-Angellara- Gioia-Orria-Perito)	279	in corso
261	3° lotto, opera di presa delle sorgenti del Falistro Acqua- voltera e Ferrara destinate all'approvvigionamento di 7 frazioni	6	in corso
	ACQUEDOTTO DI MONTECORICE.		
239	1° stralcio	61	in corso
238	2° stralcio	23	in corso
254	Costruzione opere approvvigionamento idrico Case del Conte	7	in corso
276	3° stralcio	11	in corso
	ACQUEDOTTO ATENE LUCANA.		
180	Sistemazione acquedotto comunale	6	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
	ACQUEDOTTO DEL BUSSENTO.		
147	Ramo di sinistra — Opere di presa sorgenti Melette . . .	12	ultimati
159	Ramo di sinistra, comprendente i comuni di Sapri, Torraca, Santa Marina, ecc.	258	in corso
278	Ramo di destra, ricerca delle sorgenti « Varco La Peta » (Sansa)	15	in corso
	CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DELL'AUSINO		
	ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO.		
71	Diramazione Torre Orsaia	5	ultimati
	ACQUEDOTTO DELL'AUSINO.		
166	Acquedotto frazioni alte del comune di Vietri sul Mare .	67	in corso
032	Opere integrative, 1° lotto — Completamento delle opere di captazione delle sorgenti Olevano, per l'allaccia- mento delle sorgenti Avella e per la costruzione della condotta adduttrice fino alla progressiva 7 + 316 . .	400	ultimati
015	Adduttrice dal partitore di Cava dei Tirreni (progressiva 32 + 720) a quello di Angri (progressiva 45 + 200) 3° lotto	360	in corso
014	Adduttrice dal Bottino di Migliara (progressiva 7 + 316) al partitore di Cava dei Tirreni (progressiva 32 + 720) 2° lotto	692	in corso
262	Acquedotto comune di Campagna — Lavori preliminari alle sorgenti Varitufò	9	ultimati
73	Alimentazione idrica del comune di Scala e per l'integra- zione di portata per i comuni di Amalfi e Atrani dalla sorgente del Ceraso	77	ultimati
292	Acquedotto Battipaglia — Olevano captazione sorgenti .	20	in corso
298	Diramazione particolare per il comune di Cava dei Tirreni	14	in corso
	ACQUEDOTTO DI BAVALLO.		
197	Lavori di ricerca e di captazione della sorgente « Noce » per l'acquedotto integrativo	11	ultimati
	VIABILITÀ		
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		
469	Sistemazione strada Molinella-Controne-bivio Acquara- Corleto Monforte-Rocca d'Aspide	104	ultimati
190	Sistemazione strada Cimitero-Ponte a Oliveto-Valva-Ponte Temeto-Laviamo	47	ultimati
189	Sistemazione strada provinciale dal Cimitero Contursi al bivio Palomonte, 1° lotto	67	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
751	Sistemazione strada provinciale dal cimitero di Contursi al bivio Palomonte, 2° lotto	30	ultimati
490	Sistemazione strada innesto statale 11 Micignano Petina, stazione Petina	50	parzialmente ultimati
192	Sistemazione strada Capraccio-Monforte Cilento Stio, 1° lotto	99	ultimati
491	Sistemazione strada Monforte Cilento-Stio, 2° lotto . . .	36	ultimati
191	Sistemazione strada provinciale 14, strada Agropoli, bivio San Marco-Agnone-Acciaroli	79	ultimati
492	Sistemazione Torretta-San Marco-Acciaroli-Ponte in Ferro strada statale 15 (Pantana)	81	ultimati
493	Sistemazione strada provinciale Ponte in Ferro-Aseca-Pisciotta	66	ultimati
511	Sistemazione strada bivio San Vito-Asquera	31	ultimati
494	Sistemazione strada Rocca d'Aspide-Castel San Lorenzo-Felitto-Ponterotto.	87	parzialmente ultimati
750	Sistemazione strada provinciale Ponterotto-bivio Laurino Piaggino bivio Sacco	47	ultimati
749	Sistemazione strada Moio dalla Civitella-Vallo della Lucania	14	ultimati
495	Sistemazione strada Colle San Pietro-bivio Castellabate-Mercato e Madonna della Scala-Castellabate	58	parzialmente ultimati
488	Costruzione strada Ponte Oliveto-San Gregorio Magno	93	ultimati
593	Costruzione strada provinciale Piazza Sant'Alfonso-Strada statale 18 del comune di Pagani	20	ultimati
657	Costruzione strada di circoscrizione della città di Salerno (Piazza autostrada Canalone) strada statale 88	323	in corso
738	Costruzione strada provinciale Atrani-Salerno-Vietri-Amalfi	54	in corso
955	Costruzione strada Caprioli di Pisciotta-San Nicola di Centola-Foria di Centola ronco: Caprioli-San Nicola di Centola-stazione di San Mauro La Bruca-Sponda destra del Lambro e ponte sul fiume Lambro	73	ultimati
674	Costruzione strada di allacciamento frazione Cesarano alla provinciale Maiori-Pagani	69	ultimati
1160	Costruzione strada da Omignano a Sessa alla Frazione Santa Lucia (2° tronco della sezione 55 alla sezione 223) od allo scalo di Omignano	103	in corso
188	Sistemazione strada provinciale n. 58, Amalfi, confine provinciale verso Agarola	27	Ultimati
186	Sistemazione strada Sarno Bracigliano-Cappella di San Marzano-Poggio Marino-Castel San Giorgio	69	ultimati
196	Sistemazione strada Montecorvino Rovella-Bivio Arpignano-Ogliano Giffoni Valle Piana-San Cipriano	105	Ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
487	Sistemazione strada bivio Altavilla-Serra-Segoro e diramazione per stazione Albanella	32	parzialmente ultimati
187	Sistemazione strada Piedimonte-Ponte Silla strada provinciale n. 11	63	ultimati
696	Costruzione strada San Giovanni a Piro-Lentiscosa . .	119	in corso
301	Costruzione strada Erchio di Maiori alla strada provinciale Vietri-Amalfi	18	ultimati
302	Costruzione strada Pisciotta-Caprioli-San Nicola di Centola, 1° tronco da Pisciotta alla frazione Caprioli . . .	110	ultimati
905	Costruzione strada allacciante frazioni Corsamo-Polvica del comune di Tramonti, alla provinciale di Maiori . .	28	ultimati
510	Costruzione strada Perito-Ostigliano, strada di accesso di Perito allo scalo ferroviario di Rutino	13	ultimati
608	Costruzione strada Morigerati-Vibonati, 2° tronco tra la sponda sinistra del Rivo Casaletto e l'Aia del Grasso (contrada Eredità).	69	ultimati
594	Costruzione strada allacciamento frazione San Nazario alla comunale San Mauro La Bruca, stazione omonima.	23	in corso
509	Costruzione strada Orlodónico alla Marina Agnone e diramazione per Forselli	54	ultimati
159	Costruzione strada di allacciamento della provinciale Vietri Amalfi Rio Goccorone al lido di Proia	19	in corso
1320	Costruzione strada provinciale Pisciotta-Caprioli Foria di Centola, tronco Pisciotta-Santa Caterina Caprioli .	43	di prossimo appalto
1293	Costruzione strada dell'Alto Cilento da Prignano a Stio per Gorga e per la valle del fiume Alberto, 2° lotto da bivio di Cicerale all'abitato di Gorga	404	di prossimo appalto
496	Sistemazione strada Agropoli, strada statale 18, San Cosmo	29	ultimati
508	Sistemazione strada statale 18, Acciaroli, nei tratti 35 e 19, Trempetelle-Mercato-Police-Acciaroli	40	ultimati
752	Sistemazione strada provinciale 46, 2° tratto, Mercato-San Mauro-Pollica	55	ultimati
512	Sistemazione strada provinciale Sapri, innesto 19, nei tratti Buonabitecolo-Sansa e Morraca-Sapri	71	ultimati
753	Sistemazione strada provinciale Buonabitecolo-Sapri, 3° tratto: bivio Morigerati-Torraca	77	ultimati
754	Sistemazione strada provinciale 16, 2° tratto dal Ponte di Fermiteni presso Sansa, bivio per Morigerati	50	ultimati
755	Sistemazione strada provinciale Canello in Pittari, strada provinciale 18 - Torre Cresia	36	ultimati
756	Sistemazione strada provinciale Laurino, strada statale 18 Rofreno	32	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
745	Sistemazione strada provinciale 18 bivio Futani, bivio Centola-Scalo Mingardo	69	ultimati
744	Sistemazione strada provinciale da statale 18, bivio Crocefisso a Scario, bivio a San Giovanni a Piro-San Giovanni a Piro	40	ultimati
743	Sistemazione strada provinciale da statale al bivio Postigliano, innesto Strada statale 19 presso Zuppino, stazione di Sicignano	21	ultimati
742	Sistemazione strada provinciale stazione di Sicignano, bivio di Palomonte, bivio Buccino, bivio stazione di Buccino-Ponte San Cono, strada statale 94	75	ultimati
746	Sistemazione strada provinciale da statale 18 (Pontecagnano) Faiano, Santa Paola, Montecorvino Rovella	34	ultimati
747	Sistemazione strada Filette Campigliano	11	ultimati
748	Sistemazione strada provinciale 24, innesto strada statale 18, Ponte Don Malillo-Galvanico	23	ultimati
760	Sistemazione strada provinciale Ponte Maia e Colliano - Valva-Leviano-Bivio San Felice	59	ultimati
759	Sistemazione strada provinciale 49, tratti: innesto n. 19, Sant'Antonio-Tre Santi e Fiume, bivio Teggiano	14	ultimati
758	Sistemazione strada provinciale 38: tratto quadrivio di Campagna, innesto strada statale 91, Gaia, strada statale 19, stazione di Persano	14	ultimati
757	Sistemazione strada provinciale da Siano a Sulla di Siano e da Nocera Inferiore a Croce Mallose Materdomini	62	ultimati
761	Sistemazione strada provinciale Stio-Gorga	14	ultimati
	A. N. A. S.		
670	Sistemazione strada statale 18, presso stazione Capaccio-Serra Sagora-Rocca d'Aspide-Bellosguardo-Rufo, innesto strada statale 19 presso bivio Atena Lucana, tratto compreso tra il bivio per Capaccio ed il bivio Secco	83	in corso
671	Sistemazione strada provinciale innesto strada statale 18 presso stazione Capaccio, Rocca d'Aspide, San Rufo, innesto strada statale 19, presso bivio Atena Lucana, tratto compreso tra il bivio Secco ed il bivio Corleto Monforte	148	in corso
672	Sistemazione strada provinciale dall'innesto della strada statale 18 presso la stazione di Capaccio per Rocca d'Aspide, dall'innesto strada statale 19, presso il bivio per Atena Lucana, tratto tra il bivio per Corleto Monforte e il bivio per San Pietro al Tanagro	81	in corso
668	Sistemazione strada provinciale Bellissi-Montecorvino Rovella Croce-Acerna-Ponte Romito, tratto: Bellissi-Croce di Acerno	99	ultimati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
TURISMO			
CASSA PER IL MEZZOGIORNO			
51	Autostrada Pompei-Salerno, 2° lotto; tronco Salerno-Cava dei Tirreni, da Vietri all'inizio del lotto in esecuzione presso Cava dei Tirreni	598	in corso
45-52	Autostrada Pompei-Salerno, tronco: Salerno-Cava dei Tirreni, da Salerno a Vietri (compreso il raccordo per Vietri).	768	in corso
A. N. A. S.			
54	Autostrada Pompei-Salerno, tronco Cava dei Tirreni e Salerno, 3° lotto dal chilometro 5.561, 5 al chilometro 7.405	154	ultimati
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI			
192	Restauro del Duomo di Salerno	41	in corso
SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ			
31	Scavo sistematico zona archeologica Paestum, città antica, 1° lotto	18	ultimati
140	Scavi sistematici, zona archeologica - Paestum,, 2° lotto	23	in corso (ultimati i lavori preliminari di saggio)
SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ			
223	Scavo sistematico zona archeologica di Paestum, 3° lotto	35	in corso
RETE PROVINCIALE PER IL TURISMO			
1	Sistemazione accesso e approdi Grotta dello Smeraldo e sistemazioni varie	10	ultimati
48	Sistemazione dell'accesso via terra Grotta dello Smeraldo	49	ultimati
2	Sistemazione accesso Grotta di Portosa, ricostruzione ponte in cemento armato sul Tanagro	20	ultimati
25	Illuminazione Grotta di Portosa	9	ultimati
26	Sistemazione Grotta di Portosa	4	ultimati
57	Trasformazione arsenale Amalfi in Museo di modellistica navale	10	ultimati
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE			
254	Allargamento e rettifica della strada Centola-Palinuro	45	di prossimo appalto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
OPERE FERROVIARIE			
MINISTERO DEI TRASPORTI			
LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA.			
9	Prolungamento del binario di incrocio della stazione di Vibonati per portarne la capacità utile a metri lineari 690	15	in corso
10	Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Celle Bulgheria-Roccagloriosa onde portarne la capacità a metri lineari 650	25	in corso
16	Costruzione della sede del secondo binario nel tratto compreso fra le stazioni di Agropoli (esclusa) e Torchiara (inclusa)	1.692	in corso
17	Costruzione della sede del 2° binario nel tratto compreso fra le stazioni di Torchiara (esclusa) e Butino (esclusa)	3.033	in corso
18	Costruzione della sede dal 2° binario nel tratto compreso fra il chilometro 40 + 676 e la stazione di Vallo della Lucania-Castelnuovo (inclusa).	2.774	in corso
19	Raddoppio della linea nel tratto compreso fra le stazioni di Battipaglia (esclusa) ed il chilometro 24 + 500 . .	2.024	in corso
20	Raddoppio della linea nel tratto compreso fra il chilometro 24 + 500 (fra le stazioni di Paestum e Ogliastro) fino al chilometro 29 + 192 (stazione di Agropoli inclusa).	992	in corso
31	Ampliamento della stazione di Battipaglia	658	in corso
82	Raddoppio della linea nella tratta compresa fra le stazioni di Agropoli (esclusa) e la stazione di Vallo della Lucania (inclusa)	978	in corso
83	Raddoppio della tratta compresa fra le stazioni di Sapri (inclusa e Maratea (esclusa) chilometri 105 + 191 e il chilometro 117 + 693 (a)	3.615	in corso
89	Lavori occorrenti per il raddoppio nella tratta Agropoli (esclusa) Vallo della Lucania Castelnuovo (inclusa) .	813	in corso
91	Impianto di un posto di movimento con binario di incrocio al chilometro 57 + 270 tra le stazioni Casalvelino e di Ascos	130	in corso
101	Rinnovamento di metri lineari 23466 di binario in vari tratti della linea (b)	485	in corso
113	Prolungamento dei binari di incrocio della stazione di Torre Orsaia per portare la capacità utile a metri lineari 650	27	di prossimo appalto
(a) L'opera interessa anche la Basilicata.			
(b) L'opera interessa anche la Calabria.			

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
132	Impianti di elettrificazione, apparati centrali elettrici, illuminazione elettrica e telegrafonici in dipendenza della tratta Sapri (i) Praja (i) (a)	875	di prossimo ap- palto
133	Ricostruzione della galleria « Lastra »	325	in corso
138	Lavori di armamento per il raddoppio Sapri-Praja (b)	1.050	di prossimo ap- palto
MAGAZZINI GRANARI			
S. A. I. I. M.			
43	Battipaglia Quint. 5.000	14	ultimati
22	Eboli » 5.000	13	ultimati
109	Paestum » 6.000	13	ultimati
145	Pagani » 6.000	15	ultimati
(a) L'opera interessa anche la Calabria. (b) L'opera interessa anche la Basilicata e la Calabria. N. B. — I magazzini granari sono sussidiati per il 25 per cento e mutuati per il 50 per cento.			

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO APPROVATI
NELLA PROVINCIA DI SALERNO

CONCESSIONARIO	Numero	IMPORTO (milioni di lire)	
		Approvato	Sussidio concesso
Agro Sarnese e Nocerino	334	955	346
Alento Velia	272	576	202
Destra Sele	554	2.451	903
Sinistra Sele	487	1.212	422
Vallo di Diano	598	1.059	367
TOTALE	2.245	6.253	2.240

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

OPERAZIONI DI MUTUO

Numero di progetto	ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE	Importo (milioni di lire)	NOTE
	CREDITO INDUSTRIALE		
	Tabacchificio (Battipaglia)	60	ultimati
	Sansificio (Vibonati)	30	ultimati
	Frantoio (Montano Antilia)	10	in corso
	Ampliamento molino e pastificio (Sant'Arsenio)	30	in corso
	Ampliamento falegnameria meccanica - produzione in- fissi (Nocera Inferiore)	5	in corso
	Laboratorio pasticceria e coni gelati (Eboli)	12	in corso
	Ampliamento falegnameria per produzione infissi (Salerno)	9	in corso
	Ampliamento officina meccanica (Battipaglia)	15	in corso
	Ampliamento industria vernici e smalto (Salerno)	35	in corso
	Oleificio (Giffone Sei Casali)	10	in corso
	Ampliamento mobilificio (Battipaglia)	7	in corso
	Fabbrica ombrelli (Salerno)	35	in corso
	Officina meccanica riparazione macchine agricole e mo- tori (Sala Consilina).	30	in corso
	CREDITO ALBERGHIERO		
	C. I. A. T. E. A.		
	Albergo « Jolly » (Salerno)	65	
	GAFANO DI LAMBI		
	Nuovo albergo (Pertosa).	2	
	A. S. T.		
	Autostello (Paestum)	27	
	ROMANO GIOVANNI		
	Albergo « « Miravalle » (Sala Consilina)	23	
	RINALDI DI MARTINO		
	Nuovo albergo (Battipaglia)	20	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Mutui stipulati N. 63 per 267 milioni di lire.

FINANZIAMENTO QUOTA PRIVATA CONSORZI PROVINCIALI DI BONIFICA

Mutui stipulati N. 63 per 326 milioni di lire.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritiene giusto e necessario intervenire presso le capitanerie di porto di Gaeta e Formia (Latina) al fine di sospendere la procedura di vietare ai motopescherecci del compartimento di Salerno, adibiti alla pesca del pesce turchino, di pescare in quelle acque sollevando in tal modo tanti piccoli armatori e tanti pescatori da un'angosciosa e disperata situazione. (14497).

RISPOSTA. — Nel giugno 1955 la capitaneria di porto di Gaeta — in seguito a viva agitazione dei pescatori locali, decisamente contrari all'esercizio della pesca con cianciolo in quelle acque da parte dei pescatori salernitani — ebbe ad investire della questione l'amministrazione provinciale di Latina, competente a disporre limitazioni nell'esercizio della pesca con fonti luminose, ai termini degli articoli 8 e 9 del decreto presidenziale 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Poiché l'agitazione dei pescatori della zona di Gaeta minacciava di turbare l'ordine pubblico, la detta amministrazione provinciale di Latina — sentite la prefettura e la camera di commercio, e tenuto conto che « particolari circostanze locali impongono un'urgente regolamentazione dell'esercizio della pesca con il cianciolo, al fine di limitarne l'uso per realizzare un aumento produttivo lungo la zona delimitata dalla foce del fiume Astura alla foce del fiume Garigliano » — provvedeva, con deliberazione 25 giugno 1955, a regolamentare nel modo seguente la pesca con cianciolo nelle acque antistanti il territorio della propria circoscrizione:

1°) è consentito l'esercizio della pesca con il « cianciolo » lungo le acque territoriali della provincia di Latina esclusivamente per i natanti iscritti nell'ufficio compartimentale marittimo di Gaeta e negli uffici circondariali marittimi dislocati nella provincia di Latina;

2°) è fatta esclusione dall'esercizio della pesca con il « cianciolo » per tutti indistinta-

mente i natanti che la esercitano con tali mezzi nell'interno della congiungente che parte da Monte Orlando, comune di Gaeta e va fino a Monte Argento, comune di Minturno, riservata ai natanti che esercitano la piccola pesca;

3°) contro i trasgressori della presente regolamentazione saranno applicate le sanzioni previste dalle norme di legge su richiamate.

Tale deliberazione può ritenersi pienamente legittima in quanto, oltre al fine della tutela dell'ordine pubblico, tende a raggiungere il duplice scopo della conservazione del patrimonio ittico e dell'incremento della produttività della pesca, come previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 364, e dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, richiamati dal succitato decreto presidenziale 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi della marina mercantile.

Ad ogni modo, deve ritenersi che la deliberazione dell'amministrazione provinciale di Latina non possa avere che un'efficacia limitata nel tempo. Intanto, alla fine del luglio scorso è stata disposta la revoca del provvedimento con cui veniva vietato lo sbarco nel porto di Formia del pescato diretto ad altri centri.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga doveroso disporre la revoca del divieto, insensato quanto odioso e gravoso, dell'ammissione delle donne all'istituto superiore di magistero di Salerno. (14844).

RISPOSTA. — L'articolo 1 dello statuto dell'istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, limita l'ammissione ai vari corsi di laurea o diploma alla sola popolazione scolastica maschile. L'esclusione delle donne dal suddetto istituto venne a suo tempo posta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione come

condizione al pareggiamento dell'istituto stesso.

Ma, poiché, in seguito ai numerosi voti pervenuti da parte di enti locali e privati cittadini, il commissario dell'istituto anzidetto aveva proposto di modificare il citato articolo 1 dello statuto, nel senso di consentire la ammissione anche alle donne, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha ripreso nuovamente in esame la questione, nella seduta del 14 maggio 1955. In tale occasione, il detto consesso ha, però, espresso parere contrario all'accoglimento della richiesta, poiché « ritiene che non sussista alcun motivo per modificare quanto fu già proposto dalla sezione come condizione per l'accoglimento della richiesta di istituzione del magistero di Salerno; infatti la sezione femminile non ha alcuna ragione di essere, data l'esistenza di un istituto di magistero femminile, che assolve i suoi compiti con piena soddisfazione per la dignità degli studi ».

Il Ministero, tenuto conto delle considerazioni svolte dal Consiglio superiore, ha ritenuto di adeguarvisi.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ANFUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è al corrente delle penose condizioni in cui versano le maestranze addette da molti anni alla costruzione delle opere marittime nel porto di Catania, le quali attendono di potere riprendere il lavoro, interrotto in attesa della importante somma stanziata dal Ministero dei lavori pubblici per il rafforzamento di un tratto del molo foraneo, per cui è stata già esperita la relativa aggiudicazione dei lavori dal 1954.

Per conoscere inoltre le ragioni che hanno impedito ed impediscono l'inizio dei lavori da parte della ditta aggiudicataria e per avere l'assicurazione che i lavori stessi siano nel più breve tempo iniziati ed intensificati. (14109).

RISPOSTA. — I lavori di consolidamento di un tratto del molo foraneo a parete verticale del porto di Catania, dell'importo netto di lire 204.915.000, vennero consegnati all'impresa assuntrice « Società Pietro Cidonio » il giorno 16 aprile 1955.

Attualmente l'impresa sta ultimando l'approntamento del cantiere e delle apparecchiature — tra le quali le casseformi metalliche per la costruzione dei massi artificiali in calcestruzzo e la gru Titano per il sollevamento e la posa in opera dei massi medesimi — e

contemporaneamente ha iniziato il getto dei calcestruzzi alla sommità del molo.

Si assicura che, appena ultimato l'approntamento del cantiere, i lavori saranno condotti con ritmo accelerato per cui si ritiene che essi possano essere ultimati nel termine contrattuale di due anni.

Il Ministro: ROMITA.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del brigadiere dei carabinieri Rossi, in servizio a Spoleto, il quale nel corso dello sciopero mezzadrale del 18 luglio 1955 si rendeva responsabile di atti illegali verso alcuni contadini scioperanti, abusando della sua autorità esercitata verso gli stessi atti di minaccia e di intimidazione, fino a convocare in caserma il 20 luglio il colono Gauzzi Antonio, sottoponendolo a lungo e arrogante interrogatorio, come se un lavoratore italiano, esercitando il diritto di sciopero, commettesse un grave reato; per conoscere infine se non ritenga opportuno aggiornare le forze di polizia sui doveri che ad esse incombono nello spirito della Costituzione dello Stato, per il rispetto della libertà e dei diritti dei cittadini, in modo particolare quando questi diritti siano inerenti alla difesa del frutto del lavoro. (14869).

RISPOSTA. — Il 18 luglio 1955, durante uno sciopero mezzadrale, una pattuglia di carabinieri della stazione di Spoleto, comandata in servizio di vigilanza, venne informata che in località Collefabbri e Morro, alcuni contadini che non intendevano partecipare allo sciopero erano stati costretti a cessare il lavoro dalla azione intimidatrice svolta da un attivista sindacale.

A seguito degli accertamenti prontamente praticati dai carabinieri il cennato attivista fu identificato nel colono Gauzzi Antonio, il quale, pertanto, fu denunziato alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale.

Il Ministro: TAMBRONI.

ANGIOY. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali misure ha adottato o ha in animo di adottare per venire incontro alle esigenze dell'agricoltura in provincia di Nuoro.

Da oltre due anni sono giacenti presso quell'ispettorato ripartimentale progetti di miglioramento agrario per circa 500 milioni di lire contro una disponibilità di soli 36 milioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Considerata la situazione particolarmente depressa dell'agricoltura sarda, un intervento si rende quanto mai urgente e necessario sia mediante maggiori assegnazioni, sia regolando la posizione dei terreni nel periodo intercorrente fra la progettazione e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Avviene infatti che, nelle more del perfezionamento della pratiche, si autorizza l'assegnazione dei terreni agli effetti degli espropri agricoli generando dannose turbative e spingendo i proprietari a desistere dalle miglione.

Sarebbe sommamente opportuno che venissero impartite disposizioni agli ispettorati onde, previo sopralluogo, vincolassero i terreni in ragione delle progettazioni ed evitassero così l'inserirsi di pretese di terzi in corso di finanziamento. (13385).

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato si fa presente che in sede di applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, che reca provvedimenti a favore dei territori montani, le esigenze della provincia di Nuoro sono state tenute in particolare considerazione. Infatti, nei primi tre esercizi di applicazione di detta legge, è stata assegnata all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro la somma complessiva di lire 249.950.000 per la concessione di contributi di miglioramento fondiario, ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Si fa anche presente che la Cassa per il Mezzogiorno ha recentemente autorizzato gli ispettorati ripartimentali delle foreste dell'Italia meridionale ed insulare a concedere contributi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell'articolo 3 della legge precitata, su finanziamento della Cassa stessa, sia pur limitatamente a quei territori montani che ricadono in comprensori di bonifica montana o in bacini montani delimitati di intervento Cassa. E da ritenere, pertanto, che in tal guisa buona parte delle lamentate giacenze possa avere d'ora in avanti sollecito accoglimento.

Per quanto riguarda, infine, l'attuazione delle leggi di riforma fondiaria, si fa presente che le espropriazioni hanno avuto luogo da tempo e le assegnazioni sono in via di ultimazione.

Alle opere di miglioramento dei terreni espropriati provvedono gli enti di riforma o gli assegnatari, mentre per i terreni vincolati come « terzo residuo » debbono provvedere i proprietari. Ma nessuna turbativa può essere arrecata a questi ultimi dagli enti o dagli assegnatari, in quanto i terreni vincolati rimangono in possesso dei proprietari per il periodo

di due anni stabilito dalla legge, come termine massimo per il compimento delle opere.

Soltanto dopo tale periodo l'ente riceve in consegna e può quindi assegnare la propria quota di terzo residuo, oppure, in caso di mancata esecuzione delle opere, provvede alla espropriazione dell'intera superficie, senza indennizzo.

Il Ministro: COLOMBO.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere al personale di ruolo e dei ruoli speciali transitori che presta servizio presso i Provveditorati alle opere pubbliche il trattamento previsto per il personale dell'amministrazione centrale di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 1945, n. 320, ed alle circolari 20 gennaio 1955, n. 154917, e 19 febbraio 1955, n. 5724, del Ministero dei lavori pubblici.

Un diverso trattamento fra il personale del ruolo centrale e quello del ruolo periferico non trova nella specie alcuna giustificazione mentre genera odiose sperequazioni fra dipendenti che esplicano le stesse mansioni. (13912).

RISPOSTA. — L'indennità di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è una indennità speciale prevista non soltanto per il personale dei ruoli centrali di questa amministrazione, ma in genere per tutto il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato che sia comandato a prestare servizio fuori della capitale.

Il fondamento di tale indennità sta nel fatto che qualunque funzionario appartenente ad un ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato ha l'obbligo di prestare la propria opera in Roma. Allorquando esigenze di servizio richiedono che egli venga invece destinato ad un ufficio periferico, è giusto che il disagio che tale spostamento dalla sua sede di diritto comporta gli venga in parte attenuato con la corresponsione della speciale indennità.

Non è, quindi, la destinazione ad un Provveditorato alle opere pubbliche come sembrerebbe, il presupposto per il conseguimento del diritto alla indennità in parola, bensì, il trasferimento ad una sede diversa dalla capitale.

Il personale dei ruoli periferici, e in particolare il personale del Genio civile, invece, ha, come sua sede normale di servizio, un ufficio provinciale, e, pertanto, è naturale che il prestare la propria opera fuori della capitale non possa creare nei suoi confronti nessuna parti-

colare situazione di disagio che debba essere in qualche modo compensata.

È irrilevante, poi, che un impiegato appartenente ad un ruolo periferico presti servizio presso un ufficio dell'amministrazione decentrata o di quella provinciale.

Per i motivi dianzi addotti, la proposta avanzata dall'onorevole interrogante non sembra possa trovare accoglimento.

Si fa presente, per altro, che la questione generale della revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità, a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, sarà oggetto di esame e di apposite norme da emanarsi da parte del Governo in base alla delega concessa dal Parlamento con legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intenda adottare onde venga sistemata la strada Murteddu-Codaruina-Santa Maria Coghinas (Sassari) attualmente intransitabile.

La strada che serve una delle zone agricole più progredite è da anni nel più assoluto abbandono rendendo pericoloso il traffico dei veicoli che trasportano i prodotti agricoli e i passeggeri diretti alle Terme di Casteldoria. Ben 10 mila abitanti della zona sono interessati alla sistemazione della strada che si allaccia alla Viddalba-Badesi-Tempio e da anni ricevono inaudite promesse.

L'interrogante fa presente al ministro che ancora recentemente i fondi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione del ponte sul Coghinas sono stati stornati per la costruzione di altre opere, per cui si rende urgente lo stanziamento dei fondi necessari per la ricostruzione del ponte stesso senza di che risulta inutile la costruzione della strada Viddalba-Badesi.

È quanto meno indispensabile che si provveda con assoluta urgenza allo spandimento del pietrisco occorrente per la ordinaria manutenzione. (13913).

RISPOSTA. — La strada Murteddu-Codaruina-Santa Maria Coghinas è una strada di bonifica ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica della bassa valle del fiume Coghinas, fatta eccezione per i primi tre chilometri a partire da Murteddu.

Alla sua manutenzione dovrebbe, quindi, provvedersi con i fondi all'uopo stanziati per opere di bonifica.

A tal fine questa amministrazione ha segnalato la necessità al Ministero dell'agricol-

tura e foreste facendo presente che la mancata esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica dell'isola, sta determinando danni considerevoli alle opere stesse, per cui si manifesta sempre più urgente la necessità di disporre congrue assegnazioni di fondi da destinare a detti lavori.

Il suddetto Ministero non ha fatto ancora conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Circa la mancata costruzione del ponte sul Coghinas cui accenna l'onorevole interrogante e che renderebbe inutile la costruzione della strada Viddalba-Badesi, si precisa che nel punto in cui la strada di bonifica suindicata raggiunge il fiume Coghinas, l'attraversamento del fiume stesso è assicurato da una passerella di cemento armato avente una carreggiata di metri 3, che consente il transito a qualunque tipo di autoveicolo e realizza l'allacciamento della strada di bonifica con la strada Viddalba-Badesi.

È da ritenere pertanto che l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi al ponte da costruirsi più a valle della passerella di cui ora si è detto, in corrispondenza della litoranea Castelsardo-Santa Teresa di Gallura.

Non risulta però che la Cassa per il Mezzogiorno abbia finora stanziato la somma necessaria per la costruzione del suddetto ponte.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano opportuno predisporre con sollecitudine le misure atte ad impedire la importazione di bestiame e di carni macellate dall'estero o ad incrementare l'esportazione sui mercati del continente di bestiame dalla Sardegna.

La perdurante siccità, che ha reso oltremodo grave la carenza di pascoli e di mangimi, rende estremamente urgente la necessità di alleggerire il carico di bestiame onde evitare un'inevitabile perdita di capitale zootecnico.

È da prevedere che nei prossimi mesi la crisi assumerà aspetti di tale gravità da costringere gli allevatori a sacrificare una parte dei capi per la impossibilità di assicurare loro il vitto necessario.

Offrendo loro la possibilità di esitare parte del bestiame sul mercato nazionale prima che le condizioni di deperimento ne aggravino la commerciabilità, gli allevatori potranno provvedere con minor peso al sostentamento dei capi superstiti ed alla futura ricostituzione del patrimonio zootecnico. (13917).

RISPOSTA. — Il bestiame e le carni sono, com'è noto, prodotti di libera importazione dei paesi aderenti all'O.E.C.E., per effetto del provvedimento di messa a dogana, adottato fin dal 1951.

Questo Ministero, al fine di limitare le importazioni, chiese ed ottenne l'aumento del dazio sulle carni e sul bestiame, rispettivamente dal 10 al 18 per cento e dall'11 al 16 per cento.

Comunque, il mercato interno non desta, per ora, eccessive preoccupazioni, e questo Ministero ne segue attentamente l'andamento al fine di poter tempestivamente adottare e promuovere tutti quei provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari per una sua efficace difesa.

Per quanto riguarda l'esportazione di bestiame dalla Sardegna sui mercati del continente, si fa osservare che il commercio interno del bestiame e delle carni non è soggetto ad alcuna particolare disciplina, e pertanto questo Ministero non ha alcun provvedimento da adottare per promuovere un incremento di tale esportazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

ANGIOY. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire perché venga decorosamente sistemata la stazione ferroviaria di Olbia (Sassari). È questo il primo centro che si incontra venendo dal continente, ma l'edificio della stazione è in condizioni deplorabili.

Le sale di aspetto delle tre classi in condizioni assolutamente indecorose; privo di illuminazione sufficiente il locale; inadeguati gli uffici; semidistrutti gli sportelli; inesistente perfino la cassetta per le lettere e un posto di pronto soccorso.

Il piazzale antistante impraticabile come la strada di accesso dal centro cittadino.

Notevole intralcio al traffico viene causato anche dal costante disservizio nel passaggio a livello per Chilivani.

Data l'importanza del centro e la sua funzione di stazione di arrivo e partenza per il continente è indispensabile una particolare cura del Ministero nella sua sistemazione. (13920).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha recentemente deliberato il finanziamento dei lavori relativi al miglioramento delle condizioni di esercizio del passaggio a livello di San Simplicio, accogliendo così le vive richieste pervenute al riguardo.

Per quanto concerne poi la sistemazione del fabbricato viaggiatori e la costruzione di una pensilina per il medesimo (spesa prevista dell'ordine di 15 milioni), si comunica che tali lavori sono stati inclusi in un programma da attuare gradualmente per il potenziamento degli impianti ferroviari del compartimento di Cagliari.

Al presente, tuttavia, le limitate disponibilità di fondi non permettono di procedere al loro finanziamento, tenuto conto della priorità da accordare ad altri lavori della rete delle ferrovie dello Stato della Sardegna.

Infine, in merito alla sistemazione del viale di accesso alla stazione di Olbia e del piazzale esterno della medesima, si fa presente che gli oneri di pulizia e manutenzione del viale e della piazza spettano all'amministrazione locale interessata.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla variazione del progetto originario per la costruzione della strada Nulvi-Tergu in provincia di Sassari.

L'Ufficio del genio civile di Sassari avrebbe arbitrariamente variato il tracciato della strada contro quanto stabilito nel progetto, allontanandosene per oltre 1500 metri andando incontro a notevoli spese ed allungando notevolmente il percorso.

Lo stesso ufficio avrebbe proceduto alla consegna all'impresa costruttrice di 500 metri di strada senza che esista il relativo progetto, senza che sia stato predisposto il piano di esproprio, ingenerando il sospetto che anziché al più economico completamento dell'opera ed al più idoneo collegamento dei centri abitati si sia voluto soddisfare interessi di privati cittadini.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno suggerito di abbandonare il primitivo progetto della Nulvi-Tergu che appare il più economico e di più agevole esecuzione e chiede al ministro se non ritenga di disporre una inchiesta che accerti i fatti e precisi le eventuali responsabilità. (14225).

RISPOSTA. — Circa i rilievi mossi si comunica che nessuna variazione è stata apportata all'originario progetto predisposto dal comune di Nulvi per l'esecuzione effettuata a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari del primo e secondo lotto della strada diretta Nulvi-Tergu e, quindi, nessuna arbitraria variazione del tracciato è stata com-

piuta dall'Ufficio del genio civile di Sassari il quale si è attenuto ai progetti approvati.

Vero è che con la esecuzione del secondo lotto della strada di cui trattasi si è reso necessario, per la trasversale Nulvi-incrocio Osilo-Tergu-litoranea Sorso-Castelsardo, uno spostamento del punto di innesto sulla Nulvi-Tergu. Ciò ha consentito, secondo l'originario progetto, di seguire un andamento diretto, temperando così le due esigenze fondamentali degli abitanti di Nulvi, e cioè la continuazione della diretta Nulvi-Tergu e le premesse per la realizzazione della trasversale Nulvi-Litoranea Sorso-Castelsardo.

Pertanto, qualora l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi, parlando di variazione arbitraria nel progetto originario della Nulvi-Tergu, al cennato allungamento, risulta chiaro che si tratta, invece, di opera eseguita in base a progetto regolarmente approvato ed in accoglimento di giusti desideri delle popolazioni interessate.

Si deve d'altra parte far rilevare che nessun lavoro è stato consegnato all'impresa appaltatrice che non fosse previsto nei progetti regolarmente approvati.

Si comunica, inoltre, che essendosi verificata nell'esecuzione del secondo lotto della suddetta strada un'economia di lire 3 milioni, essa sarà destinata alla sistemazione del primo lotto della strada stessa ora in condizioni di intransitabilità a causa della mancata manutenzione.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se, in conseguenza delle gravi irregolarità emerse nella gestione delle imposte di consumo per conto del comune di Sassari, non ravvisano l'opportunità di dichiarare la decadenza del contratto tra il comune stesso e la ditta Trezza di Verona e disporre la municipalizzazione del servizio.

Tale provvedimento varrebbe oltretutto a tranquillizzare la cittadinanza sulla amministrazione del pubblico denaro, quale salutare esempio di fronte all'inaudito dilagare di fatti del genere.

L'interrogante chiede inoltre se il ministro dell'interno non ritenga di modificare il precedente giudizio, espresso a suo tempo in risposta ad altra interrogazione, sulla opportunità di ripristinare nella sua consistenza numerica l'organico del personale municipale distaccato presso la ditta Trezza e dalla stessa gradualmente eliminato nel corso degli ultimi anni. Tale personale costituiva un prezioso elemento di controllo ed un valido

nucleo per la ricostituzione dei quadri nel caso di ritorno alla gestione diretta.

L'interrogante chiede in ogni caso se non si ritenga di dover disporre la riassunzione di quei dipendenti che sono stati a suo tempo licenziati dalla ditta Trezza per avere sostenuta l'opportunità di mantenere nella sua consistenza il personale comunale presso la gestione imposte di consumo. (14237).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che le irregolarità amministrative rilevate in sede di ispezione alla gestione delle imposte di consumo di Sassari da quel nucleo di polizia tributaria sono state di recente contestate dalla prefettura all'amministrazione comunale, la quale non ha ancora comunicato le proprie controdeduzioni al riguardo.

È da aggiungere che una delle questioni su cui vertono i rilievi amministrativi in parola (calcolo dei maggiori oneri per il personale) forma oggetto, assieme ad altre questioni controverse, di un lodo arbitrale tra comune e ditta, che è tuttora in corso di espletamento.

Per quanto attiene, invece, alla illiceità di carattere penale emersa nella cennata sede a carico di alcuni dipendenti della ditta appaltatrice, si fa presente che in proposito è in atto il procedimento istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria.

Stante quanto sopra, la competente prefettura non ha ravvisato il caso di procedere, di ufficio, alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore.

Nella seconda parte della interrogazione in riscontro si fa richiamo alla risposta data ad altra precedente interrogazione in ordine alla opportunità o meno di « ripristinare nella sua consistenza numerica l'organico del personale municipale » addetto alla gestione di che trattasi.

Al riguardo non può che ripetersi che il comune non aveva alcun obbligo di provvedere alla sostituzione del proprio personale eliminato per collocamento a riposo o per altra causa, e pertanto, sotto il profilo della legittimità, il comportamento di quell'ente non è censurabile.

Devesi per altro aggiungere, in relazione alla proposta contenuta nell'interrogazione « di ripristinare nella sua consistenza numerica » tale personale, che la commissione centrale per la finanza locale — sottocommissione organici enti locali — in sede di esame della nuova pianta organica del comune di Sassari, ha disposto lo stralcio dei posti relativi al personale addetto alla gestione delle imposte di

consumo, « stante che, essendo detta gestione appaltata, non si può consentire alcun aumento o trasformazione di posti ».

Per quanto, infine, concerne l'accenno alla riassunzione dei dipendenti licenziati dalla ditta appaltatrice « per aver sostenuto l'opportunità di mantenere nella sua consistenza il personale comunale presso la gestione », è da ritenere che si sia inteso far cenno a tale Mastino Elio, il quale venne licenziato dalla ditta appaltatrice per il suo comportamento scorretto nei confronti della ditta stessa, il Mastino, fra l'altro, inoltrò a questo Ministero ed a quello delle finanze diverse denunce risultate infondate.

Manca, comunque, tanto all'autorità comunale quanto a quella governativa la possibilità di imporre alla ditta la eventuale riassunzione di tale proprio ex dipendente.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

ANGIOY. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali misure intende adottare perché venga resa operante la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni all'estero.

Questi cittadini attendono da anni il risarcimento dei beni confiscati, ma benché la legge sia stata approvata da oltre sei mesi non è loro dato prevedere quando potrà essere resa efficace in quanto non risultano ancora nominate le commissioni previste dalla legge stessa.

L'interrogante chiede di conoscere se nelle more del corso burocratico non si ritenga opportuno disporre che agli interessati venga concesso un congruo anticipo o concesso il godimento di credito attraverso attestazione degli uffici e garanzia dello Stato.

Fra i cittadini che attendono le provvidenze sono i profughi dell'Africa orientale i quali da otto anni languono nell'attesa in condizioni di indicibile disagio benché i loro beni siano già stati accreditati alle autorità etiopiche in conto riparazioni di guerra sollevando così dall'onere del pagamento il Governo italiano. (14259).

RISPOSTA. — Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente norme di attuazione della legge stessa dovrà, come è noto, essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Appena sarà intervenuta tale approvazione, il decreto sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e quindi si procederà alla nomina delle apposite commissioni amministrative a cui sarà demandato l'esame

ed il parere sugli indennizzi da corrispondere eventualmente agli aventi diritto.

La proposta « di disporre che agli interessati venga concesso un congruo anticipo o concesso il godimento di credito attraverso attestazioni degli uffici e garanzia dello Stato » reputasi irrealizzabile sul piano giuridico, in quanto dalla legge in esame si evince che il diritto all'indennizzo o all'anticipazione sorgerà soltanto allorché saranno intervenuti il parere delle costituite commissioni e la determinazione della sua misura da parte del ministro del tesoro.

Sul piano pratico, inoltre, la proposta non potrebbe trovare l'auspicata sollecita attuazione, in quanto la prevista concessione della garanzia statale comporterebbe l'adozione di adeguate misure legislative.

Poiché è da prevedere che il provvedimento concernente le cennate norme di attuazione sarà pubblicato a breve scadenza, si esprime l'avviso che con la sua entrata in vigore potranno essere soddisfatte le aspettative degli interessati, fra i quali vanno annoverati anche i profughi dell'Africa orientale.

Si assicura comunque che il tesoro, consapevole del disagio in cui versano i nostri connazionali che hanno perduto i loro beni in applicazione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, non mancherà di adoperarsi, così come ha sempre fatto per il passato, per una sollecita attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Il Sottosegretario di Stato: MORT.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che possono avere determinato la mancata definizione della pratica di pensione del signor Gallareto Luigi, nato a Mombaldone (Asti) il 25 ottobre 1921 e residente in Spingo Monferrato (Alessandria).

La commissione medica di Novara sottoponeva a visita medica il Gallareto nel 1948 e proponeva di assegnargli la seconda categoria, più gli assegni di cura.

Dopo sette anni pare sia giunto il momento di ottenere adeguate precisazioni. (13998).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovata alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere in quanto tempo ritenga di poter definire la pratica di pensione del signor Ma-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

narra Secondo di Giovanni Battista, residente a Denice (Alessandria), intestatario al numero 1440247 di posizione.

Date le precarie condizioni economiche dell'interessato, si sollecita il corso della procedura. (13999).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 12 luglio 195 al municipio di Montechiaro (Alessandria) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere informazioni in merito alla pratica di pensione del signor Mortarotti Santino, residente nel comune di Casorzo (Asti) della classe 1916, il quale durante il periodo prestato sotto le armi subì una infermità riconosciuta per causa di servizio.

Dopo tanti anni dalla fine della guerra e considerando che le condizioni del Mortarotti vanno sempre peggiorando, in conseguenza dell'infortunio patito, si richiede una sollecita definizione della pratica. (14472).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia stata ultimata l'istruttoria instaurata per il signor Marengo Adolfo fu Giovanni, nato a Sassello il 2 maggio 1893 (Savona), possessore del certificato di pensione ordinaria n. 30044 (posizione n. 257462), tendente a riconoscere allo stesso il diritto a pensione privilegiata in seguito alla gravità dell'infermità riportata per causa di servizio, come cantoniere provinciale.

L'interessato è in attesa del riconoscimento del suo buon diritto fin dal marzo 1953, e, date le sue veramente pietose condizioni di indigenza, sollecita una pronta definizione dell'istruttoria in corso. (14473).

RISPOSTA. — Ultimata l'istruttoria relativa alla pratica del signor Adolfo Marengo, il consiglio d'amministrazione degli Istituti di previdenza non ha accolto la domanda di pensione privilegiata del suddetto ex salariato, non ritenendo sussistenti le condizioni richieste dall'articolo 32, primo comma, lettera d) e secondo comma della legge 25 luglio 1941, n. 934.

Si fa riserva di comunicare il provvedimento all'interessato non appena restituito dall'ufficio riscontro della Corte dei conti, presso la quale si trova in corso di registrazione.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Stefano Alessandri, residente nel comune di Pareto (Alessandria) a favore del quale è già stato compilato schema di provvedimento con elenco del 28 marzo 1955, n. 116233 (posizione n. 980533). (14611).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 31 maggio 1955 al municipio di Pareto (Alessandria) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il contenuto della risposta che doveva essere data al comune di Balzola (Alessandria) che in data 18 giugno 1954, con foglio n. 1401 di protocollo, aveva inoltrato istanza in favore del signor Zuliani Andrea fu Luigi, possessore del libretto di pensione n. 5421439 al fine di ottenere il maggiore trattamento di tabella come previsto dall'articolo 82 della legge 10 agosto 1950, n. 648. (14639).

RISPOSTA. — Non fu concessa la pensione maggiorata perché non riconosciuto in modo assoluto inabile a proficuo lavoro.

Sono in corso nuovi accertamenti sanitari.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BAGLIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quando potrà essere definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria all'ex soldato Peccianti Pietro di Bramante, classe 1929, distretto di Siena, in forza al 7° gruppo artiglieria Calabria, per la quale ha avanzato istanza dal 1952. (7622).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è in corso d'istruttoria.

Come d'uso sarà data notizia dell'esito all'interessato a pratica definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BAGLIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che non consentono di portare a termine i lavori — da molto tem-

po sospesi — d'installazione degli orologi nella stazione di Siena, i quali appaiono inesplicabili, riducendosi all'allacciamento dei quadrati da porre all'interno della stazione stessa. (14389).

RISPOSTA. — Attualmente nella stazione di Siena sono in esercizio l'orologio elettrico di comando di tutti gli orologi secondari a servizio dei vari impianti del fabbricato viaggiatori e del piazzale, nonché due orologi installati rispettivamente sul fronte del fabbricato viaggiatori e nell'atrio-biglietteria.

Le opere relative alla posa delle varie linee di alimentazione dei rimanenti orologi secondari da installare sono già completate.

Sono state date recentemente disposizioni affinché si provveda all'acquisto delle apparecchiature riguardanti i 3 orologi da pensilina, i 2 orologi per le sale d'attesa ed i 3 orologi per gli uffici la cui installazione si conta possa venire completata entro la prima quindicina del prossimo mese di settembre.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere emesso l'ordinativo di pagamento per indennizzo danni di guerra subiti dalla signora Argenti Elena fu Carlo, la cui domanda è distinta col n. 16842 presso la Intendenza di finanza di Rieti, alla quale venne trasmessa da quella di Roma in data 15 giugno 1950.

L'Argenti, pur essendo in evidenti ristrettezze economiche, non ha mai percepito somma alcuna, neppure a titolo di acconto. (14659).

RISPOSTA. — Presso l'intendenza di finanza di Rieti risulta presentata in data 30 marzo 1954 una domanda della signora Argenti Elena fu Carlo per risarcimento danni di guerra, subiti ad opera delle truppe tedesche agli arredi domestici ed agli infissi della casa di proprietà della stessa, sita in Terzone di Leonessa, in ragione di un importo denunciato di lire 1.045.000.

La domanda stessa è stata schedata col n. 16842.

Sulla fondatezza di detta domanda sono state, a suo tempo, esperite, a cura delle competenti autorità investigative le indagini di rito.

Poiché dalle indagini è risultato che la richiedente non ebbe a subire il danno denunciato, non è possibile accedere alla richiesta di risarcimento.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le loro determinazioni in relazione alla richiesta assistenza da parte del paziente Benicchi Claudio di Gino, da Chiusi (Siena), affetto da morbo di Löhstein e per la quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica interessava la direzione della assistenza pubblica, questa il consorzio antitubercolare di Siena, presso il quale la pratica è ferma dall'agosto 1953, epoca in cui gli interrogati vennero edotti dal consorzio stesso, che aveva sottoposto a visita sanitaria il Benicchi, la sua impossibilità ad intervenire nell'assistenza trattandosi di malattia espezifca. (14729).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, direzione generale dell'assistenza pubblica, è stato interessato al caso del Benicchi soltanto nell'ottobre 1953 dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che aveva accertato, tramite il consorzio provinciale antitubercolare di Siena, che la natura della malattia del Benicchi stesso non rientrava tra quelle assistibili dal predetto ente.

La direzione generale dell'assistenza pubblica non appena interessata al caso fece effettuare gli accertamenti sanitari necessari ma non poté intervenire perché risultò che la infermità aveva carattere costituzionale e che nessuna cura specifica poteva praticarsi con esito positivo.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste rivolte per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relative alla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui alla domanda inoltrata dall'ex militare dell'esercito Garibaldi Mauro di Enrico, classe 1929, da Camaiore (Lucca). (12351).

RISPOSTA. — Premesso che all'unica richiesta di notizie inoltrata dall'onorevole interrogante nel febbraio 1954 all'ispettorato pensioni è stata data risposta dallo stesso ispettorato nel marzo di detto anno, si fa presente che l'esito della pratica oggetto della interrogazione è stato comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste rivolte per iscritto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relative alla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui alla domanda inoltrata dall'ex militare dell'esercito Sodini Brunero di Ugo, classe 1928, da Lecce. (12354).

RISPOSTA. — L'esito della pratica è stato comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BALTARO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se non ritengano di prendere solleciti provvedimenti nei confronti del brigadiere della stazione dei carabinieri di Trino Vercellese (Vercelli), il quale ha dimostrato in una recente occasione scarsa padronanza di sé e incomprensione della situazione in cui era chiamato ad operare, nonché del maresciallo della stessa stazione il quale ha dimostrato di non saper osservare le regole della più elementare correttezza e cortesia nememno nei confronti di membri del Parlamento.

Mi riferisco al fatto avvenuto a Livorno Ferraris (Vercelli), località Castel Apertole, la sera del 13 giugno 1955, quando un dirigente sindacale si trovava in detta località allo scopo di comunicare alle mondine la cessazione, alla mezzanotte, dello sciopero generale interprovinciale unitario in atto. In mancanza di locale in cui potersi riunire, trattandosi soltanto di un gruppo di cascine, il dirigente sindacale non poteva far altro che trasmettere alle mondine accorse la disposizione di cessazione dello sciopero in uno slargo adiacente alla strada provinciale (ma fuori della medesima).

E qui si rivela l'assoluta incomprensione della situazione e il mancato dominio di sé da parte del brigadiere, il quale volle impedire che le mondine ricevessero dal loro dirigente le necessarie comunicazioni e ciò fece in modo goffamente provocatorio, gettandosi nel gruppo delle donne ad armi impugnate e provocando così la loro inevitabile protesta. Non pago di ciò il sottufficiale metteva telefonicamente a rumore l'intera questura di Vercelli, annunciando addirittura una rivolta di quelle donne provenienti da lontane province per compiere il loro lavoro dietro giusta remunerazione e chiedendo ingenti rinforzi, i quali infatti venivano inviati con grande impiego di mezzi, assolutamente sproporzionati ai fatti, che, del resto, non si sarebbero verificati se fosse stato presente un effettivo tutore dell'ordine o comunque un funzionario più sensato e più padrone di sé.

La cosa si concludeva con il fermo del dirigente sindacale e di tre mondine, i quali, a quanto l'interrogante apprese dalla questura di Vercelli, vennero trasportati alla caserma di Trino Vercellese.

A Trino, al maresciallo dei carabinieri, si rivolgeva di lì a poco un parlamentare, semplicemente per avere notizie dei fatti e a lui il maresciallo inconcepibilmente mentiva che le donne fermate erano state trasportate alla questura di Vercelli.

Altro parlamentare, informato della verità, chiedeva più tardi di conferire col maresciallo in questura, senza avere l'onore di poterlo vedere e senza che il sottufficiale si curasse neppure di sapere i motivi per cui un membro del Parlamento desiderava parlargli.

Chiede pertanto agli onorevoli ministri di intervenire onde insegnare meglio ai sottufficiali in questione i loro doveri. (14179).

RISPOSTA. — Il 13 giugno 1955 alle ore 21,30 il brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di Castel Apertole, in servizio di perlustrazione insieme ad un carabiniere lungo la strada Trino Vercellese-Livorno Ferraris, notava circa trecento persone riunite intorno ad un individuo che stava pronunciando un discorso.

Il sottufficiale, a conoscenza che nessun preavviso in proposito era pervenuto alla questura di Vercelli, si avvicinava all'oratore, successivamente identificato per il sindacalista Marani Albinò, di Sala Bolognese, invitandolo a sospendere il suo dire ed a declinare le generalità.

Il Marani non ottemperava alla richiesta, e pertanto, il brigadiere, avendo notato che tutti i presenti, con atteggiamento palesemente minaccioso, facevano cerchio intorno a lui ed all'altro militare, invitava l'oratore a seguirlo in caserma. Senonché questi opponeva un altro rifiuto, mentre la folla continuava a premere, gridando minacce e frasi oltraggiose.

In conseguenza, il brigadiere, allo scopo di svincolarsi dalla stretta dei più facinorosi, estraeva dalla fondina la pistola, ordinando ripetutamente agli astanti di allontanarsi ed incaricando, nel contempo, il carabiniere di recarsi a chiedere rinforzi alla vicina stazione dei carabinieri di Trino Vercellese.

Dopo circa 20 minuti giungevano sul posto i militari della detta stazione, i quali scioglievano l'assembramento, procedendo all'arresto del sindacalista e di tre mondine.

Verso le ore 24 dello stesso giorno, l'onorevole Silvio Ortona si presentava al mare-sciallo comandante la stazione dei carabinieri di Trino Vercellese, chiedendo ove si trovassero gli arrestati.

Il sottufficiale — informato che la notizia degli arresti aveva ancor più eccitato gli animi delle migliaia di mondariso della sua giurisdizione — aveva già dato disposizioni che gli arrestati, i quali si trovavano ancora nella caserma, fossero avviati a Vercelli. Riteneva, pertanto, opportuno riferire che essi erano già stati tradotti alla questura della detta città.

Dopo circa un'ora — e cioè all'una di notte — si presentava alla stessa stazione dei carabinieri l'onorevole interrogante chiedendo di poter conferire con il comandante.

Questi, che — stanco per i numerosi e gravosi adempimenti svolti nei giorni e nelle notti precedenti — si era già portato nella propria abitazione, dava incarico al sottufficiale di servizio di invitare — con la dovuta cortesia — il parlamentare a ripassare il mattino successivo.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

BARATTOLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno l'interessamento del Governo italiano nel far ripristinare alla Compagnia di navigazione « Lloyd Triestino », esercente le linee marittime celeri con il Sud-Africa, Australia e l'Oriente, l'approdo delle navi sia nei loro viaggi di andata che nei viaggi di ritorno, al porto di Massaua. E ciò:

1°) per evidenti ragioni di prestigio della marina mercantile italiana, in concorrenza con altre linee estere, che già regolarmente approdano al porto di Massaua;

2°) per ragioni di vera, reale, proficua collaborazione con l'impero etiopico, anche in vista dell'attuale crescente e cordiale sviluppo di rapporti di ordine politico ed economico dei nostri connazionali residenti nell'impero ed il Governo etiopico;

3°) per incrementare al massimo quelle correnti di traffico e di commercio, basi essenziali dell'avvenire di due popoli che dimostrano di poter collaborare sopra un piano di leale amicizia nel reciproco interesse. (14025).

RISPOSTA. — L'attuale disponibilità di naviglio della società « Lloyd Triestino » non permette di intensificare il servizio per Massaua. Per altro, le navi della predetta società impegnate sulle rotte commerciali del Sud Africa e dell'India Occidentale, effettuano

l'approdo di Massaua tutte le volte che in quel porto vi siano da svolgere operazioni commerciali di una certa entità, per cui la nostra bandiera partecipa ai traffici marittimi etiopici in misura rispondente alle reali necessità dei medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere con quale criterio l'autorità militare della Sardegna abbia proceduto e proceda alla eliminazione o alla riduzione di reparti e servizi dell'esercito impoverendo anche più la già compromessa economia isolana e mettendo in oblio e svalutando le benemeritenze militari che i sardi si sono sempre conquistati al servizio della patria.

La Nuova Sardegna di Sassari ha dato l'allarme segnalando la progressiva liquidazione dei seguenti reparti e servizi: nucleo sussistenza di Sassari, panificio militare di Cagliari, infermeria reggimentale di Sassari, centro rifornimento quadrupedi di Bonorva. Ma non basta. Si prospettano già altre gravi decisioni (che il ministro vorrà evitare) con la tentata soppressione della sezione territoriale del tribunale militare di Cagliari e col tentativo di ridurre fino al minimo gli effettivi del 60° fanteria di Sassari. Simili provvedimenti ledono la grama economia dei comuni colpiti, ma soprattutto offendono il sentimento della popolazione che alla presenza di detti reparti e servizi attribuiva un valore morale che non può sfuggire all'apprezzamento del Ministero e che, al di là della usuale e inutile retorica di cui spesso i sardi sono beneficiati, rappresenta un concreto riconoscimento dei sacrifici compiuti da essi in guerra. (14252).

RISPOSTA. — Giusta dichiarazioni fatte alla Camera in sede di discussione del bilancio della difesa, la soppressione del centro rifornimento quadrupedi di Bonorva è stata disposta in applicazione della legge 30 giugno 1954, n. 549, mentre nessun fondamento ha la notizia della soppressione della sezione del tribunale militare di Cagliari.

La soppressione di taluni nuclei o servizi dell'esercito in Sardegna, attuata di recente con il trasferimento di funzioni ad altri enti, risponde a necessità organizzative. Trattasi, per altro, di enti di modesta rilevanza.

Per quanto concerne, infine, la riduzione degli effettivi del 60° reggimento fanteria di Sassari, trattasi di provvedimento a carattere puramente contingente.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non creda utile e giusto di includere la compagnia di navigazione « Sardamare » fra le minori società sovvenzionate, ad essa affidando la gestione dei servizi di linea relativi ai collegamenti colle isole minori della Sardegna. Tale società, costituita con capitale esclusivamente sardo, è la sola che agisca nell'isola nel settore dei trasporti marittimi. (14362).

RISPOSTA. — Per legge 7 dicembre 1936, n. 2081, le linee marittime della Sardegna con le isole viciniori sono state comprese tra i servizi marittimi cosiddetti di preminente interesse nazionale ed in conseguenza vengono gestite dalla società « Tirrenia » di navigazione, unitamente alle altre linee da passeggeri e da carico del Tirreno facenti parte del terzo settore di traffico in base a convenzione che andrà a scadere il 31 dicembre 1956. Pertanto sino a tale data non vi è modo di affidare dette comunicazioni ad altro concessionario.

Ciò premesso, per quanto attiene alla futura sistemazione delle linee di navigazione minori della Sardegna, la nota commissione nominata dal comitato interministeriale della ricostruzione per elaborare un progetto di riordinamento dei servizi di preminente interesse nazionale, ha ritenuto che le linee suindicate, insieme a quelle a carattere locale di altri settori di traffico, vanno stralciate dalle linee marittime di preminente interesse nazionale e concesse ad organismi armatoriali periferici.

In armonia di tale criterio il Ministero della marina mercantile ha condotto, in via preliminare, un'analisi intesa ad accertare quali siano i collegamenti meritevoli di essere attivati con l'ausilio della sovvenzione a carico dell'erario, nonché a stabilire per ciascuna linea la periodicità normale di esercizio e le caratteristiche delle unità da destinarvi; e sulla base di detta indagine è già stato approntato tutto il materiale necessario per le nuove convenzioni.

Poiché, però, il predetto comitato non ha ancora fatto conoscere le definitive decisioni in merito al progetto di riordinamento dei servizi gestiti dalle quattro società di preminente interesse nazionale, non sussiste la possibilità di prendere alcun impegno circa la futura sistemazione delle linee marittime di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità e l'urgenza di approvare il finanziamento delle spese inerenti all'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna onde mettere l'Istituto in grado di attendere con la necessaria efficienza ai compiti cui è stato preposto dalla legge 1° marzo 1948, n. 1308, nei suddetti settori che sono fra i più importanti della vita economica isolana. (14363).

RISPOSTA. — L'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna in data 14 giugno 1955 ha fatto pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto generale di massima dell'importo di lire 633.571.784 ed il progetto esecutivo del primo lotto, dell'importo di lire 261.602.024. In essi sono previsti la sistemazione idraulico-agraria dell'azienda « Bonassi », di cui l'Istituto è concessionario enfiteuta, le ricerche d'acqua a scopo irriguo, la irrigazione, la costituzione di un centro aziendale comprendente un gruppo di laboratori, locale per direzione, biblioteca e sala per conferenze, caseificio, stalle, silos per foraggi, porcilaie, ovili, pollai e per la costituzione di un nucleo residenziale comprendente appartamenti per l'abitazione dei dirigenti e degli operai addetti al centro aziendale.

L'ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Cagliari, nell'inviare alla Cassa la progettazione ha espresso l'avviso che il piano generale di sperimentazione che l'Istituto intende svolgere ed il conseguente programma di trasformazione della azienda Bonassi siano meritevoli di approvazione ed ha proposto, tenuto conto del carattere eminentemente sperimentale della iniziativa e del rilevante onere che l'attuazione del programma in parola comporterà, di accogliere la domanda dell'Istituto zootecnico e caseario, intesa ad ottenere, oltre il normale sussidio del 38 per cento, anche un particolare premio di incoraggiamento come previsto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che tale sperimentazione avvenga a norma dell'articolo 40 del regio decreto sopracitato.

La Cassa in linea di massima condivide il parere dell'ispettorato agrario, e già ha dato inizio all'istruttoria dei progetti, i quali saranno presentati quanto prima possibile all'organo deliberante della Cassa medesima, per l'esame e le determinazioni di competenza.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

BARDANZELLU. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ravvisino l'opportunità di fare propria la nobile iniziativa del comune di Torino per conferire al professor Mario Ponzio la medaglia d'oro al valor civile.

Portata così in piano nazionale la proposta verrebbe ad assumere maggior significato per meglio onorare nell'illustre scienziato, che ha dato così alta prova di sacrificio, di consapevole coraggio e di superiore forza d'animo, le virtù caratteristiche del popolo. (14420).

RISPOSTA. — Si fa seguito alla risposta che l'onorevole ministro dell'interno ha dato il 20 luglio 1955 alla interrogazione sopra riportata, per assicurare che il Ministero della pubblica istruzione sarebbe assai lieto che al professor Mario Ponzio fosse conferita una adeguata onorificenza al valor civile per la preziosa opera svolta a servizio della scienza e della cultura.

Per parte sua, il Ministero della pubblica istruzione conferirà all'illustre scienziato il diploma di medaglia d'oro ai benemeriti della cultura, di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1093, ed al regolamento 18 dicembre 1952, n. 4554.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda utile e necessario ai fini della cultura e della verità storica di intervenire nella risorta contesa scientifica e letteraria sulle famose carte d'Arborea, attualmente conservate nella biblioteca universitaria di Cagliari, provvedendo, con metodi e con mezzi adeguati, all'accertamento definitivo sull'autenticità o meno delle carte stesse di cui, comunque, sono incerte ad oggi le origini e le modalità di ritrovamento. (14424).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero, il quale non può non compiacersi dell'interesse del mondo culturale per lo studio di materiale bibliografico conservato nei nostri istituti bibliografici, nel caso particolare delle carte d'Arborea, riprenderà in attento esame i risultati degli studi ad esse attinenti al fine di poter giudicare della opportunità o meno di affidare ad esperti l'eventuale ripresa delle ricerche, e ciò allo scopo di pervenire a conclusioni definitive, scientificamente sicure.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

BARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni d'urgenza del recente e inaspettato provvedimento di interruzione repentina della assistenza sinora svolta a favore dei profughi giuliano-dalmati, che ha provocato, specie nella provincia di Gorizia, una situazione di acuto disagio e di fermento particolarmente grave, qualora si tenga in considerazione che in quella provincia di confine i profughi che vi risiedono superano le 12 mila unità e quelli sinora assistiti raggiungono le 3 mila unità, su di una popolazione totale di circa 130 mila abitanti; e premesso che la situazione di quella zona, per le note conseguenze della guerra e del trattato di pace che hanno tolto a quella provincia quasi i nove decimi del suo vecchio territorio, sta attraversando un periodo di grande difficoltà, tanto che il Consiglio dei ministri, nella sua riunione del 14 ottobre 1954, ha deliberato unanimemente di invitare i singoli ministri a provvedere con la maggiore possibile larghezza a favore di quel territorio di confine; se egli non ritenga necessario, per preminenti ragioni di carattere politico, oltre che economiche e sociali, di mantenere inalterata l'assistenza sinora elargita, almeno sino a quando entreranno in vigore delle nuove disposizioni legislative che dovrebbero regolare organicamente tutta questa delicata materia. (14781).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952, n. 137 (che riassumeva in una organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi) stabilivano in un anno il periodo di concessione del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi, tanto ricoverati in campo quanto assistiti fuori campo.

Quando venne a scadere l'anno di validità della concessione, allo scopo di non privare di assistenza numerose famiglie che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale attività produttiva, tale assistenza fu prorogata di semestre in semestre finché, a sanare l'assurda situazione giuridica così concretatasi, venne emanato un provvedimento legislativo, entrato in vigore il 25 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 954), che stabiliva al 30 giugno 1955 il termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi.

Venuto a maturare tale termine, con il 1° luglio, avrebbe dovuto cessare ogni provvidenza assistenziale. Ma questa amministrazione, nell'intento di venire ancora incontro ad una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, ha ritenuto opportuno

proporre una ulteriore proroga dei benefici fino al 30 giugno 1956, seguendo, però — data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio — criteri più restrittivi, in applicazione dei quali vengono esclusi dall'assistenza i profughi che siano rimpatriati da oltre 10 anni, ovvero abbiano comunque beneficiato di assistenza per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

Tuttavia, considerato che in alcune province non tutti i profughi che vengono a cessare dalla provvidenza continuativa hanno potuto reinserirsi nella normale attività produttiva e versano, pertanto, tuttora in stato di particolare bisogno, sono state impartite ai prefetti istruzioni perché gli stessi siano ammessi alle forme assistenziali generiche provvedute dagli enti comunali di assistenza ed, a tal fine, sono stati assegnati ai prefetti medesimi fondi straordinari per venire incontro alle più urgenti necessità dei profughi di che trattasi.

Si soggiunge che la situazione della provincia di Gorizia, nella quale, fruivano di assistenza 1.070 nuclei familiari di profughi per un complesso di 2.238 persone, è tenuta particolarmente presente per ogni speciale interessamento che si ritenga necessario.

Il Ministro: TAMBRONI.

BARESÌ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con propria ordinanza del 18 maggio 1955, n. 2870/40, disponeva che la tabella di valutazione dei titoli annessa al bando di concorso per il ruolo soprannumerario degli insegnanti elementari promulgato con ordinanza 24 marzo 1955, n. 1500/22, fosse integrata nel senso che ai maestri residenti almeno da 5 anni nella provincia di Gorizia fossero attribuiti 12 punti;

che con circolare 27 giugno 1955, n. 2629/54, disponeva che il requisito della residenza doveva intendersi come residenza scolastica e non anagrafica;

che tale interpretazione del requisito della residenza è contraria alla legge;

che in tutte le precedenti disposizioni in materia analoga il requisito della residenza è sempre stato ovviamente inteso come residenza anagrafica e non scolastica;

che la interpretazione nel senso dato dal Ministero al requisito della residenza danneggia gli insegnanti goriziani non soltanto per quanto si riferisce al concorso per il ruolo in soprannumero anche, e determinatamente, per quanto si riferisce al conseguimento di incarichi e supplenze;

per sapere se non ravvisi l'opportunità di disporre, in ossequio alla legge ed alla prassi fin qui seguita, di modificare la disposizione che si riferisce alla interpretazione del requisito della residenza nel senso che esso va inteso come residenza anagrafica e non come residenza scolastica. (14993).

RISPOSTA. — È opportuno chiarire subito che i benefici a favore dei maestri goriziani, in sede di prima attuazione del concorso per posti di ruolo in soprannumero, non consistono soltanto nella concessione di punti 12, disposta con la circolare 3870/40, che è accessoria e supplementare e che si è voluta dare ai maestri, i quali abbiano insegnato per cinque o più anni in provincia di Gorizia.

La concessione principale, e ben più importante, è quella che consente ai maestri residenti anagraficamente in provincia di Gorizia di beneficiare della maggiorazione di cui al n. 2 della parte B della tabella di valutazione ammessa alla O. M. del 24 marzo 1955, n. 1500/22 (maggiorazione fissata definitivamente in punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di punti 12 con la circolare del 27 giugno 1955, n. 3629/54) ovunque il servizio sia stato prestato, mentre per i concorrenti di tutte le altre province, la maggiorazione è limitata agli anni di servizio prestati nella provincia in cui il candidato prende parte al concorso.

Ciò pone i candidati goriziani in una condizione di netta superiorità rispetto a tutti gli altri partecipanti al concorso, poiché consente loro di godere della maggiorazione per la totalità del servizio prestato, vantaggio reso più sensibile dal fatto che, potendo i goriziani aspirare agli incarichi provvisori anche in una seconda provincia, oltre che nella propria, usufruendo altresì di un particolare aumento di 12 punti, hanno avuto la possibilità, a differenza degli altri, di svolgere sempre un lavoro pressoché sicuro e ininterrotto.

Questo è il beneficio dato in generale a tutti i maestri della provincia di Gorizia e che si è potuto concedere in quanto si tratta di un servizio valutabile a norma dell'articolo 282 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, sull'istruzione militare.

Ai maestri che abbiano prestato cinque o più anni di servizio in provincia di Gorizia, è stato dato, inoltre, il beneficio supplementare dei 12 punti, ma la chiarificazione contenuta nella circolare del 27 giugno 1955, n. 3629/54, rispetto alla formulazione della precedente circolare del 18 maggio 1955,

n. 2870/40, era indispensabile, in quanto le disposizioni in vigore, trattandosi di un concorso e non di incarichi provvisori e supplenze, non consentono discrezionalità nella determinazione delle diverse categorie di titoli ed il requisito della residenza, intesa anagraficamente, non rientra in alcuna delle categorie di titoli valutabili ed infatti non è stata valutata mai in alcun precedente concorso.

Si è dovuto, perciò, chiarire che si trattava di residenza scolastica e, costituendo, come tale, una particolarità del servizio, si poteva attribuire ad essa una valutazione senza correre il rischio di soggiacere ad impugnativa per illegittimità sotto la forma sia della violazione di legge che dell'eccesso di potere.

La disposizione in questione, nella formula precedentemente usata, aveva, d'altronde, sollevato generali proteste, particolarmente nelle province venete.

Non appare quindi utile, né legittimo un ritorno alla prima formulazione, tanto più ove si consideri che, sia la circolare del 18 maggio 1955, n. 2870/40, sia la circolare chiarificatrice del 27 giugno 1955, n. 3629/54, sono anteriori alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, avvenuta alle ore 24 del giorno 5 luglio 1955.

Un provvedimento che modificasse la tabella di valutazione, dopo l'avvenuta scadenza dei termini, sarebbe impugnabile per vizio di legittimità in conseguenza dei diritti quesiti derivanti negli altri partecipanti al concorso dalla scadenza dei termini stessi, salvo che non si voglia procedere alla riapertura dei termini. Di fronte quest'ultima ipotesi è, tuttavia, doveroso rilevare che in varie province il concorso per titoli è già ultimato e si sta procedendo alla pubblicazione delle graduatorie e quello per titoli ed esami è in avanzato svolgimento e sarà quanto prima portato a termine.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità che la direzione generale del tesoro si accinge a ripartire il saldo degli indennizzi spettanti ai profughi giuliano-dalmati per i beni che dovettero abbandonare nei territori assegnati alla Jugoslavia col Trattato di pace, estendendo l'applicazione della legge 31 luglio 1952, n. 1131, senza includere le relative norme in un regolare nuovo provvedimento legislativo.

Tale soluzione costituirebbe una violazione alla Costituzione, perché coll'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, che all'uopo verrebbe applicato, sono stati modificati gli articoli 1 e 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace, approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, e perché la commissione che provvede alla liquidazione degli anticipi, approvata con la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, poteva con una certa regolarità provvedere solamente al pagamento di anticipi, ma non potrebbe disporre erogazioni a saldo, visto che la sua istituzione è contraria al secondo alinea dell'articolo 102 della Costituzione, avendo essa i poteri di una magistratura speciale. (13904).

RISPOSTA. — Si risponde, anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge 5 dicembre 1949, n. 1064, prevede la concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti nel territorio ceduto allo Stato jugoslavo e sottoposti a nazionalizzazione, o confisca, ovvero acquistati dal Governo jugoslavo (beni liberi) nei limiti, in cui esso fosse stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale jugoslava in applicazione dell'Accordo del 23 maggio 1949, reso esecutivo in Italia con legge 10 marzo 1955, n. 121.

Con il successivo Accordo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con decreto presidenziale 11 marzo 1955, n. 210, emanato in virtù della delega contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che ha reso esecutivo il Trattato di pace, è stata determinata la somma globale riconosciuta dal Governo jugoslavo in relazione al predetto Accordo 23 maggio 1949, e, pertanto, nulla più si oppone alla liquidazione degli indennizzi senza che siano emanate ulteriori norme legislative o regolamentari. Ciò che, d'altronde, risponde ad innegabili esigenze economiche e morali dei nostri connazionali, che quei beni furono costretti ad abbandonare.

Né tale soluzione costituirebbe violazione di principi costituzionali. Il citato Accordo 18 dicembre 1954 non ha modificato i paragrafi 1 e 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace, ma ha integrato i precedenti Accordi 23 maggio 1949 e 23 dicembre 1950, resi rispettivamente esecutivi con leggi 10 marzo 1955, nn. 121 e 122.

Invero, il citato paragrafo 1°) concernente l'acquisizione gratuita da parte dello Stato successore dei beni statali e parastatali, mantiene tutta la sua efficacia poiché il Governo jugoslavo ha acquisito i beni stessi e non ha

riconosciuto alcun indennizzo, come gliene dava diritto il paragrafo in parola. Beninteso, tale acquisizione si è limitata, anche per non creare pericolosi precedenti invocabili da altri paesi, ai beni di natura effettivamente statale e parastatale, secondo i principi della legislazione e della giurisprudenza italiana.

Quanto al paragrafo 9°) si deve fare presente che esso, sostanzialmente, ha posto i beni degli italiani nel territorio ceduto, sotto lo stesso regime giuridico di quello degli altri cittadini jugoslavi, ai quali, com'è noto, si sono applicate le misure di nazionalizzazione e di riforma agraria, secondo la legislazione interna jugoslava.

La restituzione di cui si parla al terzo comma del citato paragrafo 9°) si riferisce soltanto alle misure restrittive basate sullo stato di guerra e non anche alla legislazione generale ed interna della Jugoslavia.

Comunque, con l'Accordo del 23 maggio 1949, il Governo italiano ottenne il riconoscimento a favore degli interessati, non soltanto per i proprietari dei beni nazionalizzati o sottoposti a riforma agraria, ma altresì per quelli confiscati in base a giudicati delle autorità giudiziarie jugoslave, il che ha costituito un netto vantaggio per i cittadini italiani rispetto ai cittadini jugoslavi.

La commissione, istituita ai sensi della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, non è una magistratura speciale, ma un organo amministrativo e contro le sue deliberazioni sono ammessi i consueti rimedi giurisdizionali, ai sensi dell'articolo 113 della Carta costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

BARTOLE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere a quale punto siano pervenuti gli studi della commissione incaricata di redigere la settima edizione della *Farmacopea Ufficiale*, ritenendo superfluo sottolineare che è davvero mortificante per un paese come il nostro, di così alta civiltà e livello scientifico, continuare ad adottare un testo che già nel lontano 1940 potevasi considerare superato. (14807).

RISPOSTA. — La commissione della *Farmacopea Ufficiale* fu costituita il 21 marzo 1950. Difficoltà di ordine economico ed organizzativo hanno protratto l'inizio dei lavori tecnici della commissione stessa fino al 1953, epoca in cui fu conferita la vicepresidenza al professor Domenico Marotta.

Nella seduta del 1 luglio 1953 il professor Marotta ha proceduto alla riorganizzazione

della commissione, ripartendo i compiti fra i vari membri e stabilendo un programma generale per la rielaborazione della *Farmacopea*. In realtà non si trattava di una semplice revisione del testo della VI edizione, il quale praticamente rimonta all'anno 1935, benché per ragioni contingenti sia stato pubblicato nel 1940, ma dell'elaborazione di un'opera nuova adeguata al progresso terapeutico moderno ed alla rivoluzione operata nel campo dei medicamenti con le recenti acquisizioni nei settori degli antibiotici, delle vitamine, degli ormoni, dei chemioterapici, dei medicamenti sintetici, del sistema neuro-vegetativo, ecc.

Bisognava inoltre tener conto di tutto lo sviluppo della imponente letteratura scientifica mondiale e dei nuovi dati delle numerose farmacopee estere edite in questo ultimo periodo, sottoponendo ad indagine sperimentale molti dei metodi di ricerca e di determinazione proposti, in particolare per gli ormoni, per i principi attivi delle droghe vegetali e per nuovi medicamenti di sintesi.

Si doveva anche tener conto dei dati della *Farmacopea Internazionale*, a cui l'Italia ha aderito, ma della quale è uscito solo il primo volume nel 1951, mentre si attende ancora la pubblicazione della seconda parte (agosto 1955).

I diversi membri della commissione si sono dovuti ripartire un ingente lavoro compilativo e sperimentale, avvalendosi in molti casi di collaboratori da loro stessi prescelti.

Nonostante quanto sopra, la commissione ha già riunito una notevole mole di lavoro. Sono state compilate ben 350 monografie originali di cui circa 300 riguardano singoli medicamenti ed una cinquantina di capitoli generali su metodi chimici, fisici, fisico-chimici, biologici, microbiologici, nonché tabelle varie riguardanti dati analitici e farmacologici.

Tutto questo materiale è stato oggetto di discussioni scientifiche in sede di riunioni plenarie e di sottocomitati appositamente costituiti da competenti nelle singole branche.

Una segreteria tecnica provvede al coordinamento e diffusione del materiale di studio tra i membri e collaboratori residenti in sedi varie.

La commissione ritiene di poter consegnare per la stampa, entro il primo trimestre del prossimo anno, tutto il materiale che dovrà costituire la VII edizione della *Farmacopea Ufficiale*.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — in considerazione del gravissimo

stato di disagio dei pensionati della previdenza sociale e del trattamento ingiusto anche dal punto di vista umano agli stessi usato — non ritenga opportuno di presentare un disegno di legge per l'aumento di dette pensioni, evitando così ad una numerosissima categoria di cittadini, proprio quando non può più lavorare per vecchiaia, le sofferenze e le privazioni determinate dal trattamento economico. (12938).

RISPOSTA. — Mentre non si possono che condividere le esigenze e le finalità espresse, corre, tuttavia, l'obbligo di far rilevare che un notevole sforzo finanziario è stato già imposto, con la legge 4 maggio 1952, n. 218, sia alle categorie produttive, che ai lavoratori in servizio attivo ed allo Stato per la realizzazione di una rivalutazione delle pensioni-base, la quale, aggiungendosi alla rivalutazione, precedentemente disposta nel 1943, dei contributi sui quali erano calcolate dette pensioni, ha portato, complessivamente, ad un equo contemperamento delle esigenze dei pensionati da una parte e dell'economia nazionale dall'altra.

In effetti, numerose sono le pensioni di importo molto ridotto, ma ciò è dovuto, prevalentemente, al fatto che, in base alla preesistente legislazione, furono ammessi al pensionamento anche lavoratori che potevano far valere una scarsissima anzianità assicurativa. Ciò ha portato, ovviamente, al fenomeno della diluizione delle disponibilità finanziarie, che pur raggiungono, nel complesso, una quota sensibile del reddito nazionale e rappresentano un onere considerevole rispetto all'attuale massa dei salari imponibili.

È da notare, che il sistema posto in essere dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, comporta, automaticamente, un onere annuale complessivo, crescente progressivamente nel tempo, come si è già verificato negli esercizi finora trascorsi, talché già si incontrano difficoltà per la copertura dell'onere sempre maggiore che, per la quota parte di pertinenza dello Stato, deve essere stanziata negli stati di previsione della spesa di questo Ministero.

A questi oneri stanno ora per aggiungersi quegli oneri — e notevolissimi — derivanti dal noto disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, concernente modifiche all'articolo 9 della citata legge n. 218 e che comporterà il miglioramento di un cospicuo gruppo di pensioni.

Premesse tali considerazioni, si desidera comunque informare che non è venuto meno, nello scrivente, l'intento di ricercare la possi-

bilità di una migliore distribuzione delle risorse contributive e del concorso delle pubbliche finanze nel quadro complessivo del sistema di previdenza per la vecchiaia.

Non si esclude, pertanto, che una revisione degli attuali criteri di assegnazione della pensione, in modo da stabilire il concetto di un pensionamento effettivo — tale cioè da sovvenire alle necessità del lavoratore, allorché cessa definitivamente da ogni occupazione — possa consentire quella più adeguata determinazione dei minimi di pensione, che è nei voti di quanti hanno a cuore la sorte di chi ha contribuito, per tutta la sua vita, al progresso dell'economia e del benessere nazionale.

Il Ministro: VIGORELLI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che al tribunale civile e penale di Mistretta (Messina) sia nominato il presidente titolare, invece di continuare a destinarvi giudici con la qualifica di reggente, come è avvenuto dal 1947, anno di istituzione del tribunale. (14577).

RISPOSTA. — Non è possibile, per ora, provvedere alla nomina del presidente titolare del tribunale di Mistretta, mancando aspiranti alla detta sede.

A coprire l'accennato posto potrà provvedersi in occasione delle promozioni a magistrato di corte d'appello, che saranno conferite alla fine del corrente anno.

Il Ministro: MORO.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se per la legge del 31 luglio 1954, n. 559, relativa allo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica, e con la quale venne istituita la categoria della riserva, non spetti e per quali motivi l'indennità mensile in aggiunta alla pensione, prevista dall'articolo 32, anche ai sottufficiali pensionati per raggiunto limite di servizio, pur non avendo raggiunto il limite di età.

Ciò in considerazione di giuste lamentele di numerosi sottufficiali che dopo 20, 21 o 22 anni di servizio andarono in pensione, ai quali è stato negato il diritto all'indennità mensile di cui alla legge n. 559; diniego in pieno contrasto con la precisa disposizione dell'articolo 84 che estende il beneficio, senza limitazioni, a tutti coloro che anteriormente alla entrata in vigore della legge lasciarono il servizio per raggiunto limite di servizio con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

diritto a pensione; diniego anche in pieno contrasto con lo spirito della stessa disposizione, mirante a creare disparità di trattamento tra gli iscritti nell'unico ruolo di riserva. (14582).

RISPOSTA. — L'indennità speciale istituita con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è stata attribuita ai sottufficiali che cessino o abbiano cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, in quanto, a differenza degli impiegati civili, i sottufficiali cessano dal servizio per l'anzidetta causa molto prima dei 65 anni, onde è apparso equo concedere ad essi un'integrazione della pensione fino a tale età.

Per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge è stato stabilito che l'indennità compete anche nei casi di collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio, e ciò perché gli appartenenti alla categoria, prima che fossero adottati anche per essi limiti di età (legge 29 marzo 1951, n. 210), venivano collocati a riposo al raggiungimento di determinati limiti di servizio. Si tratta ovviamente dei limiti, raggiunti i quali i sottufficiali *dovevano* essere collocati a riposo, che non possono quindi essere confusi con quelli dopo i quali si poteva chiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione.

Avuto riguardo ai motivi che giustificano la indennità, non si vede come poterla attribuire ai sottufficiali cui si riferisce l'onorevole interrogante, che a suo tempo cessarono *volontariamente* dal servizio.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nella formazione della graduatoria per gli incarichi all'insegnamento nelle scuole tecniche superiori per l'anno scolastico 1955-56, non ritenga opportuno ammettere i professori che hanno prestato servizio per diversi anni consecutivi e non limitare l'inclusione in graduatoria soltanto a coloro che hanno insegnato nell'anno scolastico 1954-55, per il periodo richiesto dall'ordinanza. Il provvedimento è invocato come atto di giustizia per i più anziani. (14583).

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nella ordinanza sul conferimento degli incarichi nelle scuole secondarie, per l'anno scolastico 1955-56, si sono dovute uniformare alle norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, approvato con legge 19 marzo 1955, n. 160.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge citata « fino a quando non sia espletata la sessione

di esami di abilitazione bandita nel 1953 possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso alla entrata in vigore della legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette gli esami per il conseguimento della abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ». Sta di fatto comunque che la opportunità di modificare le norme contenute nella ordinanza ministeriale, sugli incarichi nelle scuole secondarie, non potrebbe essere presa in esame se non per l'anno scolastico 1956-57, dato che le operazioni per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1955-56 sono in uno stadio così avanzato che una riapertura dei termini, conseguente a una modifica dell'ordinanza, porterebbe inevitabilmente un dannoso ritardo nello svolgimento delle medesime.

Il Ministro: ROSSI PAOLO

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di disporre la sospensione della riscossione con la riduzione della sovrimposta provinciale, del ruolo principale terreni per lo esercizio 1955-56, nella provincia di Messina, nella quale si rileva la enormità del carico. Infatti in detta provincia vivo è il fermento e profonda l'esasperazione per l'aumento di circa il 900 per cento della sovrimposta provinciale. Esempio con dati precisi relativi al comune di San Filippo del Mela: totale della sovrimposta provinciale per l'esercizio 1954-55 lire 1.535.969; totale sovrimposta per l'esercizio 1955-56 lire 10 milioni 820.223.

Ciò, oltre ad essere in aperto contrasto con l'unanime riconoscimento che la pressione fiscale in agricoltura ha raggiunto da tempo l'insopportabile e che gravissimo è il disagio nelle campagne per la continua flessione dei prezzi di tutti i prodotti della terra, denota negli organi fiscali periferici non soltanto mancanza di comprensione della situazione, ma decisa volontà di voler colpire mortalmente l'economia agricola, già duramente provata.

E in considerazione delle giustificate preoccupazioni degli agricoltori si invocano provvedimenti con carattere di urgenza. (14815).

RISPOSTA. — In merito alla questione prospettata si fa presente che la lamentata onerosità della sovrimposta provinciale sui terreni, iscritta nei ruoli principali dell'esercizio finanziario 1955-56, nella provincia di Messina, risulta dovuta unicamente al fatto che con gli stessi ruoli è stata posta in riscossione, con la sovrimposta al terzo limite legale relativa al

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

corrente anno, anche l'intera eccedenza autorizzata nella misura del 400 per cento per l'anno 1954 e del conguaglio della eccedenza non riscossa per l'anno 1953.

Di conseguenza, sui redditi fondiari (non rivalutati pel coefficiente 12), iscritti nei detti ruoli, la sovrimposta in questione è stata ripartita in base all'aliquota pura complessiva del 743,213 per cento corrispondente:

per il 120 per cento al terzo limite 1955;

per il 400 per cento alla intera supercontribuzione 1954;

per il 223,213 per cento alla differenza non riscossa della supercontribuzione autorizzata nella misura del 400 per cento per il 1953.

Tale aliquota complessiva provinciale del 743,213 corrisponde a quella del 59,43 per cento sul reddito catastale rivalutato pel suddetto coefficiente 12.

La notevole maggiorazione di tale carico fiscale, rispetto a quello iscritto nei ruoli dello esercizio precedente, è stata tanto più rilevata in quanto nei ruoli 1954-55 la sovrimposta provinciale venne iscritta, in attesa dell'approvazione del bilancio dell'anno di competenza, nella misura del terzo limite, senza alcuna supercontribuzione.

Alla riscossione delle accennate eccedenze di sovrimposta l'amministrazione provinciale di Messina ha potuto provvedere soltanto dopo l'approvazione dei relativi bilanci da parte dei competenti organi di tutela, avvenuta con provvedimenti della presidenza della Regione siciliana in data rispettivamente 13 gennaio e 10 marzo 1955, resi esecutivi con decreti interministeriali del 7 febbraio e del 14 aprile 1955, e cioè dopo l'emanazione della legge 9 agosto 1954, n. 635, recante norme per il ripiano dei bilanci 1953 e 1954 dei comuni e delle province deficitari, in base alla quale è stato possibile integrare i disavanzi economici risultanti dai bilanci della provincia di Messina relativi agli anni anzidetti, mediante la autorizzazione a contrarre mutui con i benefici del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

D'altra parte, non è stato possibile rinviare o, comunque, dilazionare l'iscrizione a ruolo delle supercontribuzioni in parola, sia per la riconosciuta necessità di consentire alla provincia di Messina la pronta realizzazione delle proprie entrate di competenza onde ovviare, almeno in parte, alle gravi difficoltà di cassa in cui versa — finora fronteggiate mediante onerose anticipazioni bancarie — sia perché l'eventuale rinvio della riscossione non sarebbe stato opportuno per gli stessi contribuenti che, nel prossimo esercizio, saranno ancora

chiamati ad assolvere un notevole carico fiscale attese le condizioni di deficit del bilancio provinciale.

Ciò premesso, è da osservare che, in effetti, l'iscrizione a ruolo delle eccedenze di cui trattasi è condizionata di regola all'approvazione del bilancio dell'anno di competenza essendo in tale sede determinata ed autorizzata dagli organi di tutela la misura delle supercontribuzioni indispensabili ad assicurare il pareggio del bilancio stesso, e che, nella specie, i bilanci 1953 e 1954 della provincia di Messina sono stati approvati nei primi mesi del corrente anno poiché soltanto con la citata legge del 9 agosto 1954, n. 635 sono stati stabiliti i mezzi straordinari per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali deficitari.

Di conseguenza, nessun rilievo di carattere formale può muoversi in ordine alla cumulativa riscossione delle ripetute eccedenze di sovrimposta effettuata dalla provincia di Messina; né d'altra parte questo Ministero è in grado di spiegare un concreto intervento nella procedura di approvazione dei bilanci in parola, questa essendo demandata, per gli enti che fanno parte della Regione siciliana, agli organi del governo regionale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione diretta nuova guerra di Greatti Guido fu Cesare, da Basiliano (Udine) posizione n. 119019. (10004).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione al nome di Treu Severino da Udine posizione 1452628/D. (10042).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nomitane è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 5 luglio 1955 al municipio di Povoletto (Udine) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la pratica di pensione, posizione n. 1269541/D di

Sacchetti Ariodante fu Edoardo, da Mugnano (Perugia). (13776).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale giudizio abbia emesso la commissione medica di Roma nei confronti del professor dottor Bruno Bellucci fu Giuseppe della classe 1891, maggiore medico di complemento visitato il 22 febbraio 1949.

La prima visita collegiale fu effettuata dalla commissione medica di guerra di Perugia il 23 ottobre 1947, proponendo la concessione della terza categoria per anni due.

Dal 22 febbraio 1949, data nella quale la commissione medica superiore emise il suo referto, l'interessato a tutt'oggi non ha avuto risposta alcuna. (13778).

RISPOSTA. — Per la pratica relativa al sopra nominato risulta emesso un decreto ministeriale 2213581 del 24 gennaio 1951 concessivo di 4 annualità di 8ª categoria tabella B. per « Lievi esiti di sinusite mascellare » e negativo per le altre infermità (note di corticoplerite ds. modico e pnfisema polmonare - sindrome neuro artritica) giudicate non dipendenti da causa di servizio di guerra dalla commissione medica superiore, previa visita diretta del 23 dicembre 1949.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERLINGUER. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla bonifica della piana di Perfugas (Sassari) da lungo tempo reclamata come esigenza vitale di quella zona della Sardegna e per conoscere anche quando si propongano di iniziare i lavori (13902).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

Nel piano dodecennale della Cassa per il Mezzogiorno approvato dall'apposito Comitato dei ministri la spesa prevista per le opere di bonifica nel comprensorio di Perfugas risulta dell'ordine di 150 milioni, da utilizzarsi in particolare per lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Anzos e Rio de' Idda.

Per la realizzazione di tali lavori è stata ripetutamente richiesta dalla Cassa la progettazione; nessun elaborato risultando ancora

pervenuto, è stato rivolto invito alla Cassa di sollecitarne ancora una volta la presentazione.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

BERLINGUER. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del nuovo arresto dei lavori della strada di bonifica Sassari-Stintino che rimane ancora incompiuta specialmente per un tratto in cui una massicciata di grosse pietre la rende quasi impraticabile e pericolosa. (14122).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici. I lavori di sistemazione, mediante bitumatura, della strada di bonifica Sassari-Stintino, affidati in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio di bonifica fra l'amministrazione provinciale ed il comune di Sassari, sono stati sospesi in attesa dell'approvazione di una perizia suppletiva per il completamento della opera. Detta perizia, debitamente rielaborata, è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 29 giugno 1955.

Il ritardo nell'approvazione è derivato dalla necessità di disporre a suo tempo la rielaborazione della perizia stessa, risultando non soddisfacente la impostazione ad essa data in un primo tempo dall'ente concessionario.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

BERLINGUER. — *Al ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si propongono di dare corso, nel comune di Carbonia, con la massima urgenza, ai lavori per la costruzione di case popolari, per la sistemazione delle strade e per l'approvvigionamento idrico e la bonifica relativa a tutto il basso Sulcis, tenendo presenti la tragica condizione in cui si trovano la città di Carbonia e la zona mineraria che le sta attorno e le clamorose proteste per la lunga incuria governativa di tutto il popolo sardo che considera particolarmente il bacino carbonifero come problema centrale di tutta l'isola. (14232).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Gli interventi deliberati ed in corso di esecuzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno nell'interesse della zona di Carbonia e del basso Sulcis si possono riassumere come appresso:

Settore bonifiche.

Opere complementari per il serbatoio di monte Pranu. Per tali opere previste in lire 435.500.000 fu approvato nel gennaio 1955 dal consiglio di amministrazione della Cassa (su conforme parere della delegazione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici) il progetto nell'importo ridotto di lire 420 milioni.

Per l'appalto relativo furono esperite due gare la prima 17 febbraio 1955, la seconda in data 18 marzo 1955: ma esse non ebbero esito.

Finalmente nel luglio 1955 — in seguito a nuova gara — i lavori sono stati aggiudicati e prossimamente avranno inizio.

Strada Fiumenterapido - Bruncu - Teula - Mazzacara. L'importo del progetto, di origi-

inarie lire 225.844.000, è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno per l'importo di lire 142 milioni e 470.000 dietro parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La Cassa ha autorizzato la gara di appalto che sarà espletata tra breve.

Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani di Rio Palmas e di Rio San Milam. Tali lavori per un importo di lire 53.370.762 vennero approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa in data 15 marzo 1955.

Essi sono attualmente in corso di esecuzione da parte dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

N. 3 progetti per il completamento e la sistemazione idraulica, viabilità, irrigazione, rete elettrica nel distretto di trasformazione integrale. Tali lavori sono stati rispettivamente approvati per gli importi sotto indicati rispetto agli originari importi dei progetti:

PROGETTO	Importo originario	Importo approvato
Distretto trasformazione integrale 12/4 . . .	L. 99.110.000	L. 92.880.000
Distretto trasformazione integrale 12/5 . . .	» 72.110.000	» 69.120.000
Distretto trasformazione integrale 12/6 . . .	» 88.390.000	» 82.080.000
	<u>L. 259.610.000</u>	<u>L. 244.080.000</u>

Il progetto distretto trasformazione integrale 12/4 fu approvato in data 15 maggio 1955 e la relativa gara fu autorizzata in data 1 giugno 1955; il progetto distretto trasformazione integrale 12/5 è stato approvato il 29 giugno 1955 e la gara autorizzata il 16 luglio 1955; infine il progetto distretto trasformazione integrale 12/6 è stato approvato in data 19 luglio 1955 ed è in corso di autorizzazione la gara di appalto dei lavori.

Progetto distretto trasformazione integrale 12/3 per assistenza tecnica. Sono in corso gli studi per realizzare il detto progetto di complessive lire 24 milioni per creare un ufficio di assistenza tecnica a favore dei privati proprietari per le opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

Settore acquedotti

Per la sistemazione dell'approvvigionamento idrico di Carbonia e della zona del Sulcis la Regione sarda ha presentato alla Casas un progetto di massima che prevede

un complesso di opere dell'importo di lire 2 miliardi.

Il progetto è pervenuto il 21 aprile 1955 ed è tuttora in esame dal servizio acquedotti della Cassa. Sulla sua ammissibilità o meno non è possibile pronunciarsi per ora, perché occorre che siano completate le osservazioni in corso da parte del servizio idrografico sul regime delle sorgenti per tutto il prossimo periodo di magra ed inoltre che la Regione comunichi i risultati degli accertamenti sulla situazione idrica dei comuni circostanti la zona (Iglesias, Teulada, Villa San Pietro, ecc.) i cui problemi possono presentare interferenze con quello del Sulcis. Queste notizie sono state ripetutamente sollecitate.

Per l'acquedotto del Sulcis è previsto lo stanziamento di lire 1 miliardo nel programma 1955-56.

Settore viabilità.

Sistemazione della statizzata da Cagliari per Pula - Teulada - Villarios-San Giovanni

Suergiu relativamente all'ultimo tratto con il quale la strada si innesta con la statale strada statale 126. I lavori appaltati per un importo di lire 116 milioni sono terminati in data 5 agosto 1954.

Costruzione della strada di Villamassargia per Barbusi e Sirai di Carbonia sulla statale n. 126: i lavori appaltati per lire 274 milioni sono stati iniziati il 5 agosto 1954 e sono ancora in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda i settori di sua competenza il Ministero dei lavori pubblici informa che non mancherà di tenere presente il fabbisogno di alloggi del comune di Carbonia in sede di attuazione del piano di risanamento edilizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Circa la sistemazione delle strade interne del predetto comune, esaminerà con particolare attenzione la richiesta di contributo in sede di formulazione del programma delle opere stradali da ammettere ai benefici di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

BERLINGUER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se si proponga, in accoglimento dei voti della Sardegna, di comprendere la compagnia di navigazione « Sardamare » fra le minori società sovvenzionate, tenendo conto che essa è costituita con capitale esclusivamente sardo, sotto gli auspici della regione e che potrebbe garantire essenziali servizi per il collegamento delle isole minori della Sardegna e limitare il pesante monopolio della Società « Tirrenia ». (14330).

(La risposta è uguale a quella data all'interrogazione n. 14362 del deputato Bardanzellu a pagina XLVI).

BERLINGUER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se intenda tener conto dell'ordine del giorno da tempo approvato all'unanimità dall'VIII Commissione della Camera, su proposta dell'onorevole Ducci, presentando un disegno di legge che migliori le pensioni marinare, considerando che esse sono ancora inadeguatissime, che non si è concesso per tali pensioni il contributo governativo concesso per altre, che l'ultima legge sulle pensioni marinare crea condizioni di profonda disparità fra le varie categorie di pensioni e lascia sussistere gravi incon-

gruenze che sarebbe necessario eliminare. (14832).

RISPOSTA. — La possibilità di miglioramento delle pensioni marinare presuppone un equilibrio tra le entrate e le uscite della cassa nazionale per la previdenza marinara e la possibilità di aumento del gettito contributivo in favore di detta cassa.

È vero, invece, che le uscite superano di gran lunga le entrate dell'ente in parola, ragioni per cui, almeno per il momento, non sembra possibile un provvedimento che tenda a migliorare in senso generale le pensioni suddette.

L'eventuale concorso dello Stato, in aggiunta a quello derivante dalle vigenti disposizioni di legge relativo alle quote di pensioni corrispondenti ai vari periodi di servizi militari e di navigazione compiuta in tempo di guerra, non potrebbe essere ovviamente superiore a quello che comporterebbe nel caso in cui le pensioni dei marittimi fossero state liquidate secondo le norme della comune assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

In vista anche di assicurare alle pensioni marinare tale concorso, stanno avviandosi studi per una riforma della previdenza marinara orientata nel senso di immettere i marittimi, ai fini di un trattamento base, nella assicurazione obbligatoria predetta.

Non sembra, peraltro, che il concorso in parola possa essere di entità tale da consentire miglioramenti nella misura delle pensioni; esso potrà semmai contribuire a ridurre il disavanzo della cassa nazionale per la previdenza marinara — disavanzo che raggiunge a fine anno 1954 i 7 miliardi, circa — ed a varare un gruppo di disposizioni di legge, già formulate, che integrano e perfezionano la legge 25 luglio 1952, n. 915.

Per quanto riguarda la disparità e le incongruenze, di cui è cenno nella interrogazione, deve precisarsi che la legge 25 luglio 1952, n. 915, non ha modificato in alcun punto i principi stabiliti dalle precedenti disposizioni di legge in materia di determinazione della misura della pensione.

È vero, per altro, che il dovuto rapporto fra contribuzioni e prestazioni era venuto meno per effetto dei provvedimenti adottati nell'immediato dopoguerra e, particolarmente per effetto della legge 10 agosto 1950, n. 724, prorogata dalla legge 2 gennaio 1952, n. 14, che aveva triplicato il trattamento economico goduto dai titolari di pensione della cassa nazionale per la previdenza marinara al 30 giugno 1949.

La citata legge 25 luglio 1952, n. 915, mantenendo in ogni caso salvo il trattamento goduto alla data della sua entrata in vigore, ha conservato anche le incongruenze che si erano manifestate in conseguenza della triplicazione, specie nei rapporti fra le pensioni dirette del personale di bassa forza e le pensioni di famiglia, dato il diverso peso che, nelle due pensioni esercitava l'indennità caropane dovuta, per una sola quota, nelle pensioni dirette, e per un numero di quote, invece, corrispondente a quello del nucleo familiare, nelle pensioni di famiglia.

Altra ragione di incongruenza nel trattamento dei pensionati marittimi, può essere quella che deriva dalla norma secondo la quale la misura della pensione viene determinata operando sulla media delle competenze più elevate su cui sia stato contribuito durante tre anni di navigazione. Può, infatti, verificarsi che un marittimo, il quale abbia svolto la propria attività quasi integralmente a bordo di piccole unità, liquidi la pensione sulla competenza relativa ai piroscafi o alle motonavi per aver compiuto su dette navi almeno tre anni di navigazione, distanziandosi, quindi, sensibilmente dal trattamento spettante ad altri marittimi la cui navigazione si sia svolta esclusivamente su piccole unità.

Ma trattasi di norma già contenuta nel regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, e provocata dai marittimi, i quali non sembra abbiano, ora, interesse a invocare la sostituzione con altra che assicuri una maggiore rispondenza fra misura delle contribuzioni e misura delle pensioni.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

BERLINGUER e CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere entro quali limiti si proponga di emanare le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento delle « Modificazioni al codice di procedura penale » e se si terrà presente che esse non dovranno in nessun caso alterare la lettera e lo spirito delle nuove disposizioni innovatrici, frutto della sovrana volontà del Parlamento. (14471).

RISPOSTA. — Nell'emanare le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento delle « modificazioni al codice di procedura penale », approvate con legge 18 giugno 1955, n. 517, si avrà cura di non alterare lo spirito e la lettera delle nuove disposizioni innovatrici.

Il Ministro: MORO.

BERLINGUER e MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga arbitrario ed assurdo il sequestro del giornale murale *Battaglie sindacali*, ordinato dal prefetto di Modena il 16 giugno 1955 col solito pretesto dell'ordine pubblico e con la motivazione gratuita ed infondatissima che esso contenesse notizie false e tendenziose, sequestro tanto più iniquo in quanto si riferiva ad un problema dei tubercolotici verso i quali lo Stato e gli stessi prefetti dovrebbero sempre mostrare maggiore comprensione umana. (14365).

RISPOSTA. — Il prefetto di Modena ha disposto il sequestro del giornale murale di che trattasi perché ha ritenuto che contenesse notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Il Ministro: TAMBRONI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene opportuno finanziare nell'esercizio 1955-56, sui fondi della legge sulle zone depresse, la depolverizzazione della strada Lambruschina in provincia di Rieti, la quale, collegando rispettivamente all'altezza di Passo Corese e Ponte Felice la Salaria e la Flaminia, riuscirebbe così a smaltire e decongestionare in modo sensibile il forte traffico delle due nazionali. (14095).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

L'itinerario stradale, oggetto della interrogazione sopra riportata, è costituito da due distinti tronchi di strade provinciali.

Il primo costituisce il tronco iniziale della strada provinciale Ternana per Cantalupo e va da Passo Corese al bivio di Galantina, con uno sviluppo complessivo di circa chilometri 17,400. Di tale tronco stradale sono stati già sistemati, a cura dell'Ufficio del genio civile di Rieti, per la parte attinente i danni bellici, complessivamente circa chilometri 9,500 da Passo Corese alla località denominata Colonna la Memoria, con cilindratura e bitumatura.

La sistemazione, con bitumatura, della restante parte del tronco stradale di che trattasi rientra nella sistemazione della intera strada provinciale Ternara per Cantalupo, la cui esecuzione è stata recentemente deliberata, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, dall'apposito Comitato dei ministri.

Il secondo tronco costituisce l'intera strada provinciale Sabina (impropriamente detta Lambruschina) e va dal bivio di Galantina, sito sulla provinciale Ternana, fino alla statale n. 3 Flaminia in prossimità del Ponte Felice, con uno sviluppo di circa chilometri 23.

Per la esecuzione delle necessarie opere di sistemazione e di bitumatura occorrerebbe una spesa complessiva di circa 180 milioni di lire.

Non risulta che per la sistemazione della suddetta strada provinciale Sabina siano attualmente in corso o in progetto interventi da parte dell'amministrazione provinciale interessata, né vi è possibilità di autorizzare la sistemazione stessa a carico dei fondi destinati all'applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647, che sono tutti impegnati in base ai programmi approvati.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

BERRY. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale destinazione intendano dare al fabbricato che avrebbe dovuto costituire l'edificio direzionale del nuovo carcere giudiziario di Taranto, la costruzione del quale, progettata nel 1933 ed iniziata nel 1937, fu sospesa dopo la ultimazione del rustico al sopraggiungere della guerra e non è stata più ripresa.

Tale fabbricato, nel quale durante la guerra erano state installate delle postazioni di artiglieria contraerea della marina, dall'epoca del rilascio da parte delle forze armate è in stato di rovinoso abbandono ed è arbitrariamente occupato da famiglie di senza tetto che lo hanno miseramente adattato, con mezzi di ripiego, a proprie abitazioni.

Qualora il rapido e continuo estendersi della città verso quella zona sconsigli di riprendere la attuazione di quel progetto, o comunque per altri motivi la costruzione del nuovo carcere giudiziario, del quale si sente sempre più viva l'urgenza perchè a Taranto è ancora adibito a luogo di detenzione un vecchio edificio conventuale angusto e inadeguato alle esigenze carcerarie, sito nella zona centrale della città ed in prossimità di istituti scolastici, debba essere altrimenti progettata, l'interrogante ritiene che il fabbricato in questione potrebbe essere meritoriamente adattato ad uso di alloggio per raccogliere famiglie sistemate in abitazioni malsane, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e che l'area già destinata alla costruzione del

nuovo carcere potrebbe essere lodevolmente utilizzata per costruire, con un piano polienale, numerosi altri alloggi in virtù della stessa legge, così da contribuire decisamente all'auspicato risanamento della città vecchia, a cui avrebbe dovuto provvedere il regio decreto 3 maggio 1944, n. 1150, rimasto inoperante.

L'interrogante osserva, con l'occasione, che tale risanamento costituisce un problema di eccezionale gravità, come provano anche soltanto i seguenti dati:

larghezza dei vicoli nella parte più antica della città: da metri 1,50 a metro 0,45;

densità della popolazione: 2.700 abitanti per ettaro;

indice di affollamento: dal 3,35 al 3,48 per vano (si riscontrano casi di affollamento fino a 12 persone per vano);

tasso di mortalità infantile nel primo anno di vita: 162 per mille;

diffusione del tracoma fra gli alunni delle scuole elementari: 24 per cento;

contagio per tubercolosi: dal 5 per cento nelle case malsane al 20 per cento nei tuguri;

diffusione della paralisi infantile: 9 casi contro 1 nella città nuova; ai quali sono intimamente legati i fenomeni della scarsa nuzialità contro un'altissima natalità, della prostituzione e della delinquenza minorile ed alla cui triste ed impressionante eloquenza ogni commento è superfluo. (1912, già orale).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero di grazia e giustizia.

I lavori relativi alla costruzione del carcere giudiziario di Taranto, iniziati prima della guerra, vennero, come è noto, sospesi in seguito agli eventi bellici.

Per il completamento dell'opera così come previsto nel progetto generale a suo tempo approvato, occorrerebbe la presumibile spesa di lire 800 milioni, alla quale ovviamente non è possibile far fronte se non mediante apposito provvedimento legislativo.

Per quanto attiene alla richiesta di destinare alla costruzione di case popolari ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, l'area già riservata alla costruzione del complesso carcerario e non più utilizzata a tal fine, si comunica che questo Ministero non porrebbe, per quanto di sua competenza, alcuna preclusione al riguardo.

Non può invece accedere alla proposta di utilizzare gli alloggi con opportuni adattamenti da eseguirsi in base alla già citata legge n. 640 il rustico dell'edificio già costruito, in quanto i fondi stanziati con tale legge sono

destinati alla costruzione di nuovi alloggi e non anche all'adattamento di quelli già esistenti.

Per quanto infine riguarda il risanamento igienico della città vecchia di Taranto, è da far presente che data l'ingente spesa (lire 1 miliardo), che il complesso di opere a tal fine occorrenti comporterebbe, il comune nella cui competenza tali lavori rientrano, potrebbe provvedervi per lotti successivi in base ad un piano particolareggiato che il comune stesso dovrebbe predisporre.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BERRY. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere:

1°) alla istituzione, nelle scuole elementari della provincia di Taranto, di almeno 120 nuove classi, le quali si appalesano indispensabili per eliminare i gravi inconvenienti determinati dal sovraffollamento eccessivo di quelle esistenti, per sopperire alle necessità della crescente popolazione scolastica nonché alle esigenze delle borgate sorte nelle zone di riforma fondiaria ed anche allo scopo di alleviare il penoso ed insostenibile stato di disoccupazione che grava sui maestri elementari;

2°) alla istituzione, nella stessa provincia, di 10 nuove direzioni didattiche e di 2 nuove circoscrizioni scolastiche, onde eliminare la situazione deficitaria che è stata determinata dal mancato adeguamento numerico di questi uffici all'incremento delle classi scolastiche; che, da un esame comparativo, si rivela peggiore che nelle altre province, e che è del tutto incompatibile con il normale funzionamento di tali organi di controllo didattico ed amministrativo, come si può rilevare ponendo mente al fatto che, ad esempio, un plesso del capoluogo deve sovrintendere a 105 classi ed un circolo della provincia a 121 classi. (14702).

RISPOSTA. — Il Ministero in sede di distribuzione dei fondi per la istituzione di nuove scuole per l'anno scolastico 1955-56, terrà nel dovuto conto le esigenze della provincia di Taranto, in relazione alle esigenze generali.

Circa la istituzione di nuove direzioni didattiche e circoscrizioni scolastiche nella provincia essa è legata all'aumento degli organici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

A questo proposito desidero aggiungere che, nel quadro di attuazione della legge-delega, è allo studio un provvedimento con cui il predetto organico viene incrementato di 1200 posti, da istituirsi nei tre prossimi esercizi

finanziari in proporzione di 400 posti l'anno, a partire dal 1° ottobre 1955.

Se e in quanto il provvedimento delegato ora cennato potrà essere emanato, la proposta in favore della provincia di Taranto sarà tenuta nella massima considerazione.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

BERRY. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno istituire a Taranto — in accoglimento di una aspirazione molto sentita, della quale si è avuta ripetuta eco anche sulla stampa locale — il servizio di impostazione celere, la cui utilità appare evidentissima solo che si esaminino la topografia della città e la cui effettuazione non comporterebbe onere rilevante per l'amministrazione postelegrafonica, in quanto potrebbero essere all'uopo utilizzati gli autobus delle linee urbane che attraversano tutta la città, mentre potrebbero essere contemporaneamente ridotte di numero le levate giornaliere alle cassette d'impostazione. (14780).

RISPOSTA. — Si informa di avere già impartito disposizioni ai dipendenti organi di questo Ministero perché esaminino la possibilità di attivare a Taranto il servizio celere di impostazione della corrispondenza, tenuto conto della organizzazione attualmente esistente *in loco*.

Si fa riserva, pertanto, di fornire non appena possibile ulteriori notizie in merito.

Il Ministro: BRASCHI.

BETTINOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché — provvisto ad esaminare obiettivamente la situazione in cui è venuta a trovarsi la « Garibaldi » — riferisca se non creda opportuno a difesa del pubblico interesse e della funzione altamente sociale che la « Garibaldi » è chiamata ad esercitare, intervenire, attraverso un commissario straordinario che, ristabilisca la normalità, restituisca alla sana e laboriosa massa dei naviganti la loro gloriosa istituzione, libera da ogni incrostazione parassitaria epperò decisamente temprata ad assolvere i compiti pei quali è sorta. (14449).

RISPOSTA. — Nel dicembre 1953 fu compiuta una ispezione straordinaria alla cooperativa « Garibaldi », durante la quale agli organi responsabili della cooperativa furono mossi alcuni rilievi in ordine a diverse irregolarità riscontrate. La situazione non apparve allora tale da giustificare alcuno dei provvedimenti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

previsti dall'articolo 2543 e seguenti del codice civile e 11 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il Ministero ha tuttavia seguito da allora l'attività della cooperativa « Garibaldi », e specialmente negli ultimi mesi lo scrivente in persona se ne occupò particolarmente, attraverso dirette prese di contatto con il presidente della cooperativa e con altri responsabili e dispose un nuovo sopralluogo da parte di uno dei funzionari che avevano compiuto la prima ispezione.

Più recentemente, in seguito a nuove segnalazioni relative all'aggravarsi di situazioni irregolari determinatesi nell'azione dell'Ente, lo scrivente ha disposto una nuova ispezione straordinaria, di cui sono stati appena ora depositati i dati e le conclusioni in una relazione stesa dal funzionario inquirente.

Da questo momento il Ministero dispone di tutti gli elementi per le decisioni di sua competenza. Tali decisioni naturalmente dovranno essere adottate in conformità alle norme di legge ed al rispetto dei diritti di tutte le parti interessate, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge stessa.

Mi è grato pertanto assicurare che il ministro del lavoro si renderà interprete, anche in questa circostanza, delle aspirazioni e degli interessi dei lavoratori che nella cooperativa « Garibaldi » vedono, ben a ragione, uno strumento efficace a loro disposizione nella vita economica del paese.

Il Ministro: VIGORELLI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Gretti Olivo Giuseppe (posizione 1758853). (14181).

RISPOSTA. — Il numero di posizione citato è errato e non risultano precedenti di pensione alle generalità indicate. Esiste solo la posizione n. 1746602 relativa a Olivo Giuseppe fu Antonio, definita negativamente con decreto ministeriale n. 931527 del 6 giugno 1941, per non dipendenza dell'invalidità a causa di servizio di guerra ed i relativi atti vennero trasmessi in data 17 giugno 1941 all'allora Ministero della guerra, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale delle pratiche rela-

tive ai lavori di fognatura di Castellavazzo, Codissago, Podenzoi ed Olandreghe (Belluno). (14624).

RISPOSTA. — Le richieste del comune di Castellavazzo (Belluno) intese ad ottenere il contributo dello Stato per i lavori di costruzione delle fognature del capoluogo e nelle frazioni Codissago, Podenzoi e Olandreghe, saranno esaminate con particolare attenzione in sede di formazione dei prossimi programmi delle opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, compatibilmente con le limitate disponibilità di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Castellavazzo (Belluno). (14633).

RISPOSTA. — Per la stazione di Castellavazzo è già stato ultimato lo studio di progetto del nuovo fabbricato viaggiatori.

L'attuazione del progetto stesso potrà aver luogo non appena l'amministrazione ferroviaria avrà potuto reperire i fondi necessari.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda adoperarsi efficacemente perché le trattative iniziate da tempo con il Ministero del tesoro per la emanazione di un provvedimento legislativo che proroghi l'efficacia — scaduta il 31 dicembre 1954 — delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, siano riprese e concluse al più presto al fine di rendere possibile l'avanzamento nella carriera ai sergenti maggiori in servizio permanente dell'esercito, i quali negli anni 1955 e 1956 compiranno il 13° anno di anzianità nel grado. (13366).

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa già da tempo si era preoccupato del problema segnalato e, dopo di aver ottenuto le necessarie adesioni dei dicasteri competenti, ha presentato al Consiglio dei ministri — che l'ha approvato — apposito schema di progetto di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non sia possibile prorogare di almeno sei mesi il sussidio

giornaliero ai profughi italiani, che, non avendo altro cespite, sono venuti a trovarsi, per la sua cessazione, in condizioni di assoluta necessità, e invocano un atto di umana comprensione e di solidarietà nazionale. (14454).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952, n. 137 (che riassumeva in un'organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi oggetto di altri provvedimenti legislativi, già scaduti, quali il decreto-legge 19 aprile 1948, n. 556, le leggi 1° marzo 1949, n. 51 e 1° agosto 1949, n. 453) stabilivano in un anno la durata del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi ricoverati in campo e fuori campo. Sta di fatto, però, che, per non gettare sul lastrico numerose famiglie, che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale vita civile, tale assistenza fu prorogata di sei mesi in sei mesi, finché a sanare l'assurda situazione giuridica che si era manifestata venne approvato un successivo provvedimento legislativo entrato in vigore il 25 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 594), che stabiliva il termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi fino al 30 giugno 1955.

Scaduto tale termine, con il 1° luglio di quest'anno, avrebbe dovuto cessare ogni assistenza in favore dei profughi: nell'intento, per altro, di venire ancora incontro a una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, questa amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una ulteriore proroga dell'assistenza ai profughi fino al 30 giugno 1956, seguendo, però, data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio, criteri più restrittivi, in applicazione dei quali vengono esclusi dall'assistenza i profughi che siano rimpatriati da oltre dieci anni ovvero abbiano beneficiato comunque dell'assistenza per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

Frattanto, per non lasciare completamente senza assistenza i profughi in attesa che tale schema di legge venga esaminato ed approvato dal Parlamento, questo Ministero ha inviato alle prefetture della Repubblica apposite istruzioni nei sensi suesposti, aggiungendo che i profughi che, per effetto delle predette disposizioni rimanessero esclusi dal sussidio e si trovassero in condizioni di particolare bisogno, potranno essere assistiti dagli enti comunali di assistenza cui sono state fatte pervenire adeguate assegnazioni straordinarie di fondi.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Gabelli Enrico fu Carlo, classe 1921, residente a Fosio di Solignano (Parma), posizione n. 662729. (10171).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Dotti Ercole fu Leopoldo, classe 1911, residente a Piacenza, via Luciano Bertè n. 4, posizione n. 1305502. (10205).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI, CREMASCHI, CLOCCHIATTI, BORELLINI GINA, GELMINI, SACCHETTI e GORRERI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle gravi situazioni economiche in cui sono venuti a trovarsi i coloni mezzadri piccoli proprietari affittuari partecipanti di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza a seguito del nubifragio e della gravissima grandinata verificatasi martedì 26 luglio 1955. (14981).

RISPOSTA. — Dopo il verificarsi delle recenti avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, i rispettivi prefetti hanno promosso iniziative per la concessione di aiuti in genere nonché delle provvidenze specifiche da parte degli organi all'uopo qualificati.

In particolare sono stati interessati i consorzi agrari, per la concessione di facilitazioni nel settore del credito agrario, il Ministero dell'agricoltura, per tutte le possibili provvidenze di sua competenza, il Ministero delle finanze, per gli sgravi fiscali e quello del lavoro per la moderazione dei contributi unificati.

Questo Ministero non può intervenire direttamente a favore degli agricoltori danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche e ciò sia tenendo conto delle previste provvidenze specifiche, sia nella considerazione che il danno non può non ritenersi compreso fra i normali rischi cui va soggetta la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

impresa agraria, nel ricorrente ciclo stagionale.

Tuttavia i prefetti delle province più duramente colpite sono stati messi in condizione di intensificare l'assistenza, tramite gli E.C.A., in modo da sovvenire anche alle esigenze di coloro che, per cause connesse con l'evento calamitoso, si sono venuti a trovare in condizione di assoluto bisogno.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intendano — in sede di attuazione dei provvedimenti di legge delegati — prendere in considerazione — ai fini di una sistemazione nei ruoli organici dei provveditorati agli studi — gli insegnanti di ruolo che da anni prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati stessi, in qualità di comandati.

L'interrogante fa presente che tale provvedimento, oltre ad accogliere le legittime istanze degli interessati, si risolverebbe, anche in definitiva in un vantaggio dell'amministrazione della scuola, in quanto si potrebbero acquisire elementi di provata capacità ed esperienza e che offrirebbero tutte le garanzie richieste per il disimpegno di un delicato servizio. (14568).

RISPOSTA. — Il problema da lui sollevato è presente al Ministero che si propone di affrontarlo e di risolverlo previe intese con i ministri per la riforma della burocrazia e del tesoro, nel quadro della legge 27 dicembre 1954, n. 1181, concernente la revisione dei ruoli organici dei Provveditorati agli studi, avuto riguardo alla esigenza di conciliare l'interesse dell'amministrazione con quello dei maestri comandati negli stessi Provveditorati.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

BOGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia pubblicata su un settimanale francese, nel quale si afferma che attualmente dei corsi di religione sono organizzati per gli ufficiali delle forze armate, e che alla prima conferenza assistevano i capi dello stato maggiore dello esercito e della marina.

L'interrogante chiede, se la notizia corrisponde al vero, come questi corsi si inseriscono nell'addestramento dei quadri; se sono onerosi per il bilancio dello Stato; dove e con quali modalità si svolgono; se la loro frequenza costituisce obbligo di servizio; se in tal

caso è previsto l'esonero per coloro che professano una religione diversa da quella cattolica romana o per chiunque altro non intenda frequentarli. (13614).

RISPOSTA. — Si fa presente che a suo tempo, sotto il patronato dell'arcivescovo ordinario militare d'Italia, venne indetto un ciclo di 7 conferenze di alta cultura religiosa per gli ufficiali delle tre forze armate, conferenze che, tenute da spiccate personalità della cultura e della scienza, si svolsero dall'11 febbraio al 1° aprile 1955, settimanalmente nei locali dell'*Angelicum*.

La partecipazione alle conferenze è stata del tutto libera e lo svolgimento delle stesse non ha comportato spese di qualsiasi genere per l'amministrazione militare.

Il predetto ciclo di conferenze è perfettamente in armonia con la Costituzione della Repubblica, il cui articolo 7 richiamando i Patti lateranensi riafferma il principio che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BOGONI, ANGELINI LUDOVICO, GUALUPI, CANDELLI, SEMERARO SANTO e CALASSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che l'operaio La Gioia Amedeo, dell'officina porto dell'arsenale marittimo di Taranto, è stato distaccato da lunedì 16 a sabato 21 maggio (in seguito a fonogramma di Mariselo), per fare propaganda sindacale cislina nella zona di Chiappari.

Chiedono pertanto di sapere quali provvedimenti intenda adottare a carico di coloro che hanno disposto il distacco. (13742).

RISPOSTA. — L'operaio La Gioia Amedeo, dell'officina porto dell'arsenale marittimo di Taranto, è stato distaccato, dal 16 al 21 maggio 1955, con regolare autorizzazione della direzione, ad altro reparto dell'arsenale, per esigenze di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BONFANTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno modificare la legge vigente, per consentire anche agli ufficiali di complemento, muniti di diploma magistrale, di essere ammessi ai periodici concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo. (3501).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante intende riferirsi probabilmente ai concorsi

previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concorsi riservati agli ufficiali di complemento che siano in possesso dei titoli di studio richiesti per la nomina in via normale ad ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito e che non comprendono il diploma di abilitazione magistrale.

Almeno fino a quando durerà l'attuale ordinamento degli studi magistrali, non si ravvisa l'opportunità di modificare la legge vigente e ciò in quanto alle materie, che servono di base per la formazione degli ufficiali in servizio permanente, non è data negli istituti magistrali l'ampiezza desiderabile per tale specifico scopo.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BONOMI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ravvisino l'opportunità di porre allo studio e conseguentemente realizzare la costruzione di razionali carri ferroviari per il trasporto del bestiame, con particolare riguardo a quello bovino di importazione, al fine del miglioramento generico del patrimonio nazionale. Ciò in considerazione del fatto che le attuali condizioni dei carri-bestiami non assicurano il trasporto, soprattutto delle razze pregiate, in condizioni tranquillanti igienico-sanitarie. (14429).

RISPOSTA. — Le ferrovie dello Stato hanno già rivolto la propria attenzione all'opportunità di migliorare le condizioni di trasporto del bestiame, con particolare riguardo alle razze pregiate.

Malgrado si tratti di trasporti effettuati sotto costo, il problema dell'ammodernamento del materiale è all'esame degli organi tecnici dell'amministrazione, per i provvedimenti che sarà possibile adottare.

Attualmente il parco ferroviario dispone già di numerosi carri per il trasporto di piccolo bestiame (ovini, suini, ecc.), che rispondono egregiamente allo scopo, con piena soddisfazione degli speditori. Sarà comunque esaminata l'opportunità di costruire anche nuovi carri per il trasporto di bestiame pregiato bovino ed equino.

È tuttavia da mettere in evidenza che i trasporti di cui trattasi interessano, per la massima parte, la nostra importazione e che — in base ad accordi internazionali — i carri occorrenti sono forniti dalle ferrovie dei paesi dai quali il bestiame proviene.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI ARMANDO.

BONOMI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — Al fine di conoscere se ravvisino l'opportunità di dare incremento alla costruzione di carri ferroviari frigoriferi per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli, ciò per eliminare i gravi inconvenienti che si verificano a causa della insufficiente disponibilità di tali carri, la cui utilizzazione si effettua anche nei mesi invernali.

L'attuale consistenza del parco frigorifero delle ferrovie dello Stato di n. 5600 carri non permette una utilizzazione al carico superiore ai 400-500 carri al giorno, mentre il normale fabbisogno del traffico ortofrutticoli, sempre in continua espansione, ne richiederebbe almeno 550-650.

L'incremento del traffico ferroviario dei prodotti ortofrutticoli in carri frigoriferi, nonché la sua importanza, traspare dai seguenti dati: nel 1952 su n. 128.769 carri di derrate ortofrutticole furono utilizzati n. 48.600 carri HG (37,7 per cento); nel 1953 su n. 142.026 carri furono utilizzati n. 63.105 carri HG (44,4 per cento); nel 1954 su n. 156.477, n. 66.157 (42 per cento) e nel primo quadrimestre del 1955, su n. 58.379, n. 24.760 (42,4 per cento).

Nell'attuale campagna ortofrutticola il traffico in carri frigoriferi si prevede supererà il milione e mezzo di quintali per il solo trasporto delle ciliege, albicocche, pesche e susine.

L'interrogante, pur riconoscendo che la disciplina in atto per l'uso dei carri frigoriferi darà dei benefici, ritiene che in relazione al maggior impiego di essi l'insufficienza dei carri stessi è dannosa agli interessi economici del settore ortofrutticolo nazionale. (14430).

RISPOSTA. — Fino al 1953 le ferrovie dello Stato furono in grado di soddisfare tutte le richieste, anche nei periodi di punta. Solo nell'estate di quell'anno si manifestarono, in due riprese di breve durata, delle difficoltà che non permisero di fornire i carri a tutti i richiedenti. Le difficoltà furono però dovute a circostanze sfavorevoli eccezionali (soprattutto inclemenza stagionale, che accavallò la maturazione di prodotti differenti, e sciopero delle ferrovie francesi), tanto che nella successiva campagna ortofrutticola (estate 1954) non si sono lamentate richieste insodisfatte.

Nel corrente anno, secondo le comunicazioni pervenute da parte dell'istituto per il commercio con l'estero e da altri enti interessati, la produzione ortofrutticola ha subito un notevole incremento, specie per i lavori di bo-

nifica e di irrigazione in estesi comprensori dell'Italia meridionale ed insulare.

Le previsioni circa il carico giornaliero nei mesi di più intensa produzione sono, mediamente, di circa 600 carri frigoriferi al giorno, contro una disponibilità massima media di circa 450 carri.

L'amministrazione possiede un parco di circa 5500 carri frigoriferi, il quale dovrebbe, in base alle esigenze sopra prospettate, essere elevato a circa 7000, mediante la costruzione di altri 1500 carri, con una spesa che può variare da 10 ad 11 miliardi, aggirandosi il costo di un carro frigorifero, specializzato per detti trasporti, intorno a 7-8 milioni di lire.

Si tratta di una spesa ingente che, nel quadro di tutte le altre non meno pressanti necessità della rete e del parco rotabile, non può che essere affrontata e risolta con gradualità.

Un primo lotto di 165 carri di detto tipo sarà costruito con una parte del ricavato netto del terzo prestito con il consorzio di credito per le opere pubbliche.

Allo stato attuale, d'intesa con l'Istituto del commercio estero, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli altri enti economici interessati, si è reso necessario stabilire una severa disciplina sull'uso di detto materiale, in modo che ne sia riservato l'impiego per le merci deperibilissime e per i trasporti in esportazione.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI ARMANDO.

BONOMI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare in vista del prossimo abbondante raccolto delle uve ed a tutela del mercato vitivinicolo nazionale, al fine di evitare l'importazione di uve e di mosti.

Al riguardo l'interrogante ritiene opportuno ricordare che le importazioni verificatesi nella decorsa campagna, per quanto limitate a quantitativi modesti, determinarono, com'è noto, una flessione sul mercato interno del prezzo delle uve che ebbe dannose ripercussioni economiche soprattutto per le piccole aziende viticole. (14434).

RISPOSTA. — In data 30 luglio 1955 questo Ministero ha disposto che le importazioni di uve fresche da vino (v. d. 73 a 2) dei paesi E.P.U., siano nuovamente vincolate al regime della licenza ministeriale.

Il provvedimento è di immediata attuazione. *Il Ministro del commercio con l'estero:* MATTARELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intende emanare per venire incontro ad un notevole numero di piccolissimi risparmiatori appartenenti per lo più alle categorie rurali, i quali ignorando il decreto ministeriale con cui si stabilì il ritiro dalla circolazione dei buoni provvisori della Banca d'Italia del taglio di diecimila e cinquemila lire, sono rimasti in possesso di piccoli quantitativi di tali buoni che costituiscono il frutto del loro modesto lavoro. (14489).

RISPOSTA. — In proposito si fa presente che, pur tenendo conto delle ragioni umanitarie prospettate, una riapertura dei termini, stabiliti dalla citata legge 31 gennaio 1953, n. 51, verrebbe a turbare profondamente le norme fondamentali regolanti l'istituto della prescrizione e creerebbe un precedente assai pregiudizievole per futuri casi analoghi.

Una nuova legge, che facesse sorgere una nuova obbligazione a carico dello Stato e un nuovo diritto a favore degli interessati, non appare neppure giustificata da ragioni di pubblica utilità e di tutela del pubblico interesse, dato il limitato numero dei possessori dei titoli suddetti.

Né sembra facilmente invocabile il precedente della proroga concessa per le am-lire, in quanto quel provvedimento venne emanato in circostanze eccezionali, dipendenti soprattutto dal trapasso da una economia di guerra e di occupazione a quella normale di un paese sovrano.

Neppure dal punto di vista equitativo una soluzione favorevole alla riapertura dei termini potrebbe trovare accoglimento, ove si consideri che se si hanno richieste di coloro che, per ignoranza della legge o per altro motivo, non hanno provveduto a presentare tempestivamente i titoli per il cambio, non può escludersi che altri, che della legge e della perentorietà dei termini da essa stabiliti erano a conoscenza, abbiano distrutte le banconote in loro possesso, e potrebbero quindi subire un danno, proprio per avere ottemperato a quanto la legge ha prescritto.

Per questi motivi, questo Ministero non ritiene possibile l'adozione di un provvedimento favorevole ai possessori dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5 mila a lire 10 mila.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per completare e definire la pratica di

pensione inoltrata dall'ex militare Maini Sergio di Artelano, classe 1912, da San Possidonio (Modena), posizione 1387316. (9015).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito in data 3 agosto 1955 al municipio di San Possidonio (Modena) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno stabilire il diritto al congedo anticipato ai figli unici di combattenti che abbiano partecipato almeno a due guerre, e ciò in analogia ai benefici stabiliti per altre categorie ed a riconoscimento del notevole sacrificio fisico ed economico sopportato dai detti combattenti per il compimento del loro dovere. (14106).

RISPOSTA. — Le esigenze militari non consentono di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole interrogante. Infatti, date le numerose guerre nelle quali l'Italia è stata purtroppo implicata negli ultimi decenni, la concessione del congedo anticipato ai figli unici di combattenti che abbiano partecipato almeno a due guerre inciderebbe notevolmente ed in senso negativo sul gettito del contingente di lega.

D'altra parte, le attuali disposizioni (articolo 85 del testo unico sul reclutamento), prevedendo la facoltà del ministro di inviare in congedo anticipato il figlio o fratello di militare morto o mutilato o pensionato a causa del servizio militare ed i figli unici di padre inabile a proficuo lavoro o che abbia superato il 64° anno di età, consentono già che del beneficio invocato fruiscono i figli unici di combattenti in situazioni particolari di famiglia.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BUBBIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non si ritenga necessario chiarire in modo inequivoco la portata dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 2165 (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1955, n. 8), relativa alla rinnovazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale; e ciò al fine di evitare le complicazioni attuali, in quanto in talune province si è senz'altro disposta la rinnovazione generale delle targhe, senza avvertire né nei manifesti né nell'avviso individuale che il cambio delle targhe è solo prescritto nel caso che esse siano illeggibili, mentre in altre province si è usato l'espe-

diente di pubblicare che è tollerato l'uso delle targhe attuali « fino a che ciascun comune, d'intesa con l'E.N.A.L. non avrà effettuato la nuova targazione » lasciando così supporre che gradualmente si debba eseguire in ogni comune la rinnovazione generale delle targhe e che la tolleranza di quelle attuali debba limitarsi solo al periodo anteriore all'operazione predetta.

Da qui la necessità di precisare formalmente, come le categorie interessate da tempo richiedono contro l'attuale sistema vessatorio, che nessuna rinnovazione generale delle targhe è prescritta per ogni comune e che rimane unicamente stabilito che le nuove targhe debbono essere apposte solo quando le attuali non siano più chiaramente leggibili. (14107).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al fine di chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 2155, ed allo scopo di agevolare i proprietari dei veicoli a trazione animale, questo Ministero ha diramato in data 15 marzo 1955 una apposita circolare ai prefetti con la quale si abolisce l'obbligo del rinnovo generale delle targhe dei veicoli a trazione animale ogni tre anni e si consente invece l'uso delle targhe stesse a tempo indeterminato, fino a quando, cioè, siano chiaramente visibili le indicazioni in esse contenute.

Rimane, per altro, fermo l'obbligo della immediata sostituzione con targhe del nuovo tipo, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 1954, di quelle le cui indicazioni non siano più chiaramente visibili, nonché l'applicazione del nuovo tipo di targa ai carri agricoli che ne siano sprovvisti o perché le abbiano smarrite o perché siano di recente entrati in circolazione.

Istruzioni in tal senso sono state impartite anche all'E.N.A.L., concessionario della fabbricazione e della distribuzione delle targhe, per le necessarie intese che essa dovrà prendere con i comuni.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BUBBIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in accoglimento dei voti reiteratamente presentati dagli allevatori di bovini, non si ritenga opportuno di attenuare l'onerosa norma attuale relativa all'obbligo di sottoporre alla bollatura ogni toro che abbia compiuto i dieci mesi di età, ripristinando la cosiddetta « libertà della stal-

la » salvo particolari norme per la tutela della riproduzione delle razze pregiate. (14115).

RISPOSTA. — La disciplina riguardante la denuncia obbligatoria dei bovini maschi atti alla riproduzione e l'approvazione dei torelli e dei tori che debbano essere impiegati per la monta e la fecondazione artificiale — previste dalle leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 25 luglio 1952, n. 1009 — costituisce tuttora, assieme all'azione selettiva attuata negli allevamenti (registrazione genealogica, controlli funzionali, individuazione dei soggetti miglioratori ecc.) un mezzo insostituibile di miglioramento genetico del bestiame, in quanto assicura, attraverso l'impiego dei tori approvati, l'attuazione di indirizzi zootecnici adeguati allo sviluppo dell'agricoltura nelle varie zone.

Con tale disciplina si consegue il massimo dei risultati solo quando in una data provincia o zona si arriva a prevedere lo esclusivo impiego di tori provenienti dalla selezione, mentre l'applicazione delle suddette disposizioni legislative viene opportunamente temperata negli ambienti non ancora preparati alla sostituzione delle razze locali.

Ciò stante, non sembra che l'istanza intesa a sopprimere la disciplina in parola possa essere presa in considerazione. Sarebbe invece auspicabile una graduale evoluzione della legislazione sulla materia che consentisse il passaggio a forme di auto-disciplina da parte degli allevatori interessati alla riproduzione bovina, incominciando dalle zone più preparate. Quanto sopra potrebbe conseguirsi, ad esempio, interessando maggiormente alla disciplina medesima i più efficienti consorzi di tenutari di tori e gli enti che operano la fecondazione artificiale nei bovini, azione questa che è già allo studio di questo Ministero.

Il Ministro: COLOMBO.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se non si ravvisi l'opportunità di agevolare il mantenimento e l'attività dei concorsi volontari costituiti in alcune località allo scopo di provvedere alla tutela della proprietà privata ed alla custodia delle campagne mediante guardie giurate; quale agevolazione dovrebbe soprattutto essere concretata con il ripristino della concessione del beneficio della procedura privilegiata fiscale per la riscossione dei ruoli dei contributi dovuti dagli associati e che in passato era stata di fatto accordata, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che i consorzi fossero regolarmente costituiti;

b) che gli stessi avessero ottenuto la regolare licenza annuale da parte del prefetto;

c) che i consorziati si fossero vincolati con apposita disposizione statutaria a sottostare alla procedura coattiva.

Tale concessione (che può essere basata sugli articoli 2 e 5 della legge di pubblica sicurezza oppure sull'articolo 1 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione alla finalità di interesse pubblico da questi consorzi esplicata), assicurerebbe la continuità dell'azione dei consorzi medesimi, che, in difetto del ripristino della instata agevolazione sarebbero costretti a sciogliersi con licenziamento del personale e con la cessazione di una funzione che in molte località si palesa tuttora indispensabile per la tutela della proprietà agraria, attesa la carenza o la insufficienza dell'azione preventiva degli enti locali in tale campo. (14149).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

Si osserva, in via preliminare, che la obbligatorietà della costituzione dei consorzi tra proprietari terrieri per l'esercizio della vigilanza campestre — che dovrebbe costituire il necessario presupposto per l'eventuale concessione auspicata dall'onorevole interrogante — non trova base nell'attuale legislazione di pubblica sicurezza.

L'articolo 133 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza prevede infatti che i privati, al pari degli enti pubblici o degli enti collettivi, possano destinare guardie particolari giurate alla vigilanza e custodia dei loro beni mobili o immobili ovvero associarsi, con l'autorizzazione del prefetto, per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse, ma in nessun caso è previsto l'obbligo di servirsi di tale forma di vigilanza.

Non sembra, per altro, possa ritenersi applicabile alla specie il richiamo fatto agli articoli 2 e 5 del citato testo unico, i quali consentono la riscossione a mezzo esattore delle spese per l'esecuzione d'ufficio di provvedimenti di pubblica sicurezza che si siano resi necessari per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; tali norme tornano inapplicabili nel caso in esame, poiché non v'ha dubbio che non vertesi in quelle ipotesi eccezionali previste nelle menzionate disposizioni.

Dette norme ovviamente si riferiscono ad eccezionali situazioni contingenti e di grave necessità pubblica, che di solito si profilano

con carattere di imprevedibilità e di urgenza e che richiedono l'adozione di immediati provvedimenti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, laddove invece, nel caso, si tratta di servizi a carattere continuativo volontariamente predisposti dai privati nel proprio interesse.

Si è infine dell'avviso che, neppure *de jure condendo*, possa profilarsi l'eventualità di introdurre norme che rendano obbligatoria la costituzione di consorzi tra proprietari terrieri per l'esercizio dell'attività di vigilanza campestre.

Se è vero, difatti, che lo Stato ammette l'iniziativa privata, anche nel campo della pubblica sicurezza, nel senso di consentire — pur con la osservanza di rigorose prescrizioni — che privati o enti predispongano volontariamente la vigilanza dei propri beni, a mezzo di persone o istituti di fiducia, un intervento d'imperio che obbligasse i cittadini a provvedere da sé alla difesa dei propri averi costituirebbe inammissibile deroga al principio per cui è fondamentale e specifico compito dello Stato di garantire, con i propri mezzi, a tutti i cittadini l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tutto ciò posto e considerato, si precisa infine che il Ministero non ha mai autorizzato esattori delle imposte dirette a riscuotere con la procedura fiscale privilegiata i ruoli di contributi associativi di consorzi volontari con lo scopo di provvedere alla tutela e custodia della proprietà privata a mezzo di guardie giurate. E, però, accaduto per il passato che in qualche provincia i ruoli suaccennati, in contrasto con le norme di legge, siano stati resi esecutivi dall'intendente di finanza e quindi affidati all'esattore delle imposte dirette per la riscossione, anche coattiva.

In seguito a rimostranze di taluni interessati, che lamentano l'arbitrario uso della procedura coattiva fiscale, il Ministero si è trovato nella necessità di intervenire perché venisse revocato il visto di esecutorietà e l'esattore si astenesse da ogni azione coattiva per la riscossione dei contributi in questione. L'intervento ministeriale è stato giustificato dal fatto che nel caso dei contributi della specie manca la autorizzazione legislativa ad imporli, né esiste una norma che consenta la riscossione degli stessi contributi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Infatti, l'articolo 1° del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, concernente la riforma degli ordinamenti tributari, sancisce la competenza del Ministero delle finanze sulla

imposizione di qualsiasi tributo erariale, provinciale o comunale; pertanto non si vede come, da una regola di così vasta e generale portata, potrebbe farsi discendere la legittimazione dell'eventuale uso della procedura fiscale per la riscossione di contributi a carattere volontario.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e giusto dare disposizioni perché da parte delle commissioni censuarie siano stabilite per i terreni coltivati a pescheto almeno due classi di reddito, laddove attualmente si è costituita una sola classe con conseguente impossibilità di tenere presenti le notevoli differenze di reddito da zona a zona, in dipendenza della diversa natura del terreno, della variazione dei sistemi tecnici di lavorazione, della altitudine, della vicinanza ai centri di consumo, ecc., quale estensione del numero delle classi si impone per una evidente esigenza di giustizia, di fronte al pregiudizio derivante dall'unicità della classificazione. (14753).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In merito alla questione prospettata, si deve far presente, innanzi tutto, che nel nuovo catasto terreni le classi di merito di ciascuna qualità di coltura sono stabilite nel limitato ambito di ciascun comune censuario (di regola coincide con quello amministrativo) e non per zone territoriali più vaste; in modo che ciascun comune censuario ha il proprio quadro di qualità di coltura e relative classi di merito, distinto da quello degli altri comuni censuari.

Tale quadro di qualità e classi, a norma delle disposizioni in vigore, è predisposto dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, ma è definito dalle commissioni censuarie dei vari gradi di giurisdizione.

Si deve perciò ritenere — in linea generale — che nei comuni in cui fu istituita ed approvata una sola classe per una determinata qualità di coltura (ad esempio, per la qualità « pescheto ») l'amministrazione catastale e le commissioni locali avessero concordemente constatato che i redditi per ettaro dei singoli terreni adibiti a quella coltura, erano, alla data dell'indagine, di entità molto prossima al valore unico assunto poi come tariffa d'estimo.

Ove le anzidette condizioni di uniformità dei terreni di uno stesso comune ascritti ad una medesima qualità di coltura mutino col

trascorrere del tempo, le norme per la conservazione del nuovo catasto terreni (articolo 112 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153) prevedono la possibilità dell'istituzione di nuove classi di merito, in aggiunta a quelle esistenti.

Nei casi in cui il mutamento permanente di condizioni non riguardi soltanto una o poche qualità di coltura, ma interessi tutto il comune, si procede invece (a mente dell'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589) alla revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento per tutte le colture esistenti in quel comune; e ciò sia ad iniziativa dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici che su richiesta delle commissioni censuarie comunali.

Tanto chiarito in via di massima, si comunica che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha già iniziato, per tutti i comuni di quelle province in cui l'operazione appariva più urgente e necessaria, la revisione generale ai sensi del ricordato articolo 13.

L'amministrazione stessa provvede inoltre — nei pochi casi in cui se ne è ravvisata la necessità — alle revisioni parziali di cui al richiamato articolo 112 del regolamento; e comunque esamina attentamente la convenienza di istituire nuove classi (anche per i pescheti) nei casi specifici che le vengono segnalati dalle competenti commissioni censuarie comunali.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BUBBIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi obiettivi non sia stato ammesso al piano relativo alla costruzione degli edifici scolastici in base alla legge 9 agosto 1954 n. 645, la scuola elementare di Ponte di Nava, frazione montana del comune di Ormea (Cuneo), la quale scuole risulta in condizioni assolutamente deprecabili sotto ogni punto di vista, edilizio, didattico, igienico con conseguente necessità di provvedere indilazionabilmente alla sua inclusione nel piano sopracitato.

Domandasi pure quali siano stati i criteri seguiti nel riparto dei fondi tra le diverse province, non risultando ad un primo esame giustificabili certe gravi disparità tra la provincia di Cuneo, che, pur avendo 295 comuni in gran parte di montagna e di alta collina con numerose frazioni, ha ottenuto l'assegnazione soltanto di lire 140.660.000, cifra in via assoluta e relativa di gran lunga inferiore a

quella assegnata a province assai minori e in non peggiori condizioni di edilizia scolastica.

Richiedesi infine di conoscere se e quali provvedimenti si intendano assumere per la ammissione nel piano della scuola di Ponte di Nava e per la maggiorazione delle assegnazioni disposte per la provincia di Cuneo. (14760).

RISPOSTA. — La richiesta per la concessione del contributo, a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'edificio scolastico del comune di Ormea, frazione Ponte di Nava (Cuneo), occupa l'88° posto nella graduatoria compilata dal provveditore agli studi. Non è stata quindi presa in considerazione per il numero considerevole delle richieste indicate come più urgenti. Circa la ripartizione della spesa ammessa al contributo nelle province del Piemonte, non posso non rilevare, d'accordo con l'onorevole interrogante, che l'ammontare di essa nella provincia di Cuneo è inferiore a quella riferentesi ad altre province del Piemonte, anche in proporzione alle rispettive necessità.

Si assicura, quindi, che di ciò sarà tenuto conto nella elaborazione dei programmi per l'esercizio 1955-56 e cioè si ammetterà per la provincia di Cuneo un maggior numero di opere una maggiore spesa, proporzionalmente alla carenza assoluta e relativa di aule.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

BUBBIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere per quali considerazioni obiettive nel nuovo ordinamento disposto per la conferenza per gli orari ferroviari sia stata esclusa la città di Torino; la quale esclusione suona di manifesto e del tutto ingiustificato misconoscimento dei diritti e degli interessi del Piemonte, le cui esigenze nel campo industriale, commerciale e turistico debbono essere adeguatamente tutelate. (14764).

RISPOSTA. — Il Ministero dei trasporti preordinò, a suo tempo, le conferenze orarie per le comunicazioni ferroviarie a grande raggio su base interregionale, stabilendone le sedi nelle cinque città di Milano, Padova, Genova, Roma e Napoli.

Questo Ministero, mediante apposita circolare del 5 marzo 1955, ha riprodotto, d'intesa con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il predetto ordinamento; non operando con ciò alcuna esclusione perché la città di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Torino non è stata mai sede in passato di conferenza orario interregionale.

Va aggiunto che la provincia di Torino e le altre del Piemonte partecipano ai lavori delle conferenze di Genova e di Milano attraverso le rappresentanze di vari organi, tra i quali figurano, in primo luogo, le locali camere di commercio.

Nel corso delle conferenze anzidette sono trattate le questioni inerenti al traffico ferroviario, che proviene dall'Europa occidentale e che, unitamente al movimento di viaggiatori dell'intero Piemonte, gravita, oltretutto su Milano, anche su Genova, per dipartirsi successivamente all'interno del paese.

Per altro, questo Ministero, assunti accordi con quello dei trasporti, non ha nulla in contrario a che, in avvenire, previe intese fra le locali camere di commercio, le città di Torino e di Genova siano alternativamente prescelte, una per anno, come sede di conferenza orario interregionale.

Circa la conferenza unica nazionale per i servizi internazionali e per le grandi comunicazioni interne, questo Ministero ha già trasmesso al competente dicastero dei trasporti la richiesta della camera di commercio di Torino, di essere ammessa a partecipare alla predetta conferenza, esprimendo sulla medesima parere favorevole.

In tale parere, per ragioni di uniformità, sono state comprese tutte le altre camere di commercio site in capoluoghi di regione; richiedendo, in pari tempo, che, con rotazione annuale, le predette camere siano prescelte quali sedi della conferenza unica nazionale.

Presentemente questo Ministero è in attesa della risposta da parte di quello dei trasporti ai fini delle istruzioni da diramare alle camere di commercio.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

BUBBIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non sia ritenuto opportuno aumentare sollecitamente la dotazione del parco dei vagoni refrigerati, che attualmente nei periodi di punta dei trasporti di prodotti ortofrutticoli risulta insufficiente al bisogno delle diverse regioni, con conseguente pregiudizio per i produttori ed i consumatori; se in particolare non si ravvisi la necessità di migliorare ed aumentare l'assegnazione dei vagoni predetti alle stazioni dell'Albese, ove si svolge un intenso traffico di frutta destinata ai grandi centri dell'alta Italia ed alla Svizzera, pur dovendosi dare atto che da parte delle autorità compartimentali e locali è data perspicua cura ad evitare e contenere gli

inconvenienti sopracennati, dipendenti esclusivamente dalla limitata ed insufficiente dotazione dei vagoni refrigerati. (14765).

RISPOSTA. — In conseguenza della nota situazione deficitaria del nostro parco refrigeranti, dovuta al forte incremento del traffico dei prodotti ortofrutticoli estivi, sono allo studio provvidenze per aumentare sensibilmente, in un periodo di 4 anni, la dotazione dei carri di tale tipo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda la zona di Alba (Cuneo), risulta che la fornitura dei carri refrigeranti per trasporto di ortofrutticoli, anche in considerazione dell'entità dei trasporti stessi, è avvenuta con un trattamento preferenziale rispetto ad altre zone di carico, poiché tutte le richieste di carri sono state regolarmente soddisfatte, salvo qualche lieve ritardo attribuito al tempo necessario per l'invio del materiale.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

BUBBIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quale definizione sia stata presa sulla domanda da tempo presentata dall'ospedale Santo Crocifisso di La Morra (Cuneo) per concorso statale nella spesa per trasformazione dei locali; la documentazione è stata rimessa al Ministero dalla prefettura fin dal 5 aprile 1953, protocollo n. 4025, con inserzione nella graduatoria al n. 17, e di essa la popolazione di quell'importante comune sollecita la definizione in via di urgenza. (14800).

RISPOSTA. — La domanda avanzata dall'ospedale Santo Crocifisso del comune di La Morra (Cuneo) intesa ad ottenere il contributo, di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589, nella spesa di lire 10.900.000 prevista per i lavori di ampliamento di quel nosocomio, sarà tenuta presente in occasione dei futuri programmi compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio in rapporto alle numerosissime domande degli altri enti per finanziamento di opere a carattere più urgente.

Il Ministro: ROMITA.

BUFARDECI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Peri Matteo, posizione n. 89510/53. (14623).

RISPOSTA. — Si informa che all'atto della ricezione della interrogazione l'esito della pratica cui l'onorevole interrogante si riferisce era stato comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BUFARDECI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1°) quali permessi di ricerche di idrocarburi siano stati concessi finora nelle province di Siracusa e di Catania (a quali società, in che epoca, in quali zone, per quale estensione, con quali risultati);

2°) quali permessi, nelle stesse province, sono stati richiesti ma non ancora concessi e da quali società;

3°) quali siano a giudizio dei tecnici del suo dicastero le effettive possibilità di esistenza di giacimenti di idrocarburi nel sottosuolo delle due province. (14686).

RISPOSTA. — La ricerca e coltivazione in Sicilia dei giacimenti di idrocarburi, liquidi e gassosi, sono regolate dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 3.

Non appena l'Assessorato industria e commercio della Regione Siciliana — nella cui esclusiva competenza rientra la materia — avrà fornito i richiesti elementi, questo Ministero non mancherà di fornire risposta in merito alla sopra trascritta interrogazione.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

BUFARDECI e CALANDRONE GIACOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave arbitrio commesso dal maresciallo dei carabinieri del comune di Viagrande (Catania), che ha impedito al deputato regionale onorevole Colosi di tenere un pubblico comizio, regolarmente autorizzato dalla questura di Catania, in via Bellini o in piazza Urna, insistendo e pretendendo che il comizio si svolgesse in piazza San Mauro Abate.

Gli interroganti desiderano conoscere la opinione del ministro sull'atto illegale del predetto maresciallo e se non si ritiene opportuno intervenire immediatamente perché simili atteggiamenti non abbiano più a ripetersi né nel comune di Viagrande né in altri. (14896).

RISPOSTA. — Nel luglio 1955 la questura di Catania autorizzò il deputato regionale Salvatore Colosi a tenere il 24 dello stesso mese un pubblico comizio nel comune di Viagrande in una piazza o in una via, secondarie, e, comunque, non interessanti il traffico.

Qualche ora prima dello svolgimento del comizio, al sottufficiale comandante la locale stazione carabinieri venne fatta richiesta da parte dell'onorevole Colosi di poter parlare in via Bellini o in piazza Urna.

La richiesta non potè, però, essere accolta in quanto via Bellini è compresa nell'itine-

rario di tre autoservizi di linea extra urbana, (itinerario non modificabile senza l'autorizzazione dell'organo competente), mentre piazza Urna, nella stagione estiva, è molto affollata e frequentata da villeggianti.

Il sottufficiale suggerì, pertanto, all'onorevole Colosi di parlare in piazza Mauro Abate, in via Roma o in Piano Gelsi, ma il predetto deputato preferì non tenere affatto il comizio.

Il Ministro: TAMBRONI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, allo scopo di ridurre, sia pure in parte, il numero degli incidenti stradali, non ravvisa la opportunità di disporre per la fornitura gratuita alle province dei cartelli indicatori di pericolo utilizzando i fondi del proprio bilancio destinati a tale scopo. (13876).

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di esaminare se, ed in quale misura, sarà possibile fornire gratuitamente alle province i cartelli indicatori di pericolo occorrenti per completare la segnaletica sulle strade provinciali, ha recentemente diramata una circolare urgente con la quale le amministrazioni provinciali sono state invitate a far conoscere con sollecitudine il fabbisogno dei cartelli medesimi, specificandone i tipi.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intendono disporre di concerto perché i lavori per la costruzione della strada provinciale n. 88 (dalla strada statale n. 19 presso Catanzaro Sala-San Floro alla provinciale Roccelletta-Borgia, presso Ponte Duca sospesi da circa 4 anni) vengano ripresi al più presto, onde portare a termine l'opera veramente necessaria per la zona di che trattasi. (14139).

RISPOSTA. — La strada provinciale n. 88 presso Catanzaro Sala-San Floro alla provinciale Roccelletta-Borgia, è opera da realizzarsi a spese dello Stato a termini della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Di tale strada sono stati costruiti per l'intero percorso il 1° ed il 5° tronco e per parte di esso il 4° tronco, mentre per il 2° tronco sono state già eseguite le opere di sbancamento e la massiciata in macadam.

Resta quindi da eseguire per intero il 3° tronco e completare il 4° ed il 2°.

Al finanziamento ed alla conseguente esecuzione di tali ulteriori lavori si provvederà per gradi nel corrente e nei prossimi esercizi finanziari in base alle disponibilità di bilancio.

Per intanto sono in corso di esecuzione i lavori per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni del 1953 sul 1°, 2° e 5° tronco ed è in corso di redazione la perizia di variante e completamento del 4° tronco.

In conclusione non può dirsi che i lavori relativi a tale arteria stradale siano sospesi, in quanto sulla stessa sono attualmente in corso dei lavori ed altri saranno iniziati successivamente per consentire, una volta costruito il 3° tronco, di aprire al transito l'intera strada provvedendo successivamente alle opere ancora necessarie per il suo completamento.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se e quando il Governo intende presentare al Parlamento il disegno di legge occorrente per sancire l'estensione alla guardia di finanza della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle forze armate, nei limiti e con le modificazioni rese necessarie dallo speciale ordinamento del corpo anzidetto; fra le quali ultime sembra possa comprendersi anche l'estensione delle provvidenze della legge n. 599 ai brigadieri, sottobrigadieri ed appuntati. Si fa in proposito rilevare che i sottufficiali dell'arma dei carabinieri (il cui ordinamento è affine a quello della guardia di finanza) già fruiscono — fin dal momento della sua pubblicazione — ai benefici di cui alla legge n. 599, onde ne deriva nei riflessi di quelli della guardia di finanza una stridente disarmonia. (14142).

RISPOSTA. — Si assicura che trovasi in corso di studio presso i competenti organi governativi la possibilità di proporre mediante disegno di legge da presentare al Parlamento, l'estensione ai brigadieri ed agli altri sottufficiali di grado superiore del corpo della guardia di finanza, le norme contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei pari grado dell'esercito, carabinieri compresi, della marina e dell'aeronautica.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui l'amministrazione comunale di Paludi (Cosenza), durante

il periodo di gestione in economia dell'ufficio imposte di consumo, 7 febbraio 1955 - 28 febbraio 1955, ha ritenuto opportuno licenziare l'agente daziario Pizzuto Giuseppe, che esplicava tale mansione sin dal 1935, alle dipendenze prima della ditta Palopoli e poi dell'INGIC fino al 6 febbraio 1955. (14468).

RISPOSTA. — Il signor Pizzuto Giuseppe fu Francesco prestò servizio, in qualità di agente ricevitore delle imposte di consumo, alle dipendenze della ditta Palopoli Luigi, nel comune di Paludi, dal 15 febbraio 1935 al 17 marzo 1951.

Successivamente la ditta Palopoli fu dichiarata decaduta e, a norma dell'articolo 1° della legge 14 ottobre 1940, n. 1477, subentrò nella gestione l'I.N.G.I.C. per il rimanente periodo dell'appalto e cioè fino al 19 maggio 1951. La giunta municipale di Paludi, con delibera del 26 novembre 1951, n. 70, in adempimento degli obblighi assunti con precedente atto deliberativo n. 69, adottato nella stessa seduta, nominò il Pizzuto avventizio per il servizio di riscossione delle imposte di consumo durante il predetto periodo, con retribuzione di lire 10.000, a carico dell'Istituto.

Allo scadere dell'appalto l'I.N.G.I.C. venne confermato nella gestione per il periodo 1° dicembre 1952 - 30 novembre 1954.

La giunta municipale di Paludi, considerato che in sede di conferma il comune non aveva assunto alcun obbligo relativamente al personale e che era venuta a scadere la nomina del Pizzuto, con delibera del 20 novembre 1952, n. 75 licenziò il medesimo, a partire dall'1° dicembre 1952. Con la stessa decorrenza il Pizzuto fu assunto dall'INGIC come agente ricevitore a servizio ridotto, con tutte le condizioni del particolare contratto di lavoro vigente per il personale delle imposte di consumo.

Nell'ottobre del 1954 il consiglio comunale di Paludi chiese la conferma dell'Istituto nella gestione per il quinquennio 1° dicembre 1954 - 30 novembre 1959, ma con esito negativo. Nelle more dell'espletamento della pratica, l'amministrazione autorizzò l'INGIC a gestire provvisoriamente il servizio alle stesse condizioni del contratto scaduto e, quindi, a seguito d'invito della prefettura di Cosenza, il 7 febbraio 1955 assunse direttamente la gestione senza adottare alcuna deliberazione al riguardo. Il 23 stesso mese ebbe luogo la licitazione privata per l'appalto del servizio relativamente al periodo 1° marzo 1955 - 28 febbraio 1960, appalto di cui rimase aggiudicatario

l'INGIC, offrendo il canone annuo di lire 885.000.

Il Pizzuto, dunque, prestò servizio in Paludi, quale agente ricevitore, alle dipendenze dell'INGIC, dal 1° dicembre 1952 al 7 febbraio 1955 e da tale data sino al 28 stesso mese per conto del comune.

Risulta che il comune di Paludi ricevette dall'INGIC e diede le consegne della gestione, rispettivamente il 7 febbraio ed il 1° marzo 1955, e che nel periodo compreso tra le due date condusse di fatto direttamente il servizio, ma non deliberò la gestione diretta, né l'assunzione del Pizzuto ai sensi dell'articolo 1° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135. Per altro, è emerso — in sede di accertamenti disposti dalla prefettura di Cosenza — che la direzione provinciale dell'INGIC di Catanzaro, nella cui circoscrizione è compreso il comune di Paludi, con lettera raccomandata del 3 maggio 1955 ha comunicato al Pizzuto che in dipendenza delle consegne del 7 febbraio ed a decorrere da tale data doveva ritenersi risolto il rapporto d'impiego esistente con l'Istituto, in quanto l'interessato poteva considerarsi trasferito alle dipendenze del comune per scadenza di contratto. È risultato, altresì, che la direzione generale dell'INGIC, con nota indirizzata alla prefettura di Cosenza del 9 luglio 1955, n. 044927 ha dichiarato risolto *ad nutum* il rapporto di lavoro del Pizzuto a decorrere dal 1° marzo 1955, disponendo per il pagamento delle competenze sino al 28 febbraio 1955, nonché per il pagamento, in luogo del preavviso che competeva all'agente in giorni 15, della corrispondente indennità sostitutiva.

Ciò promesso di fatto, appare chiaro che il Pizzuto non è stato licenziato dall'amministrazione comunale di Paludi, in quanto lo stesso non aveva alcun rapporto d'impiego o di lavoro col comune al momento della cessazione dal servizio. Ed, invero, l'interessato sino al 1° marzo 1955 è rimasto un dipendente dell'INGIC, essendo stato da questo a suo tempo regolarmente assunto e non licenziato in epoca anteriore.

Il Ministro: TAMBRONI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritiene opportuno esaminare la possibilità di aumentare il contributo statale in favore dell'ente nazionale sordomuti, onde consentire che tutti i sordomuti inabili a proficuo lavoro e poveri possa essere erogato un sussidio alimentare continuativo.

L'interrogante ritiene che l'attuale stanziamento di 375 milioni in conseguenza del continuo aumento dei sordomuti, non è più sufficiente per le opere di assistenza, di recupero e per sussidio ai poveri, sia pure nella misura assai ridotta di lire 2 mila mensili. (14469).

RISPOSTA. — L'opportunità di elevare il contributo annuo di 375 milioni di lire, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31 in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerata dalla proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Riva ed altri, presentata alla Camera dei deputati nel luglio del 1954 (atto n. 1085).

Su detta proposta, che tende essenzialmente a porre in grado l'ente nazionale di erogare un assegno alimentare, in misura non inferiore ad 8 mila lire mensili, a favore dei sordomuti inabili e bisognosi, di età superiore agli anni 18, questo Ministero ha già espresso, in linea di massima, la propria adesione.

Il Ministro: TAMBRONI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità la notizia riportata su alcuni giornali, secondo la quale è in corso una iniziativa intesa a prorogare i termini della legge 24 luglio 1951, n. 971, che prevede, in via transitoria, l'avanzamento dei sergenti maggiori dell'esercito al compimento del 13° anno di permanenza nel grado.

L'interrogante chiede, inoltre, se non sia il caso estendere i benefici di detta legge ai sottufficiali dell'aeronautica militare che, malgrado le assicurazioni avute in seguito ad altra interrogazione dell'interrogante, non hanno visto ancora risolto il loro grave problema delle promozioni. (14477).

RISPOSTA. — Approvato ultimamente dal Consiglio dei ministri, è in corso di presentazione al Parlamento uno schema di disegno di legge riguardante l'estensione dell'efficacia dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, ai sergenti maggiori dell'esercito che negli anni 1955 e 1956 abbiano compiute o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.

In ordine ai sottufficiali dell'aeronautica, fa presente che per il provvedimento cui si accennò nella risposta ad una precedente interrogazione sono già da tempo in corso trattative con il Ministero del tesoro.

È da tener presente, per altro, che la situazione dei quadri dei sottufficiali dell'aeronautica non presenta le stesse caratteristiche di quelle dei sottufficiali dell'esercito.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulta presentato un progetto per la costruzione del ponte sul Trionto, in località Punta Dura, agro di Longobuco (Cosenza) ed, eventualmente l'attuale stato della pratica stessa.

L'opera di che trattasi è di assoluta necessità per le popolazioni della zona e per mettere in comunicazione le frazioni di Manco, Ortiano e Destro del comune suddetto, che, durante l'inverno, a causa dell'ingrossamento del fiume, rimangono completamente isolate dalla strada rotabile di accesso al capoluogo e ad altre località (14480).

RISPOSTA. — Nessun progetto per la costruzione del ponte sul fiume Trionto in località Punta Dura di Longobuco, risulta presentato a questo Ministero.

Si fa comunque presente, che, non essendo tale opera prevista da alcuna legge, essa non può essere eseguita a cura e totale carico dello Stato. L'ente interessato potrebbe provvedervi o invocando i benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, oppure prospettando tale necessità alla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia seconda la quale è allo studio un piano integrativo di interventi finanziari, per la sistemazione dei bacini montani, e se non ravvisa la necessità di includere in detto piano il territorio attraversato dal fiume Savuto (Cosenza) e dai suoi maggiori affluenti. (14486).

RISPOSTA. — Il bacino montano del Savuto è stato effettivamente incluso nel piano integrativo dei bacini montani destinato a completare il piano di quelli nei quali la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad operare.

Il suddetto bacino montano comprende tutto il territorio attraversato dal Savuto e dal suo affluente Grimaldi, interessante le province di Cosenza e Catanzaro.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

BUZZI, PASINI, AIMI, FALETTI, MARRENGHI, MARCONI e BARTOLE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per alleviare i gravi danni subiti dagli agricoltori in genere, e

particolarmente dai piccoli proprietari coltivatori diretti delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, in conseguenza delle gravissime grandinate dei giorni scorsi. (14866).

RISPOSTA. — Dopo il verificarsi delle recenti avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, i rispettivi prefetti hanno promosso iniziative per la concessione di aiuti in genere nonché delle provvidenze specifiche da parte degli organi all'uopo qualificati.

In particolare sono stati interessati i consorzi agrari, per la concessione di facilitazioni nel settore del credito agrario, il Ministero dell'agricoltura, per tutte le possibili provvidenze di sua competenza, il Ministero delle finanze, per gli sgravi fiscali e quello del lavoro per la moderazione dei contributi unificati.

Questo Ministero non può, però, intervenire direttamente a favore degli agricoltori in conseguenza delle avversità atmosferiche e ciò sia tenendo conto delle previste provvidenze specifiche, sia nella considerazione che il danno non può non ritenersi compreso fra i normali rischi cui va soggetta l'impresa agraria, nel ricorrente ciclo stagionale.

Tuttavia i prefetti delle province più duramente colpite sono stati messi in condizione di intensificare l'assistenza, tramite gli E.C.A., in modo da sovvenire anche alle esigenze di coloro che, per cause connesse con l'evento calamitoso, si sono venuti a trovare in condizione di assoluto bisogno.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene necessario, fin quando non sarà emanato il regolamento relativo alla legge sull'apprendistato, dare immediate disposizioni perché sia ripreso il pagamento degli assegni familiari agli apprendisti che già ne usufruivano.

L'interrogante fa presente che molte famiglie, d'improvviso, sono venute a trovarsi prive del necessario per vivere. (13666).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante sollecita l'intervento dello scrivente per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari in favore degli apprendisti capi-famiglia, atteso l'atteggiamento negativo assunto, al riguardo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sede di applicazione della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

legge 19 gennaio 1955, sulla disciplina dell'apprendistato.

È da premettere che, come appare dalla citata legge sull'apprendistato e dai relativi atti parlamentari, l'intento della stessa, per quanto attiene all'applicazione delle norme previdenziali agli apprendisti, è stato quello di disciplinarne *ab imis* la sfera di applicazione onde assicurare agli apprendisti medesimi tutte quelle forme adatte sia alla particolare natura del rapporto che all'età dell'apprendista, in modo da consentire una larga riduzione e semplificazione dei relativi oneri contributivi, facilitando così l'avviamento dei giovani all'apprendistato.

L'articolo 21 della legge n. 25, in vista di tale scopo, elenca tassativamente le varie forme di previdenza e di assistenza sociale applicabili agli apprendisti, mentre non fa menzione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, atteso che tale evento non sembra possa riconoscersi verificato nei confronti del giovane in caso di cessazione del rapporto di apprendistato che, per la sua particolare figura, precede il vero e proprio rapporto di lavoro, né dagli assegni familiari, in quanto è da escludere, nella generalità dei casi, che alla formazione e al sostentamento di una famiglia si provveda entro i limiti di età nei quali si svolge l'apprendistato, e prima che si sia consolidata una effettiva occupazione lavorativa.

A sostegno di siffatta interpretazione, sta la circostanza che il citato articolo 21 limita la concessione delle prestazioni nelle previste forme di previdenza sociale alla sola persona degli apprendisti con esclusione, pertanto, di qualsiasi prestazione ai familiari a carico nelle singole forme di assicurazioni sociali di cui alle vigenti disposizioni legislative, come nell'assicurazione di malattia e contro la tubercolosi.

È, inoltre, il caso di rilevare che l'articolo 15 della legge in esame, in aperta deroga alla norma di carattere generale di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, la quale non riconosce il diritto agli assegni familiari per i figli che esercitano un'attività retribuita, espressamente sancisce che il rapporto di apprendistato, pur retribuito, non fa perdere al genitore dell'apprendista la qualifica di capofamiglia nei confronti di quest'ultimo, agli effetti del beneficio degli assegni familiari.

Data siffatta norma, appare difficile ammettere che l'apprendista il quale, contrariamente a quanto avviene per i suoi coetanei occupati con un rapporto di lavoro vero e proprio, continua ad essere considerato ai fini

degli assegni familiari a carico del genitore, possa a sua volta, nel concorso di determinate circostanze, essere riconosciuto capo-famiglia agli stessi effetti.

Né si può pervenire a conclusione diversa, allorché si esamina la questione sotto l'aspetto degli oneri previdenziali per gli apprendisti: la legge, infatti, nell'intento di facilitare le possibilità di avviamento all'apprendistato e di perfezionamento tecnico dei giovani, ha ridotto sensibilmente i contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori dai quali gli apprendisti dipendono e ne ha semplificato la procedura di riscossione, da attuarsi mediante l'applicazione di un'unica marca assicurativa, la quale comprende le sole forme previdenziali elencate nella stessa legge n. 25.

Ovviamente, tale disciplina contributiva verrebbe ad essere essenzialmente modificata, annullando altresì la unificazione dei contributi, attuata dalla legge mediante il versamento di un'unica marca, qualora altre forme previdenziali (tra queste gli assegni familiari) dovessero trovare applicazione nei confronti degli apprendisti.

Il Ministro: VIGORELLI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto qui di seguito si espone.

Il bilancio di previsione del comune di Lequile (Lecce) per l'esercizio 1953, all'articolo: manutenzioni dei locali municipali, aveva iscritto lire 50 mila.

Il signor Paolo Buttazzo, contribuente di quel comune, il 19 novembre 1953 chiedeva copia della deliberazione riguardante alcuni lavori eseguiti per imbianchimento del municipio e gli risultò essere stata spesa la somma di lire 40 mila, pagata alla ditta Pescarelli del luogo.

Avendo appreso il Buttazzo che nella stessa epoca altre somme erano state spese per riparazione e dipintura di infissi e di mobili, oltretutto per la costruzione di nuovi disimpegni riguardanti gli uffici, chiese copia della deliberazione relativa a questi lavori, prima al sindaco e poi al signor prefetto della provincia.

Il 24 agosto 1954, cioè dopo parecchi mesi, la prefettura, a mezzo del sindaco di Lequile, restituiva in bianco il foglio bollato, senza motivare il rifiuto del rilascio della copia del documento richiesto.

Il 29 ottobre 1954, inoltre, con atto del notaio Aromolo, lo stesso comune di Lequile alienava suolo edificatorio di sua proprietà a favore dell'assessore in carica ingegnere Dante

Colucci, per un importo di lire 110 mila e si afferma da parte di molti che non sarebbe stato rispettato il disposto della legge che regola i pubblici incanti e le licitazioni private.

Sta di fatto che alla gara si presentò solo il Colucci ed aumentò di una sola lira il prezzo base di lire 1000 al metro quadrato fissato nel bando.

L'interrogante domanda di sapere se è conforme alla legge l'operato della prefettura per quanto riguarda il rifiuto a rilasciare documenti della pubblica amministrazione, e quello del sindaco e degli altri amministratori per quanto riguarda la vendita del suolo. (14573).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il 19 novembre 1953 il signor Buttazzo Paolo indirizzò al sindaco di Lequile una istanza, con cui chiedeva che gli venisse rilasciata copia della deliberazione relativa a lavori di restauro effettuati ad immobili di proprietà comunale, domandando altresì chiarimenti sull'operato dell'amministrazione in merito alla utilizzazione della somma di lire 50 mila stanziata nel bilancio 1953 all'articolo 12, relativo, appunto, alle spese di manutenzione dei locali comunali, e chiedendo nel contempo copia del relativo atto deliberativo di impegno.

Il sindaco gli rispose osservando, anzitutto, che la richiesta doveva essere redatta su competente carta da bollo, e che occorreva precisare di quale deliberazione si intendesse aver copia, data la genericità della richiesta.

A seguito di ciò il Buttazzo, in data 12 aprile 1954, indirizzò alla prefettura un esposto, col quale lamentava il mancato rilascio della copia richiesta ed accludeva un foglio bollato da lire 200, invocando i poteri surrogatori previsti dall'articolo 63 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

La prefettura dispose prontamente gli accertamenti del caso, a seguito dei quali il sindaco invitò il Buttazzo a produrre istanza in bollo da lire 100, precisando gli estremi della deliberazione richiesta ed accludendo foglio in bollo da lire 200, previo versamento di corrispondenti diritti di segreteria.

Il Buttazzo, però, non ha avanzato detta istanza, onde non può parlarsi di rifiuto da parte dell'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda, poi, la seconda parte della interrogazione, si fa presente che il comune di Lequile era proprietario di una fascia di terreno edificatorio, parte della quale fu ceduta, a suo tempo, all'Istituto autonomo case popolari e al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale per la costruzione di alloggi popolari e di case minime.

Di detta fascia di terreno, dopo tali cessioni, era residua una piccola estensione che il comune stabilì di utilizzare, suddividendola in 13 piccoli lotti e vendendola, quindi, mediante asta pubblica a privati.

Ed infatti in seguito a regolari atti deliberativi, debitamente approvati, il sindaco di Lequile, con pubblico manifesto, in data settembre 1954, rendeva nota l'indizione di detta asta, avvertendo che le offerte dovevano pervenire al comune entro le ore 12 del 30 settembre 1954.

La gara, su conforme invito della prefettura, fu aperta col prezzo unitario di lire 1000 al metro quadrato secondo un'offerta pervenuta al comune da parte di un confinante ai lotti centrali posti in vendita, nonostante che l'amministrazione comunale avesse fissato con precedente atto deliberativo, il prezzo base di lire 700, riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Lecce.

A seguito del primo esperimento di gara svoltosi il 24 agosto 1954 col sistema della candela vergine, risultarono aggiudicatari di lotti i signori:

1°) Tarantino Alfredo e moglie, per lire 1001 al metro quadrato per 3 lotti;

2°) Carlà Achille per persona da nominare (in contratto signora Capone Diomira) per lire 1001 al metro quadrato per un lotto;

3°) Colucci Gino per persona da nominare (in contratto signor Colucci Dante, assessore comunale) per lire 1001 al metro quadrato, per un lotto di 110 metri quadrati.

Avevano partecipato alla gara 7 concorrenti, e non il solo Colucci, come si afferma nella interrogazione.

Non essendo stati venduti tutti i lotti di terreno, fu necessario indire un nuovo esperimento, con regolari e tempestivi avvisi per il 9 ottobre 1954. In detto esperimento furono assegnati tre altri lotti di migliore ubicazione.

Aggiudicatari furono:

1°) Tondo Antonio per persona da nominare (in contratto Arditi Giuseppe) per lire 1.150 al metro quadrato per due lotti;

2°) Barriera Luigi per lire 920 al metro quadrato, per un lotto.

Altri due esperimenti vennero tenuti nei giorni 9 e 15 ottobre 1954, ed in essi vennero aggiudicati altri lotti esterni e di misura sensibilmente inferiore ai precedenti, al prezzo unitario superiore comunque a lire 700 al metro quadrato, tenuto conto che la fascia di terreno va restringendosi in forma trapezoi-

dale in modo da offrire scarse possibilità di costruzioni.

Malgrado gli ulteriori tentativi, sono rimasti tuttora invenduti tre lotti per mancanza di richiesta.

Le gare, esperite, come innanzi detto, col sistema di asta pubblica con candela vergine, si svolsero regolarmente e senza alcun inconveniente.

Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alla prima gara da parte di Colucci Gino, si osserva che, mentre l'aggiudicazione di un lotto al medesimo per persona da nominare pare incensurabile, illegittimo, invece, deve ritenersi il successivo contratto di compra-vendita con il quale è stato designato quale acquirente del lotto aggiudicato il di lui fratello Colucci Dante, assessore in carica presso il comune di Lequile, e cioè in quanto si è venuto in tal modo a violare la norma contenuta nell'articolo 1471 del vigente codice civile secondo la quale non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province e degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura.

È per altro da aggiungere che il contratto in parola venne a suo tempo reso esecutivo da parte della prefettura di Lecce, in quanto sia dal contratto stesso che dagli atti ad esso allegati non emergeva la qualità di assessore ricoperta dall'acquirente e d'altra parte né in occasione dell'adozione del citato provvedimento prefettizio, né successivamente tale circostanza era stata segnalata da alcuno.

Comunque, la detta prefettura ha già rivolto invito al sindaco di Lequile, perché notifici all'assessore Colucci la nullità *ope legis* dell'acquisto in parola e perché provveda nelle forme di legge alla restituzione all'interessato della somma versata per il pagamento del terreno, nonché alla voltura catastale, onde assicurare la reintegrazione al patrimonio comunale del lotto illegittimamente venduto.

Il Ministro: TAMBRONI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza degli atti di persecuzione compiuti dai carabinieri di Lecce nei confronti del signor Alfredo Laudisa da San Cesareo (Lecce), gestore di un distributore di benzina al viale degli studenti nella città di Lecce, dove specialmente nel mese di giugno 1955 le « visite » dei militi dell'arma sono divenute più frequenti e dove assente l'interessato, giorni or sono, ad un suo amico che lo sostituiva, un vicebrigadiere ebbe testual-

mente a dichiarare: « il Laudisa è stato segretario della sezione di San Cesareo del partito comunista italiano. Noi dobbiamo sapere tutti i suoi movimenti ».

Se non crede il ministro di dover intervenire per il rispetto della libertà e della legge. (14574).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti non è risultato che l'arma di Lecce abbia compiuto atti di persecuzione nei confronti del signor Alfredo Laudisa.

È accaduto, soltanto, che il 15 giugno 1955, un sottufficiale della locale stazione dei carabinieri, in servizio di perlustrazione in città, si recava presso il distributore di benzina gestito dal Laudisa e domandava ad un operaio a chi appartenesse il distributore stesso, ricevendone conferma che proprietario ne era il detto Laudisa.

Il Ministro: TAMBRONI.

CALASSO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale autorità ha incaricato il maresciallo Campi Salentina (Lecce) di assumere informazioni sulla condotta politica di ogni singolo socio della carovana ippotrasportatori « San Pompilio » agente in quel comune.

Se non credono che simile disposizione, affidata per giunta ad un sottufficiale che il pretore di Campi in una sua sentenza ebbe a definire fazioso, sia gravemente lesiva della libertà politica dei cittadini e che perciò va revocata.

Se non credono infine di dover intervenire presso la prefettura ed il comando gruppo carabinieri di Lecce, per far cessare le persecuzioni e le discriminazioni che in questi ultimi mesi in quella provincia sono andate sempre più aumentando. (14575).

RISPOSTA. — In sede di istruttoria della domanda presentata alla prefettura di Lecce dal presidente della cooperativa carrettieri di che trattasi, ai fini della iscrizione del sodalizio prefettizio delle cooperative, venivano richieste all'arma di Campi Salentina informazioni sul conto dei soci della cooperativa stessa onde accertare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che essi fossero lavoratori ed esercitassero il mestiere di carrettieri.

Non sussiste che il pretore di Campi Salentina abbia mai definito « fazioso » il sottufficiale comandante la locale stazione dei carabinieri.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è al corrente di una inchiesta condotta dalla prefettura di Lecce, nei confronti dell'economista dell'ospedale civile di Gallipoli, signor Minnella, i cui risultati avrebbero accertato gravi irregolarità amministrative a carico di detto funzionario;

per conoscere i motivi per cui il Minnella continua tuttora a dirigere l'ufficio di detto economista, nonostante la delibera n. 63, del 2 giugno 1955, della giunta esecutiva dell'ospedale, con la quale si decideva di sospenderlo dal servizio e dagli assegni. (14943).

RISPOSTA. — Nel mese di maggio 1955, il prefetto di Lecce dispose una ispezione sull'andamento dei servizi contabili e di economista dell'ospedale consorziale di Gallipoli.

L'ispezione ha, invero, accertato l'esistenza di varie irregolarità nei predetti servizi, irregolarità che, per altro, sono state contestate alla persona preposta all'ufficio con l'invito a produrre le proprie giustificazioni entro breve termine.

Per quanto concerne la circostanza di cui si duole l'onorevole interrogante, che cioè l'economista non sia stato sospeso dal servizio e dagli assegni, si precisa che nel corso della ispezione la giunta esecutiva dell'ente, dopo aver preso visione dei verbali di accertamento, invitava il presidente, con deliberazione dell'11 giugno 1955, n. 63, a contestare gli addebiti al funzionario e a sospenderlo dall'ufficio. Senonché il presidente, pur dando esecuzione alla prima parte della deliberazione, non ritiene di adottare il provvedimento di sospensione in quanto esso sarebbe stato in contrasto con il regolamento del personale amministrativo dell'ospedale.

Questo, infatti, all'articolo 68 prevede la sospensione cautelativa « quando la gravità dei fatti lo esige, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero, quando gli impiegati vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 8 della legge comunale e provinciale o dalla data del mandato di cattura quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto ».

Il prefetto, comunque, non mancherà di vigilare attentamente sul comportamento dell'amministrazione e di intervenire in via surrogatoria, qualora, a seguito dell'esame delle giustificazioni che saranno prodotte dall'interessato, l'organo deliberativo non adottasse le determinazioni del caso.

Il Ministro: TAMBRONI.

CAFIERO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il perché del ritardo nella risoluzione della questione riguardante i contributi assicurativi versati dal personale civile dell'amministrazione militare all'epoca in cui questi era « avventizio » ed attualmente sistemato nei ruoli organici dello Stato.

All'uopo si precisa: come è noto l'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) è tenuto a rimborsare sia allo Stato, sia ai suoi dipendenti ex avventizi e collocati poi nei ruoli organici e transitori, i contributi di assicurazione invalidità e vecchiaia e fondo solidarietà, versati dagli stessi per il periodo anteriore e posteriore a detta nomina nei ruoli.

Per quanto riguarda direttamente detto personale, in ottemperanza a tale decreto legislativo le varie amministrazioni statali di Napoli si sono interessate a chiedere per il momento al suddetto I.N.P.S. il rimborso delle sole somme versate per il fondo solidarietà sociale, riferite ad un certo periodo.

Per chiarire tale questione è opportuno far rilevare che le quote di cui trattasi vengono versate all'I.N.P.S. da tutti coloro inseriti alla previdenza sociale, ivi compreso il personale non di ruolo delle amministrazioni statali (quelli non di ruolo non pagano il fondo solidarietà sociale, perchè godono di pensione diretta dello Stato, fondo tesoro), e versano mensilmente a detto fondo le quote prescritte.

È avvenuto che, per ragioni di indole amministrativa, gli aventi diritto, cioè gli avventizi, in virtù del citato decreto legislativo n. 262, hanno ottenuto la nomina nei ruoli organici e transitori con un certo ritardo; ciò non pertanto, come era ovvio, hanno pagato al fondo tesoro le quote arretrate per la pensione dalla data di nomina nel ruolo 1948 e 1952 in poi.

Per lo stesso tempo hanno continuato a pagare anche il fondo solidarietà sociale, pagamento che non avrebbe dovuto essere effettuato perchè per lo stesso periodo si è pagato, come su detto, anche per il fondo tesoro.

La questione riveste carattere urgente. (14288).

RISPOSTA. — La questione relativa al rimborso delle quote assicurative versate all'I.N.P.S. dagli avventizi successivamente sistemati nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori viene trattata dalle amministrazioni militari delle tre forze armate con tutto il dovuto interessamento, ma non è stato ancora possibile giungere a concreti risultati, in quanto dai contatti diretti che si sono avuti

con il predetto Istituto sono emerse varie difficoltà, per lo più di carattere formale, inerenti alla documentazione dei contributi da recuperare.

Sull'argomento si attendono comunque opportune istruzioni, già preannunciate, da parte della ragioneria dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CALVI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere informazioni precise su disposizioni ministeriali che riserverebbero le commesse militari alle industrie del meridione d'Italia e, nel caso, per sapere se il ministro ritiene opportuno tali disposizioni dal momento che da mesi ormai imperversa al nord una fortissima crisi con forti riduzioni di orario di lavoro, sospensioni e chiusure di aziende.

La presente interrogazione interessa particolarmente i canapifici. (13612).

RISPOSTA. — In favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali, del Lazio e delle isole (Sicilia e Sardegna) vige la legge 6 ottobre 1950, n. 835, che riserva agli stessi una aliquota non inferiore al quinto delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Ogni disposizione dell'amministrazione al riguardo è in aderenza con la citata legge.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i loro intendimenti e le loro eventuali decisioni circa la soluzione del problema delle comunicazioni stradali dirette Roma-Molise-Puglie.

Chiede in particolare di conoscere se in tale soluzione si sia tenuta o si terrà nel dovuto conto la necessità di inserire in tale direttrice la importanza agricola e industriale di Sora ed Isola Liri. (12396).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.

Per assicurare un migliore collegamento fra Roma e la Puglia è stato studiato un itinerario di grande comunicazione stradale, più breve di quello attuale, che si snoda lungo il seguente percorso: Roma - Frosinone - Sora - San Biagio Saracinesco - Isernia - Boiano - Campobasso - Lucera - Foggia - Trinitapoli - Bari.

In attesa della realizzazione dell'intero tracciato, la Cassa per il Mezzogiorno ha inserito per ora nei propri piani (e deliberato il

relativo finanziamento) il miglioramento delle comunicazioni Puglie-Molise mediante la strada di fondo valle del Tappino da ponte Tredici Archi (confluenza del Tappino col Fortore) - Campodipietra-Campobasso.

È, inoltre in corso di studio presso la Cassa per il Mezzogiorno un altro progetto di strada di grande comunicazione tra Sora-Artina-Confinio Molisano, il quale — pur usufruendo dell'attuale valico appenninico di San Biagio Saracinesco — migliorerà fondamentalmente l'attuale percorso: ma il finanziamento di tale opera non può per ora essere assicurato, dato il notevole impegno assunto per il miglioramento della strada di fondo valle del Tappino.

A tali opere non si mancherà di aggiungere altre come la correzione del tracciato della strada statale n. 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appula Sannitica, nel tratto confine pugliese-molisano.

Per quanto riguarda infine il collegamento autostradale Roma-Bari, previsto dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, si fa presente che il relativo tracciato è attualmente in fase di studio.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

CANDELLI, ANGELINI LUDOVICO, GUADALUPI, SEMERARO SANTO e CALASSO. *Al Ministro della difesa.* — Se è a conoscenza che in occasione della preparazione delle elezioni per il rinnovo delle commissioni interne negli stabilimenti marittimi di Taranto, diversi impiegati ed operai sono stati autorizzati e talvolta distaccati per girare nell'interno degli stabilimenti stessi, per propagandare una determinata lista sindacale, mentre si impediva la propaganda per altre liste.

Gli interroganti chiedono quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili di tali discriminazioni. (13743).

RISPOSTA. — La direzione dell'arsenale militare marittimo di Taranto non ha concesso autorizzazioni né disposto distacchi di impiegati od operai per propaganda sindacale.

La direzione stessa è rimasta estranea alla preparazione e allo svolgimento delle elezioni.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CANDELLI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che nell'agosto del 1954 si disponeva il pagamento della somma relativa all'indennità di un appezzamento di terreno, per una superficie di ettari 1,70, espropriata al signor Caluri-Ciro fu Giovanni residente nel comune di

Uggiano (Taranto), per costruire un campo di volo, e che a tutt'oggi non è stato ancora emesso il decreto definitivo di esproprio da parte della prefettura di Taranto, ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Poiché il mandato di pagamento è giacente presso la sede provinciale della Cassa depositi e prestiti in attesa di tale decreto perché possa essere liquidato al Calluri, si chiede di sapere quali provvedimenti saranno emanati in proposito. (14818).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

La pratica è stata recentemente definita con l'emanazione da parte della prefettura di Taranto del decreto di esproprio.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BERTINELLI.

CANTALUPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità che il Ministero cui è affidata la tutela dei monumenti, del paesaggio e delle zone archeologiche si prepari ad indulgere alle pressioni di altri dicasteri, affinché il centro di Formia (Latina), la parte costiera contenente imponenti ruderi romani, e perfino alcuni monumenti secolari, siano sconvolti insieme con il superbo paesaggio per far posto al passaggio di un tratto di litoranea che può danneggiare gravemente Formia, mentre molto la agevolerebbe sotto ogni punto di vista se passasse a nord della città. (13426).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha già rivolto una precedente interrogazione (n. 6884) allo scrivente e al Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, ricevendone risposta in data 13 ottobre 1954.

Lo scrivente, nel confermare il contenuto della risposta anzidetta, può assicurare che il Ministero della pubblica istruzione non ha mai cessato di interessarsi, e vivamente, al progetto del tratto di litoranea in costruzione a Formia, con lo scopo di vedere conciliati gli interessi turistici con quelli, non meno importanti, della tutela archeologica e paesistica della zona.

Ultimamente è stata approvata una variante del tracciato di detta strada nel tratto compreso fra il torrente Rialto e la piazza dell'attuale mercato, in modo da permettere di salvaguardare la villa comunale e di valorizzare gli importanti ruderi che questa contiene.

I soprintendenti alle antichità e ai monumenti di Roma sono stati, inoltre, invitati a prendere opportuni contatti con l'amministra-

zione provinciale di Latina affinché l'aspetto delle nuove opere non pregiudichi le caratteristiche ambientali e paesistiche della località.

Per quanto riguarda la parte del progetto riferentesi al tratto della nuova strada compresa fra l'abitato di Formia e il mare, che dovrà essere oggetto di esproprio per la costituzione di un parco archeologico, il Ministero si riserva le proprie definitive decisioni, le quali, pur nel dovuto rispetto delle esigenze del traffico, saranno fundamentalmente ispirate alla necessità di salvaguardare l'aspetto panoramico ed archeologico dell'ambiente circostante.

Si può, comunque, assicurare che il Ministero non indulgerebbe ad eventuali pressioni che tuttavia finora nessuno ha tentato di esercitare, intese a subordinare, in via assoluta, le esigenze archeologiche a quelle turistiche o commerciali del territorio in questione.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere copia integrale della circolare emanata nel 1948, poco prima delle elezioni politiche del 18 aprile, con la quale si precisava che dovessero essere iscritti nelle liste elettorali i condannati con il beneficio della condizionale, dopo la trascorrenza del termine di sospensione della pena. (14366).

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto con l'interrogazione sopracitata, si trasmette copia della circolare di questo Ministero del 15 settembre 1948, n. 9690/R.

In detta circolare è trascritto il parere espresso con nota in data 10 agosto 1948, n. 1085, del Ministero di grazia e giustizia, in base a due sentenze di magistrature di merito, circa la capacità elettorale dei cittadini incorsi in condanne per i reati di cui all'articolo 2, n. 7, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Poiché successivamente il parere medesimo venne superato da un nuovo indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla base della sentenza della Suprema corte di cassazione — I Sezione civile — in data 30 ottobre 1950, sul ricorso proposto da Marzano Alfredo fu Giovanni, e derivando da tale sentenza conseguenze del tutto opposte, il Ministero dell'interno, dopo avere nuovamente sentito il dicastero di grazia e giustizia, con la circolare del 18 gennaio 1955, n. 259/L, che si unisce pure in copia, ritenne doveroso di portare a conoscenza dei prefetti, per le segnalazioni del caso ai presidenti delle commissioni elettorali

comunali e mandamentali, l'insegnamento del supremo consenso.

Consta che sull'argomento il Ministero di grazia e giustizia ha diramato in data 4 giugno 1955, una propria circolare confermativa, indirizzata ai procuratori della Repubblica presso le corti di appello e per conoscenza ai presidenti delle corti di appello.

Il Ministro: TAMBRONI.

*Circolare N. 9690/R
in data 15 settembre 1948.*

A seguito di quisiti formulati da alcune prefetture per conoscere se le condanne per i reati di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ostino alla iscrizione nelle liste elettorali, anche quando siano concessi benefici di legge (condizionale, non iscrizione nei certificati penali), questo ufficio ha ritenuto opportuno interpellare al riguardo il Ministero di grazia e giustizia, il quale, oltre a manifestare il proprio avviso in merito, ha colto l'occasione per fornire chiarimenti anche su altri punti che, sempre in tema di applicazione dell'articolo 2 citato, hanno dato luogo a dubbi.

Si trascrive, pertanto, qui di seguito, il contenuto della risposta pervenuta da detto Dicastero e si pregano le SS.LL. di darne immediata comunicazione ai sindaci, quali presidenti delle commissioni elettorali comunali, ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali:

« Avendo la legge elettorale vigente escluso dalla perdita della qualità di elettore, fra l'altro, tutti i condannati riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne estinte per amnistia, uguale esclusione è da ritenere che debba essere ammessa indubbiamente anche a coloro che hanno fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena e per i quali sia decorso favorevolmente il termine di prova fissato dalla legge.

Si rileva in proposito che la disciplina giuridica espressamente enunciata per l'amnistia nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si possa estendere, così come hanno ritenuto la Corte di appello di Milano e il Tribunale di Roma, a tutte le altre cause estintive del reato sia generali che speciali. Non esiste, infatti, alcun motivo di trattare le altre cause estintive del reato diversamente dall'amnistia, intervenendo questa, come quella, dopo la sentenza irrevocabile di condanna e lasciando tutte sopravvivere gli effetti penali indicati dall'articolo 106, primo comma, del codice penale.

Con l'occasione si reputa opportuno far presente che, a parere di questo Ministero, si deve ritenere che abbiano riacquisito il possesso del diritto elettorale anche i condannati per delitti contro la libertà sessuale e per quello previsto dall'articolo 530 del codice penale, indicati nel n. 7 dell'articolo 2 della legge elettorale, i quali per il susseguente matrimonio con la persona offesa rimangono estinti, cessando l'esecuzione dei relativi effetti penali (articolo 64 del codice penale); termine generico, questo, che comprende quegli effetti penali qualificati rientranti nel novero delle pene accessorie, qual'è la interdizione dai pubblici uffici, anche quando essa sia limitata come nel caso in esame, alla sola perdita della capacità elettorale.

Nei riguardi delle condanne per le quali è stato sancito con la sentenza il divieto di menzionarle nei certificati penali estratti dal casellario giudiziale e rilasciati a richiesta dei privati, ché il suddetto provvedimento produce il solo effetto di impedire che nei certificati del casellario richiesti da privati « non per ragioni di diritto elettorale » (articolo 175 codice penale) si faccia menzione della condanna, esso evidentemente non è causa di estinzione del reato e della pena, e, quindi, nonostante il concesso beneficio, le condanne per i delitti indicati nell'articolo 2 della legge elettorale sono di ostacolo al diritto del voto ».

Si prega di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Ministro: TAMBRONI.

*Circolare N. 259/L
in data 18 gennaio 1955.*

È stato segnalato a questo Ministero che non tutte le commissioni elettorali comunali e mandamentali seguono lo stesso indirizzo nelle decisioni concernenti la posizione elettorale dei cittadini i quali abbiano subito una condanna penale per uno dei reati previsti dall'articolo 2, n. 7, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione della condanna.

Mentre talune delle predette commissioni, infatti, ritengono che per i cittadini i quali si trovano nelle condizioni citate debba escludersi l'incapacità elettorale, quando sia decorso favorevolmente il periodo di sospensione condizionale della pena, altre si uniformano al principio che, nel caso in esame, occorra sempre per il riacquisto del diritto di voto un provvedimento di riabilitazione o di amnistia.

Al riguardo questo ufficio, con la circolare del 15 novembre 1948, n. 9690/R, ebbe a far conoscere alle SS.LL. il parere espresso dal Ministro di grazia e giustizia, che, ispirandosi all'orientamento del momento della giurisprudenza, si pronunciò per il principio degli accennati indirizzi.

Appare, tuttavia, opportuno rilevare che, ormai, tale parere è stato superato dal nuovo orientamento seguito dalla giurisprudenza in materia sulla base della sentenza della Suprema corte di cassazione — I sezione civile — in data 30 ottobre 1950 sul ricorso proposto da Marzano Alfredo di Giovanni.

Attenendosi ad una interpretazione più aderente allo spirito, oltre che alla lettera della norma di cui all'articolo 2 della legge 1058, nel predetto nuovo indirizzo giurisdizionale si assume che l'incapacità elettorale, sancita per i condannati per uno dei reati di cui al n. 7 dell'articolo stesso, non costituisce una pena accessoria, ma un effetto penale della condanna, e, come tale, è perpetua salvo l'intervento di una delle cause di estinzione previste dalla legge.

Essa, pertanto, non è in relazione con la interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici, ma dipende esclusivamente dal titolo di reato per il quale fu pronunciata la condanna.

Per tale motivo, in caso di sospensione condizionale della pena, il decorso favorevole del termine di prova mentre produce, con l'estinzione del reato, la non esecuzione della pena principale e la cessazione di quelle accessorie, non influisce sulla capacità elettorale del condannato, che può essere riacquistata solo per una delle cause esplicitamente previste dal primo periodo dell'ultimo comma del ripetuto articolo 2, e, precisamente, per annullamento della sentenza in base ad una disposizione legislativa di carattere generale, per amnistia o per riabilitazione.

Ciò premesso, allo scopo di evitare difformi interpretazioni della legge, e conseguente diverso trattamento dei cittadini, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, quali presidenti delle commissioni elettorali comunali, e dei Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali, favorendo un cortese e sollecito cenno di assicurazione.

pel *Ministro*: Russo.

CAPALLOZZA. — Ai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per conoscere il loro pensiero sulla esigenza di ricostruzione della carriera dei marittimi ai quali, per ragioni politiche — pur senza im-

putazione, condanna o assegnazione al confino — sia stato ritirato il libretto di navigazione e, comunque, sulla esigenza di valutare il periodo di inattività marittima agli effetti pensionistici, tenendo conto che l'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, non prevede e non provvede per tali situazioni. (13858).

RISPOSTA. — La situazione dei marittimi ai quali è stato a suo tempo ritirato il libretto di navigazione per ragioni politiche non può essere presa in considerazione ai fini dei benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, presupponendo ogni iniziativa del genere un ampliamento del campo di applicazione della legge stessa e precisamente l'abbandono delle condizioni stabilite, in linea generale, per il conseguimento delle varie provvidenze previste.

Infatti la legge in parola considera utili e coperti di assicurazione per il conseguimento delle pensioni di invalidità e superstiti soltanto i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia ovvero all'estero per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura a condizione che i versamenti nelle assicurazioni predette siano stati antecedentemente iniziati.

Quindi non sembra che debbasi riscontrare una deficienza nella legge per l'esclusione dei marittimi di cui sopra dai previsti benefici, dato che, in relazione alle condizioni poste tassativamente dal legislatore, sono esclusi dal campo di applicazione della legge stessa non soltanto i marittimi, ma tutte le categorie di cittadini che, pur avendo subito danni per motivi di carattere politico, non siano incorsi nelle persecuzioni specificatamente indicate nella legge in argomento.

Si ritiene poi che sia da escludere una eventuale iniziativa diretta a modificare nel senso richiesto le norme in vigore, tenuto conto che in sede di discussione parlamentare del relativo disegno di legge furono respinti vari emendamenti diretti ad estendere i benefici del provvedimento legislativo.

La richiesta di riconoscimento in favore dei marittimi, ai fini previdenziali, di tutto il periodo di inattività marittima successivo al ritiro, per ragioni politiche, del libretto di navigazione — anche nei casi cui sia mancata imputazione, condanna o assegnazione al confino — non sembra, dunque, possa essere presa in considerazione, in quanto l'accoglimento di essa verrebbe a creare discriminazioni di trattamento, da parte dello Stato, in favore di una sola categoria di lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere ragguagli circa la concessione del contributo statale richiesto con urgenza dal comune di Gradara (Pesaro) per la costruzione delle opere necessarie a fornire l'energia elettrica alle frazioni Valle del Picchio, Serra, Gaggera, Pievevecchia e Fanano. (14298).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Gradara (Pesaro), intesa ad ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, sulla somma di lire 7 milioni prevista per l'installazione degli impianti di energia elettrica nelle frazioni Valle del Picchio, Serra, Gaggera, Pievevecchia e Fanano, sarà tenuta presente in sede di compilazione di nuovi programmi di opere elettriche.

Si ritiene, però, opportuno precisare che qualsiasi determinazione nei riguardi delle pratiche di cui sopra, è subordinata alle disponibilità di fondi, in relazione alle numerosissime domande da tempo pervenute intese ad ottenere gli stessi benefici previsti dalla citata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

CARAMIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) perché non si è creduto di prendere in considerazione il ricorso presentato dal professore Alberto Rochira, già in pensione da qualche mese, titolare della cattedra di lingua italiana nella scuola media « Luigi Capuana » di Taranto, che aveva chiesto la sua reintegrazione nel ruolo A, del quale ne era stato escluso durante il ventennio fascista, perché contrario a quel regime;

2°) perché non si sono applicate a suo favore le norme di leggi attuali, che, collocando su di un piano di riabilitazione tutti coloro che furono vittime di rappresaglie e di ingiustizie fasciste, hanno attualmente legittimo motivo per provocare provvedimenti di giusta riparazione. Il Rochira, nel concorso, era il più anziano dei professori dell'istituto, e da primo in graduatoria, per meriti culturali e morali, fu posposto, unicamente perché non era iscritto al partito fascista, del quale invece ne fu ostinato avversario;

3°) con quale criterio giuridico il dottore Prisinzano (direttore reggente l'istruzione classica) ha rinvenuto in una generica e inappropriabile decisione del Consiglio di Stato, l'elemento ostativo per l'accoglimento della

istanza medesima, dato che non è stata mai valutata la legittimità di quella graduatoria, per cui il concorrente da primo diventò ultimo per le ragioni politiche anzidette, le quali, allo stato attuale di rivalutazione, dovrebbero diventare elemento determinante per una sollecita e conseguenziale reintegrazione di quella posizione giuridica, in cui lo stesso ricorrente si sarebbe trovato se non gli fosse stato contestato il demerito littorio;

4°) perché, agli effetti del legittimo recupero del negato, non si è tenuto presente ed applicato il contenuto normativo della circolare del 24 marzo 1955, relativa al trattamento da praticarsi ai concorsi magistrali. A pagine 8, 15 e 18 si stabilisce il trattamento che va fatto ai maestri, che non furono iscritti al partito fascista, attribuendo loro, per questa specifica qualità personale, il diritto ad un maggior punteggio speciale a carattere remunerativo delle ingiustizie sofferte. Se tali norme non dovessero essere applicate al ricorrente, egli rimarrebbe vittima invendicata del passato. Il non riconoscerli il diritto di essere restituito al ruolo A, senza possibilità di ricostruire la sua carriera, costituirebbe la più atroce ingiustizia. (14745).

RISPOSTA. — Il professore Rochira, collocato a riposo dal 1° ottobre 1954, già appartenente a cattedra di ruolo A del corso superiore dell'istituto tecnico pareggiato « Pitagora » di Taranto, e di fatto, per riduzione di cattedre, assegnato a cattedra di ruolo B del concorso inferiore dello stesso istituto, dal 16 settembre 1935, in seguito a statizzazione della scuola pareggiata, ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, fu assunto nei ruoli statali ed inquadrato in cattedra di ruolo B (tale era, infatti, la cattedra di materie letterarie del corso inferiore dell'istituto tecnico, a norma della tabella 1 allegata al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

Tale inquadramento fu disposto in conformità della decisione in data 25 novembre 1938 della IV sezione del Consiglio di Stato per un caso analogo riguardante la professoressa Nicoletta Berardi, decisione così formulata: « in caso di reggificazione di istituti pareggiati, gli insegnanti hanno solo titolo di essere esaminati per l'assunzione in classi e insegnamento corrispondenti a quelli in atto impartiti, ma non possono far valere diritti ed aspettative che avrebbero potuto accampare di fronte all'ente che gestiva l'istituto.

Tale orientamento del Consiglio di Stato è stato costantemente confermato, come rilevasi dalla decisione della IV sezione, in data 27

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

marzo 1940 per il caso del professore Di Rienzo e dal parere espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1950 per il caso del professor Vallini Ilio.

Di conseguenza — a prescindere dalla circostanza che nessun motivo di ordine politico risulta abbia influenzato, a suo tempo, l'inquadramento nei ruoli statali del professore Rochira — è chiaro che esso fu disposto in conformità delle vigenti disposizioni.

D'altro canto, l'inquadramento nei ruoli statali non avrebbe impedito all'interessato di far valere verso l'ente gestore della scuola pareggiata i suoi diritti conseguenti alla appartenenza a cattedra di ruolo A.

Per quanto riguarda, poi, la circostanza che il professore Rochira, nella graduatoria del concorso sostenuto nella scuola pareggiata, sarebbe stato posposto per motivi di ordine politico ad altri concorrenti, si osserva che non esistono disposizioni legislative le quali, in considerazione delle persecuzioni politiche, consentano di modificare le graduatorie dei concorsi. In ogni caso, una eventuale modifica in tal senso avrebbe dovuto essere disposta dall'ente gestore della scuola pareggiata e non dallo Stato.

Del resto, a prescindere dalla circostanza che per la mancanza degli atti relativi al concorso sostenuto dal professore Rochira, non si è in grado di accertare se, effettivamente e per quali motivi, lo stesso insegnante sia stato nella graduatoria posposto ad altri concorrenti, l'esito di tale accertamento non potrebbe avere alcuna influenza sull'inquadramento nei ruoli statali del professore Rochira — ai fini dell'inquadramento in cattedre di ruolo A — in quanto non esistono disposizioni che, per motivi politici, autorizzino l'assunzione nei ruoli statali in deroga a quanto dispone l'articolo 99 del regio decreto 6 giugno 1925 citato.

Si aggiunge che il professore Rochira, sebbene compreso al II posto della graduatoria, non ha ricevuto alcun danno da tale circostanza in quanto, in seguito alla rinuncia del primo graduato, è stato subito assunto nella scuola pareggiata.

Per quanto riguarda poi la circolare del 24 marzo 1955, relativa al trattamento da praticarsi nei concorsi magistrali ai maestri non iscritti al partito fascista, a parte la circostanza che tale circolare riguarda esclusivamente i maestri, e, pertanto, non è estensibile, per analogia ai professori delle scuole medie, si rileva che essa potrebbe, in ogni caso, valere ai fini dell'espletamento di concorsi, ma

non autorizzare l'inquadramento del professore Rochira, in deroga all'articolo 99 succitato, in cattedra di ruolo A, anziché in cattedra di ruolo B.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non si ritenga opportuna una inchiesta a carico dell'amministrazione provinciale di Enna, tenuto conto che gli appaltatori lamentano che il geometra Amico pretenderebbe compensi illegali da coloro che assumono appalti. (13976).

RISPOSTA. — Per disposizione della prefettura di Enna è stata condotta una inchiesta intesa ad accertare eventuali fatti che confermassero quanto forma oggetto dell'interrogazione rivolta a questo Ministero dall'onorevole interrogante.

Dagli accertamenti compiuti nulla, però, è emerso nei confronti del geometra Amico, nella sua qualità di funzionario dell'amministrazione provinciale di Enna.

Il Ministro: TAMBRONI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere per quale motivo nel volume sull'I.R.I., recentemente pubblicato a cura del Ministero dell'industria, lo studio sulla « riorganizzazione delle partecipazioni economiche dello Stato » descriva la situazione del 1950, ignorando tutti i mutamenti e gli sviluppi degli ultimi anni, e dando al lettore una idea del tutto inadeguata del problema, e per sapere se questo fatto non sia dovuto a trascuratezza e a scarsa serietà da parte della commissione. (14253).

RISPOSTA. — Questo Ministero, curando la stampa dei due volumi sull'Istituto per la ricostruzione industriale, ha inteso di portare integralmente a conoscenza del pubblico tutti i lavori della « commissione per la riforma dello statuto dell'I.R.I. », presieduta dal professor Orio Giacchi.

Questo Ministero, inoltre, in ciò uniformandosi al suggerimento di Luigi Einaudi — quale, appunto, risulta dalla prefazione al primo dei due volumi — ha accompagnato la pubblicazione dei sopra indicati lavori con quella di altri studi e documenti, anteriori nel tempo, che valessero a maggiormente informare la pubblica opinione; tra cui la relazione conclusiva presentata dal deputato La Malfa nel Consiglio dei ministri del 9 aprile 1951, concernente più in generale la riorganizzazione delle partecipazioni economiche dello Stato.

Per altro, facendo seguito ai due precedenti, sarà pubblicato quanto prima possibile un terzo volume sulla « situazione storica » dell'I.R.I., che, fra l'altro, varrà ad aggiornare il problema, tenendo conto di tutti quei mutamenti e sviluppi, intervenuti negli ultimi anni, dei quali è stato fatto cenno dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene suo dovere intervenire nei confronti delle banche di diritto pubblico e di interesse nazionale, nonché delle casse di risparmio, che denunciano profitti assai inferiori ai reali, dando un pessimo esempio ai contribuenti privati. (14456).

RISPOSTA. — È noto che il sistema tributario italiano si basa sul principio della dichiarazione verificata, sì che l'amministrazione finanziaria ha sempre modo di intervenire, mediante l'azione di revisione e di accertamento, nei confronti dei contribuenti i quali abbiano denunciato redditi inferiori al loro effettivo ammontare.

Infatti gli uffici distrettuali delle imposte dirette hanno, ai sensi dell'articolo 24 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, la facoltà di rettificare i redditi compresi nelle dichiarazioni tempestivamente presentate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu esibita.

Per quanto in particolare concerne gli istituti di credito cui si riferisce l'onorevole interrogante, può essere rilevata una certa esiguità delle relative tassazioni; al riguardo è però da rilevare che tale situazione discende dal disposto del 1° comma dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che consente di portare in detrazione dal reddito mobiliare l'intero ammontare delle spese e passività che si riferiscono all'acquisto ed alla amministrazione di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici e da società private, quando formino oggetto della normale attività dell'acquirente.

Ad ogni modo, si fa presente che il disegno di legge contenente norme integrative alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria — attualmente all'esame del Parlamento — prevede, tra l'altro, una disposizione (articolo 56) che abroga l'articolo 15 della citata legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CASTELLARIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengano opportuno

intervenire in favore dei piccoli industriali, proprietari di macchine agricole, i quali restano senza lavoro perché agli agricoltori viene concessa dall'O.N.A. la licenza per conto terzi. (14461).

RISPOSTA. — La necessità di ridurre i costi di produzione ha determinato un deciso orientamento verso un sempre maggiore impiego delle macchine agricole. Per altro, le aziende di superficie modesta si trovano spesso di fronte a serie difficoltà, derivanti dal basso coefficiente annuo d'impiego delle predette macchine, che rende antieconomica la gestione di esse.

Tali difficoltà possono essere superate soltanto ampliando il campo d'azione delle macchine.

Il ricorso a lavorazioni per conto terzi, generalmente viciniori, costituisce spesso l'elemento determinante perché le suaccennate aziende possano munirsi dei mezzi meccanici con i quali poter incrementare le produzioni, riducendo, nel contempo, i costi.

Trattasi, pertanto, di un rimedio che consente una maggiore diffusione della meccanizzazione, con evidenti vantaggi per l'incremento della produttività.

Se poi si tiene presente che gli imprenditori di lavorazioni per conto di terzi non sempre possono far fronte alle esigenze locali, l'intervento di coloro che gestiscono macchine per conto proprio e di terzi, è da considerarsi sommamente proficuo.

Si chiarisce, infine, che ad eccezione dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura dei cereali, nessun'altra operazione agricola è vincolata dal rilascio di speciali licenze.

Sembra pertanto che un intervento del genere di quello invocato avrebbe dannosi riflessi sull'estensione della meccanizzazione nel settore agricolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

CASTELLARIN. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire in favore dei piccoli industriali, proprietari di macchine agricole, i quali restano senza lavoro perché agli agricoltori viene concessa dall'O.M.A. la licenza per conto terzi. (14464).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministero dell'industria e del commercio, trattandosi di materia che rientra nella prevalente competenza di questa amministrazione.

Al riguardo si fa presente che la richiesta ha già formato oggetto della identica interrogazione n. 14461, rivolta a questo Ministero dall'onorevole interrogante medesimo ed alla quale è stato risposto con foglio in data 18 agosto 1955, n. 77426.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, perché i ruoli predisposti dagli uffici provinciali per i contributi unificati in agricoltura, relativi ai contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assistenza malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, non risultino viziati dall'inserimento di ditte che non vi dovrebbero essere comprese, come è accaduto per Sant'Angelo di Puglia (Foggia) dove figurano 38 intestatari deceduti, 18 ditte che appaiono due volte — sotto il nome del marito e della moglie — e 6 emigrate all'estero.

Ciò porta lo Stato a pagare i contributi di cui all'articolo 22 lettera a), della predetta legge per persone inesistenti o che non abbiano comunque diritto alle provvidenze istituite a favore dei coltivatori diretti e familiari. (14523).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che i ruoli per la riscossione dei contributi relativi alla assistenza di malattia ai coltivatori diretti sono stati disposti nel corrente anno per la prima volta.

Gli uffici competenti, nel giro di pochi mesi hanno dovuto provvedere all'accertamento nell'intero territorio nazionale di circa 1.300.000 nuove ditte e procedere nei loro confronti alla liquidazione del contributo.

Tale lavoro, già di per sé ponderoso, ha trovato ostacoli nel mancato aggiornamento dei dati catastali, nelle omesse od incomplete denunce aziendali da parte degli interessati e nel rilevante spezzettamento della proprietà.

In tali condizioni, non può escludersi, pertanto, che si sia verificato qualche caso di duplicazione o di errata intestazione delle ditte contribuenti. Sebbene la percentuale degli errori non raggiunga valori che possano destare preoccupazioni, gli uffici competenti stanno, attualmente, procedendo ad una accurata revisione delle pratiche, che non mancherà di approdare, a breve scadenza, a positivi risultati.

Non dev'essere, d'altro canto, dimenticato che gli interessati hanno la possibilità, con

semplici ricorsi amministrativi, di impugnare accertamenti che ritenessero viziati nella legittimità o nel merito.

Comunque, si desidera far rilevare che, a norma dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, il contributo statale di lire 1.500 viene corrisposto per ogni soggetto assistibile; eventuali errori nella compilazione degli elenchi delle aziende contribuenti (come duplicazione ecc.) non comportano, quindi, oneri a carico dello Stato.

Il Ministro: VIGORELLI.

CAVALIERE STEFANO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza che il prefetto di Napoli si è ripetutamente rifiutato, in elusione alle disposizioni tassative avute dall'A.C.I.S. nonché alle sollecitazioni e diffide degli interessati, del loro ordine professionale e delle federazioni nazionali di categoria, di eseguire i giudicati della IV sezione del Consiglio di Stato, numero 205/1950 e n. 193/1955, che ordinano la chiusura della farmacia della società anonima De Lucia e Fratelli trasferita illegalmente, con atto di forza, da circa sette anni, da vico Baglivo Uries al centro di via Roma, in aperta violazione e sovvertimento della pianta organica della città, priva per altro di farmacie nella periferia e nella zona interna territoriale del quartiere San Giuseppe, nonché dell'articolo 28 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, il quale dispone tassativamente che la nuova sede della farmacia trasferita disti dal più vicino esercizio almeno 500 metri.

b) se sia vero che il predetto prefetto, in violazione del giudicato n. 193/1955, della IV sezione del Consiglio di Stato, che conferma il precedente n. 205/1950, e allo scopo manifesto di eluderlo, abbia iniziata una seconda procedura illegittima di conferma di autorizzazione al permanere di tale farmacia nei detti locali, pubblicando illegalmente una domanda del De Lucia nell'albo pretorio della prefettura di Napoli e del comune, per 15 giorni consecutivi, come dispone il menzionato articolo 28 del regolamento sui trasferimenti di farmacia (da sedi lecite e non illecite come nella specie), esponendo la pubblica amministrazione a gravi responsabilità e conseguenze;

c) quali provvedimenti intendano adottare per eliminare tale abuso. (14983).

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientri nella prevalente competenza di questo Alto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Commissariato, si risponde quanto segue, anche a nome degli altri dicasteri interrogati.

Con nota 22 aprile 1955, l'A.C.I.S. trasmise al prefetto di Napoli, per la notificazione agli interessati e per l'esecuzione, la decisione del Consiglio di Stato 19 novembre 1954 - 18 marzo 1955, con la quale, in accoglimento del ricorso prodotto dai farmacisti Luglio ed altri, il Supremo consesso amministrativo annullava il decreto prefettizio 8 agosto 1950 che autorizzava il trasferimento della farmacia De Lucia da vico Baglivo Uries n. 5, ad altro locale sito ad angolo fra detto vico e la via Roma.

Senonché, il prefetto di Napoli comunicò che il rappresentante della ditta De Lucia, invitato a ritrasferire il suo esercizio negli originali locali di vico Baglivo Uries n. 5, fece presente la assoluta impossibilità materiale e giuridica di ottemperarvi, essendo i locali stessi soggetti ad immediata demolizione, per l'esecuzione di lavori di risanamento del rione San Giuseppe-Carità, e presentò nuova domanda di trasferimento.

Poiché la domanda del De Lucia appariva giustificata dal nuovo evento di forza maggiore e dal fatto che nella sede assegnata per legge alla sua farmacia non vi erano locali disponibili a distanza di almeno 500 metri dalle farmacie viciniori, il prefetto ha ritenuto di mettere in istruttoria la nuova domanda di trasferimento, facendola pubblicare nell'albo della prefettura ed in quello del comune per 15 giorni consecutivi.

Effettuata la pubblicazione, la questione sarà sottoposta al parere, sebbene non obbligatorio, del consiglio provinciale sanitario, nella sua prossima riunione e, quindi, saranno adottati i provvedimenti prefettizi di competenza.

Per altro, il prefetto ha chiarito che, nella fattispecie, non si tratta di negare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, ma di impossibilità materiale di ripristinare la situazione precedente all'adozione del provvedimento annullato per illegittimità.

Intanto, il dottor Luglio e gli altri farmacisti controinteressati, hanno prodotto istanza al Consiglio di Stato per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al predetto giudicato 19 novembre 1954 - 18 marzo 1955.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere dei ragguagli circa la pratica di pensione di guerra del signor Sturano Ottavio,

padre del caduto in guerra Tullio, pratica di pensione di guerra n. 521273 di posizione, residente a San Martino di Venezze, via Chiaroni, 8, Rovigo. (12108).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere dei ragguagli circa la pratica di pensione del signor Rizzo Romolo fu Luigi, pratica di pensione di guerra n. 1353393 di posizione, residente a Sranghella (Padova). (12112).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 7 luglio 1955 al municipio di Stanghella (Padova) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CECCHERINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravveda l'opportunità di adeguare all'attuale potere d'acquisto della lira il contributo statale di 40 mila che fin dal 1925 il Ministero della pubblica istruzione corrisponde al collegio-convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, in modo da permettere a questo vecchio e glorioso istituto — fondato nel 1909 da un gruppo di patrioti goriziani — di continuare nella sua tradizione educativa a favore dei giovani di quella zona di confine. (14809).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione non può concordare con l'onorevole interrogante sulla necessità di adeguare all'attuale potere di acquisto della lira i contributi fissi che, annualmente, vengono corrisposti a diversi istituti educativi, tra cui quello di lire 40 mila che, fin dal 1925, viene corrisposto al collegio convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

In tal senso sono state fatte, in sede di approvazione di bilancio, concrete proposte che, per altro, nelle attuali difficili condizioni del bilancio statale, non hanno purtroppo sortito l'esito sperato.

Si può comunque assicurare che il problema posto è sempre considerato aperto e che pertanto il Ministero della pubblica istruzione si ripromette, quando se ne presenterà l'occasione favorevole, di insistere presso il tesoro perché sia congruamente aumentata la misura dei contributi fissi da erogare a favore degli istituti educativi.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

CECCHERINI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Società veneta ferrovie, con sede in Padova, la quale nonostante il contributo statale ottenuto di recente per l'ammodernamento del materiale mobile e degli impianti della linea in concessione Carnia-Villasantina, intenderebbe di fatto trasportare su strada il traffico già affidato a questo tronco ferroviario.

La popolazione carnica e gli enti pubblici e privati della zona si sono dimostrati nettamente ostili ad un effettivo disarmo — anche parziale — di detta ferrovia. E da tenersi presente, inoltre, che l'avvio del traffico ferroviario sulla rete stradale servente la Carnia aggraverebbe la già critica circolazione sulla strada carnica e specialmente sulla statale internazionale Pontebbana che collega la Carnia a Udine. (14831).

RISPOSTA. — Nel maggio 1955, la Società veneta, allo scopo di ridurre la passività del costo di esercizio della ferrovia Carnia-Villasantina, è stata autorizzata a sostituire quattro coppie di treni con altrettante coppie di corse automobilistiche, in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.

Tale autorizzazione è stata data, in via provvisoria e di esperimento, per la durata di un anno, ed in attesa dei provvedimenti relativi all'ammodernamento della ferrovia, provvedimenti approvati con decreto ministeriale 27 luglio 1955 in corso di registrazione.

Allorché detti provvedimenti saranno attuati l'esercizio ferroviario verrà ripreso integralmente.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

CERRETI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali disposizioni intende dare alle varie questure per far riconsegnare i passaporti personali a quei giovani italiani che nel 1953, di ritorno dal festival internazionale della gioventù di Bucarest, se li videro ritirare dall'autorità di frontiera. (14265).

RISPOSTA. — Il provvedimento del ritiro del passaporto nei confronti delle persone, che, nel 1953, si erano recate in Romania, in occasione del noto festival di Bucarest, con documento non valido per quel paese, non ebbe carattere definitivo; infatti, il passaporto viene concesso, sia pure con validità limitata, tutte le volte che coloro ai quali è stato ritirato ne facciano richiesta, adducendo plausibile motivo,

Il Ministro: TAMBRONI.

CERRETI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se è al corrente di come viene utilizzato il contributo annuo di 30 milioni che il comitato per il soccorso invernale ai disoccupati versa all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e se non ritenga opportuno di invitare il predetto ente ad aumentare congruamente l'importo del sussidio giornaliero alle proprie maestranze cieche disoccupate onde alleviare le loro tristissime condizioni di vita.

A quanto risulta all'interrogante, del predetto contributo soltanto un quarto o poco più verrebbe destinato agli operai ciechi disoccupati, che ricevono il misero sussidio giornaliero di 200 lire se scapoli e di 250 se ammogliati, escluse le domeniche.

Ad una richiesta di aumento del sussidio giornaliero da parte degli interessati, il consiglio di amministrazione dell'ente avrebbe fatto sapere che il contributo deve anche servire alla integrazione dei salari e al rinnovo dei macchinari.

A parte che questi non sono gli scopi per i quali il contributo viene elargito, la prima asserzione risulterebbe assolutamente inesatta, in quanto nessun operaio dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ha mai ricevuto una integrazione di salari, come può essere facilmente rilevato dai documenti amministrativi dell'ente stesso. E da tenere inoltre presente che gli operai ciechi assistiti dall'Ente di cui trattasi sono 250 e che molti tra essi lavorano più o meno regolarmente. (14470).

RISPOSTA. — Il contributo di 30 milioni di lire, assegnato all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi del comitato centrale del soccorso invernale, viene utilizzato dall'ente beneficiario nella erogazione di provvidenze assistenziali a favore degli operai ciechi disoccupati e nella integrazione dei salari dei lavoratori minorati: nessuna aliquota di tale contributo è stata destinata al rinnovo di macchinari.

A tutti gli operai disoccupati, che l'Ente nazionale ha in forza, viene distribuito per l'intero anno un sussidio giornaliero di lire 200 se non coniugati e di lire 250 se coniugati; è da notare che tale particolare situazione si verifica soltanto nella città di Firenze nella quale vennero istituiti, durante la guerra, diversi laboratori per forniture militari.

Per quanto concerne l'eventuale aumento del detto sussidio assistenziale, si fa presente che l'amministrazione dell'Ente nazionale non ha ravvisato l'opportunità di disporre detta maggiorazione per le seguenti ragioni:

1°) per eliminare ogni motivo di contrasto tra gli operai ciechi assistiti dall'ente e i

lavoratori, pure ciechi, di Firenze, estranei all'ente medesimo;

2°) perché i minorati della vista bisognosi godono, come è noto, dell'assegno vitalizio erogato dall'Opera nazionale ciechi civili di recente istituzione;

3°) per evitare che operai ciechi siano indotti a preferire il beneficio assistenziale al guadagno del salario che potrebbero ricevere prestando la loro opera negli stabilimenti dell'ente.

Ciò premesso, in ordine ai particolari rilievi formulati nella interrogazione, si precisa:

a) Non risulta esatta l'affermazione che il contributo di cui si tratta verrebbe destinato agli operai ciechi disoccupati nella misura soltanto di 1/4 o poco più. Infatti, nel complesso, per il solo primo semestre dell'anno corrente è stata spesa, a titolo di assistenza, per i predetti operai disoccupati, la somma di circa lire 7.300.000, mentre nel secondo semestre dell'anno la previsione di spesa, tenuto conto dei sussidi straordinari che verranno erogati nelle festività del Ferragosto e del Natale, si aggirerà sugli 8 milioni e 500 mila lire.

Per l'integrazione sui salari si avrà una spesa di 10 milioni circa.

b) L'amministrazione dell'ente esclude di aver fatto alcuna dichiarazione, in relazione alla richiesta dell'aumento del sussidio avanzata dagli operai disoccupati, circa la destinazione di una parte del contributo al rinnovo di macchinario.

c) L'asserzione che nessun operaio abbia mai ricevuto dall'ente integrazione di salario è contraddetta dalle risultanze dei consuntivi dell'ente stesso relativi agli anni 1952 e 1953, da cui si rileva che sono state erogate, a tale titolo, somme, rispettivamente, di lire 5 milioni e 775.500 e 4.940.000.

Al riguardo, giova tenere presente che, in armonia con le finalità istituzionali dell'ente, le dette integrazioni vengono concesse in quei reparti le cui lavorazioni risultano deficitarie, allo scopo di conservare alle maestranze un salario sufficientemente remunerativo e cioè negli stabilimenti di maglieria e di confezione di sacchi-carta, i cui costi di lavorazione sono inevitabilmente più gravosi di quelli delle industrie private le quali producono analoghi manufatti impiegando attrezzature più moderne e maestranze vedenti specializzate.

Il Ministro: TAMBRONI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a chi od a che cosa si deve imputare la colpa del crollo di vari

ponti costruiti sulla strada litoranea Ostia-Anzio (Roma) qualche anno fa, che in parte erano in fase di costruzione.

Si chiede quale o quali imprese compirono detti lavori, quali furono gli uffici incaricati sia della direzione dei lavori come del collaudo e quali provvedimenti vennero adottati in seguito alla probabile inchiesta che l'interrogante spera sia stata effettuata. (11808).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada di bonifica n. 89, del piano regolatore dell'agro romano, fra Ostia ed Anzio, già iniziati prima della guerra a spese del Ministero dell'agricoltura e foreste, vennero sospesi per i sopraggiunti eventi bellici.

Nel 1946 i lavori stessi vennero ripresi da questa amministrazione e la loro esecuzione fu affidata per i singoli ponti alle seguenti imprese:

a) quelli sui fossi Moletta, Incastro e Rio Torto dalla impresa Rossi Umberto;

b) quelli sui fossi Crocetta, Pratica ed Ascolano dalla impresa Ciarocca e Marsicola;

c) quello sul canale Palocco dalla impresa Federici Guglielmo.

Tali lavori vennero eseguiti in base a progetti già approvati da questa amministrazione e nella compilazione dei quali fu tenuto conto della diversa natura del terreno su cui i ponti stessi avrebbero dovuto essere costruiti. Furono infatti studiati i diversi tipi di fondazione e dove il terreno risultò non idoneo a sopportare forti carichi furono previsti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare la buona riuscita delle opere.

Queste infatti risultarono, in sede di collaudo, eseguite a regola d'arte e conformi alle prescrizioni contrattuali, tanto che nonostante le piene eccezionali, dopo la loro costruzione esse non hanno subito alcun danno.

Solo la concomitanza imprevista ed imprevedibile della violenta piena e della eccezionale mareggiata verificatesi il giorno 25 dicembre 1950, ha determinato uno scalzamento del terreno circostante le fondazioni, pregiudicando la stabilità delle opere in questione e determinando il parziale crollo delle stesse.

La violenza delle piene, infatti, è stata di tale entità da provocare lo sconvolgimento delle sponde dei fossi della Crocetta e di Pratica, sia a monte che a valle delle opere e la rottura di un argine di bonifica lungo il fosso della Crocetta a qualche centinaio di metri a monte dell'opera. Nel fosso Palocco inoltre si verificarono, nella parte a valle, due grandi corrosioni delle sponde e due profondi gorgi, a

breve distanza dall'opera stessa, nei quali si sono misurate profondità di oltre due metri.

Oltre a ciò la violenza delle acque ha rotto l'ultima parte della sponda destra del fosso su cui era intestato uno dei moli guardiani di cemento armato, costituenti la foce armata del fosso stesso, isolandolo completamente.

Dagli accertamenti sopralluogo immediatamente eseguiti da questa amministrazione è risultato, quindi, che i danni subiti da tali opere sono da imputarsi esclusivamente a causa di forza maggiore senza per altro che alcuna responsabilità derivasse a carico delle imprese esecutrici e della direzione dei lavori.

I manufatti in questione sono stati attualmente ricostruiti tenendo conto delle mutate esigenze del traffico e delle nuove caratteristiche della strada che da arteria di bonifica è divenuta strada panoramica.

Il Ministro: ROMITA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali la commissione ministeriale incaricata di procedere alla valutazione dei titoli e alla compilazione della graduatoria del concorso direttivo *B 3*, non abbia, nel corso dei lavori, voluto tener conto delle sentenze del Consiglio di Stato, in data 14 gennaio 1941, n. 10, riguardanti il regio decreto 15 dicembre 1933, n. 1708, e in data 28 settembre 1954, relativa all'articolo 3 del regio decreto-legge 19 aprile 1946, n. 321, per quanto concerne la riserva dei posti.

Chiede, inoltre, quali provvedimenti intenda adottare in favore dei direttori idonei e se vi siano motivi particolari che li pongono in posizione diversa da quella dei maestri elementari, dei professori e dei presidi di scuola media, in favore dei quali furono applicate le graduatorie ad esaurimento, seguendo le norme dettate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (14065).

RISPOSTA. — La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli denominato *B/3* a posti di direttore didattico ha proceduto alla compilazione della graduatoria generale di merito, seguendo tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'applicazione delle varie riserve di posti, premesso che le disposizioni di legge in materia sono poco chiare, la commissione è stata del parere che essa dovesse estendersi ai concorsi direttivi.

La Corte dei conti dal canto suo ha accettato il punto di vista della Commissione, regi-

strando la graduatoria di merito del concorso *B/3*. Allo stato delle cose non resta quindi che attendere la decisione del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso giurisdizionale presentato avverso il conferimento di posti a favore di candidati ex combattenti al concorso *B 3* per posti di direttore didattico.

Circa il limite di età di 45 anni, previsto dall'articolo 1 del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439, per la partecipazione ai concorsi direttivi, si è ritenuto che esso non fosse più in vigore per le seguenti considerazioni:

a) i maestri elementari ottennero, con la legge 1° giugno 1942, n. 675, la qualifica di impiegati statali mediante l'inquadramento nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico dello Stato, e pertanto a loro favore dev'essere applicata la disposizione dell'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, la quale esenta da qualunque limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi quei concorrenti che siano impiegati statali;

b) l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, riprodusse le condizioni di ammissibilità ai concorsi direttivi già previste dall'articolo 49 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1207, senza tuttavia accennare alla condizione relativa al limite di età di 45 anni; il che era giustamente da ritenere una abrogazione tacita della disposizione che prevedeva il limite di età, tanto più che la legge del 1943 era di pochi mesi successiva a quella del 1942 che inquadrava i maestri elementari nell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Per le ragioni suddette nei bandi di concorso, non è stato richiesto, tra gli altri titoli di ammissione, quello riguardante il limite di età.

Anche in questo caso, la Corte dei conti ha registrato i bandi di concorso redatti in tal senso nonchè la graduatoria del concorso *B 3*, nella quale, per conseguenza, non si era tenuto conto di alcun limite di età.

Per quanto riguarda il secondo punto della interrogazione, si desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole interrogante sulle seguenti considerazioni.

Al concorso per soli titoli per 202 posti di direttore didattico *B 3*, pubblicato nell'ottobre 1948, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e riaperto nel novembre 1950, in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 323 (Pucci-Carcattera), dopo l'esame dei requisiti prescritti, risultarono ammessi 583 aspiranti.

Effettuata la valutazione dei titoli di ciascun aspirante da parte della commissione

giudicatrice del concorso, venne da questa predisposta la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale del 13 luglio 1953. La graduatoria fu registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1954; si poté così procedere alla nomina in ruoli dei 202 vincitori e di altri 21 aspiranti per l'aumento del decimo (in totale 223), con decreto ministeriale del 25 ottobre 1954, a decorrere dal 1° novembre 1954.

In tal modo risultarono non nominati 360 aspiranti. Poiché 123 di questi, essendo risultati vincitori dell'analogo concorso per titoli riservato ai reduci A/1, erano stati nominati in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1954, risultarono non nominati 237 aspiranti dei quali 13 non poterono ottenere la nomina in ruolo perché deceduti (3), rinunciatari (3) o perché avevano superato entrambi i limiti di età e di servizio (65 e 40).

In effetti quindi risultarono non nominati in ruolo 224 partecipanti al concorso in oggetto B/3.

Ora, la sorte di costoro non è diversa da quella di tutti gli aspiranti a pubblici concorsi che, non risultando compresi nel numero dei vincitori in relazione ai posti messi a concorso, non sono nominati in ruolo. Le amministrazioni dello Stato, infatti, in relazione alle accertate esigenze dei rispettivi ruoli, assegnano ai concorsi da bandire il numero dei posti che occorre ricoprire, e si impegnano a conferire la nomina in ruolo soltanto a quegli aspiranti che risultano graduati entro il numero fissato dal bando di concorso, senza assumere alcun ulteriore impegno per la nomina in ruoli nei confronti di quegli aspiranti che risultano nel concorso graduati oltre il numero dei posti, come dispone il 1° comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Una sola possibilità rimane alle amministrazioni dello Stato, e cioè quella di sperimentare la facoltà, data dallo stesso articolo 3 predetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (1° comma), di assegnare a questi aspiranti il decimo dei posti messi a concorso.

Di tale facoltà, per il concorso in parola, si è fatto uso procedendosi, come si è detto, alla nomina in ruolo di 21 aspiranti in aggiunta ai 202 nominati in proporzione ai posti messi a concorso.

Oltre alle precedenti considerazioni di carattere generale, occorre in particolare rilevare:

1°) Attualmente sono disponibili nel ruolo organico dei direttori didattici circa 830 posti.

Per altro, nei primi mesi del prossimo anno scolastico 1955-56, saranno sicuramente nominati in ruolo circa 750 nuovi direttori per effetto dell'espletamento del concorso per esami e titoli riservato ai reduci A/2 per 118 posti più il decimo; del concorso ordinario per esame a titoli a 202 posti più il decimo; nonché del concorso speciale a 350 posti più il decimo previsto da un decreto delegato presidenziale di imminente pubblicazione. A seguito di tali nomine in ruolo risulteranno disponibili nel ruolo dei direttori didattici appena una ottantina di posti.

2°) Il concorso in parole B/3 ha carattere del tutto eccezionale e transitorio, in quanto espletato per soli titoli in deroga alle norme generali che hanno sempre regolato i concorsi direttivi, le quali prevedono un concorso per esami e titoli. Dato tale carattere eccezionale e transitorio, a maggior ragione, non sarebbe giustificabile la concessione di un ulteriore beneficio mediante un provvedimento doppiamente eccezionale che prevedesse l'esaurimento della graduatoria di merito degli aspiranti non vincitori.

3°) La grande maggioranza dei 224 aspiranti non nominati potrà partecipare al concorso speciale sopraccennato di prossimo bando per 350 posti riservato ai maestri che abbiano esercitato l'incarico direttivo per tre anni qualificato « ottimo » dovendo essi dimostrare il possesso, fin dal 1° gennaio 1951, del requisito di un biennio di incarico direttivo con qualifica di « ottimo ».

4°) La graduatoria ad esaurimento a favore dei candidati ai concorsi speciali che abbiano conseguita una votazione complessiva non inferiore ai 60/100 non riguarda i candidati ai concorsi a posti di direttore didattico, come emerge dalle disposizioni del decreto legge 16 aprile 1948, n. 830.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risulta regolare che nella zona nolana della provincia di Napoli, gli utenti di energia elettrica per irrigazione siano costretti a pagare i danni per furti di conduttori perpetrati sulle linee di distribuzione di proprietà della società concessionaria, linee non consegnate, né consegnabili a determinati utenti. (14446).

RISPOSTA. — Nell'agro nolano (Napoli) ove distribuiscono energia elettrica tre piccole aziende subdistributrici, si verificano, da tempo, furti di linee elettriche, talché le aziende

interessate, all'atto della stipula del contratto di fornitura, pretendono dagli agricoltori anche l'importo della spesa necessaria al ripristino delle linee asportate, anche perché ritengono che i furti verrebbero perpetrati dagli stessi utenti agricoli che utilizzano il rame delle linee.

La prefettura di Napoli è sempre intervenuta ogni qualvolta le sono pervenute segnalazioni del genere, sia direttamente con l'ausilio della forza pubblica, sia per il tramite dell'Ufficio provinciale tariffe elettriche, ottenendo dalle aziende subdistributrici la rinunzia alla pretesa di subordinare l'allacciamento della energia all'impegno dell'utente di corrispondere un contributo per furti di linee; contributo che non può essere consentito perché, fra l'altro, costituisce una violazione al blocco dei prezzi dell'energia elettrica.

Il comitato provinciale dei prezzi di Napoli si occupò della questione fin dal 1949, in occasione di un ricorso contro la Azienda elettrica municipale di Pomigliano d'Arco, che faceva pagare agli utenti una lira al chilovattora (il relativo ricavo veniva accantonato per costituire un fondo da cui attingere le somme occorrenti al ripristino delle linee asportate). Anche il comitato interministeriale dei prezzi intervenne e confermò la illegalità di tale provvedimento. L'azienda interessata adì il Consiglio di Stato, che respinse il ricorso.

Qualora all'onorevole interrogante risultassero casi analoghi di abusi perpetrati da parte delle aziende elettriche, potrà segnalarli, ove lo ritenga opportuno, al predetto comitato interministeriale prezzi per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: CORTESI GUIDO.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione del pessimo raccolto derivante dalla siccità, non ritenga opportuno disporre che gli ispettorati agrari delle province di Napoli e Caserta, accompagnati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, effettuino urgenti sopralluoghi nelle zone coltivate a canapa per raccogliere sicuri elementi per la determinazione dell'equo canone in base ai prodotti tuttora sul suolo. (14885).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già impartito disposizioni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Napoli e Caserta perché effettuino un'accurata rilevazione dei danni causati dalla siccità e dalla grandine alle colture delle aziende agricole di dette province e

tengano conto di tali danni in sede di determinazione dell'equo canone di affitto.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue decisioni in merito alla ricostruzione della fognatura e della rete idrica della via Roma e della via San Giovanni del comune di Capracotta (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici e diventate ormai impraticabili, essendo quella proba e paziente popolazione profondamente addolorata di vedere ancora, a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, le rovine della guerra, e seccata di sentirsi ripetere con grande monotonia che sarà esaminata la possibilità di includere i lavori di riparazione nel futuro programma. (13697).

RISPOSTA. — Per la ricostruzione della fognatura e della rete idrica di via Roma, nel comune di Capracotta, è stato disposto il finanziamento della relativa perizia dell'importo di lire 9 milioni con le economie realizzate durante lo scorso esercizio.

Per quanto riguarda l'altra perizia, dell'importo di lire 9.230.000, che prevede la ricostruzione delle fognature e della rete idrica della via San Giovanni in Capracotta, la spesa occorrente è stata inclusa nel programma esecutivo di opere da finanziare nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue decisioni — dopo l'accesso sul posto dell'ingegnere dottore Nicola Ferri, ispettore generale della viabilità — in merito alla richiesta del comune di Pietrabbondante (Campobasso) di variante del tratto finale della strada Poggio Sannita-Sprondasino, che sarebbe molto utile alle popolazioni delle località Ortovecchio e Vignalacorte di detto comune. (13702).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Campobasso ha in corso di costruzione con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, la strada che, staccandosi dalla provinciale « Agnone-Poggio Sannita », raggiungerà la provinciale « Trignina » in località Sprondasino.

In relazione al tracciato di tale strada il comune di Pietrabbondante ha chiesto che venga apportata una variante che consenta di collegare le località di Vignalacorte e Ortovecchio per toglierle dall'attuale isolamento.

Dal sopralluogo effettuato dall'ispettore generale ingegner Ferri, tale richiesta è risultata degna di considerazione, mentre non incontrerebbe il parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Campobasso, sia perché la proposta variante allungherebbe il tracciato della costruenda strada di circa 2 chilometri e sia per la maggiore spesa che essa importerebbe valutabile intorno ai 30 milioni.

La stessa amministrazione provinciale proporrebbe, invece, una soluzione di compromesso mediante una diramazione stradale a sezione ridotta dello sviluppo di circa 2 chilometri in destra del torrente Verrino, allacciandosi su tale sponda alla costruenda strada, con una spesa che si può prevedere inferiore a quella sopra indicata.

Allo stato attuale, quindi, si rende necessario che il comune di Pietrabbondante prenda opportuni accordi con l'amministrazione provinciale perché venga adottata una soluzione che contemperi gli interessi contrastanti.

Non appena si sarà raggiunto un tale accordo, questo Ministero si riserva di esaminare il progetto di variante per l'eventuale ulteriore contributo da concedere all'amministrazione provinciale ai sensi della citata legge 589.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) di bitumatura della strada, che dalla nazionale porta al comune stesso. (13949).

RISPOSTA. — I lavori di bitumatura della strada di allacciamento, che dall'abitato del comune di Macchia d'Isernia porta alla statale n. 85, sono di competenza dell'amministrazione provinciale di Campobasso.

Pertanto è al predetto ente che il comune di Macchia d'Isernia dovrà rivolgere istanza e le eventuali sollecitazioni.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importante strada comunale obbligatoria di allacciamento del comune di Fornelli (Campobasso) e quella di Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (13950).

RISPOSTA. — La commissione nominata per la determinazione del nuovo tracciato della strada Fornelli-Acquaviva d'Isernia, ha

già effettuato un sopralluogo nell'ultimo tratto oggetto dell'opposizione del comune di Acquaviva d'Isernia.

Non appena saranno definite le risultanze del predetto sopralluogo, verrà ripresa la progettazione della strada in questione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) per la costruzione di case minime per lavoratori richiesta all'U.N.R.R.A.-Casas il 4 febbraio 1955. (13951).

RISPOSTA. — In sede di riparto dei fondi stanziati nel bilancio del corrente esercizio, per l'attuazione del programma edilizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 640, non si mancherà di tener presente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le necessità edilizie del comune di Montenero di Bisaccia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) di contributo statale sulla spesa di lire 20 milioni per la costruzione del mattatoio comunale (13954).

RISPOSTA. — La limitata disponibilità di fondi in relazione al grado di maggiore urgenza e necessità di altre opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, non ha finora consentito di poter accogliere la domanda del comune di Montenero di Bisaccia, intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione del mattatoio comunale.

Si assicura, però, che la richiesta del comune sarà tenuta in particolare evidenza in sede di formulazione dei nuovi programmi di opere da finanziare ai sensi della citata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere ricostruita la casa comunale di Rionero Sannitico (Campobasso), distrutta dagli eventi bellici. (13956).

RISPOSTA. — L'edificio comunale di Rionero Sannitico, danneggiato dagli eventi bellici, fu in parte riparato a cura della sezione autonoma del Genio civile di Isernia. Per il

completamento delle riparazioni fu denunciata dal comune, ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, ed accertata dal competente Ufficio del genio civile, una ulteriore spesa di lire 3 milioni.

Successivamente le piogge torrenziali dell'inverno 1953-54 aggravarono ulteriormente l'entità dei danni bellici non ancora riparati.

Poiché, tuttavia, i danni principali sono dipendenti da azioni belliche, si assicura che ai lavori occorrenti, per i quali è necessaria la spesa di lire 6 milioni, si provvederà con le eventuali economie che si realizzeranno nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori di rimboschimento della montagna di Boiano (Campobasso). (14026).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto riguarda la competenza dello scrivente si informa che non sono ancora pervenute alla Cassa per il Mezzogiorno le perizie esecutive riguardanti i lavori di rimboschimento per la sistemazione del bacino montano del Biferno per l'esercizio 1954-55 che risultano attualmente all'esame dell'ufficio speciale del corpo forestale dello Stato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto presene che per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Biferno (sotto bacino del Callora) è previsto un intervento a favore del comune di Boiano (Campobasso) per un importo di opere di lire 14.627.000. La perizia relativa è attualmente all'esame del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Campobasso.

L'elaborato in parola avrebbe potuto essere già approvato se il comune di Boiano non avesse interposto resistenza per la cessione bonaria dei terreni da sistemare.

Si assicura comunque che verranno iniziati appena possibile i rilievi di campagna per gli interventi di natura idraulico-forestale da attuare nel detto sotto bacino.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Salcito (Campo-

basso) dell'edificio scolastico, che non dovrebbe più oltre essere dilazionata per le ragioni tante volte prospettate. (14228).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo recentemente predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non è stato possibile comprendere la spesa di lire 30 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Salcito (Campobasso), in quanto si è dovuto dare la preferenza alle opere più urgenti.

Si assicura che tale necessità sarà riesaminata con particolare attenzione, in sede di compilazione del prossimo programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Sarà opportuno, intanto, che il comune interessato rinnovi la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, presentandola, entro il 30 settembre 1955 al Provveditorato agli studi di Campobasso per l'inoltro al Ministero per la pubblica istruzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno — ove pensi di provvedere alla sistemazione del personale cosiddetto « aggiunto » della pubblica sicurezza, arruolato in virtù del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 — occuparsi non solo delle guardie, ma anche dei sottufficiali e degli ufficiali, naturalmente per accrescerne, non per diminuirne, il prestigio, per migliorarne, e non peggiorarne, le condizioni economiche, il che, del resto, è imposto dalla legge delega, approvata dal Parlamento, secondo cui dovrebbero essere essi, conservando ciascuno il proprio grado, sistemati in un ruolo transitorio, così come lo fu il personale assunto con il decreto legislativo del 1946. (14266).

RISPOSTA. — Circa la posizione del personale « aggiunto » di pubblica sicurezza arruolato a norme del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, si fa presente che il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 aprile decorso, ha approvato uno schema di disegno, con il quale viene data la possibilità di conseguire l'inquadramento in ruolo a tutto il personale, assunto in servizio temporaneo ai sensi del citato decreto legislativo, ed il quale non ha potuto ancora conseguire tale sistemazione, per man-

canza di alcuni requisiti previsti dal regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (limite di età, stato di celibato, statura).

Tale disegno di legge, pur risultando molto più favorevole di quello già presentato alla Camera dei deputati nel 1953, ha tuttavia dovuto mantenere il principio che il personale in servizio temporaneo possa essere sistemato nei rispettivi ruoli, col grado iniziale di sottotenente per gli ufficiali, o di guardia, per gli altri gradi.

L'adozione di tale criterio, che nei riflessi delle aspirazioni degli interessati può apparire restrittivo, è stata ritenuta la più equa soprattutto nella considerazione che l'immissione di elementi estranei nei vari gradi delle rispettive carriere verrebbe a determinare non lievi inconvenienti nei riflessi degli organici e degli interessi di carriera del personale dei ruoli effettivi del corpo, il quale, come è noto, per conseguire gli avanzamenti deve superare appositi rigorosi concorsi per un ristretto numero di posti o attendere regolare scrutini dopo lunghi anni di servizio.

Per altro non sembra che la speciale materia rientri nell'ambito di applicabilità della legge delega, in ordine alla prospettata istituzione dei ruoli speciali transitori, avendo tale legge riferimento specifico ai dipendenti civili dello Stato, mentre in ogni caso l'eventuale creazione di tali ruoli non muterebbe sostanzialmente l'enorme vantaggio che da essa sarebbe derivante a favore del personale aggiunto in confronto di quello già di ruolo.

Infine un raffronto con l'arruolamento del personale ausiliario di cui al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, non può giustificare l'invocato trattamento di favore, poiché il cennato reclutamento straordinario — sebbene attuato mediante accurata selezione da parte di apposite commissioni regionali, per cui non pochi furono gli elementi esclusi — ebbe l'impronta del particolare clima politico dell'immediato dopoguerra, mentre, in prosieguo di tempo, ha determinato non lievi inconvenienti nei riflessi della dipendenza gerarchica del personale di ruolo e della progressione nelle carriere.

Pertanto, in sede di formulazione del cennato disegno di legge, è stato costante intendimento di questo Ministero di salvaguardare gli interessi del personale effettivo, pur concedendo il notevole beneficio della sistemazione in ruolo a circa 4000 dipendenti la cui posizione è del tutto precaria, dato il carattere assolutamente volontario e temporaneo

del rapporto di impiego istituito col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

Il Ministro: TAMBRONI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ed in qual modo intendano intervenire a favore del personale delle carceri mandamentali di Montella (Avellino), che non riescono ad avere dalla locale amministrazione comunale qualsiasi aumento delle loro misere retribuzioni. (14273 e 14367).

RISPOSTA. — La giunta municipale di Montella, con deliberazione in data 21 luglio 1955 stabili di non aderire all'invito rivolto dalla prefettura di Avellino di estendere al personale di custodia di quel carcere mandamentale il trattamento economico degli altri salariati di ruolo, e ciò finché non sarà congruamente aumentato il contributo attualmente corrisposto dallo Stato per il funzionamento del cennato istituto.

La prefettura ha restituita, però senza provvedimento, detta deliberazione al comune rivolgendolo nuovo invito ad adottare le determinazioni di competenza entro e non oltre la fine del corrente mese, con avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, verrà, in via sostitutiva, inviato un apposito commissario.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga rispondente ad equità e giustizia ammettere al concorso bandito fra gli insegnanti elementari fuori ruolo per entrare nel ruolo in soprannumero anche gli insegnanti che hanno prestato la loro opera nelle scuole sussidiarie, nessuna differenza essendovi fra detti insegnanti e gli altri, che al concorso sono stati ammessi. (14294).

RISPOSTA. — La legge 27 novembre 1954, n. 1170, istitutiva del ruolo in soprannumero dei maestri elementari, ha stabilito espressamente all'articolo 7 quali categorie di maestri possono partecipare ai relativi concorsi.

Ora, poiché la legge (lettera C e D dell'articolo 7 surriferito) richiede che gli interessati abbiano prestato servizio in scuole statali, mentre com'è noto, tali non sono le scuole sussidiarie, sono spiacevole di comunicare che non mi è possibile accogliere il voto formulato dall'onorevole interrogante.

D'altro canto i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi in

parola sono scaduti il 5 corrente e le operazioni dei concorsi stessi sono già in fase di svolgimento.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le determinazioni della Cassa per il Mezzogiorno relativamente alla vibrante appassionata richiesta dei comuni di Duronia, Pietracupa, Casalcipriano, Spinete, Limosano, Salcito, Castropignano, Bagnoli del Trigno, Castelbottaccio, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio e Frosolone (Campobasso) di ripresa sollecita dei lavori di costruzione del ramo sinistro dell'acquedotto molisano, sospesi da oltre due anni, specie nel tratto Sant'Onofrio - Duronia. (14333).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha assicurato che i lavori lungo l'asta principale dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra) e alcune diramazioni dell'acquedotto medesimo saranno ripresi sollecitamente, e comunque entro il corrente mese di agosto.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intende provvedere all'approvvigionamento idrico della popolazione di Civita di Boiano (Campobasso). (14334).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno prevede di assicurare l'approvvigionamento idrico della contrada Civita di Boiano (Campobasso) mediante l'acquedotto Iseretta, i cui lavori alle sorgenti sono attualmente in corso di ultimazione.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pavimentazione stradale del comune di Rotello (Campobasso), di cui quella popolazione attende da tempo la soluzione. (14380).

RISPOSTA. — Le notizie richieste sono state già fornite in risposta ad analoga interrogazione n. 13625.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada che dovrà unire Vallecupa e Roccapipirozzi, frazione di Sesto Campano (Campobasso), alla rete stradale e quando precisamente avranno inizio i lavori di costruzione, essendo stati gli stessi appaltati. (14381).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione della strada di allacciamento della frazione « Vallecupa » e « Roccapipirozzi » alla provinciale « Nunziata Lunga », sono stati consegnati dall'Ufficio del genio civile competente all'impresa aggiudicataria, in data 25 maggio 1955.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'elettrodotto nelle campagne di San Giuliano del Sannio (Campobasso), alla cui spesa è stato concesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e per cui esiste progetto presso il Genio civile di Campobasso. (14383).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'elettrodotto, che dovrà portare la luce elettrica nelle contrade di San Giuliano del Sannio (Campobasso). (14438).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nell'agro di San Giuliano del Sannio (Campobasso) di un elettrodotto, non riuscendo quella popolazione a comprendere come mai occorranno anni per arrivare alla realizzazione di un'opera, di cui da anni sono state predisposte le basi, e temendo molto che col passare del tempo e col variare dei prezzi l'opera non si esegua, ed alla speranza viva di un tempo subentri una nera disillusione. (14513).

RISPOSTA. — Alle tre surriportate interrogazioni aventi contenuto analogo si fornisce unica risposta.

In seguito alla promessa di contributo sulla spesa di lire 15 milioni per la costruzione dell'elettrodotto nel territorio del comune di San Giuliano del Sannio, il comune interessato ha già presentato al Genio civile di Campobasso gli atti tecnico-amministrativi che sono ora all'esame del competente Provveditorato alle opere pubbliche.

Non appena tali atti saranno pervenuti a questo Ministero, si provvederà, ove nulla osti, all'emissione del decreto per la concessione formale del contributo promesso, dopo di che il comune sarà autorizzato ad indire l'appalto per l'accollo dei relativi lavori.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla giusta istanza del comune di Pizzone (Campobasso) di sistemazione della strada che dal bivio mena all'abitato. (14384).

RISPOSTA. — La strada che dal bivio di Pizzone conduce all'abitato non è compresa nel piano di opere da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Campobasso, né vi è la possibilità di comprenderla oggi, dato che i fondi destinati alle opere del genere sono tutti impegnati in base ai programmi approvati.

Per altro, si fa rilevare che il comune di Pizzone ha già beneficiato dell'attività della Cassa nel settore delle sistemazioni stradali mercé la sistemazione della strada statizzata n. 158: dall'innesto strada statale n. 83 presso Alfedena, bivio per Pizzone e Colli all'innesto strada statale n. 85 presso Faverna Ravindola.

Per la sistemazione del tronco di strada richiesta, il comune interessato potrebbe chiedere di essere ammesso ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, presentando apposita istanza nei modi e nei termini di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico con annesso asilo infantile in Pizzone (Campobasso). (14385).

RISPOSTA. — Nell'elenco delle opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di edifici scolastici, non è stato possibile includere l'edificio scolastico del comune di Pizzone essendosi dovuto provvedere ad opere più urgenti ed indifferibili della provincia di Campobasso.

Si assicura, comunque, che la richiesta del detto comune sarà tenuta in evidenza, in sede di elaborazione del nuovo elenco delle opere

che saranno ammesse ai benefici previsti dalla legge citata, nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI PAOLO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Spinete (Campobasso). (14386).

RISPOSTA. — Il progetto della costruzione dell'edificio scolastico elementare del comune di Spinete (Campobasso) risulta compreso nel programma esecutivo dell'esercizio 1954-55 delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la spesa di lire 13.500.000 prevista per la realizzazione dell'opera.

All'approvazione del relativo progetto ed alla concessione formale del contributo promesso, potrà provvedersi non appena saranno trasmessi a questo Ministero gli atti a tal fine richiesti al comune interessato.

Il Ministro dei lavori pubblici:
ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Cerro al Volturmo (Campobasso) e nella frazione San Vittorino di detto comune. (14387).

RISPOSTA. — La costruzione degli edifici scolastici elementari nel comune di Cerro al Volturmo (Campobasso) e nella frazione di San Vittorino risulta compresa nei programmi esecutivi dell'esercizio 1954-55 delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la spesa complessiva di lire 14 milioni prevista per la realizzazione di tali opere.

All'approvazione dei relativi progetti ed alla concessione formale del contributo statale promesso, potrà provvedersi soltanto dopo che saranno stati trasmessi i progetti corredati dai documenti necessari richiesti al comune interessato con lettera in data 30 giugno 1955.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — considerato che un unico contingente di fagiolini di 1.200

tonnellate sia stato concesso alla dogana di Modane con esclusione di quella di Ventimiglia ed altro contingente di 3.000 tonnellate è stato concesso alla dogana di Vallorbe anche con esclusione di Ventimiglia — se non crede opportuno intervenire — anche per favorire gli esportatori ortofrutticoli della zona che potrebbero lavorare con la vicina Francia (Nizza, Marsiglia, Bordeaux) — mettendoli in condizione di parità con esportatori di altre regioni italiane — a favore degli spedizionieri italiani di Ventimiglia, perché nella distribuzione del lavoro siano considerati così come lo sono gli spedizionieri di altri transiti. (14394).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la ripartizione tra le diverse dogane del contingente di esportazione verso la Francia di fagiolini viene effettuata dalle autorità francesi.

Fino ad ora, nessuna lamentela è stata — per altro — presentata da parte degli operatori italiani circa il sistema attualmente in vigore, che esclude dalle suddette esportazioni la dogana di Ventimiglia.

Si assicura comunque che — qualora le ditte interessate ne facciano richiesta — da parte italiana si provvederà a richiedere, in occasione della prossima riunione della commissione mista italo-francese, che una quota del contingente in parola venga assegnata alla dogana di Ventimiglia.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le determinazioni in merito alla istanza della associazione spedizionieri italiani transito internazionale Ventimiglia (S.I.T.I.V.) di revocare la disposizione con la quale si rifiuta il nulla osta alle importazioni di bovini dalla Francia via Ventimiglia, per motivi sanitari, essendo il traffico limitatissimo e non pare che sussista l'affermato pregiudizio della salute pubblica, ed essendo opportuno infine evitare ulteriori restrizioni, per quella parte del confine italiano, che rendono molto difficile la esistenza stessa dalle case di spedizione. (14397).

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue, anche a nome del Ministero del commercio con l'estero.

Il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, conferisce all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la facoltà di designare i posti di confine, i porti e gli aeroporti attraverso i quali deve effettuarsi l'importazione degli animali e dei relativi prodotti.

Nel rilascio delle preventive autorizzazioni, prescritte negli articoli 49 e 50 del regolamento predetto, per l'importazione dei ruminanti, dei suini e degli equini, questo Alto Commissariato deve tenere presente, soprattutto, che i posti di confine, i porti e gli aeroporti nei quali deve effettuarsi la visita sanitaria siano dotati di idonea attrezzatura e di impianti per la esecuzione di determinati accertamenti diagnostici e di particolari trattamenti immunizzanti richiesti in determinati casi.

Da una indagine fatta da questo Alto Commissariato su tutti i confini, i porti e gli aeroporti doganali, in relazione alle possibilità di applicazione delle norme di polizia veterinaria vigenti, è risultato che nella stazione ferroviaria di Ventimiglia non esistono né stalle di sosta, né tettoie per il ricovero degli animali (l'esecuzione delle prove diagnostiche richiede in media da un minimo di 24 ad un massimo di 72 ore di tempo).

Né può farsi ricorso alle stalle di sosta del pubblico macello di Ventimiglia, sia per motivi sanitari sia perché sono dislocate fuori della cinta doganale. La stazione, inoltre, non dispone di alcun mezzo per la disinfezione dei piazzali e delle rampe.

Per quanto attiene, poi, al volume del traffico attraverso la stazione di cui trattasi, si fa presente che detto traffico è stato, anche negli anni decorsi, sempre limitatissimo e saltuario, come risulta dal seguente specchio:

1951:	equini 61, bovini 839, ovini 305;
1952:	nulla;
1953:	nulla;
1954:	equini 21, bovini 258.

Si fa presente, inoltre, che per gli stessi motivi sopraesposti è stato ridotto il movimento animale attraverso la dogana di Modane e che non è stato più possibile concedere autorizzazioni per l'importazione di animali provenienti dalla Corsica attraverso i porti secondari del Tirreno.

Questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non mancherà, comunque, di tenere presente le esigenze delle case di spedizione di Ventimiglia, in sede di studio per il riordinamento generale, ai fini veterinari, delle stazioni di confine, cui dovrà,

però, procedersi d'intesa con il Ministero dei trasporti, direzione generale delle ferrovie dello Stato.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda di intervenire, perché sia finalmente disposto che anche la stazione ferroviaria di Sepino, che trovasi sulla linea ferroviaria Campobasso-Benevento, sia illuminata elettricamente. (14443).

RISPOSTA. — L'impianto per l'allacciamento elettrico della stazione di Sepino, sulla linea Termoli-Campobasso, impianto che si ritiene necessario ed opportuno, comporta una spesa di circa 5 milioni, di cui 4.100.000 dovrebbero essere corrisposti dall'amministrazione ferroviaria, a fondo perduto, alla Società elettrica della Campania.

La relativa proposta, che fa parte di un gruppo di proposte analoghe per numerose altre stazioni della rete, sarà realizzata non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre l'impianto di un telefono in contrada Piana d'Olmo, che è nei pressi della stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso). (14444).

RISPOSTA. — La frazione Piana d'Olmo del comune di Sepino (Campobasso), essendo distante circa chilometri 3,500 dal più vicino posto telefonico pubblico, non ha titolo ad ottenere l'impianto telefonico a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo unico, lettera c), della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Essa, tuttavia, potrebbe fruire di tale beneficio qualora concorressero particolari motivi, specialmente di ordine sociale, giusta la lettera d) dell'articolo unico della citata legge n. 1123.

Questo Ministero ha pertanto richiesto alla competente prefettura di Campobasso una circostanziata dichiarazione, dalla quale risulti appunto se per la frazione di cui trattasi ricorrano i particolari motivi voluti dalla legge.

Nell'affermativa, non si mancherà, compatibilmente con la disponibilità dei fondi che verranno concessi per l'attuazione dei colle-

gamenti previsti dalla ripetuta legge n. 1123, di dare ogni possibile considerazione e precedenza alla installazione del collegamento telefonico di cui trattasi.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) di prolungamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile nel capoluogo per una lunghezza di soli 130 metri. (14498).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno non può aderire al richiesto prolungamento dell'acquedotto esterno per l'abitato di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso), perché, avendo tale opera carattere di distribuzione interna, la spesa relativa non può essere assunta dalla Cassa medesima, per la disposizione ostativa di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando sarà iniziata la costruzione della strada rotabile di collegamento del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) con lo scalo ferroviario. (14499).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di collegamento del comune di Sant'Angelo in Grotte con lo scalo ferroviario fu inserita nel programma originario, a suo tempo approvato dall'apposito comitato dei ministri, delle nuove costruzioni stradali in provincia di Campobasso con le seguenti previsioni: lunghezza chilometri 1,9, costo lire 26 milioni. Dal progetto di massima, però, detti elementi risultarono notevolmente superiori e cioè: lunghezza chilometri 5,800, costo lire 96 milioni.

Considerando poi che la strada sarebbe stata utile solo ai pochi abitanti, circa 550, dell'abitato di Sant'Angelo in Grotte posto in alto sulla collina, dato che le numerose borgate del comune site in piano erano già state allacciate con la statale e con lo scalo ferroviario, con altre strade costruite mediante cantieri di lavoro, la stessa amministrazione provinciale chiese lo stralcio dell'opera dal programma, il che venne autorizzato da questo

comitato nel febbraio del corrente anno, destinando la somma così economizzata ad altri lavori di sistemazione stradale.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito al giusto risentimento del comune di Poggio Sannita (Campobasso) relativamente al progetto della Cassa per il Mezzogiorno di stornare dall'acquedotto comunale delle « Pezzelle », dal comune costruito nel 1936, un volume di acqua per destinarlo alla alimentazione idrica di altre popolazioni, togliendo così al nuovo acquedotto Sant'Angelo-Capodacqua le funzioni di integrazione dell'acquedotto comunale delle Pezzelle. (14500).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha previsto di assicurare l'alimentazione del comune di Poggio Sannita (Campobasso) integralmente, per i bisogni futuri presumibili all'anno 2000, con l'acquedotto dell'alto Molise per la portata di circa 4 litri al secondo.

L'acquedotto « Pezzelle », per ragioni di portata e di instabilità dei terreni attraversati, limiterà la sua funzione all'approvvigionamento della contrada omonima del comune di Agnone, che trovasi prossima alle sorgenti.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se approva l'operato della società U.N.E.S., avente sede in Roma, che promette sempre di concedere al comune di Castelmauro (Campobasso) nuovi allacciamenti per fornitura di energia per usi elettrodomestici e poi rinvia costantemente l'esecuzione delle promesse, e per conoscere altresì quali provvedimenti intenda prendere per ovviare a una situazione di fatto che danneggia moralmente enti e persone. (14504).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto afferma la Società unione esercizi elettrici (U.N.E.S.), nel comune di Castelmauro le reti di distribuzione ad alta e bassa tensione non potrebbero sopportare il carico delle forniture di energia per usi elettrodomestici, dovendosi, nei limiti di tollerabilità di quelle linee, accordare precedenza alle utenze di forza motrice, che hanno carat-

tere produttivistico e, come tali, costituiscono mezzo di lavoro per numerosi elementi della locale popolazione.

Su tali ragioni, addotte dalla U.N.E.S. al fine di giustificare il rifiuto opposto di allacciare utenze elettrodomestiche, è stata opportunamente richiamata l'attenzione del competente Ministero dei lavori pubblici onde voglia accertare la eventuale fondatezza delle medesime, in rapporto agli obblighi previsti dal capitolato di concessione; e, se del caso, perché applichi, nei confronti della U.N.E.S., i provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere eseguiti i lavori di riparazione del fondo stradale del corso Vittorio Emanuele di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (14514).

RISPOSTA. — I lavori di riparazione del fondo stradale del corso Vittorio Emanuele nel comune di Sant'Angelo in Grotte non sono stati inclusi nel programma del corrente esercizio finanziario data la esigua disponibilità di fondi.

Si assicura, tuttavia, che i lavori suddetti saranno tenuti presenti in sede di compilazione di futuri programmi di opere per riparazioni di danni bellici, compatibilmente con le necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completati i lavori di riparazione della fognatura del corso Vittorio Emanuele di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso), danneggiati dagli eventi bellici. (14515).

RISPOSTA. — Il completamento delle riparazioni del condotto di fogna del corso Vittorio Emanuele nel comune di Sant'Angelo in Grotte sarà eseguito unitamente ai lavori di riparazione della strada omonima subordinatamente alle disponibilità dei fondi per la esecuzione di lavori relativi alla riparazione di danni bellici.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Gam-

batesa (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa prevista per la costruzione di un pubblico lavatoio. (14516).

RISPOSTA. — La richiesta di contributo statale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 1.500.000 ritenuta necessaria per i lavori di costruzione di un pubblico lavatoio nel comune di Gambatesa (Campobasso), non ha potuto essere finora esaurita a causa delle limitate disponibilità di fondi di bilancio in rapporto alle numerosissime domande pervenute dai vari enti locali.

La richiesta stessa sarà tenuta presente in sede di formazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge compatibilmente sempre con le disponibilità dei fondi stessi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per indurre l'Istituto autonomo delle case popolari di Campobasso ad effettuare la costruzione di alloggi nel comune di Vastogirardi, date le pessime condizioni sia statiche che igieniche di molte abitazioni private del luogo, che non si possono, per altro, dichiarare inabitabili per la impossibilità di fornire agli abitanti delle stesse un modesto alloggio. (14518).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire alloggi popolari nel comune di Vastogirardi (Campobasso) non si mancherà di tener conto in sede di ripartizione dei fondi che verranno assegnati all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire un cantiere scuola di lavoro in Sant'Angelo in Grotte (Campobasso), che mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la urgente pavimentazione delle strade interne di detto comune. ((14522).

RISPOSTA. — Poiché nessuna richiesta, intesa alla apertura del cantiere di cui trattasi, è stata inclusa nel piano di proposte redatto a cura dei competenti organi di Campobasso, si è spiacenti di non potere adottare alcun provvedimento nel senso desiderato.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'indilazionabile ampliamento dell'edificio scolastico ed alla non meno indilazionabile costruzione dell'asilo infantile, con i benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. (14552).

RISPOSTA. — Non è possibile fornire la risposta alla surriportata interrogazione in quanto in essa non è indicata la località per la quale si domanda l'intervento di questo Ministero e di quello della pubblica istruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione, mediante bitumatura, della provinciale appula-chietina nel tratto che attraversa il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso). (14553).

RISPOSTA. — Per la bitumatura della traversa interna del comune di Acquaviva Collecroce, della provinciale 78 appula-chietina, questo Ministero ha già concesso all'amministrazione provinciale di Campobasso il contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 7 milioni.

I lavori relativi saranno appaltati a cura della suddetta amministrazione provinciale, appena potrà essere definito il mutuo con l'ente finanziatore.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno eseguiti i lavori di riparazione del cimitero di Bonefro (Campobasso) danneggiato dagli eventi bellici. (14554).

RISPOSTA. — I lavori di riparazione dei danni di guerra verificatisi al cimitero del comune di Bonefro per l'importo di lire 2 milioni, sono attualmente in corso di esecuzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito al recente, vibrante quanto giusto voto dell'amministrazione provinciale di Campobasso, la quale chiede: a) che venga rigettata la istanza in data 19 aprile 1955, con la quale il consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede a Vasto, in provincia di Chieti, ha chiesto di modificare i confini territoriali dell'ente con il passaggio

al consorzio stesso di una fascia di sponda destra del fiume Trigno della superficie di circa 660 ettari, compresa nel perimetro del consorzio di bonifica in destro Trigno con sede in Termoli, allo scopo di realizzare una organica difesa delle sponde del citato fiume; b) che venga restituita al consorzio di bonifica in destra Trigno con sede in Termoli la vasta piana di territorio molisano cosiddetta « Padula » aggregata a suo tempo al consorzio di bonifica di Vasto, giusta decreto presidenziale 22 giugno 1946. (14559).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 maggio 1955, è stata disposta la pubblicazione della domanda in data 19 aprile 1955 e degli atti relativi, con cui il consorzio di bonifica in sinistra Trigno e Sinello, con sede in Vasto ha chiesto la modifica dei confini territoriali dell'ente, con il passaggio al consorzio stesso di una fascia in sponda destra del fiume Trigno, della superficie di circa 660 ettari, compresa nel perimetro del consorzio di bonifica in destra Trigno con sede in Termoli.

La deliberazione dell'amministrazione provinciale di Campobasso in data 30 giugno 1955, con la quale si fanno voti perché venga rigettata l'istanza del consorzio di bonifica in sinistra Trigno, è solo recentemente pervenuta a questo Ministero.

Essa sarà tenuta presente nel corso della istruttoria, da svolgere a cura dell'Ufficio del genio civile di Chieti, del comitato tecnico provinciale per la bonifica, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e dell'ispettorato agrario compartimentale.

Questo Ministero non potrà, quindi, prendere alcuna determinazione fino a quando non sarà completata la istruttoria a norma delle disposizioni vigenti.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) di un ulteriore stanziamento di almeno 4 milioni, per la sistemazione della piazza principale del paese, danneggiata dagli eventi bellici, opera urgente, se si tiene conto che tale sistemazione è stata già parzialmente effettuata, in modo che la popolazione non si rende conto delle ragioni per cui l'opera iniziata sia stata poi abbandonata ed accusa il Governo per lo meno di disordine nella redazione dei propri programmi. (14604).

RISPOSTA. — Per il completamento di lavori di sistemazione della piazza Elena del comune

di Macchia d'Isernia è stata già redatta apposita perizia del 24 febbraio 1955, n. 2843, dell'importo di lire 3 milioni la cui previsione di spesa è stata inclusa nel programma per l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere effettuata la costruzione in Lucito (Campobasso) dei sessanta vani di case popolari, compresi nel piano, predisposto dall'istituto autonomo case popolari di Campobasso, di costruzioni, da eseguirsi con i finanziamenti di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane. (14606).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire case popolari nel comune di Lucito (Campobasso) non si mancherà di tenere conto in sede di riparto dei fondi stanziati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda di intervenire a favore degli autocisternisti, che, tormentati dalla concorrenza, non riescono più a ricavare dal loro indefesso lavoro il minimo indispensabile per la loro vita, disponendo che sia abolita, anche per le licenze rilasciate anteriormente al 1° maggio 1953, la concessione di sostituire il cassone con la cisterna e viceversa, e ciò al fine di limitare la concorrenza da parte di quelle aziende che, avendo la possibilità di effettuare la sostituzione, tolgono il lavoro ai veri e propri autocisternisti durante il periodo stagionale e disponendo, altresì, una maggiore tolleranza per quanto riguarda i sovraccarichi, ponendo a raffronto i due tipi di automezzi, quello con rimorchio a cassone a quello a cisterna; e, più precisamente, la tolleranza del 12,50 per cento per le autocisterne, che solo in tal modo esse avrebbero una portata pari a quella degli autotreni carrozzati con cassoni. (14607).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, disciplinante la materia dell'autotrasporto di cose, il decreto ministeriale 16 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, in data 22 maggio 1953, con l'articolo 2 stabilisce la esenzione dal regime di blocco esistente per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose di portata superiore ai 25 quintali, di alcune categorie di veicoli aventi particolari caratteristiche tecniche per tra-

sporti speciali, tra i quali sono compresi gli autoveicoli con carrozzeria a cisterna.

L'articolo 3 lettera a) e l'articolo 5 lettera b) dello stesso decreto stabiliscono il divieto della sostituzione di tali autoveicoli speciali con altri aventi la carrozzeria normale e il divieto della trasformazione della carrozzeria speciale in carrozzeria con cassone soltanto per gli autoveicoli autorizzati a trasporto di cose in base all'articolo 2 dello stesso decreto.

Le norme degli articoli 3 e 5 hanno lo scopo evidente d'impedire che con gli autoveicoli speciali, una volta ottenutasi l'autorizzazione in applicazione dell'articolo 2 ed in esenzione dal regime in blocco, si possono effettuare, attraverso la sostituzione di veicoli o la trasformazione di carrozzeria, trasporti di cose con carrozzeria a cassone assoggettati a disciplinamento.

Il divieto non è applicabile, in quanto, non potendo avere efficacia retroattiva, il decreto dispone per l'avvenire, agli autoveicoli aventi carrozzeria speciale, autorizzati in applicazione delle norme disciplinatrici del blocco, anteriormente alla entrata in vigore del decreto ministeriale 16 maggio 1953, per effetto delle quali l'intestatario della regolare autorizzazione è legittimato, osservate le norme del codice della strada, ad effettuare trasporti di tutte le cose con autoveicoli sia con carrozzeria a cisterna sia con quella a cassone.

Avuto riguardo alle disposizioni della Costituzione e alle norme generali di legge, non riesce possibile poter sancire il divieto della ammissibilità per le ditte cisterniste e le altre autorizzate anteriormente al decreto ministeriale 16 maggio 1953, della sostituzione della cisterna con il cassone e viceversa.

L'onorevole interrogante ha inoltre avanzato la richiesta di una maggiore tolleranza di sovraccarico delle autobotti e delle autocisterne — attualmente previsto nella misura del 5 per cento del peso complessivo a pieno carico — attesa l'opportunità di compensare la minore portata utile derivante dai maggiori valori di tara di tali autoveicoli rispetto a quelli con carrozzeria a cassone.

Si fa presente che motivi di carattere tecnico non consigliano l'accoglimento della richiesta.

Non si ritiene infatti opportuno, ai fini della sicurezza della circolazione, superare, con carattere di norme generali, il cennato valore del 5 per cento che di per sé rappresenta già un notevole incremento delle normali prestazioni dei veicoli quali risultano dai dati di progetto. E inoltre il caso di osservare che la maggiore diffusione, cui tende la

tecnica, dell'impiego di leghe di metalli leggeri tende a ridurre gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) di un ulteriore contributo per la costruzione in detto comune di una rete di fognature. (14609).

RISPOSTA. — Il comune di Macchia d'Isernia, con istanza del 16 luglio 1954, si è rivolto a questo Alto Commissariato per ottenere un sussidio nella spesa di lire 1.500.000, che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per la costruzione di tratti di fognatura nel centro abitato.

L'istanza fu presa in considerazione e venne richiesta una perizia dei lavori da eseguire. Nella perizia pervenuta la spesa preventiva non risultava di lire 1.500.000, bensì di oltre lire 4 milioni.

Prendendo a base la cifra di lire 1.500.000, indicata nell'istanza, fu concesso un sussidio di lire 500 mila, con provvedimento del 17 novembre 1954.

Il predetto comune, con istanza del 30 marzo 1955, riferendosi alla cifra di lire 4 milioni indicata nella perizia, faceva rilevare la esiguità del sussidio dell'A.C.I.S. e chiedeva un ulteriore sussidio.

Allo scopo di esaminare la possibilità di concedere il predetto ulteriore sussidio, è stato richiesto, con nota del 21 aprile 1955, n. 23253, il parere del prefetto di Campobasso, il quale ha comunicato che, a suo tempo, interessò il sindaco di Macchia d'Isernia perché inoltrasse l'istanza tramite la prefettura, unitamente alla necessaria documentazione.

A tutt'oggi il predetto sindaco non ha fornito gli elementi richiesti, per cui lo stesso prefetto fa presente che, trattandosi di richiesta rivolta non per il tramite gerarchico, contrariamente alle norme vigenti, egli non è in possesso degli elementi di giudizio per esprimere il proprio parere in merito.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno avere inizio a cura dell'A.N.A.S. i lavori di costruzione della fognatura del marciapiede lungo il tratto interno della statale che attraversa il comune di Civitacampomariano (Campobasso). (14625).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta ad analoga interrogazione n. 13246, la costruzione delle fognature lungo la traversa interna di Civitacampomariano — come di qualsiasi traversa di un centro abitato — non rientra nella competenza dell'A.N.A.S., la quale a termini delle vigenti disposizioni (articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 547) — può intervenire soltanto per la sistemazione e la manutenzione della carreggiata, restando a totale e completo carico dei comuni ogni intervento relativo ai servizi urbani.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di consolidamento dell'abitato di Fornelli (Campobasso). (14678).

RISPOSTA. — Per il consolidamento dell'abitato di Fornelli, è stato già eseguito un 1° lotto di lavori per l'importo di lire 5.850.000. Attualmente è in corso di ultimazione un 2° lotto dell'importo di lire 8.500.000, mentre un lotto di tali lavori per l'importo di lire 7 milioni e 700.000 è stato appaltato il 15 luglio 1955 e sarà consegnato al più presto all'impresa aggiudicataria.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'elettrodotto, che dovrà portare la luce elettrica alle frazioni Vandra, Vuotto, Macchia ed Acqua dei Ranci di Forlì del Sannio (Campobasso). (14680).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta ad analoghe interrogazioni n. 10302 e n. 10688, si conferma che il comune di Forlì del Sannio non ha ancora fatto pervenire a questo Ministero gli atti tecnico-amministrativi occorrenti per la emissione del decreto di concessione del contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, relativo alla costruzione dell'acquedotto per la installazione degli impianti di energia elettrica nelle frazioni Vandra, Vuotto, Macchia ed Acqua dei Ranci.

Non appena il comune interessato avrà fatto pervenire gli atti richiesti, si provvederà alla emissione del decreto di concessione del contributo statale ed al conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda dell'amministrazione comunale di Forlì del Sannio (Campobasso) diretta ad ottenere che nella tenuta demaniale « Monte di mezzo » sia consentito il pascolo almeno degli animali vaccini, anche se soltanto per quest'anno, data la eccezionale siccità, che ha creato una situazione tale per cui il bestiame è in condizioni di non poter vivere. (14681).

RISPOSTA. — La richiesta dell'amministrazione comunale di Forlì del Sannio (Campobasso) intesa ad ottenere — anche solo per quest'anno — la concessione per il pascolo bovino nella foresta « Monte di mezzo », non può essere accolta, in quanto tutte le zone di detta foresta, attualmente adibite a pascolo, hanno già un carico massimo di bestiame, mentre i boschi non consentono l'esercizio del pascolo, poiché sono in corso di rinnovazione.

Si fa tuttavia presente che, in occasione del rinnovo della convenzione a favore della stazione nazionale di alpeggio di Campobasso, che contempla l'affittanza di vasti terreni facenti parte di quella foresta (ettari 104 circa), è stato, fra l'altro, previsto che l'eventuale « foraggio esuberante il fabbisogno della stazione stessa sarà venduto di preferenza ai cittadini della zona di Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Vastogirardi, Sampietro Avelana e Capracotta ».

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di un posto telefonico di Vandra, frazione di Forlì del Sannio (Campobasso). (14685).

RISPOSTA. — Dai dati forniti dal comune di Forlì del Sannio, convalidati dalla prefettura di Campobasso, risulta che la frazione Vandra ha una popolazione di 412 abitanti, dista 7 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico ed è posta a 426 metri sul livello del mare.

Essa pertanto non ha un titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato, mancando del requisito dell'altitudine sul livello del mare stabilito in almeno 600 metri dall'articolo unico, lettera c), delle legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Il titolo suddetto potrebbe per altro essere riconosciuto qualora per la frazione in parola concorressero particolari motivi specialmente

di ordine sociale ai sensi della lettera d) della citata legge.

È stata pertanto richiesta alla prefettura di Campobasso una circostanziata dichiarazione, dalla quale risulti appunto se per la frazione stessa ricorrano i particolari motivi voluti dalla legge.

Si può aggiungere che se dalla suddetta dichiarazione prefettizia risulterà quanto è necessario per la applicazione della ricordata lettera d), questo Ministero non mancherà di dare ogni possibile considerazione e precedenza alla richiesta installazione telefonica, compatibilmente con la disponibilità dei fondi che verranno concessi per la attuazione dei collegamenti previsti dalla ripetuta legge n. 1123.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda dell'asilo infantile Maria Santissima della Vittoria del comune di Gambatesa (Campobasso) di congruo sussidio, indispensabile perché possa essere affrontata la spesa di lire 70 mila occorrente per la sostituzione delle travi del tetto dell'edificio, senza di che dovrebbe essere chiuso. (14707).

RISPOSTA. — L'asilo infantile « Maria Santissima della Vittoria » di Gambatesa (Campobasso) ha beneficiato nel febbraio 1955 di una sovvenzione di lire 100 mila.

La nuova domanda dell'istituto, tendente ad ottenere un contributo straordinario nella spesa da sostenere per riparare il tetto dell'edificio sede, è in istruttoria.

Il Ministro: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potranno essere completati i lavori di costruzione della strada provinciale 73 Vallone-bivio Guardialfiera in provincia di Campobasso. (14721).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada provinciale n. 73, (3a parte del 3° tronco dal Vallone Grande al bivio di Guardialfiera), finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed appaltati il 6 maggio 1953, sono stati ultimati.

Senonché, successivamente, fu inclusa nel programma delle opere di viabilità della Cassa la strada di Fondo Valle del Biferno; nel tracciato di quest'ultima è risultato opportuno inserire anche il tronco di provinciale suindicato. Si è quindi reso necessario prevedere il cambiamento delle caratteristiche di detto

tronco allargando la sede stradale da 7 a 9 metri.

I relativi lavori sono stati oggetto di un apposito progetto, presentato dall'amministrazione provinciale di Campobasso ed ora in istruttoria presso la Cassa.

Si curerà di sollecitare il predetto esame tecnico e la conseguente approvazione del progetto in modo da affrettare l'inizio dei lavori.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Trivento (Campobasso) di contributo alla spesa prevista per la costruzione in detto comune del secondo lotto dell'edificio scolastico. (14747).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo, recentemente predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non è stato possibile comprendere la spesa ritenuta necessaria per il completamento dell'edificio scolastico del comune di Trivento (Campobasso) in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la precedenza ad opere più urgenti.

Si può, tuttavia, assicurare che la richiesta del predetto comune sarà riesaminata con particolare attenzione in sede di compilazione del prosimo programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge, compatibilmente con le disponibilità del bilancio.

Sarà opportuno, intanto, che il comune interessato rinnovi la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, presentandola, entro il 30 settembre 1955, al Provveditorato agli studi di Campobasso per l'invio al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) che la stazione ferroviaria, sita sulla linea ferroviaria Carpinone-Castel di Sangro, sia ricostruita in contrada Forcella. (14748).

RISPOSTA. — Il desiderato spostamento in località Forcella della stazione di Montenero Val

Cocchiara, mentre gioverebbe a detto paese o a quello di Villa Scontrone, creerebbe serio disagio alla popolazione del più importante paese di Rionero, il quale verrebbe a risultare più lontano di altri 3 chilometri dalla stazione.

Inoltre l'auspicata sistemazione in parola richiederebbe lo spostamento del binario di corsa — per altro già costruito — fra la originaria stazione di Montenero Val Cocchiara (i cui lavori di ripristino sono già stati appaltati) e quella di Alfedena, per un tratto di almeno 4-5 chilometri, rendendo necessaria la sostituzione dell'attuale rettifilo allo scoperto con un tracciato più lungo e molto tortuoso di cui un tratto in galleria, con conseguente notevole spesa.

Per le suddette ragioni lo spostamento della stazione di Montenero Val Cocchiara non è di possibile attuazione.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che il comune di San Pietro Avellana è uno dei quattro comuni della provincia di Campobasso, nel quale si è verificata per causa di guerra una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazioni preesistenti agli eventi bellici, e che la liquidazione per i danni di guerra ai beni d'uso domestico, contemplati nell'articolo 4 lettera a), della legge del 27 dicembre 1953, n. 968, avrebbe dovuto essere effettuata per i sinistrati del predetto comune, moltiplicando l'entità del danno, ragguagliata ai prezzi correnti al 30 giugno 1943, per il coefficiente 8, e detraendo dal risultato una quota per vetustà non superiore al 25 per cento (articoli 24 e 25 della legge) — le ragioni, per le quali ai sinistrati del comune di San Pietro Avellana non siano stati applicati gli articoli 24 e 25 della legge 968, cioè il coefficiente 8, e le ragioni per le quali i ricorsi presentati dai sinistrati del suddetto comune contro le liquidazioni dei danni di guerra, stabilite dall'intendenza di finanza, non vengano ancora esaminati, e non si provveda ancora al conseguente pagamento dell'indennizzo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere come mai la signora Di Sanza Lucia fu Giuseppe vedova Rossi — pratica n. 666, dell'intendenza di finanza di Campobasso — sinistrata del comune di San Pietro Avellana, con casa di abitazione totalmente distrutta (tale distruzione ancora oggi accertabile *de visu*), sfollata dopo la distruzione nel comune di Ginosa (Taranto), che ha presentato reclamo, nei termini, contro la liquidazione danni beni

mobili, stabilita dall'intendenza di finanza di Campobasso, non riesce a vedere il reclamo ancora esaminato, sì che a distanza di 11 anni dalla distruzione della sua casa deve ancora attendere il pagamento di quanto potrà esserle corrisposto. (14752).

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Campobasso, nella riliquidazione delle pratiche attinenti a beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in virtù dell'articolo 25 della stessa legge ha sempre applicato il coefficiente 8, a favore di coloro che hanno subito danni nei comuni della provincia, compreso quello di San Pietro Avellana, nei quali si è verificata la distruzione superiore al 75 per cento delle case di abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Nel procedere alla riliquidazione delle pratiche gravate da reclamo, ai sensi dell'articolo 35 della legge, detta intendenza segue l'ordine cronologico di presentazione dei reclami stessi, compresi quelli dei sinistrati di San Pietro Avellana.

Per quanto riguarda la pratica della signora Di Sanza Lucia fu Giuseppe vedova Rossi, è stato già provveduto alla nuova liquidazione per un importo di lire 570.800; il relativo decreto è stato notificato all'interessata il 15 luglio 1955; trascorso il termine di trenta giorni, senza che questa ultima produca ricorso ai sensi dell'articolo 16 della legge, si provvederà alla emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in San Martino in Pensilis (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui sin dal 7 dicembre 1953 veniva chiesto il contributo dello Stato alla prevista spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (14763).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14385 del medesimo deputato, pubblica a pagina xcvi).

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che lo hanno spinto a disporre la soppressione di fermate di treni alla stazione di Macchia d'Isernia (Campobasso), che trovasi sulla linea ferroviaria Vairano-Isernia, e se non creda di aderire al vivo desiderio di quella popolazione di ripristino delle fermate predette. (14766).

RISPOSTA. — La soppressione della fermata di alcuni treni viaggiatori a Macchia d'Isernia è stata decisa nel quadro dei provvedimenti adottati allo scopo di diminuire l'onere derivante all'amministrazione delle ferrovie dello Stato dalla gestione di quelle fermate che presentavano un andamento economico passivo per la esigua frequentazione.

Pertanto, fra i 10 treni che fermavano in tale località, è stata soppressa, dal 22 maggio 1955, la fermata dei quattro treni meno utilizzati. Allo stato delle cose, un ripristino di tali fermate frusterebbe le finalità del provvedimento. Tuttavia, nell'intento di venire incontro, sia pure parzialmente, ai desideri della locale popolazione, il competente compartimento di Napoli sta attualmente esaminando, di concerto con gli enti interessati, la possibilità di assegnare la fermata a Macchia di Isernia ad alcuni treni per i quali è stata richiesta, sopprimendola però, in compenso, ad altrettanti meno utili, onde evitare l'aumento di passività di gestione già accennata.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere in quale modo intende di poter risolvere il problema dei profughi di Trieste, di cui almeno 8 mila vivono ancora in baracche in condizioni veramente miserevoli oltretutto in una impressionante promiscuità. (14782).

RISPOSTA. — Dalla data di passaggio della zona « A » del Territorio Libero di Trieste sotto l'amministrazione italiana, sono affluiti nella città di Trieste oltre 16 mila profughi provenienti dalla zona « B » del Territorio stesso passata all'amministrazione jugoslava.

Di essi, al 30 giugno 1955, ben 9.827 erano in alloggiamenti collettivi predisposti dall'amministrazione.

Non vi è dubbio che un fenomeno di così larga proporzione abbia provocato notevoli difficoltà e che, di conseguenza, l'ospitalità concessa ai profughi nella città di Trieste sia alquanto precaria, ma l'amministrazione dell'interno si sta adoperando per fornire ai profughi sistemazioni alloggiative più consone alle esigenze dei nuclei familiari e che garantiscano almeno l'eliminazione dell'attuale promiscuità.

A tal fine sono in corso di montaggio 100 case prefabbricate acquistate dal Ministero e suddivise in maniera tale che ogni nucleo familiare abbia la propria indipendenza di alloggiamento.

Ciò, naturalmente, risolverà il problema della sistemazione immediata e provvisoria

dei profughi di Trieste in quanto, per quella definitiva, come è noto, si stanno predisponendo — da parte dell'ente delle Tre Venezie — i poderi per l'assegnazione ai profughi agricoltori e pescatori, e si dovranno costruire gli alloggi in quella località dove i profughi in atto a Trieste potranno trovare una sistemazione al lavoro.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché diventi sollecitamente operante la legge del 1954, n. 961, riguardante i dipendenti civili del Governo militare alleato. (14783).

RISPOSTA. — Per una parte del personale già dipendente dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste, la concreta attuazione della legge del 1954, n. 961, non presenta particolari difficoltà.

Secondo le direttive impartite da questa Presidenza le amministrazioni competenti hanno pertanto provveduto e provvedono alla sistemazione nei ruoli speciali transitori degli impiegati che si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 1 della legge.

Per il rimanente personale, di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, la situazione offre invece aspetti notevolmente più complessi, sia dal punto di vista organico che finanziario, non solo per la consistenza numerica di tali dipendenti, ma anche per la diversità e molteplicità delle relative situazioni.

Si assicura comunque che il Governo non mancherà di perfezionare al più presto i provvedimenti atti a risolvere adeguatamente il problema, con la più equa considerazione delle aspettative del personale interessato.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno soddisfare le giuste aspirazioni della città di Larino (Campobasso), di diventare sede di un distaccamento di polizia stradale, trovandosi essa sulla statale 87 a metà strada dal centro provinciale (Campobasso) all'estremo lembo della provincia, in località centrale rispetto alla zona che la circonda ed essendo altresì sede di numerosi uffici pubblici. (14784).

RISPOSTA. — È attualmente allo studio un programma di potenziamento dei servizi di polizia stradale, che prevede, fra l'altro, la costituzione di nuovi reparti della specialità.

In sede di attuazione di detto programma non si mancherà, per altro, di tener presente

l'aspirazione del comune di Larino, per la eventuale istituzione in quella sede di un distaccamento di polizia stradale.

Il Ministro: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue definitive determinazioni in merito al finanziamento, tante volte invocato e tante volte promesso, del secondo lotto del piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso). (14795).

RISPOSTA. — La richiesta di finanziamento del 2° lotto del piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso) sarà esaminata dopo l'approvazione, anche da parte del Senato, del bilancio di questo Ministero, tenuto conto che i fondi (lire 150 milioni in annualità) per l'attuazione dei piani di ricostruzione dovranno essere assegnati in seguito alla proposta variazione di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'elettrodotto rurale di Pietrabbondante (Campobasso). (14824).

RISPOSTA. — Per l'installazione dell'impianto di energia elettrica in alcune località del comune di Pietrabbondante è stato promesso al comune stesso il contributo statale sulla spesa di lire 12 milioni.

Notizia di quanto sopra è stata data al comune interessato con ministeriale 28 aprile 1955, n. 2842/Pa.

Non appena il comune avrà trasmesso a questo Ministero gli atti tecnico-amministrativi necessari si provvederà, ove nulla osti, all'emissione del decreto di concessione del contributo promesso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere effettuato il pagamento delle somme dovute ai proprietari di Santa Croce di Magliano (Campobasso), i cui terreni sono stati occupati per la costruzione del quinto tronco della strada n. 40. (14850).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta ad analoga interrogazione n. 11268, si comunica che le pratiche di espropriazione per i lavori di ricostruzione della strada provinciale n. 40, V tronco - 2° tratto, compreso fra la Nuova Fontana di Santa Croce di Magliano ed il torrente Tona, sono state da tem-

po definite e con decreto ministeriale dell'11 aprile 1949, n. 1430, è stato autorizzato il versamento della relativa indennità alla Cassa depositi e prestiti presso la intendenza di finanza di Campobasso alla quale gli interessati debbono rivolgersi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di San Polo Matese (Campobasso) di concessione di legna uso civico, rivolta all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso. (14851).

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale di Campobasso ha già provveduto ad eseguire le operazioni di stima di un appezzamento boschivo denominato « Colvanova » da assegnare per uso civico di legnatico della popolazione di San Polo Matese; gli atti di stima sono già stati trasmessi al comune predetto.

Tuttavia, poiché si tratta di bosco ceduo di essenze diverse, ubicato fra i 500 ed i 1000 metri sopra il livello del mare, non potrà venire utilizzato prima del 1° ottobre 1955.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Vinchiatturo (Campobasso) di un congruo contributo, occorrente per la costruzione della linea di allacciamento dell'acqua potabile e per la condotta della fognatura, il che è indispensabile, perché la palazzina di quattro appartamenti costruita in detto comune dalla gestione I.N.A.-Casa possa essere abitata. (14991).

RISPOSTA. — Il comune di Vinchiatturo con istanza del 5 settembre 1951 si rivolse a questo Alto Commissariato per ottenere un contributo alla spesa di lire 600 mila, preventivata per i lavori di riparazione della fontana sita in contrada « Fontanammonte », distante circa 400 metri dal centro abitato.

L'istanza fu accolta e con provvedimento del dicembre stesso anno fu erogato un sussidio di lire 300 mila.

Successivamente l'amministrazione comunale chiese un nuovo contributo alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle fontane Sterparelle, Tavolata e San Pietro, per l'importo preventivato in lire 882.425, lire 726.508 e lire 623.885, rispettivamente.

Nessuna istanza di contributo risulta invece essere pervenuta per la spesa occorrente all'allacciamento alla fognatura centrale dei servizi della palazzina dell'I.N.A. Casa, cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Alle reiterate insistenze pervenute da parte dell'amministrazione interessata, fu fatto presente, tramite il prefetto di Campobasso, con nota del 18 agosto 1953, che questo Alto Commissariato aveva già in linea del tutto eccezionale concesso un sussidio di lire 300 mila, a titolo di concorso alle spese per la riparazione della fontana in contrada « Fontanamonte » e che non si poteva dare affidamento per ulteriori interventi economici, non disponendo l'A.C.I.S. nel proprio bilancio di adeguati fondi per sovvenire alle segnalate necessità.

Si suggeriva, per altro, di risolvere razionalmente il problema dell'approvvigionamento idrico, elaborando un progetto per la cui realizzazione il comune in parola avrebbe potuto chiedere al Ministero dei lavori pubblici il relativo finanziamento, avvalendosi delle provvidenze disposte dalle vigenti leggi in materia di opere pubbliche.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire con urgenza per impedire che la società Bombrini Parodi Delfino continui a far defluire sul fiume Sacco acidi ed altre sostanze nocive che, non solo hanno pressoché distrutto il notevole patrimonio ittico sul detto fiume nel tratto da Colferro (Roma) in avanti, ma rappresentano un danno enorme per lo stesso patrimonio zootecnico, soprattutto dei comuni di Scurgola, Ferentino, Supino, Patrica, Ceccano, Castro, Polfi, ecc., che durante l'estate ha bisogno indispensabile delle acque del Sacco. (14715).

RISPOSTA. — La società Bombrini Parodi Delfino, a seguito di intervento di questo Ministero, ha predisposto un progetto per la costruzione di un impianto di depurazione e neutralizzazione delle acque di rifiuto dello stabilimento di Colferro.

Detto progetto, già approvato dalla prefettura di Roma, è in corso di avanzata esecuzione.

Si ha motivo di ritenere che, con l'entrata in funzione di tale impianto, gli inconvenienti lamentati potranno essere eliminati.

Il Ministro: COLOMBO.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza:

1°) che in seguito alla deviazione del treno operaio, in partenza da Cassino per Roma e viceversa, dalla stazione Termini alle stazioni di Tuscolano ed Ostiense, i viaggiatori in gran parte operai ed impiegati occupati nella capitale sono stati enormemente danneggiati perchè la gran parte di essi non hanno potuto più raggiungere i vari luoghi di lavoro nell'ora stabilita;

2°) che in seguito alla impossibilità di giungere in orario nei luoghi di lavoro, soprattutto a causa della mancanza di adeguati mezzi di trasporto del servizio urbano dalle suddette stazioni per le varie zone della città, malgrado che abbiano dovuto affrontare una maggiore spesa di circa 200 lire giornaliere, molti operai sono stati licenziati oppure hanno dovuto rinunciare a viaggiare con le ferrovie dello Stato;

3°) che tutti questi inconvenienti hanno comportato una riduzione dei viaggiatori del suddetto treno di circa 500 unità giornaliere con grave danno per gli interessati e per l'amministrazione ferroviaria e con il pericolo di ulteriori riduzioni, poiché circa 100 operai già in possesso dell'abbonamento ferroviario, si sono rivolti alla ditta Zeppieri.

In considerazione di quanto sopra detto, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga il ministro di dover intervenire, attraverso l'ispettorato per la motorizzazione civile, presso il comune di Roma e l'A.T.A.C. per indurli ad organizzare un adeguato servizio autofilotraviario dall'uscita delle suddette stazioni (e con qualche chilometro di distanza come accade oggi) per il centro e, quindi, per le varie zone della città, invitando altresì l'A.T.A.C. a studiare una forma di abbonamento per questi operai, valido magari soltanto per alcune ore del giorno, ma a basso costo, in modo da eliminare almeno in parte gli inconvenienti di cui sopra e permettere di nuovo agli operai di potersi servire come prima del treno, nell'interesse loro e dell'amministrazione ferroviaria. (14717).

RISPOSTA. — Il decentramento da Roma-Termini a Roma-Ostiense del treno n. 2300, proveniente da Cassino, si è reso necessario — unitamente a quello di altri treni a carattere locale — allo scopo di alleggerire l'eccessivo impegno della stazione Termini specialmente nelle ore del mattino.

Tuttavia, per non danneggiare i viaggiatori e dar loro la possibilità di raggiungere i luoghi di lavoro nell'ora stabilita, è stato asse-

gnato il servizio viaggiatori, oltre che alla stazione Ostiense e alla Tuscolana, anche alla Casilina, con possibilità infine di raggiungere la Tiburtina mediante coincidenza alla Tuscolana.

Inoltre gli impiegati e tutti coloro che iniziano le loro attività in Roma alle ore otto possono anche — anziché il citato treno 2300 — utilizzare il successivo n. 1920, in arrivo alla stazione Termini alle 7,25.

I prezzi degli abbonamenti settimanali, anche se rilasciati per stazioni al di là di Roma-Termini, sono rimasti invariati rispetto a quelli dovuti per detta stazione.

Sulla frequentazione del treno n. 2300 si è verificata una lieve contrazione, attribuibile anche all'attuale periodo stagionale, che — richiedendo maggiori prestazioni di mano d'opera nelle campagne — riduce l'afflusso a Roma della categoria dei braccianti giornalieri. Anche nello scorso anno infatti si ebbe nel medesimo periodo e sul medesimo treno, una analoga contrazione nel numero dei viaggiatori.

Per quanto riguarda i servizi autofilotramviari dell'A.T.A.C., premesso che già nei piazzali esterni delle stazioni Tiburtina e Tuscolana, esistono capolinea di servizi urbani e che a meno di 500 metri dalla stazione Ostiense transitano numerose linee tramviarie e di autobus, si fa presente che l'A.T.A.C. è stata autorizzata:

a) ad istituire una autolinea « 62 bar-rato » dal piazzale della stazione Tiburtina a Porta Pia, istradata per via Lorenzo il Magnifico-piazza Bologna-via Ravenna-via Torlonia-via Nomentana, dalle ore 6 alle ore 8,30, con un numero di corse tale da assicurare la coincidenza con tutti i treni in arrivo;

b) a prolungare alla stazione Tuscolana, nelle stesse ore, alcune corse sussidiarie della linea « 85 » ora effettuata sul tratto piazza Bologna-via delle Muratte;

c) a prolungare dal piazzale Ostiense al piazzale dei Partigiani tutte le corse della linea « 95 », sempre nel periodo dalle ore 6 alle ore 8,30.

Circa il rilascio di abbonamenti, si informa che l'A.T.A.C. ha già in vendita « carte settimanali » per operai, al prezzo di lire 210 per due percorsi di andata e due di ritorno, lire 310 per tre e lire 410 per quattro.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni di abbonamento imposte dalla

S.A.C.S.A. di Sora nel servizio circolare Sora-Isola del Liri (Frosinone) che, a causa dell'alto costo, hanno creato un diffuso malcontento tra i numerosi cittadini, in gran parte operai, che se ne debbono servire.

Il costo di detto abbonamento infatti che per Fontana Liri, 11 chilometri, è di lire 1.300 mensili, nel tratto: Cartiere Meridionali di Isola del Liri-Sora, chilometri 5, è di lire 1500 mensili.

Poiché da quanto sopra detto appare evidente la differenza praticata dalla S.A.C.S.A. a danno soprattutto degli operai che sono obbligati a servirsi del servizio di autotrasporti di cui la S.A.C.S.A. stessa è concessionaria, l'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno intervenire, affinché, accogliendo la generale richiesta degli operai e di tutti i cittadini dell'Isola del Liri, si inviti la suddetta società a ridurre il costo dell'abbonamento nel tratto Isola del Liri-Sora. (14718).

RISPOSTA. — La località di Fontana Liri e quella Isola del Liri, sono servite da due distinte linee automobilistiche sulle quali, pur essendo ambedue in concessione alla società S.A.C.S.A. di Sora, vigono basi di tariffa distinte. Sulla prima: Colli-Fontana Liri-Sora è applicata la base di tariffa di lire 4,50 a viaggio-chilometro; sulla seconda: Valle Radici-Sora-Isola Liri-Carnello-Sora-Valle Radici, quella di lire 6 a viaggio-chilometro.

Tali differenti basi di tariffa, regolarmente autorizzate, trovarono origine in quanto sul percorso della prima delle dette autolinee interferiscono altri autoservizi di linea gestiti da ditte diverse dalla S.A.C.S.A. e che praticano basi di tariffa in misura all'incirca pari a quella adottata dalla S.A.C.S.A. medesima.

La diversità, poi, dei prezzi dei biglietti di abbonamento segnalati, dipende, oltre che dall'applicazione di basi tariffarie di diversa misura, anche dall'adozione di differenti percentuali di riduzione.

In proposito si informa che questo Ministero ha prescritto alle aziende esercenti autoservizi di linea, di calcolare il prezzo degli abbonamenti a tariffa ridotta rilasciati agli impiegati, studenti ed operai, in funzione di un coefficiente di riduzione non inferiore al 40 per cento.

È evidente che, nel caso in esame, la S.A.C.S.A. per la relazione Isola del Liri-Sora (chilometri 6) sulla quale non interferiscono altri autoservizi, ha applicato una riduzione inferiore a quella del 40 per cento; mentre per quella di Fontana del Liri-Isola Liri (chilo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

metri 12), servita come dianzi è detto anche da altri autoservizi, ha adottato una percentuale di riduzione superiore a quella del 40 per cento.

Poiché, per quanto riferiscesi agli abbonamenti rilasciati per la relazione Sora-Isola del Liri, la S.A.C.S.A. non si è attenuta a quanto prescritto da questo Ministero, si informa che è stato disposto a che la S.A.C.S.A. medesima riveda il prezzo dei biglietti di abbonamento Sora-Isola del Liri.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COTTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno un interessamento particolare da parte dell'amministrazione per il personale dipendente dalla direzione provinciale poste e telegrafi di Trieste, tenuto conto delle fortunate vicende politiche e amministrative che hanno travagliato l'ex Territorio Libero;

2°) quali provvedimenti intenda adottare in favore dei 37 impiegati e 21 agenti diurnisti esclusi dalla sistemazione nei ruoli speciali transitori prevista dalla legge del 28 agosto 1954, n. 961, perché assunti dopo il 16 novembre 1951; e se non ritenga che questo personale, compresi i 40 impiegati e 35 agenti che usufruiranno dei benefici della legge n. 961, possa trovare giusta sistemazione nell'ambito della legge-delega per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

3°) se non ritenga doveroso provvedere, coi mezzi idonei, a salvaguardare i diritti acquisiti con la gestione di uffici locali o agenzie, soprattutto ai fini della pensione, agli ex gerenti delle ricevitorie postali, i quali, a seguito di eventi bellici, furono costretti ad abbandonare le loro sedi nei territori ceduti alla Jugoslavia, e, dopo essere stati mantenuti in servizio per alcuni anni quali diurnisti, sono stati in seguito inquadrati in organico, in base alla legge del 13 aprile 1948, n. 592. (13924).

RISPOSTA. — Le questioni segnalate nei primi due punti della interrogazione, riguardano un problema comune a tutte le amministrazioni dello Stato, e non esclusivo di questo Ministero.

Per tale suo carattere generale la posizione dei dipendenti non di ruolo assunti dall'amministrazione alleata, dopo la data del 16 novembre 1951, sta formando oggetto di attento esame da parte degli organi competenti delle varie amministrazioni statali, per quelle provvidenze che sarà possibile proporre.

Circa, poi, il terzo punto, debbo farle presente che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il servizio prestato in qualità di gerente di ricevitoria postale non è valutabile ai fini del computo dell'anzianità nei ruoli ordinari dell'amministrazione, per cui non apparirebbe giustificabile una particolare norma sia pure per gli ex gerenti dei territori ceduti alla Jugoslavia, che siano stati successivamente nominati nei predetti ruoli ordinari.

Si può comunque assicurare che questo Ministero segue con particolare attenzione e con ogni più favorevole disposizione i problemi interessanti il personale della sede di Trieste.

Il Ministro: BRASCHI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i documenti che mancano per definire la domanda di pensione, inerente a fatti di guerra, inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra dall'ex militare Pignatti Renzo fu Ivo, classe 1913, posizione 1358563. (8375).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documentazioni siano necessarie per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Calzolari Mario fu Enrico, classe 1917. (9301).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CUCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno promuovere d'urgenza, analogamente a quanto è stato praticato per i risi, per l'olio e, ultimamente, per i formaggi, provvedimenti atti a mitigare la grave crisi di deprezzamento della manna di Sicilia con ammasso volontario a prezzo garantito a mezzo di contributi dello Stato, in considerazione delle gravissime conseguenze determinate dalla crisi che ha gettato nella miseria decine di migliaia di agricoltori siciliani e che fatalmente porta alla scomparsa di un prodotto pregiato, esclusivo della nostra Sicilia. (13584).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

RISPOSTA. — L'attuale situazione del bilancio dello Stato non consente, almeno per il momento, l'attuazione dell'ammasso volontario della manna a prezzo garantito, con contributi dello Stato.

Per altro questo Ministero non ha mancato di esaminare la questione ed ha interessato la Federazione italiana dei consorzi agrari perché, d'intesa con il consorzio agrario di Palermo, esamini la possibilità di istituire l'ammasso volontario del prodotto in questione a norma della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

CURCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se la Cassa abbia autorizzato l'amministrazione provinciale di Cosenza, su specifica richiesta di questa, ad utilizzare le somme derivanti dai residui dei lavori eseguiti nella provincia, per la esecuzione del progetto della strada Vallecupa, che interessa i comuni della fascia silana ed ha grande importanza turistica. (14335).

RISPOSTA. — Effettivamente l'amministrazione provinciale di Cosenza sin dal settembre 1953, ha fatto richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento della sistemazione della strada provinciale Cosenza-Trenta-Casole Bruzio-Spezzano Piccolo, denominata Vallecupa.

Per altro, la Cassa non potè adottare alcun provvedimento non essendovi disponibilità di fondi.

Come si è avuto occasione di comunicare anche ad altri onorevoli parlamentari che si sono interessati della suddetta sistemazione, la richiesta di quella amministrazione provinciale è tenuta in particolare evidenza per un favorevole provvedimento allorché vi sia possibilità di reperire il finanziamento necessario che si prevede in circa lire 50 milioni.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

CURCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde a verità la notizia riportata da alcuni giornali che la S.M.E. deve ancora costruire nella provincia di Cosenza altre otto nuove centrali idroelettriche; e in caso affermativo, in quali località dovranno essere costruiti i nuovi « salti » e quale sarà la loro portata. (14407).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza della notizia che sarebbe stata riportata

da alcuni giornali, secondo la quale la S.M.E. deve ancora costruire in provincia di Cosenza altre otto nuove centrali idroelettriche.

Risulta, per altro, che sulla base di regolare concessione assentitale, la predetta Società meridionale di elettricità deve costruire in provincia di Cosenza due centrali in località Iuriveteres e Iuntuna in agro del comune di San Giovanni in Fiore per la utilizzazione delle acque dei fiumi Neto, Garga, Arvo, riunite e regolate mediante serbatoi di ritenuta, con le ristrettezze potenze nominali medie di chilovattora 4.753,68 e chilovattora 6.816,92, (regio decreto 5 maggio 1941, n. 926).

Ma per l'attuazione di tali impianti sono state accordate varie proroghe, giustificate le prime dal fatto che la società è stata impegnata nella ricostruzione e nella riparazione degli impianti distrutti e danneggiati dalla guerra e nella costruzione dei nuovi importanti impianti sul Mucone nella stessa provincia di Cosenza, sul Sangro in provincia di Chieti, e sul Volturno in provincia di Campobasso, e le altre dalla necessità di imporre alla società uno studio di coordinamento della derivazione in questione con le nuove esigenze sorte in dipendenza dei compiti dell'Opera per la valorizzazione della Sila in funzione di una congrua disponibilità di acqua da concedere all'Opera della Sila stessa ai fini irrigui; studio che va inquadrato in quello generale, più vasto ed importante, di coordinamento delle utilizzazioni irrigue, potabili ed idroelettriche dell'altipiano silano, promosso, nel frattempo, d'accordo con l'ente Sila, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Allo stato attuale delle cose, la società, in virtù del decreto ministeriale 29 marzo 1955, n. 1006, dovrà presentare entro un anno a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso, il citato piano di coordinamento.

Conseguentemente sono stati prorogati di un eguale periodo di un anno, tutti i termini stabiliti per l'attuazione degli impianti in questione.

Altro impianto idroelettrico dovrà essere costruito in provincia di Cosenza dalla Società generale pugliese di elettricità, facente parte del gruppo S.M.E., ed è quello denominato 2° salto Coscile, per il quale, in pendenza del perfezionamento della concessione, è stata accordata con decreto ministeriale 8 luglio 1955, n. 4809, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori medesimi.

La potenza nominale media di questo impianto è di chilovattora 2.620.

Il Ministro: ROMITA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali norme della legge sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, si è creduto di dover escludere dal diritto alla indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge medesima molti sottufficiali dei carabinieri provenienti dalla carriera continuativa e collocati in pensione dopo venti e più anni di servizio effettivo.

La esclusione appare infatti particolarmente ingiusta e vessatoria ove si applichi, come pare avvenga al momento, ai brigadieri e marescialli che, agli effetti pensionistici, cumulano un periodo utile superiore ai 25 anni, ed ai marescialli maggiori che, agli stessi effetti, ne cumulano uno superiore agli anni 30, e si appalesa gravemente sperequativa, ove risulti confermato che l'indennità speciale in questione sia invece corrisposta, regolarmente, a sottufficiali collocati a riposo con soli 15 anni di servizio effettivo, cui si sono potuti aggiungere altri 5, con beneficio particolare di legge, per metterli in grado di cumularne 20 agli effetti della pensione. (14793).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente ai sottufficiali che, essendo stati a suo tempo collocati a riposo a domanda, non hanno potuto beneficiare della indennità di riserva di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'articolo 32 della citata legge, l'indennità in parola spetta ai sottufficiali che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, e ciò in relazione al fatto che per i sottufficiali sono stabiliti limiti di età assai più bassi di quelli dei dipendenti civili, nonché ai sottufficiali che cessano dal servizio per ferite, lesioni o infermità dipendenti da ragioni di servizio, essendo questa una causa di cessazioni dal servizio che ricorre con maggiore frequenza per i militari.

Correlativamente una disposizione transitoria (articolo 84) attribuisce l'indennità in parola ai sottufficiali che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano cessato dal servizio per una delle anzidette cause ovvero per raggiunti limiti di servizio. A questo ultimo riguardo, si chiarisce che trattasi non dei limiti per conseguire il massimo della pensione, ma dei limiti raggiunti i quali, in base alle vecchie leggi, i sottufficiali dei carabinieri dovevano essere collocati a riposo, indipendentemente dall'età.

Avuto riguardo alle norme di legge che regolano la corresponsione della indennità,

non si vede come poterla estendere in via amministrativa ai sottufficiali che cessano dal servizio volontariamente.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno concedere l'indennità di malaria ai carabinieri in servizio nella stazione di Terrasini (Palermo) considerato che di tale indennità beneficiano i militi della guardia di finanza che prestano servizio nel territorio dello stesso comune. (14123).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del Ministero dell'interno.

Sono già da tempo in corso trattative con il Ministero del tesoro per la predisposizione di un provvedimento legislativo diretto ad eliminare la diversità di trattamento cui accenna l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

D'AMORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora esteso ai sottufficiali della guardia di finanza che godono del trattamento di quiescenza la indennità di riserva di cui alla tabella A della legge 31 luglio 1954, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1954, n. 181, già concessa ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri, esercito, marina e aeronautica, collocati in pensione all'atto del compimento del limite massimo di servizio o di età. (13751).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14142 del deputato Buffone, pubblicata a pagina LXXI).

DANIELE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per incrementare il traffico del porto di Gallipoli (Lecce), che già molto intenso sino a pochi decenni or sono, si è andato poi gradatamente affievolendo sino a raggiungere la stasi attuale, che gravemente preoccupa per le condizioni di estrema miseria in cui sono costretti i lavoratori portuali e che deprimo in modo insopportabile la vita intera della città, che ha sempre ed esclusivamente dal mare ricavati i suoi mezzi di sussistenza.

Per un immediato sollievo appare urgente ripristinare lo scalo obbligatorio della linea quindicennale della società di navigazione Tirrenia, che senza spiegabili ragioni è stato trasformato in facoltativo dal 1° luglio 1955,

mentre, tenendo presente che l'auspicato sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno non potrà essere conseguito senza un adeguato sviluppo dei traffici, anche marittimi, appare necessario procedere sin da ora alla formulazione di un piano ad ampio respiro che, nel quadro di un miglioramento generale delle linee di comunicazione delle estreme regioni della penisola, tenga adeguato conto delle nobili tradizioni e delle necessità del porto di Gallipoli. (14915).

RISPOSTA. — Sino al mese di giugno 1955 le navi adibite alla linea 33 (Periplo italico), esercitata dalla società « Tirrenia », facevano scalo a Gallipoli sia nel viaggio di andata, sia nel viaggio di ritorno, ed altrettanto avveniva per molti altri porti disposti lungo il litorale della penisola.

Il gran numero di approdi inclusi nell'itinerario della linea provocava un forte appesantimento economico della medesima e, inoltre, le navi impiegate non riuscivano più ad assicurare il servizio con la necessaria regolarità; cosicché il Ministero è venuto nella determinazione di eliminare i gravi inconvenienti limitando gli approdi obbligatori a quei porti che servono un notevole movimento commerciale.

In applicazione di questo criterio e nella considerazione che la precedente esperienza ha dimostrato che il traffico di Gallipoli si svolge prevalentemente per le destinazioni del Tirreno, a detto porto è stata assegnata la qualifica di scalo obbligatorio relativamente al viaggio di andata delle navi in linea 33, mentre per il viaggio di ritorno è stato disposto che esse vi facciano approdo facoltativamente, vale a dire quando l'entità dei carichi da e per il porto sia tale da motivare le non lievi spese. Normalmente i carichi del Tirreno per Gallipoli sono di esigua entità (5/6 tonnellate) e costituiti di merci non deperibili; prevalentemente bottiglie vuote.

Detto provvedimento — che in base al criterio economico adottato ha limitato gli approdi delle unità anche in porti di prima categoria come Livorno — non ha mancato di produrre l'effetto sperato di un regolare svolgimento delle partenze e degli arrivi delle navi nei diversi scali di itinerario.

In proposito si ritiene opportuno far presente che il fine della legge istitutiva della linea di cui trattasi (regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081) è quello di stabilire dei collegamenti a periodicità costante tra i vari porti dello Stato, in maniera da agevolare l'approvvigionamento alle industrie delle materie pri-

me occorrenti nei diversi stadi del processo lavorativo, nonché di operare una distribuzione dei prodotti tra i mercati nazionali e raggiungere, quindi, un equo livellamento interno. D'altra parte, l'incremento delle attività degli scali minori forma oggetto delle leggi protettive in materia di cabotaggio nazionale, che è assolto dal naviglio minore dell'armamento libero, il quale, com'è noto, versa da tempo in una grave crisi di noli.

Pertanto, anche sotto questo aspetto il provvedimento di cui si chiede la revoca appare ispirato a motivi di opportunità: non approdando a Gallipoli le navi in linea 33 in ritorno, i carichi in uscita dal porto per i mercati dell'Adriatico, possono essere assunti dal naviglio cabotiero, fenomeno che, ripetendosi per più scali, fa sperare in una ripresa della domanda in tale settore dei trasporti marittimi.

Tutto ciò premesso, si ha motivo di ritenere che l'attuale assetto dei collegamenti marittimi del porto di Gallipoli con i due versanti della penisola risulta aderente alle reali necessità del traffico corrispondente.

Invero, mentre la toccata obbligatoria di Gallipoli nel corso del viaggio di andata delle navi in parola, permette di soddisfare la domanda di stiva di maggiore rilievo, che è quella per le destinazioni del Tirreno, la toccata facoltativa di quel porto, da parte delle stesse navi in viaggio di ritorno, unitamente ai servizi offerti dalle navi cabotiere, assicura l'inoltro dei carichi verso le destinazioni dell'Adriatico.

D'altra parte ogni provvedimento che venisse adottato a favore di Gallipoli di certo darebbe adito agli altri scali interessati, di chiedere un trattamento di parità; ciò che riporterebbe l'esercizio della linea 33 in quello stato di appesantimento che il Ministero ha inteso correggere per conseguire il fine voluto dalla legge che ne ha prevista la istituzione.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

DANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in omaggio a quella pacificazione nazionale che è nel desiderio di ogni persona di buona volontà, presentare un disegno di legge che abroghi il decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1945, n. 112, con cui venivano abrogate le concessioni delle ricompense al valor militare conseguito durante la guerra civile di Spagna dagli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazio-

nale. E ciò anche in omaggio al principio che il valore dei combattenti va onorato a prescindere dal travaglio politico di un determinato periodo storico di una nazione. (12280).

RISPOSTA. — Sulla questione prospettata dall'onorevole interrogante, è allo studio la emanazione di apposito provvedimento di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

DANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando intende istituire un posto telefonico pubblico a Vulcano Porto (Eolie), centro turistico visitato da decine di migliaia di turisti di tutti i paesi d'Europa. (14494).

RISPOSTA. — Al riguardo posso assicurarle che la frazione di Vulcano Porto (Eolie), trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b* (articolo unico) della legge 22 novembre 1954, n. 1123, è stata inclusa nel programma dei lavori che avranno inizio entro i prossimi mesi.

Il Ministro: BRASCHI.

DANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in attuazione delle promesse date in risposta alla interrogazione n. 9655 del 17 novembre 1954, intende finanziare la costruzione del palazzo delle poste di Mistretta (Messina).

L'interrogante fa presente che Mistretta è uno dei più importanti centri della provincia di Messina, sede di tribunale, e meritevole per i suoi traffici ad avere una decorosa sede dell'ufficio postale, così come è stato fatto per gli altri servizi pubblici. (14495).

RISPOSTA. — Si deve innanzi tutto precisare che le pratiche relative alle costruzioni edilizie per sedi di ufficio poste e telegrafo, hanno di solito un decorso piuttosto lungo, sia perché le limitate disponibilità di bilancio impongono di graduare nel tempo l'esecuzione delle opere nelle varie sedi, dando la precedenza a quelle la cui necessità risulta più impellente, sia perché dev'essere reperire aree edificabili idonee, prendendo le necessarie intese con i comuni interessati.

Nel caso particolare del comune di Mistretta, non essendo risultata idonea l'area offerta dal comune medesimo, si è dovuto necessariamente ritardare l'esecuzione della costruzione.

La questione però continua ad essere seguita con la massima solerzia ed attualmente sono in corso accertamenti, dato che il

comune ha di recente segnalato la disponibilità di altre due aree, nonché la possibilità dell'acquisto di un edificio (palazzo Centineo).

In relazione alla nuova situazione prospettata, si può pertanto assicurare che verrà posta ogni cura per una favorevole e sollecita soluzione.

Il Ministro: BRASCHI.

DANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica danni di guerra intestata a Sorrentini Filippone fu Mariano, da Barcellona (Messina) con particolare riferimento ai danni subiti e denunziati:

a) nel comune di Castoreale (Messina) relativamente ad un trappeto, a ventisei alberi di ulivo ed a numerosi muri a secco seriamente danneggiati o distrutti;

b) nella frazione Vigiliatore di Castoreale, danneggiamenti subiti alle vasche irrigue ed alla proprietà anche per le numerose piazzole e per i camminamenti effettuati dalle acque e di cui ancora sono visibili le tracce;

c) in contrada Aia Scarpaci di Barcellona, alle case di abitazione, danni tuttora evidenti;

d) alle case di abitazione ed ai fondi rustici nel comune di Rodi Milici (Messina).

E se non intende intervenire urgentemente perché la pendenza del Sorrentini sia al fine, con soddisfazione e giustizia, definita. (14614).

RISPOSTA. — Il signor Sorrentini Filippone fu Mariano presentò soltanto in data 23 marzo 1954, all'intendenza di finanza di Messina domanda di risarcimento per danni di guerra, assumendo un danno per lire 5 milioni e 844.432; detta domanda è stata schedata con il n. 4347.

Poiché detta domanda è stata presentata soltanto in data 23 marzo 1954, in virtù dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che riapriva i termini per la presentazione di istanze di risarcimento, è evidente che si dovrà tener conto delle numerosissime domande presentate, prima della entrata in vigore della citata legge 16 gennaio 1954, n. 968, così che non è possibile pretermettere proprio le domande di chi fu più diligente a favore di chi è giunto buon ultimo.

Per altra domanda invece presentata dal signor Sorrentini, ai sensi della legge 9 gennaio 1951, n. 10, per danni subiti da parte di truppe alleate nel fondo sito in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Battipaglia, è stata liquidata in somma di lire 255.145, con ordinativo n. 6/201, capitolo 678 del 23 gennaio 1954.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

DANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere per ovviare agli inconvenienti, lamentati da autorevoli organi di stampa, circa l'esagerato prezzo dei pranzi serviti sui vagoni ristoranti, prezzo che sarebbe superiore a quello pagato nelle altre nazioni, senza considerare che, secondo le stesse autorevoli fonti di informazioni, i pranzi serviti all'estero e pagati meno sarebbero per qualità e quantità di pietanze superiori a quelli forniti nei vagoni ristoranti in Italia.

E se — di fronte al segnalato timore — « che i contorni avanzati nella prima serie siano serviti successivamente nelle altre serie » non intenda predisporre d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica delle visite di controllo, non fosse altro per diradare il sospetto che certe aziende, in Italia godano di speciali prerogative di immunità di fronte ai controlli stabiliti dalle leggi che devono essere uguali per tutti. (14891).

RISPOSTA. — Il prezzo dei pasti nelle vetture ristorante, che prima della guerra era di lire 15 escluso il servizio, tasse ed extra, è attualmente di lire 1.100, (aumento di 70 volte) pari cioè all'indice dell'alimentazione quale è risultato nel mese di marzo di quest'anno.

Per quanto concerne il livello di tale prezzo, è da tener presente che il servizio effettuato sui treni in corsa non può essere paragonato, agli effetti economici, al servizio di ristorante a terra.

Basti pensare, ad esempio, che la compagnia sostiene, soltanto per la manutenzione, una spesa di oltre tre milioni all'anno per ogni carrozza ristorante e che le spese relative al personale sono rilevanti, trattandosi di personale stabile che lavora normalmente fuori sede e gode di speciali previdenze.

Occorre inoltre considerare che la compagnia, data la natura dei suoi servizi, deve tenere in circolazione carrozze ristorante anche su linee sulle quali viene servito un limitatissimo numero di pasti, la cui gestione è pertanto deficitaria.

Quanto alla confezione dei pasti, si fa presente che la compagnia adopera generi di primissima qualità con esclusione, nei limiti del possibile, di prodotti conservati ed in scatola, acquistando direttamente dai centri di produzione specializzati i migliori prodotti (per esempio carne di vitello dal Friuli, carne di manzo dalla Toscana, pasta dagli Abruzzi e dal Napoletano, olio dalla Sabina, ecc.). Le cantine della compagnia sono approvvigio-

nate con i più pregiati vini delle differenti regioni italiane.

In riguardo poi ai prezzi praticati in altri importanti paesi europei il rapporto risulta chiaro dalle seguenti cifre:

PAESI	Prezzo pasto compreso servizio	Prezzo ½ bottiglia vino compreso servizio
in lire italiane		
Italia . . .	1.243	192-282
	(a) 1.525	—
	1.200	—
	1.340	260-520
Francia . . .	1.790	—
	(a) 2.330	—
	1.050	—
Belgio . . .	1.400	—
Svizzera . . .	883	406-560

E da notare che in Francia ed in Belgio i prezzi variano secondo la categoria dei treni.

Circa il prezzo praticato sulle linee svizzere è da notare che il pranzo e la colazione prevedono un semplice « potage » e che non vengono date, come sulle linee italiane, frutta e formaggio a volontà, ma solo l'una o l'altro.

Per quanto concerne infine l'osservazione che il pubblico possa temere che i contorni avanzati nella prima serie siano serviti successivamente nelle altre serie, trattasi di un dubbio infondato, giacché nulla di simile è mai risultato, non solo agli organi di vigilanza delle ferrovie dello Stato, ma neppure nel corso di visite di controllo delle cucine e dispense delle carrozze ristorante, che vengono effettuate tanto dai medici delle compagnie, quanto dai sanitari delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.*

— Ad una sua precedente interrogazione diretta a conoscere i motivi che rendono necessaria la prolungata continuazione della gestione commissariale alla « Fondazione figli degli italiani all'estero », il Governo rispondeva testualmente: « il compito che è stato affidato all'attuale commissario straordinario della « Fondazione figli degli italiani all'estero », come si desume dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1954, registro 53 esteri, foglio 29, è quello di elaborare le modifiche dello statuto allo scopo di determinare le

(a) prezzo per pasto speciale in treni di lusso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

nuove finalità dell'ente e di addivenire alla costituzione degli organi di amministrazione ordinaria.

Lo studio di tale problema è già avanzato, per cui deve ritenersi che entro breve termine lo schema del nuovo statuto verrà sottoposto ai dicasteri interessati per il preventivo stesso.

Naturalmente si tratterà di porre fine alla gestione commissariale dell'ente e procedere alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria, quando il provvedimento di approvazione del nuovo statuto sarà perfezionato.

A distanza di oltre sei mesi da tale assicurazione e di oltre un anno dal decreto che fissava i compiti del commissario, la situazione è ancora immutata.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il ministro non ritenga opportuno sostituire il commissario straordinario o quanto meno fissargli per l'espletamento del compito, un breve ed ultimo termine. (14547).

RISPOSTA. — Le lunghe trattative occorse per concludere un piano di convenzioni per la gestione delle colonie, le laboriose pratiche per ottenere l'assegnazione dei fondi necessari alla esecuzione dei lavori di restauro o migliorie presso la colonia di Cattolica (Forlì) e lo svolgimento delle incombenze per la vendita di alcuni immobili della F.I.E., privi di possibile impiego e ridotti in penose condizioni di stabilità, hanno richiesto un periodo di tempo superiore a quello previsto. In conseguenza di ciò il commissario della F.I.E. non ha ancora potuto ultimare la elaborazione del nuovo statuto alla data del 30 giugno 1955, che gli era stata fissata in precedenza.

Ad ogni modo si è ritenuto di prorogare non oltre il 31 agosto 1955, il termine entro il quale il commissario dovrà presentare il progetto del nuovo statuto.

Il Ministro: MARTINO.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene definita la pratica di pensione della signora Anna Bulzia di Michele vedova dell'ex militare Michele Maggio di Antonio, domiciliato a Bitonto (Bari) in via Francesco A. Scaraggi n. 11, n. 570880.

Nel marzo 1954 si attendeva parere della commissione medica superiore circa la dipendenza della morte da causa di servizio. (12976).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmes-

so in data 27 luglio 1955, al municipio di Bitonto (Bari) per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente disporre la esecuzione di tutte quelle opere idonee al risanamento della laguna di Varano (Foggia), così come suggerito da esperti portatisi sul posto, e precisamente:

a) il razionale dragaggio del canale di Capojale, tuttora semidistrutto, in modo da permettere il flusso e deflusso delle acque del mare al lago, condizione essenziale per la normalizzazione dell'alterata bio-fisica lagunare;

b) costruzione di una graticciata mobile in leghe metalliche (dette « briglie ») nei pressi della foce del detto canale, allo scopo di impedire, in determinati periodi stagionali, l'esodo in massa del prodotto ittico verso il mare;

c) la installazione di una apposita stazione limnologica sul centro periferico di San Nicola Varano, allo scopo di studiare il fenomeno relativo all'alterazione delle acque del lago, causa principale delle lamentate morie;

d) immissione nel lago di copiosi quantitativi di novellame ittico, allo scopo di accelerare il ripopolamento della laguna.

L'interrogante fa presente lo stato di indigenza in cui da alcuni anni sono costretti a vivere i lavoratori della piccola pesca che operano sul lago di Varano, in n. 1200 unità circa, e che dal lago ritraggono l'indispensabile per la vita propria e delle loro famiglie; ciò che incide sensibilmente sulla situazione economico-amministrativa dei comuni interessati di Cagnano, Carpino e Ischitella. (13919).

RISPOSTA. — Il dragaggio delle foci del lago di Varano presenta scarso interesse per la bonifica, in quanto le foci stesse danno un tirante di acqua marina sufficiente a garantire il grado di salinità delle acque del lago, necessario ai fini della difesa antimalarica.

Sono ora in corso in detta zona i lavori di banchinaggio e di colmata delle gronde del lago; il rifornimento dei materiali occorrenti per tali lavori viene effettuato mediante il dissabbiamento lungo la costiera nord della sponda occidentale di foce Capojale e lungo la costiera orientale della foce di Varano.

Si fa per altro osservare che il sollecitato dragaggio delle foci, non offre possibilità di

una definitiva e permanente soluzione del problema, in quanto il periodico flusso delle correnti in marea determina, di volta in volta, il riprodursi dello stato di insabbiamento in precedenza eliminato. Infatti, i fondali delle foci costituiscono la fonte, costantemente riproducendosi, del materiale occorrente per gli anzidetti lavori di colmata. Tuttavia, tali lavori, volti alla colmata delle paludi, migliorano le condizioni ittiche del lago, in quanto accelerano il ricambio delle acque ed aboliscono le zone palustri.

Per quanto riguarda la costruzione delle « griglie », si informa che in una riunione tenutasi in data 2 marzo 1955, nella sede del consorzio generale per la bonifica della Capitanata, per l'esame del problema della pesca del lago di Varano, si è stabilito che il citato consorzio avrebbe provveduto alla progettazione del manufatto delle « griglie » medesime, da eseguire a monte del ponte girevole di Capoiale. Non appena sarà stato compilato, da parte del citato consorzio, il progetto delle opere, verrà tenuta, presso l'Ufficio del genio civile di Foggia, una riunione con l'intervento dei rappresentanti dei tre comuni rivieraschi del lago di Varano nonché di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, per la risoluzione dei problemi inerenti alla pesca.

Il predetto Ministero, intanto, ha impartito disposizioni all'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari affinché rediga, con carattere di urgenza, la perizia metrica delle escavazioni a tal fine occorrenti, alla cui spesa si cercherà di provvedere nel corrente esercizio, anche in relazione alla disponibilità dei mezzi effossori che si rendono necessari per lavori del genere.

Il finanziamento dell'intera opera, per altro, dovrebbe rientrare nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Circa la istituzione di una stazione limnologica in località San Nicola Varano, per lo studio di fenomeni relativi all'alterazione delle acque, essa non sembra necessaria, in quanto si ritiene sufficiente, allo scopo, far compiere periodici sopralluoghi da parte del personale tecnico del dipendente laboratorio di idrobiologia.

Per quanto concerne, infine, il ripopolamento ittico del lago in parola, i pescatori del lago stesso potranno chiedere alla competente capitaneria del porto di essere autorizzati a pescare novellame di origine marina, ai termini dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato del regio decreto-legge 11 aprile

1938, n. 1183, per provvedere al ripopolamento medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si provvede ancora a dare un « regolamento organico » al personale degli enti di riforma, secondo il decreto del Presidente della Repubblica che, nel dettare le norme per l'applicazione della legge istitutiva degli enti di riforma medesimi, prescriveva che ciascuno desse al proprio personale un regolamento organico col quale si sarebbero stabiliti « la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza »; regolamento che doveva essere approvato di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e quello del tesoro.

L'interrogante è edotto che la più gran parte del personale di cui si discute ha cominciato a prestare servizio ufficialmente il 1° aprile 1951; che alcuni impiegati iniziarono la loro opera ancor prima, e qualcuno anche dal 1950.

Trattasi, nella fattispecie, di tecnici, di funzionari amministrativi e di personale d'ordine che prestano servizio, nella maggior parte, in aperta campagna, in condizioni di disagio evidente. (14308).

RISPOSTA. — Soltanto nello scorcio del decorso anno gli enti di riforma hanno fatto pervenire gli schemi dei regolamenti organici del personale. Questi, però, presentando profonde divergenze tra loro e non apparendo del tutto rispondenti alle esigenze di legge, sono stati elaborati in un unico schema, che mentre assicura la invocata perequazione tra il personale dei vari enti, e riassume, nella sostanza le proposte dei presidenti degli enti stessi, d'altro canto si adegua, nella forma, alla prassi vigente.

L'esame di tale schema è già in inoltrato corso con il Ministero del tesoro.

Nessun danno concreto si ritiene possa derivare al personale nell'attesa dell'approvazione del regolamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare norme chiarificatrici in merito all'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

(esodo volontario), da parte degli enti locali, essendo sorte difficoltà di interpretazione.

Particolarmente si chiede se, nel caso che il regolamento organico di un ente preveda il collocamento a riposo del proprio personale al limite del 40° anno di servizio (indipendentemente dall'età) l'abbuono dei 5 o 7 anni possa essere applicato nei confronti del personale che abbia superato o il 35° o il 33° anno di servizio fino a coprire i 40, oppure l'abbuono debba essere riferito solamente al limite normale per gli statali del 65° anno di età. (14235).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 10 della legge 27 febbraio 1953, n. 53 — concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili della amministrazione dello Stato — dispone che gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge stessa, in quanto siano applicabili.

Il Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza — ha riscontrato che la effettiva applicazione della legge n. 53, al personale degli enti locali incontra numerosissime difficoltà ed ha prospettato la opportunità dell'emanazione di apposite norme integrative, intese a risolvere in modo organico i vari problemi sorti, fra i quali anche quello relativo alla mancanza, nei regolamenti organici, di un limite massimo di età.

Appena dette norme saranno emanate, non si mancherà di diramare le necessarie istruzioni alle prefetture e agli enti interessati.

Il Ministro: TAMBRONI.

DE FALCO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga doveroso ed urgente disporre l'immediato pagamento alle imprese assuntrici dell'importo dei lavori eseguiti per i danni provocati nel salernitano dai tragici avvenimenti del 26 ottobre 1954, considerando l'estremo stato di disagio economico delle ditte in questione, che hanno, tra l'altro, dovuto anticipare i contributi assicurativi e previdenziali per i dipendenti, che incidono sensibilmente sui salari erogati e sulle spese di bilancio e per i quali i singoli enti non hanno concesso alcuna dilazione in dipendenza della particolare contingenza. (14034).

RISPOSTA. — Il ritardato pagamento alle imprese che hanno eseguito i lavori di riparazione dei danni alluvionali verificatisi in provincia di Salerno, è dipeso dal fatto che, per provvedere ai pagamenti stessi gli uffici dipendenti hanno dovuto ovviamente atten-

dere che fossero loro accreditati i fondi autorizzati dall'apposita legge.

Questa reca appena la data del 9 aprile 1955, ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il successivo 23 aprile, dopo tale data inoltre si è dovuto provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Tutto ciò premesso, negli scorsi mesi di maggio e di giugno sono stati disposti gli ordini di accreditamento occorrenti, di guisa che a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli sono ormai in via di liquidazione le somme spettanti alle imprese che hanno eseguito i lavori in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

DE FALCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno risolvere — con la urgenza che il caso richiede — il problema del cavalcavia sui binari della ferrovia Salerno-Napoli-Mercato San Severino, da costruire a Salerno, per allacciare la via Parmenide con via Balzico.

Si tenga presente in proposito che la costruzione di tale indispensabile opera pubblica era ormai considerata un fatto compiuto, quando — per sopraggiunte difficoltà — l'esecuzione fu rimandata e i fondi relativi distratti per altri lavori.

Dall'epoca della progettazione molte strade sono state aperte al traffico e il problema del cavalcavia si è ripresentato con palese evidenza.

Infatti, gli abitanti della zona, per recarsi nella parte orientale della città, devono attraversare il passaggio a livello di via Dalmazia, situato presso gli scambi della ferrovia.

Tale passaggio a livello — per il continuo passaggio di treni da e per Napoli e da e per Mercato San Severino e per le necessità del servizio di manovre, di entrata e uscita di locomotive e locomotori — resta chiuso per lunghi periodi di tempo, mentre i cittadini di Salerno — per evitare il lungo giro per via Nizza e via Diaz — fanno ressa alle sbarre di chiusura e la folla aumenta con il sopraggiungere di nuovi automezzi e pedoni e con il prolungarsi della chiusura.

Si tenga inoltre presente che l'amministrazione ferroviaria è costretta a tenere impegnati sul posto agenti e militi, per contenere coloro i quali vorrebbero scavalcare le sbarre e per regolare il passaggio dopo la lunga sosta.

Per quanto sopra gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga urgente riesumare il progetto già approvato, dandogli immediata esecuzione, per soddisfare le legittime

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

aspirazioni dei numerosi abitanti della zona che va ogni giorno ampliandosi e della cooperativa case ferroviari di Salerno che più volte ha invocato la realizzazione dell'opera. (14316).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria non ha mai ricevuto per esame il progetto relativo alla costruzione di un cavalcavia sulle linee ferroviarie Napoli-Battipaglia e Salerno-Mercato San Severino, da costruire a Salerno per allacciare la via Parmenide con la via Balzico.

Si è tuttavia a conoscenza che, trattandosi di un problema relativo a strade interne e pertanto di esclusiva competenza comunale, la realizzazione dell'opera è stata ventilata dalla amministrazione comunale di Salerno. Qualora l'opera fosse realizzabile, l'amministrazione ferroviaria concorrerebbe per l'ammontare pari alla economia capitalizzata derivante dalla soppressione del vicino passaggio a livello di via Dalmazia, nel caso che, con la costruzione del cavalcavia, si possa abolire il passaggio a livello suddetto.

Ad ogni modo si fa presente che, ove si addivenisse alla costruzione del cavalcavia in parola, questo dovrebbe essere progettato per il passaggio di almeno cinque binari essendo in programma da parte del Ministero dei lavori pubblici (nuove costruzioni ferroviarie) la costruzione di una nuova linea per doppio binario Napoli-Salerno inserendosi tra quella di Battipaglia e quella di Mercato San Severino.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Siano (Salerno) già da tempo progettato e per il quale furono stanziati 45 milioni di lire, soddisfacendo le legittime aspettative della popolazione interessata ed arrecando un notevole alleggerimento alla mano d'opera disoccupata. (14108).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo, recentemente predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non è stato possibile comprendere la spesa di lire 45 milioni ritenuta necessaria per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico del comune di Siano (Salerno) in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la preferenza ad opere più urgenti.

Si può assicurare che tale necessità sarà riesaminata con la migliore considerazione, in sede di compilazione del prossimo programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Sarà opportuno, intanto, che il comune interessato rinnovi la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, presentandola, entro il 30 settembre 1955 al Provveditorato agli studi di Salerno per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: ROMITA.

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda provvedere al sollecito inizio dei lavori di costruzione delle strade comunali vicinali del comune di Siano (Salerno), già da tempo progettate e per la cui esecuzione furono stanziati 90 milioni di lire.

Si tenga presente che questa attesissima opera di pubblica utilità — oltre a giovare alle condizioni generali della intera zona — assolverebbe uno speciale compito di politica sociale, collocando a lavoro almeno una parte della numerosa mano d'opera disoccupata. (14110).

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso dell'Ufficio del genio civile di Salerno, risulta che l'Ispettorato agrario compartimentale della Campania trasmise a suo tempo, al predetto ufficio, per il parere previsto dalle vigenti disposizioni in materia, tre progetti relativi alle strade vicinali San Vito-Rediegno-Bosco e vicinale Cortemeola del comune di Siano.

L'Ufficio del genio civile ritenne meritevoli di approvazione i suddetti progetti nell'importo complessivo di lire 15 milioni.

Nulla risulta a questa amministrazione circa lo stanziamento di lire 90 milioni di cui è cenno nella interrogazione cui si risponde.

Il Ministro: ROMITA.

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda disporre un sollecito completamento degli studi relativi alla costruzione dell'acquedotto per il comune di Altavilla Silentina (Salerno), il cui progetto è stato da tempo rimesso agli organi competenti della Cassa per il Mezzogiorno dal consorzio degli acquedotti del Cilento con sede in Vallo della Lucania, tenendo presente il gravissimo proble-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

ma dell'approvvigionamento idrico che travaglia il comune di cui sopra e che potrà essere risolto solo con la costruzione della urgente ed indispensabile opera pubblica. (14539).

RISPOSTA. — La questione relativa all'alimentazione idrica del comune di Altavilla Silentina è oggetto di attento esame da parte dei competenti organi tecnici della Cassa per il Mezzogiorno.

Le proposte fatte dal consorzio del Cilento per risolvere detto problema mediante la costruzione di un apposito acquedotto vanno vagliate congiuntamente con le possibili soluzioni per l'alimentazione dei centri vicini.

A tale fine si attendono dalla Cassa i risultati delle osservazioni alle sorgenti della zona che si stanno compiendo, per incarico della Cassa medesima, a cura della sezione idrografica del Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno predisporre un provvedimento legislativo per il ripristino della sanatoria prevista negli articoli 12, 13 e 14 delle norme transitorie del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, in vigore sino al 7 agosto 1948, relativa alla iscrizione all'albo nazionale degli esattori anche di quegli elementi sprovvisti del prescritto titolo di studio.

Ciò si rende indispensabile per normalizzare la situazione determinatasi in seno a molte esattorie di piccoli comuni — segnatamente meridionali — in cui la gestione delle esattorie stesse è tenuta da elementi non iscritti all'albo per mancanza del prescritto titolo di studio.

Poiché gli elementi in questione — per la lunga pratica acquisita — hanno dato ampia prova di capacità e competenza, tanto da condurre senza rilievi la gestione delle esattorie, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno renderli ufficialmente e legalmente responsabili dell'incarico ricoperto, anche per evitare le notevoli irregolarità derivanti dall'attuale stato di cose. (14579).

RISPOSTA. — Si osserva, in via preliminare che gli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, richiamati dagli onorevoli interroganti e di cui viene chiesto il ripristino, miravano esclusivamente a regolarizzare la posizione degli

eredi di esattori e dei cessionari di esattorie che, a causa degli eventi bellici, pur non essendo in possesso dei prescritti requisiti per la nomina ad esattore, erano stati immessi nelle funzioni. Ciò allo scopo di poter loro consentire di ottenere l'iscrizione in via definitiva all'albo nazionale degli esattori e mantenere così la carica per tutto il restante periodo dell'appalto o l'iscrizione con riserva, purché ottemperassero a determinate condizioni, ossia all'obbligo di presentarsi al primo esame di abilitazione che sarebbe stato indetto dopo la pubblicazione del decreto legislativo sopracitato.

Per costoro, in caso di mancata presentazione o di mancata abilitazione, l'iscrizione sarebbe rimasta senz'altro priva di effetto e l'esattoria sarebbe stata collocata ai sensi di legge.

Con l'interrogazione in esame sembra che gli onorevoli interroganti mirino al ripristino delle norme dettate dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 424, che davano facoltà, per un triennio, al ministro delle finanze di emanare norme speciali per consentire a determinate categorie di persone (impiegati esattoriali), non aventi tutti i requisiti prescritti dalla legge organica, di partecipare agli esami di idoneità alle funzioni di esattore o collettore.

Infatti, in base a detto articolo 11, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 6, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore fu consentito di poter partecipare agli esami con titolo di studio inferiore a quello richiesto dalla legge citata e di poter conseguire l'idoneità stessa oltre che per esame, in base a titoli o con sistema misto di titoli ad esame e l'eccezionale disposizione si rese necessaria per sanare situazioni irregolari che anche in questo campo si erano venute a creare in conseguenza degli eventi bellici.

La norma trovò attuazione coi decreti ministeriali 15 luglio 1946, n. 10411 e 10412, in base ai quali vennero espletate due sessioni di abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore, per titoli o per esami ed alle quali prese parte un rilevante numero di concorrenti.

Poiché le cause che diedero luogo alla emanazione delle eccezionali agevolazioni sono venute a cessare, risultando dalle verifiche periodiche che le gestioni esattoriali sono rientrate nella normalità e poiché dalle scritture dell'albo risulta una eccedenza di iscritti in confronto alle necessità delle gestioni esatto-

riali, non sembra, come auspicato, che sia opportuna o necessaria una nuova deroga alle norme fondamentali che regolano l'accertamento dei requisiti necessari per ottenere la iscrizione agli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE FELICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Se è a conoscenza del grave arbitrio perpetrato dal questore di Apuania che ha negato l'autorizzazione a diffondere il giornale *L'idea nazionale*, organo in detta provincia dell'associazione studentesca d'azione nazionale « Giovane Italia ».

Tale arbitrio è giunto al punto d'incriminare passi di detta pubblicazione che erano stati riportati in polemica con l'autore, mostrando così chiaramente di voler solamente impedire l'esercizio della libertà di stampa a fine chiaramente persecutorio.

L'interrogante chiede che si provveda a carico dell'organo predetto con la massima severità e che si disponga la revoca dell'illegale provvedimento. (14610).

RISPOSTA. — Il 25 giugno 1955 si presentò alla questura di Massa Carrara lo studente Franco Pelù, che esibì due copie del numero 2 del giornale *L'idea nazionale*, chiedendo che gli fosse rilasciata licenza, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la diffusione in pubblico del detto giornale.

Esaminata la pubblicazione, venne consigliato al Pelù di variare od eliminare alcune frasi ritenute inopportune.

Lo studente disse che avrebbe aderito alla richiesta e, ritirato il giornale, si allontanò, dichiarando che sarebbe ritornato poco dopo.

Da allora, per altro, egli non si è più presentato in questura.

Il Ministro: TAMBRONI.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro della difesa.* — In ordine alla posizione degli ufficiali di complemento che da molti anni, sinanco dal 1936, prestano servizio con funzioni di magistrato e cancelliere presso i tribunali militari, per conoscere:

1°) le ragioni per le quali il Governo non ha dato esecuzione alla norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951 ovviamente inteso alla sistemazione di detti funzionari; se intende, e come, darvi esecuzione;

2°) le ragioni per le quali il Ministero della difesa ha disposto la emanazione di un bando di concorso per 14 posti di uditore giudiziario militare senza tener conto del personale di che sopra, impossibilitato per ragioni di età a parteciparvi — non considerandosi, per le immissioni nei posti vacanti, l'interesse del servizio, con le cautele disposte analogamente col regio decreto 19 ottobre 1929, n. 2136, e con la legge 29 aprile 1950, n. 210, per gli incaricati di funzioni giudiziarie ordinarie, che avessero svolto tali funzioni da 18 mesi — mentre nel caso, che si sottopone, v'hanno ufficiali che disimpegnano le loro funzioni da oltre un decennio;

3°) le ragioni per le quali si è creduto sottrarre all'esame del Parlamento il progetto di legge n. 724 presentato dagli onorevoli Morelli e Cappugi fin dal 1954 tendente alla sistemazione di magistrati militari di complemento, deferendo la materia alla competenza della commissione per la legge delega, mentre detta legge riguarda il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato con esclusione del personale militare e quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

4°) le ragioni per le quali il Ministero della difesa non ha creduto comunque di doversi astenere dal collocamento in congedo di coloro che avevano raggiunto i limiti di età come militari, prima di aver provveduto alla sistemazione, per legge, della loro sorte, sinanco negandosi ai benemeriti, restituiti alla vita civile in età avanzata, i due mesi di disponibilità e i 15 giorni di licenza precongedo previsti per tutti gli ufficiali che abbiano prestato soltanto due anni di servizio. (14009).

RISPOSTA. — 1°) È da tempo in corso di concerto con le altre amministrazioni interessate uno schema di disegno di legge inteso a sistemare, ai fini pensionistici, gli ufficiali di complemento in servizio presso i tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

2°) La possibilità di immettere nei ruoli organici i suddetti ufficiali si è dovuta escludere, in quanto non rispondente alle esigenze funzionali della giustizia militare. Per assicurare invece dette esigenze nonché la continuità delle immissioni in carriera dei giovani, si è reso indispensabile bandire un concorso per la copertura dei posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli dei magistrati e dei cancellieri (10 magistrati, 8 cancellieri).

3°) La proposta di legge n. 724, di iniziativa degli onorevoli Morelli e Cappugi è stata accantonata dalla V Commissione permanente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

della Camera dei deputati in attesa della emanazione dei provvedimenti delegati sul nuovo statuto degli impiegati dello Stato.

4°) La cessazione dal trattenimento in servizio degli ufficiali raggiunti dai limiti di età per il collocamento in congedo assoluto viene disposta in applicazione dell'articolo 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. Trattandosi di una norma imperativa attinente allo *status* di ufficiale di complemento non è infatti possibile disapplicarla nel caso degli ufficiali in servizio presso i tribunali militari, anche tenendo presente il disposto dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che, trasformando in obbligo la facoltà che l'amministrazione aveva di continuare a trattenere in servizio gli ufficiali suddetti non può evidentemente spiegare efficacia ove tale facoltà sia venuta meno per il sopraggiungere dei limiti di età per il congedo assoluto.

In quanto al trattamento di cui alla circolare n. 109800, esso non è stato concesso a coloro che sono stati trattenuti in servizio oltre gli anzidetti limiti di età, in quanto assorbito dal beneficio della maggiore permanenza in servizio.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

DEL FANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — riferendosi ai progetti di legge in discussione al Senato ed alla Camera riflettenti la costruzione di autovie — se è stato accantonato il fondo già incassato dall'erario in seguito all'aumento dell'imposta sui carburanti che, in base alle assicurazioni date al Parlamento, dovrebbe essere totalmente destinato alla sistemazione della rete stradale.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il gettito in parola corrisponde alle previsioni. (11870).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha voluto presumibilmente riferirsi al provvedimento concernente provvidenze per la costruzione di autostrade e strade, divenuto, poi, legge 21 maggio 1955, n. 463.

Tale provvedimento, all'articolo 10, prevede che alla copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'elevazione della misura delle tasse automobilistiche e dall'aumento dell'imposta sulla benzina.

Per quanto concerne il gettito, si fa presente che le previsioni globali, nelle quali sono

comprese quelle inerenti all'aumento, trovano corrispondenza negli accertamenti provvisori del cespite di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ARCAINI.

DEL FANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento, a carattere di urgenza, che stabilisca quale somma deve essere prelevata dal gettito dei gravami fiscali comunque imposti sugli autoveicoli, carburanti e lubrificanti, a partire dall'esercizio 1955-56, affinché si possa destinare la parte eccedente tale somma, in un capitolo speciale, per essere utilizzato alla soluzione integrale del problema, ormai indilazionabile, inerente la viabilità della penisola e delle isole.

L'interrogante richiama in proposito la sua proposta di legge n. 689 nonché precedenti interrogazioni ed interventi in aula. (11872).

RISPOSTA. — Con la legge 21 maggio 1955, n. 463, sono state adottate provvidenze per la costruzione di autostrade e di strade statali. All'onere relativo per l'esercizio 1955-56 si provvede con il gettito derivante dall'aumento dell'imposta sulla benzina e con le maggiori entrate conseguenti all'elencazione della misura delle tasse automobilistiche.

A decorrere dal 1956-57 le spese relative all'applicazione della cennata legge vengono incluse negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Ora, mentre il problema prospettato ha trovato intanto una soluzione adeguata alle attuali possibilità del bilancio, non si ritiene che si possano adottare iniziative del genere di quelle proposte dall'onorevole interrogante medesimo come quella di destinare la quota eccedente una determinata somma del gettito dei tributi fiscali comunque gravanti sugli autoveicoli, carburanti e lubrificanti, per il fine in questione.

Infatti, l'attuazione di una tale proposta, mentre priverebbe il bilancio dell'entrata di una cospicua parte dei cespiti di che trattasi, contrasterebbe col disposto dell'articolo 39 della legge sulla contabilità generale dello Stato che fa divieto di destinare, con carattere di continuità, entrate di spettanza dello Stato per il finanziamento di particolari esigenze.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ARCAINI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre l'approvazione del progetto riflettente la costruzione del mattatoio pubblico del comune di Corropoli (Teramo) ripetutamente sollecitato dalle autorità locali. (14926).

RISPOSTA. — La domanda avanzata dal comune di Corropoli (Teramo) intesa ad ottenere il contributo, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 7 milioni, prevista per la costruzione del mattatoio, sarà tenuta presente in occasione della formazione dei futuri programmi compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio in rapporto alle numerosissime analoghe domande di finanziamento degli altri enti locali.

Il Ministro: ROMITA.

DEL FANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre la realizzazione del progetto di sistemazione della strada provinciale Barisciano-Santo Stefano di Sessanio-Caloscio-Casteldimonte (L'Aquila), i cui progetti trovansi presso gli uffici tecnici della Cassa.

Tali opere sono indispensabili per lo sviluppo turistico della zona. (14940).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto dell'interrogazione non venne inclusa nel programma di opere di viabilità da realizzare in provincia de L'Aquila dalla Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con i competenti organi locali.

Tenuto conto che per la realizzazione della strada Barisciano-Castel del Monte occorrerebbe una spesa di circa 120 milioni (secondo una segnalazione in possesso della Cassa presso la quale, per altro, non risulta essere pervenuto il progetto dell'opera in esame) non può prevedersi la sua realizzazione tenuto conto delle scarsissime economie realizzabili sul piano integrativo per le opere stradali.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario approvare la richiesta fatta dal comune di Casamassima (Bari) tramite il Genio civile di Bari sin dal 31 dicembre 1954 a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per un progetto di sistemazione straordinaria

e bitumatura delle strade interne per una spesa di lire 11.485.498.

Un provvedimento positivo di queste opere allevierebbe in parte la disoccupazione del comune di Casamassima. (14665).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Casamassima (Bari), intesa ad ottenere il contributo statale a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione delle proprie strade interne, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione dei programmi di opere da ammettere ai benefici della predetta legge n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

DEL VECCHIO GUELFI ADA E DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga utile effettuare il completamento della facoltà di medicina veterinaria presso l'università di Bari, in considerazione del fatto che detta università accoglie gli studenti, oltre che della Puglia, anche della Lucania e del Molise, regioni tutte eminentemente agricole, che vedrebbero così soddisfatta una giusta esigenza degli agricoltori allevatori.

Le interroganti credono opportuno sottolineare che, mentre nell'Italia centrale e settentrionale la facoltà di veterinaria esiste presso parecchie università, nell'Italia meridionale solo l'università di Napoli ne è provvista, con grave danno degli studenti e con inevitabili ripercussioni sullo sviluppo della scienza e della tecnica per quanto attiene al campo della zootecnica. (14551).

RISPOSTA. — Con legge 3 novembre 1954, n. 1085, i corsi di medicina veterinaria, istituiti presso l'università di Bari a titolo del tutto provvisorio dopo l'8 settembre 1943 per dar modo agli studenti delle Puglie e della Lucania di poter iniziare gli studi di medicina veterinaria (dato che per le contingenze eccezionali del momento non potevano recarsi nelle sedi ove esisteva una completa facoltà di medicina veterinaria) sono stati resi definitivi con la regolare istituzione del primo biennio della facoltà di medicina veterinaria.

Sulla detta istituzione il Ministero della pubblica istruzione porta tutta la sua attenzione affinché possano essere assicurati i mezzi finanziari per un efficace funzionamento didattico e scientifico del primo biennio.

Si può assicurare che, allorché verrà completamente soddisfatta questa prima esigenza, il Ministero non mancherà di considerare la

questione relativa al completamento della facoltà, in rapporto ai mezzi finanziari che potranno essere reperiti allo scopo.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione (indiretta infortunati civili) n. 270582 di posizione, spettante all'erede del deceduto Armando Doroteo, da Molfetta (Bari). (10153).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo inviato in data 22 giugno 1955 al municipio di Molfetta (Bari) per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione (indiretta nuova guerra) n. 551636 di posizione, spettante al signor Carpi Giuseppe fu Angelo, residente a Genova, padre del caduto caporal maggiore Carpi Giuseppe. (10305).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DEL VESCOVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere:

a) quale applicazione il Governo etiopico abbia dato agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, per quanto riguarda le confische effettuate in danno degli italiani residenti in Etiopia;

b) quale applicazione sia stata data dal Governo italiano alla legge del 28 ottobre 1954, n. 1050, circa gli indennizzi ai titolari di beni, diritti o interessi italiani perduti o soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace.

In particolare chiede di interrogare il ministro del tesoro per conoscere se non ravvisi l'opportunità, nelle more di applicazione e di esecuzione della legge 1050, di autorizzare qualche istituto di credito ad effettuare anticipazioni, con garanzia dello Stato, nella misura del 20 per cento sull'ammontare complessivo del credito, allo scopo di consentire agli aventi diritto una minima disponibilità di capitali ai fini della ripresa delle loro attività economica e produttiva. (14172).

RISPOSTA. — Per quanto si riferisce al punto primo dell'interrogazione predetta, si fa presente che l'esecuzione degli articoli nn. 74

e 79 del Trattato di pace nei riguardi dell'Etiopia è oggetto di trattative che sono tuttora in corso per il raggiungimento di un accordo fra i due paesi.

Circa l'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si comunica che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente norme di attuazione della legge stessa, dovrà, come è noto, essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Appena sarà intervenuta tale approvazione il decreto sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e quindi si procederà alla nomina delle apposite commissioni amministrative a cui sarà demandato l'esame ed il parere sulle anticipazioni e sugli indennizzi da corrispondere eventualmente agli interessati.

Atteso quanto sopra, è da prevedere che il provvedimento sarà pubblicato a breve scadenza e, pertanto, questo Ministero esprime l'avviso che le annose aspettative degli interessati potranno essere soddisfatte con l'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

La proposta di « autorizzare qualche istituto di credito ad effettuare anticipazioni, con garanzia dello Stato, nella misura del 20 per cento sull'ammontare complessivo del credito » reputasi irrealizzabile sul piano giuridico, in quanto dalla legge in esame si evince che il diritto all'indennizzo o all'anticipazione sorgerà soltanto allorché saranno intervenuti il parere delle costituenti commissioni e la determinazione della sua misura da parte del ministro del tesoro.

Sul piano pratico, inoltre, la proposta non potrebbe trovare l'auspicata sollecita attuazione, in quanto la prevista concessione della garanzia statale comporterebbe l'adozione di adeguate misure legislative.

Ciò stante, si assicura che il tesoro, consapevole del disagio attraversato dai nostri connazionali, che hanno perduto i loro beni in Etiopia, senza possibilità alcuna di reintegrazione, va continuamente adoperandosi, così come si è attivamente adoperato negli scorsi mesi, per una pronta attuazione della legge 1954, n. 1050.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MORT.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario modificare la recente interpretazione restrittiva data all'articolo 9 della legge 3 maggio 1948, n. 779, che ha messo in notevole difficoltà particolarmente i molini artigiani in

varie zone agricole, rinunciando alle contestazioni in atto, confermando, invece, il precedente regime di imposizioni agli effetti dell'imposta generale sull'entrata sui cruscami. Se ciò non fosse possibile, l'interrogante chiede al ministro se non ravvisi opportuno esaminare benevolmente le contestazioni in atto rinunciando a riscuotere tardivamente l'imposta e le relative penalità, disponendo invece in maniera uniforme e per tutte le province per il futuro. (6943).

RISPOSTA. — La questione prospettata ha formato oggetto di attento studio da parte di questo Ministero, che, con la circolare di cui si unisce copia, ha provveduto a riesaminare nel suo insieme la situazione tributaria dei molini nei riguardi delle vendite dei cruscami, sia che esse siano effettuate nei locali di produzione, che in quelli di vendita al pubblico.

Il Ministro: ANDREOTTI.

*Circolare N. 6
in data 4 febbraio 1955*

L'Associazione italiana fra industriali molitori ha posto alcuni quesiti in ordine al trattamento da farsi agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, alle vendite di cruscami effettuate da molini, specie per quanto concerne quelle poste in essere a mezzo di negozi di vendita al pubblico.

Al riguardo il Ministero deve confermare ancora una volta quanto ha già avuto occasione di chiarire in passato, e cioè che alle vendite di cruscami non può essere usato un trattamento tributario diverso da quello previsto, per le merci e prodotti in genere, dalle vigenti disposizioni legislative.

Ciò premesso e con riferimento alla natura del tutto particolare dell'industria molitoria, si ritiene opportuno riassumere qui di seguito i casi nei quali possono essere ricondotte le varie forme in cui si effettuano le vendite dei cruscami da parte dei molini, specificando, per ognuno di essi, il modo di corresponsione del tributo.

1°) Molino che negli stessi locali di produzione effettua vendite all'ingrosso (a commercianti, industriali ed esercenti) e sporadicamente ai diretti consumatori: l'imposta sull'entrata è dovuta, in tal caso, nella misura e nei modi normali e cioè all'atto della vendita in base ad apposito documento da emettersi di volta in volta.

2°) Molino — munito o no di licenza di vendita al pubblico — che negli stessi locali di produzione vende promiscuamente all'in-

grosso (a commercianti, industriali ed esercenti) ed a diretti consumatori: anche in questa ipotesi l'imposta deve essere corrisposta nei modi normali in ragione del 3 per cento per ogni singola vendita in base a fattura od altro documento. Tuttavia, fermo in ogni caso il pagamento dell'imposta in base a fattura per le vendite all'ingrosso, ed avuto riguardo alla pratica difficoltà cui andrebbero incontro i molini per l'emissione del documento di volta in volta per ogni singola vendita al diretto consumatore, si ammette che essi per queste ultime vendite possono assolvere l'imposta in base ad un « registro delle vendite al dettaglio » — debitamente vidimato dall'ufficio del registro — sul quale dovranno annotarsi tutte le singole vendite effettuate.

Il tributo relativo, nella misura del 3 per cento — e con gli arrotondamenti previsti dall'articolo 6 del decreto legge 27 dicembre 1946, n. 469 — dovrà essere corrisposto a periodi mensili entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono le vendite, con applicazione di marche o con versamenti sul conto corrente postale del competente ufficio del registro, nei modi di legge.

3°) Molino — munito o non di licenza di vendita al pubblico — che nei locali di produzione o nel negozio di vendita direttamente con esso comunicante vende esclusivamente al diretto consumatore: il tributo è dovuto soltanto in abbonamento per tutte le vendite effettuate, ricorrendo sostanzialmente in tal caso l'ipotesi prevista dal 2° comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

4°) Molino — munito o non di licenza di vendita al pubblico — con negozio di vendita direttamente con esso comunicante, che venda il prodotto all'ingrosso (industriali, commerciante ed esercenti) ed al diretto consumatore nel negozio: l'imposta è dovuta in base a fattura per le vendite all'ingrosso, in abbonamento per le vendite al pubblico e nella misura del 3 per cento pel passaggio interno dei prodotti dal molino al negozio, a norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

5°) Molino con negozio di vendita al pubblico non comunicante: l'imposta è dovuta in abbonamento per le vendite al pubblico e nella misura del 3 per cento pel passaggio interno dal molino al negozio.

Quanto al passato, attesi i dubbi cui la materia ha dato luogo e tenuto conto delle difficoltà pratiche cui si andrebbe incontro per accertare con sufficiente certezza le reali entità dei passaggi di cruscami dai molini ai locali

di vendita al pubblico, potrà prescindere da ogni rilievo — sia per imposta che per pena pecuniaria — in tutti quei casi in cui, per le vendite di cruscami effettuate al diretto consumatore, il molino abbia assolto almeno il tributo in abbonamento.

per *Il Ministro*: STAMMATI.

DE MARZIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene opportuno istituire nell'amministrazione dell'esercito, come già è stato fatto in quella dell'aviazione e della marina, il conto corrente bancario affiancandolo a quello postale esistente, al fine di ridurre il ritardo, talvolta notevole, nel pagamento degli assegni al personale in licenza o sfollato. (13867).

RISPOSTA. — Non è esatto che la marina e l'aeronautica si servano di conti correnti bancari per il pagamento delle competenze al personale in licenza o sfollato. Solo il deposito forza assente dell'aeronautica della Sicilia, a Palermo, con iniziativa locale, si avvale per detti pagamenti del Banco di Sicilia cui versa, di volta in volta, per il pagamento agli interessati, le somme occorrenti.

Non risulta, d'altro canto, che il sistema di pagamento di dette competenze a mezzo di conto corrente postale dia luogo a ritardi e non si ravvisa quindi il caso di innovare in materia.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) per quali ragioni il prefetto di Bari, in seguito alle dimissioni del comitato di amministrazione dell'E.C.A. di Locorotondo (Bari) abbia nominato un commissario invece di affidare l'amministrazione come per legge alla giunta comunale;

2°) quali provvedimenti intende prendere per sanare l'illegale situazione dipendente dal fatto che il predetto commissario è in carica da oltre ventinove mesi, mentre la legge prescrive che la gestione commissariale non può durare oltre tre mesi;

3°) infine se non consideri che il prefetto di Bari, nominando commissario dell'E.C.A. uno dei più accesi esponenti della minoranza democristiana di Locorotondo, non abbia provveduto in contrasto con le indicazioni fornite dall'elettorato, venendo così meno se non ad obblighi di legge a quel rispetto di principi democratici che il Governo ha posto a base del suo programma. (14994).

RISPOSTA. — Il prefetto di Bari ha preposto un commissario all'E.C.A. di Locorotondo avvalendosi del potere conferitogli dall'articolo 46 (I parte) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in base al quale, com'è noto, egli ha facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza ».

Il provvedimento adottato in data 3 febbraio 1953, trasse motivo, infatti, dalla necessità di assicurare il funzionamento dell'ente, i cui amministratori avevano rassegnato alla unanimità le dimissioni a causa di un insanabile dissidio manifestatosi in seno al comitato, a seguito di inframmettenze del sindaco.

Il provvedimento fu anche suffragato dalla considerazione che la crisi nell'amministrazione si era sviluppata nel corso della stagione invernale, in un periodo cioè in cui le esigenze assistenziali della popolazione e, quindi, la necessità della piena funzionalità dell'E.C.A., erano particolarmente avvertite.

Ciò stante, il disposto dell'articolo 47 (1° comma) della citata legge del 1890 — cui sembra riferirsi l'onorevole interrogante, in virtù del quale, se l'amministrazione di un E.C.A. è disciolta, la gestione spetta di diritto alla giunta municipale — non era applicabile nella fattispecie, giacché la nomina del commissario prefettizio non susseguì ad un provvedimento discioglimento, bensì fu disposta per la necessità urgente di ovviare alla temporanea carenza dell'organo rappresentativo ordinario.

Per altro, anche quando si tratti di scioglimento, la gestione dell'E.C.A., secondo quanto ha riconosciuto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve essere affidata ad un commissario allorché sussistano cause di incompatibilità con l'amministrazione comunale.

Per quanto concerne la durata della gestione commissariale che, secondo quanto rileva l'onorevole interrogante, avrebbe dovuto essere limitata, a norma di legge, ad un periodo massimo di tre mesi, si fa presente che i termini stabiliti dagli articoli 47-48-49 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972, per la durata delle gestioni straordinarie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli E.C.A., riguardano solo il caso dello scioglimento della amministrazione ordinaria (e trattasi, comunque, di termini che sono stati sempre considerati ordinari e non perentori), mentre nessun termine è previsto, per contro, nella ipotesi di sospensione dell'amministrazione e di gestione commissariale che sia disposta, come nel caso specifico, per l'urgente necessità di assicurare il funzionamento del-

l'ente in mancanza dell'organo deliberativo ordinario.

Per quanto attiene, infine, ai rilievi mossi circa i criteri seguiti dal prefetto nella scelta della persona, investita dalle funzioni commissariali, si osserva che tale atto rientra nel discrezionale apprezzamento dell'autorità titolare del potere di nomina e che l'atto stesso prescinde da ogni valutazione diversa da quelle inerenti alle esigenze del servizio ed ai requisiti soggettivi di capacità e di probità.

Risulta, comunque, da notizie fornite dal prefetto, che il commissario, nell'espletamento dell'incarico ha sempre dimostrato rettitudine, capacità ed equanimità e che l'azione dello stesso è stata scevra da faziosità e da prevenzioni nei riguardi della categoria da assistere.

Tutto ciò premesso, si soggiunge che questo Ministero ha interessato il prefetto a procedere alla sollecita ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente qualora non sussistano più giustificate ragioni per l'ulteriore prosecuzione della gestione straordinaria.

Il Ministro: TAMBRONI.

D'ESTE IDA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la pensione privilegiata indiretta di guerra costituisca « reddito di lavoro » ed in caso negativo se non ritenga opportuno emanare delle precise disposizioni a tutte le amministrazioni dello Stato perché sia chiarita nel merito la disciplina delle spettanze per le quote complementari di caro vita ai dipendenti statali in quanto la vigente legislazione prevede la concessione delle quote per i genitori inabili al lavoro ed a carico quando il « reddito di lavoro » di essi non superi le lire 9 mila (legge 8 aprile 1952, n. 212, articolo 6). (14052).

RISPOSTA. — Le quote complementari dell'indennità di carovita ai dipendenti statali per i genitori a carico sono previste dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1954, n. 722, il quale disciplina l'attribuzione ponendo come condizione che i genitori richiesti a carico risultino, tra l'altro « privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento ».

Ora sembra pacifico che la pensione, qualunque essa sia, non possa non costituire una « risorsa » utile al « sostentamento » di chi ne gode. Sarebbe perciò arbitrario non considerare la pensione di guerra ai fini in questione, e, d'altra parte non si può trascurare che, ove tale esclusione fosse stata nelle intenzioni del legislatore, questi l'avrebbe di-

chiarato espressamente, così come è previsto ai fini della maggiorazione della misura delle quote complementari medesime; infatti, a tali fini, l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1131, esclude esplicitamente le pensioni di guerra dal computo dei redditi affluenti nel nucleo familiare del dipendente.

La locuzione « reddito di lavoro » non figura nell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e non è stata usata nemmeno nelle precedenti norme che disciplinano il beneficio in questione (genitori) per cui, anche se si volesse ammettere che la pensione di guerra non costituisce « reddito di lavoro », tale ammissione non modificherebbe il criterio di attribuzione del beneficio medesimo nei sensi sperati dalla onorevole interrogante.

Questo Ministero, pertanto, è spiacente di non potere modificare le disposizioni già impartite in materia, perfettamente aderenti alla norma.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

D'ESTE IDA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione dei prefetti e degli ispettorati della motorizzazione civile sul divieto di circolazione dei motoveicoli e ciclomotori quando trasportino recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti su tutte le strade ed aree pubbliche, espresso dalla circolare 5 agosto 1954, n. 320/1854, del Ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione civile, in quanto tale disposizione risulta inapplicata in quasi tutte le province, con grave pericolo per l'incolumità pubblica. (14421).

RISPOSTA. — Il divieto, di cui alla circolare in data 5 agosto 1954, n. 302/1854, del Ministero dei trasporti, per quanto attiene alla circolazione dei motoveicoli e ciclomotori allorché trasportino recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, deve intendersi temperato dalla successiva circolare diramata dallo stesso dicastero, d'intesa con questo Ministero del 17 gennaio 1955, n. 12/1955, che — previa l'osservanza di determinate cautele — consente il trasporto in questione sui motoveicoli a due ruote.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Alfonso Bechelli fu Augusto, classe 1904, residente a Filettole (Pisa), concessa a quanto pare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

con decreto ministeriale n. 2153385 trasmesso al servizio pagamenti il 28 ottobre 1954. (14276).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE TOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla risoluzione del problema idrico nel comune di Carpineto Romano (Roma), dove 8 mila abitanti, a soli 70 chilometri dalla capitale, vivono tra le fontane secche, in una esasperante mancanza della minima quantità d'acqua. (14300).

RISPOSTA. — All'approvvigionamento idrico del comune di Carpineto Romano si provvederà attraverso l'acquedotto consorziale del Simbrivio, la cui costruzione sarà finanziata ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Risulta che il consorzio interessato intende dar corso sollecitamente allo studio ed alla compilazione di un progetto di stralcio dei lavori di detto acquedotto, per il rifornimento idrico dell'abitato in parola. A tal fine, con provvedimento in corso, è stata disposta una anticipazione di lire 4 milioni, pari al 24 per cento dell'importo presuntivo delle opere, giusta quanto prevede l'articolo 3 della legge 15 luglio 1954, n. 543. Detta somma verrà corrisposta al consorzio, in base ai titoli giustificativi della spesa relativa a detta progettazione, dall'Ufficio del genio civile di Roma, al quale la somma stessa sarà accreditata.

Il Ministro: ROMITA.

DI GIACOMO. — *Ai ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1°) se sia a conoscenza che in località San Mauro, agro di Carovilli (Molise) esistono zone di terreno alla cui superficie affiorano liquidi oleosi, che, in concomitanza con altri elementi (natura del suolo e sua mobilità, presenza di minerali carbonici, ecc.) fanno presumere un ricco sottosuolo;

2°) se ritenga opportuno far procedere sollecitamente ad accertamenti e sondaggi. (13889).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La zona di Carovilli rimane compresa in un più vasto settore geologico favorevolmente indiziato ad idrocarburi, per la presenza di manifestazioni di tali sostanze minerali nel

flash paleogenico (secondo G. Segre) che ricopre il settore medesimo.

Trattandosi di territorio fuori della Valle Padana — e, pertanto, non riservato all'Ente nazionale idrocarburi — la ricerca degli idrocarburi è lasciata dalle vigenti disposizioni alla libera competizione.

Così stando le cose, l'intervento di questa amministrazione — auspicato dall'onorevole interrogante — può solo esplicarsi con il conferimento del permesso di ricerca a chi ne faccia richiesta e sia dotato dei requisiti tecnici ed economici prescritti.

Attualmente trovasi all'esame di questo Ministero una domanda di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, concernente una vasta area abruzzese-molisana, che comprende anche la località in oggetto.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

DI GIACOMO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui fu sospeso il corso dei lavori di ricerca nel sottosuolo in agro di Rionero Sannitico (Molise) pur essendo stati conseguiti, coi primi sondaggi, risultati positivi e molto lusinghieri, specie per quanto riguarda il ritrovamento del gas metano. (13890).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Le ricerche — alle quali si riferisce l'onorevole interrogante — sono quelle condotte dalla Società mineraria nazionale nell'ambito del permesso denominato « Montalto », in territorio del comune di Rionero Sannitico.

Tali ricerche hanno portato al rinvenimento, a piccola profondità, di gas naturale contenente idrocarburi superiori condensabili.

La sospensione di tali ricerche va attribuita essenzialmente alla morte del geologo ingegnere Mario Grossi, amministratore unico della società permissionaria, ideatore ed animatore delle ricerche medesime.

Solo recentemente — e su richiesta di questa amministrazione — la Società mineraria nazionale ha provveduto a confermare il suo interesse alla prosecuzione delle ricerche, nominando a suo nuovo amministratore unico il figliuolo del defunto ingegnere Mario Grossi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali mezzi intenda urgentemente intervenire per riparare i danni causati dai movimenti franosi all'abitato di Trivento (Campobasso); per impedire che altri danni abbiano a verificarsi; per costruire abitazioni per le famiglie che hanno dovuto sgomberare le case minacciate dal funesto fenomeno, nonché per le altre famiglie che devono ancora sgomberare i loro alloggi. (14131).

RISPOSTA. — Da parte dell'Ufficio del genio civile di Campobasso, è in esame ed in corso di studio l'eventuale proposta di inclusione dell'abitato di Trivento tra quelli da consolidare a spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Per quanto riguarda la necessità di costruire alloggi popolari nel comune di Trivento, Tonello e Monacilioni si assicura che non si mancherà di tener presente il fabbisogno alloggiativo dei predetti comuni in sede di attuazione del piano di risanamento edilizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: ROMITA.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali opere intenda attuare per fermare i movimenti franosi che incombono sull'abitato di Rotello (Campobasso), causando periodicamente la distruzione di abitazioni, e se sia stato provveduto alla costruzione degli alloggi necessari per il ricovero delle famiglie rimaste senza tetto a causa del franamento delle loro abitazioni al principio dell'anno 1955. (14132).

RISPOSTA. — Per l'abitato di Rotello sono in corso di esecuzione, da parte dell'Ufficio del genio civile di Campobasso, lavori di apertura di pozzi di assaggio per esaminare la natura del terreno e le cause del movimento franoso che interessa il centro abitato del comune stesso, e ciò al fine di una eventuale proposta di inclusione del medesimo comune tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il Ministro: ROMITA.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali mezzi intenda urgentemente intervenire per riparare i danni causati dai movimenti franosi all'abitato di Monacilioni (Campobasso); per impedire che altri danni abbiano a verificarsi; per costruire abitazioni per le famiglie che hanno dovuto sgomberare le case minacciate dal

funesto fenomeno nonché per le famiglie che devono ancora sgomberare i loro alloggi. (14134).

RISPOSTA. — Per l'abitato di Monacilioni, ammesso con regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, ai benefici della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono stati eseguiti periodicamente fino al decorso anno 1954, lavori atti a consolidare il movimento franoso che minaccia l'abitato.

Per l'esecuzione di ulteriori lavori, complementari al consolidamento dello stesso abitato, l'Ufficio del genio civile di Campobasso ha redatto una perizia dell'importo di lire 5 milioni e per l'accollo dei lavori in essa previsti è stato autorizzato, in data 6 luglio 1955, l'esperimento di gara ufficiosa.

Per quanto riguarda la costruzione di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto, in seguito a sgombero di abitazioni più direttamente interessate dal movimento franoso, sono stati costruiti, nel 1953, due fabbricati comprendenti complessivamente 12 alloggi per cui al momento non si ravvisa la necessità di costruirne altri.

Il Ministro: ROMITA.

DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dello strano ed inqualificabile atteggiamento del sindaco di Civitella del Tronto (Teramo) il quale pretende di non dover rendere conto del suo operato al consiglio comunale e tanto meno ai consiglieri di opposizione, rifiutandosi di convocare il consiglio comunale per non affrontare la discussione intorno a problemi amministrativi, la soluzione dei quali è da tempo attesa dagli abitanti del comune stesso; se non ritiene opportuno intervenire affinché venga assicurata una normale vita democratica all'amministrazione comunale di Civitella del Tronto imponendo al sindaco la convocazione periodica del consiglio comunale. (14910).

RISPOSTA. — Non risulta che il sindaco di Civitella del Tronto ostacoli deliberatamente il funzionamento dell'organo consiliare, la cui attività deliberativa, se pure limitata a causa dell'assenteismo di parte dei suoi componenti, può, in genere, ritenersi normale, in relazione agli adempimenti richiesti dalla legge.

Ove, poi, i rilievi mossi, al riguardo, si riferiscano in modo particolare al mancato esame, da parte del consiglio suddetto, degli argomenti proposti dal consigliere di minoranza signor Monti Francesco, si fa presente che quella giunta municipale, pur non essen-

do tenuta, a norma di legge — trattandosi di iniziativa di un singolo consigliere — all'accoglimento della richiesta all'uopo avanzata dal medesimo, non mancò, tuttavia, di aderirvi disponendo la convocazione dell'organo consiliare per la trattazione degli oggetti proposti.

Senonché, tanto la seduta di prima che quella di seconda convocazione (alla quale intervennero solo il sindaco ed un consigliere) dovettero essere dichiarate deserte per mancanza del numero legale, essendosi persino assentato lo stesso consigliere Monti, presentatore dell'istanza di convocazione.

Successivamente, quest'ultimo ha insistito affinché fosse ulteriormente convocato il consiglio comunale per la discussione degli stessi argomenti in precedenza indicati, ma la civica amministrazione, attesi i precedenti, non ha ritenuto, questa volta — e legittimamente — di dare seguito a tale richiesta che non risultava condivisa — come prescritto dall'articolo 124, 4° comma, del testo unico 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — da un terzo dei consiglieri.

Non sarà superfluo, d'altronde, rilevare che le proposte di provvedimenti formulate dal menzionato Monti, o si presentavano di scarso interesse per la collettività (rispondendo, piuttosto, a pretese di privati, di cui il predetto si è fatto sostenitore), o risultavano palesemente inattuabili sotto l'aspetto finanziario o del tutto insostenibili in linea giuridica.

Il Ministro: TAMBRONI.

DI MAURO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che al deposito locomotive di Palermo centrale, con mentalità fiscale e burocratica, viene applicata una vecchia disposizione del 1905, che attribuisce agli « accudienti » la responsabilità amministrativa dei furti che avvengono nelle locomotive in consegna agli « accudienti » stessi, e ciò non tenendo conto che nel 1905 ogni operaio aveva in consegna solo due locomotive mentre ora ne ha ben 14 ed è quindi praticamente impossibilitato ad esercitare una adeguata sorveglianza.

Se non ritiene opportuno disporre la soppressione di questa vecchia e ormai ingiusta disposizione, che serve solo a falciare il già misero stipendio degli « accudienti », predisponendo, nel contempo, l'organizzazione di un apposito servizio di custodia che ben più concreti risultati darà all'amministrazione che non quelli delle attuali trattenute per multe ed addebiti. (14706).

RISPOSTA. — Nei mesi di aprile e maggio 1955, nel deposito di Palermo, si sono verificati furti di attrezzi e piccoli oggetti sulle locomotive in stazionamento. Si è pertanto reso necessario adottare adeguati provvedimenti, tra i quali anche addebiti di lieve entità al personale di accudienza consegnatario delle locomotive.

Quanto al numero di accudienti e capi squadra accudienti, si fa presente che esso è adeguato alla consistenza delle locomotive in stazionamento. La media delle locomotive sorvegliate è di 5 per accudiente, con un massimo di 7 in brevi periodi di punta, non dissimile dalla media d'anteguerra.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione diretta nuova guerra riguardante l'ex militare Bonuzzi Quinto di Luigi, posizione 1293876. (8844).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 3 maggio 1955, al municipio di Zevio (Verona) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quanto tempo occorrerà per dar corso alla reversibilità della pensione di guerra concessa a Mari Vincenzo fu Miracolato, per la perdita del figlio Mari Carlo, concessione avvenuta con decreto ministeriale n. 1778094, e resa definitiva con decreto ministeriale n. 1817517, posizione 422490, datato 27 febbraio 1954, in quanto essendo il titolare di pensione Mari Vincenzo deceduto fin dal 27 novembre 1947, il rateo pensione dovrebbe essere devoluto alla vedova Bonomelli Rosa, che ha inoltrato da tempo la regolare domanda. (11206).

RISPOSTA. — Per poter concedere eventualmente alla signora Bonometti (non Bonomelli) Rosa la reversibilità della suddetta pensione, si è in attesa che il municipio di Verona trasmetta una dichiarazione da cui risulti la data di trascrizione dell'atto di morte del militare per poter stabilire se la domanda prodotta dall'interessato il 13 novembre 1954, sia pervenuta entro i limiti previsti dall'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FABRIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno, a proposito della chiamata alle armi dei giovani del-

l'ultimo quadrimestre del 1933, permettere agli studenti del penultimo anno della scuola media superiore di ritardare la loro presentazione fino all'espletamento degli esami di riparazione autunnali quando molti di essi, bocciati in qualche materia nella sessione estiva, potrebbero con l'esame di riparazione ottenere l'esonero cui hanno diritto coloro che conseguirono la promozione in giugno.

L'atto di benevola comprensione desiderato solleverebbe da gravi e legittime preoccupazioni molte famiglie italiane. (14819).

RISPOSTA. — L'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, nel consentire il ritardo del servizio militare di leva agli studenti che, all'atto della chiamata alle armi, risultino iscritti all'ultimo anno di scuola media superiore è inteso a far sì che i giovani in procinto di conseguire il diploma di scuola media possano affrontare i relativi esami senza dover sospendere la frequenza delle lezioni.

L'eventuale estensione del beneficio del rinvio ai giovani che a 21 anni — quando cioè ha luogo la chiamata alle armi — non sono nemmeno iscritti all'ultimo anno di scuola media superiore, verrebbe a snaturare il principio che ha ispirato la norma.

L'auspicata estensione determinerebbe, inoltre, una ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti degli altri elementi del contingente di leva e, soprattutto, degli studenti che, in occasione della chiamata alle armi del secondo scaglione della classe 1933, avvenuta nello scorso mese di marzo, frequentavano il penultimo anno di scuola media superiore e che furono regolarmente incorporati, così come i giovani già promossi nell'ultima sessione estiva, i quali non hanno potuto beneficiare del rinvio, non potendo, ovviamente, esibire, alla data della chiamata, il certificato di iscrizione all'ultimo anno della scuola media superiore, riferito, come prescritto, all'anno scolastico 1954-55.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

FAILLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1°) se, dagli accertamenti compiuti in relazione alla precedente risposta n. 50240-126/G del 15 gennaio 1955, è risultato che il signor Gintoli Giuseppe, dipendente della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, ininterrottamente dal 1910 al 1950 — e con retribuzione inferiore alle lire 800 men-

sili per molti anni dopo che sorse l'obbligatorietà dell'assicurazione all'Istituto nazionale previdenza sociale — non figura affatto tra gli assicurati di tale istituto; e se è risultato altresì che il signor Loreface Romualdo, assunto in servizio dalla stessa Cassa di risparmio nel novembre del 1921, fu assicurato soltanto nel marzo del 1925, come appare dal libretto personale I.N.P.S. di Palermo n. 18231 (43);

2°) se e come il ministro, una volta accertate le gravi irregolarità di cui sopra, intenda intervenire per eliminare le conseguenze lesive di legittimi interessi;

3°) in quale data la Cassa di risparmio suindicata presentò la domanda di esonero dall'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia per il personale dipendente;

4°) quale data e quali estremi reca il decreto emesso ai sensi del primo capoverso dell'articolo 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che respinse la domanda di cui sopra;

5°) se il ministro ritiene che, tanto più nei riguardi di lavoratori già in quiescenza col relativo trattamento aziendale contrattualmente spettante, i contributi per l'assicurazione obbligatoria, da versare all'I.N.P.S. in conseguenza della reiezione della domanda di esonero, possano essere prelevati dagli accantonamenti eseguiti per il trattamento di previdenza aziendale, anche se manca la conforme determinazione dei lavoratori stessi che, pure, sono una delle parti interessate di cui il consenso è richiesto dallo stesso articolo 30 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o se il ministro non intende invece vigilare per prevenire e, occorrendo, impedire l'attuazione arbitraria di una simile eventuale pretesa del datore di lavoro;

6°) quale è — precisamente — il « ragionevole termine » concesso alla cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo per regolarizzare la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. dei suoi dipendenti, e se è un termine perentorio oppure ulteriormente differibile, come farebbe supporre la precedente e già citata risposta del ministro all'interrogante;

7°) quali sono infine le disposizioni di legge che facultano il ministro a consentire dilazioni come quella ora detta che, procrastinando l'esecuzione di precisi obblighi di legge del datore di lavoro, recano un danno immediato ai lavoratori ultrasessantenni; fatto, questo, sempre inammissibile anche se si tratta di lavoratori che fruiscono del trattamento (quale che sia, non certamente lauto) di quiescenza aziendale. (12638).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che il signor Gintoli Giuseppe, ex dipendente della Cassa di risparmio di Palermo, è stato iscritto all'I.N.P.S. dal 1° gennaio 1921 al 31 dicembre 1926.

Da tale data, il versamento dei contributi fu sospeso, avendo il Gintoli superato il limite di stipendio, per cui allora cessava l'obbligo assicurativo.

Il signor Lorefice Romualdo è stato iscritto all'I.N.P.S. dal 1° novembre 1921 (data di assunzione in servizio) al 31 maggio 1926, epoca in cui, per effetto del limite di retribuzione sopra ricordato, veniva escluso dall'obbligo assicurativo.

Ciò premesso, corre l'obbligo di chiarire che nessuna azione può essere svolta da questo Ministero in favore del Gintoli, per il recupero dei contributi assicurativi eventualmente omessi dalla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo (1° luglio 1920) al 31 dicembre 1920 e ciò a causa dell'intervenuta prescrizione estintiva (articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1823).

A quanto risulta, la domanda di esonero dall'obbligo delle assicurazioni sociali, per il personale dipendente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, fu avanzata, secondo il disposto dell'articolo 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, dalle associazioni professionali che allora rappresentavano le parti, in data 15 novembre 1940. Tale domanda fu respinta da questo Ministero con provvedimento n. 23706, del 23 marzo 1952.

Come è certamente noto, l'articolo 30 del citato regio decreto-legge n. 636, prevede che, qualora l'esonero non sia concesso, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia tanto per la parte a carico delle aziende, quanto per la parte a carico dei lavoratori, siano prelevati dagli accantonamenti eseguiti per il trattamento aziendale.

Tale norma, che aveva come presupposto il sistema a capitalizzazione, dopo l'adozione del sistema a ripartizione nella gestione delle assicurazioni obbligatorie, presenta particolari difficoltà di attuazione. Questo Ministero, tuttavia, vigila affinché la norma sia interpretata in favore dei lavoratori e, in casi analoghi, ha sentito anche il parere delle associazioni professionali, anche se esse — come è noto — non abbiano in atto la rappresentanza giuridica dai lavoratori. L'articolo 30, comunque, non riguarda i due casi ipotizzati, perché sia il Lorefice che il Gintoli erano esclusi dall'obbligo assicurativo presso l'I.N.P.S. durante il periodo di sospensione del versamento dei contri-

buti, determinato dalla domanda di esonero. Quanto al termine concesso alla Cassa di risparmio di Palermo, per la regolizzazione delle posizioni assicurative del dipendente personale, esso è già scaduto, né questo Ministero ritiene di doverlo ulteriormente differire.

Comunque, i lavoratori non subiranno alcun danno perché, al momento della regolizzazione assicurativa, sarà corrisposto ad essi l'eventuale conguaglio fra le somme percepite e quelle dovute dall'epoca del pensionamento.

Il Ministro: VIGORELLI.

FALETRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che un notevole numero di dipendenti delle ferrovie dello Stato del compartimento di Palermo non riesce a fruire del congedo ordinario per deficienza di personale.

L'interrogante, di fronte a questa situazione che priva il personale delle ferie retribuite con notevoli ripercussioni sulle condizioni fisiche dello stesso, chiede di conoscere quali disposizioni intende dare al compartimento di Palermo per indurlo a disporre la concessione del congedo ordinario a quanti ne hanno diritto. (14830).

RISPOSTA. — Le difficoltà di aderire a tutte le richieste di congedo, sia nel compartimento di Palermo sia in altri impianti della rete, sono dovute in parte a deficienza di personale rispetto alle necessità conseguenti alla intensificazione dei traffici nella stagione estiva (periodo di punta), ed in parte all'accumulo delle richieste stesse da parte degli aventi diritto nei mesi da giugno a settembre, invece di diluirle in tutti i mesi dell'anno, come sarebbe opportuno e desiderabile.

L'amministrazione per altro non può stabilire i propri organici sulla base delle punte del traffico, sia viaggiatori che merci, ma deve necessariamente mantenere la consistenza del personale sulla media ponderata della sua utilizzazione, richiedendo maggiori prestazioni nei periodi di maggiori richieste dei traffici, sia pure adottando tutti i provvedimenti necessari per non aggravare a lungo il lavoro dei propri dipendenti.

Ciò risponde a criteri economici ed industriali ovunque adottati, onde non appesantire il bilancio aziendale oltre limiti ragionevoli.

Tuttavia sono in corso di espletamento vari concorsi per l'assunzione di circa 12 mila agenti delle varie qualifiche; ed a concorsi

ultimati la situazione sarà indubbiamente migliorata.

È stato intanto accordato al personale di fruire dei giorni di congedo non utilizzati, fino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui il congedo stesso si riferisce.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

FALETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non ritengano che l'attuale attività dell'A.R.A.R. (che va dalle operazioni di credito, agli acquisti di macchine, all'esecuzione di speciali operazioni nel campo del commercio con l'estero, ecc) sia illegittima ed anticostituzionale, in quanto tale attività non rientra nei compiti che all'ente sono stati attribuiti dalla legge istitutiva la quale li limitava all'amministrazione dei residuati di guerra;

e se in conseguenza non ritengano di considerare l'opportunità di mettere in liquidazione questo ente parassitario, dando così finalmente esecuzione all'ordine del giorno Consiglio, del 10 ottobre 1951, approvato dalle Camere, il quale invitava il Governo « a sopprimere e liquidare l'A.R.A.R., organismo di contingenza che avendo esaurito i compiti assegnatigli... non ha attualmente nessuna funzione da esercitare ». (14261).

RISPOSTA. — Con decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 643, venne istituita nell'interesse e per conto del tesoro dello Stato una azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei residuati di guerra ceduti dalle autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisiti, azienda che con successivo decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, venne denominata Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.).

Il compito specifico e di carattere transitorio affidato all'A.R.A.R. con cennato provvedimento legislativo avrebbe dovuto, ovviamente, portare da tempo alla messa in liquidazione dell'azienda medesima che deve solo alienare modestissimi quantitativi di residuati di guerra di difficile collocamento e definire alcune questioni inerenti alla passata gestione, la cui entità è risultata veramente ingente.

Senonché a seguito dell'Accordo di cooperazione economica concluso col Governo degli Stati Uniti il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, oltre che in dipendenza dei noti avvenimenti della Corea e di altre particolari esigenze, il Governo ha ritenuto di dover far ricorso al-

l'A.R.A.R., che aveva dimostrato di avere efficiente organizzazione per l'assolvimento di altri compiti e precisamente:

a) Gestione speciale E.R.P. (ora denominata gestione U.S.A. civili) di cui alla delibera del C.I.R.-E.R.P. in data 8 giugno 1948. Tale gestione è tuttora in corso per quanto concerne gli aiuti civili concessi dal Governo U.S.A. in relazione al programma di sicurezza reciproca. (M.S.P.).

b) Gestione M.D.A.P. Questa gestione concerne ugualmente l'utilizzo degli aiuti U.S.A. con la sola differenza che, mentre per gli aiuti civili l'intervento dell'A.R.A.R. viene richiesto solo nel caso in cui non intendano operare i privati, per quanto concerne il programma M.D.A.P. (aiuti militari) tale intervento è richiesto per l'attuazione dell'intero programma.

c) Acquisto macchinari per conto delle pubbliche amministrazioni. L'incarico di provvedere all'acquisto di macchinari per le pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 730, ora modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538, venne deliberato dal C.I.R. nel febbraio 1949 e successivamente confermato nel novembre dello stesso anno. Con delibera dello stesso C.I.R. in data 16 aprile 1953 ratificata dal Consiglio dei ministri il 20 giugno successivo, venne poi dato incarico alla stessa A.R.A.R. di effettuare ulteriori acquisti avvalendosi di un finanziamento P.I.G. per l'importo di lire 6 miliardi autorizzato con legge 21 marzo 1953, n. 203.

d) Acquisti straordinari. Tali acquisti resisi necessari a seguito dei noti avvenimenti della Corea, vennero autorizzati dal C.I.R.-Approvvigionamenti con varie delibere a partire dall'agosto del 1950.

e) Acquisto di macchinari per le medie e piccole industrie con finanziamenti I.M.I.-E.R.P. L'intervento dell'A.R.A.R. inteso ad agevolare le piccole e medie industrie nell'acquisto di macchinari ed attrezzature finanziate con mutui I.M.I.-E.R.P. venne deliberato dal C.I.R. nell'agosto del 1949 ed è stato poi sanzionato esplicitamente con l'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182.

Da quanto precede emerge che delle varie attività svolte dall'A.R.A.R. in aggiunta al compito istituzionale, solo quella relativa agli acquisti di macchinari ed attrezzature per conto delle piccole e medie industrie (punto e) è stata già autorizzata con legge, ma non può non avvertirsi che anche le altre troveranno al più presto la loro sanzione legislativa, non appena, cioè, potrà essere perfezionato il disegno di legge già presentato al Senato (atto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

n. 52 - acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali), provvedimento questo che, è bene ricordarlo, venne presentato la prima volta allo stesso Senato il 7 marzo 1953 e non approvato per l'intervenuto scioglimento della 1ª legislatura.

Se, pertanto, può riconoscersi che l'A.R.A.R. non avrebbe più ragione di essere per quanto concerne la sua attività istituzionale, e potrebbe quindi essere posta in liquidazione non può, non di meno, non tenersi presente che per effetto di altri provvedimenti legislativi perfezionati o già sottoposti alla approvazione delle Camere, l'A.R.A.R. medesima ha svolto e seguita a svolgere un'attività veramente notevole. In ispecie è da considerare che sono ancora in corso, se pure ridotti, gli aiuti U.S.A., che restano ancora da effettuare numerosissimi acquisti di macchinari ed attrezzature per le amministrazioni statali ai sensi della richiamata legge n. 203 e, più ancora, che sono pressoché interamente giacenti, e non potranno essere alienati che in seguito, ingenti quantitativi di materiali acquistati per la costituzione di scorte a seguito degli avvenimenti della Corea.

Porre ora in liquidazione l'A.R.A.R. senza avere altro ente idoneo ad assolvere i compiti anzidetti e che sono di notevole rilievo, non sembra quasi possibile, anche se non può non riconoscersi come appaia invero anacronistico il fatto di un'azienda che, istituita per un compito specifico e pressoché interamente assolto, svolge ora attività molteplici e sostanzialmente diverse.

Ciò premesso, per quanto attiene ai compiti svolti direttamente dall'A.R.A.R. deve avvertirsi che con l'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, l'azienda stessa venne poi autorizzata a costituire od a rilevare una società commerciale a carattere nazionale « per eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 », (residui di guerra).

A seguito della cennata autorizzazione legislativa la suddetta A.R.A.R. ebbe, infatti, a rilevare la Società per esportazioni e importazioni (S.P.E.I.) il cui pacchetto azionario le appartiene interamente ed il cui vigente statuto stabilisce:

« Art. 3. — La Società ha per oggetto l'acquisto, l'importazione, la vendita e l'esportazione di materie prime, automezzi, macchinari agricoli ed industriali ed in genere di ogni categoria e specie di materie grezze e di prodotti lavorati e semilavorati.

La Società potrà compiere ogni operazione commerciale ed anche industriale che indirettamente o direttamente possa favorire il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, del pari, assumere partecipazioni o cointeressenze, in qualsiasi forma, in altre aziende o società aventi scopi uguali od affini.

Tutte le operazioni od atti di commercio esplicitamente compresi negli scopi sociali potranno essere effettuati dalla Società, sia in proprio che per conto o per commissioni di terzi ».

Il fatto di essere stata rilevata dall'A.R.A.R. e di appartenere, quindi, indirettamente al tesoro dello Stato, non ha modificato e non poteva modificare quella che è la natura giuridica della S.P.E.I. (Società anonima) che, pertanto, ha seguito e seguita a svolgere le attività di cui allo statuto, fra cui quelle alle quali si accenna (acquisti di macchine, speciali operazioni nel campo del commercio con l'estero, ecc.), attività, queste, per le quali non sembra ricorra la necessità di appositi provvedimenti legislativi.

Gli eventuali riflessi che dall'attività svolta dalla suddetta S.P.E.I. avrebbero potuto derivare all'A.R.A.R. e quindi al tesoro, non hanno per altro mancato di richiamare l'attenzione di questa amministrazione la quale ha recentemente disposto che ogni e qualsiasi nuovo compito che la Società stessa ritenesse di dover assumere, venga sottoposto alla preventiva autorizzazione del tesoro, autorizzazione che non potrebbe naturalmente essere concessa qualora si trattasse di attività che comportino dei rischi per la stessa S.P.E.I. e, quindi, per il tesoro dello Stato.

In conclusione, che l'attività dell'A.R.A.R. poggi, al momento, su precise disposizioni legislative non può dirsi, ma non può non riconoscersi come tale situazione si sia determinata per effetto di esigenze particolarmente urgenti e come, allo stato, non sia possibile rinunciare all'attività dell'A.R.A.R. medesima a meno che non si provveda in altro modo a portare a termine i molteplici compiti di cui si è fatta menzione i quali, è da ritenere, non possono comunque arrestarsi od esaurirsi entro brevissimo tempo.

Ed è appunto tale situazione che ha indotto il Governo a soprassedere dall'attuazione dell'ordine del giorno del Consiglio, a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, che invitava il Governo a porre in liquidazione l'A.R.A.R.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
VALMARANA.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende disporre una severa inchiesta onde accertare le responsabilità per il crollo della chiesa parrocchiale del comune di Sant'Andrea (Frosinone). (14301).

RISPOSTA. — In seguito al crollo di parte del tetto della chiesa parrocchiale di San Benedetto nel comune di Sant'Andrea Vallefredda, questo Ministero ha immediatamente disposto a mezzo dell'ispettore generale di zona e dell'Ufficio del genio civile di Cassino, una rigorosa inchiesta al fine di accertare le cause del sinistro e le eventuali responsabilità.

Questo Ministero, pertanto, si riserva di adottare i provvedimenti del caso appena saranno note le risultanze dell'inchiesta attualmente in corso.

Il Ministro: ROMITA.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per il quale, a dieci anni dalla fine della guerra, non sono stati ultimati i lavori di riparazione della casa comunale di Pico (Frosinone). (14302).

RISPOSTA. — In seguito al fallimento dell'impresa Zanotti Guerrino, alla quale in data 19 novembre 1952 era stata affidata l'esecuzione dei lavori di completamento delle riparazioni della casa comunale di Pico, ed al successivo decesso del supplente d'appalto signor Spilabotte Carlo, si è reso necessario definire i rapporti rimasti in sospeso per poter, quindi, procedere ad un nuovo appalto per l'esecuzione delle restanti opere.

Il Ministro: ROMITA.

FARALLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti pensa di poter prendere onde rimediare alle attuali inesplicabili difficoltà che si verificano nella produzione del cemento, la cui mancanza nel mercato rallenta dannosamente il ritmo delle costruzioni edili e insieme provoca un deplorabile bagarinaggio, fonte di una ingiusta e insana speculazione.

Nello stesso tempo l'interrogante chiede al ministro di voler considerare anche l'opportunità della nomina di una commissione di indagine per i necessari accertamenti sulle evidenti responsabilità che si appalesano attraverso i monopoli dell'industria cementifera. (14145).

RISPOSTA. — Si assicura che fino ad ora non è stata segnalata a questo Ministero alcuna carenza di cemento.

Tutte le cementerie, infatti, lavorano a pieno ritmo e in Sicilia, nell'Italia meridionale e centrale diversi stabilimenti risultano provvisti di notevoli giacenze di clincher e di cemento: come quelli di Augusta, Bagnoli e Scafa, per citare i più forniti.

Anche in Sardegna, a causa del ritardato inizio dei lavori relativi alla diga del Flumendosa, vi sono giacenze di cemento e di clincher superiori al normale.

Ove in Italia settentrionale si sia verificato qualche ritardo nelle consegne, il medesimo è da attribuirsi all'incremento dei consumi, maggiori del previsto, e non ad un rallentamento della produzione.

Nella Liguria, in particolare, la Società italcementi durante i primi cinque mesi del 1955 ha venduto — esclusa la provincia di La Spezia — quintali 1.287.000 di cemento contro quintali 982 mila venduti nel corrispondente periodo del 1954; con un incremento del 31,10 per cento.

Va aggiunto che la cementeria di Genova ha aumentato la sua capacità produttiva di 50 mila quintali all'anno.

In una delle riunioni periodiche, tenutasi presso questo Ministero il 26 aprile 1955, per l'esame della situazione produttiva e del mercato del cemento (alla quale parteciparono i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati all'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché i rappresentanti della categoria dei costruttori edili e delle imprese elettriche) si constatava che il fabbisogno di cemento poteva ritenersi assicurato dall'aumento sia della produzione che della capacità produttiva. Cionondimeno, i maggiori produttori (Italcementi, Unione cementi Marchino e Società calci e cementi di Segni), avendone avuta richiesta da questo Ministero, hanno iniziato, per misura di sicurezza, opportune trattative per l'acquisto di contingenti di clincher estero, onde poter fronteggiare eventuali improvvisi aumenti della domanda.

A questo si aggiunga che nel programma dei nuovi impianti, predisposto dagli industriali cementieri, sono previste per gli anni 1955, 1956 e 1957 la costruzione di 7 nuove cementerie (fornite di 7 forni rotativi con una capacità produttiva di 735 mila tonnellate) e l'installazione di undici forni rotativi e tre verticali (per una capacità produttiva di 1.340.000 tonnellate).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Tutto ciò premesso, si precisa che questa amministrazione non può ravvisare opportuna la nomina della commissione di indagine, suggerita dall'onorevole interrogante, in quanto i competenti uffici seguono attentamente l'andamento del settore, effettuando la rilevazione mensile della produzione e del consumo del cemento e si tengono in permanente contatto con le categorie dei costruttori edili; che, come si è detto, non hanno fino ad oggi formulato segnalazioni di carenza del cemento.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, come comunicato dalla intendenza di finanza di Verona ad alcuni agricoltori che hanno chiesto notizie delle loro domande riguardanti danni di guerra causati dalle truppe germaniche, la intendenza stessa ha effettivamente ricevuto l'ordine di accantonare le pratiche.

In caso affermativo, ritenendo non possa esservi dubbio che gli indennizzi e contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, debbono essere corrisposti anche per detti danni, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali sono state impartite tali disposizioni discriminatorie che portano un grave ed ingiustificato pregiudizio per gli interessati. (14876).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione è stata impartita alla intendenza di finanza di Verona perché accantoni le pratiche riguardanti danni di guerre causati dalle truppe germaniche, ed interessanti gli agricoltori di quella provincia.

A quell'ufficio, invece, come a tutte le altre intendenze di finanza della Repubblica, fin dal marzo 1955, sono state impartite disposizioni per la istruttoria delle pratiche concernenti danni a beni di cui alle lettere *b)* *c)* e *d)* dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in conformità di quanto previsto nell'articolo 17 della stessa legge.

Per i beni adibiti all'esercizio di attività agricola, come per gli altri compresi sotto le lettere *b)* e *d)* del citato articolo 4, l'intendenza di finanza di Verona sta provvedendo alla trattazione delle relative domande di risarcimento, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

FERRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda accogliere il ricorso gerarchico del comune di Cortona con-

tro la decisione della giunta provinciale amministrativa di Arezzo del 7 gennaio 1955, che non approvava la deliberazione del 4 dicembre 1954, n. 448, del consiglio comunale di Cortona di gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere per quali motivi si siano fatti trascorrere più di 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza adottare alcuna decisione, costringendo l'amministrazione comunale a sollecitare la decisione stessa ai sensi dell'articolo 5 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. (14549)

RISPOSTA. — Con ricorso gerarchico del 28 gennaio 1955, il comune di Cortona impugnò la decisione del 7 gennaio stesso, n. 26407, con cui la giunta provinciale amministrativa di Arezzo non aveva approvato le deliberazioni consiliari di detto comune, n. 448 e n. 534, rispettivamente in data 4 e 28 dicembre 1954, concernenti l'assunzione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo.

Il ricorso in parola non giunse direttamente a questo Ministero poiché fu indirizzato per errore al Ministero dell'interno — direzione generale dell'amministrazione civile — circostanza questa che determinò un certo ritardo iniziale nello svolgimento della trattazione. Comunque, ricevuti gli atti da detto dicastero, venne dato immediato inizio alla rituale istruttoria; la presentazione di un gravame, invero, non dà di per sé la possibilità di adottare la decisione, occorrendo — quanto meno — che il ricorso sia comunicato alla controparte (nella specie la giunta provinciale amministrativa di Arezzo) con invito a produrre le proprie deduzioni entro un congruo termine.

Espletati detti necessari adempimenti si è predisposto il decreto ministeriale per la decisione del gravame in parola, decreto che è in corso di partecipazione al prefetto di Arezzo per l'esecuzione; nel frattempo però non è ammissibile fare anticipazioni di sorta sulla pronuncia ministeriale, dovendo questa essere prima comunicata — contemporaneamente — alle due parti in causa, comune di Cortona e giunta provinciale amministrativa di Arezzo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FORMICHELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali solleciti provvedimenti intenda adottare per arginare e debellare la « malattia dell'inchiostrò » che da qualche anno, con virulenza sempre più crescente, minaccia di distruggere l'uberoso patrimonio dei boschi di ca-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

stagno dei comuni di Decollatura, Platania e Serrastretta, nonché di altre zone della provincia di Catanzaro.

Chiede inoltre di conoscere se il Ministero dell'agricoltura, d'accordo con le altre autorità del Governo, ritenga di provocare una revisione dell'imposta erariale che attualmente grava sui castagneti, specialmente a favore degli enti locali, e ciò in considerazione del ridottissimo reddito dei castagni stessi. (13442).

RISPOSTA. — Lo sviluppo della malattia dell'inchiostro nei castagneti di Serrastretta, Decollatura, Platania e di altre zone della provincia di Catanzaro, è sotto continua e particolare osservazione di questo Ministero che, a mezzo dei propri tecnici, ha già sperimentato la pratica della « capitozzatura » eseguita sui castagni infetti, poco al disotto dei rami che presentano le caratteristiche manifestazioni della malattia.

Tale pratica ha dato buoni risultati e, a mezzo degli uffici forestali periferici, viene attualmente propagandata presso i proprietari di castagneti.

Nel quadro della divulgazione della capitozzatura verranno anche organizzate visite di agricoltori proprietari di castagneti nelle località ove tale lavoro è stato compiuto onde convincerli sulla necessità dell'intervento.

Per quanto riguarda la richiesta di revisione delle imposte erariali, si fa presente che i possessori di castagneti colpiti da malattia dell'inchiostro possono ottenere — in virtù dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 — la riduzione del reddito imponibile accertato in casto per i castagneti stessi.

Le domande in tal senso devono essere prodotte dai singoli possessori all'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, e possono esser prese in esame in ogni momento, ove la parte interessata sostenga le spese del relativo sopralluogo, altrimenti sono evase gratuitamente nel corso della verifica ordinaria che, per ciascun comune, ricorre ogni 5 anni.

Da tale eventuale differimento dell'esame delle domande in questione, nessun danno deriva ai contribuenti, in quanto la decorrenza della diminuzione di imposta (sempre che spetti) è indipendente dalla data del sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, poiché viene stabilita — ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418 — nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui la variazione si è verificata (ovvero nel 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui la domanda è stata presentata, se questa è tardiva).

Si fa presente altresì che, ove l'amministrazione finanziaria ritenesse consentibile una moderazione d'imposta ai sensi dell'articolo 47, primo comma, del succitato testo unico, tale limitato beneficio non si estenderebbe *ope legis* alle relative sovrimposte comunali e provinciali, occorrendo allo scopo apposita deliberazione delle amministrazioni locali interessate, giusta l'articolo 260 del vigente testo unico per la finanza locale.

Il Ministro: COLOMBO.

FRANZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non convenga sulla assoluta necessità di inserire — in sede di compilazione del programma di opere elettriche da finanziare per il prossimo esercizio finanziario ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 — la richiesta del consorzio dei 36 comuni della Baraggia Vercellese avanzata, per il consorzio stesso, dal comune di Buronzo (Vercelli) ed intesa ad ottenere il contributo statale per l'installazione dell'impianto generale di illuminazione.

L'interrogante fa all'uopo presente che allo stato attuale della situazione circa 300 cascine e 4 mila persone addette ai lavori dei campi sono tuttora sprovviste, nel comprensorio della Baraggia Vercellese, del servizio di luce elettrica, la qual cosa, oltre a significare lo stato di grave disagio delle popolazioni, ritarda ulteriormente lo sviluppo economico della zona unanimemente riconosciuta depressa. (14655).

RISPOSTA. — L'Ufficio del genio civile di Vercelli ha trasmesso in data 8 marzo 1955 l'istanza del consorzio dei comuni per l'acquedotto della Baraggia Vercellese intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche, sulla somma di lire 300 milioni per la costruzione degli impianti elettrici nelle frazioni e nelle contrade dei comuni del consorzio stesso.

Al riguardo si rileva che dato l'elevato ammontare della somma prevista per l'esecuzione di tali opere (lire 300 milioni) e l'esigua disponibilità di fondi per sovvenzionare tali categorie di lavori, si è nell'impossibilità di accogliere la richiesta stessa.

Essa potrebbe essere accolta per stralci successivi di limitati importi in sede di compilazione di nuovi programmi di opere elet-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

triche da finanziare, subordinatamente alle disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerosissime domande già pervenute ed intese ad ottenere gli stessi benefici della citata legge n. 589. Con l'occasione si fa presente che nel corrente esercizio finanziario è stata stanziata, per tutta l'Italia centro-settentrionale, la somma di lire 10 milioni con la quale è possibile sovvenzionare un complesso di opere elettriche della spesa globale di circa lire 220 milioni.

Il Ministro: ROMITA.

GALLI e GEREMIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno differire ulteriormente il termine di applicazione dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Tale proroga potrebbe risolvere la difficile posizione di molti lavoratori che, avendo ottenuto la prosecuzione volontaria dei versamenti, non hanno provveduto, per ignoranza spesso incolpevole, a versare la tessera entro il 31 dicembre 1953 e si sono visti annullare agli effetti assicurativi importi considerevoli di contributi versati. (1623, *già orale*).

RISPOSTA. — L'articolo 43 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, stabilisce che le tessere assicurative hanno validità limitata ai due anni successivi al rilascio e devono essere riconsegnate all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla loro scadenza, come è confermato anche dall'articolo 6 della già citata legge n. 218.

Ora, le autorizzazioni ad effettuare versamenti volontari a norma degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge del 1935, n. 1827, sono state concesse prima del 30 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge n. 218, ed è pertanto scaduto anche il periodo di validità delle tessere stesse, a prescindere dalla disposizione restrittiva di carattere transitorio contenuta nell'articolo 28 della legge n. 218.

Una prima proroga in via amministrativa del termine citato (concessa con circolare dell'I.N.P.S. del 10 settembre 1953, n. 6013/obg), fu ritenuta ammissibile, in quanto il termine concesso risultava, nel contempo, sempre inferiore a quello normale di due anni; ma una ulteriore proroga, oltre a far perdere ogni significato alla limitazione stabilita nell'articolo 28, la trasformerebbe, invece, in una deroga alla norma generale preesistente, relativa alla validità delle tessere assicurative, invertendo addirittura lo scopo dell'articolo 28.

Per le cennate ragioni, questo Ministero è nell'impossibilità di adottare il provvedimento richiesto.

Il Ministro: VIGORELLI.

GASPARI. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se non ritiene opportuno dare istruzioni perché in quelle amministrazioni dello Stato che devono procedere alla applicazione delle norme contenute nel decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni al grado VII di gruppo A, VIII di gruppo B e IX di gruppo C vengano sospese fino a quando non siano stati espletati i concorsi previsti dal suddetto decreto.

Con il decreto n. 448 si è inteso porre riparo ad una sperequazione di trattamento derivata da una lacuna della legge 5 giugno 1951, n. 376, la quale, nell'attribuire determinati benefici al personale non di ruolo assunto anteriormente al 23 marzo 1939, gli stessi benefici non ha esteso — per evidente omissione — al personale assunto in ruolo anteriormente alla data anzidetta.

Con il recente decreto legislativo perciò gli impiegati danneggiati sono stati messi nella condizione di poter conseguire la promozione cui hanno titolo con decorrenza retrodatata a quella delle promozioni conferite in applicazione della citata legge 5 giugno 1951, n. 376.

Tale retrodatazione (ammessa per altro soltanto ai fini giuridici) non può essere produttiva di alcun effetto se non vengono sospese le normali promozioni ai gradi VII di gruppo A, VIII di gruppo B e IX di gruppo C per coloro che hanno conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore tra la fine del 1951 e l'inizio del 1952, epoca questa in cui ebbe luogo l'applicazione della legge 376 più volte richiamata.

Difatti i destinatari del citato decreto n. 448, se tale sospensione non viene disposta, resterebbero esclusi dagli imminenti scrutini ai gradi VII di gruppo A, VIII di gruppo B e IX di gruppo C, scrutini ai quali pur avrebbero potuto partecipare, disponendo della prescritta anzianità, se non fossero stati obbligati a sostenere gli esami d'idoneità ripristinati nel 1952 quando la legge n. 376 aveva già trovato, per altro, applicazione.

Del resto tale sospensione, che resterebbe limitata a due, tre mesi al massimo, e cioè al tempo necessario all'espletamento dei concorsi, non contrasta con l'esigenza della pubblica amministrazione che è quella di promuovere la maggior selezione possibile tra

i concorrenti a una promozione — nella specie poi della maggior importanza in quanto introduce nella carriera direttiva vera e propria — di modo che la scelta possa cadere sui migliori. Non solo, ma assicurerebbe agli interessati la possibilità di ottenere l'integrale riparazione, ai fini almeno della carriera, del torto subito, riparazione cui è inteso il decreto di recente emanato. (13985).

RISPOSTA. — In proposito si assicura che la questione forma oggetto di attento esame, in relazione alle particolari situazioni delle singole amministrazioni tenendo conto possibilmente delle aspettative degli interessati.

Il Ministro: GONELLA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che la strada di allacciamento della frazione Sant'Angelo del comune di Roccamontepiano (Chieti), già ammessa ai benefici della legge del 1918, n. 1019, sia compresa nel piano della strada da costruire con i fondi del prossimo esercizio finanziario, piano in corso di approntamento presso i competenti Uffici del genio civile. (14173).

RISPOSTA. — Il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, in sede di attuazione del piano decennale per la costruzione di strade di allacciamento di numerose frazioni isolate, non mancherà di tener presente anche quella relativa alla frazione San'Angelo del comune di Roccamontepiano (Chieti).

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se rispondono a verità le notizie di stampa, circa una ripartizione di una assegnazione di fondi per la bonifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quasi totale obliterazione dei consorzi di bonifica abruzzesi;

b) e, nell'ipotesi affermativa, come la detta notizia, che ha prodotto dolorosa impressione e non soltanto negli ambienti vicini agli organi bonificatori, possa conciliarsi con la dichiarazione fatta dal ministro Medici, il 19 settembre 1954, a Lanciano (Chieti), secondo cui nessuna confusione doveva farsi tra fondi cassa e Ministero dell'agricoltura e foreste, e che i consorzi ammessi a beneficiare dei programmi cassa (programmi straordinari) dovevano essere compresi nelle ripartizioni degli stanziamenti ordinari annuali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

c) se non ritenga dare le opportune disposizioni per evitare un ingiusto danno a questa attività economico-sociale, fondamentale per la regione abruzzese. (14213).

RISPOSTA. — Le notizie secondo cui i consorzi di bonifica dell'Abruzzo sarebbero stati esclusi da una presunta ripartizione di fondi per l'esecuzione di opere di bonifica, non sono esatte.

Al riguardo si fa presente che per lo sviluppo delle opere di bonifica in Abruzzo, dal 1946 ad oggi, sono state disposte assegnazioni sui fondi ordinari di questo Ministero per un importo complessivo di 2 miliardi circa, con una incidenza annua media di 200 milioni.

Sebbene i più importanti comprensori della regione (Sangro e Aventino, sinistra e destra Pescara, sinistra Trigno, ecc.) siano stati compresi nel programma straordinario finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, gli interventi di questo Ministero hanno mantenuto un ritmo costante, tanto che anche nell'esercizio 1954-55 sono stati finanziati lavori per un importo di 199 milioni.

In relazione alla entità degli stanziamenti annuali destinati alle ordinarie attività di bonifica, l'anzidetta assegnazione di 200 milioni non sembra possa considerarsi modesta, se si tiene conto delle numerose esigenze alle quali il Ministero deve provvedere laddove non sussistono interventi straordinari realizzati con il programma della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante il consiglio di prefettura abbia contestato agli amministratori del comune di Lama dei Peligni (Chieti) alcuni addebiti che concretizzano le responsabilità contabili degli amministratori stessi, e di cui agli articoli 252 e 254 del testo unico 3 marzo 1934, n. 338, il prefetto di Chieti non abbia ancora ritenuto necessario avvalersi della facoltà di cui all'articolo 124, comma ultima, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per ordinare la convocazione, d'ufficio, del consiglio comunale affinché venga pronunciata la decadenza dei suddetti amministratori per la sopravvenuta ineleggibilità, essendosi nella fattispecie concretizzata l'ipotesi di lite pendente tra il comune e gli amministratori stessi, prevista dall'articolo 15, n. 6, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. (14946).

RISPOSTA. — La decisione, con la quale il consiglio di prefettura di Chieti si è pronun-

ciato in merito agli addebiti di natura contabile-amministrativa mossi a carico degli amministratori del comune di Lama dei Peligni, è tuttora in corso di stesura da parte del relatore.

Non appena la suddetta decisione sarà stata pubblicata, il prefetto non mancherà di esaminare se nei confronti dei medesimi amministratori si sia concretata alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e di promuovere, in caso affermativo, a carico dei predetti, la procedura per la deliberazione di decadenza dalla carica di consiglieri, ai sensi dell'articolo 160 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Il Ministro: TAMBRONI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali le strade Fosso Forcella (pratica 884 archivio Cassa) e Fondo Valle Sinello (pratiche 885 e 904/414, archivio Cassa), iniziate da quasi tre anni, sono ancora intransitabili mentre i lavori di completamento sono da mesi inspiegabilmente sospesi.

Questa situazione arreca grave danno alle popolazioni interessate in quanto essendo state le suddette strade costruite su preesistenti strade comunali a fondo naturale ed essendo intransitabili, i proprietari dei terreni interessati vedono gravemente danneggiata ogni loro attività ed in particolare i lavori di raccolto e smercio dei prodotti agricoli per la mancanza assoluta di strade che non consentono un transito sia pure difficoltoso. (14976).

RISPOSTA. — Si precisa che le strade cui accenna l'onorevole interrogante riguardano i seguenti tronchi:

1°) Costruzione della strada dal ponte sul Sinello alla statale n. 16 alla provinciale Marruccina Terza — 1° stralcio (progetto Cassa n. 414);

2°) lavori di costruzione della strada di bonifica dal ponte sul Fosso Forcella della provinciale Pollutri-Casalbordino alla strada di Fondo Valle del Sinello (progetto Cassa n. 884);

3°) lavori di costruzione della strada di bonifica dal ponte sul Sinello della provinciale Marruccina Terza alla statale n. 16 - Scerni alla Valle del Fosso di Scerni (progetto Cassa n. 885);

I lavori relativi alla prima di tali strade (progetto n. 414) sono stati ultimati fin dal 1° marzo 1954 e regolarmente collaudati. Gli

atti di collaudo sono stati, quindi, approvati dal consorzio e sono state altresì liquidate le rate di saldo dei lavori.

Per quanto attiene, invece, alle altre due strade appaltate all'impresa Rossi Agostino, i relativi lavori sono progrediti piuttosto lentamente subendo anche una sospensione a causa delle difficoltà economiche dell'impresa suddetta.

Per le energiche pressioni della Cassa per il Mezzogiorno e del consorzio interessato, la detta impresa, ad evitare la rescissione del contratto di appalto in sua colpa e danno, si è ora formalmente impegnata alla prosecuzione delle opere e alla loro ultimazione rispettivamente per il 19 ottobre 1955 (per il progetto n. 884) e per il 21 ottobre 1955 (per il progetto n. 885).

I lavori in parola sono stati, infatti, ripresi e procedono regolarmente con l'impiego di adeguata mano d'opera.

Inoltre, con accordo stipulato d'intesa con le organizzazioni sindacali locali, il consorzio si è impegnato a sostituirsi all'impresa nel pagamento delle competenze dovute agli operai.

Si assicura, infine, che gli organi del consorzio sono stati invitati ad esercitare continua ed attiva sorveglianza affinché le opere di che trattasi siano ultimate nei predetti limiti di tempo.

Da parte della Cassa non si mancherà, per altro, di effettuare tutti i necessari controlli nei confronti dell'ente concessionario per il tempestivo completamento delle opere in esame.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la definizione della pratica di pensione relativa all'ex militare Moretto Bruno di Secondiano, classe 1919, per la quale il comando del distretto militare di Venezia ha già trasmesso la relativa documentazione matricolare e sanitaria.

Nel caso che tale pratica sia ancora in corso di istruttoria, si prega precisare a quale punto essa è giunta e cosa è necessario acquisire agli atti per arrivare ad una sollecita definizione. (10143).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

È evidente che il Moretto si è rivolto all'onorevole interrogante affinché presentasse un'interrogazione quando già gli era noto il

decreto negativo. In ciò si ravvisa anche mancanza di serietà da parte del cittadino che abusa della gentilezza del parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GAUDIOSO, ANDÒ, CALANDRONE GIACOMO e MARILLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano a conoscenza del persistere della anormale situazione presso il Consorzio acque potabili del bosco etneo retto ancora dallo stesso commissario prefettizio creato nel 1943, subito dopo la liberazione della Sicilia.

Se non ritengano che a norma degli articoli 13, 14, 15 e 22 dello statuto del 1947, l'amministrazione del consorzio venga affidata al comitato esecutivo costituito dai legittimi rappresentanti dei comuni consorziati i cui membri per statuto sono tenuti a prestare la loro opera senza alcuna retribuzione.

Se non ritengano per fine alla attuale situazione antidemocratica ed antieconomica nell'interesse dei comuni interessati. (2098, *già orale*).

RISPOSTA. — Premesso che la questione esula dalla competenza del Ministero dell'interno per rientrare in quella degli organi della Regione siciliana, ai quali, com'è noto, l'articolo 15 del relativo statuto attribuisce, tra l'altro, « l'esecuzione diretta in materia di ordinamento e di controllo degli enti locali », si fa, comunque, presente che il mantenimento sino ad oggi della gestione commissariale del « Consorzio acqua potabile bosco etneo » è stato suggerito — secondo, del resto, i voti espressi dalla stessa assemblea dei rappresentanti dei comuni consorziati — dalla necessità, soprattutto, di non interrompere le fattive iniziative assunte dal commissario per la realizzazione di lavori di riparazione di danni bellici e per l'ampliamento dell'acquedotto.

Negli ultimi tempi, poi, quale indispensabile premessa per la restituzione dell'ente alla sua ordinaria rappresentanza elettiva, si è imposta la necessità di rinnovare il relativo statuto per adeguarlo ai principi dell'ordinamento democratico dello Stato e di modificare il regolamento organico.

Una volta perfezionati questi ultimi provvedimenti, che sono ormai avviati verso la fase conclusiva, l'autorità prefettizia non mancherà di esaminare, d'intesa con i comuni consorziati, la questione della ricostituzione degli organi elettivi del consorzio suddetto.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI ».

GELMINI, CREMASCHI e BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero sulla decisione del prefetto di Modena di sospendere con suo decreto il consiglio di amministrazione dell'E.C.A. di Vignola, sostituito con un commissario, e per sapere se non crede opportuno intervenire per stabilire i reali motivi del provvedimento e per promuovere una azione che riporti l'amministrazione legittima alla sua normale funzione, svolta sempre con onestà in favore dell'ente.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sulle cause reali che hanno portato al provvedimento prefettizio, che non hanno e non potrebbero avere nessun riferimento con gli speciosi motivi presi a pretesto per colpire quella democratica amministrazione, in quanto sono di natura del tutto diversa da quelli enunciati e non affatto menzionati nel decreto in parola.

È bene pertanto, a giudizio degli interroganti, affinché il ministro possa consapevolmente giudicare, indicare i motivi reali del provvedimento nella controversia sorta per l'illegittimo ripetuto tentativo del prefetto di imporre all'amministrazione dell'E.C.A. il licenziamento dall'ospedale di Vignola della dottoressa Bernardoni Antonietta la quale, ingiustamente accusata di una inesistente responsabilità relativa al suo servizio di anestesista e assolta con formula piena dalla magistratura, non poteva in via di fatto e diritto essere allontanata, come voleva imporre il prefetto, che questa sua illegittima pretesa accompagnava con ripetute minacce di scioglimento dell'amministrazione ribelle ai suoi ordini.

Gli interroganti, convinti di essere nel vero indicando in questo fatto il motivo del provvedimento che viene al seguito di numerosi altri, denunciano il metodo antidemocratico e discriminatorio seguito dal prefetto di Modena e chiedono al ministro un sollecito intervento che ponga fine a questo e agli altri abusi compiuti in questo campo. (14676).

RISPOSTA. — Le circostanze che hanno indotto il prefetto di Modena ad avvalersi del potere conferitogli dall'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nei confronti del comitato amministrativo dell'E.C.A. di Vignola, sono esposte in modo esauriente e dettagliato nella parte motivata dal decreto di sospensione.

E che i motivi reali di tale provvedimento non siano da riscontrarsi — come asseriscono gli onorevoli interroganti — nella controversia sorta per l'illegittimo, ripetuto tentativo del

prefetto di imporre all'amministrazione dell'E.C.A. il licenziamento dall'ospedale di Vignola della dottoressa Antonietta Bernardoni, è dimostrato dal fatto che la sospensione è stata disposta in data 1° giugno 1955, mentre la disdetta dell'incarico di anestesista, espletato dalla predetta sanitaria, era stata decisa con deliberazione commissariale del 22 gennaio: le due questioni sono, pertanto, da considerarsi indipendenti l'una dall'altra.

In ordine al caso della dottoressa Bernardoni, è d'uopo precisare che il suo allontanamento trasse origine da due eventi luttuosi verificatisi nell'ospedale amministrato dall'E.C.A., che furono attribuiti, dall'opinione corrente nell'ambiente nosocomiale, ad imperizia od errore dell'anestesista. Mentre i fatti venivano denunciati all'autorità giudiziaria dai competenti organi di polizia, il medico provinciale effettuò un sopralluogo e confermò che lo sfavorevole giudizio sul conto della sanitaria non era infondato.

L'autorità di vigilanza, pertanto, richiamò al riguardo l'attenzione dell'amministrazione, invitandola a procedere alla sostituzione della dottoressa, per altro vincolata all'ente da un semplice incarico a tempo determinato.

Poiché il comitato amministrativo tergiversò nell'assumere le determinazioni del caso, il prefetto ritenne di far uso del potere sostitutivo, incaricando all'uopo un commissario il quale provvide, come sopra cennato, a dimettere dal servizio l'anestesista.

Per quanto concerne la sospensione dell'amministrazione dell'E.C.A., essa è stata, invero, determinata dalle risultanze di una ispezione straordinaria, dalla quale erano emerse gravi irregolarità amministrative e contabili e notevoli deficienze nella gestione, specie del dipendente ospedale.

Era stato, infatti, rilevato, tra l'altro, che l'erogazione di sussidi era stata disposta dal presidente senza la ratifica del comitato, che alcune forniture erano state eseguite senza la prescritta deliberazione e che si era usato il sistema della trattativa privata, senza l'autorizzazione prefettizia; che alcuni amministratori avevano effettuato operazioni di acquisto dall'ente e di vendita all'ente stesso, che erano stati perpetrati favoritismi ed abusi in ordine all'applicazione della retta di degenza. Tale stato di cose comprometteva seriamente la situazione finanziaria dell'ente; di qui, l'intervento del prefetto, ispirato alla necessità di garantire il retto andamento dell'istituzione.

I motivi del provvedimento sono in realtà quelli esposti nel decreto prefettizio e

non possono ovviamente qualificarsi « speciosi ».

Si soggiunge che avverso il decreto prefettizio di sospensione sono stati prodotti ricorsi in via gerarchica dal comune e dai componenti del comitato dell'E.C.A.

Allo stato degli atti ed in pendenza dei cennati ricorsi, questo Ministero non ha provvedimenti da adottare o promuovere.

Il Ministro: TAMBRONI.

GELMINI E CREMASCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere il suo pensiero sulla decisione del questore di Modena di revocare, improvvisamente e senza motivo alcuno, la licenza di ballo già concessa alla Polisportiva Mirandolese la quale, sulla pista di pattinaggio gestita, aveva già iniziato questa saltuaria attività, per poter affrontare gli oneri derivanti dall'organizzazione delle competizioni sportive che, sotto il suo patrocinio, si svolgono anche con il concorso di squadre di valore internazionale.

Gli interroganti, nel richiamare l'attenzione del ministro sull'evidente abuso compiuto, che oltre tutto provoca anche un danno finanziario non indifferente alla società per le spese già sostenute, chiedono il sollecito intervento per convincere il questore di Modena a ritirare la revoca telefonicamente comunicata, ripristinando la validità della licenza già prima concessa. (14867).

RISPOSTA. — La questura di Modena, in occasione della tradizionale fiera che ha luogo in Mirandola, ebbe, effettivamente, ad autorizzare la « Polisportiva Libero Lolli » di detto comune a tenere, nei giorni 17, 18, 24 e 31 luglio 1955, trattenimenti danzanti sulla pista, sita in quel campo sportivo comunale, in uso al predetto sodalizio per competizioni di pattinaggio.

Tale autorizzazione venne rilasciata con l'impegno, da parte degli organizzatori, di presentare tempestivamente la relativa, specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale, proprietaria della pista.

Senonché, non avendo detti organizzatori — nonostante i ripetuti solleciti — provveduto a presentare l'autorizzazione comunale di cui sopra, la questura revocava il titolo di polizia, ancora valido per i giorni 24 e 31 luglio decorso.

Il Ministro: TAMBRONI.

GELMINI, CREMASCHI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero sull'illecito inter-

vento del questore di Modena nei confronti della camera di commercio di quella provincia, per costringerla, come risulta da una dichiarazione fatta dal suo presidente, a negare la propria autorizzazione alla periodica annuale mostra artigianale, commerciale e agricola, richiesta a tempo debito dalle associazioni interessate alla manifestazione.

Gli interroganti nel denunciare questa illegittima interferenza del questore di Modena in un campo che esula dalle sue attribuzioni, chiedono al ministro un sollecito intervento che consenta di organizzare anche quest'anno l'importante mostra. (14893).

RISPOSTA. — Nessun intervento è stato esercitato dalla questura di Modena nei confronti del presidente di quella camera di commercio allo scopo di far negare l'autorizzazione a tenere una mostra artigianale, commerciale ed agricola.

E pertanto da ritenere che le determinazioni di quel presidente siano state adottate nell'ambito dei poteri discrezionali a lui conferiti e dopo aver sentito i competenti organi provinciali.

Esula, per altro, dalle attribuzioni di questo Ministero qualsiasi intervento inteso a consentire l'organizzazione della mostra di che trattasi, rientrando ogni provvedimento in materia nella competenza e nei poteri della locale camera di commercio.

Il Ministro: TAMBRONI.

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la penosa e difficile condizione di sfrattati dalle loro abitazioni, nella quale vengono a trovarsi i custodi delle scuole medie e degli istituti medi superiori quando, per raggiunti limiti di età, vanno in pensione.

L'esiguità del trattamento di pensione di questi benemeriti collaboratori della scuola non consente loro di pagare l'affitto di una abitazione; si fa perciò presente la necessità di opportuna segnalazione, da parte delle autorità scolastiche, affinché sia data ai custodi pensionati la precedenza nella assegnazione di case popolari o dell'I.N.A.-Casa. (14923).

RISPOSTA. — Il Ministero condivide le preoccupazioni dell'onorevole interrogante in merito alla precaria situazione in cui vengono a trovarsi i custodi delle scuole e degli istituti d'istruzione media, i quali all'atto del collocamento a riposo devono lasciare l'alloggio di cui hanno usufruito durante la loro perma-

nenza in servizio, e non ha mai mancato, o su esplicita richiesta degli interessati o su segnalazione dei capi d'istituto, di intervenire presso i vari enti assegnatari di case, perché gli interessati siano tenuti particolarmente presenti nell'assegnazione di alloggi e abbiano la precedenza su altre categorie.

Ai predetti custodi per altro viene, nella quasi generalità dei casi, concesso di usufruire, anche dopo il collocamento a riposo, dell'alloggio per un congruo periodo di tempo, per dar loro la possibilità di trovare una adeguata sistemazione.

Risulta che solo in casi eccezionali si è dovuto ricorrere da parte delle autorità locali e per comprovate esigenze di servizio, allo sfratto degli interessati.

Si assicura, comunque, che non si mancherà via via che saranno segnalati casi concreti, di esercitare vive pressioni presso gli enti assegnatari di case perché ai custodi collocati a riposo possa essere concesso un alloggio.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a qual punto trovasi la pratica di pensione dell'ex militare Agrifogli Domenico fu Ubaldo, classe 1923, posizione n. 1277857. (13360).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIANQUINTO E TONETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione della iniziativa del patriarcato di Venezia, volta alla rimozione dei plutei della iconostasi di San Marco, non intenda intervenire per scongiurare ogni pericolo di manomissione anche parziale, o di alterazione, del gloriosissimo monumento che appartiene, così come ci è stato tramandato dalla Serenissima Repubblica, non solo a Venezia e all'Italia, ma anche all'umanità civile.

Per sapere anche come sia potuto avvenire che, pur temporaneamente, due plutei siano stati rimossi e sostituiti con altrettanti pannelli di legno dipinti a mano, allo scopo di sperimentare l'apertura (quasi fossero sportelli) durante le funzioni religiose; per sapere in particolare se tale esperimento sia stato autorizzato e da chi. (14900).

RISPOSTA. — La provvisoria rimozione di due semplici lastre basamentali della celebre iconostasi nella basilica di San Marco a Vene-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

zia era avvenuta per iniziativa e a cura della procura di quella basilica.

Tale operazione è stata effettuata non per realizzare un qualche progetto di modifica — per il quale era necessario ottenere la prescritta autorizzazione — ma allo scopo di desumere ulteriori, precisi elementi per lo studio della questione della visibilità, da parte dei fedeli, delle sacre funzioni che si svolgono all'altare maggiore che in questi ultimi tempi è stata riproposta.

Come gli onorevoli interroganti avranno potuto constatare, le due lastre marmoree, dopo i rilievi eseguiti, sono state da tempo ricollocate al loro posto, senza che si determinasse alcun inconveniente.

Il Ministero, in tale occasione, riafferma che l'iconostasi, per evidenti ragioni storico-artistiche, non può essere minimamente modificata in modo permanente.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

GITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità di dare disposizioni agli organi competenti di riesaminare la decisione presa nel fissare la data di apertura della caccia nella provincia di Brescia. Le vive e giustificate proteste contro la decisione, elevate dall'associazione cacciatori e dalla C.I.S.L. bresciana, interprete del malcontento creatosi tra i lavoratori cacciatori, stanno a dimostrare la errata decisione.

I lavoratori in particolare si vedono, dopo aver dovuto subire l'onere più grave degli altri anni, per l'aumento della licenza, ad essere impossibilitati di usufruire per l'esercizio della caccia del periodo feriale che va ordinariamente tra il 5 e il 20 agosto. L'interrogante crede che siano sfuggite queste considerazioni nel fissare la data di apertura della caccia, posticipandola rispetto agli scorsi anni.

Confido pertanto che il ministro vorrà intervenire per stabilire nel giusto limite la salvaguardia delle esigenze tecniche dell'agricoltura e i giusti diritti dei cittadini che si dedicano all'apprezzato sport della caccia.

Il carattere d'urgenza della presente interrogazione, è inutile sottolinearlo, in quanto l'intervento stesso sarebbe vano se non si realizzasse nel giro di una decina di giorni. (14860).

RISPOSTA. — La diversità di date di apertura della caccia e dell'uccellazione, proposte dai comitati della caccia per la prossima stagione, non ha consentito a questo Ministero

di accogliere le proposte stesse, dati i gravi inconvenienti che si verificano quando l'inizio di detta stagione ha luogo in epoche diverse.

Fra tali inconvenienti va particolarmente segnalato quello derivante dagli spostamenti di vaste masse di cacciatori da una provincia all'altra: spostamenti che, naturalmente, possono facilmente essere effettuati dai cacciatori più abbienti, data la maggiore possibilità di servirsi di rapidi mezzi di trasporto.

È anche da tenere presente che i comitati provinciali della caccia, nel formulare le loro proposte circa la data di apertura della stagione venatoria, hanno concordemente chiesto che tale data fosse uniforme.

In considerazione di quanto sopra e per la necessità di conciliare, per quanto possibile, l'esercizio venatorio della selvaggina di passo con lo sviluppo stagionale della selvaggina stanziale, si è ritenuto di fissare l'apertura della caccia al 21 agosto.

La fissazione di tale data ha avuto numerose manifestazioni di consenso, esternate anche attraverso la stampa, da parte della categoria interessata.

Il Ministro: COLOMBO.

GORINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, dato che la legge 6 agosto 1954, n. 603, specie in ordine alla assegnazione ai soci in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, è rimasta pressoché inoperante per la pretesa applicabilità dell'imposta di ricchezza mobile categoria B agli assegnatari, se ritenga opportuno prendere immediati provvedimenti e quali affinché sia riconosciuta o concessa l'esenzione dall'imposta stessa tenendo presente che il 26 agosto 1955 vanno a scadere i termini utili delle agevolazioni concesse con la legge sopra citata. (14741).

RISPOSTA. — L'esenzione tributaria invocata dall'onorevole interrogante per favorire la liquidazione e la trasformazione delle società immobiliari, forma oggetto della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi ed altri, proposta già approvata dal Senato della Repubblica il 23 luglio (stampato n. 1128) ed approvata — per altro con modificazioni — dalla Camera dei deputati in data 29 luglio 1955.

Il provvedimento in parola dovrà quindi essere riesaminato dal Senato; comunque spetta ormai al Parlamento nella sua potestà legislativa, decidere circa la trasformazione dell'accennata proposta di legge dello Stato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Scauri Giovanni fu Pietro Antonio, classe 1919, residente a Langhirano (Parma). (10550).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 5 agosto 1955, al municipio di Langhirano (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRASSO NICOLOSI ANNA E GIACONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se intendano adottare nuovi ed efficaci mezzi a tutela della vita di tanti bambini italiani, ancora oggi — a dieci anni della fine della guerra — esposti alla terribile minaccia di ordigni di guerra, disseminati nel nostro paese.

Ad Agrigento, nella zona del Quedrivio Spina Santa, mentre i piccoli Salvatore, Giuseppe, Antonio e Francesco Baiamonte e Gerlando Russo aiutavano i loro genitori nei lavori campestri raccogliendo e trasportando la paglia, rinvenivano una bomba a mano che poco dopo esplodeva, causando la morte di Salvatore e Giuseppe Baiamonte, gravi ferite ad Antonio e Francesco Baiamonte, la perdita di entrambi gli occhi al piccolo Gerlando Russo.

Gli interroganti desiderano inoltre conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e della difesa non intendano disporre congrui aiuti finanziari a favore delle due famiglie così duramente colpite. (14506).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro della difesa.

La bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi, nonché la bonifica dei campi minati è stata svolta, dopo la cessazione delle ostilità, nel periodo 1946-1950, su una superficie di complessivi chilometri quadrati 230 mila del territorio stesso; imponente azione metodica di rastrellamento questa che richiese una spesa di 2247 milioni di lire e che portò al recupero di un complesso di materiale del valore di circa 2600 milioni di lire nonché alla distruzione sul posto di numerosissimi ordigni, la cui rimozione era pericolosa.

A lavoro compiuto, però, altri ordigni continuarono ad emergere, e la bonifica dovette essere ripetuta o protratta sia mediante ricer-

ca diretta, sia sulla base di segnalazioni di autorità, enti vari, carabinieri e privati cittadini, tutti invitati a collaborare.

Ciò nonostante, specie nelle zone dove si erano svolti combattimenti e bombardamenti e dove sono stati predisposti apprestamenti difensivi, continuarono, continuano e, molto probabilmente continueranno, ad emergere ordigni esplosivi sfuggiti al rastrellamento perché interrati o occultati o non potuti reperire in alcun modo e via via affiorati per cause naturali (deflusso delle acque, frane, piene, alluvioni. ecc.) o provocate (lavori agricoli scavi, rimozioni di macerie, ricostruzioni, abbandono da parte di illeciti detentori, ecc.).

In conseguenza di tale fatto, che tuttora si verifica perfino nei terreni fronti della guerra 1915-18, il servizio artiglieria ha continuato e continua a bonificare a mezzo di squadre di artificieri, dotate dei mezzi necessari ed operanti alle dipendenze delle direzioni territoriali di artiglieria e loro sezioni staccate.

In parallelo è stata svolta, e tuttora viene intensamente proseguita, una vasta azione intesa ad ottenere una pronta segnalazione degli ordigni esplosivi e l'assoluta astensione dal toccare o comunque rimuovere gli ordigni stessi, onde prevenire gli infortuni, nonché a reprimere il commercio clandestino di tali ordigni. L'attività di propaganda antinfortunistica investe ormai tutti i settori sociali e si serve dei mezzi più moderni per far giungere anche nelle più piccole borgate l'ammonimento a non toccare gli ordigni esplosivi.

Infatti, dalle cassette campionario di ordigni esplosivi inerti fatte circolare nelle scuole, ai documentari cinematografici a passo ridotto e normale, ai manifesti figurativi a colori distribuiti a tutti i comuni d'Italia, alla diffusione a mezzo della R.A.I. di consigli e avvertimenti, nulla è stato lasciato di intentato per sviluppare sempre le attività intese a prevenire gli infortuni.

Per quanto riguarda lo scoppio della bomba a mano, rinvenuta in località Pisciotta del comune di Agrigento, a seguito del quale rimanevano uccisi i piccoli Salvatore e Giuseppe Baiamonte e feriti gravemente Francesco e Antonino Baiamonte nonché Gerlando Russo, tutti di età inferiore ai dieci anni, si fa presente che l'ordigno è stato rinvenuto e raccolto in un casolare incustodito che, nel periodo bellico, era adibito ad accampamento del 28° reggimento fanteria.

Il prefetto, subito dopo la sciagura, si è recato personalmente presso le famiglie Baiamonte e Russo consegnando rispettivamente un sussidio di lire 50 mila e di lire 20 mila,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

proporzionatamente allo stato di bisogno di ciascuna famiglia.

Successivamente l'assessore regionale degli enti locali ha erogato a favore delle famiglie Baiamonte e Russo le sovvenzioni straordinarie rispettivamente di lire 100 mila e 30 mila.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se la magistratura palermitana ha accertato responsabilità penali da parte della direzione dei cantieri navali riuniti di Palermo nelle cause che hanno determinato la morte dell'operaio Triconi Giacomo, avvenuta sul lavoro l'11 luglio 1955. (14508).

RISPOSTA. — L'autorità giudiziaria di Palermo sta procedendo agli accertamenti di sua competenza per stabilire le cause della morte dell'operaio Triconi Giacomo avvenuta il 10 luglio 1955 nei cantieri navali di quella città.

Il Ministro: MORO.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — facendo seguito alla risposta avuta alla interrogazione n. 14103 — per quali motivi i titoli di abilitazione, conseguiti nei concorsi del 1951, abbiano un valore pressoché trascurabile ai fini dell'insegnamento in istituti specializzati per la musica;

e in particolare, per quali motivi si ritenga un titolo trascurabile anche l'abilitazione didattica per la cattedra di italiano messa a concorso nel conservatorio di Pesaro. (14734).

RISPOSTA. — I concorsi per cattedre nei conservatori di musica sono espletati in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081 (articolo 5).

A norma di tali disposizioni, i commissari propongono, in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

Pertanto, la graduatoria dei concorrenti per titoli a cattedre negli istituti di istruzione artistica viene compilata non in base al punteggio, ma in base a giudizio espresso dalla commissione giudicatrice su tutta l'attività artistica, didattica e culturale dei concorrenti.

Ne segue che le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole medie, conseguite eventualmente dagli aspiranti, non hanno, con tale sistema, un valore determinante, sia perché l'istituto della abilitazione non esiste per i

conservatori di musica, ma è limitato all'insegnamento per le scuole medie e quindi il titolo non ha carattere specifico per l'insegnamento nei conservatori, sia perché le commissioni non assegnano un punteggio fisso per ciascun titolo o gruppo di titoli presentato dai concorrenti, ma esprimono le proprie decisioni con un motivato giudizio.

Pertanto, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie costituisce solo uno degli elementi di giudizio che sono presi in considerazione dalle commissioni. Fatta questa premessa si può anche spiegare il caso particolare, prospettato nella seconda parte della interrogazione. Al concorso per la cattedra di materie letterarie nel conservatorio di musica di Pesaro hanno partecipato due concorrenti. Entrambi erano forniti di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie e presentavano varie pubblicazioni.

Uno di essi, inoltre, era già insegnante di ruolo di filosofia e storia nei licei.

La Commissione ha giudicato entrambi i concorrenti idonei, dando il primo posto in graduatoria al concorrente già insegnante di ruolo nei licei.

D'altra parte anche il secondo graduato otterrà il posto in quanto, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 961, è assicurata la nomina in ruolo di tutti i concorrenti dichiarati idonei.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non intenda negare la concessione di ampliamento recentemente richiesta dalla società per azioni Terme di Crodo per lo sfruttamento della sorgente « Lisiel » nel comune di Crodo (Novara).

A parte il fatto che non può essere invocato il beneficio di interesse pubblico per gli eventuali espropri in quanto la fonte « Lisiel » è già completamente utilizzata, l'interrogante si richiama alla politica del Governo tesa ad incrementare la piccola proprietà contadina e difendere la montagna, contro cui la concessione dell'ampliamento richiesta dalla società per azioni Terme di Crodo contrasterebbe gravemente, danneggiando circa 150 piccoli coltivatori montani. (13139).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione e facendo seguito alla precedente nota n. 1315 del 30 aprile 1955, si comunica che, a seguito degli accertamenti effettuati da questo Ministero, è emersa l'op-

portunità di ridurre l'area di ampliamento della concessione « Terme di Crodo ».

Pertanto, sull'istanza dei proprietari terrieri interessati — che è stata debitamente istruita — dovrà esprimere il proprio parere il consiglio superiore delle miniere, secondo quanto già comunicato in proposito con la nota sopra indicata.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

GRAZIOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti fiscali intende prendere a favore degli agricoltori di una larga zona collinare dell'Oleggese e dei comuni limitrofi in provincia di Novara, colpiti dalla violenta grandinata del 25 luglio 1955, che ha pressoché distrutto le colture pendenti.

Un intervento del ministro in proposito verrebbe incontro allo stato di disagio degli agricoltori già provati dalla crisi che da mesi perdura nelle campagne. (14816).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta formulata per conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori della zona collinare dell'Oleggese e dei comuni limitrofi in provincia di Novara, gravemente danneggiati dalla grandinata del 25 luglio 1955, spiace dover comunicare che non risulta possibile adottare alcun provvedimento di sgravio nei confronti dei predetti contribuenti, in quanto i danni provenienti da infortuni del genere sono stati contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se siasi verificata la perdita totale del prodotto.

Ciò non esclude, per altro, che, qualora i danni rivestono, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Comunque, si assicura che è stata interessata l'intendenza di finanza di Novara, affinché riferisca sollecitamente circa i danni di cui

trattasi, per un completo esame della situazione e per l'eventuale adozione di quei provvedimenti che risultassero possibili.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora liquidata la pensione al militare in congedo Danieli Pasquale di Cosimo, malato di tubercolosi, attualmente ricoverato all'ospedale civile Umberto I (reparto sanatoriale) in Nocera Inferiore (Salerno), il quale fu sottoposto a visita medica collegiale nell'anno 1953, e che contrasse la malattia per causa di servizio. (14289).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

GUADALUPI, BOGONI, CANDELLI, ANGELINO LUDOVICO, SEMERARO SANTO E CALASSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che i carabinieri di servizio nell'arsenale marittimo di Taranto, abusando della loro autorità, hanno perquisito operai e sequestrato copie del giornale di fabbrica dell'arsenale (regolarmente autorizzato), all'entrata dello stesso stabilimento; e che il maresciallo dei carabinieri, Cassiani, si è particolarmente distinto in questa operazione fatta nei giorni in cui ferveva la preparazione delle elezioni delle commissioni interne.

Che gli stessi carabinieri, inoltre, vestiti in borghese, giravano tra la folla durante un comizio socialista tenutosi in piazza della Vittoria il 19 maggio, con l'evidente scopo di riconoscere gli operai presenti, e riportarne i nomi ai dirigenti dell'arsenale, o per lo meno di intimidirli in vista delle elezioni per le commissioni interne.

Gli interroganti ritengono che tali azioni sono illegali, e che pertanto i colpevoli debbano essere colpiti disciplinarmente e penalmente.

Domandano infine di sapere a chi risalga le responsabilità di tali azioni, e quali siano i provvedimenti che intenda adottare nei loro confronti. (13744).

RISPOSTA. — L'articolo 105 del regolamento dei salariati dello Stato fa divieto agli stessi di introdurre negli stabilimenti libri e gior-

nali, che possono distrarre dal lavoro e a tale divieto è da riferire il ritiro del giornale *L'Arsenale*, il 21 maggio 1955, all'ingresso degli stabilimenti militari marittimi di Taranto.

Priva di fondamento è l'insinuazione circa la presenza, al comizio cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, di appartenenti all'arma dei carabinieri nelle circostanze e per gli scopi loro attribuiti.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

GUADALUPI E MASINI. — *Al Ministro della difesa (marina).* — Per conoscere se risponde a verità che un certo numero di ufficiali ammiragli e generali dell'esercito italiano, recentemente collocati a disposizione, sarebbero riammessi nei quadri in servizio attivo permanente in base ad una modifica di legge che si vorrebbe proporre prossimamente da parte del Ministero difesa.

Tale modifica di legge sarebbe in contrasto con la opportunità, più volte riconosciuta, di ridurre il numero degli ufficiali ammiragli e generali in servizio attivo e richiamati, ora assolutamente esuberante ai compiti ed alle necessità delle nostre forze armate e della marina in particolare.

Chiedono altresì di conoscere il pensiero del ministro in merito all'opportunità di tenere in attività, di sopprimere o, quanto meno, di ridurre ad ufficio stralcio alle dipendenze di altra direzione generale, l'attuale anacronistico ufficio requisizione naviglio di divisione, richiamato da dieci anni circa e servito da numerosi altri ufficiali superiori, anch'essi richiamati in servizio da molti anni. (14059).

RISPOSTA. — Non risponde a verità che il Ministero della difesa intenderebbe promuovere l'emanazione di una norma di legge intesa a riammettere nei ruoli del servizio permanente effettivo ammiragli e generali a disposizione.

Circa l'ufficio requisizione naviglio mercantile, esso è retto dall'ufficio ammiraglio che, durante il trascorso conflitto, ha curato l'impiego del naviglio requisito. Per quanto siano ancora numerose le pratiche in trattazione, si ha tuttavia motivo di ritenere che, per la fine dell'anno in corso, l'ufficio anzidetto potrà essere sciolto, devolvendo ad apposito ufficio stralcio le pratiche eventualmente ancora pendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — in relazione a precedente

interrogazione (n. 12723) la cui risposta scritta del Ministero dell'interno giudicano insoddisfacente, soprattutto per alcune affermazioni in essa contenute che non risultano per nulla esatte e reali — quali provvedimenti intendano adottare, con la necessaria sollecitudine e riservatezza, perché gli accertamenti, ai fini della concessione degli assegni familiari in favore di operaie tabacchine della provincia di Brindisi, sulle condizioni di salute ed economiche e sulle capacità lavorative dei prossimi congiunti delle aventi diritto, siano realmente improntati a criteri di equità e di obiettività.

In merito alla risposta data a precedente interrogazione (n. 12723) il 6 aprile 1955, fanno osservare che avverso gli accertamenti, a suo tempo eseguiti con non molto spirito di obiettività, numerosi furono i ricorsi che le interessate, tramite l'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.) presso la camera del lavoro, tempestivamente trasmisero all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'esame e le decisioni delegate al comitato speciale per gli assegni familiari della direzione generale dell'Istituto stesso.

A riprova di quanto sopra affermato, citano alcuni nominativi di lavoratrici che per moltissimi anni (anche 20) hanno percepito regolarmente gli assegni familiari ed alle quali, nonostante non fossero mutate se non in peggio le condizioni economiche di salute e le capacità lavorative dei prossimi congiunti, per gli accertamenti eseguiti con scarso spirito di obiettività ai primi dell'anno 1955, è stato negato tale diritto, con la solita rituale formula, adoperata dall'I.N.P.S.: « Si respinge perché Vs non provvede al mantenimento dei genitori e fratelli minori a carico ».

Le operaie tabacchine del comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), alle quali è stato negato tale diritto a percepire gli assegni familiari, pur avendone tutte le qualità richieste dalla legge, ammontano a circa 67 unità. Tra i casi più clamorosi si ricordano quelli di: Piccinno Rosa di Giuseppe; Lippolis Maria Ida fu Pietro; Capone Consiglia di Giovanni; Minna Antonia di Vincenzo; Lofino Maria C. di Salvatore; Šbano Natalizia di Vito; Grassi Maria di N.N.; Carella Maria di Gabriele; De Benedittis Maria di Eduardo; Legrottaglie Vincenza di Francesco; Lelli Sandrina fu Pietro; De Benedittis Vita di Feliciano; Cavaliere Teresa di Michele; Vita Maria di Cosimo; Cairo Adelaide di Bernardino; Santoro Angela di Antonio; Passante Maria di Alfredo; Zizza Maria Rosaria di Giovanni; Francavilla Carmela di Luigi; Ribezzi Francesca

di Michele; Calabrese Giovanna di Giuseppe; Calabrese Filomena di Giuseppe; Brancasi Annunziata di Vito; ed altre tutte ricorrenti avverso la negata concessione degli assegni familiari al ricordato comitato esecutivo della direzione generale dell'I.N.P.S..

Per le sopra esposte ragioni gli interroganti si attendono provvedimenti urgenti riparatori di una evidente ingiustizia. (14630).

RISPOSTA. — Come si è avuto modo di riferire in sede di risposta all'interrogazione n. 12723, si conferma che le informazioni fornite dall'arma all'Istituto della previdenza sociale, nei riguardi delle operaie tabacchine di San Vito dei Normanni, che avevano chiesto la concessione degli assegni familiari per i congiunti, sono state improntate all'obiettivo rilevamento dello stato di fatto delle rispettive situazioni familiari.

Dei 23 nominativi segnalati, due di essi, e precisamente le tabacchine De Benedittis Vita di Feliciano e Ribezzi Francesca di Michele non hanno nulla da lamentare, essendo state le loro richieste integralmente accolte. Una terza, e precisamente Calabrese Filomena di iuseppe non figura tra le tabacchine di San Vito dei Normanni, né risulta, altresì, iscritta all'anagrafe dell'anzidetto comune.

Per gli altri nominativi, l'arma si è limitata a riferire gli elementi di fatto accertati.

Si fa presente, comunque, che le tabacchine hanno, a tutela dei loro diritti, due gradi di ricorso: in primo grado possono adire il comitato speciale per gli assegni familiari presso l'I.N.P.S., ed in secondo grado il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, prevì accertamenti, praticati a mezzo dell'ispettorato del lavoro.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre con un suo provvedimento di giustizia umana e sociale, che alla signorina Serafino Maria Lucia fu Donato, ex guardiano delle ferrovie dello Stato, la direzione generale del servizio P.A.G. delle ferrovie dello Stato riconosca il diritto a trattamento di pensione, provvedendo al riesame di tutta la pratica, che non può considerarsi come conclusa con formale provvedimento negativo, dal momento che le condizioni di salute della richiedente non sono state accertate da un collegio medico. Il riesame della pratica può essere disposto partendo dalla considerazione umana delle gravissime condizioni di salute ed economico-finanziarie della istante Serafino Lu-

cia, domiciliata e residente in Trepuzzi (Lecce), via Case Sparse o Extramurale n. 103. (14650).

RISPOSTA. — In seguito alla domanda di pensione presentata dalla signorina Serafino Maria Lucia, orfana maggiorenne dell'ex guardiano ferroviario Serafino Donato, l'amministrazione ferroviaria ha espletato i consueti mezzi istruttori per accertare il possesso da parte dell'interessata, delle condizioni a cui la legge subordina il conseguimento dell'invocato beneficio (inabilità al lavoro acquisita alla data di morte del genitore e condizioni economiche).

La richiedente fu visitata collegialmente il 17 dicembre 1953 presso la sede dell'ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato di Bari. Il collegio medico stesso (costituito di due sanitari) emise giudizio sfavorevole in quanto non venne riconosciuta la presunta inabilità al lavoro dell'interessata.

In rapporto a tale situazione la domanda di pensione sopraccennata fu respinta con decreto ministeriale del 2 gennaio 1954, n. 2386, portato a conoscenza dell'interessata — a mezzo notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario — il 26 gennaio detto anno.

Contro tale provvedimento l'orfana suddetta, tempestivamente avvisata con nota del 20 febbraio 1954, non si è avvalsa del rimedio consentito dalla legge, e cioè del ricorso in sede giurisdizionale.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia più volte riportata dalla stampa per cui — essendo ormai ultimati n. 50 alloggi costruiti in Brindisi in base alla legge 5 marzo 1952, n. 137, e destinati ai profughi — gli stessi dovranno essere assegnati ai profughi attualmente ricoverati nei centri di raccolta di Altamura, Barletta, ecc.

Onde evitare che ciò avvenga chiedono siano date formali assicurazioni perché i ricordati alloggi, già pronti, siano assegnati ad altrettante famiglie profughe, disseminate in tutta la provincia di Brindisi e, ancora oggi, purtroppo, viventi in baracche, alloggi di fortuna, tuguri, case malsane, antigigieniche ed antisociali e, quindi, legittimati in pieno nell'ottenimento di tale beneficio.

Le ragioni che sostengono una tale richiesta da parte di tutte le autorità politiche, amministrative, civili della provincia di Brindisi

e delle quali più volte si è fatta portavoce la Confederazione ionico-salentina delle associazioni profughi, sono essenzialmente di ordine economico, sociale, amministrativo e politico e devono essere, come è nei voti delle ricordate autorità, attentamente vagliate e consirate allo scopo di evitare una grave ingiustizia e ai profughi delle ricordate tre province e alla provincia e alla città di Brindisi. (14921).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La costruzione dei 50 alloggi nella provincia di Brindisi fa parte del piano nazionale per la sistemazione e per la immissione nella vita sociale e produttiva del paese dei profughi ricoverati nei centri raccolta.

Infatti, l'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prevede la costruzione di alloggi popolarissimi, a spese dello Stato, da destinarsi esclusivamente alla cennata categoria di profughi che vivono in disagiate condizioni e a completo carico dell'erario.

Pertanto, pur considerando la particolare situazione dei profughi fuori campo della provincia di Brindisi, non riesce possibile aderire alla richiesta degli onorevoli interroganti.

Solo dopo aver provveduto alla smobilitazione totale dei centri di raccolta ed alla sistemazione di tutti i profughi ivi ricoverati, l'assegnazione degli alloggi costruiti a spese dello Stato potrà, a termini della precitata legge, essere estesa ai profughi fuori campo.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

INFANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali dopo 10 anni dalla fine della guerra non si sia ancora provveduto a creare dei cimiteri di guerra, che raccogliessero le salme dei militari italiani caduti durante l'ultimo conflitto sul territorio nazionale e che accomunassero in uno spirito di cristiana pace quanti, a sud e a nord della linea gotica, fecero olocausto della propria vita per la patria; e per sapere se intenda aumentare gli stanziamenti previsti in bilancio nel capitolo relativo alle onoranze ai caduti in guerra onde consentire al competente commissariato di procedere alla sistemazione dei cimiteri di guerra già esistenti, alcuni dei quali trovansi in istato di completo abbandono. (14290).

RISPOSTA. — Premesso che il Commissariato generale onoranze caduti poté riprendere la sua attività nel 1947 ed è passato alle dipen-

denze del Ministero della difesa solo nel 1951, si comunica che in questo periodo si è provveduto, oltre che a indifferibili lavori di sistemazione di tutti i sacrari della guerra 1915-18 e a notevoli lavori per la sistemazione e la traslazione delle salme dei caduti all'estero, a tutto il lavoro di ricerca, censimento, raccolta e sistemazione provvisoria e in alcuni casi definitiva delle salme dei caduti italiani e tedeschi nel territorio nazionale (complessivamente circa 160 mila).

Delle 58.061 salme italiane senza alcuna distinzione, 12 mila sono state già definitivamente sistemate in appositi sacrari o cimiteri di guerra, costituiti o ampliati a Bolzano, Catania, Roma, Marzabotto, Merano, Modena, Montelungo, Napoli, Palermo, Potenza, Cagliari, Nuoro, Sassari. La graduale sistemazione delle altre 46 mila si prevede possa essere completata entro il 1960.

Circa eventuali aumenti degli stanziamenti previsti in bilancio per le onoranze ai caduti, non è possibile prendere impegni, attese la vastità e l'urgenza delle tante esigenze da soddisfare.

Giova ricordare che la sistemazione definitiva dei caduti della guerra 1915-18, che — data la limitatezza del territorio in cui giacevano le salme — pur non presentò l'imponenza dei problemi che si sono dovuti affrontare ora, richiese 15 anni di lavoro.

Il Ministero della difesa assicura l'interrogante che la sistemazione delle salme dei caduti forma e formerà oggetto della costante cura di tutti gli organi da esso dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a sua conoscenza che per la costruzione della centrale di Premadio (Sondrio) e lavori inerenti sono state rese inabitabili numero 3 case per un totale di 25 vani e danneggiate altre 8 case con 12 famiglie.

Se è a conoscenza che per una controversia sorta fra la società « Condotte d'acqua » e l'A.E.M. tale danno non è stato ancora risarcito, né le famiglie colpite hanno avuto una sufficiente sistemazione.

Per sapere inoltre se non crede di dover intervenire d'autorità perché l'A.E.M. risarcisca il danno e ridia a quella gente la possibilità di avere un decoroso alloggio. E per coloro che avevano in corso una attività commerciale o produttiva, la ricostruzione delle condizioni necessarie per la continuazione dell'attività stessa. (13750).

RISPOSTA. — Nessun reclamo è mai pervenuto a questo Ministero in ordine a danni ai fabbricati dell'abitato di Premadio (Sondrio), che sarebbero stati causati, secondo quanto affermato dall'onorevole interrogante, dai lavori di costruzione dell'omonima centrale, facente parte delle opere dell'impianto idroelettrico che l'Azienda elettrica di Milano (A.E.M.) sta attuando nell'alto bacino dell'Adda in virtù di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori.

Né si è a conoscenza di controversie che sarebbero insorte tra l'A.E.M. medesima e la società appaltatrice dei lavori di cui è parola e che ritarderebbero il risarcimento dei danni causati, questione la quale, tuttavia, esula dalla competenza di questa amministrazione.

Sono stati, comunque, interessati la prefettura e il Genio civile di Sondrio, perché, ove del caso, ciascuno intervenga nell'ambito della rispettiva competenza.

Il Ministro: ROMITA.

IOZZELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se, stante le attuali gravi condizioni in cui versa l'edificio, attualmente ospitante la scuola media in Viterbo, non intendano intervenire, onde predisporre in tempo utile, tenuto anche conto dello scadere nel 1956 del contratto di affitto tra la gioventù italiana e la scuola media stessa, gli opportuni provvedimenti atti ad eliminare l'attuale situazione gravida di pericoli per la incolumità degli alunni e degli insegnanti e a fornire Viterbo di uno stabile decoroso per raccogliervi la scuola media in questione. (14227).

RISPOSTA. — A seguito di sopralluogo effettuato dal Genio civile di Viterbo, è risultato che i danni attualmente esistenti nell'edificio adibito a scuola media non hanno alcuna attinenza con i danni bellici subiti dallo stabile e già a suo tempo riparati dallo stesso Ufficio del genio civile di Viterbo.

Dallo stesso sopralluogo infatti, poteva stabilirsi che alcuni tramezzi presentavano delle sensibili crepe determinate dalle deformazioni elastiche subite dai solai in conseguenza del forte carico accidentale e dinamico che tali locali, già costruiti e destinati ad uffici, sono costretti a sopportare per la presenza in essi delle scolaresche.

Non essendo stati rintracciati, a distanza di tanto tempo, i calcoli relativi ai solai del predetto edificio, l'Ufficio del genio civile e la prefettura di Viterbo hanno invitato il comune a sottoporre i solai stessi a nuove prove

di carico al fine di accertare la possibilità o meno di permanenza, con una relativa sicurezza della scuola media nei locali dell'edificio in questione.

Il rinnovo della concessione dei locali stessi alla scuola media, dovrà quindi essere subordinato all'esito delle prove di carico che quanto prima saranno effettuate.

Il comune di Viterbo, comunque, al fine di dare una definitiva e stabile sistemazione alla predetta scuola, ha richiesto il contributo statale sulla spesa di lire 40 milioni prevista per la costruzione di un nuovo edificio.

Le numerose inderogabili esigenze cui si è dovuto far fronte non hanno consentito di accogliere detta istanza nel decorso esercizio finanziario.

La richiesta del comune di Viterbo sarà però ripresa in esame in sede di compilazione del programma delle opere di edilizia scolastica da ammettersi — nel corrente esercizio — ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. E però necessario a tal fine che quell'amministrazione ripresenti entro il 30 settembre, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prescritta istanza al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del competente Provveditorato agli studi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

JACOMETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che in provincia di Novara quasi tutti gli uffici del registro (e in modo speciale quello di Intra) hanno da tempo intrapreso una azione tendente a disconoscere ai circoli ricreativi aderenti all'Enal, all'Endas e all'Acli, circoli che gestiscono spacci di bevande con licenza di vendita limitata ai soci, il diritto della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata in base al canone annuo ragguagliato al numero dei soci, secondo il disposto dell'articolo 18 del decreto ministeriale 11 dicembre 1953 e di quelli che lo hanno preceduto;

che tale preteso disconoscimento si fonderebbe soprattutto sul fatto che nei circoli si usufruirebbe della facoltà concessa dalla speciale licenza di pubblica sicurezza di effettuare somministrazioni anche a soci di altri circoli appartenenti alle stesse rispettive organizzazioni nazionali; ciò, secondo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 21 del predetto decreto ministeriale, farebbe ricadere gli spacci stessi nel regime impositivo generale del pagamento dell'abbonamento all'im-

LEGISIATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

posta generale sull'entrata sulla base del giro annuo di affari;

che, sulla base di poco elaborati pareri di commissioni mandamentali, i procuratori del registro hanno provveduto agli atti esecutivi nei confronti di un gruppo di circoli di alcune zone della provincia scelti come cave per accertamenti riguardanti arretrati che in genere interessano gli anni dal 1947 al 1950;

che a seguito di tale procedura quegli stessi circoli chiamati a versare in questi giorni ciascuno somme di parecchie centinaia di migliaia di lire, mentre ancora pendono i ricorsi presso la commissione provinciale, si trovano in difficoltà gravissime e molti sono in condizione di cessare ogni attività non avendo le disponibilità liquide necessarie;

che tutti i procuratori del registro ormai e lo stesso intendente non fanno mistero delle intenzioni di accertare a carico di tutti i circoli della provincia (che tra Enal, Acli, Endas, ammontano a ben 409) la differenza tra il canone corrisposto e l'ammontare dell'imposta calcolata sulla base del movimento per otto anni, dal 1947 al 1954, con relative sovraimposte e penali;

che tale ingiusta decisione, se attuata, porterebbe alla forzata chiusura di almeno il 90 per cento dei circoli, la stragrande maggioranza dei quali non ha riserve finanziarie che non sono richieste dagli scopi istituzionali;

che in particolare nelle piccole e piccolissime località della nostra provincia con popolazione variabile da 80 a 300 persone, dove il circolo non solo è spesso l'unico spaccio di bevande ma anche sempre l'unico centro di vita associativa, provvedimenti del genere di quelli annunciati rappresenterebbero un ulteriore aggravamento delle già disagiate condizioni ambientali di vita per la popolazione;

che a peggiorare ancora la situazione si è aggiunta una circolare ministeriale con cui si richiama l'attenzione degli uffici delle imposte dirette sulla assoggettabilità dei circoli all'imposta di ricchezza mobile, il che porta ad accertamenti in corso per 5 anni di arretrati con relative sovraimposte e penali per omessa denuncia.

L'interrogante chiede se, conoscendo quanto sopra, non si ritiene indispensabile:

a) emanare con carattere di assoluta urgenza disposizioni ai procuratori del registro della provincia di Novara perché soprassiedano alle procedure di riscossione degli arretrati dell'imposta generale sull'entrata accertati ai circoli, in qualunque stadio si trovino al presente le procedure stesse;

b) emanare, sempre con carattere di urgenza, a tutti gli uffici del registro d'Italia una circolare interpretativa del decreto ministeriale 11 dicembre 1953 e di quelli che lo hanno preceduto. In tale circolare dovrebbe essere precisato come:

l'esercizio di licenza di pubblica sicurezza limitata ai soci di uno spaccio di bevande comporti di pieno diritto l'applicabilità del disposto dell'articolo 18 del decreto ministeriale in parola;

la presenza di soci di altri circoli aderenti ad organizzazioni nazionali riconosciute od anche le occasionali presenze di un estraneo accompagnato da un socio non infermi tale diritto;

c) emanare agli uffici delle imposte dirette disposizioni con cui si conferma l'esenzione dalla ricchezza mobile sempre esistita per i circoli, in considerazione dell'attività non speculativa ma assistenziale da essi praticata in perfetta armonia al disposto dell'articolo 4 (secondo capoverso e seguenti) della legge 24 maggio 1937, n. 817, tuttora in vigore, ed anche in considerazione del fatto che tali spacci con vendita limitata ai soci, non si propongono il conseguimento di utili, ma solo il compito di integrare la propria attività ricreativa somministrando ai soci bevande ai prezzi più bassi possibili od in determinati casi, di far concorrere i soci con lievi maggiorazioni di prezzi di vendita su quelli di costo, alle spese di istituto per lo svolgimento delle attività assistenziali, culturali, ricreative, ecc., che sono proprie di tali organismi. (14146).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata deveasi anzitutto far presente che il Ministero ha avuto più volte occasione di precisare che lo speciale regime d'imposizione (corresponsione del tributo in base a canoni fissi, anziché in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari) stabilito per gli spacci e le mense aziendali e di fabbrica dai decreti ministeriali emanati dal ministro in base alla facoltà conferitagli dalla legge, compete ai soli circoli ricreativi gestiti direttamente dall'Enal e dai dipendenti Cral.

E ciò in quanto i detti enti, avendo sostituito ad ogni effetto l'Opera nazionale dopolavoro, sono ad essa subentrati anche nel godimento della agevolazione in questione; agevolazione che, attesa la legislazione vigente in materia, non è stato per altro possibile estendere, malgrado le ripetute richieste, ad altri

enti ed organismi similari (Associazione combattenti e reduci, Acli, Onarmo, ecc.).

Pertanto si dichiara che gli spacci gestiti dai circoli ricreativi dell'Endas e delle Acli, debbono in ogni caso corrispondere l'imposta dovuta per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, in abbonamento in base al volume degli affari.

Ciò premesso, per quanto concerne gli spacci gestiti direttamente dall'Enal e dai dipendenti Cral, si chiarisce che i medesimi sono tenuti a corrispondere l'imposta entrata in base ai canoni fissi stabiliti dai cennati decreti ministeriali, solamente nel caso in cui effettuino le somministrazioni e vendite nei confronti dei propri soci e dei familiari dei soci che risultino, dalla esibizione della tessera sociale, regolarmente iscritti presso i Cral in qualità di « aggregati », mentre sono tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento in base alle entrate effettivamente conseguite, quando la gestione degli spacci sia data in appalto, ovvero quando i detti spacci, pure essendo gestiti direttamente dai Cral, effettuino somministrazioni e vendite anche ai non associati.

In sostanza, per poter gli spacci gestiti dai circoli ricreativi dell'Enal e dei dipendenti Cral, fruire dei cennati criteri agevolativi (pagamento in base a canoni fissi), è tassativamente necessario che i medesimi siano gestiti direttamente dall'Enal e dai dipendenti Cral e che effettuino le somministrazioni e vendite esclusivamente nei confronti dei propri soci e aderenti.

Ciò posto, questo Ministero, pur rendendosi conto dei motivi che hanno provocato l'interessamento dell'onorevole interrogante in favore dei circoli ricreativi gestiti dall'Enal, dall'Endas e dalle Acli, e pur convinto che i medesimi soddisfino una sentita necessità delle masse popolari, non può che confermare, stante il carattere tassativo delle disposizioni vigenti in materia, che gli spacci gestiti dall'Enal e dai dipendenti Cral, qualora effettuino somministrazioni e vendite nei confronti dei propri soci e aderenti, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni fissi, mentre nel caso in cui effettuino dette somministrazioni e vendite nei confronti dei non associati, ovvero quando la gestione dei medesimi sia data in appalto, essi sono tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari; gli spacci gestiti dall'Endas e dalle Acli, i quali, come è stato sopra chiarito, non possono fruire dei benefici previsti per l'Enal e i dipendenti Cral, sono invece

tenuti a corrispondere in ogni caso l'imposta dovuta per tutte le entrate da essi conseguite, in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari.

Per quanto concerne, poi, in particolare gli accertamenti eseguiti dai competenti uffici del registro nei confronti degli spacci gestiti dall'Enal e dai dipendenti Cral (nel caso in cui, ben s'intende, i detti spacci abbiano effettuato somministrazioni e vendite anche nei confronti di estranei), come pure nei confronti degli spacci gestiti dall'Endas e dalle Acli, ai fini della determinazione dei canoni d'imposta afferenti gli anni dal 1947 al 1954, si dichiara che nessun provvedimento in via amministrativa può essere adottato in favore degli spacci stessi, stante che i medesimi hanno prodotto a suo tempo ricorso alle competenti commissioni amministrative, le quali, nella propria competenza, dovranno pronunciarsi in ordine alle controversie in questione.

Comunque, allo scopo di mettere in grado gli spacci di cui sopra di far fronte al pagamento dell'imposta entrata dovuta per il passato, il Ministero non sarebbe alieno, su richiesta dei singoli circoli ricreativi dal concedere ai medesimi una congrua dilazione per la corresponsione del proprio debito d'imposta.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile l'onorevole interrogante si riferisce evidentemente alla recente circolare 2 maggio 1955, n. 301.660, con la quale il Ministero ha dichiarato decaduta l'agevolazione disposta con la circolare del 1° aprile 1929, n. 3543, a favore dell'allora Opera nazionale dopolavoro. Con tale ultima circolare, invero — diramata per ragioni di carattere contingente. — si era ammesso per gli enti equiparati allo Stato la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Senonché ad un più approfondito esame della questione l'immunità concessa agli enti in parola è apparsa fondatamente dubbia e ciò in quanto nessuna norma legislativa prevede per lo Stato l'esenzione dei propri redditi dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Pertanto, con la citata circolare del 2 maggio 1955, n. 301.660, escluso che la parificazione allo Stato comporti esenzione da imposta mobiliare, sono state impartite istruzioni affinché venga iniziata o proseguita la procedura di accertamento nei confronti dei redditi in parola.

Stando così le cose, non si vede la possibilità di adottare una diversa risoluzione per i circoli ricreativi di cui alla presente interrogazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

È da tener presente, d'altro canto, che nel caso prospettato non torna applicabile l'articolo 62 del regolamento di ricchezza mobile 11 luglio 1907, n. 560 — secondo cui le società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in opere o atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e in generale in operazioni non produttive di reddito — dal momento che i circoli in parola esercitano attività commerciale vera e propria, anche se limitata ai soci. La disposizione accennata chiarisce, infatti, che dette società hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione qualora posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine e in qualunque destinazione.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Biolchini Virgilio fu Ciro, classe 1902, da Oristano (Cagliari) e quale sia lo stato della pratica stessa. (9097).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione diretta a favore di Piddu Battista di Michele, classe 1913, da San Nicolò Arcibaldi (Cagliari), posizione n. 195794 e quale sia lo stato della pratica stessa. (10544).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione indiretta a favore di Melis Pietro di Luigi, da Pula (Cagliari) per il figlio Luigi, di anni 17, deceduto in seguito allo scoppio di un ordigno bellico e quale sia lo stato della pratica stessa. (10859).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 25 giugno 1955 al municipio di Pula (Cagliari), per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Farci Domenico fu Raimondo, classe 1883, da Villasimius (Cagliari), padre del caduto Salvatore, posizione 525607, e quale sia lo stato della pratica stessa. (11423).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se gli sia noto che l'amministrazione postelegrafonica procede con tanta lentezza alla corresponsione delle pensioni, che esistono dipendenti mandati in pensione ai primi del 1954, che devono ancora contentarsi di una anticipazione mensile. (14390).

RISPOSTA. — La pensione provvisoria non è, come spesso viene ritenuto, una semplice anticipazione, ma il risultato di una liquidazione fatta applicando integralmente le vigenti norme sul trattamento di quiescenza e solo prescindendo dalle varie formalità di approvazione che dovranno poi invece essere osservate per la liquidazione definitiva. Essa pertanto viene ad essere, nella più parte dei casi, di ammontare uguale a quella che sarà la liquidazione finale. Soltanto in qualche caso può accadere che, per incompletezza della documentazione esibita dall'interessato durante il servizio, o per effetto di arrotondamenti che nella pensione definitiva si applicano per eccesso, si verifichi una lieve differenza.

Premesso quanto sopra, occorre far presente il caso tutto particolare della pensione provvisoria spettante al personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1954. Essa è stata liquidata senza tener conto dello « assegno integrativo » in quanto mancava ancora il provvedimento che lo ha poi istituito. Per poter far luogo alla liquidazione definitiva si è dovuto necessariamente attendere di conoscere le modalità per la concessione ai pensionati dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, del predetto assegno, modalità che sono state stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Si può comunque assicurare che il complesso lavoro per la liquidazione delle pensioni definitive ha avuto immediato inizio e prosegue tuttora con ritmo accelerato. Poiché, per altro, i relativi decreti di liquidazione sono soggetti, come è noto, a registrazione da parte

della Corte dei conti e ad altri adempimenti di competenza degli uffici provinciali del tesoro, è ovvio che essi non potranno divenire operanti se non dopo esaurite tali formalità.

Il Ministro: BRASCHI.

LACONI. — *Al Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che venga approvato il finanziamento delle opere inerenti all'Istituto zootecnico e caseario sardo, stimato nell'importo di 600 milioni, onde l'Istituto stesso sia messo in grado di attendere ai compiti cui è stato preposto dalla legge istitutiva. (14540).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14363 del deputato Bardanzellu, pubblicata a pagina XLVI).

LACONI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga di includere la « Sardamare » fra le minori società sovvenzionate, affidando ad essa la gestione dei servizi di linea relativi ai collegamenti con le isole minori della Sardegna secondo i voti formulati dalle camere di commercio dell'isola. (14541).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14362 del deputato Bardanzellu, pubblicata a pagina XLVI).

LACONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto che nelle frazioni di Bindao, San Giovanni, Monte Scorra e Monte Agruziau del comune di Iglesias (Cagliari), complessivamente abitate da circa 40 famiglie, non esiste ufficio postale né servizio di ritiro della corrispondenza, mentre la distribuzione è effettuata per il tramite delle società minerarie ed avviene nelle sedi delle società stesse, senza nessuna garanzia né di segretezza, né di tempestivo recapito. Chiede altresì di sapere se il ministro non ritenga di voler provvedere con urgenza a porre riparo a questo stato di cose. (14864).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta già effettuando i necessari accertamenti per aclarare la reale situazione delle frazioni del comune di Iglesias e si assicura che, in caso di riscontrata necessità, non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro: BRASCHI.

LA SPADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei presidi e direttori incaricati delle scuole secondarie, i quali aspirano ad ottenere il trattamento economico dei presidi e direttori titolari di grado iniziale. Ciò in base al criterio ormai universalmente accettato della retribuzione secondo la funzione ed in analogia con quanto già in atto nel settore delle scuole elementari e, in parte, nel settore delle scuole medie (trattamento economico di cattedra ai supplenti).

L'attuale trattamento economico dei presidi incaricati delle scuole secondarie, cui non viene nemmeno corrisposta l'indennità di carica dei titolari, è una eccezione ed una ingiustificata manifestazione di incomprensione verso una categoria che pur sopporta il peso di enormi responsabilità.

La questione interessa circa 1200 capi di istituto e importerebbe allo Stato un onere finanziario non superiore ai 200 milioni di lire annue. (13552).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 7 del decreto legge 1° giugno 1946, n. 539, agli insegnanti chiamati a supplire un capo d'istituto, era dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio iniziale del grado del titolare.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1948, n. 1687, aveva, poi, disposto il raddoppio del compenso ora detto.

Successivamente, con la istituzione della indennità di carica, prevista dal decreto-legge 11 marzo 1948, fu disposto che ai presidi incaricati, in luogo del compenso stabilito dal citato decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, fosse corrisposta l'indennità medesima, in misura quasi eguale a quella corrisposta ai presidi titolari (5000 mensili per un preside titolare di II categoria contro lire 4000 mensili al preside incaricato).

Inoltre il preside incaricato è dispensato dall'insegnamento negli stessi casi in cui il titolare sia dispensato da tale obbligo.

Come si vede, il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di prendere in considerazione la posizione dei così detti presidi incaricati.

I quali — è opportuno precisare — non sono tanto presidi incaricati quanto — più esattamente — professori temporaneamente incaricati di supplire un preside; e come professori naturalmente sono pagati, a seconda del grado che ricoprono.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Non sembra, infatti, che, quanto meno in linea generale, l'ammontare dello stipendio sia fissato in rapporto alla funzione, come sostiene l'onorevole interrogante, laddove si pensi che numerosi funzionari dello Stato esercitano attribuzioni proprie di funzionari di grado più elevato, pur percependo lo stipendio del grado effettivamente ricoperto.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LATANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra del signor Morello Angelo fu Gaetano, fratello del defunto militare Morello Fedele. (14100).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 4 luglio 1955 al municipio di Erchie (Brindisi) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LATANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora emesso il mandato di pagamento nei confronti del signor Mazzeo Egidio di Cosimo, al quale con decreto ministeriale del 9 gennaio 1945, n. 2426325, è stato riconosciuto il diritto a trattamento di pensione di guerra. (14287).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

L'ELTORE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dello spettacolo, sport e turismo.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire nella controversia sorta tra i comuni di Formia e di Gaeta (Latina), in merito alla progettata installazione in contrada Arzano, sita nel comune di Gaeta, di una raffineria di petrolio della Società Golfo, e se non considerino giustificate le serie apprensioni espresse dal comune di Formia con un ordine del giorno approvato per acclamazione nella seduta consiliare del 28 aprile 1955, nel quale si afferma che, essendo la contrada Arzano in prossimità della spiaggia di Vindicio e dell'intero abitato di Formia, l'industria climatico-balneare e turistica della città, verrebbe seriamente danneggiata dai miasmi dello stabilimento che si intende costruire, con conseguente, gravissimo e « irreparabile » nocimento all'economia locale.

L'interrogante chiede altresì se non si ritenga opportuno un tempestivo intervento

governativo, prima della costruzione dello stabilimento di raffineria, per evitare tardive e inefficaci resipiscenze, come si è già verificato a Roma per lo stabilimento della Purfina (già Permolio). (13663).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro per lo spettacolo, lo sport ed il turismo.

1°) A questo Ministero non è pervenuta alcuna domanda da parte della società concessionaria per ottenere che il trasporto dei prodotti petroliferi venga eseguito via mare e, pertanto, la concessione ed il relativo progetto approvato prevede il trasporto via terra.

Qualsiasi variante al progetto dovrà essere approvata da questo Ministero e si assicura che, qualora dovesse essere presentata una domanda nel senso sopra indicato, questa verrebbe esaminata con la massima attenzione e non si procederà ad alcuna approvazione se non vi sarà il parere favorevole dei competenti organi tecnici dello Stato, onde garantire che le acque del golfo di Gaeta non subiscano inquinamenti.

2°) Circa i cattivi odori emessi dagli impianti di raffinazione — ed in particolare con riferimento alla raffineria della Purfina di Roma — si precisa che le esalazioni di questo impianto (come quello della Condor a Rho) sono dovuti essenzialmente al fumo dello scarico del camino superiore del forno di rigenerazione T.C.C. (K.I.L.N.).

Questo fumo convoglia i prodotti della combustione del coke depositato nel catalizzatore e contiene anidride solforosa, che potrebbe essere nociva se raggiungesse determinate concentrazioni.

Per la raffineria di Gaeta non sono previsti impianti di craking catalitico, e, pertanto, il detto tipo di esalazioni è completamente eliminato.

È evidente che quasi tutti gli impianti industriali a seconda delle lavorazioni che eseguono, producono dei cattivi odori, e, quindi, anche le raffinerie; ma, eliminato l'inconveniente principale che ha suscitato polemiche ed apprensioni a Roma ed a Rho per i due impianti sopra citati, le esalazioni sono di entità modesta e rimangono circoscritte ad una zona limitata agli immediati dintorni della raffineria stessa.

Per altro, alle esalazioni di cui trattasi si può ovviare con adeguati accorgimenti ed impianti di deodorizzazione.

Poiché le preoccupazioni manifestate dal comune di Formia sono dirette a salvaguar-

dare la spiaggia di Vindicio, si precisa che, se è vero che la località di Arzano dista dalla costa alcune centinaia di metri, il punto, che risulta sia stato prescelto per il camino di scarico della raffineria, è arretrato e dista dalla spiaggia di Vindicio circa 2 chilometri in linea d'aria ed è intercettato alla vista della detta spiaggia dal monte Conca.

Per quanto sopra indicato, è da ritenere che dalla località di Vindicio non debbano sentirsi cattivi odori.

Comunque i comuni di Formia e di Gaeta, al fine di riportare il problema nel campo esclusivamente tecnico, hanno consentito di affidare alla autorità prefettizia il compito di conferire l'incarico ad un tecnico di alta competenza, che, affiancato da tecnici di sua fiducia, abbia modo di esaminare obiettivamente la situazione della raffineria, in rapporto agli inconvenienti che il comune di Formia ritiene possano risultare di danno al suo sviluppo turistico-balneare.

Questo Ministero, una volta conosciute le conclusioni cui il tecnico in parola perverrà, ove le ritenga attuabili, non mancherà di interessare la società concessionaria perché voglia alle medesime conformarsi allorché darà inizio alla costruzione della raffineria.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

LENOCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia possibile ottenere dalla commissione medica superiore il parere richiesto dal Ministero in data 9 marzo 1954, sulla dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità di cui è tuttora gravemente affetto il reduce Manzulli Gaetano fu Nunzio (posizione 1232212) distretto militare di Bari, malattia che fu constatata in prigionia da due ufficiali superiori medici in servizio permanentemente effettivo, i quali hanno rilasciato testimonianze scritte, allegate alla pratica.

L'interrogante si rivolge al ministro in via eccezionale, data la gravità del caso, allo scopo di ottenere che la predetta commissione almeno *una tantum* risponda a quesiti ripetutamente rivoltile e sempre senza risultato a differenza di quanto pur sogliono fare altri uffici del Ministero. (12493).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra, trasmesso il 6 agosto 1955, al comune di Bari per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LENOCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sul fondamento morale e giuridico delle ultime restrizioni in corso di attuazione all'assistenza dei profughi dopo che era stata già ridotta l'applicazione della legge assistenziale del 4 marzo 1952, n. 137.

Tali nuove restrizioni, decurtando in proporzione allarmante l'erogazione dei sussidi ed aggravando il peso della disoccupazione, provocano anche un grave stato di crisi in una categoria che, oltre alle benemeritenze verso il paese, è da tanti anni creditrice di somme ingenti per i danni subiti dalla guerra.

L'interrogante prospetta inoltre l'urgente opportunità di:

accordare a tutti i profughi attualmente assistiti il premio di primo stabilimento, di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articolo 11, senza alcuna discriminazione;

accordare la precedenza ai profughi nella liquidazione dei danni di guerra, sia pure gradualmente, ma sempre entro la data del 30 dicembre 1955, termine di esaurimento del premio di stabilimento. (14942).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952, n. 137, che riassumeva in una organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi oggetto di altri provvedimenti legislativi, già scaduti, quali il decreto-legge 19 aprile 1948, n. 556, le leggi 1° marzo 1949, n. 55 e 1° agosto 1949, n. 453, stabilivano in un anno la durata del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi ricoverati in campo e fuori campo. Sta di fatto, però, che, per non gettare sul lastrico numerose famiglie che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale vita civile, tale assistenza fu — di fatto — prorogata di sei mesi in sei mesi, finché a sanare l'assurda situazione giuridica che si era manifestata venne approvato un successivo provvedimento legislativo, entrato in vigore il 25 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 594), che stabiliva quale termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi il 30 giugno 1955.

Scaduto tale termine, con il 1° luglio 1955, avrebbe dovuto cessare ogni assistenza in favore dei profughi; nell'intento, per altro, di venire ancora incontro a una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, questa amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una ulteriore proroga dell'assistenza ai profughi fino al 30 giugno 1956, seguendo, però, data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio, criteri più restrittivi, in applicazione dei

quali vengono esclusi dall'assistenza i profughi che siano rimpatriati da oltre 10 anni ovvero abbiano beneficiato comunque dell'assistenza per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

Frattanto per non lasciare completamente senza assistenza i profughi in attesa che tale schema di legge venga esaminato ed approvato dal Parlamento, questo Ministero ha inviato alle prefetture della Repubblica, apposite istruzioni nei sensi suesposti, aggiungendo che i profughi che, per effetto delle predette disposizioni rimanessero esclusi dal sussidio e si trovassero in condizioni di particolare bisogno, potranno essere assistiti dagli enti comunali di assistenza cui sono state fatte pervenire adeguate assegnazioni straordinarie di fondi.

Per quanto concerne, poi, il premio di primo stabilimento di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 — articolo 11 — verrà tenuto conto della posizione assistenziale che il profugo aveva al 30 giugno 1955 e ciò anche se le dimissioni dal campo dello stesso abbia luogo successivamente a tale data.

Per effetto di tale disposizione, i profughi, ai quali dopo il 30 giugno scorso è venuto meno il diritto al godimento del sussidio giornaliero, verranno ugualmente liquidati con la somma di lire 50 mila *pro-capite* al momento del loro allontanamento dai centri di raccolta profughi.

In merito alla liquidazione dei danni di guerra, infine, è stato già da tempo interessato il Ministero del tesoro per una sollecita definizione delle pratiche riguardanti i profughi e si è avuto assicurazione da parte della predetta amministrazione, che sono state impartite opportune istruzioni perché sia data alle suddette pratiche la precedenza assoluta. Un rilevante numero di esse frattanto, è stato già definito.

Il Ministro: TAMBRONI.

LENZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi che non lo hanno indotto ad adottare opportuni provvedimenti per assicurare l'assistenza malattia ai lavoratori durante il lungo periodo di agitazione dei dipendenti dell'Istituto nazionale assicurazioni malattie, i quali, sempre pronti a dirigere o ad associarsi ai cori di proteste ed accuse di scarsa sensibilità umana contro le categorie sanitarie, costrette a ricorrere a volte all'agitazione per la difesa dei loro giusti diritti professionali, non hanno sentito il dovere di assicurare l'assistenza almeno nei casi più gravi

ed urgenti, rifiutando addirittura la consegna dei ricettari ai medici e proibendo l'uso dei ricettari privati per le prescrizioni ai mutuant.

L'interrogante, nel far rilevare l'urgenza dei provvedimenti da adottare perché sia ripristinata immediatamente la attività di questo settore con tutti i mezzi consentiti dal carattere di servizio di pubblica utilità, fa presente che il prolungarsi dell'attuale situazione determina giusta perplessità sulla necessità della esistenza stessa di questo istituto, quando — ai continui travagli delle tante disfunzioni derivanti dalla più chiara incapacità organizzativa quando è in funzione — si deve contrapporre l'assenza di eccessiva preoccupazione da parte dell'autorità governativa e di evidenti risentimenti da parte degli assistibili nel periodo di lunga e volontaria paralisi dei servizi. (13713).

RISPOSTA. — Questo Ministero, fin da quando ebbe — di recente — a prospettarsi la possibilità di una totale astensione dal lavoro dei dipendenti dei maggiori istituti previdenziali, e poi successivamente, non mancò di mantenere i più stretti contatti con le presidenze e le direzioni generali dei predetti istituti, allo scopo, principalmente, di sollecitare l'adozione di norme, dirette a preordinare ogni possibile misura per garantire la continuità dell'assistenza ai lavoratori assicurati, riducendo al minimo il disagio per i lavoratori medesimi nel caso di una generale astensione dal lavoro.

Fin dal 30 marzo 1955, infatti, con circolare n. 30/personale, l'I.N.A.M., richiamandosi alla responsabilità di tutto il personale — ed in particolare dei direttori provinciali, dei dirigenti sanitari e dei primi medici di sezione — disponeva che fossero considerati urgenti tutti i ricoveri avvenuti in periodo di agitazione anche senza la prescritta impegnativa; che fosse garantita la libertà dell'esercizio professionale negli ambulatori e del servizio sanitario ausiliario mediante opportuni accordi con le autorità competenti ed altri enti, che fossero, infine, ragionevolmente riconosciute le prestazioni farmaceutiche anche senza la preventiva autorizzazione, richiesta dalle norme in vigore.

In particolare, veniva stabilito che, per la assistenza medico-generica, i medici di libera scelta avrebbero continuato a dare le prestazioni ambulatoriali e domiciliari di loro competenza, provvedendo alla emissione dei certificati e delle eventuali ricette, redigendoli su moduli propri, qualora fossero sprovvisti degli stampati regolamentari.

Non sembra, pertanto, esatta l'affermazione contenuta nella interrogazione, che siano stati proibiti i ricettari privati.

In conseguenza, l'assistenza farmaceutica non sembra debba avere subito alcuna interruzione, in quanto le farmacie erano autorizzate a spedire le ricette redatte dai medici nel modo sopra descritto.

Successivamente lo scrivente, in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, impartiva disposizioni ai prefetti delle province, affinché venisse provveduto, con la collaborazione dei medici provinciali, degli uffici del lavoro, e dei comandi militari, alla riapertura degli ambulatori dell'I.N.A.M.

Per altro, le disposizioni singolarmente adottate dai prefetti risultavano subito superate, sia per l'avvenuta ripresa del lavoro da parte dei direttori amministrativi e dei dirigenti sanitari delle sedi, sia per la totale cessazione dello sciopero da parte di tutti i dipendenti dell'istituto.

Risulta a questo Ministero che se si sono dovuti, senza dubbio, lamentare alcuni esempi di scarsa sensibilità verso le masse degli assistiti, potrebbero anche citarsi casi di funzionari e di dirigenti che, pur solidarizzando con i colleghi postisi in sciopero, sono rimasti senza retribuzione al proprio posto di lavoro nell'intento di diminuire al possibile il disagio delle categorie degli assistiti.

Ciò premesso, sembra opportuno rilevare che la necessità dell'esistenza o meno dell'Istituto di assistenza malattia non è problema da porsi, tenendo mente del risentimento causato negli assistiti dallo sciopero dei dipendenti dell'istituto medesimo. Analoga argomentazione potrebbe valere anche per gli altri maggiori istituti previdenziali (come l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.) lo sciopero del cui personale ha ugualmente arrecato, in maggiore o minore misura, danno ai lavoratori assistiti.

D'altro canto, i travagli dell'I.N.A.M. non sono tanto da porsi in relazione con la incapacità organizzativa dei vari dirigenti, ma piuttosto con le difficoltà, specialmente economiche che l'istituto ha incontrato ed incontra.

Fra tali difficoltà, non scarsa importanza assumono anche i costi dell'assistenza farmaceutica ed il rilevante onere delle rette di degenza ospedaliera, spesso superiori a quelle delle stesse cliniche private convenzionate.

Questo Ministero deve, infine, fermamente respingere l'affermazione che le autorità governative — e nella specie questo Ministero — non abbiano dimostrato tutto l'interessamento del caso sia per quanto poteva concer-

nere l'adozione di adeguati provvedimenti per assicurare l'assistenza in occasione dello sciopero del personale degli istituti previdenziali, sia nei riguardi dei problemi dell'istituto di assistenza di malattia.

Questo Ministero ha fatto, invece, quanto in suo potere per sopperire alla carenza causata dallo sciopero del personale, impegnando in tale circostanza tutti i mezzi di cui attualmente dispongono le amministrazioni dello Stato.

Nei confronti infine, dei problemi peculiari alla vita dell'I.N.A.M., pur in questo delicato momento di ampliamento del campo di applicazione dell'assistenza malattia, da cui conseguono all'istituto medesimo non lievi difficoltà funzionali e maggiori oneri, si assicura che questo Ministero non mancherà per il futuro, come per il passato, di volgere ogni possibile cura alla soluzione di essi.

Il Ministro: VIGORELLI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nella definizione della pratica di pensione indiretta a favore del signor Iguera Bartolomeo padre dell'invalido di guerra Federico morto per la malattia contratta in guerra nel 1952, quando era in possesso del libretto di pensione diretta. La pratica porta il n. 560658/9. (11116).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono gli ostacoli che ancora impediscono l'espletamento della ormai davvero annosa pratica di pensione indiretta a favore della signora Arduini Arduina vedova del marittimo perito per fatto di guerra nel 1942, Franchini Colombo fu Alessandro, posizione n. 174129 A.G. (12033).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere nei confronti del capo dell'ufficio centri didattici che in violazione della circolare ministeriale del 16 aprile 1954, n. 18, protocollo 3013 ha inviato ai provveditori agli studi, in data 6 giugno 1955, la circolare n. 668/U.C.D. per dare comunicazione del decreto ministeriale 4 giugno 1955 avente per oggetto l'istituzione di corsi di perfeziona-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

mento didattico destinati agli insegnanti. Tale decreto non era pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 6 giugno 1955 e non lo è ancora alla data odierna.

Chiede altresì di conoscere lo stato dei lavori di revisione della legge 30 novembre 1942, n. 1545, sui centri didattici, revisione prospettata nella circolare ministeriale 16 aprile 1954, n. 18. (14296).

RISPOSTA. — La circolare ministeriale del 16 aprile 1954, n. 18, precisa che, in attesa della definitiva revisione della legge 30 novembre 1942, n. 1545, istitutiva dei centri didattici, i centri stessi devono astenersi dal trasmettere circolari o istruzioni di carattere generale direttamente ai provveditori agli studi o ai capi di istituto senza averne avuto il preventivo assenso del ministro, per il tramite delle direzioni generali.

L'ufficio centri didattici, naturalmente, non è contemplato in tale riserva, trattandosi di un ufficio che funziona come tutti gli altri uffici ministeriali alle dirette dipendenze del ministro. La diramazione della circolare n. 668/U.C.D., cui fa riferimento l'onorevole interrogante, rappresenta, pertanto, una delle normali attività del predetto ufficio ed è stata diramata per ordine del ministro del tempo.

Tale circolare dà comunicazione ai centri didattici e, per conoscenza, ai vari servizi del Ministero e ai provveditori agli studi, del decreto ministeriale in data 4 giugno 1955, riguardante la organizzazione dei corsi di perfezionamento didattico per gli insegnanti istituiti dai singoli centri ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1942.

Tale decreto, formulato in base alle proposte dell'ufficio di coordinamento dei centri didattici, istituito ai sensi del decreto interministeriale 27 febbraio 1953 e di cui fanno parte tutti i direttori generali, non modifica affatto le norme vigenti e non ne introduce di nuove, limitandosi a stabilire opportuni criteri di unificazione e di coordinamento nella organizzazione pratica dei corsi predetti.

Il decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*, secondo la prassi consueta per tali atti, la quale non prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di decreti di iniziativa di singoli ministri.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, informo l'onorevole interrogante che è stato istituito dal mio predecessore, onorevole Martino, una commissione per lo studio delle leggi su centri didattici e che tale commissione, presieduta dal professor Giovanni Calò, udito il parere del co-

mitato di coordinamento, ha già presentato il suo progetto di riordinamento della materia, progetto attualmente allo studio degli organi competenti.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il maestro Giangrieco Franco Paolo ha subito un arbitrario trasferimento per servizio da parte del provveditore di Avellino, da Carife ad Aquilonia (Avellino).

Chiede altresì se il ministro non creda opportuno promuovere una ispezione capace di mettere in evidenza la responsabilità del provveditore dottor Mensitieri. (14346).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Avellino, su conforme parere del consiglio provinciale scolastico, con decreto 31 ottobre 1954, ha trasferito il maestro Giangrieco Francesco per servizio, per cause a lui imputabili, da Carife ad Aquilonia.

Il provvedimento era motivato dalla opportunità che il maestro fosse allontanato dalla sede di titolarità in quanto, per la condotta da lui tenuta, la sua figura di educatore era rimasta menomata di fronte alla pubblica opinione in modo tale che egli non avrebbe potuto più disimpegnare nella sede di Carife il delicato compito di insegnante. La condotta riprovevole dell'insegnante in parola era emersa oltre che da particolari indagini espletate dal provveditore, anche da precise segnalazioni della locale prefettura.

Avverso il provvedimento del provveditore, il maestro Giangrieco propose ricorso gerarchico al Ministero e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, alla quale il ricorso stesso è stato inviato per il prescritto parere, ha chiesto che venisse svolta un'inchiesta da parte di un ispettore ministeriale per meglio accertare se la presenza del maestro Giangrieco nella sede dalla quale è stato allontanato sia da considerare incompatibile con gli interessi della scuola.

I risultati della inchiesta disposta sono stati rimessi alla predetta sezione del consiglio superiore la quale dovrà esprimere il proprio parere in merito. Dopo di che lo scrivente adotterà le opportune, definitive determinazioni.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui si trovano gli insegnanti della provincia di Torino i quali hanno chie-

sto il trasferimento. Sino al 7 aprile 1955 il medico provinciale ha rilasciato ai richiedenti un certificato valido ai fini del trasferimento. Dopo il 7 aprile — pare per intervento del provveditorato agli studi — tale certificato non è più stato rilasciato ad alcuno.

Così una parte degli aspiranti al trasferimento beneficia di un punteggio che all'altra parte — anche quando vi è specifico motivo — non è concesso beneficiare.

L'interrogante è d'avviso che solo un intervento del Ministero — in termini di legge — possa sanare la situazione. (14459).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Torino ha dato assicurazione che l'ufficio sanitario provinciale ha esaminato tutte le richieste di certificati medici, presentate in tempo utile ai fini del trasferimento di maestri, rilasciando i certificati stessi, secondo quanto stabilito nella ordinanza ministeriale numero 2000/19 dell'8 marzo 1955, solo quando la residenza dell'insegnante, per condizioni naturali della località da cui chiedeva di essere trasferito, fosse risultata a lui pregiudizievole.

Si aggiunge che, da notizie attinte dal provveditore agli studi presso la prefettura, è risultato che furono rilasciati 120 certificati medici, la maggior parte dei quali in data posteriore al 7 aprile 1955.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — in considerazione della necessità del concreto incremento della istruzione elementare e della maggiore occupazione magistrale — non sia d'accordo che debba essere modificato il testo unico nel senso che il limite per lo sdoppiamento delle classi debba essere portato da 60 a 30. Si rende urgente anche una iniziativa governativa per portare ad esaurimento le due graduatorie dei concorsi in atto a posti di maestri elementari soprannumerari. (14662).

RISPOSTA. — La modifica delle disposizioni del testo unico sulla istruzione primaria, per quanto riguarda la riduzione del limite per lo sdoppiamento delle classi, è già allo studio e potrà essere attuata in sede di riforma generale del testo unico stesso.

Per quanto riguarda i concorsi a posti di maestri elementari in soprannumero la legge 27 novembre 1954, n. 1170, stabilisce che il numero dei posti per tali concorsi deve essere

del 10 per cento dei posti disponibili. Manca, quindi, la possibilità giuridica di aderire alla proposta formulata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della condizione di disagio in cui si è venuto a trovare il personale insegnante, quello di segreteria e quello subalterno, della scuola media statale di Nicastro (Catanzaro), per il mancato accreditamento dei fondi necessari al pagamento degli stipendi. (14742).

RISPOSTA. — Il personale dipendente dalla scuola media di Nicastro, come quello in servizio presso altre scuole, non è stato soddisfatto nelle sue competenze per il mese di giugno 1955, non essendosi potuto ottenere i necessari fondi integrativi di bilancio.

Per ovviare all'inconveniente è stato disposto, con telegramma del 26 giugno 1955, che le scuole medie che son venute a trovarsi nella situazione lamentata, possono far gravare l'importo di detta mensilità, sull'ordine di accreditamento emesso, d'ufficio, sul capitolo 82 all'inizio del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LUCIFERO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di revocare la dichiarazione di zona di endemia malarica del comune di Crotone (Catanzaro), dichiarato tale con regio decreto 21 giugno 1903, n. 307.

L'interrogante fa presente che è appunto in grazia al suo totale risanamento che la città di Crotone ha potuto diventare il centro più industrialmente progredito della regione e, giustamente esaltata per la sua bella spiaggia, essere individuata oggi come stazione climatica e rappresentare uno dei principali centri di attrattiva turistica sia per la sua posizione, sia per le sue vestigia storiche.

E l'Ente del turismo, riscuote regolarmente, e in misura notevole, i contributi turistici, mentre si stanno allestendo le pratiche per il riconoscimento della città come stazione di cura, soggiorno e turismo.

Ove poi si consideri che in città ha potuto sorgere ed affermarsi una moderna casa di salute, allora balza evidente l'assurdo della permanenza della città stessa fra le zone infette.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Il che, oltre tutto, costituisce un grave ostacolo all'ulteriore sviluppo industriale, commerciale, agricolo e turistico di Crotone, che è forse oggi il centro economicamente più importante della Calabria e quello dove la politica di rinascita del Mezzogiorno ha, almeno per quanto riguarda la nostra regione, le maggiori possibilità di affermazione. Basti dire che non v'è autorità o missione italiana o straniera che, venendo in Calabria, non si rechi a Crotone. (14808).

RISPOSTA. — È noto che, a seguito dell'uso razionale degli insetticidi di contatto ad azione residua, si è ottenuto in quasi tutto il territorio nazionale, già da alcuni anni, la interruzione della trasmissione della malaria; come è anche noto che nelle zone dove l'endemia malarica è controllata dai mezzi di difesa, attuati dai pubblici servizi, il rischio di contrarre la malaria è quasi inesistente.

Tale favorevole situazione è legata esclusivamente alla sistematica esecuzione delle operazioni antianofeliche, permanendo immutati, nella maggioranza dei casi, i fattori determinanti la endemia malarica (condizioni idrotelluriche, anofelismo vettore, serbatoi umani del virus malarigeno).

La revoca della dichiarazione di zona malarica per un dato comune comporta automaticamente la interruzione degli interventi disinfestanti in quel comune, venendo a cessare il fondamento giuridico per la erogazione dei contributi finanziari statali.

L'esperienza in campo nazionale ed internazionale ha ampiamente dimostrato come basti la sospensione delle operazioni disinfestanti, anche per un anno, perché si verifichi il ritorno della malaria in forma epidemica.

Pertanto, nelle presenti condizioni, il criterio epidemiologico della negatività di manifestazione della malattia, invocato da più parti, perché sia deciso un provvedimento totale o comunque parziale di revoca delle zone malariche, non assume valore indicativo particolare e, quindi, non può essere da solo decisivo per la adozione dei provvedimenti di revoca.

Tanto in linea generale. In particolare, per quanto riguarda il comune di Crotone, si precisa che, dalle indagini eseguite direttamente da questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nelle province calabre, è risultato che persistono, sia pure in forma ridotta, i serbatoi umani del virus malarigeno e che Crotone è il centro che presenta, fra tutti i comuni della provincia di Cosenza, la maggiore positività ed intensità di presenza della

anopheles labranchiae, che il vettore più pericoloso della malaria.

La situazione, quindi, richiede molta circospezione e cautela ed un continuo sistematico controllo, che viene ogni anno attuato da questo A.C.I.S., sia nella stagione epidemica che in quella interepidemica.

Sulle risultanze delle indagini in corso, questo A.C.I.S. si riserva di adottare i consecutivi, opportuni provvedimenti.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

MADIA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulle ragioni per le quali gli ufficiali di marina — collocati nella riserva con provvedimento di epurazione, per aver fatto parte delle forze armate della repubblica sociale italiana — sono privati dell'indennità di riserva, contrariamente al disposto dell'articolo 40 della legge sullo stato degli ufficiali, e tenendo presente che solo agli ufficiali posti in congedo assoluto (articolo 44) non compete alcuna indennità, ma solo il trattamento di quiescenza. La presente interrogazione tanto più confida in una risposta risolutiva in quanto lo stesso Ministero della difesa, agli ufficiali dell'esercito e dell'aviazione « epurati » ha, in applicazione dell'articolo 40, concesso l'indennità di riserva alla quale essi hanno diritto, rimanendo così incomprensibile come la amministrazione militare possa usare un diverso trattamento, per la stessa causa, agli ufficiali dipendenti » (14292).

RISPOSTA. — L'articolo 40 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, contempla la cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado; nulla ha quindi a che vedere con le disposizioni sull'epurazione e nessun riferimento esso contiene alla così detta « indennità di riserva ». Del pari nessun accenno viene fatto alla indennità predetta nel successivo articolo 44 che disciplina la cessazione del servizio permanente d'autorità.

Ad ogni modo la indennità anzicennata come già sostanzialmente previsto dalle vecchie leggi di Stato, compete in virtù dell'articolo 66 della legge ora vigente agli ufficiali collocati nell'ausiliaria per età o in applicazione della legge d'avanzamento o collocati nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio. Non avrebbe potuto e non può quindi essere corrisposta agli ufficiali dispensati dal servizio in seguito a giudizio di epurazione.

Si aggiunge che non risulta che il particolare trattamento sia corrisposto ad ufficiali « epurati » dell'esercito e dell'aeronautica.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

MADIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno di revocare la disposizione per la quale è stato imposto l'obbligo degli esami per l'inquadramento dei direttori didattici nei ruoli organici, tenendo presente che tale disposizione appare particolarmente severa nei confronti di tutta la categoria, dato che per le promozioni da direttore di circoscrizione a direttore centrale sono stati recentemente autorizzati concorsi per soli titoli (sebbene si tratti di funzioni che occupano nella gerarchia scolastica un grado elevato e assolvono compiti molto delicati) e che anche per l'ammissione nei ruoli organici di 3000 professori di scuola media è stato bandito un concorso per soli titoli. Non si spiegherebbe quindi il trattamento usato ai direttori didattici. (14460).

RISPOSTA. — Per l'assunzione nel ruolo dei direttori didattici si è sempre richiesto il superamento di un concorso per esami e titoli riservato ai maestri elementari di ruolo, aventi particolari requisiti di servizio e titoli di studio: ciò in considerazione del notevole cambiamento di funzioni derivanti dal passaggio dal servizio di insegnante elementare a quello, più vasto e impegnativo, di direttore didattico.

Unica eccezione a tale generale e fondamentale principio si è avuta con la pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e della legge di ratifica 19 maggio 1950, n. 323, la quale prevedeva un concorso per soli titoli riservato a maestri elementari aventi particolari, eccezionali requisiti (12 anni di servizio di insegnante anziché 6 e un biennio di incarico direttivo con qualifica di « ottimo » oltre uno dei titoli di studio universitari rilasciati dalla facoltà di magistero). Tra l'altro, tale norma fu in gran parte dovuta alla opportunità di sanare, con un provvedimento eccezionale la situazione di un notevole gruppo di direttori incaricati, che avevano prestato servizio nelle difficili condizioni del dopoguerra.

Per quanto riguarda poi il richiamo che fa l'onorevole interrogante alla possibilità che hanno gli ispettori scolastici di circoscrizione di essere promossi al grado di ispettore centrale, si rileva che tale possibilità esiste solo

per un terzo dei posti di ispettore centrale, mentre per gli altri due terzi è richiesto il concorso per esami scritti ed orali e per titoli. Il concorso per soli titoli, per un terzo dei posti come si è detto, è per altro riservato agli ispettori scolastici di ruolo aventi tre anni di anzianità di grado. Devesi ancora rilevare che il divario esistente fra le funzioni di maestro elementare e quello di direttore didattico è molto maggiore rispetto a quello esistente fra le funzioni di ispettore scolastico di circoscrizione e quelle proprie degli ispettori centrali: in quest'ultimo caso infatti si tratta anche di mansioni, ispettive sia pure esercitate, da parte degli ispettori scolastici, in una ristretta giurisdizione territoriale e da parte degli ispettori centrali su un piano nazionale.

Il Ministero ritiene quindi più opportuno e rispondente alle effettive esigenze del servizio, il mantenimento delle attuali disposizioni, che prevedono, per il reclutamento dei direttori didattici, un apposito concorso per esami scritti ed orali e per titoli, dovendosi considerare questo il mezzo più idoneo per assicurare la migliore selezione di elementi direttivi investiti di molteplici e impegnative mansioni.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è informato che tutti i cittadini che hanno prestato servizio nei sommergibili hanno ricevuto per il Natale 1954 una lettera di auguri da Taranto a firma del comandante sommergibili capitano di fregata Alpinolo Cinti; la lettera è su carta intestata del comando, proveniente dall'ufficio mobilitazione e porta la data del 18 dicembre 1954; nella busta intestata marina militare, con stampiglia « comando sommergibili », è contenuta un'altra busta intestata al « comando sommergibili, Taranto » ed è affrancata con lire 25 per rispondere agli auguri; se l'uso della carta intestata è stato autorizzato, se le spese postali (in lire 50) sono addebitate al comando od a chi altro, se c'è scopo diverso da quello espresso di augurare le buone feste ». (14140).

RISPOSTA. — L'invio delle lettere di auguri di cui particolarmente mostra di preoccuparsi l'onorevole interrogante ebbe lo scopo di tenere vivo in militari in congedo, in occasione di una così solenne ricorrenza festiva, il ricordo della specialità nella quale prestarono servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Sull'annunziata istituzione a Napoli di un centro di addestramento professionale della Finmeccanica; sulla esattezza di quanto affermato che si tratta di una società anonima creata con capitali I.R.I.-Finmeccanica; ed ove questo sia esatto, si desidera conoscere: la ragione sociale, il capitale versato, le finalità dell'anonima, gli scopi reali che si propone la Finmeccanica; per conoscere infine se è finanziata dal Ministero del lavoro e se non abbia lo scopo chiaro di diventare deposito di mano d'opera da fornire saltuariamente ed a basso prezzo alle aziende dell'I.R.I. (13891).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il « Centro addestramento maestranze industriali meridionali C.A.M.I.M. » — società per azioni — è stato costituito in Napoli il 26 maggio 1955 con durata fino al 31 dicembre 1965, prorogabile; il capitale sociale è di lire 50 milioni, suddiviso in n. 50 mila azioni di nominali lire 1000 ciascuna ripartito tra I.R.I. Finmeccanica e Finsider.

La società è stata costituita allo scopo di provvedere all'addestramento, qualificazione e specializzazione delle nuove leve operaie ed in genere delle maestranze operaie dell'Italia meridionale; inizialmente con limitazione per quest'ultima e quelle provenienti da società dei gruppi Finmeccanica e Finsider o da società cui partecipi l'I.R.I. o altra azienda controllata dallo stesso.

Tale opera, che condurrà alla formazione di un complesso di maestranze ben addestrate e qualificate, darà un notevole contributo allo sviluppo industriale del meridione, creando la possibilità per le industrie della regione di attingere in ogni momento, per le proprie esigenze, da tale potenziale umano, mentre agli operai addestrati dal « centro » sarà reso più facile il reperimento di un posto di lavoro.

Per il raggiungimento dei suoi fini la società provvederà:

a) alla creazione, organizzazione e gestione di centri di addestramento e specializzazione per operai;

b) alla istituzione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione;

c) alla istituzione e gestione di corsi per apprendisti;

d) alla istituzione e gestione di lavorazioni collegate ai corsi di cui alle lettere a), b) e c);

e) a promuovere e curare qualsiasi altra attività che appaia idonea al fine di assicurare il migliore addestramento delle maestranze operaie.

La necessità, nonché l'opportunità e convenienza, di siffatta costituzione è derivata dalla convinzione che altri mezzi esistenti o altre forme ravvisabili non avrebbero potuto, con la stessa elasticità, provvedere al riguardo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Sulla situazione dell'Aerfer di Pomigliano (Napoli) dove si riduce l'orario di lavoro, dove si minacciano licenziamenti, mentre alcuni mesi fa — in occasione della elezione della commissione interna — la direzione impose il voto ad un sindacato sostenendo che era il solo modo di ottenere commesse americane; se è vero che le commesse dell'Aerfer sono state passate alla Fiat. (13893).

RISPOSTA. — A seguito dei numerosi passi, svolti in favore dello stabilimento aeronautico Aerfer di Pomigliano d'Arco (Napoli), le autorità U.S.A. hanno dato fondate assicurazioni di prossime assegnazioni di commesse per la riproduzione di parti di ricambio per veicoli.

Per altro, è da tener presente che il ritmo delle ordinazioni è in funzione dell'esistenza e dell'attività di servizio di determinati tipi di aerei.

E da escludere, comunque, nel modo più assoluto che la Fiat abbia sottratto lavoro alla Aerfer, in quanto la specifica produzione delle due aziende nel campo aeronautico si impernia su settori di lavorazione completamente diversi, sia per i particolari di produzione, sia per la natura e il tipo degli apparecchi.

Il Ministro: CORTESE GUIDO,

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla paralisi nella erogazione degli assegni familiari per le carovane di facchini della provincia di Napoli a seguito di inchiesta a carico di una pseudo organizzazione di ippotrasportatori; sulla necessità di sbloccare la situazione che non può risolversi in un danno degli onesti e delle loro famiglie. (14162).

RISPOSTA. — A seguito di numerose segnalazioni, presentate al comando dell'arma dei carabinieri di Napoli da parte di lavoratori soci di cooperative e carovane facchini e ippo-

trasportatori aderenti al sindacato autonomo barrocciai e ippotrasportatori di Napoli, i quali lamentavano di percepire a titolo di assegni familiari somme inferiori a quelle loro spettanti, il detto comando ha effettuato le relative indagini.

Essendo, dai predetti accertamenti, emersi gli estremi di truffa, il comando dei carabinieri sparse denuncia all'autorità giudiziaria, a carico del predetto sindacato, in seguito alla quale è stato arrestato, su mandato di cattura del procuratore della Repubblica, il segretario dello stesso signor Lambiase Espedito.

Il processo a carico del sunnominato e degli altri responsabili risulta in fase istruttoria.

Poiché, tuttavia, nel corso delle indagini sono emerse gravi irregolarità anche a carico di altri organismi non facenti capo al citato sindacato, gli accertamenti sono stati estesi nei confronti di essi, con denuncia all'autorità giudiziaria delle cooperative e carovane che erano risultate fittizie e non rispondenti alle condizioni prescritte per l'ammissione al beneficio degli assegni familiari.

Per tali circostanze, la sede di Napoli dell'I.N.P.S. si è trovata nella necessità di sospendere l'erogazione degli assegni familiari alle cooperative e carovane sottoposte ad accertamenti dell'arma dei carabinieri e di estendere tale provvedimento, a titolo cautelativo, anche ad altri organismi, nella presunzione di irregolarità che potessero emergere.

A quanto consta l'arma dei carabinieri ha fatto sinora oggetto delle proprie indagini n. 42 cooperative e carovane costituite in numerosi comuni della provincia. Di esse ne sono state denunciate all'autorità giudiziaria 25, con un totale di 652 persone incriminate e con un importo globale liquidato dall'istituto per saldi assegni familiari di lire 132.797.658. Sei enti cooperativi sono stati invece, dichiarati regolari e nei loro confronti è stata immediatamente ripristinata la corresponsione degli assegni familiari con effetto dalla data sotto la quale gli assegni medesimi erano stati sospesi.

Nei confronti dei rimanenti 11 enti l'arma dei carabinieri non ha finora provveduto alla esecuzione delle indagini ma è già stata interessata ad ultimarle con ogni possibile urgenza.

Per quanto riguarda *specificatamente* le carovane di facchini, si fa presente che, allo stato attuale, appena per cinque di esse risultanti denunciate all'arma dei carabinieri per truffa ai danni dell'I.N.P.S. (per un complesso di un centinaio di associati) è tuttora sospesa l'erogazione degli assegni familiari, mentre

per tutte le altre (ben 62, con un complesso di circa 1800 associati) la corresponsione da parte dell'I.N.P.S. degli assegni stessi risulta regolare. Per una carovana di Arzano (Napoli), risultata regolare in seguito agli accertamenti disposti dall'arma dei carabinieri, è prossimo il rimborso degli assegni.

Risulta, infine, a questo Ministero che, da parte della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli), la quale ha in corso indagini relative a presunte truffe ai danni dell'I.N.P.S. ad opera di organismi che si dubita esistano solo di nome, è stato chiesto alla sede di Napoli dell'istituto medesimo un elenco di cooperative e carovane, costituite in 19 comuni della provincia.

La sede di Napoli, nel comunicare di aver trasmesso alla predetta compagnia dei carabinieri l'elenco richiesto che comprende 29 cooperative e carovane, ha assicurato che non si farà comunque luogo alla sospensione degli assegni familiari, fino a quando non emergano concrete irregolarità o elementi di reato.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*

— Sull'ordine di evacuazione da una stanza di proprietà del comune di Napoli del sindacato aderente alla C.G.I.L. mentre altro sindacato come la S.I.S.N.A.L. occupa una stanza nel municipio ed un appartamento di proprietà del comune a Salita Pontecorvo.

Se si considera legittimo, che una giunta comunale possa essa scegliere il sindacato da favorire a spese del comune. (14208).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che l'amministrazione comunale di Napoli, data la carenza di locali da destinare a sede dei propri servizi, con ordinanza sindacale in data 18 febbraio 1955, dispose lo sfratto dei cinque sindacati di dipendenti comunali dei locali da essi occupati nella sede municipale di palazzo San Giacomo.

Nella graduale attuazione di tale provvedimento, la detta amministrazione ha ora ingiunto lo sfratto al sindacato aderente alla C.G.I.L. e si propone di procedere analogamente nei confronti degli altri sindacati.

Per quanto attiene, in particolare, al locale di proprietà del comune sito in via Pontecorvo — ove è ubicato il sindacato della C.I.S.N.A.L. — è in atto all'esame del sindaco una richiesta presentata dagli interessati per la regolarizzazione della situazione locativa.

Non risulta comunque che da parte della giunta comunale sia stato adottato alcun

atto deliberativo sull'argomento, né che siano state commesse illegittimità dalla amministrazione di cui trattasi.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla iniziata lotta contro i rumori a Napoli, dove per un colpo di clacson si è multati, mentre per intere giornate il cielo partenopeo è solcato da sibilanti aerei a reazione, provocando persino una protesta dell'ordinario dell'ospedale psichiatrico per i danni prodotti al sistema nervoso dai fatti surriportati; sui provvedimenti adottati. (14269).

RISPOSTA. — La questura di Napoli, previe intese con l'Ente provinciale per il turismo, il comune ed il comando dell'arma, ha recentemente disposto la intensificazione ed il coordinamento dei servizi per la repressione dei rumori molesti con particolare riguardo alla fascia costiera compresa fra via Nazario Sauro e la Rotonda di Mergellina, nonché nelle zone di piazza Garibaldi e del Vomero.

Agli agenti di pubblica sicurezza ed ai vigili municipali incaricati della vigilanza, sono state, per altro, impartite istruzioni perché si limitino a contestare solo quelle infrazioni che arrecano effettivamente disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Per quanto concerne il frastuono caratteristico prodotto dagli aerei a reazione, si fa presente che gli apparecchi militari di detto tipo di stanza presso l'aeroporto di Capodichino eseguono un numero ridotto di voli di esercitazione durante le ore del mattino, mentre l'attività aerea nelle rimanenti ore del giorno è limitata a saltuari voli di collaudo ed a qualche occasionale arrivo o partenza di aerei, il più delle volte isolati.

Tali rumori, per altro di breve durata, sono però da considerarsi inevitabili, attesa l'attuale ubicazione dell'aeroporto.

Effettivamente, in data 11 luglio 1955, il professor Della Pietra, ordinario del locale ospedale psichiatrico, fece pubblicare sul quotidiano *Il Mattino* una lettera aperta di protesta, affermando che il rumore degli aerei a reazione in partenza dal vicino aeroporto provoca traumi psichici fra i ricoverati nel predetto nosocomio.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Sulla situazione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli), a proposito dei quali si è diffusa la voce di

una importante commessa già acquisita e poi spostata al nord; sulla verità dei fatti e sui provvedimenti per garantire il lavoro. (14321).

RISPOSTA. — Gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli avevano assunto nel 1953 e nel 1954, due importanti commesse *off-shore*, con termine di consegna improrogabile (entro il 30 giugno 1956).

È risultato però che i predetti stabilimenti non sono in grado di soddisfare il termine contrattuale in parola.

Per altro, verificandosi tale inosservanza del termine, si avrebbero le seguenti gravi conseguenze:

ritardi nella consegna dei complessi ordinati, alla cui esecuzione collaborano altre sette ditte con gravi danni anche per queste ultime; facoltà di rifiuto da parte del cliente americano del materiale consegnato in ritardo; squalifica degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli nelle future gare *off-shore*.

Poiché altre due ditte (di cui una del gruppo Finmeccanica e l'altra avente col medesimo stretti rapporti), interessate in queste commesse: la O.T.O.-Melara e la Breda meccanica bresciana, possono approntare in tempo opportuno la quota di commesse, che, invece, gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli non hanno modo di realizzare entro l'assunto termine contrattuale, essi stabilimenti hanno trasferito tale quota alle ditte suddette dietro impegno di queste ultime di affidare in compenso agli stabilimenti di Pozzuoli altro lavoro meno condizionato nel tempo.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è vero che un carabiniere in servizio presso il comando stazione di Accadia (Foggia), il mattino del 25 giugno 1955, ha fatto lacerare da tale Botticelli Michele fu Domenico un manifesto regolarmente autorizzato ed affisso la sera precedente dalla sezione del partito comunista italiano, per il solo fatto che tale manifesto era a una quindicina di metri dall'ingresso della caserma dei carabinieri, ove però non vi è divieto di affissione e in quello stesso giorno, come sempre in passato, vi erano altri manifesti.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti dei carabinieri di cui sopra se i fatti segnalati dovessero risultare rispondenti a verità. (14234).

RISPOSTA. — Il 25 giugno 1955 furono affissi effettivamente in Accadia, ad iniziativa della

sezione del partito comunista italiano, numerosi manifesti di propaganda politica, regolarmente autorizzati. Un manifesto venne incollato sulla facciata esterna della caserma dell'arma a non più di 5 metri (non 15) dal portone d'ingresso.

In quello stesso giorno, essendo in corso lavori di ripulitura e di restauro dell'anzidetto stabile e dovendosi procedere all'imbiancatura della parte esterna, il muratore incaricato della esecuzione dei lavori, defisse senza alcuna discriminazione i vari manifesti collocati nella fascia pertinente all'immobile. Ciò avvenne anche per esplicita disposizione del comandante la stazione e alla presenza di un carabiniere appositamente comandato di vigilanza per la perfetta esecuzione dei lavori preventivati.

Il suddetto carabiniere pertanto non diede all'operaio alcun ordine.

Nessuno degli altri manifesti similari affissi sui muri del paese dal partito comunista risulta essere stato staccato o danneggiato da chicchessia.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come e quando sarà provveduto alle opere per l'irrigazione degli agrumeti nella zona del Gargano nord, in esecuzione del progetto predisposto dall'ente di irrigazione di Puglia e Lucania. (14245).

RISPOSTA. — La irrigazione del Gargano costituisce un problema tecnico ed economico di grande mole e, pertanto, non è stato possibile inserire la sua soluzione nei programmi ordinari.

Si è provveduto a programmare tale irrigazione nel piano per lo sviluppo del reddito (piano Vanoni), mediante uno sbarramento sul Fortore.

La spesa, preventivata per le sole opere principali in 10 miliardi, potrà essere finanziata non appena il predetto piano andrà in attuazione.

Dal punto di vista progettuale, gli elaborati tecnici relativi allo sbarramento sul Fortore, che costituisce il primo atto per l'irrigazione del Gargano, sono in avanzato stato di allestimento da parte dell'ente di irrigazione di Puglia e Lucania.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito alle cause della grave moria del patrimonio ittico del lago di Varano e per sapere se non si ravvisi la neces-

sità di provvedere all'impianto di apposita stazione limnologica e all'immissione nel lago di novellame, per alleviare il gravissimo stato di miseria che il fenomeno ha prodotto nella numerosa categoria di pescatori di parecchi comuni garganici. (14246).

RISPOSTA. — La moria che si verifica specie durante la stagione calda, nel patrimonio ittico del lago di Varano, è da attribuirsi a procedimenti di decomposizione delle alghe, dovuti, in particolare, al mancato ricambio delle acque, a causa dell'inefficienza del canale di Capojale insabbiato.

Si fa per altro presente che sono attualmente in corso i lavori di banchinaggio e di colmata delle gronde del lago: il rifornimento dei materiali occorrenti per tali lavori viene effettuato mediante il dissabbiamento lungo la costiera nord della sponda occidentale di foce Capojale e lungo la costiera orientale della foce di Varano.

Pur dovendosi considerare che il dragaggio delle foci non offre possibilità di una definitiva e permanente soluzione del problema, in quanto il periodico flusso delle correnti di marea determina, di volta in volta, il riprodursi dello stato di insabbiamento in precedenza eliminato, tuttavia, i suddetti lavori di colmata delle paludi migliorano le condizioni ittiche del lago, in quanto accelerano il ricambio delle acque ed eliminano le zone palustri.

Per quanto concerne poi la richiesta di provvedere all'impiego di apposita stazione limnologica, si fa presente che tale impianto non sembra necessario, in quanto si ritiene che, ai fini dello studio dei fenomeni relativi all'alterazione delle acque, sia sufficiente far compiere periodici sopralluoghi da parte del personale tecnico del dipendente laboratorio centrale di idrobiologia.

Per quanto riguarda infine la richiesta di immissione di novellame nel lago, si fa presente che i pescatori del lago di Varano possono chiedere alla competente capitaneria del porto di essere autorizzati a pescare novellame di origine marina, a termini dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, per provvedere al ripopolamento ittico del lago stesso.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1°) se è vero che il Commissariato per la reintegra tratturi di Foggia sta disdet-

tando centinaia di contadini possessori di piccole quote messe a coltura dagli stessi;

2°) se è vero che tale azione viene fatta per passare i tratturi alla sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, liberi da ogni possesso;

3°) se non ritiene di dover intervenire affinché il suddetto commissariato sospenda ogni azione di disdetta, in modo da rendere possibile un esame di merito circa le singole posizioni, per le eventuali assegnazioni ai possessori a preferenza di altri, così come prevede la legge stralcio per i coltivatori diretti possessori di terre trasferite agli enti di riforma. (14247).

RISPOSTA. — Il Commissariato per la reintegra dei tratturi ha revocato in tutto n. 127 concessioni precarie di zone tratturali in agro di Lucera per i seguenti motivi:

a) n. 35 zone tratturali sono state tolte agli ex concessionari perché questi, essendo divenuti assegnatari di poderi da parte della sezione di riforma fondiaria per la Puglia, la Lucania ed il Molise, non appartengono più alla categoria dei braccianti agricoli, ai quali è riservata la preferenza nella assegnazione dei suoli;

b) n. 10 zone sono state tolte ad alcuni proprietari frontisti, che ne erano tuttora concessionari, in attesa della disdetta per l'assegnazione dei suoli ai braccianti;

c) n. 82 zone sono state tolte a braccianti agricoli perché, essendo intercluse tra poderi assegnati dalla sezione di riforma, era necessario cederle a detto ente per l'attuazione di un razionale piano di appoderamento. Questi ottantadue braccianti, però, nello stesso momento in cui abbandoneranno le loro quote ne otterranno altre in cambio, con la distribuzione del suolo che il commissariato farà utilizzando le zone recuperate con le revoche di cui alle lettere a) e b). Le nuove quote sono ubicate nello stesso agro di Lucera, sono più vicine al centro urbano, sono già a coltura e non inferiori per reddito e superficie a quelle lasciate.

Da quanto esposto deriva che le suddette revoche di concessione tratturali non potranno che tornare a vantaggio dei concessionari coltivatori diretti.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — In merito alla pratica per la concessione di un mutuo, da parte della cassa depositi e prestiti, al comune di Ischitella (Foggia), per la costruzione dell'edificio scolastico.

Tale pratica è da tempo giacente, nonostante i ripetuti solleciti dell'amministrazione comunale interessata e quantunque le sedici classi elementari in funzione in Ischitella siano alloggiate in otto locali privati, lontani l'uno dall'altro, assolutamente inadeguati e in condizioni tali da costituire un serio pericolo per la incolumità e la salute degli scolari e degli insegnanti. (14258).

RISPOSTA. — Il comune di Ischitella, con domanda pervenuta alla Cassa depositi e prestiti nel mese di marzo del 1954, ha chiesto un mutuo di lire 50 milioni per costruzione di un edificio scolastico (I lotto).

La domanda in parola risulta tuttora preceduta da numerose altre, assistite da contributo dello Stato e riferentisi ad opere di prima necessità, quali acquedotti, fognature, cimiteri, edilizia popolare e scolastica.

La Cassa depositi e prestiti non mancherà, tuttavia, di prendere in considerazione l'operazione richiesta, compatibilmente con la situazione degli impegni.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario trasformare, nel prossimo anno scolastico, la sezione staccata dell'istituto tecnico per ragionieri, esistente in Manfredonia (Foggia) in istituto autonomo. (14762).

RISPOSTA. — L'accoglimento della proposta formulata dall'onorevole interrogante è legata alle disponibilità effettive di fondi che, in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 da parte del Parlamento, sarà possibile ottenere per la istituzione di nuove scuole di istruzione tecnica e la trasformazione di sezioni staccate in istituti a sé stanti.

Questo Ministero è quindi spiacente di non poter dare alcun positivo affidamento in merito alla possibilità di accoglimento della proposta stessa.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover dare tassative disposizioni ai prefetti affinché, entro brevissimo termine, le vie e le piazze ancora intitolate agli ex re e regine, cui la disposizione XIII delle norme transitorie e finali della Costituzione ha negato il diritto di voto ed ogni pubblico ufficio, nonché l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, siano diversa-

mente denominate indipendentemente dal parere dei locali amministratori. (14813).

RISPOSTA. — La materia del mutamento di nome delle vecchie strade e piazze comunali, regolata dal regio decreto-legge 10 marzo 1923, n. 1158, è attribuita alla competenza delle amministrazioni comunali, salvo l'esercizio dei poteri di controllo nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

Il Ministero dell'interno, pertanto, non ha possibilità di impartire disposizioni nel senso richiesto.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dovere, con il prossimo anno scolastico, trasformare la sezione staccata di Manfredonia (Foggia) dell'istituto tecnico per ragionieri in istituto autonomo. (14821).

RISPOSTA. — Nella seduta svoltasi il 23 luglio 1955 alla Camera dei Deputati, l'onorevole interrogante ha già presentato una interrogazione (n. 14762) in termini identici a quella sopracitata.

Si fa quindi riferimento alla risposta data alla precedente interrogazione.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato che a Cosenza, città capoluogo di provincia con oltre 60 mila abitanti, non esiste giardino di infanzia dacché nel 1944 la polizia occupò l'unica sede esistente annessa all'Istituto magistrale, e quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione che comporta gravi conseguenze di ordine didattico, sociale ed anche economico. (1806, *già orale*).

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto che i giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali, contrariamente agli asili gestiti dai comuni o da altri enti, hanno una mera funzione sperimentale per il tirocinio dei futuri maestri; ne possono beneficiare pertanto solo pochi bambini.

Quanto alla occupazione di alcuni locali dell'istituto magistrale da parte di reparti di polizia, la questione è ormai superata, in quanto essa si era verificata quando l'istituto era ancora sistemato nel vecchio edificio, mentre ora, nel nuovo edificio, l'istituto stesso divide in via temporanea l'uso del fabbricato col liceo scientifico (confrontare risposta alla interrogazione n. 1808).

Si hanno comunque buone ragioni per ritenere che il giardino d'infanzia, di cui si interessa l'onorevole interrogante, potrà funzionare fin dal prossimo anno scolastico, sia pure in locali provvisori, presso l'istituto magistrale.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MANCINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione non hanno ancora avuto inizio i lavori di rifinitura interna ed esterna (impianti elettrici, scale, cortile, palestra, ecc.) dell'edificio per l'istituto magistrale di Cosenza; per i quali lavori è stata già approvata la relativa perizia per un importo di oltre 96 milioni sin dal 1950; e per sapere quali decisioni saranno prese considerato che, a causa del mancato completamento, l'edificio, iniziato nel 1939 e ultimato nel rustico nel 1951, si trova già in pessime condizioni di abitabilità e di uso con pregiudizio anche della salute degli alunni e degli insegnanti costretti in aule sprovviste dei requisiti igienici richiesti. (1807, *già orale*).

RISPOSTA. — Per il completamento dell'edificio sede dell'istituto magistrale di Cosenza, la cui costruzione iniziata nel marzo 1939 in base alla legge 22 maggio 1939, n. 779, venne elaborato dal Genio civile in data 12 maggio 1950 il relativo progetto dell'importo di lire 96 milioni, che questo Ministero aveva compreso nel programma delle opere da eseguire a pagamento differito a termini della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Non fu possibile appaltare i lavori, né a seguito delle due gare a licitazione privata esperite dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro rispettivamente il 5 ed il 28 aprile 1951, né a trattativa privata, per cui fu necessario provvedere alla rielaborazione ed all'aggiornamento economico del progetto stesso il cui importo è risultato di lire 10 milioni.

Tale nuovo progetto è stato da questo Ministero restituito al predetto Provveditorato perché esamini la possibilità di includere la relativa spesa nei programmi delle opere da finanziare nei prossimi esercizi con i normali fondi di bilancio, essendo quelli di cui alla succitata legge n. 460 ormai da tempo esauriti.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione generale dell'istituto magistrale di Cosenza, ove una popolazione scola-

stica di oltre 1200 alunni, divisi in 34 classi, ha la disponibilità di soltanto 20 aule in buono stato e ciò perché il suddetto istituto non può disporre del terzo piano dell'immobile occupato da oltre 6 anni, a titolo provvisorio, dal liceo scientifico; e per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei due istituti, intervenire per normalizzare la situazione invitando l'amministrazione provinciale, che ne ha la possibilità, a reperire in città altri locali per il liceo scientifico. (1808, *già orale*).

RISPOSTA. — A Cosenza fu costruito, in sostituzione di quello distrutto dalla guerra ed a spese dello Stato, un nuovo fabbricato da destinare all'istituto magistrale. Tale fabbricato, tuttora incompleto, è stato in parte occupato dal liceo scientifico che non ha potuto finora trovare diversa sistemazione.

Si concorda con l'onorevole interrogante sulla necessità che l'edificio sia interamente restituito all'istituto magistrale.

Al riguardo è stato a suo tempo inviato sul posto un ispettore ministeriale che ha, appunto, segnalato tale necessità.

Si assicura, per altro, che i professori non hanno mancato ed io non mancherò di svolgere opportuni passi presso il Ministero dei lavori pubblici perché provveda a completare il fabbricato in parola, e presso l'amministrazione provinciale di Cosenza perché destini al liceo scientifico altro idoneo edificio.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MANCINI, GULLO E CURCIO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — anche con riferimento alle precedenti interrogazioni — per quale ragione non si è ancora provveduto, malgrado i ripetuti solleciti, a liquidare il canone dovuto ai sensi dell'articolo 53 del testo unico sulle acque, ai comuni rivieraschi della Calabria; ed in particolare per quanto riguarda la centrale del Mucone (Cosenza), se è vero che il Ministero è stato favorevole alla richiesta della S.M.E. riducendo il canone, indicato dagli Uffici del genio civile in oltre dieci milioni di lire, a sole duecento mila lire; e quali provvedimenti intenda adottare per arrivare al più presto a conclusioni che non deludano le giuste e legittime richieste dei comuni. (1809, *già orale*).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

Come è noto, l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvati con regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775, conferisce al ministro delle finanze la facoltà di liquidare un sovracanone a favore delle province e dei comuni rivieraschi delle grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica.

Condizioni essenziali per procedere alla liquidazione di tale sovracanone sono, fra le altre, l'avvenuta entrata in funzione degli impianti idroelettrici e l'effettivo trasporto dell'energia oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei citati comuni o fuori della provincia.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato dai competenti Uffici del genio civile ai quali la direzione generale del demanio trasmette, tramite le prefetture, con le istruzioni del caso, per la necessaria istruttoria tecnica, le domande di sovracanone prodotte dagli enti interessati.

Espletata tale istruttoria, con esito favorevole, questo Ministero, dopo aver sentito il prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla emissione del relativo decreto di liquidazione e di ripartizione del sovracanone a carico della ditta concessionaria nella derivazione di acqua interessata.

Per le derivazioni d'acqua esercitate nel territorio della Calabria non è stato ancora provveduto alla liquidazione del sovracanone perché o non è stato ancora emanato il formale provvedimento di concessione o di proroga, o i relativi impianti non sono stati ancora attuati, o gli enti interessati non hanno prodotto le domande di sovracanone, o non è stata, su di essa, ultimata l'istruttoria o, infine, non ricorrono le condizioni volute dalla legge.

Infatti, benché l'interrogazione in argomento sia stata formulata genericamente senza, cioè, specificare le derivazioni d'acqua in dipendenza delle quali viene richiesta la liquidazione del sovracanone, a conferma di quanto sopra si precisa che:

1°) per la derivazione d'acqua dal fiume Savuto, in provincia di Cosenza (potenza producibile chilowattore 3.242,09) non è stato ancora provveduto all'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica con il quale verrà formalmente assentita la concessione di derivazione, a seguito della quale potrà essere richiesta l'eventuale liquidazione dei sovracanon;

2°) per la derivazione d'acqua dal torrente « Fiume di Mare » in provincia di Cosenza, concessa con decreto prefettizio 6 settembre 1915, n. 6753 alla Società elettrica calabro tirrena, ora Società elettrica delle Ca-

labrie, scaduta sin dal settembre 1945 — per la quale il comune di Fiumefreddo Bruzio ha chiesto, con nota del 3 giugno 1954, n. 1229 la liquidazione del sovracanone — gli atti trovansi, attualmente, all'esame dell'amministrazione dei lavori pubblici per l'emanazione del formale provvedimento di proroga della concessione.

3°) per la derivazione d'acqua dai fiumi Neto, Garga, in provincia di Cosenza, concessa alla Società forze idrauliche della Sila con regio decreto 5 maggio 1941, n. 926, successivamente trasferita alla Società meridionale di elettricità giusta decreto ministeriale 27 dicembre 1944, n. 490 (potenza producibile HP. 15.736,33), l'impianto non è stato ancora attuato;

4°) per la derivazione d'acqua dal fiume Alaco e dal torrente Macchinante in provincia di Catanzaro, concessa alla Società anonima idroelettrica dell'Alaco col regio decreto 17 febbraio 1938, n. 701, successivamente trasferita alla Società meridionale di elettricità giusta decreto ministeriale 23 ottobre 1942, n. 5106 (potenza producibile HP. 8145,83), l'impianto non è stato mai attuato e la Società ha rinunciato alla concessione giusta decreto ministeriale 6 febbraio 1953, n. 2390;

5°) per la derivazione d'acqua del fiume Tacina, in provincia di Catanzaro, concessa alla Società forze idrauliche della Sila (ora Società meridionale di elettricità) con regio decreto 30 gennaio 1939, n. 199 (potenza producibile HP. 6.173): l'impianto è stato già attuato. Nel relativo disciplinare è prevista la liquidazione del sovracanone a favore dei comuni rivieraschi di Cotronei, Caccuri e Roccabernarda, ma non risulta che tali comuni e l'amministrazione provinciale di Catanzaro abbiano presentato la relativa domanda di sovracanone;

6°) per la derivazione d'acqua dal bacino del Tacina, in provincia di Catanzaro, concessa alla Società meridionale di elettricità con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4303, (potenza producibile HP. 1.061): l'impianto è stato già attuato.

Nel relativo disciplinare è prevista la liquidazione del sovracanone a favore dei comuni rivieraschi di Cotronei, Caccuri, Belvedere, Spinello, Roccabernarda, Santa Caterina e Scandale, ma non risulta che tali comuni e la amministrazione provinciale di Catanzaro abbiano presentato la relativa domanda di sovracanone;

7°) per la derivazione dal fiume Coscile, in provincia di Cosenza, concessa alla Società

elettrica Sibari con regio decreto 3 luglio 1952, n. 2880, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 4051, successivamente trasferita alla Società generale pugliese di elettricità con decreto ministeriale 18 dicembre 1947, n. 4987 (potenza producibile chilovattore 6.897,06): l'impianto è stato già attuato.

Le domande di sovracanone dei comuni di San Basile e Morano Calabro nonché dell'amministrazione provinciale di Cosenza sono state subito rimesse dalla direzione generale del demanio alla prefettura di Cosenza per la necessaria istruttoria tecnica da esperirsi dal competente Ufficio del genio civile: istruttoria che, nonostante i ripetuti solleciti fatti (da ultimo, con nota in data 12 novembre 1954, n. 75566) non è stata ancora ultimata;

8°) per la derivazione d'acqua dai fiumi Arvo, Ampollino e Neto concessa alla Società meridionale di elettricità con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, n. 104, con provvedimento 19 gennaio 1953, n. 81512/52, sono state respinte le domande prodotte dall'amministrazione provinciale di Cosenza e dai comuni di Aprigliano, San Giovanni in Fiore e Caccuri in quanto la concessione era stata assentita sotto l'imperio della legge 10 agosto 1884, n. 2644, la quale non prevedeva a carico del concessionario alcun sovracanone a favore degli enti locali.

Il comune di Caccuri ha però prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato, sul quale ricorso sarà quanto prima provveduto dopo che il Consiglio di Stato, al cui esame è stata sottoposta la questione a termini dell'articolo 16 - I comma - n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, avrà fatto conoscere il proprio parere al riguardo;

9°) per quanto infine, concerne la derivazione d'acqua dal fiume Mucone — assentita col decreto del prefetto di Cosenza 27 gennaio 1917, alla ditta Francesco Ruffolo e, ora, della Società meridionale di elettricità giusta decreto ministeriale 27 dicembre 1944, n. 490, variata, da ultimo, col decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 1746/255 — di cui tratta la seconda parte dell'interrogazione in argomento — si precisa che l'Ufficio del genio civile di Cosenza, in base alle risultanze dell'istruttoria disposta sulle domande presentate dagli enti interessati, ha, effettivamente, in una prima relazione in data 12 marzo 1954, proposto, a decorrere dal 23 gennaio 1953 (data di entrata in funzione dell'impianto relativo al 1° salto) la liquidazione di un sovracanone di annue lire 10 milioni e 900 mila.

Tale relazione, però, si è dovuta restituire per nuovi indispensabili e più accurati accertamenti tecnici, in considerazione anche delle contrastanti dichiarazioni nel frattempo fatte sulla questione dalla società concessionaria.

In base alle risultanze di tali nuovi accertamenti, il predetto Ufficio del genio civile ha redatto, in data 5 ottobre 1954, una seconda relazione — sulle cui conclusioni la prefettura di Cosenza ha concordato — con la quale è stata proposta, per la derivazione d'acqua in argomento, a decorrere dalla medesima data del 23 gennaio 1953, la liquidazione del sovracanone di annue lire 287.825, essendo stata determinata la potenza tassabile in chilovattore 1.985 (in luogo di chilovattore 25.000 di cui alla prima relazione).

Senonché, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui la questione era stata sottoposta per il prescritto parere, ha fatto alcuni rilievi in merito alla valutazione della quantità di energia elettrica imponibile di sovracanone ed alla determinazione della misura unitaria del sovracanone stesso.

Pertanto, con nota 9 aprile 1955, n. 71620, la direzione generale del demanio ha dovuto restituire tutti gli atti della pratica alla prefettura di Cosenza perché inviti l'Ufficio del genio civile a riesaminare la questione tenendo conto delle osservazioni fatte dal predetto consesso ed a compilare, poi, una nuova relazione, dopodiché sarà provveduto, convenendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla emanazione del relativo decreto di liquidazione e di ripartizione del sovracanone di cui trattasi.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a quali criteri si è ispirata la commissione ministeriale incaricata di procedere alla compilazione delle graduatorie del concorso direttivo B-3 ed in particolare per sapere perché non sono state tenute in conto le sentenze del Consiglio di Stato (n. 10 del 14 gennaio 1941 e n. 507 del 28 settembre 1954) in relazione alla riserva dei posti; altresì per sapere perché sono stati ammessi al predetto concorso i candidati che avevano superato il 45° anno di età in contrasto con l'articolo 1 del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439. (14642).

RISPOSTA. — La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli denominato B-3 a posti di direttore didattico ha proceduto alla compilazione della graduatoria generale di

merito, seguendo tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'applicazione delle varie riserve di posti, premesso che le disposizioni di legge in materia sono poco chiare, la commissione è stata del parere che essa dovesse estendersi ai concorsi direttivi.

La Corte dei conti dal canto suo ha accettato il punto di vista della commissione, registrando la graduatoria di merito del concorso B-3. Allo stato delle cose non resta quindi che attendere la decisione del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso giurisdizionale presentato avverso il conferimento di riserve di posti a favore di candidati ex combattenti al concorso B-3 per posti di direttore didattico.

Circa il limite di età di 45 anni, previsto dall'articolo 1 del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439, per la partecipazione ai concorsi direttivi, si è ritenuto che esso non fosse più in vigore per le seguenti considerazioni:

a) i maestri elementari ottennero con la legge 1° giugno 1942, n. 675, la qualifica di impiegati statali, mediante l'inquadramento nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico dello Stato, e pertanto a loro favore dev'essere applicata la disposizione dell'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, la quale esenta da qualunque limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi quei concorrenti che siano impiegati statali;

b) l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, riprodusse le condizioni di ammissibilità ai concorsi direttivi di già previste dall'articolo 49 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, senza tuttavia accennare alla condizione relativa al limite di età di 45 anni; il che era giustamente da ritenere una abrogazione tacita della disposizione che prevedeva il limite di età, tanto più che la legge del 1943 era di pochi mesi successiva a quella del 1942, che inquadra i maestri elementari nell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Per le ragioni suddette, nei bandi di concorso non è stato richiesto, tra gli altri titoli di ammissione, quello riguardante il limite di età.

Anche in questo caso, la Corte dei conti ha registrato i bandi di concorso redatti in tal senso nonché la graduatoria del concorso B-3 nella quale, per conseguenza, non si era tenuto conto di alcun limite di età.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale apprezzamento dia del comportamento di non pochi funzionari di pub-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

blica sicurezza e sottufficiali dei carabinieri, in Calabria, nei confronti della normale e tradizionale attività delle sezioni socialiste impegnate, in questo periodo, nella raccolta di fondi a favore dell'*Avanti!*.

A Siderno (Reggio Calabria) sono stati sequestrati i blocchetti per la sottoscrizione e diffidati i sottoscrittori; a Santa Sofia d'Epiro è stato sequestrato il grano volontariamente offerto dai cittadini socialisti. (14838).

RISPOSTA. — Il 14 luglio 1955, in Siderno, il vice segretario della locale sezione del partito socialista, Oreste Sorace, e Domenico Gentile, iscritto allo stesso partito, venivano notati mentre raccoglievano fondi per una sottoscrizione a favore del giornale *Avanti* in alcuni esercizi pubblici di corso Vittorio Emanuele.

Poiché si trattava di questua abusiva ai sensi dell'articolo 156 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, un sottufficiale ed alcune guardie del locale commissariato si portavano negli esercizi pubblici visitati dagli autori della raccolta e sequestravano i tagliandi rilasciati agli esercenti per le somme versate.

Il Gentile, il Sorace ed il sindaco, Cosimo Iannopollo, che era stato visto entrare in alcuni negozi in compagnia dei primi due, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per contravvenzione al detto articolo 156.

Il 22 luglio 1955, il sottufficiale comandante interinale della stazione dei carabinieri di Santa Sofia d'Epiro accertava che il giorno precedente, gli attivisti socialisti Attilio Rizzo, da Cosenza, Francesco Baffa e Palladino Giovanni, ambedue da Santa Sofia d'Epiro, si erano recati in contrada « Castellara », ove avevano raccolto dai contadini del luogo, senza distinzione di fede politica, un quantitativo complessivo di chilogrammi 78 di grano, a favore del loro partito.

Il grano raccolto era stato depositato in una casa colonica in attesa di essere spedito alla federazione socialista di Cosenza.

Trattandosi di questua abusiva ai sensi dell'articolo 156 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, il sottufficiale, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal pretore di San Demetrio Corona, procedeva al sequestro del grano, denunciando, quindi, i tre attivisti per contravvenzione al detto articolo 156.

Il Ministro: TAMBRONI.

MANIERA, MASSOLA, CAPALOTTA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il numero degli impianti per la produzione di energia

elettrica e la rispettiva potenza nominale media per i seguenti bacini imbriferi delle Marche: bacino del Metauro (Pesaro) dell'Esino (Ancona); del Potenza (Macerata); del Chienti (Macerata); dell'Eso (Ascoli Piceno); del Tronto (Ascoli Piceno). (14068).

RISPOSTA. — Gli elementi richiesti possono desumersi dai dati riportati nell'allegato seguente.

Il Ministro ROMITA.

Bacino del Metauro (Pesaro): impianto di Cagli, chilowattora 1259.

Bacino dell'Esino (Ancona): impianto di Fondighe-Caville, chilowattora 369.

Bacino del Potenza (Macerata): impianto di Borgo-Pioraco, chilowattora 1269; impianto di Pioraco, chilowattora 432; impianto di Pianicella, chilowattora 1965; impianto di Castelraimondo, chilowattora 229; totale, chilowattora 3895.

Bacino del Chienti (Macerata): impianto di Bolognole, chilowattora 1123; impianto di Bistocco, chilowattora 7010; impianto di Molinaccio, chilowattora 340; totale, chilowattora 8473.

Bacino dell'Eso (Ascoli Piceno): impianto di Gerosa, chilowattora 4677; impianto di Comunanza, chilowattora 3422; impianto di Ponte del Maglio, chilowattora 2755; totale, chilowattora 10854.

Bacino del Tronto (Ascoli Piceno): impianto della Scandarella, chilowattora 699; impianto di Capodacqua, chilowattora 410; impianto di Venamartello, chilowattora 13922; impianto di Castel Trosino, chilowattora 4080; impianto del Tufo, chilowattora 1152; impianto di Vetoli, chilowattora 1725; impianto di Capodimonte, chilowattora 7516; totale, chilowattora 29504.

MARABINI, BOTTONELLI E TAROZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per segnalare che contrariamente alle assicurazioni del Presidente del Consiglio, nella provincia di Bologna, continua da parte dell'autorità di polizia, l'arbitrio contro le libertà democratiche garantite dalla Costituzione, vietando persino ai parlamentari di esplicare il loro mandato. Di ciò ne fa fede il fatto che domenica (24 luglio) e all'ultimo momento è stato comunicato all'onorevole Marabini la proibizione di parlare in un pubblico comizio che doveva effettuarsi alle ore 17 a Monghidoro (Bologna) ed il cui tema riguardava la trattazione della economia montana. Precedentemente erano stati permessi e affissi i manifesti che annunciavano

il comizio. Tali arbitri si sono ripetuti precedentemente per altri comizi e manifestazioni. E quando si sono autorizzati è stato solo all'ultimo momento e con limitazioni circa la scelta del posto, sull'uso dell'altoparlante, ecc. allo scopo evidente di tentare di provocare il fallimento della manifestazione stessa. Non solo, ma mentre si proibisce al primo degli interroganti di parlare ai cittadini, dai quali è stato eletto con duplice elezione, a senatore e a deputato, si autorizzava, qualche giorno dopo, a parlamentari dello schieramento governativo di parlare sulla stessa piazza già vietata all'onorevole Marabini. (14839).

RISPOSTA. — La questura di Bologna oppose divieto allo svolgimento del comizio indetto il pomeriggio del 24 luglio 1955, nel comune di Monghidoro per motivi di ordine pubblico afferenti alla funzionalità della piazza in cui il comizio stesso avrebbe dovuto svolgersi. In quel giorno festivo, infatti, la manifestazione avrebbe tenuto impegnato in quel centro di villeggiatura montana aree pubbliche molto frequentate da gitanti e turisti. Nessuna autorizzazione, per altro, era stata rilasciata dalla autorità provinciale competente, alla affissione di manifesti annuncianti il comizio di cui trattasi.

Per quanto riguarda, poi, i divieti opposti dalla questura di Bologna allo svolgimento di altri comizi e le limitazioni all'uso degli altoparlanti, si fa presente che ciò si rende necessario per tutelare la quiete pubblica e per salvaguardare l'ordine pubblico, minacciato dalle molte manifestazioni indette su pubbliche piazze in quel capoluogo ed in provincia.

Non è esatto, invece, che i divieti o le autorizzazioni di comizi e manifestazioni vengono in provincia di Bologna notificati solo all'ultimo momento. Se ciò talvolta accade, lo si deve all'inevitabile ritardo con cui pervengono all'ufficio provinciale gli avvisi dei comizi, presentati dai promotori alle stazioni carabinieri, negli stretti termini previsti dalla legge; e dalle stazioni predette rimesse alla questura per posta, col ritardo conseguente.

Non risulta infine, che nel comune di Monghidoro sia stato tenuto dopo il 24 luglio 1955, alcun pubblico comizio da parlamentari dello schieramento governativo.

Il Ministro: TAMBRONI.

MARABINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritiene di dare corso e con l'urgenza del caso alla richiesta dell'assegnazione di un

contributo per la fornitura di un apparecchio ortopedico al bimbo Roberto Ghini di Ercole, richiesta inoltrata dal medico provinciale dell'ufficio di Bologna, fin dal 15 giugno 1955. (14857).

RISPOSTA. — La fornitura protesica prescritta al poliomielitico povero recuperabile Roberto Ghini di Ercole, richiesta dalla prefettura di Bologna con nota del 15 giugno 1955, n. 25012, pervenuta all'A.C.I.S. il 21 dello stesso mese, è stata autorizzata con telegramma del 27 giugno 1955, n. 420/421110, diretto all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, che ne aveva fatto proposta.

Con nota del 13 luglio 1955, n. 420.28/14784, diretta al Presidente della provincia di Bologna e alla famiglia dell'interessato, è stata data comunicazione del provvedimento.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

MARANGONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere contro il prefetto di Rovigo, il quale, proprio nel momento in cui in tutti i paesi del mondo si approva unanimi l'appello dello scienziato Einstein per la messa al bando delle armi atomiche, ha destituito il sindaco del comune di Fiesso Umbertino da ufficiale di Governo, solo perché si è recato da un gruppo di cittadini per chiedere loro la firma in calce all'appello di Vienna, che chiedeva la messa al bando di tutte le armi atomiche e termonucleari e la condanna di quel governo che per primo intendesse usarle. (14368).

RISPOSTA. — Il sindaco di Fiesso Umbertino, signor Lorenzo Maniezzi, recandosi di persona presso private abitazioni ed esercizi pubblici del luogo per sollecitare l'adesione dei cittadini alla campagna per la sottoscrizione del cosiddetto « appello di Vienna » — notoriamente promossa da un'organizzazione politica di parte — ha assunto un'iniziativa non conciliabile con i doveri d'imparzialità inerenti alla carica ricoperta ed idonea a determinare — come, di fatto, ha determinato — risentimenti e vibrante proteste da parte della cittadinanza, con pericolo di possibili pregiudizievole riflessi sull'ordine pubblico al cui mantenimento, per contro, il sindaco, specie nella sua qualità di ufficiale del Governo, è dalla legge espressamente chiamato ad invigilare.

Immune da censure appare, pertanto, il provvedimento col quale il prefetto di Rovigo ha, per le suesposte considerazioni, disposto — a norma dell'articolo 159 del testo unico

1915 della legge comunale e provinciale. — la sospensione, per la durata di due mesi, del sindaco suddetto dalle funzioni di ufficiale del Governo.

Il Ministro: TAMBRONI.

MARILLI E CALANDRONE GIACOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per venire informati se sono stati disposti accertamenti atti ad appurare:

a) le cause che hanno determinato l'incidente mortale avvenuto in località Cafaro in territorio di Paternò (Catania), durante la esecuzione di lavori di scavo di una galleria eseguiti per conto dell'E.R.A.S. dalla ditta Ferrobeton;

b) se la ditta appaltatrice dei lavori aveva predisposto tutte le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare incidenti e danni agli operai;

c) se — avvenuto il sinistro che provocò la perdita del giovane Peci Antonino — da parte dei responsabili della ditta Ferrobeton e da parte delle autorità provinciali siano stati esperiti tutti gli umani tentativi per il salvataggio dell'operaio rimasto chiuso nella galleria ostruita dalla frana;

d) se le pubbliche autorità hanno preso atto che, in mancanza di altri interventi, le prime azioni di soccorso e i tentativi di salvataggio furono espletate dai lavoratori di Paternò e da quella amministrazione comunale a loro carico e a loro spese. (1474, già orale).

RISPOSTA. — Poiché detta interrogazione non ha potuto avere svolgimento orale, si ha il pregio di comunicare l'esito degli accertamenti a suo tempo disposti, ad opera del competente ispettorato del lavoro, relativamente al sinistro di cui sopra è cenno.

La società Ferrobeton eseguiva nella contrada Cafara di Paternò lavori di bonifica finanziati dall'Ente riforma agraria siciliana attraverso il consorzio di bonifica della piana di Catania e consistenti nella costruzione di una galleria sotterranea per la derivazione a scopo irriguo delle acque del fiume Simeto.

I lavori, iniziati il 28 febbraio 1953, e per i quali erano impiegati 65 operai, erano stati a varie riprese visitati da funzionari dell'ispettorato del lavoro di Catania e del circolo regionale di Palermo, sia ai fini della normale vigilanza che a quelli specifici della prevenzione e dell'igiene del lavoro.

Le molteplici prescrizioni all'uopo rilasciate, compresa quella relativa alla messa in opera dell'impianto di ventilazione aspirante e premente per il ricambio dell'aria nella gal-

leria dal lato imbocco, erano state osservate dalla ditta.

La galleria, scavata nella falda della collina Palomba fiancheggiante il fiume, doveva raggiungere la lunghezza di circa 550 metri sulla sponda a sinistra del Simeto. Essa era stata attaccata su due fronti, di cui, quello a nord (lato imbocco), aveva raggiunto la profondità di circa 292 metri, mentre quello a sud (lato sbocco) aveva raggiunto la profondità di circa 100 metri. La distanza dei due fronti di attacco era di circa 150 metri.

La sezione presentava forma di anello con le dimensioni di metri 2,50, luce massima e metri 1,70 altezza massima.

Lo scavo, con una pendenza di 1:1400, procedeva in tronchi di 4 in 4 metri e man mano, per ogni tronco, veniva eseguita l'armatura mediante centine in ferro, per il successivo rivestimento delle pareti e della volta in calcestruzzo.

A perforazione ultimata, si sarebbe dovuto completare il lavoro con la costruzione della calotta inferiore per la chiusura della sezione anulare.

La cause che hanno determinato il crollo della galleria sono da ricercarsi nel franamento di tutta la falda della collina per una lunghezza di 800 metri, sovrastante, per quasi tutta l'estensione, la costruenda galleria che è stata investita dal massiccio movimento di terra.

È risultato che il franamento della falda della galleria è dovuto alla infiltrazione di acqua per piogge ed alla lenta erosione provocata dal fiume Simeto alla base della collina.

Le strutture di rivestimento della galleria, in cemento armato dello spessore di circa 50 centimetri, sono risultate costruite a regola d'arte, per cui il cedimento di esse è da porsi in relazione solo alle fortissime sollecitazioni date dalla enorme massa di terra, talché la spinta ha trovato più facile sfogo nella sopra elevazione del piano di calpestio.

Secondo il parere dei tecnici dell'Ispettorato del lavoro e di geologi inviati sul posto dall'E.R.A.S., l'incidente non era prevedibile.

Dall'interrogatorio del capo squadra Abate Ernesto e del lavoratore Caponnetto Pasquale, che nell'infortunio ha riportato qualche contusione, si è appreso che, verso le ore 5,20 del 23 novembre 1954, l'operaio Stancanelli Basilio avvertì degli scricchiolii nelle strutture di rivestimento della galleria e ne riferì al capo squadra Abate, che impartì immediatamente l'ordine a tutta la squadra di abbandonare il lavoro e portarsi fuori della galleria.

A causa dell'impedimento del binario decauville, gli operai defluirono in fila indiana e riuscirono a trarsi in salvo nella quasi totalità: solo fuori della galleria fu notata l'assenza del lavoratore Peci Antonino di Carmelo, di anni 25, da Paternò.

A quanto ha riferito il lavoratore Caponnetto, il Peci fu da lui visto indugiare alla ricerca di una delle lampade ad acetilene. Si ritiene che tale indugio gli sia riuscito fatale.

Risulta che i vigili del fuoco di Catania accorsero sul posto verso le ore 6,15.

Questi ultimi, unitamente a due dipendenti volenterosi, s'introdussero in galleria per tentare il salvataggio (oppure il recupero della salma) del lavoratore Peci.

A circa 60 metri dall'imbocco, l'ingegnere Sarullo (comandante i vigili del fuoco) ritenne opportuno far ritornare tutti indietro, in quanto reputò non prudente proseguire oltre.

Alle ore 8 venne ripetuto il tentativo e due operai, Monterosso Antonino e Santagati Giuseppe, dipendenti dalla Ferrobeton, si introdussero in galleria proseguendo fino a circa 180 metri dall'imbocco, indi dovettero tornare indietro, in quanto, oltre i 200 metri, la galleria risultava completamente ostruita.

Verso le ore 8,30 giunse sul posto l'ingegner Ricci della ditta Ferrobeton, il quale era stato avvisato dell'incidente alle ore 7,55 da un dipendente che con la motocicletta si era recato da lui a Catania (l'ufficio dei telefoni di Paternò inizia il servizio alle ore 8).

L'ingegner Ricci ripeté il tentativo d'introdursi in galleria, ma anche lui accertò l'impossibilità di proseguire.

Verso le 9,30 giunse sul posto il pretore di Paternò, il commissario di pubblica sicurezza, il sindaco di Paternò ed il maresciallo dei carabinieri e verso le ore 11 vi giunsero anche due funzionari dell'ispettorato del lavoro di Catania.

In seguito ad un esame collettivo della situazione si riconobbe l'impossibilità di giungere fino al fronte di attacco della galleria attraverso il suo naturale percorso.

Il mattino del 24 fu ottenuta dalla fondazione Lerici una trivella, onde tentare di giungere sul probabile punto dell'infortunio a mezzo pozzo scavato dall'alto. Non essendo essa adatta all'uopo, altra ne fu richiesta ad una compagnia petrolifera francese, che nella piana di Catania (contrada Paparella) stava eseguendo lavori di ricerca; ed al mattino del 25 la trivella poté essere sistemata sul posto.

Comunque, a seguito di accertamenti e di riunioni di carattere tecnico, tenute nei giorni 4 e 6 dicembre 1954, venne allora ritenuto che,

dato il permanere dei moti di assestamento della massa di terra, non era consigliabile, per motivi di sicurezza, fare altri tentativi, in attesa di un consolidamento.

Agli aventi diritto dell'operaio deceduto è stato liquidato quanto di spettanza, nonché l'importo di una erogazione della ditta (lire 100 mila).

Si ritiene, infine, opportuno aggiungere — per quanto può riferirsi alla prestazione dei soccorsi, effettuati da vari lavoratori — che, per preparare alla trivella la pista di accesso, gli operai della Ferrobeton (circa 28) ebbero il concorso volontario di una cinquantina di lavoratori di Paternò, i quali, guidati da un assessore comunale, si erano portati sul posto, ritornando in paese due ore dopo.

Mentre gli operai della ditta sono stati da questa regolarmente retribuiti, nessuna retribuzione è stata corrisposta agli altri, che hanno arrecato un concorso, date le circostanze, generoso quanto non facilmente valutabile, tanto che — a quanto viene riferito — nessuno di essi avrebbe chiesto di essere compensato.

Il Ministro: VIGORELLI.

MARILLI. — *Ai Ministri della difesa e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se corrisponde a verità la voce diffusasi in Sicilia circa l'intervento del Ministero della difesa di opporsi a qualsiasi ulteriore autorizzazione all'impianto di stabilimenti industriali nella zona di Augusta (Siracusa).

L'interrogante chiede inoltre di sapere, ove tale orientamento esistesse, se ciò non si ritenga di grave pregiudizio per lo sviluppo della zona industriale compresa fra Augusta, Siracusa e Melilli. (14858).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'industria e del commercio.

Il territorio cui si riferisce l'onorevole interrogante è compreso nelle « zone militarmente importanti » di cui alla legge 1° giugno 1931, n. 886, e pertanto ogni nuova costruzione è soggetta, ai sensi della predetta legge, a preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

Nella valutazione delle relative richieste deve tenersi ovviamente conto della necessità di non addensare in un'aria di interesse militare importanti obiettivi per un'offesa aerea.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
Bosco.

MARILLI, DI MAURO e FALETRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali interventi intende esplicitare l'Ispettorato della motorizzazione civile competente per

territorio, per il modo come è esplicito il servizio urbano gestito dall'A.S.T. (Azienda siciliana trasporti) nel comune di Gela (Caltanissetta) ove gli autisti (si cita il caso particolare dell'autista Fontana Francesco) vengono adibiti per 19 ore consecutive, e cioè dalle ore 7 del mattino alle 22 della sera, con solo 40 minuti di intervallo per la colazione, alla guida degli autobus; ciò in quanto sono evidenti gli inconvenienti cui può dar luogo tale modo di impiego degli autisti a causa dei fenomeni di stanchezza e logorio fisico ai quali essi vengono sottoposti. (14863).

RISPOSTA. — Non ho mancato di disporre opportuni e solleciti accertamenti in ordine a quanto denunciato.

Da tali accertamenti, è risultato confermato che all'autoservizio urbano di Gela, l'A.S.T. provvede con l'impiego di due soli agenti, il Fontana ed il Giammone, richiedendo agli stessi prestazioni lavorative che superano i limiti previsti dal vigente patto nazionale di categoria.

Il dipendente Ispettorato compartimentale per la Sicilia, che ha effettuato gli anzidetti accertamenti, ha per altro già assicurato il proprio intervento presso l'azienda affinché venga eliminata al più presto la segnalata irregolarità.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la critica situazione dell'E.N.A.L., in relazione alle assicurazioni già date alla Camera nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 1954, dato il persistere della grave carenza economica dell'ente verso il personale del centro e della periferia, costretto nei giorni scorsi a scendere in sciopero per protesta.

Si specifica che le carenze dell'E.N.A.L. verso il personale riguardano:

a) mancata liquidazione dell'indennità di quiescenza dovuta alle famiglie dei funzionari deceduti, le cui vedove da diversi anni versano in miseria;

b) mancata liquidazione ai funzionari, che da anni hanno sciolto il rapporto d'impiego con l'E.N.A.L.;

c) mancato versamento per tutto il personale dei contributi assicurativi I.N.P.S., con conseguente danno per i funzionari che hanno maturato e che vanno maturando il diritto alla pensione.

d) mancato versamento delle quote trattenute sugli stipendi alla cassa di previdenza, totalmente priva di fondi;

e) mancato pagamento degli stipendi al personale della periferia, che in taluni casi vanta arretrati per anni di lavoro;

f) mancato pagamento al personale del centro e della periferia di notevoli somme per arretrati di stipendi, miglioramenti economici, ecc. .

Si chiede inoltre di conoscere se in seguito alla promulgazione del nuovo statuto dell'ente, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 14 giugno 1955, il Governo ha disposto l'erogazione dei fondi necessari alla vita e alla attività dell'istituto, di cui finalmente è stata riconosciuta l'enorme importanza ai fini sociali ed educativi dei lavoratori italiani. (14487).

RISPOSTA. — Le carenze segnalate sono dovute alla ben nota situazione finanziaria dell'E.N.A.L., in relazione alla quale il Governo ha già presentato alla Camera un disegno di legge concernente la liquidazione in unica soluzione del risarcimento dei danni di guerra subiti dall'ente, nell'ammontare forfetario di 400 milioni.

L'approvazione di tale provvedimento consentirà all'E.N.A.L. di soddisfare i più urgenti impegni nei riguardi del proprio personale in attività o cessato dal servizio.

È inoltre allo studio la possibilità di concedere all'ente contributi continuativi, in modo da regolarizzare la gestione e da assicurare il normale svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'appalto del primo tratto della strada Castronuovo-Ponte Serrapotano (Potenza), dal paese a Ponte Cerasia, ove si inizia il lotto che si è già costruito, ma che risulta inaccessibile e quindi di nessuna utilità e funzionalità per la mancanza del collegamento iniziale, la cui mancata esecuzione determina un diffuso, giustificato scontento nella popolazione interessata, anche in considerazione delle difficoltà di ordine sociale determinate dalla notevole disoccupazione esistente nella zona. (14304).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada di bonifica che dovrà congiungere il ponte sul torrente Serrapotano all'abitato di San-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

t'Andrea fu approvato un progetto generale di complessive lire 265 milioni, alla cui realizzazione si provvede per lotti successivi.

Attualmente è in corso di esecuzione, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, il tratto di strada che dal ponte sul Serrapotamo porta a Ponte Cerasia.

Per la costruzione di un secondo tratto di strada è stato predisposto un progetto dell'importo di lire 64 milioni, per il quale si è in attesa dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvederà al relativo finanziamento.

Per il completamento dell'opera nel suo tratto terminale, e cioè fino all'abitato di Castronuovo Sant'Andrea, l'Ufficio del genio civile di Potenza ha in corso lo studio del tracciato che si presenta di non facile soluzione data la natura franosa del terreno che detta strada dovrà attraversare.

Ultimato tale studio non si mancherà di predisporre il progetto per l'esecuzione di tale ultimo tratto di strada.

Il Ministro: ROMITA.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di riportare al quantitativo fissato per lo scorso anno (quintali 260 mila) il grano da ammassare per la provincia di Potenza, in considerazione che la riduzione apportata di quintali 26 mila viene ad accrescere le difficoltà di un'economia agricola particolarmente povera e bisognosa di aiuti, in un'annata in cui si avvertono difficoltà ancor più gravi di quelle degli anni decorsi. (14311).

RISPOSTA. — In accoglimento dei voti formulati dagli enti e dalle organizzazioni agrarie di Potenza, per la realizzazione di una più efficace difesa del prezzo del grano prodotto in zone ad economia contadina di vecchia e nuova formazione, questo Ministero ha provveduto ad elevare a quintali 290 mila il contingente attribuito a quella provincia.

Il Ministro: COLOMBO.

MAROTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga intervenire affinché sia mantenuto ai telefonisti della S.E.T. il trattamento usato sino allo scorso aprile 1955 e comunque sia evitato il peggioramento determinato nelle loro condizioni di lavoro a causa delle nuove norme introdotte per compensarli. (14318).

RISPOSTA. — Si deve ritenere che ci si voglia riferire, non già al personale telefonico

direttamente dipendente dalla S.E.T., che percepisce il trattamento economico concordato in sede sindacale nazionale, ma ai gestori telefonici per i quali recentemente la predetta concessionaria ha provveduto alla unificazione dei compensi, analogamente a quanto effettuato dalle altre concessionarie.

Nei riguardi di tali gestori, la S.E.T., opportunamente interessata, ha dato assicurazione che nessun danno economico deriverà da tale unificazione agli interessati, in quanto saranno mantenuti i precedenti compensi qualora le vecchie condizioni risulteranno migliori delle nuove unificate in sede nazionale.

Sarà cura di questo Ministero di vigilare sull'adempimento delle assicurazioni ricevute.

Il Ministro: BRASCHI.

MARZANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non creda opportuno impartire disposizioni per le quali, anziché farsi obbligo, si renda facoltativo per gli ufficiali dei carabinieri munirsi della uniforme di gala.

Ciò perché, dati gli attuali stipendi, la spesa relativa inciderebbe sensibilmente sul loro bilancio. (14526).

RISPOSTA. — L'uso della grande uniforme da parte degli ufficiali dei carabinieri in occasione di determinati servizi (parate, riviste, cerimonie, ecc.) è imposto da precise norme regolamentari alle quali non è possibile derogare.

Si soggiunge che, al fine di consentire a tutti gli ufficiali dell'arma di munirsi agevolmente della uniforme di cui trattasi, l'Unione militare concede loro un credito speciale di lire 150 mila da estinguere in 30 rate di lire 5.000 al mese, il che rende sopportabile, anche per gli ufficiali di prima nomina, il relativo onere.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

MARZOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se ritiene che l'esercizio di una bottega di generi alimentari da parte di un insegnante presso un istituto statale sia compatibile con la dignità ed il prestigio dell'insegnamento, o se invece non violi l'articolo 96 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

2°) se ritiene che il preside dell'istituto tecnico industriale di Stato A. Rossi di Vicenza possa rilasciare un nulla osta per l'esercizio del prefato commercio alimentare;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

3°) quali provvedimenti intenda adottare codesto onorevole Ministero, essendo già stati da circa un anno informati del fatto sia la direzione generale dell'istruzione professionale, sia il provveditore agli studi di Vicenza. (13911).

RISPOSTA. — All'ingegnere Pietro Santin, insegnante incaricato di disegno presso l'istituto tecnico industriale « Rossi » di Vicenza, perveniva, per successione, una licenza di esercizio. In un primo tempo, nel gennaio 1954, per facilitargli le pratiche di successione il preside gli ha rilasciato un nulla osta a restare intestatario della licenza (non ad esercitare il negozio), ma successivamente, in seguito ad ordine del Ministero, l'ingegnere Santin è stato diffidato a optare o per l'esercizio o per l'insegnamento. L'interessato ha fatto poi sapere di avere ceduto il negozio e trasferito ad altri la licenza. Il che è stato confermato dal comune di Dueville dove si trova il negozio.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MASSOLA, CAPALOZZA, MANIERA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali norme legislative o disposizioni ministeriali esistono nei confronti dei maestri delle scuole elementari che insegnano in scuole situate in frazioni lontane dal luogo della loro residenza o addirittura in altri comuni sforniti di abitazione per l'insegnante e che pertanto costringono questi a sopportare ogni giorno delle spese straordinarie di trasporto. (14067).

RISPOSTA. — L'obbligo della residenza per gli insegnanti elementari è regolato dall'articolo 348 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, il quale così dispone:

« il maestro ha l'obbligo di risiedere nel comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero. Potrà, con l'autorizzazione del provveditorato, fissare la sua dimora in località diversa, purché posta a breve distanza dalla scuola e in condizioni di facile comunicazione ».

L'obbligo da parte del maestro di risiedere nel comune ove insegna, deriva dalla necessità per il maestro stesso di tenersi a contatto con l'ambiente ove svolge la sua alta missione.

Quest'obbligo, tuttavia, non è inderogabile in quanto in molti casi il fissare la propria residenza nel comune ove funziona la scuola rappresenta per l'insegnante un problema di difficile soluzione. I provveditori agli studi,

per conseguenza, sono autorizzati ad esaminare, caso per caso, le domande degli interessati volte ad ottenere l'esonero dall'obbligo di residenza e ad accoglierle se e in quanto sia possibile conciliare gli interessi privati del maestro con quelli, superiori, della scuola.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando saranno iniziati, in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 636, i lavori di ripristino delle strade Rampa Chiesa Alento del comune di Prignano Cilento (Salerno), per le quali il competente Ufficio del genio civile di Salerno inoltrò apposita segnalazione, in data 20 novembre 1952, al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, siccome gravemente danneggiate dall'alluvione dell'autunno del 1951. (14069).

RISPOSTA. — Nel ripristino dei danni alluvionali subiti dalle strade di Prignano Cilento, si è data la precedenza ai lavori occorrenti al corso Garibaldi e piazza del Popolo, dato il carattere di maggiore urgenza che tali riparazioni rivestivano.

Alla riparazione delle strade Rampa Chiesa Alento, invece, si provvederà non appena le disponibilità dei fondi lo consentiranno in relazione alle necessità degli altri comuni della provincia di Salerno.

Il Ministro: ROMITA.

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora approvato il progetto per le fognature interne del comune di Castellabate (Salerno), presentato dall'amministrazione comunale fin dal 21 ottobre 1953 con lettera n. 3244. (14070).

RISPOSTA. — Il comune di Castellabate ha presentato all'Ufficio del genio civile di Salerno n. 2 progetti relativi alla costruzione di fognature, da eseguire a mezzo di cantieri scuola.

Tali elaborati, pervenuti rispettivamente in data 6 maggio 1955 (primo lotto) e 18 giugno 1955 (secondo lotto), sono stati già esaminati e trasmessi, per l'ulteriore corso, dal predetto ufficio a quello provinciale del lavoro.

Il Ministro: ROMITA.

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

pubblici. — Per conoscere se non ritengono urgente ed opportuno disporre il finanziamento necessario per la immediata esecuzione dei lavori occorrenti alla chiesa parrocchiale Santo Stefano, sita nella frazione di Misciano del comune di Montoro Inferiore (Avellino).

La interrogante richiama la responsabile attenzione dei ministri interrogati sulla indilazionabile necessità di provvedere ai lavori di che trattasi, essendo il campanile di detta chiesa pericolante e rappresentando, quindi, una continua minaccia alla pubblica incolumità dei cittadini del predetto comune. (14071).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

Ai sensi della legge istitutiva e successive modificazioni la riparazione di edifici di culto e, comunque, ogni intervento per restauro dei danni bellici, non rientra nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministero dei lavori pubblici, appositamente interessato al riguardo, ha fatto presente che per la riparazione dei danni subiti dalla chiesa di Santo Stefano Martire, sita nella frazione di Misciano del comune di Montoro Inferiore (Avellino), il competente Ufficio del genio civile provvede nel decorso anno 1954 a redigere una perizia per l'importo di lire 4 milioni.

Il finanziamento non è stato, però, incluso nelle proposte di opere per il corrente esercizio finanziario in provincia di Avellino, attesa la esiguità dei fondi disponibili, tenuto anche conto di altre opere similari segnalate per la stessa provincia. Ciò, anche nella considerazione che dal sopralluogo effettuato è risultato che il campanile della chiesa in oggetto, sebbene notevolmente danneggiato, non presenta, allo stato, dissesti tali da minacciare la pubblica incolumità.

Comunque, ove durante il corrente esercizio si dovesse verificare la necessaria disponibilità di fondi, il detto Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che la perizia sopracitata sarà tenuta nella massima considerazione.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

MENOTTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se e in qual modo intenda provvedere nel più breve tempo possibile a tranquillizzare i piccoli proprietari del comune montano di Crodo (Novara),

i quali sono vivamente preoccupati per la domanda inoltrata a codesto Ministero dalla società per azioni Terme di Crodo allo scopo di vedersi ampliare la concessione conferita con decreto ministeriale 7 settembre 1932.

Con tale domanda infatti la società per azioni Terme di Crodo tende:

1°) formalmente ad ampliare la superficie in concessione per una migliore utilizzazione della sorgente denominata « Lisiel », la quale tuttavia è già da tempo completamente utilizzata, tanto che l'acqua da essa scaturiente è totalmente incanalata fino all'interno dello stabilimento sito in località Bagni di Crodo;

2°) sostanzialmente invece ad assicurarsi *ex lege* il beneficio del pubblico interesse su un'ampia zona di superficie che si sviluppa in ben altra direzione da quella in cui è sita la sorgente « Lisiel » e su fondi che giungono ad una altitudine di metri 761 sul mare, mentre la sorgente « Lisiel » trovasi a meno di 500 metri sul mare.

Si fa presente che la domanda proposta dalla società per azioni Terme di Crodo tende a vincolare una superficie di circa 1 milione e centomila metri quadrati e limita il diritto di proprietà di circa 150 piccoli proprietari di montagna. (13039).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione e facendo seguito alla precedente nota del 30 aprile 1955, n. 1315, si comunica che, a seguito degli accertamenti effettuati da questo Ministero, è emersa l'opportunità di ridurre l'area di ampliamento della concessione « Terme di Crodo ».

Pertanto, sull'istanza dei proprietari terrieri interessati — che è stata debitamente istruita — dovrà esprimere il proprio parere il consiglio superiore delle miniere, secondo quanto già comunicato in proposito con la nota sopra indicata.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

MENOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non ritengano utile ed opportuno ripristinare la norma contenuta nell'articolo unico della legge 11 giugno 1922, n. 880, in forza della quale « il prefetto ...per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri ».

Tale ripristino consentirebbe, tra l'altro, il ristabilirsi di una situazione di parità da comune a comune e da provincia a provincia (non sempre essendo stata rispettata la norma in vigore che consente soltanto l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri). (14399).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio.

La norma contenuta nell'articolo unico della legge 11 giugno 1922, n. 1880, che dava ai prefetti la facoltà di ridurre, sentito il consiglio provinciale di sanità, la zona di rispetto dei cimiteri a meno di 200 metri (senza per altro fissare un limite minimo di detta area) e di autorizzare, sentito il medico provinciale e il consiglio comunale, la costruzione di nuovi edifici nella zona di rispetto, fu molto opportunamente modificata in senso restrittivo dall'articolo 338 del vigente testo unico delle leggi sanitarie che, pur tenendo conto di eventuali gravi e giustificati motivi che possono rendere necessario l'ampliamento dei cimiteri o di edifici preesistenti entro l'area di rispetto, meglio tutela l'area stessa.

La creazione ed il mantenimento delle zone di rispetto dei cimiteri sono dovute ad un complesso di ovvie ragioni di natura pratica ed igienica, tuttora evidenti: necessità di assicurare le esigenze di ampliamento in rapporto all'incremento della popolazione; garantire da possibili contaminazioni suolo e sottosuolo contermini e falde idriche; tutelare il decoro del pio luogo; contribuire anche, in qualche modo, a porre riparo alla deprecabile tendenza ad un irrazionale sfruttamento del suolo urbano, anche periferico, che mira ad invadere caoticamente ogni spazio libero, togliendo ai centri urbani ogni possibilità di respiro.

Pertanto, questo Alto Commissariato esprime parere contrario al ritorno puro e semplice alla norma di cui alla legge 11 giugno 1922, n. 1880, che consentirebbe troppe facili e non limitate eccezioni, così che l'area di rispetto in molti casi verrebbe, in breve volgere di lustri, ad esistere solo sulla carta.

Una modificazione eventuale dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie (ed in tale senso è stata presentata qualche proposta di legge) che tenga conto della eccezionale necessità di ridurre, in qualche caso, l'area di rispetto, dovrebbe stabilire in termini chiari ed inequivocabili in quali casi e fino a quale limite possa essere ridotta l'area di rispetto dei cimiteri, senza venir meno alle ragioni che impongono l'esistenza dell'area

stessa ed in modo da consentire nel prossimo futuro ampliamenti dei cimiteri senza l'abolizione del minimo di zona di rispetto.

Questo A.C.I.S. ritiene, infine, che eventuali modifiche dell'articolo suddetto debbono mirare a far sì che, per ragioni di natura contingente e particolaristica, non vengano a crearsi situazioni che, anche se tollerabili in un dato momento, portino in breve tempo, appena cioè si verifichi la necessità di ampliamento di un cimitero, all'annullamento dell'area di rispetto o alla costruzione di un nuovo cimitero.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

MENOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in provincia di Novara gli uffici finanziari, dipendenti dal suo Ministero, hanno in questi ultimi tempi richiesto il pagamento dell'imposta generale sull'entrata a circoli E.N.A.L. e ad altri circoli, sempre limitati a soli soci, in base al « volume degli affari » anziché in base a canoni fissi ragguagliati al numero dei soci.

Si fa presente che tale pagamento — oltre tutto — è richiesto anche con effetto retroattivo sino al 1947, ponendo in notevole difficoltà probatoria gli attuali dirigenti e in gravi difficoltà finanziarie, data la notevole entità del tributo richiesto, i circoli stessi.

Si fa ancora presente che, a seguito di tali accertamenti, una gran parte di questi circoli E.N.A.L. potrebbe anche essere costretta a cessare ogni attività con deleterie conseguenze morali e sociali soprattutto nei piccoli comuni, nei quali i predetti circoli rappresentano un fattore ricreativo-assistenziale della massima importanza e pertanto meritevoli della miglior benevolenza e comprensione anche da parte degli uffici finanziari. (14403).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto opportune indagini in ordine a quanto segnalato.

Si fa riserva di risposta definitiva non appena in possesso dei necessari elementi di giudizio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MESSINETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del signor Asturi Gaetano fu Antonio, impiegato di ruolo presso la scuola di avviamento professionale di Crotone (Catanzaro), il quale,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 96 e 97, parte quarta, titolo XI, del decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2960, ha accettato, mediante retribuzione, l'incarico di agente comune della S.I.A.E. (12572).

RISPOSTA. — Il ministro ha svolto opportune indagini in merito alla posizione del signor Gaetano Asturi, segretario economo di ruolo speciale transitorio, in servizio nella scuola tecnica industriale di Crotone ed ha potuto accertare che l'Asturi ha effettivamente accettato un incarico offertogli da una società privata; per tale incarico, però, egli non percepisce uno stipendio fisso, ma soltanto una provvigione che varia a secondo dei centri ove si dirama l'attività della società e che, per un paese come Crotone, non può essere che assai modesta.

È risultato, altresì, che l'Asturi non viene assolutamente distratto nelle sue funzioni di segretario, in dipendenza dell'incarico assunto, giacché egli presta regolare servizio nella scuola anche in ore straordinarie.

Sta di fatto che, in realtà chi lavora saltuariamente per la società in parola non è tanto l'Asturi, quanto un suo figliuolo che aspira, appunto, ad essere assunto presso la società medesima.

Il Ministero, comunque, ritiene che l'incarico svolto dall'Asturi, non avendo carattere continuativo, non sia incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni di segretario nella scuola tecnica industriale di Crotone, tanto più che egli disimpegna le sue mansioni presso la società medesima con piena soddisfazione dei suoi superiori.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MICELI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se in considerazione delle gravi condizioni di disoccupazione delle popolazioni di Savelli, di Vergino e di Vigne di Vergino (Catanzaro), e delle esigenze igieniche ed agricole delle popolazioni stesse, non ritengano opportuno disporre:

1°) che l'acquedotto consortile della zona sia prolungato nell'abitato di Vigne di Vergino e precisamente nella zona abitata « Sulle-ria » con punto di riferimento « all'acqua Santaro »;

2°) che sia data esecuzione alla strada di bonifica Fiume Freddo-Vigne di Vergino-Sulleria-Villaggio agricolo-Scorzo-Belvedere Spinello, strada progettata da diversi anni, che interessa diversi comuni e decine di migliaia

di ettari di terreni del crotonese, e che è costantemente promessa da autorità ed enti. (13008).

RISPOSTA. — L'acquedotto consorziale del Sele, è stato portato a compimento dall'Opera per la valorizzazione della Sila, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Al prolungamento dell'acquedotto stesso nell'abitato di Vigne di Vergino, sollecitato dall'onorevole interrogante, dovrebbe, quindi, provvedere anche la Cassa per il Mezzogiorno.

In caso contrario il consorzio interessato potrebbe chiedere per tali lavori il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quanto riguarda la strada di bonifica Fiume Freddo-Vigne di Vergino-Sulleria-Villaggio rurale Scorzo-Belvedere Spinello, non risulta che essa sia stata progettata. Può darsi che l'opera sia compresa nei programmi concordati direttamente fra la Cassa per il Mezzogiorno e l'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MICELI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sui seguenti fatti.

A seguito della alluvione dell'autunno 1953 il comune di San Pietro Maida (Catanzaro) ebbe a subire gravi danni. Trentatré case di abitazione furono rese pericolanti al punto che il Genio civile di Catanzaro ne ordinò l'abbandono e la demolizione. Le trentatré famiglie che le abitavano, costituite da lavoratori poverissimi, furono dopo sistemazioni di fortuna, alloggiate in case di privati, ai quali la prefettura pagava il canone di fitto. Gli alluvionati ricevevano il sussidio giornaliero.

Qualche tempo fa la prefettura sospendeva ogni forma di sussidio ai sinistrati e di recente si rifiutava di pagare i canoni di fitto per gli alloggi occupati, provocando la minaccia di sfratto da parte dei proprietari. In considerazione : che a due anni di distanza dall'alluvione nessuna iniziativa per la ricostruzione viene attuata, che la situazione generale di sovraffollamento e di antigienicità delle abitazioni popolari di San Pietro a Maida è di estrema gravità perché nessuno dei provvedimenti legislativi in materia di edilizia popolare ha trovato applicazione nel comune stesso, che le condizioni economiche delle trentatré famiglie dei sinistrati sono delle più gravi, l'interrogante chiede se i mini-

stri interrogati non pensino di intervenire con carattere di urgenza a che:

1°) venga garantita l'abitazione alle famiglie che hanno perduto la loro casa sino a che questa sarà ricostruita provvedendosi al pagamento, a spese dello Stato, dei canoni di fitto provvisori;

2°) vengano somministrati attraverso l'E.C.A. adeguate sovvenzioni straordinarie alle famiglie dei sinistrati;

3°) vengano ricostruite con sollecitudine, e prima dell'inverno, le case fatte demolire.

4°) venga migliorata la grave situazione generale dell'edilizia popolare in San Pietro a Maida con costruzione di case a tipo economico. (13994).

RISPOSTA. — Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente norme d'attuazione della legge stessa dovrà, come è noto, essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Il decreto sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e quindi si procederà alla nomina delle apposite commissioni amministrative a cui sarà demandato l'esame ed il parere sugli indennizzi da corrispondere eventualmente agli aventi diritto.

La proposta di « corrispondere, magari attraverso un Istituto di credito, un anticipo », reputasi irrealizzabile sul piano giuridico, in quanto dalla legge in esame si evince che il diritto all'indennizzo o all'anticipazione si potrà concretare allorché, intervenuto il parere delle costituite commissioni, il ministro ne avrà, con suo provvedimento, determinato l'ammontare.

Sul piano pratico, inoltre, la proposta non potrebbe trovare sollecita attuazione, in quanto la prevista anticipazione attraverso un Istituto di credito, richiederebbe la concessione di una garanzia statale che comporterebbe l'adozione di adeguate misure legislative.

Poiché è da prevedere che il provvedimento concernente le cennate norme di attuazione sarà pubblicato a breve scadenza, si esprime l'avviso che con la sua entrata in vigore potranno essere soddisfatte le annose aspettative degli interessati.

Si assicura comunque che il tesoro, consapevole del disagio in cui versano i nostri connazionali che hanno perduto i loro beni per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, non mancherà di adoperarsi, così come ha sempre fatto per il passato, per una sollecita attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sui seguenti fatti.

Il comune di San Luca (Reggio Calabria) è stato uno dei più danneggiati dalla alluvione del 1953. I sinistrati hanno immediatamente inoltrato le domande previste per legge per la ricostruzione e le riparazioni delle loro case.

A due anni di distanza nessun provvedimento è stato preso, e gran parte di quei contadini è costretta ad abitare in quelle stesse case che da tutti sono considerate pericolanti.

Per evitare che un altro inverno possa giungere ad aggravare la minaccia di sciagure su numerose famiglie di lavoratori poverissimi, l'interrogante chiede se il ministro non ritenga di intervenire perché quanto la legge prevede e la giustizia vuole, venga effettuato in tempo. (14013).

RISPOSTA. — Le alluvioni dell'ottobre 1953 hanno solo in lievissima misura interessato il comune di San Luca.

Infatti su 162 domande presentate dai privati al Genio civile di Reggio Calabria per ottenere il contributo di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, solamente 17 sono state riconosciute fondate.

In merito, poi, al tempo trascorso per l'espletamento della istruttoria delle pratiche di contributo, si precisa che esso è stato determinato dal considerevole numero delle domande inoltrate dagli interessati (che nella provincia di Reggio Calabria assommano a n. 17.150) e dalla necessità di far fronte con immediatezza alla definizione delle pratiche più urgenti di contributi ed alla esecuzione dei lavori di opere di interesse pubblico assolutamente indilazionabile, specie nei comuni maggiormente danneggiati.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere i motivi per cui non vengono iniziati i lavori per la costruzione degli alloggi per alluvionati in Melicuccio (Reggio Calabria), già appaltati.

Se intende eliminare ogni difficoltà od impedimento tempestivamente al fine di dare corso alla costruzione degli alloggi. (14111).

RISPOSTA. — Per la costruzione di n. 4 alloggi per gli alluvionati del comune di Melicuccio, è stata già approvata una perizia dell'importo di lire 7.100.000.

Poiché la costruzione di tali alloggi non ha potuto finora essere iniziata a causa delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

reiterate ed ingiustificate opposizioni da parte dei proprietari del suolo da occupare, l'Ufficio del genio civile, con nota del 20 luglio 1955, n. 26075, ha chiesto alla prefettura di Reggio Calabria l'emissione del decreto di occupazione di urgenza dell'area.

Dopo l'emissione di detto decreto, sarà effettuata la consegna dei relativi lavori alla impresa Antonino D'Agostino, rimasta aggiudicataria dei lavori stessi, per il loro sollecito inizio.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se si intende eliminare validamente le falle aperte dai torrenti Marro e Razzà in agro di Taurianova (Reggio Calabria) durante l'alluvione del 1951, con disastrose conseguenze, per cui, per quelle falle, danni si sono avuti nel 1953 e nel 1954. (14207).

RISPOSTA. — Per la eliminazione delle falle determinate dal torrente Razzà in agro di Taurianova, a seguito delle alluvioni del 1951, sono stati già eseguiti lavori di ripristino delle opere idrauliche, per una spesa di lire 50 milioni.

In atto, sono in corso di esecuzione ulteriori lavori di arginatura per una lunghezza di chilometri 1780 a partire dalla località Conca Alta del comune di Cittanova fino alla località Conca Bassa del comune di Taurianova con una spesa di lire 82 milioni.

Per quanto concerne il torrente Marro, si fa presente che in dipendenza delle alluvioni del 1951 sono stati eseguiti lavori di chiusura di rotte arginali e di ripristino di opere idrauliche per una spesa di lire 55 milioni.

Inoltre, a seguito delle alluvioni del 1953, sono stati eseguiti ulteriori lavori di difesa con una spesa di lire 32.200.000.

Con la esecuzione delle dette opere le rotte determinate dai torrenti in argomento in dipendenza delle cennate alluvioni sono state validamente chiuse.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se intende dare soluzione al problema del collegamento delle frazioni del comune di Placanica (Reggio Calabria): Pietra, Sambrasi e Valenti, con la nazionale 110, provvedendo sollecitamente alla costruzione della strada Campanoro-Pietra.

La invocata soluzione del predetto indilazionabile problema, oltre ad alleviare provvisoriamente la disoccupazione, che nel comune

di Placanica ha assunto una gravità eccezionale, risolverebbe il problema di vita di popolazioni, che permangono in condizioni di vita disumana ed incivile. (14411).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Campanoro-Pietra, per allacciare le frazioni Pietra, Sambrasi e Valenti, del comune di Reggio Calabria, con la nazionale 110, non è prevista fra le opere da realizzare ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, per cui non può essere eseguita a cura e totale carico dello Stato.

Questo Ministero, comunque, non è a conoscenza se l'ente interessato abbia prospettata la necessità della suddetta costruzione alla Cassa per il Mezzogiorno oppure se intenda provvedervi direttamente invocando i benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Al fine di conoscere se intende disporre che sia provveduto all'impianto del telefono a spese dello Stato nella frazione di Bocale del comune di Reggio Calabria.

Se intende accordare alle frazioni del comune di Placanica un postino, onde eliminare gli incresciosi inconvenienti dello smarrimento di lettere semplici ed evitare che un cittadino delle frazioni per ritirare una raccomandata debba percorrere a piedi 5 o 6 chilometri di strada. (14415).

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla prima parte dell'interrogazione si può assicurare che la frazione Bocale del comune di Reggio Calabria, trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 1° (primo comma) della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è stata già inclusa nel programma dei lavori che avranno inizio entro i prossimi mesi.

Circa, poi l'invocata istituzione di un servizio di portalettere nelle frazioni (che ne sono sprovviste del comune di Placanica, si informa che questo Ministero sta effettuando i necessari accertamenti al fine di valutare la reale situazione della zona, di cui trattasi, per adottare, in caso di riscontrata necessità, gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro: BRASCHI.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende sollecitare il pagamento degli operai dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

cantieri scuola n. 7502/R e n. 022073, istituiti nel comune di Santa Cristina di Aspromonte. (14416).

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria, i lavoratori impiegati nei cantieri di cui alla interrogazione, sono già stati soddisfatti di ogni loro competenza.

Il Ministro: VIGORELLI.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere quando saranno iniziati i lavori per il raddoppio del binario delle ferrovie dello Stato nel tratto Palmi-Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Se si intende dare alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Scilla, prevista nel piano di esecuzione della predetta opera di raddoppio, una impostazione adeguata alla importanza turistica che quel centro andrà ad assumere nei prossimi anni;

quali assicurazioni potrà fornire sulla esecuzione delle opere per il raddoppio del tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria. (14462).

RISPOSTA. — È imminente l'inizio delle gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori interessanti il raddoppio del binario nel tratto Palmi-Villa San Giovanni della linea Battipaglia - Reggio Calabria. L'aggiudicazione del 1° lotto potrà effettuarsi presumibilmente entro il prossimo mese.

Nella progettazione della nuova stazione ferroviaria di Scilla non si mancherà di tenere ben presente l'importanza che turisticamente potrà assumere la località, nonché il movimento viaggiatori e merci che deriverà dal raddoppio del binario, avendo per altro cura di arrecare il minore danno possibile all'abitato ristretto fra la costa montuosa ed il mare.

Il raddoppio del tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria, previsto nel piano generale di sistemazione dell'intero itinerario Battipaglia-Reggio Calabria, deve essere rinviato all'epoca in cui si potrà disporre di ulteriori finanziamenti.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere se intenda dare una interpretazione estensiva alla legge 14 dicembre 1954, n. 1152, che attribuisce dei benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati.

Difatti, dalla interpretazione data, restano esclusi dai predetti benefici di carriera gli invalidi di guerra titolari di pensione privilegiata di guerra, non combattenti, che pur meritano una non minore considerazione.

Va tenuto presente che buona parte degli invalidi in servizio sono entrati nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato con il concorso riservato ai combattenti e reduci della guerra 1940-45, ed assurda appare la esclusione degli invalidi dai benefici di cui alla legge n. 1152. (14463).

RISPOSTA. — La legge 14 dicembre 1954, n. 1152, concernente benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1949-45 ed assimilati, ha una formulazione che non consente possibilità alcuna di interpretazione estensiva da parte di questa amministrazione.

Difatti, la categoria dei combattenti ed assimilati è già individuata da precise disposizioni di legge, in base alle quali le competenti autorità provvedono ad effettuare i singoli riconoscimenti, mediante rilascio di apposite certificazioni (dichiarazioni integrative dei distretti militari e attestati prefettizi).

Poiché tra le categorie combattentistiche non è compresa quella, non meno benemerita, menzionata dall'onorevole interrogante, l'amministrazione ferroviaria non può che prendere atto di tale situazione ed attribuire i benefici di cui alla citata legge n. 1152 del 1954 ai propri dipendenti che abbiano ottenuto il prescritto riconoscimento, dato che un diverso comportamento, più che effetto di una interpretazione estensiva della norma di legge, risulterebbe arbitrario.

Né vale, nella specie, la considerazione che agenti della suddetta categoria risultino assunti in servizio a seguito di concorsi riservati in quanto la partecipazione agli stessi venne consentita, oltre che ai combattenti, anche a coloro che per contingenze belliche, non avessero potuto partecipare ai concorsi originari.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende provvedere alla eliminazione delle molte baracche esistenti nell'abitato di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria) sin dal 1908, disponendo la costruzione di un adeguato numero di alloggi popolari in quel centro. (14714).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire alloggi popolari per la eliminazione delle baracche esistenti nel comune di Santo Stefano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

d'Aspromonte (Reggio Calabria), non si mancherà di tener conto in sede di attuazione del piano di risanamento edilizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intende adottare per assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria, in quanto l'acquedotto, recentemente costruito, contrariamente alle assicurazioni fornite dal predetto Ministero nella risposta ad una interrogazione dell'interrogante, resta in parte inutilizzabile.

Se intende rilevare le responsabilità e prendere gli adeguati provvedimenti, richiesti dal vivo risentimento delle popolazioni reggine.

Per gravi errori di progettazione, per inadempienze e manchevolezze nella esecuzione dell'opera, la città di Reggio Calabria resta priva dell'opera da tempo invocata, mentre lo Stato ha malamente speso centinaia di milioni di lire.

Se intende provvedere sollecitamente alla ripresa dei lavori per la costruzione dell'acquedotto di Scilla (Reggio Calabria). (14722).

RISPOSTA. — In relazione allo stato dell'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria, si forniscono i seguenti elementi in merito alla funzionalità dell'acquedotto costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'acquedotto è entrato in esercizio il 24 marzo 1955 e da allora alimenta regolarmente il serbatoio della città, senza alcuna interruzione, con portata esuberante rispetto a quella che la rete di distribuzione riesce a consumare. L'acquedotto approvvigiona anche, da quella data, 24 centri abitati lungo il suo percorso.

Circa le manchevolezze e le difficoltà della distribuzione dell'acqua, si precisa che la città non possiede una rete adeguata alla maggiore portata convogliata dal nuovo acquedotto. È chiaro quindi che il problema è soltanto di proporzionare le vecchie condotte stradali e costruirne altre per la distribuzione della maggiore portata; ma, come è noto, alla rete dell'acquedotto nell'interno dell'abitato non può provvedere la Cassa, la quale per tassativa disposizione della sua legge istitutiva (articolo 5, comma terzo) deve limitare il suo intervento — per quanto riguarda gli acquedotti — alla costruzione delle opere

principali di raccolta e di adduzione, con esclusione di quanto attiene alla rete di distribuzione.

Infine, nei riguardi della costruzione dell'acquedotto di Scilla si precisa che i lavori relativi saranno ripresi non appena sarà stato approvato il progetto di variante generale che consente non solo di migliorare la dotazione idrica assegnata al comune di Scilla, ma anche di normalizzare l'approvvigionamento di quelle frazioni di Reggio Calabria che non possono essere alimentate dall'acquedotto del Tuccio.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non è stata risolta la pratica di pensione riguardante il signor Pietro Innocenti residente a Firenze, padre del defunto militare per causa di guerra Innocenti Giuliano di Pietro, classe 1926, posizione 443421, malgrado il ripetuto e lungo tempo trascorso (19 ottobre 1953) dall'invio di alcuni documenti a completamento della pratica. (12869).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali alla signora Maria Venturina Monti vedova Bertini, infortunata civile di guerra, che inoltrò ricorso alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1952, non sono state ancora notificate le conclusioni, mentre ai ripetuti solleciti si è invariabilmente risposto, dal 20 gennaio 1954, che il ricorso si trova in istruttoria. (13605).

RISPOSTA. — La Corte dei conti, dopo aver acquisito il fascicolo degli atti dalla direzione generale per le pensioni di guerra e, successivamente, tutti gli altri elementi di carattere amministrativo utili per l'istruzione del ricorso, si è trovata nella necessità di richiedere il parere del collegio medico legale in ordine alla classificazione degli esiti di ferite riportate dalla signora Maria Venturina Monti in occasione del bombardamento aereo di Firenze dell'8 luglio 1944. A tal fine il collegio, in data 31 luglio 1955, ha invitato l'interessata a presentarsi a Roma per essere sottoposta a visita diretta.

Si ha motivo di ritenere che, esaurita la laboriosa istruttoria per il compimento della

quale, come si è detto, occorre la collaborazione della interessata, il ricorso potrà essere deciso prossimamente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

MONTELATICI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali i dirigenti dell'istituto geografico militare di Firenze hanno impedito ai dipendenti dell'istituto stesso di sottoscrivere un memoriale indirizzato al Presidente della Repubblica e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili di questo arbitrio. (14251).

RISPOSTA. — Il memoriale cui presumibilmente si riferisce l'onorevole interrogante fu dai redattori comunicato in visione alla direzione dell'istituto perché autorizzasse la raccolta di firme tra i dipendenti.

La direzione non aderì alla richiesta per la forma poco corretta in cui l'esposto era formulato.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

MUSCARIELLO E SCIAUDONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per raccogliere ed indirizzare razionalmente gli sporadici tentativi di privati, fino ad oggi effettuati, per le ricerche ed il recupero dei resti archeologici della antica città di Oplonti (o Oplontide) che, secondo gli studi del reverendo sacerdote professor Salvatore Farro, avvalorati da antichissime testimonianze storiche, archeologiche e letterarie, nonché dai ritrovamenti di cimeli risalenti all'era greco-fenicia, dovrebbe trovarsi in parte del sottosuolo di Torre Annunziata (Napoli) fino alla famosa villa dei Misteri che rappresenterebbe appunto la periferia di detta Oplontide.

Gli interroganti chiedono altresì se il ministro non creda opportuno dar corso a degli scavi esplorativi, magari a mezzo di cantieriscuola, sotto la guida di elementi tecnicamente preparati e degli studiosi del ramo.

Gli interroganti fanno rilevare altresì che i detti cantieri, oltre a rappresentare una economia di gestione non indifferente, darebbero la possibilità di portare alla luce testimonianze antichissime di civiltà e costituirebbero un vero sollievo alla disoccupazione locale in continuo e progressivo aumento. (13429).

RISPOSTA. — Si premette che le esplorazioni effettuate nello scorso secolo nella zona

archeologica di Oplonti non dettero risultati importanti, tanto che furono sospese.

Effettivamente lo sviluppo urbanistico dell'antica Oplonti è da ritenersi, anche secondo le fonti letterarie antiche, limitato ad un piccolo nucleo abitato di esigua consistenza, per cui una esplorazione sistematica non potrebbe offrire dati e risultati sodisfacentemente positivi. Per tale ragione e per il fatto che una campagna di scavi sarebbe quanto mai onerosa e complicata, essendo l'ambiente dell'antica Oplonti occupato da uno dei quartieri più popolosi e popolari dell'odierna Torre Annunziata, il Ministero è dell'avviso di non disperdere, almeno per ora, le proprie esigue disponibilità, già impegnate in importanti e fondamentali problemi per le ricerche archeologiche.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'esito dell'inchiesta promossa dall'interrogante con lettera riservata al ministro del tempo onorevole Aldisio e per cui fu incaricato il presidente della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici commendatore ingegnere Salvatore Ragusa.

Poiché oggi il riserbo, con cui l'interrogante aveva chiesto indagini particolari sul modo di eseguire i lavori da parte delle imprese appaltatrici, non ha più ragione di essere, l'interrogante chiede che sia data risposta su circostanze di pubblico interesse emerse dall'inchiesta. (3342).

RISPOSTA. — L'inchiesta a suo tempo effettuata dal presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ingegnere Ragusa per incarico ricevuto dal ministro del tempo onorevole Aldisio, ebbe ad oggetto l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine all'esecuzione dei lavori di arginatura del torrente Sant'Agata e di quelli per la costruzione di alloggi nell'isolato 68 del piano regolatore di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda i primi lavori eseguiti dall'impresa Rullo Domenico, il sopralluogo effettuato dimostrò che il crollo di un muro verificatosi durante l'alluvione del 1951 non era da attribuire a deficienze costruttive in quanto dai saggi effettuati risultò che il conglomerato cementizio col quale gli argini erano stati costruiti rispondeva pienamente ai requisiti tecnici richiesti per tale genere di opere.

Dalle stesse indagini risultò che il muro d'argine crollato era di proprietà privata e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

che alla sua costruzione non aveva avuto ingerenza alcuna l'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria.

Circa i lavori per la costruzione degli alloggi nell'isolato 68 del piano regolatore, costruiti dall'impresa Zaffino, risultò infondata l'accusa di gravi deficienze imputabili a cattiva esecuzione dei lavori stessi, mentre solo in alcuni alloggi si riscontrarono delle deficienze costruttive negli infissi e si rilevarono delle macchie d'umidità in qualche soffitto.

L'impresa, presente al sopralluogo, assicurò che avrebbe eliminato tali inconvenienti.

In conseguenza di ciò non si è reso necessario adottare provvedimento alcuno a carico delle imprese assuntrici dei predetti lavori.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre una più larga assegnazione di alloggi popolari al comune di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), dove le case malsane ed i tuguri, di secolare esistenza, sono stati causa di facili incendi e conseguentemente di sovraffollamento delle abitazioni.

L'interrogante fa rilevare che il comune suddetto, sito in una posizione felice dal punto di vista climatico e panoramico, potrà, se ricostruito nella parte inabitabile, costituire un centro di grande importanza climatica e turistica per le popolazioni meridionali e della vicina isola di Sicilia. (14529).

RISPOSTA. — In merito alla segnalata necessità di costruire alloggi popolari per la eliminazione delle abitazioni malsane ed improprie del comune di Santo Stefano d'Aspromonte, si assicura che non si mancherà di tenere presente la situazione alloggiativa del predetto comune in sede di attuazione del piano di risanamento edilizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare il finanziamento al progetto di costruzione del ponte sul torrente Torbido, nella provincia di Reggio Calabria, che serve a mettere a contatto col mondo civile migliaia di abitanti della campagna del comune di Grotteria e permette la valorizzazione di estese zone agricole, il cui valore aumenterebbe nell'interesse generale e dello Stato, per cui la spesa sarebbe largamente compensata.

L'interrogante nel dare atto alla prontezza degli organi tecnici ed amministrativi peri-

ferici con la quale è stata allestita la pratica relativa nella sua parte tecnica e burocratica, si augura che questa trovi pronto accoglimento da parte del Ministero a cui la presente è diretta. (14530).

RISPOSTA. — La costruzione del ponte sul torrente Torbido dovrebbe far parte della strada di allacciamento delle frazioni Fassi, Ricciardo e Santo Stefano al capoluogo Grotteria, la cui realizzazione non può essere eseguita a cura e totale carico dello Stato in quanto tale opera non è prevista dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

L'ente interessato potrebbe prospettare la necessità della costruzione di tale opera alla Cassa per il Mezzogiorno oppure provvedervi direttamente invocando i benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare la commissione centrale degli enti locali per l'approvazione dei bilanci comunali, già approvati dalla giunta provinciale competente, che riguardano i comuni alluvionati del 1953.

In particolare l'interrogante fa rilevare che il comune di Canolo (Reggio Calabria), alluvionato ed in via di trasferimento di abitato, ha urgente bisogno dell'integrazione di bilancio 1955 per le spese che deve affrontare a causa del disposto trasferimento, tenendo presente che l'integrazione gli sia corrisposta totalmente e non attraverso mutui per evitare perdita di tempo e conseguenti difficoltà alla amministrazione comunale a causa delle impellenti necessità, che il recente disastro ha determinato. (14618).

RISPOSTA. — La situazione attuale dei bilanci 1955 dei comuni della provincia di Reggio Calabria, colpiti dalle alluvioni del 1953, è la seguente:

bilanci pervenuti a questo Ministero n. 56, di cui:

n. 48 già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale;

n. 8 in corso di esame.

Per quanto riguarda il comune di Canolo, il bilancio 1955 è stato approvato dalla predetta commissione, nell'adunanza del 16 luglio 1955, ed è stato pareggiato con un contributo in capitale di lire 2.041.000, da parte dello Stato e con la provvisoria iscrizione di un mutuo passivo di lire 4.084.000.

Il relativo provvedimento è stato già comunicato alla prefettura di Reggio Calabria.

Il Ministro: TAMBRONI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non reputi necessario inviare per il nuovo anno finanziario in corso i fondi per l'assistenza pubblica alla prefettura di Reggio Calabria necessitata dalle diverse istanze ad erogare sussidi per casi veramente degni di massima considerazione, a cui non può provvedere per mancanza di detti fondi. (14698).

RISPOSTA. — Il piano di riparto dei fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero per l'integrazione dei bilanci E.C.A. e per le sovvenzioni ai comitati provinciali assistenza e beneficenza pubblica è in corso di elaborazione.

Comunque, il prefetto di Reggio Calabria è in grado di assicurare il normale funzionamento del servizio di cui trattasi.

Il Ministro: TAMBRONI.

MUSOLINO E CURCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che alcune stazioni ferroviarie della riviera jonica della Calabria sono ancora illuminate con lumi a petrolio, nonostante che nei comuni, di cui sono scalo, vi sia già l'illuminazione elettrica.

Se questa incongruenza non denoti lo spirito di abbandono in cui vengono lasciate le stazioni in parola, che, per il continuo sviluppo della vita civile, nonché per gli interessi turistici del paese, dovrebbero essere armonizzate con i servizi più elementari della vita quotidiana, qual'è quello dell'illuminazione. (14705).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria ha da tempo iniziata l'attuazione degli impianti elettrici, d'illuminazione e forza motrice, nelle stazioni della linea Metaponto-Reggio Calabria e sono già state illuminate elettricamente le stazioni di Torre Melissa, Caulonia, San Sostene, Sant'Andrea, Badolato, Santa Caterina, Guardavalle, Monasterace e Riace, con una spesa che, per gli allacciamenti ha assommato a lire 16.727.000 e per gli impianti a circa sei milioni di lire.

Presentemente, sono in via di conclusione le trattative con le locali aziende distributrici per estendere l'illuminazione elettrica alle stazioni di Crucoli, Torre Saraceno, Strongoli, Gabella Grande e Mirto Crosia con una

spesa complessiva prevista di circa 12 milioni di lire.

Potranno essere prossimamente alimentate con energia elettrica anche le stazioni di Squillace e Montauro, e ciò appena saranno state concordate con le società le più favorevoli condizioni di fornitura.

Per quanto concerne le stazioni di Montalbano, San Basilio Pisticci ed Isola Capo Rizzuto, l'illuminazione di esse verrà presa in esame appena da parte delle società saranno stati presentati i già richiesti preventivi di allacciamento. Più difficile si presenta l'illuminazione delle stazioni di Mondatoriccio, Calopezzati e Pietrapaola perché le spese richieste per i relativi allacciamenti (circa 32 milioni), sono del tutto sproporzionate alla modestia delle utenze. Tuttavia, pur non prevedendosi imminente la costruzione d'impianti di distribuzione nella zona, risulta che è allo studio lo sviluppo della rete privata di distribuzione e, quindi, successivamente a tale sviluppo, le precitate stazioni potranno essere alimentate contenendo le spese di allacciamento in una giusta misura.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda a verità che la deliberazione approvata nel dicembre 1953 dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento dei lavori di studio e di compilazione di piani regionali per il Mezzogiorno rimasta inapplicata per la mancata intesa tra la Cassa e il Ministero dei lavori pubblici; ovvero per conoscere a quale punto si trovino i lavori di redazione dei piani medesimi. (14908).

RISPOSTA. — Circa la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno al finanziamento delle spese relative alla compilazione dei piani regionali per l'Italia meridionale e insulare, si informa che il consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 31 luglio 1954, autorizzò l'impegno di spesa fino a 300 milioni di lire, quale presumibile importo del concorso della Cassa stessa per la compilazione dei piani territoriali.

Il comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ha successivamente concesso la necessaria autorizzazione a prelevare tale somma dal « Fondo proventi ».

Frattanto con il Ministero dei lavori pubblici sono state raggiunte le intese per la partecipazione dei rappresentanti della Cassa in seno agli organi centrali e periferici preposti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

alla pianificazione. Ad oggi risultano costituiti: la giunta esecutiva centrale e tutti i comitati direttivi regionali.

In atto il Ministero dei lavori pubblici ha pure provveduto a corrispondere — sui propri fondi — delle anticipazioni.

In ordine allo stato dei lavori si comunica che il piano territoriale della Campania è già in una notevole fase di avviamento, mentre per i rimanenti piani, in connessione alla recente costituzione degli organi periferici, si è alla fase di raccolta del multiforme materiale necessario per l'avvio degli studi e sono stati prescelti i vari esperti ai quali affidare le relazioni specializzate.

Infine, ad iniziativa dello scrivente, sono stati effettuati i necessari passi presso il Ministero dell'industria e del commercio allo scopo di realizzare la piena collaborazione con gli organi di quel dicastero nella impostazione dei detti piani regionali.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

NATOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le conclusioni cui è giunta la commissione ministeriale consultiva per il piano territoriale e paesistico della zona dell'Appia antica. (14834).

RISPOSTA. — La commissione ministeriale dell'Appia antica, nella seduta del 18 giugno 1955, ha espresso l'unanime parere che il piano territoriale paesistico, redatto dalla competente soprintendenza ai monumenti di Roma, comprendente la zona che va da Porta San Sebastiano alla località Frattocchie nel comune di Marino, possa essere approvato.

La pubblicazione di detto piano nell'albo dei comuni di Roma e di Marino è imminente.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Carraro Giovanni Battista fu Battista, posizione n. 306514; ha chiesto la liquidazione del rateo la vedova. (8469).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 16 marzo 1955, n. 2558987, è stato autorizzato a favore del signor Carraro Giovan Battista e per esso gli eredi, il pagamento del rateo di pensione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Giacchi Giovanni di Amerigo, della classe 1921, posizione 1407805. (8629).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Tritti Licio di Filippo, classe 1907, posizione 187244. (9207).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Capra Angelo fu Giacomo, classe 1919, posizione n. 315998. (9210).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante il militare Naviglio Pietro di Giuseppe, classe 1923. (11510).

RISPOSTA. — L'esito della pratica cui l'onorevole interrogante si riferisce è stato comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

NICOLETTO E GELMINI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere in base a quali disposizioni il questore di Brescia esige illegittimamente il pagamento di una marca da bollo da lire 100 per ogni nulla osta di spedizione richiesto e rilasciato agli artigiani fabbricanti di fucili da caccia di Gardone Val Trompia (Brescia) che, in tal modo, vengono gravati ingiustamente di un nuovo onere non dovuto che, oltretutto, contribuisce a rendere più pesante e difficile la loro condizione.

Gli interroganti chiedono se e quando i ministri interessati intendano intervenire per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

porre fine a questa pretesa illegittima e ingiustificata del questore di Brescia, ristabilendo l'osservanza piena della legge. (13204).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

Ai sensi dell'articolo 14 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'avviso, giusta quanto prescrive l'articolo 15 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere presentato per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge del bollo.

Ove il questore autorizzi il trasporto, appone (articolo 50 dello stesso regolamento) il visto sull'esemplare in bollo, che deve accompagnare, durante il trasporto, le armi.

Nessun accenno è contenuto nelle suddette norme, né in altre, circa il trattamento tributario da usarsi al dianozi citato visto.

In mancanza di disposizioni, dovendosi integrare la lacuna della legge attraverso l'analogia, non resta che accertare se a tale visto possa estendersi il trattamento fiscale stabilito per le licenze relative al trasporto degli esplosivi.

Ai termini del n. 1, capitolo I, allegato C, annesso al ripetuto regolamento, le licenze rilasciate per il trasporto degli esplosivi furono dichiarate esenti da tassa, salvo il caso d'uso, in quanto data la loro natura, si ritenne che rientrassero fra gli atti di cui all'articolo 156, tariffa A, della legge del bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Nel contempo, però, la stessa norma precisò che tali licenze erano soggette al pagamento delle tasse di concessione governativa.

Ora, non potendosi disconoscere che « il visto » per il trasporto di armi, in quanto estrinsecazione della volontà d'un organo dello Stato, sia, dal punto di vista sostanziale e formale, un provvedimento (così, del resto, lo chiama il predetto articolo 15) analogo alle cennate licenze rilasciate per il trasporto degli esplosivi, si dovrebbe inferire che anche tale visto possa beneficiare, al pari delle ripetute licenze, dell'esenzione dall'imposta di bollo, salvo il caso d'uso.

Senonché un più attento esame porta alla conclusione opposta.

Infatti, prescindendo che il riferimento fatto dal n. 1, capitolo I, allegato C, del rego-

lamento delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635, all'articolo 156, tariffa A, della legge del bollo 6 gennaio 1918, n. 135, che trattava dei libri e quaderni di privata amministrazione, è fuori luogo, in quanto all'epoca in cui fu emanato il più volte ripetuto regolamento di pubblica sicurezza, già vigeva il testo unico della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, si osserva che, ancorché tale riferimento si voglia rapportare, come è presumibile, all'articolo 156 del testo unico del 1923, che concerneva gli atti e scritti fatti nell'esclusivo interesse dello Stato e soggetti al bollo in caso d'uso, è quanto meno discutibile, per non dire dubbio, se alle riferite disposizioni di carattere tributario possa attribuirsi efficacia di norme imperative, essendo state esse adottate dal potere esecutivo, in sede di emanazione del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza ad onta che in queste ultime nessuna speciale facoltà risultasse delegata in materia fiscale.

E che tali disposizioni non abbiano una logica giuridica lo si rileva, tra l'altro, anche dal contrasto — davvero inspiegabile dal punto di vista etico-fiscale — esistente nelle medesime norme, le quali, mentre, da un canto, dichiarano che le stesse licenze sono esenti da bollo, in quanto rilasciate nell'interesse esclusivo dello Stato, dall'altro, invece, le assoggettano alle tasse di concessione governativa.

Ora se il pagamento di queste ultime presuppone, come è noto, nel rilascio delle licenze amministrative, il compenso di un servizio reso dallo Stato a richiesta del privato, ne consegue che le stesse, esulando dall'interesse dello Stato medesimo, debbano scontare il normale tributo del bollo.

Ciò premesso, in via di diritto, si conclude che « il visto » per il trasporto delle armi, essendo anch'esso, come è avanti specificato, un provvedimento di polizia, debba essere obbligatoriamente assoggettato all'imposta di bollo di lire 100 di cui all'articolo 41, lettera b), tariffa A, allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Nè alla predetta soluzione contrasta il mancato parallelo pagamento della tassa di concessione governativa, essendo i due tributi delle concessioni governative e del bollo autonomi fra loro.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

ORTONA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere a carico di quei pubblici funzionari i

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

quali compiono indagini ed effettuano segnalazioni sul pensiero politico dei cittadini chiamati ad incarichi pubblici, all'infuori di ordini superiori ricevuti e all'infuori del caso di cittadini che esplichino una particolare attività politica.

Le due eccezioni citate sono fatte, la prima in considerazione dell'affermazione dell'onorevole sottosegretario all'interno sulla inesistenza di tali ordini, la seconda in considerazione dell'affermazione dello stesso di ritenere legittimo che occasionalmente informazioni del genere siano raccolte e trasmesse su persone che esplichino attività politica.

Data e non concessa la giustezza di questa ultima posizione, chiedesi cosa farà l'onorevole ministro di fronte alla dimostrazione documentaria di un'inquisizione politica con regolarità estesa a cittadini che non esplicano particolare attività politica. (13991).

RISPOSTA. — Non esistono disposizioni che facciano obbligo agli organi di polizia di fornire informazioni politiche sul conto di cittadini chiamati ad incarichi di carattere pubblico.

Ciò, però, non toglie che, a volte le prefetture per finalità statistiche abbiano necessità di conoscere l'appartenenza a partiti politici di persone incaricate ad amministrare la cosa pubblica.

Il Ministro: TAMBRONI.

ORTONA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene opportuno intervenire a meglio istruire il maresciallo dei carabinieri della stazione di Stroppiana (Vercelli) ad evitargli cattive figure (che si ripercuotono sull'arma) del tipo di quella fatta quando in data 2 luglio 1955 pubblicamente dichiarava a un oratore che si apprestava a tenere un comizio politico di aver avuto istruzioni di « considerare ogni critica mossa al Governo ». Il sottufficiale in questione faceva così risalire ai suoi superiori la paternità di una sua sciocchezza, con quale aumento di prestigio dell'autorità è facile immaginare. Del fatto esistono numerosi testimoni. (14369).

RISPOSTA. — Non sussiste che il 2 luglio 1955, in Stroppiana, in occasione di un pubblico comizio, il sottufficiale comandante la locale stazione dei carabinieri abbia dichiarato pubblicamente all'oratore, signor Ugo Ferrero, che aveva avuto istruzione di « considerare vilipendio ogni critica mossa al Governo ».

È accaduto, invece, che il detto sottufficiale, prima del comizio, ben conoscendo la

violenza oratoria del Ferrero, lo avvertì, con il dovuto tatto, di non pronunciare frasi offensive nei confronti del Governo dimissionario, ma ancora in carica, al fine di non incorrere nel reato di vilipendio delle istituzioni costituzionali, di cui all'articolo 290 del codice penale.

Il Ministro: TAMBRONI.

ORTONA. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere esaurienti informazioni e notizie in merito all'utilizzazione della regione detta Baggia in comuni di Candelo, Cossato, Benna, Mesazza, Villanova e Mattalciata (Vercelli), nonché sul modo in cui si intende tutelare i legittimi interessi dei proprietari, i quali sono per la gran parte contadini in assai difficili condizioni economiche. (14374).

RISPOSTA. — Prima di adottare decisioni definitive in merito all'esproprio dei terreni, a cui si riferisce, che dovrebbero essere utilizzati per esigenze addestrative dei reparti corazzati, questo Ministero valuterà, come di consueto, l'incidenza del provvedimento sugli interessi dei proprietari. A questi è, comunque assicurato un indennizzo pari al valore corrente di mercato dei terreni.

Inoltre l'amministrazione militare, come abitualmente, userà tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo il disagio degli espropriandi e concederà tutte le facilitazioni ed agevolazioni non incompatibili con la nuova destinazione dei terreni.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

ORTONA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione particolare alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio — se non intende disporre per la restituzione del passaporto al signor Giuseppe Ferraris, di Pezzana (Vercelli).

Il passaporto era stato ritirato al signor Ferraris dalla questura di Vercelli, essendosi egli recato in un paese (Unione Sovietica) non iscritto nel passaporto stesso, dopo che l'iscrizione del detto paese gli era stata indebitamente negata. (14814).

RISPOSTA. — I provvedimenti di ritiro del passaporto nei confronti di coloro che ne abbiano abusato, recandosi in paesi per i quali il documento non è valido, non hanno carattere definitivo.

Pertanto, ove il Ferraris presentasse alla competente questura istanza per rilascio del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

passaporto, verrebbe esaminata la possibilità di concederglielo in relazione ai motivi della richiesta ed alle disposizioni vigenti.

Il Ministro: TAMBRONI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) quali accertamenti sono stati disposti ed eseguiti sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Giorgio Lucano a seguito di una serie di ricorsi inviati da cittadini di quel comune alla prefettura di Matera ed al Ministero;

b) quali sono i risultati di tali accertamenti;

c) quali provvedimenti sono stati adottati o s'intendono adottare a tutela degli interessi di quella cittadinanza. (14401).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla prefettura di Matera sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Giorgio Lucano — in relazione agli esposti pervenuti al riguardo — sono emerse varie irregolarità — particolarmente in materia di vendita di terreni, di concessione di locali, di attacchi idrici e di liquidazione di indennità di missione agli amministratori, le quali sono state contestate ai responsabili e sono attualmente in via di eliminazione.

Si assicura, inoltre, che sarà proposta la decadenza dalla carica, per assenza dalle sedute di una intera sessione consiliare, nei confronti di 5 consiglieri, i quali, dopo avere rassegnato le dimissioni dalla carica direttamente al prefetto, hanno ommesso, nonostante l'invito rivolto loro da questo, di riprodurlo al consiglio comunale, a norma di legge.

Essendo stato, infine, rilevato che gravissimi abusi, anche di carattere penale, erano stati perpetrati dal tesoriere comunale, la prefettura ha provveduto a denunciare il medesimo all'autorità giudiziaria, adottando nel contempo gli opportuni provvedimenti cautelativi.

Si assicura, comunque, che la situazione del suddetto comune viene attentamente seguita e che non si mancherà di intervenire, se del caso, ulteriormente al riguardo.

Il Ministro: TAMBRONI.

PIGNI E BENSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ostacolano ulteriormente la concretizzazione del passaggio dalla quinta alla quarta classe della dogana di Caggiolo (Varese), già annunciata dalla direzione generale delle dogane alla cir-

coscrizione di Como con nota 3003 divisione 6 del 21 febbraio 1955.

Ogni ulteriore ritardo a tale realizzazione crea varie conseguenze e notevoli danni alla economia locale e ne frena lo sviluppo commerciale e industriale.

Va sottolineato che le numerose pressioni e i vari esposti inviati da enti e aziende interessate ai competenti uffici del Ministero, documentano dettagliatamente l'urgenza e la importanza del provvedimento. (14475).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già iniziato il lavoro di revisione ed aggiornamento delle facoltà e delle giurisdizioni attribuite alle varie dogane col regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, sì da adeguare i compiti di detti uffici alle mutate esigenze dei traffici e della economia del paese.

All'uopo è stato già predisposto — e sarà presentato al Consiglio dei ministri quanto prima — uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per modificare la tabella A allegata al citato provvedimento del 1941, tabella che determina le facoltà e la competenza delle dogane medesime.

Detto nuovo decreto prevede, fra l'altro, il passaggio della dogana di Caggiolo dalla V alla IV classe, come auspicato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esatta posizione del ricorso di Mauri Giordano di Pietro, residente a Brunate (Como), in riferimento alla liquidazione danni di guerra.

Il ricorso è stato presentato in data 8 agosto 1954 e richiederebbe un trattamento sollecito data la spaventosa situazione economica in cui viene a trovarsi attualmente la famiglia interessata. (14491).

RISPOSTA. — Il Mauri Giordano di Pietro, contro la liquidazione dei danni di guerra a beni mobili d'uso domestico notificata il 18 agosto 1954, ha proposto reclamo regolare. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 15 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si è dovuto provvedere alla opportuna istruttoria, tuttora in corso.

Non appena saranno pervenute le informazioni di rito si provvederà alla definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

PINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende provvedere perché venga finalmente definita la pratica di pensione del-

l'ex militare Saporita Rosario di Giuseppe da Furnari (Messina), giacente da anni presso il Ministero della difesa (esercito) ispettorato pensioni di guerra; e per conoscere i motivi per cui né all'interessato né alle reiterate legittime richieste dell'interrogante è stata data alcuna notizia. (9745).

RISPOSTA. — Poiché il militare in congedo cui l'onorevole interrogante si riferisce non ha accettato il deliberato della commissione medica ospedaliera di prima istanza, la relativa pratica sanitaria è stata sottoposta recentemente al giudizio della commissione medica di seconda istanza.

Come d'uso sarà data notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga giunto il momento per aumentare i minimi di pensione di invalidità e vecchiaia della previdenza sociale, onde assicurare ai pensionati — vecchi lavoratori e invalidi — un trattamento economico più umano e più vicino al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze della vita. (13078).

RISPOSTA. — Mentre non si possono che condividere le esigenze e le finalità espresse con la interrogazione, corre, tuttavia, l'obbligo di far rilevare che un notevole sforzo finanziario è stato già imposto, con la legge 4 maggio 1952, n. 218, sia alle categorie produttive, che ai lavoratori in servizio attivo ed allo Stato per la realizzazione di una rivalutazione delle pensioni-base, la quale, aggiungendosi alla rivalutazione, precedentemente disposta nel 1943, dei contributi sui quali erano calcolate dette pensioni, ha portato, complessivamente, ad un equo contemperamento delle esigenze dei pensionati da una parte e dell'economia nazionale dall'altra.

In effetti, numerose sono le pensioni di importo molto ridotto, ma ciò è dovuto, prevalentemente, al fatto che, in base alla preesistente legislazione, furono ammessi al pensionamento anche lavoratori che potevano far valere una scarsissima anzianità assicurativa. Ciò ha portato, ovviamente, al fenomeno della diluizione delle disponibilità finanziarie, che pur raggiungono, nel complesso, una quota sensibile del reddito nazionale e rappresentano un onere considerevole rispetto all'attuale massa dei salari imponibili.

È da notare, inoltre, che il sistema posto in essere dalla legge 4 aprile 1952, n. 218,

comporta, automaticamente, un onere annuale complessivo, crescente progressivamente nel tempo, come si è già verificato negli esercizi finora trascorsi, talché già si incontrano difficoltà per la copertura dell'onere sempre maggiore che, per la quota parte di pertinenza dello Stato, deve essere stanziata negli stati di previsione della spesa di questo Ministero.

A questi oneri stanno ora per aggiungersi quegli oneri — e notevolissimi — derivanti dal noto disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente modifiche all'articolo 9 della citata legge n. 218 e che comporterà il miglioramento di un cospicuo gruppo di pensioni.

Premesse tali considerazioni, si desidera, comunque, informare che non è venuto meno, nello scrivente, l'intento di ricercare la possibilità di una migliore distribuzione delle risorse contributive e del concorso delle pubbliche finanze nel quadro complessivo del sistema di previdenza per la vecchiaia.

Non si esclude, pertanto, che una revisione degli attuali criteri di assegnazione della pensione, in modo da stabilire il concetto di un pensionamento effettivo, tale cioè da sovvenire alle necessità del lavoratore, allorché cessa definitivamente da ogni occupazione, possa consentire quella più adeguata determinazione dei minimi di pensione, che è nei voti di quanti hanno a cuore la sorte di chi ha contribuito, per tutta la sua vita, al progresso dell'economia e del benessere nazionale.

Il Ministro: VIGORELLI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia la posizione del consorzio di bonifica della piana di Perfugas (Sassari) e se disponga di tutti i requisiti di legge per poter assolvere al compito per il quale è stato creato dagli interessati. (13967).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica della piana di Perfugas (Sassari), compreso nel piano di attività della Cassa per il Mezzogiorno, è stato costituito con regio decreto 11 dicembre 1930, n. 5979, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 1931, registro 1, foglio 92.

Dopo lo scioglimento, da parte dell'assessorato per l'agricoltura della regione autonoma della Sardegna, della deputazione provvisoria del consorzio, che non aveva adempiuto agli obblighi di legge, lo stesso assessorato, con decreto del 25 ottobre 1951, numero 6138/708, provvide alla nomina di un commissario straordinario al quale venne af-

fidato, fra l'altro, il compito di presentare, per l'approvazione, lo schema di statuto dell'ente e di convocare, nel termine di due mesi dalla data di approvazione dello statuto stesso, la assemblea dei consorziati per la elezione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

Mentre lo statuto venne presentato, e approvato con decreto dell'11 aprile 1952, numero 3567/268, la convocazione dell'assemblea non fu effettuata, per cui lo stesso assessorato con decreto in data 20 aprile 1955, n. 834/8, nominò un nuovo commissario, con l'obbligo di procedere, entro sei mesi dalla notifica del citato decreto, a tale convocazione, per gli adempimenti suddetti.

Il consorzio in questione dispone di tutti i requisiti di legge per poter assolvere ai compiti per il quale è stato creato, e gli scopi e il funzionamento del medesimo sono definiti e regolati dallo statuto consorziale.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano finalmente disponibili i fondi per liquidare le indennità di prima sistemazione ai vincitori del concorso magistrale del 1950 ed afferenti all'esercizio finanziario 1951-52 e quando si provvede che tali fondi possano esser distribuiti ai provveditorati agli studi per il pagamento della liquidazione agli interessati. (14641).

RISPOSTA. — Il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, ha disposto, fin dal 23 aprile 1955 che con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, venga stanziata la somma di lire 20.331.785 al capitolo 255-bis (di nuova istituzione) per liquidare le indennità in parola ai maestri elementari trasferiti per servizio, collocati a riposo e nominati in ruolo durante l'esercizio finanziario 1951-52.

Si assicura, pertanto, che non appena il cennato provvedimento legislativo sarà stato approvato, gli uffici del Ministero disporranno, con tutta sollecitudine, il pagamento delle indennità in parola.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

POLANO e BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti che l'autorità giudiziaria abbia aperta un'indagine a carico di Pietro Onano, sindaco di La Maddalena (Sassari), e dell'assessore ai lavori pubblici di quel comune, Cesiro Impagliazzo, contro i quali è stata sporta denun-

zia per peculato continuato a danno degli enti finanziatori dei cantieri di lavoro e del comune di La Maddalena, per avere ripetutamente utilizzato, a proprio personale profitto, materiale e mano d'opera dei cantieri di lavoro; e per conoscere, ove l'accusa risulti fondata, quali provvedimenti ritenga di dover adottare. (14726).

RISPOSTA. — Nessuna comunicazione ufficiale è sinora pervenuta alla prefettura di Sassari, da parte dell'autorità giudiziaria, in merito agli accertamenti penali che, giusta quanto significato dagli onorevoli interroganti e secondo le notizie diffuse da certa stampa locale, sarebbero in corso nei confronti del sindaco e di un assessore del comune di La Maddalena, in dipendenza di una recente denuncia sporta a loro carico per peculato continuato in ordine alla gestione dei locali cantieri di lavoro.

Non essendo, comunque, intervenuto sinora un formale atto di incriminazione, al riguardo, nei confronti dei menzionati amministratori, e poichè, d'altra parte, ogni diretto controllo sulla gestione dei cantieri anzidetti esula dalla competenza della prefettura, per rientrare in quella amministrazione regionale, il prefetto di Sassari, mentre ha provveduto a rappresentare a quest'ultima l'opportunità di disporre accertamenti amministrativi sul funzionamento dei cantieri stessi, nessun provvedimento potrebbe adottare, allo stato, nell'ambito dei suoi poteri, riservandosi di esaminare la posizione dei predetti amministratori alla stregua delle eventuali, concrete risultanze, a loro carico, in sede penale.

Il Ministro: TAMBRONI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue deliberazioni circa le richieste avanzate dal comune di Sassari per l'istituzione dei seguenti cantieri-scuola di lavoro per l'ammontare di 57 milioni di lire:

1°) opere stradali in via Marghinotti, nel rione Baddimanna, per una spesa di lire 5.107.000, di cui 3.100.000 a carico dello Stato;

2°) lavori di costruzione di un muro di contenimento nella via Lungomare di Sassari Marina, per una spesa di lire 5.148.000 di cui 3.140.000 a carico dello Stato;

3°) lavori di costruzione di nuove reti stradali attorno al fabbricato I.N.A.-Casa nel rione Baddimanna, per una spesa di lire 12.112.000, di cui 4.543.000 a carico dello Stato;

4°) lavori di costruzione di fognatura e depolverizzazione in via Adua e nel piazzale

Acquedotto, per una spesa di lire 14.964.000, di cui 10.026.000 a carico dello Stato;

5°) lavori di completamento delle fognature e depolverizzazione in via IV Novembre, per una spesa di lire 5.117.000, di cui 3.110.000 a carico dello Stato;

6°) lavori di sistemazione in via Rizzeddu e via Monserrato, per una spesa di lire 15.726.000, di cui 10.796.112 a carico dello Stato.

L'interrogante fa presente che tali opere sono necessarie ed urgenti per la sistemazione della viabilità interna del capoluogo e della Marina di Sassari, e d'altra parte, darebbero un certo alleggerimento alla grave situazione della numerosa mano d'opera disoccupata. (14738).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

Per quanto concerne i cantieri sollecitati, solo quelli relativi al completamento delle fognature di via IV Novembre e alla costruzione della rete stradale intorno al fabbricato I.N.A.-Casa risultano inclusi nel piano redatto dagli organi suindicati per il corrente esercizio finanziario.

Allo stato delle cose, non è, pertanto, possibile adottare alcun favorevole provvedimento per i cantieri segnalati, ma che non risultano inclusi nel piano in questione.

Il Ministro della previdenza sociale:
VIGORELLI.

PRIORE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Al fine di conoscere se e quali iniziative sono state adottate, ovvero siano in corso di studio, per disciplinare le-

gislativamente il fenomeno delle vendite a rate onde renderle uno strumento sociale particolarmente utile alle classi lavoratrici ed ai ceti più modesti senza danneggiare la vita delle aziende commerciali.

Pur senza richiamare l'ampiezza e l'estensione raggiunte dal fenomeno in altri paesi, si ritiene debba valutarsi la necessità e la urgenza di rendere la pratica delle vendite a rate un mezzo idoneo ad offrire ai meno abbienti l'unica possibilità di acquisto dei beni indispensabili alla vita. D'altra parte, un potenziamento della pratica suddetta rappresenterebbe un elemento di ripresa in molti settori economici attualmente assai depressi, con grave pregiudizio dei lavoratori interessati. (14739).

RISPOSTA. — Anche nel nostro paese il fenomeno delle vendite rateali ha assunto proporzioni tali da meritare un'attenta considerazione, in vista soprattutto di una possibile disciplina legislativa, che consideri anche il consumatore meno abbiente.

Di ciò consapevole, questo Ministero, dopo un'indagine « pilota » sulle vendite rateali compiuta dalle camere di commercio di Milano e di Roma, ha ritenuto opportuno estendere il sondaggio a tutti i capoluoghi di regione.

Nel corso dell'indagine che riguarda le principali categorie di commercianti al minuto, sono stati interpellati circa 40 mila esercenti. E l'interesse con cui le categorie commerciali hanno accolto siffatta iniziativa — intesa, soprattutto, a conoscere le forme di intervento governativo auspicato dalle predette categorie — trova conferma sia nell'attiva partecipazione della stampa economica all'esame del problema, come nell'alta percentuale di adesioni dei commercianti interpellati.

Parallelamente a tale indagine in campo nazionale è stato disposto uno studio comparato delle vendite rateali all'estero, con particolare riguardo al loro sviluppo, alle loro modalità e caratteristiche: ed anche al fine di conoscere le forme dell'eventuale intervento dei pubblici poteri nella disciplina di questo settore.

I risultati dello studio, che ha riguardato i principali paesi del continente europeo e di oltre Oceano, consentiranno a questo Ministero, congiuntamente alle risultanze dell'indagine nazionale, la organica raccolta di utili elementi di orientamento.

Per altro, prima di eventuali decisioni sulla materia, è, tuttavia intendimento di questo Ministero di favorire uno scambio di idee,

il più ampio possibile, con le categorie interessate e con studiosi del ramo.

A tal fine sarà tenuto un convegno nazionale nel prossimo autunno.

Il Ministro: CORTESI GUIDO.

PRIORE E SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stata presa in considerazione la situazione delle scuole elementari della provincia di Taranto, la cui popolazione scolastica è in sensibile continuo aumento, e se e quali provvedimenti siano in corso di studio per eliminare i gravi inconvenienti che derivano dal fatto che numerose classi risultano sovraffollate ed in locali non sempre sufficienti ed adeguati.

Considerata, inoltre, la preoccupante situazione di numerosi maestri disoccupati, si ritiene necessario siano istituite altre centoventi classi, al fine di poter soddisfare le nuove esigenze e di assicurare alla scuola elementare, nella sopraindicata provincia, un efficace funzionamento. (14743).

RISPOSTA. — In sede di distribuzione dei fondi per la istituzione di nuove scuole elementari per l'anno scolastico 1955-56, le esigenze della provincia di Taranto saranno tenute nella dovuta considerazione, sempre, bene inteso, in relazione alle esigenze generali ed alla disponibilità dei fondi.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

PRIORE E SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il numero eccessivo di classi alle dipendenze di ciascuna direzione didattica della provincia di Taranto è tale da incidere notevolmente sulla efficienza stessa dell'ufficio — se sia stata presa in considerazione l'opportunità di istituire altre direzioni allo scopo di assicurare alle scuole elementari efficientissimi organi di controllo didattico ed amministrativo, oltre che snellire il lavoro di quelle esistenti.

E da rilevare che in questi ultimi anni l'aumento della popolazione scolastica e l'istituzione di nuove classi nella provincia jonica, hanno determinato la necessità di un corrispondente e conseguente sviluppo nel numero delle direzioni didattiche e che le cifre relative alle direzioni esistenti nella citata provincia sono incompatibili con le necessità della scuola e non paragonabili con quelle relative a tutto il territorio nazionale.

Appare, perciò, necessario che la sistemazione sopraindicata formi oggetto di adeguati

e tempestivi provvedimenti che consentano alla scuola di mantenere nella provincia di Taranto la dovuta funzionalità. (14744).

RISPOSTA. — La possibilità di istituire nella provincia di Taranto, come nelle altre province, nuove direzioni didattiche e nuove circoscrizioni scolastiche è condizionata dall'aumento dei relativi organici.

A questo proposito preme informare che, nel quadro di attuazione della legge-delega, è allo studio un provvedimento, con cui il predetto organico viene incrementato di 1.100 posti, da istituirsi nei tre prossimi esercizi finanziari, in proporzione di 400 posti l'anno, a partire dal 1° ottobre 1955.

Qualora, come auguro, il provvedimento delegato in parola sarà emanato, la proposta dell'onorevole interrogante in favore della provincia di Taranto sarà tenuta nella massima considerazione.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

PRIORE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se sia stata presa in considerazione l'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità di vestiario, riconosciuta ai sottufficiali e alle guardie di pubblica sicurezza addetti a determinati servizi.

Rilevato che l'indennità suddetta è stabilita in lire 30 giornaliere e viene pagata ogni trimestre per l'ammontare complessivo di lire 2.700, si ritiene che la cifra predetta debba considerarsi manifestamente inadeguata al costo dei vari capi di vestiario. E da rilevare ancora che agli agenti ai quali non compete l'indennità sopra citata, l'amministrazione provvede periodicamente alla distribuzione gratuita di oggetti di vestiario militare sostenendo una spesa molto superiore.

Si confida, pertanto, in un benevolo esame, da parte dei ministri, della possibilità di aumentare l'indennità più volte citata, venendo incontro alle legittime aspettative degli interessati. (14945).

RISPOSTA. — L'indennità vestiaria prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è concessa ai sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri ed a pari grado del corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano espressamente comandati per esigenze di servizio a vestire l'abito civile. Il personale ammesso a fruire della indennità non può superare il limite massimo di un ventesimo della forza organica per l'arma dei carabinieri e di un quinto per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Comunque la questione di adeguare la indennità stessa alle attuali esigenze potrà essere esaminata nel quadro generale del trattamento economico spettante agli appartenenti alle forze armate di polizia per effetto del conglobamento delle varie competenze dovute agli stessi.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

RAFFAELLI E GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in riferimento alla risposta data il 28 aprile 1954 alla interrogazione n. 4066, i risultati dell'inchiesta svolta da un ispettore ministeriale sulla situazione dei patronati scolastici in provincia di Pisa, le irregolarità accertate e i provvedimenti adottati. (13791).

RISPOSTA. — Le indagini, condotte da un ispettore ministeriale presso il Provveditorato agli studi di Pisa in ordine ai fatti riferiti dagli onorevoli interroganti, hanno consentito di accertare che effettivamente la distribuzione dei contributi ai patronati scolastici — nel periodo 1950-54 — ha subito alcuni ritardi, attribuibili anche alla insufficiente collaborazione dei patronati stessi con il Provveditorato. L'ispettore ministeriale ha rivolto un severo richiamo al ragioniere capo di quell'ufficio scolastico per quanto dell'accaduto era a lui computabile.

Al riguardo, poiché risulta che il detto ragioniere è stato denunciato all'autorità giudiziaria, il Ministero si riserva dal canto suo di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme in vigore, quando sarà venuto a conoscenza dell'esito del procedimento penale in corso di istruttoria.

È opportuno aggiungere che nessun danno hanno comunque subito i patronati scolastici della provincia dal ritardato versamento dei contributi, in quanto tutti indistintamente detti patronati avevano chiuso le rispettive contabilità dell'ultimo triennio con notevoli margini di avanzi di amministrazione, pur avendo essi provveduto largamente, secondo dichiarazioni allegate alla relazione dell'ispezione ministeriale all'assistenza degli alunni.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

REALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se la domanda inoltrata dal comune di Torriana concernente la costruzione dell'impianto elettrico per fornire energia elettrica alle località Gemmanocà di Zangoli, Ca-

sette e Colombare in base all'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è stata accolta. (14859).

RISPOSTA. — La richiesta in data 29 dicembre 1954 del comune di Torriana (Forlì), intesa ad ottenere l'assegnazione del contributo statale sulla somma di lire 3.840.000 prevista per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nelle località Gemmanocà, Casette e Colombare di quel comune sarà tenuta presente in sede di compilazione dei nuovi programmi di opere elettriche.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che qualsiasi determinazione in merito alla pratica di cui trattasi è subordinata alle disponibilità di fondi in relazione alle numerosissime domande del genere da tempo pervenute a questo Ministero.

Il Ministro: ROMITA.

RICCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire al fine di portare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad accogliere le giuste richieste — da anni avanzate dai lavoratori e da quanti sono interessati — tendenti ad ottenere la istituzione nella città di Crema (Cremona) di una sede dell'Istituto stesso.

L'interrogante fa presente che nella città di Crema risultano occupati, nelle varie attività produttive, circa settemila lavoratori e che su detta città convergono per varie ragioni gli interessi di altri ottomila lavoratori circa, occupati nei comuni della zona, i quali in varie occasioni sono costretti, per il disbrigo di pratiche assistenziali, a perdere giornate di lavoro, e ciò in quanto l'attuale « ufficio informazioni » situato da 15 anni con criteri temporanei non può assolvere alle crescenti esigenze della popolazione e delle imprese industriali.

Deve inoltre aggiungersi che l'Istituto nazionale assistenza malattia da tempo ha provveduto ad aprire a Crema una sede che garantisce il totale espletamento delle pratiche e della assistenza.

Pare, quindi, all'interrogante, che il ministro del lavoro, accogliendo le istanze dei lavoratori e degli imprenditori più volte accompagnate dal voto di tutte le autorità locali e provinciali, debba intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di ottenere il soddisfacimento delle giuste richieste avanzate. (2035 già orale).

RISPOSTA. — Secondo gli elementi di giudizio rappresentati allo scrivente dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale, è da escludere la possibilità della istituzione di una sede dell'istituto medesimo in Crema.

Ciò non solo per il fatto che l'attuale struttura degli organi periferici dell'Istituto stabilisce una distribuzione unicamente provinciale delle sedi in parola, ma per la considerazione, altresì, che l'auspicata istituzione, mentre da un lato comporterebbe rilevanti spese di gestione per i locali, personale, ecc., non troverebbe adeguato riscontro in effettive esigenze funzionali che, almeno per ora, sono di modesta portata e risultano già convenientemente assolte dal « Centro informazioni » operante in Crema da anni, con funzionamento trisettimanale, alle dirette dipendenze della sede provinciale di Cremona.

E, infatti, da osservare — e ciò risulta documentato dalle rilevazioni statistiche mensili di cui si è in possesso — che al predetto centro d'informazioni affluisce mensilmente una media di 507 lavoratori e di 46 datori di lavoro (frequenza media per ciascuna delle 12 giornate di funzionamento degli uffici: 42 lavoratori e poco meno di 4 datori di lavoro) e che il volume delle pratiche espletate non è tale da far ritenere utile l'istituzione di un ufficio a carattere permanente.

Quanto precede prescinde poi dall'altra considerazione che la città di Crema dista dal proprio capoluogo di provincia meno di 40 chilometri ed è servita da rapidi e agevoli mezzi di comunicazione, per cui in casi particolari l'eventuale accesso degli interessati agli uffici della sede di Cremona non può considerarsi di eccessivo disagio.

Si assicura che la questione potrà essere, comunque, riesaminata, ai fini di una eventuale trasformazione dell'attuale Centro periodico d'informazioni di Crema in centro permanente, qualora le necessità dei lavoratori e dei datori di lavoro dovessero notevolmente aumentare e rendere attuale l'adozione di un simile provvedimento.

Il Ministro: VIGORELLI.

RICCIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano intervenire presso il consorzio canapa:

a) per garantire il pagamento del giusto prezzo agli agricoltori, evitando spese eccessive di gestione;

b) per evitare ulteriori licenziamenti di operai e riprendere al lavoro quelli licenziati o sospesi soprattutto nella zona di Frattamaggiore (Napoli);

c) per concedere ai pettinatori canapa da lavorare;

d) per attuare l'autonomia amministrativa dell'ufficio del Mezzogiorno come voluta dall'ultima legge;

e) per evitare, comunque, ulteriori deviazioni ed armonizzare gli interessi degli agricoltori, degli operai, degli artigiani e degli industriali. (13969).

RISPOSTA. — In merito alle richieste contenute nella interrogazione presentata si fa presente:

a) Il prezzo spettante agli agricoltori conferenti è in relazione alla stima del prodotto conferito, per la quale vengono osservate tutte le garanzie prescritte dalle leggi e regolamenti concernenti l'ammasso della canapa, ed è in diretto rapporto al risultato delle singole gestioni di ammasso.

Com'è noto, la canapa viene ceduta agli utilizzatori a prezzi predeterminanti in base ad una procedura prevista dalle vigenti leggi e disposizioni.

Come risulta dal bilancio della gestione 15 settembre 1953-15 settembre 1954 — gestione nel corso della quale venne insediata la nuova amministrazione costituita dai rappresentanti dei produttori, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, per il riordinamento dell'ente — le spese consortili sono state ridotte in maniera energica, tanto che, da costi sensibilmente elevati, si è giunti ad un costo inferiore alle 2.500 lire per quintale ammassato, nelle quali, oltre alle vere e proprie spese di ammasso, sono compresi gli interessi di finanziamento per gli anticipi corrisposti ai conferenti e le spese per la lavorazione del prodotto.

b) I licenziamenti degli operai rientrano nella normalità sia per quanto concerne quelli adottati nei confronti degli operai impiegati nelle lavorazioni della canapa — lavorazioni queste che hanno carattere stagionale, come è riconosciuto anche dalle vigenti norme in materia di collocamento e disoccupazione stagionale — sia per quelli che si riferiscono al personale utilizzato nelle operazioni di facchinaggio, personale che viene assunto e tenuto in servizio, come è ovvio, in relazione alle necessità dei conferimenti e delle cessioni del prodotto.

Un incremento delle lavorazioni della canapa nei magazzini del meridione, come è richiesto, consisterebbe in una inutile selezione del prodotto in misura superiore al richiesto, il che determinerebbe un aggravio dei costi previsti per salari ed oneri connessi, spese di

direzione e maggiori cali di lavorazione; elementi questi che andrebbero a gravare sui produttori conferenti.

c) In conseguenza della scarsa produzione canapicola del 1954 — e quindi delle ridotte disponibilità dell'ammasso nella corrente campagna 1954-55 — la distribuzione della canapa agli utilizzatori ha dovuto inevitabilmente essere proporzionata ai ritiri effettuati dalle singole ditte nella scorsa campagna 1953-54, nell'ambito del piano di ripartizione fra le categorie trasformatrici del prodotto greggio, predisposto dalla competente commissione interministeriale.

Pertanto, le quote di materia prima spettanti a ciascuna azienda canapiera stanno in diretto rapporto ai quantitativi di prodotto dalle stesse ritirati nel 1953-54, quantitativi che evidentemente rispecchiano la potenzialità aziendale di assorbimento di canapa greggia, poiché in quell'annata le assegnazioni dell'ammasso venivano concesse senza alcuna limitazione.

Nel caso particolare dei preparatori di semilavorati, categoria alla quale gli artigiani pettinatori appartengono, il consorzio ha provveduto ad erogare le quote di competenza delle singole aziende nel corso dei primi sette mesi della corrente gestione (16 settembre 1954-15 aprile 1955) su precisa richiesta della categoria stessa. La ragione di tale richiesta è stata motivata dal carattere di stagionalità delle lavorazioni di pettinatura e cardatura compiute dai preparatori di semilavorati. La canapa attualmente disponibile presso gli ammassi è pertanto di pertinenza delle altre categorie artigiane e industriali della filatura, spagheria e corderia, alle quali il prodotto spettante a termini del predetto riparto, viene consegnato nel corso della campagna.

Pertanto, avendo i pettinatori di canapa utilizzato nel corso dei sette mesi sopraindicati il contingente annuale di fibra loro competente, il consorzio non può imputare alle spettanze di canapa attribuite alle altre categorie ulteriori quote a favore dei pettinatori.

d) La separazione amministrativa e contabile dei due settori caratteristici della produzione nazionale è stata fra i primi provvedimenti attuati dal consiglio di amministrazione dell'ente; ciò ha consentito anche la riorganizzazione funzionale e strutturale degli uffici periferici, come previsto dalla surricordata legge concernente il riordinamento del consorzio.

e) Il consorzio nazionale produttori canapa è un ente amministrato, come è previsto dalla legge, dai rappresentanti delle categorie

produttrici ed è preposto al miglioramento e alla tutela economica della produzione della canapa.

Per tale sua struttura di organismo prettamente agricolo, l'ente stesso è chiaramente distinto dalle categorie degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori canapini, con le quali, per altro, esamina e risolve i problemi di comune interesse con un indirizzo che tende ad armonizzare le esigenze contrapposte.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

RICCIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per chiedere quali provvedimenti si intende prendere per i gravissimi danni arrecati alla campagna della zona vesuviana, e in specie a Resina (Napoli), in conseguenza della grandinata del 6 luglio 1955.

Si fa presente che sono stati gravemente danneggiati frutteti e vigneti, nonché distrutti i pomodori.

E ciò dopo che le brinate della primavera avevano prodotto danni ingenti alle fioriture dei frutteti. (14388).

RISPOSTA. — Spiace dover far presente che questo Ministero non ha possibilità di adottare alcun provvedimento economico a favore delle popolazioni agricole della zona vesuviana che hanno avuto le colture danneggiate dalla grandinata del 6 luglio 1955, in quanto mancano apposite disposizioni legislative, e quindi fondi in bilancio che lo consentano.

Per quanto riguarda l'eventuale concessione di sgravi fiscali a favore delle suddette popolazioni, si fa presente che i danni provenienti da infortuni del genere sopra indicati sono stati contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

Ciò non esclude, per altro, che qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Comunque, il Ministero delle finanze ha interessato l'intendenza di finanza di Napoli, affinché riferisca sollecitamente circa i danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza che alla pretura di Napoli non viene applicato l'articolo 5 dell'ultima legge sulla proroga dei fitti, ritenendo inammissibile la domanda di graduazione per gli sfratti già iniziati o per i quali, comunque, era già fissata la data di inizio; e se, trattandosi di una fase processuale amministrativa, intende dare chiarimenti ed orientamenti, nell'interesse di alcune centinaia di famiglie minacciate di sfratto, e per una esatta interpretazione della legge. (14833).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione concernente l'applicazione dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368, nella pretura di Napoli, si comunica che il presidente della Corte d'appello di Napoli pregato di fornire notizie al riguardo, ha informato che il pretore di detta città concede l'ulteriore proroga degli sfratti prevista dalla legge citata nei casi in cui l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio, anche se sia stato già fissato il giorno, ed invece nega la proroga medesima quando la esecuzione, già iniziata sul posto dall'ufficiale giudiziario, sia stata rinviata in prosieguo ad altro giorno per difficoltà insorte (malattia del locatario, necessità di intervento della forza pubblica, ecc.); lo stesso pretore così si regola per la considerazione che la procedura di graduazione e di successive proroghe degli sfratti è preordinata alla fissazione della data dell'esecuzione e pertanto non è più consentito invocarla ed esperirla quando non solo la data sia stata fissata, ma la esecuzione sia stata addirittura iniziata (nel qual caso lo svolgimento ulteriore è regolato dalle norme comuni del Codice di procedura civile).

La suindicata applicazione dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368, compiuta dal pretore di Napoli nell'esecuzione della specifica competenza funzionale a lui attribuita,

non si presta pertanto ad alcuna possibile censura, né può formare oggetto di direttive od orientamenti interpretativi.

Il Ministro: MORO.

ROBERTI E LATANZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno estendere e rendere operante anche per i dipendenti civili degli stabilimenti militari marittimi di Taranto l'orario unico di lavoro praticato nelle altre amministrazioni dello Stato, ivi compreso il Ministero della difesa e ciò, almeno provvisoriamente, durante i quattro mesi estivi; se non intenda dar corso, con l'urgenza richiesta ormai dai termini trascorsi, alla corresponsione in favore dei predetti impiegati civili, del premio in deroga istituito dal Ministero della difesa, relativo al rateo del quarto quadrimestre, maturato dal 1° marzo al 30 giugno 1954; se intende eliminare la sperequazione adottata per il passato, circa la misura del premio corrisposto, tra il centro e la periferia; se non intenda disporre perché il compenso per il lavoro straordinario ai suddetti impiegati venga elevato alla pur modesta cifra di 30 ore mensili, quale riconoscimento dei particolari sacrifici loro richiesti, in assenza di benefici usufruiti in seno alle altre amministrazioni ed in virtù dell'orario spezzato che viene a molti di loro fatto praticare; chiedono ancora all'onorevole ministro in base a quale disposizione è stata sospesa dal dicembre 1952 la corresponsione del soprassoldo di responsabilità o rischio spettante, in base al regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 931, ai gestori e ai magazzini e ai componenti le commissioni di pagamento, ecc. in ragione di un minimo di lire 24 ed un massimo di lire 42 mensili, e se non intenda perequarlo al costo della vita attuale ma in misura comunque non inferiore alle lire 5 mila mensili, trattandosi di funzionari con responsabilità di miliardi di materiale e decine di milioni occorrenti al pagamento delle competenze alle maestranze. (12912).

RISPOSTA. — Negli stabilimenti militari, le esigenze del servizio impongono che gli impiegati, addetti ad uffici il cui lavoro è strettamente connesso a quello delle maestranze, seguano l'orario di queste ultime. In detti stabilimenti, e quindi anche in quelli della marina a Taranto, viene tuttavia adottato, anche quest'anno, l'orario unico di lavoro (07,00-14,00), per il periodo 15 luglio-15 agosto.

Il compenso eccezionale cui si riferiscono gli onorevoli interroganti è stato da tempo corrisposto, in relazione per altro al ridotto stan-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

ziamento accordato e secondo i criteri di ripartizione seguiti in precedenti occasioni.

Detti criteri corrispondono a quelli adottati da altre amministrazioni che hanno proceduto a concessioni analoghe.

L'assegnazione di fondi per compenso di lavoro straordinario non consente una media *pro capite* di 30 ore mensili.

La corresponsione agli aventi diritto della indennità di responsabilità, prevista dal regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 931, non è stata mai sospesa. Questo Ministero ha da tempo avviato l'iniziativa di rivalutare l'indennità stessa, per altro finora senza esito anche per il motivo che detta iniziativa deve necessariamente essere inquadrata nella revisione generale delle competenze accessorie dei dipendenti dello Stato, disposta dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

ROBERTI E LATANZA. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano intervenire, ciascuno per la propria competenza, onde garantire la piena libertà sindacale della C.I.S.N.A.L. in occasione delle elezioni per la commissione interna presso l'arsenale militare di Taranto, al fine di evitare il ripetersi di pregiudiziali esclusioni del sindacato di categoria, dell'apposito comitato elettorale e della relativa lista della democratica competizione, essendo tutto ciò già minacciato dalle altre organizzazioni sindacali; e se intendano prendere atto, a tal fine, della qualificazione riconosciuta alla C.I.S.N.A.L., con l'inclusione di un proprio rappresentante nella commissione consultiva prevista dall'articolo 3 della legge di delega al Governo sulla riforma dello stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato. (13424).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, anche a nome del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le elezioni delle commissioni interne degli enti e stabilimenti dipendenti riguardano i lavoratori degli stessi e pertanto l'amministrazione militare rimane estranea alle operazioni relative.

Risulta tuttavia che, in occasione delle elezioni cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, un rappresentante della C.I.S.N.A.L. ha fatto parte del comitato elettorale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

ROBERTI E MARINO. — *Ai Ministri della riforma burocratica e delle finanze.* — Per conoscere se intendano provvedere a sanare l'iniqua situazione nella quale sono venuti a trovarsi circa 100 funzionari di dogana che parteciparono al concorso indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1940 per 650 posti di volontari, del quale risultarono vincitori, conseguendo anche la nomina, ad essi comunicata dalla direzione generale delle dogane e imposte dirette, giusta graduatoria approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1943 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1944, n. 73, tenendo presente:

a) che essi furono immessi in servizio soltanto alla decorrenza del 1° maggio 1948, dopo aver subito il danno dell'annullamento della graduatoria del citato concorso;

b) che nella quasi totalità, detti funzionari riuscirono vincitori anche nella successiva graduatoria, rifatta nel 1948;

c) che, giunti ad età piuttosto avanzata, dopo ben 15 anni dalla data del bando di concorso, permangono ancora ai gradi X e XI;

d) che il danno avvertitosi non è imputabile agli interessati, cui sono estranee le ragioni che ebbero a determinare l'annullamento della prima graduatoria;

e) che, pertanto, è da ritenere indispensabile ed urgente una adeguata sistemazione di carriera del personale di cui trattasi, atteso che il ministro delle finanze ha di recente bandito concorsi per esami ai fini della promozione al IX, contro ogni principio di giustizia, per i predetti funzionari di dogana, che verrebbero ad essi sottoposti e per i quali occorrerebbe invece provvedere secondo la lettera e lo spirito della proposta di legge n. 100, annunciata alla Camera il 23 agosto 1953. (13761).

RISPOSTA. — La legge 25 gennaio 1940, n. 4, con la quale fu provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, dispose, all'articolo 39, che i posti risultanti liberi nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli previsti nella legge stessa, fossero conferiti mediante pubblico concorso per titoli con l'osservanza delle disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

Poiché l'amministrazione doganale, per effetto dell'applicazione della richiamata legge 25 gennaio 1940, n. 4, risultavano disponibili 650 posti nel grado iniziale della carriera di gruppo B delle dogane, con decreto ministeriale del 30 aprile 1940 fu provveduto al

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

bando di concorso per un egual numero di posti di volontario di dogana (n. 650).

Sopravvenuta la guerra il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sancì talune provvidenze per l'assunzione dei richiamati alle armi nelle amministrazioni statali; l'articolo 1, in particolare stabilì che metà dei posti messi a concorso in ciascuna delle amministrazioni statali fosse accantonata a favore dei combattenti. E poiché detta norma si applicava anche ai concorsi in atto, ma non ancora espletati, il numero dei posti messi a concorso nel ruolo di gruppo B delle dogane col decreto ministeriale 30 aprile 1940, fu ridotto a metà e precisamente a 325 posti.

La graduatoria di merito del concorso ai 325 posti in questione, approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti sotto la stessa data al registro n. 11, foglio 310.

Il sopraggiungere delle note vicende politiche rallentò l'esecuzione degli atti formali relativi all'assunzione dei vincitori del concorso stesso. Pertanto i decreti di nomina furono emanati in data 26 ottobre 1943 dallo pseudo governo repubblicano. Tali decreti, per altro, non vennero ammessi alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Inoltre, in quanto emanati dallo pseudo governo repubblicano, si resero applicabili, nei confronti dei predetti decreti di nomina, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 di quest'ultimo provvedimento, i decreti di nomina a volontario di dogana, emessi il 26 ottobre 1943 dallo pseudo governo repubblicano, furono annullati e dichiarati privi di efficacia giuridica.

Pertanto, trattandosi nella fattispecie di una procedura il cui atto finale (nomina) — annullato e reso privo di efficacia giuridica per le ragioni suddette — si compiva sotto l'impero della nuova legge, che escludeva dal novero dei titoli preferenziali le « benemerenze fasciste e demografiche » di cui si era tenuto invece conto nella formulazione della graduatoria di merito del concorso per titoli in questione, con decreto ministeriale del 20 maggio 1946 fu provveduto alla revoca del decreto ministeriale del 7 giugno 1943 con il quale la graduatoria stessa era stata approvata.

A seguito di ciò, con decreto ministeriale del 19 agosto 1946, fu nominata la nuova commissione giudicatrice del concorso in argomento e questa procedette alla nuova formazione della graduatoria che fu approvata con decreto ministeriale del 10 settembre 1947, re-

gistrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943 (registro 1, foglio 360). La nomina dei 325 volontari di dogana, risultati vincitori del concorso, ebbe luogo con decreto ministeriale 15 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1948 (registro 4, foglio 358). Alle nomine di che trattasi, fu attribuita la decorrenza dal 1° maggio 1948.

In ordine a quanto precede si osserva che agli effetti della carriera dei funzionari assunti in servizio mediante il concorso in questione, nessuna rilevanza può avere il fatto che il concorso stesso sia stato bandito in epoca di molto anteriore a quella della loro effettiva immissione nei ruoli. E pertanto, qualora detti funzionari siano pervenuti ad un grado gerarchico per il cui superamento è necessario, ai sensi del vigente ordinamento, l'esito favorevole di un apposito esame, nessuna possibilità è offerta all'amministrazione nel senso di poter prescindere dal richiedere, per la nomina al grado superiore, la prova della conseguita promozione, o secondo i casi dell'idoneità, nell'esame di che trattasi.

Né vi è modo in via amministrativa, di fare ricorso allo spirito della proposta di legge n. 100, annunziata alla Camera il 23 agosto 1953 e sulla quale la Camera stessa non si è ancora pronunciata.

Il Ministro per la riforma burocratica:
GONELLA.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la esclusione della C.I.S.N.A.L. dalla recente riunione ministeriale dei rappresentanti di tutte le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, per la fissazione dei salari medi, ai fini della liquidazione della indennità di infortunio ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali prodotti nella prossima campagna. (14089).

RISPOSTA. — Si desidera chiarire, al riguardo, che gli inviti per la riunione, cui è fatto cenno nella interrogazione, furono limitati alle sole organizzazioni sindacali che la richiedessero e che — essendo intervenute alle precedenti riunioni per la determinazione dei salari medi convenzionali degli anni 1953 e precedenti — erano in condizioni di poter manifestare il proprio avviso, circa le modificazioni da apportare ai salari adottati per le altre campagne di trebbiatura.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

ROBERTI E NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che i dipendenti della sovrintendenza delle belle arti, direzione scavi di Pompei (Napoli), non usufruiscono del riposo settimanale e prestano la loro opera per ben 18 ore giornaliere, come guardia notturna, senza beneficiare di alcuna maggiore retribuzione.

Se non reputi impartire immediate istruzioni per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nelle ore eccedenti la normale prestazione.

Se non ritenga altresì, ove la situazione lamentata abbia origine da inadeguati regolamenti, di procedere all'aggiornamento dei regolamenti stessi uniformandoli a più umani e sociali criteri. (14105).

RISPOSTA. — Premesso che il servizio di guardia notturna svolto dai custodi dipendenti dalle soprintendenze alle antichità non è e non è mai stato continuativo per ogni agente, ma è sempre stato espletato a turno con un intervallo più o meno lungo tra un turno e l'altro toccato allo stesso agente, si fa presente che tale servizio ha inizio alle ore 16, quando cioè i custodi del servizio diurno lasciano il lavoro.

Nel corso della notte, le puntate agli orologi di controllo vengono effettuate a turno con un intervallo di tre ore circa tra una puntata e l'altra e, pertanto, mentre una coppia provvede a compiere il giro, l'altra ha modo di riposare fino alla puntata successiva. Alle ore 8,45 del giorno dopo e cioè al momento dello scambio di consegna fra le guardie notturne e i custodi di servizio diurno, il personale di notte è quindi rimasto in servizio effettivamente per diciassette ore; esso tuttavia, ha diritto alla indennità di guardia notturna e gode della franchigia, cioè del riposo, tanto nel giorno precedente quanto in quello successivo, vale a dire per due periodi lavorativi diurni di sette ore ciascuno. Il personale stesso, inoltre, fruisce del regolare riposo settimanale.

Il Ministero, comunque, in conseguenza di quanto hanno fatto rilevare gli onorevoli interroganti, ha, in data 16 luglio 1955, diramato a tutti i soprintendenti, allo scopo di indirizzare in senso univoco la loro azione anche in questo campo, una circolare per richiamare la loro attenzione sulla necessità che per l'espletamento del servizio di guardia notturna siano scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1909.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde impedire che le aziende, specie quelle sostenute come la « Nuova Pignone » di Firenze dalla finanza di enti pubblici, si ingeriscano arbitrariamente e per pura faziosità politica nell'accettazione o meno delle liste delle organizzazioni sindacali per le commissioni interne.

E se ritenga che risponda alla tanto proclamata politica di difesa delle aziende dal pericolo comunista, l'atteggiamento dell'autorità di Governo che, consentendo l'illegale ed incostituzionale esclusione della C.I.S.N.A.L. dalle competizioni elettorali in talune maggiori aziende industriali, determina la vittoria della C.G.I.L., così come è avvenuto nella « Nuova Pignone » nella quale detta vittoria si è verificata unicamente per lo scarto delle schede bianche degli aderenti alla C.I.S.N.A.L. stessa. (14120).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'accoglimento e il rigetto delle liste, come l'esame delle contestazioni elettorali per la nomina delle « commissioni interne » rientrano nella competenza esclusiva del « comitato elettorale ».

Così dispone il regolamento per le elezioni (articoli 2-21), annesso all'accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne, stipulato in Roma l'8 maggio 1953.

Pertanto, non può essere fatto addebito alle aziende industriali — ivi comprese le officine « Nuove Pignone » — per l'esclusione della C.I.S.N.A.L. dalle competizioni elettorali.

Si aggiunga che la direzione delle officine, appunto per fare opera distensiva fra i propri dipendenti, chiese al comitato elettorale di riesaminare le contestazioni avanzate dalla C.I.S.N.A.L.

Per altro tale tentativo risultò infruttuoso. Né le autorità competenti ravvisarono possibile un qualsiasi intervento, tenuto conto del carattere strettamente privatistico degli accordi interconfederali.

Il Ministro dell'industria e commercio:
CORTESE GUIDO.

ROBERTI E POZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato, con recente provvedimento, l'abolizione dell'Istituto medico-legale di Milano,

trasferendolo a Firenze, con grave danno di tutti quanti esercitano il pilotaggio civile, paracadutisti, volovelisti che finora facevano capo al predetto istituto di Milano per i prescritti accertamenti sanitari;

ed in considerazione di quanto è esposto se non ritenga opportuno, se non il ripristino di detto istituto a Milano, almeno la organizzazione di una delegazione che abbia i poteri di svolgere le pratiche medico-legali per i brevetti civili di primo e secondo grado, volovelisti, paracadutisti, presso il comando della prima zona aerea territoriale di Milano stessa. (14343).

RISPOSTA. — La decisione di abolire l'Istituto medico-legale di Milano e di istituirne altro a Firenze — adottata in seguito ad approfondito esame concernente l'organizzazione sanitaria aeronautica dell'Italia settentrionale — è stata determinata da ragioni tecnico-militari e risponde a principi di maggiore economia di mezzi e personale.

Tuttavia a Milano è stata istituita, ed è già funzionante, apposita commissione, al completo di materiale e di personale specializzato, per le visite relative al rilascio dei brevetti di pilota civile, volovelista e paracadutista.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

ROBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, in relazione anche alle annunciate direttive del Governo di eliminare ogni discriminazione fra cittadini ed organizzazioni, ritenga regolare il comportamento del prefetto di Avellino, il quale, in occasione di una trattativa sindacale per i licenziamenti di lavoratori dipendenti dalle industrie estrattive (S.A.I.M.) di Altavilla Irpina, escluse dalla riunione i rappresentanti del sindacato minatori aderente alla C.I.S.N.A.L. (14699).

RISPOSTA. — Non sussiste che il prefetto di Avellino abbia escluso dalle riunioni di carattere sindacale intese a comporre la vertenza con la S.A.I.M. il rappresentante della C.I.S.N.A.L.

Risulta, invece, che l'iniziativa per tale azione sindacale fu presa dalla C.G.I.L. e dalla C.I.S.L. senza alcuna partecipazione della C.I.S.N.A.L.

Il rappresentante di detta organizzazione sindacale si fece annunciare al prefetto quando stava per esaurirsi la seduta conclusiva del 15 luglio 1955.

Fu fatto presente al citato rappresentante di ripassare dal prefetto, che avrebbe concesso

il chiesto colloquio, nel pomeriggio del medesimo giorno quindici.

Il Ministro: TAMBRONI.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in relazione ai recentissimi reperti archeologici ed a quelli degli anni 1929-32, fatti dalle competenti soprintendenze in territorio di Ardea (Roma), tenuta presente la possibilità attuale di contributi dalla Cassa per il Mezzogiorno, non ritenga opportuno ed utile dar vita ad un armonico piano di lavori che finora non è stato possibile realizzare, nonostante gli studi ed i progetti approntati dalle competenti soprintendenze, per mancanza di fondi. (13096).

RISPOSTA. — Si assicura che è in corso presso la soprintendenza alle antichità di Roma, la formulazione di un piano di lavori per realizzare opportuni scavi nella zona di Ardea. Detto piano verrà subito dopo sottoposto alla Cassa del Mezzogiorno per il relativo finanziamento.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ancora ostano alla concessione dell'indennità annuale di malaria al personale civile del Ministero della difesa dislocato in Sardegna (indennità della quale il personale militare della stessa amministrazione e quello delle altre amministrazioni usufruisce già da anni) e per conoscere se non ritenga giusto estendere il beneficio, con effetto retroattivo, a tutto il personale comunque o dovunque dislocato nel territorio della Sardegna. (14614).

RISPOSTA. — Premesso che in ogni caso l'indennità malaria può essere corrisposta solo al personale dislocato in zone per le quali vi sia stata dichiarazione di endemia malarica e che non tutto il territorio della Sardegna risulta malarico, si comunica che questo Ministero ha da tempo posto allo studio un provvedimento di legge diretto a portare l'indennità malaria, dovuta al proprio personale, alle stesse misure alle quali è stata portata per il personale di altre amministrazioni.

Per varie ragioni il provvedimento ha richiesto un lungo carteggio con il Ministero del tesoro, dal quale si attende ancora l'adesione. La pratica viene seguita e continuamente sollecitata.

Per quanto concerne il personale militare, l'onorevole interrogante si riferisce evidentemente alla integrazione vitto per zone mala-

riche, prevista a favore del personale in parola dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807. Tale integrazione non può essere estesa al personale civile, in quanto costituisce un trattamento alimentare istituito per il personale militare in vista dei particolari servizi allo stesso richiesti (guardia, ecc.).

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora proceduto alla nomina del nuovo capo di stato maggiore della marina in sostituzione dell'ammiraglio Emilio Ferreri, eletto il mese di luglio 1955 segretario generale della agenzia dell'U.E.O. (13945).

RISPOSTA. — Con deliberazione in data 2 agosto 1955 il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina dell'ammiraglio Corso Pecori Giraldi alla carica di capo di stato maggiore della marina, in sostituzione dell'ammiraglio Ferreri.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

RONZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda disporre perché la riscossione dell'imposta sull'entrata sul latte destinato all'alimentazione e che affluisce alle latterie sociali e ai centri di raccolta sia anche essa regolata conformemente alle disposizioni della circolare n. 8230, emanata dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in data 19 febbraio 1954.

L'estensione alle latterie sociali e ai centri di raccolta delle modalità di riscossione contenute nella detta circolare si impone, perché non tutte e non sempre le centrali del latte provvedono a ritirare il loro fabbisogno direttamente dai produttori, ma valgono dell'intermediazione dei centri di raccolta e delle latterie sociali, che provvedono a fare affluire in centrale i quantitativi da questo richiesti secondo il fabbisogno giornaliero del consumo e a dirottare all'industria i quantitativi esuberanti al fabbisogno della centrale o le partite da essa respinte perché non idonee alla alimentazione. (12649).

RISPOSTA. — La questione prospettata ha formato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, che, con declaratoria 19 febbraio 1954, n. 82308, ebbe a precisare i criteri che, nei riflessi della imposta sull'entrata, debbono essere seguiti dalle «centrali del latte» nei casi in cui le medesime cedono per uso industriale i quantitativi

di latte eccedenti il normale fabbisogno della popolazione o tali quantitativi direttamente utilizzano, nei propri stabilimenti, per la confezione di panna, burro e prodotti caseari in genere.

Recentemente è stato fatto presente che talune delle maggiori centrali, allo scopo di eliminare le notevoli difficoltà che si frappongono alla diretta raccolta del latte presso i vari produttori della zona ed al suo trasporto immediato agli stabilimenti delle centrali stesse, si avvalgono dell'opera di appositi «centri», siti nei luoghi di maggior produzione, i quali provvedono sia alla raccolta che alle operazioni preliminari della cernita del latte ed al suo raffreddamento, convogliando successivamente alle centrali soltanto i quantitativi del prodotto destinati al diretto consumo alimentare, e cedendo all'industria quella parte di esso da tale consumo non richiesto.

In sostanza, la discriminazione fra latte industriale e latte alimentare viene, per motivi di ordine pratico, ad essere effettuata presso i suddetti centri, anziché presso gli stabilimenti delle centrali interessate.

Tale essendo la situazione, il Ministero non è alieno dall'accogliere la richiesta tendente ad ottenere che nei confronti dei centri di raccolta — siano essi gestiti direttamente dalle centrali o da consorzi di produttori — vengano riconosciuti applicabili i criteri tutti stabiliti, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, dalla ricordata ministeriale 19 febbraio 1954, n. 82308.

E, naturalmente, appena il caso di precisare che, ove, per imprevisti motivi, le centrali dovessero anch'esse trovarsi nella necessità di cedere per uso industriale il latte loro inviato dai centri di raccolta, in tale ipotesi, per le cessioni in questione, sarà dovuta l'imposta sull'entrata, che dovrà essere corrisposta, nei modi e termini di legge ed in base alla normale aliquota del 3 per cento, a cura delle centrali medesime.

Devesi, inoltre, dichiarare che i criteri di cui alla più volte citata declaratoria n. 82308, non trovano applicazione nei riguardi delle latterie sociali che, oltre a curare la lavorazione del latte loro conferito dai soci, vendono, sempre per conto dei medesimi, quella parte del prodotto idonea al diretto consumo; e ciò in quanto — sempreché, ben s'intende, si tratti di veri e propri organismi a carattere cooperativo — sia il conferimento del latte che la restituzione dei prodotti ottenuti dalla sua lavorazione non danno luogo ad imposizione alcuna perché compresi nell'esenzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

prevista dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, mentre la vendita del latte idoneo al diretto consumo è, come è noto, esente dal tributo ai sensi dell'articolo 1, lettera l) della citata legge n. 762.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere ragguagli circa la pratica di pensione di guerra di Pagin Maria, vedova Uliana, da Monselice (Padova). (11935).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia stato concluso l'accordo italo-germanico relativo alle assicurazioni sociali, e quando il Governo ritenga di poter presentarlo alle Camere per la ratifica. (14241).

RISPOSTA. — L'accordo italo-tedesco relativo alle assicurazioni sociali è stato concluso fra l'Italia e la Germania con la stipulazione della « convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali » del 5 maggio 1953.

La convenzione, approvata dal Senato nella seduta dell'11 marzo 1954 e dalla Camera nella seduta del 24 giugno 1954, è stata successivamente ratificata con legge 17 luglio 1954, n. 823.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BADINI CONFALONIERI.

ROSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia esatto quanto è stato denunciato in un articolo di quinta pagina del *Corriere della sera* del 2 luglio 1955, a proposito della necropoli militare di Canne (Taranto); e, nel caso, quali provvedimenti il ministro intenda adottare per la migliore conservazione di quella eccezionale documentazione di un fatto d'armi tanto memorabile. (14297).

RISPOSTA. — Il sepolcreto militare di Canne ha sofferto effettivamente gravi danni durante l'ultima guerra, dato che l'area non era e non è ancora né espropriata né recintata, ma non risulta assolutamente che si siano verificati, dopo la guerra, vandalismi della gravità di quelli denunziati dall'autore dell'articolo apparso sul *Corriere della sera* del 2 luglio 1955.

Per quanto riguarda la sistemazione definitiva del sepolcreto, è già pronto — su iniziativa della soprintendenza alle antichità di Taranto, con l'ausilio del comitato pro Canne e dell'ente provinciale per il turismo — un piano organico di scavo archeologico e di sistemazione definitiva dello stesso, che, essendo l'unico esempio di sepolcreto militare antico conservato parzialmente *in loco* — tanto più interessante per i noti caratteristici sistemi di deposizione (tombe con più scheletri, forma antropoide delle coperture, teschi dei nemici accanto allo scheletro del vincitore) — non vi è dubbio che servirà a richiamare studiosi e turisti per i ricordi della famosa battaglia combattuta nel 216 avanti Cristo.

Tale progetto prevede una serie di espropri, appartenendo l'area della necropoli a più proprietari.

Il programma proposto dalla sovrintendenza non si limita, tuttavia, soltanto allo scavo e alla sistemazione del sepolcreto militare, ma comprende anche lo scavo e la sistemazione della cittadella di Canne, nonché la sistemazione definitiva del museo cannese, nel quale dovrebbe venire raccolto e conservato il materiale rinvenuto nella zona. Questa opera complessa sarà attuata, in gran parte, con i 23 milioni messi a disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno e con gli aiuti degli enti locali interessati, oltre a quelli del Ministero.

Il programma dovrà per altro essere preventivamente esaminato dal consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di presentare un disegno di legge diretto a eliminare il sistema dell'abbonamento nella riscossione dell'imposta di consumo sulle carni, al fine che il principio posto dal primo comma dell'articolo 5 della legge (di recente approvata dal Parlamento e non ancora promulgata) recante modifiche alle norme sull'imposta generale sulla entrata per il commercio del bestiame ovino, bovino, suino ed equino, non venga eluso da una troppo larga applicazione del terzo comma dello stesso articolo. (14895).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante rappresenta l'opportunità di promuovere un provvedimento legislativo diretto ad eliminare la possibilità di riscuotere l'imposta comunale di consumo sulle carni col sistema dell'abbonamento.

Questo Ministero ha rivolto, da tempo, la propria attenzione sui molteplici e gravi incon-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

venienti che effettivamente derivano dalla eccessiva diffusione del detto sistema di riscossione e, pertanto, nell'impossibilità di vietare categoricamente gli abbonamenti mediante un semplice intervento in sede amministrativa, è propenso ad inserire esplicitamente siffatto divieto nel testo del noto schema di disegno di legge concernente le attuande riforme in materia di imposte di consumo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario ripresentare urgentemente all'approvazione del Parlamento il disegno di legge già presentato alla Camera il 13 luglio 1952, con n. 2834 e col titolo « modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato », disegno di legge che fu approvato dalla I Commissione permanente della Camera in sede legislativa nella seduta del 27 febbraio 1953, ma che non fu approvato dal Senato prima del suo scioglimento; e altro provvedimento che valga a soddisfare le gravi e urgenti esigenze degli archivi di Stato. (14984).

RISPOSTA. — Il disegno di legge cui si riferisce l'onorevole interrogante essendo stato approvato anche dalla I Commissione legislativa del Senato con atto in data 24 marzo 1953, n. 2866, è divenuto legge dello Stato del 13 aprile 1953, col n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 15 maggio 1953.

Il Ministro TAMBRONI.

RUBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in relazione alla legge 9 agosto 1954, n. 705, che ha autorizzato codesto Ministero a concedere ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni, contributi in annualità agli enti e alle società che costruiscono case popolari per tre miliardi di lire nell'esercizio 1955-56 — se non ritenga di accogliere con particolare urgenza la richiesta fatta il 27 aprile 1955 all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Sassari per un contributo di appena 80 milioni, in modo da consentire al predetto istituto la realizzazione di un programma costruttivo pari a due miliardi di lire, e cioè soprattutto in considerazione della gravità della situazione che si è venuta a creare nel capoluogo e nella provincia in ordine agli alloggi.

L'interrogante invoca una sollecita soluzione nella imminenza della ripartizione dei

finanziamenti di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, allo scopo di consentire al predetto istituto l'esecuzione dei progettati lavori che interessano Salerno, Vietri sul Mare, Maiori, Tramonti, Cava dei Tirreni, Sapri, Sarno, Nocera Inferiore, Pagani, Scafati, Eboli, Battipaglia, Vallo della Lucania, Giffoni e Valle Piana, San Severino, Sala Consilina, Polla, Stella Cilento, Agropoli, Angri, Serramezzana, Montesano sulla Marcellana e altri comuni, dai quali continuano a pervenire vive sollecitazioni per la costruzione di alloggi per il ricovero di baraccati, cavernicoli e per le famiglie ospitate in alloggi malsani, nella cifra di ben 5751 famiglie bisognose urgentemente di un tetto. (13965).

RISPOSTA. — In merito alla prima parte di tale interrogazione, che fa riferimento alla richiesta dell'Istituto autonomo case popolari di Salerno in data 27 aprile 1955, intesa ad ad ottenere il contributo statale su una spesa di lire 2 miliardi, per costruzioni di case popolari in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, si fa presente che dalla emanazione di detta legge all'esercizio 1954-55, sono stati finora concessi ai sensi della citata legge, contributi sulla spesa complessiva di lire 1 miliardo e 160 milioni al menzionato istituto, di lire 546.590.000 ai comuni della provincia di Salerno, di lire 56.000.000 a enti vari e di lire 952.200.000 a cooperative edilizie.

Per il corrente esercizio finanziario, questo Ministero ha preso particolare nota delle esigenze costruttive della provincia di Salerno, segnalate all'Istituto autonomo case popolari di quel capoluogo e degli altri enti che svolgono attività nel campo della edilizia popolare, e non si mancherà di tenere tali esigenze in particolare considerazione ai fini di una adeguata nuova assegnazione di contributo la quale però, date le limitate disponibilità di bilancio, non potrà certamente raggiungere la cifra richiesta.

Comunque è da tener presente che la legge 9 agosto 1954, n. 705, menzionata dall'onorevole interrogante, prevede un piano quinquennale di finanziamenti per l'edilizia popolare e, quindi, le esigenze della provincia di Salerno se non potranno essere soddisfatte integralmente nel corrente esercizio, troveranno adeguata soluzione nei futuri esercizi finanziari, tenendo conto, anche che a tale soluzione concorrono sia la recente legge 9 aprile 1955, n. 279, recante provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno, sia la legge 9 agosto 1954, n. 640.

A proposito di questa ultima legge, in applicazione della quale s'invocano interventi nella seconda parte della interrogazione, si precisa che per gli esercizi finanziari 1953/54 e 1954/55, è stata assegnata all'Istituto autonomo case popolari di Salerno la somma di lire 595 milioni. Inoltre, a seguito delle note alluvioni, sono state effettuate, in via straordinaria, ulteriori assegnazioni alla prima giunta del C.A.S.A.S. per un importo complessivo di lire 600 milioni, ai sensi della citata legge n. 640 (esercizio 1955-56 ed in base alla legge 31 luglio 1954, n. 626).

Si assicura inoltre che il programma del risanamento edilizio del salernitano (eliminazione delle abitazioni improprie e malsane) sarà tenuto costantemente presente, compatibilmente con le disponibilità di fondi e le molteplici esigenze delle altre province, in sede di compilazione dei programmi che verranno predisposti nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

RUBINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare di qualche anno l'applicazione della legge 7 novembre 1949, n. 857 — o per lo meno di disporre l'applicazione graduale della legge medesima — a favore dei panificatori Gambarella Rosa di Andrea, Apicella Maria di Erasmo, Amendola Teresa fu Francesco, Amelrano Giuseppina, Pisacane Luigi e Carrano Nicola, di Amalfi (Salerno), i quali si trovano nella assoluta impossibilità di provvedere alla trasformazione richiesta dalla citata legge, perché la scarsa produzione del pane, che non raggiunge, nella stagione estiva, i due quintali, non consente loro di sostenere le spese occorrenti per la trasformazione medesima: il centro abitato di Amalfi che non raggiunge che 4 mila abitanti, vieta ai panificatori di cui sopra una maggiore produzione, tanto più che esistono nel piccolo centro già due forni elettromeccanici, che assorbono la maggior parte della clientela.

Per evitare che sia negato il rinnovo della licenza per l'anno 1956 e quindi per impedire che siano gettate nella miseria tante famiglie, si chiede l'adesione a quanto sopra invocato, tenuto presente che la popolazione del centro di Amalfi è in maggior parte formata di miseri pescatori che comprano il pane a credito presso i panificatori suddetti. (13971).

RISPOSTA. — La situazione delle aziende della panificazione — ed, in particolare, di

quelle ubicate nella zona amalfitana — è nota a questo Ministero che, mentre ha presentato al Parlamento apposito disegno di legge per una ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 17 della citata legge 1949/857, per la trasformazione degli impianti, ha in corso intese con la cassa per il credito alle imprese artigiane e con altri appositi istituti di finanziamento, allo scopo di incrementare le agevolazioni creditizie per l'ammodernamento dei suddetti impianti.

Di tale circostanza è stata data, a suo tempo, comunicazione a tutte le camere di commercio, ai fini della rinnovazione del visto per l'anno in corso, sulle licenze di panificazione.

Si fa altresì presente che, oltre al suaccennato disegno di legge di iniziativa ministeriale, sono stati presentati al Parlamento altri due progetti di legge ad iniziativa del senatore Sartori e dell'onorevole Di Prisco, i quali prevedono la proroga del termine, di cui trattasi, rispettivamente al 31 dicembre 1956 ed al 31 dicembre 1957.

Su tale ulteriore proroga questa Amministrazione, per quanto di sua competenza, ha già espresso parere favorevole.

Il Ministro: CORTESE GUIDO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le proprie determinazioni sulla annunciata emanazione delle nuove norme relative all'assistenza a favore dei profughi, i quali, come è noto, a partire dal 1° luglio 1955, si sono visti sospendere la corresponsione del sussidio di assistenza, con grave pregiudizio delle già tante precarie condizioni di tante famiglie ancora senza tetto e senza la possibilità di far ritorno ai comuni di origine. (14700).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14454 del deputato Bianchi Chieco Maria ed altri, pubblicata a pagina LX).

SAVIO EMANUELA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi che li hanno indotti ad escludere la città di Torino dalle conferenze orarie nazionali ed internazionali.

Fa presente come questa esclusione sia ingiustificata nei confronti di una città come Torino che, centro di attrazione internazionale per le sue rinomate mostre e rassegne annuali quali il salone dell'automobile, il salone della tecnica e le mostre dell'abbigliamento, costituisce una mèta di interesse turi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

stico ed è città di transito di linee internazionali.

Per queste ragioni la interrogante chiede al ministro dei trasporti di revocare il provvedimento considerando come gli interessi di Torino non possano essere interpretati o difesi nelle conferenze orarie da altre città italiane. (14595).

RISPOSTA. — L'organizzazione delle conferenze orario è devoluta al Ministero dell'industria e commercio, direzione del commercio estero.

Tali conferenze, che da tempo venivano tenute due volte all'anno — una in luglio per le variazioni dell'orario invernale e l'altra in novembre per l'orario generale del maggio successivo — sono state sempre organizzate, a cura del Ministero dell'industria e commercio, dalle cinque camere di commercio di: Genova (per i problemi ferroviari interessanti in particolare il Piemonte, la Liguria e la Toscana), Milano (per la Lombardia e l'Emilia), Padova (per il Veneto, il Friuli e la Venezia Giulia), Roma (per l'Italia centrale) e Napoli (per l'Italia meridionale). Alle conferenze stesse venivano invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria, quelli dei vari enti interessati, comprese le camere di commercio delle altre province a seconda delle competenze.

Da quest'anno, però, constatato che le variazioni dei treni viaggiatori per l'orario invernale di ottobre sono in genere di scarso rilievo ed in relazione anche alle facoltà conferite dalle ferrovie dello Stato ai capi compartimento per lo studio degli orari dei treni a carattere locale, il Ministero dell'industria e commercio, d'intesa con questo Ministero, ha ridotto le conferenze orario regionali ad una sola serie di conferenze annuali, da tenersi a novembre presso le cinque sedi di Genova, Milano, Padova, Roma e Napoli, con l'intervento dei rappresentanti degli organi centrali e periferici di questo Ministero.

Per lo studio delle varianti per l'orario invernale saranno tenute invece delle conferenze locali fra gli enti interessati e gli organi compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Nessuna modificazione è quindi intervenuta, per quanto riguarda l'organizzazione delle conferenze orario, nei confronti della città di Torino.

Si ritiene invece che l'interrogazione si riferisca alla conferenza unica per i servizi internazionali che da due anni, per iniziativa della camera di commercio di Firenze, si

tiene in luglio, una volta l'anno, e riguarda le richieste per le grandi comunicazioni internazionali da proporre eventualmente nella conferenza europea degli orari, la quale si svolge nel mese di ottobre fra le amministrazioni ferroviarie europee, al fine di concordare gli orari dei treni viaggiatori internazionali, per l'orario generale del maggio dell'anno successivo.

Con recente circolare al Ministero dell'industria e commercio è stata disciplinata tutta la materia delle conferenze orario; tra l'altro, era stato ritenuto opportuno limitare la partecipazione alla conferenza di cui sopra ai rappresentanti, oltre che dell'unione italiana delle camere di commercio, delle cinque camere di commercio organizzatrici delle conferenze orario regionali, cioè Milano, Genova, Padova, Roma e Napoli, alle quali le altre camere di commercio dovevano far pervenire i loro voti o proposte per la conferenza in questione.

Tuttavia, per venire incontro alle aspirazioni della città di Torino, sono stati presi accordi fra questo Ministero e quello dell'industria e commercio, per includere fra i partecipanti alle prossime conferenze per i servizi internazionali anche i rappresentanti delle camere di commercio delle città capoluogo di regione, fra cui, quindi, Torino.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI
ARMANDO.

SCALIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in vista della importanza del problema, finanziare, con i fondi relativi alle opere marittime, le opere necessarie per l'armatura della foce del fiume Simeto. (12751).

RISPOSTA. — Alla surriportata interrogazione si risponde per delega ricevuta dal Ministero della marina mercantile.

Sui fondi autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, sono stati assegnati, per il completamento della sistemazione del fiume Simeto, 4 miliardi di lire, ripartiti in ragione di 500 milioni per esercizio dal 1958-59 al 1965-66.

Con tali fondi potranno anche essere finanziati, a tempo debito, i lavori di armatura fociale occorrenti per assicurare il deflusso delle acque del fiume, e già previsti nel progetto generale di massima per la sistemazione del fiume stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano al vero le voci diffuse a Catania circa lo scioglimento del 45° reggimento fanteria e la sua sostituzione con un battaglione del 5° o del C.A.R.

La notizia ha provocato vivo malcontento nella cittadinanza e ove rispondesse al vero realizzerebbe di fatto un declassamento della provincia di Catania rispetto alle altre della Sicilia: in particolare il provvedimento in parola verrebbe a colpire un notevole numero di persone (ufficiali e sottufficiali) costretti ad essere trasferiti in altra sede. (13490).

RISPOSTA. — La prevista trasformazione dei reparti del 45° reggimento fanteria, attualmente di stanza in Catania, in un battaglione del 5° reggimento fanteria, non comporterà alcuna riduzione nella forza complessiva, oggi costituente il presidio di detta città. Non è, d'altro canto, prevista la soppressione del 45° reggimento fanteria la cui bandiera e i cui mezzi integralmente previsti per la mobilitazione rimarranno di stanza in Catania.

Inoltre, tale trasformazione non determinerà sensibili spostamenti per il personale di inquadramento, il quale, nei limiti delle possibilità, continuerà in gran parte a prestare servizio nell'attuale sede.

Il Ministro: TAVIANI.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere al riconoscimento giuridico delle ricevitorie del lotto e, di conseguenza, procedere all'inquadramento relativo al personale, che, in alto, presta servizio nella forma e nei modi con cui si è già provveduto per le ricevitorie delle poste e del suo personale. (13865).

RISPOSTA. — Il servizio del lotto in Italia è attualmente disciplinato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dal regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077. Alcune norme contenute in dette leggi sono state modificate con le seguenti disposizioni:

- 1°) regio decreto 19 luglio 1941, n. 885;
- 2°) legge 24 maggio 1943, n. 420;
- 3°) decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;
- 4°) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1744;
- 5°) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717;
- 6°) legge 15 luglio 1950, n. 585.

La questione prospettata dall'onorevole interrogante è stata già affrontata e può considerarsi risolta.

Infatti, gli articoli 63 e 64 della legge 5 giugno 1939, n. 973, e gli articoli dal 146 al 161 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, hanno regolato dal punto di vista giuridico le ricevitorie del lotto, distinguendole in classi secondo l'entità delle riscossioni, e disciplinando il loro conferimento ai gestori.

L'inquadramento del personale del lotto, poi, è un fatto compiuto, anche se esistono tuttora delle diversità, cui si farà cenno più avanti, fra i dipendenti del lotto e quelli delle altre amministrazioni dello Stato.

Infatti gli articoli dal 65 al 102 della legge e quelli dal 162 al 279 del regolamento sul lotto, che disciplinano la carriera dei dipendenti del lotto dalla loro assunzione in servizio al collocamento a riposo, costituiscono un vero e proprio stato giuridico, quasi del tutto simile a quello vigente per gli impiegati statali.

Coloro che desiderano percorrere la carriera del lotto devono partecipare al previsto concorso pubblico (per l'ammissione al quale sono richiesti gli stessi requisiti necessari, di regola, anche ai candidati nei concorsi statali di gruppo C), e, dopo esito favorevole, sono nominati aiuto ricevitori (con decreto del ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti). Con tale qualifica, previa prestazione del prescritto giuramento, sono inquadrati in apposito ruolo.

Per la valutazione dei titoli di servizio per la promozione ed in materia disciplinare, di congedi, assenze per malattia, ecc., il detto personale è amministrato con norme, comprese fra le suddette, conformi a quelle riguardanti il personale d'ordine delle varie carriere statali.

A tutto il personale del lotto viene corrisposto il carovita, nella stessa misura degli altri dipendenti dello Stato, e la tredicesima mensilità; è anche concessa l'assistenza dell'E.N.P.A.S.

Attualmente esistono fra il personale del lotto e quello delle altre amministrazioni, le seguenti diversità, dipendenti, ad eccezione di quella afferente al trattamento di quiescenza, dalle particolari caratteristiche del servizio di raccolta del giuoco del lotto:

1°) prestazione d'opera ridotta a quattro giorni la settimana per gli aiuto ricevitori e limitatamente ad una parte di essi (poiché la raccolta del giuoco nelle ricevitorie viene effettuata in gran parte negli ultimi giorni della settimana, non occorre la presenza di tutto il personale nei primi due giorni);

2°) la retribuzione dei gestori — ricevitori o reggenti — a differenza di quella degli

aiuto ricevitori, retribuiti a stipendio, avviene ad aggio affinché gli stessi abbiano un maggior interessamento ad incrementare le riscossioni, con il conseguente beneficio che ne deriva anche all'amministrazione;

3°) al trattamento di quiescenza provvede un apposito ente, costituito dallo stesso personale del lotto, amministrato da un consiglio d'amministrazione, che, con particolari criteri, tenendo presente le disponibilità dei fondi, effettua la liquidazione degli assegni vitalizi; detto ente provvede anche alla corresponsione di assegni straordinari.

Da quanto sopra esposto, sembra che la richiesta d'inquadramento del personale lotista nei ruoli degli impiegati statali, non si possa accogliere, sia per le peculiari caratteristiche del servizio, sia perché non arreherebbe alcun nuovo beneficio alla gran parte del personale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) se si sia o meno reso debito conto degli effetti sperequativi derivati dall'applicazione del decreto presidenziale del 27 aprile 1935, n. 409, relativo all'adeguamento dell'indennità di servizio speciale attualmente prevista per i funzionari di pubblica sicurezza.

Dalle tabelle annesse al precitato decreto presidenziale, si rileva chiaramente che l'ammontare annuo lordo dell'indennità in parola, prevista per i funzionari di pubblica sicurezza celibi, è notevolmente inferiore a quella stabilita per gli ammogliati, come risulta dai dati sottoriportati:

ispettori generali capo, grado IV, celibi lire 400 mila, ammogliati lire 510 mila, differenza lire 110 mila;

questori e ispettori generali, grado V, celibi lire 342 mila, ammogliati lire 440 mila; differenza 98 mila;

vice questori, grado VI, celibi lire 285 mila, ammogliati 380 mila; differenza 95 mila;

commissari capi, grado VII, celibi lire 228 mila, ammogliati lire 315 mila; differenza lire 87 mila;

commissari, grado VIII, celibi lire 192 mila, ammogliati 280 mila; differenza lire 88 mila;

commissari aggiunti, grado IX, celibi lire 154 mila, ammogliati 243 mila; differenza lire 89 mila;

vice commissari, grado X, celibi lire 143 mila, ammogliati lire 230 mila; differenza lire 87 mila;

vice commissari aggiunti, grado XI, celibi lire 120 mila; ammogliati lire 200 mila; differenza lire 80 mila.

In considerazione, poi, che l'adeguamento di cui trattasi non è cumulabile con l'indennità di funzione, ne è derivato, come tuttora ne deriva, che funzionari ammogliati dei gradi iniziali vengano a percepire somme di gran lunga superiori a quelle percepite dai funzionari celibi di grado superiore. E mentre un vice commissario aggiunto (grado XI), ammogliato, percepisce circa lire settemila mensili, un commissario aggiunto (grado IX), celibe, percepisce soltanto lire seicento mensili circa. Il decreto in questione, in effetti, non solo non ha apportato alcun sensibile miglioramento economico ai funzionari di pubblica sicurezza celibi, ma ha addirittura tolta agli stessi l'indennità di funzione, che la legge istitutiva della medesima dichiarava compatibile con ogni altra indennità speciale.

Per quanto riguarda la sperequazione di trattamento esistente tra funzionari di pubblica sicurezza celibi e funzionari di pubblica sicurezza ammogliati, l'interrogante fa rilevare al ministro che tale indennità è tanto più abnorme ed ingiustificata, in quanto trattasi di indennità concessa per i particolari rischi ai quali sono esposti tutti, indistintamente, i funzionari di pubblica sicurezza e non certamente soltanto quelli ammogliati.

Né crede l'interrogante che il decreto presidenziale di cui più sopra è cenno sia stato ispirato dalla legge istitutiva dell'indennità di funzione, legge che, bene a ragione, stabiliva una diversità di trattamento economico tra funzionari celibi ed ammogliati, tenuto conto che, mentre l'indennità di funzione corrisposta a tutti i funzionari statali aveva — come ha — lo scopo di assicurare al funzionario un certo decoro, in relazione al grado rivestito ed alle proprie condizioni familiari, quella speciale di pubblica sicurezza dovrebbe, invece, essere corrisposta esclusivamente per i rischi ai quali ogni stesso funzionario, come persona in sé, è esposto: si dovrebbe, quindi, prescindere dalla situazione familiare;

2°) se non ritenga tale sensibile diversità di trattamento lesiva del prestigio e della funzione gerarchica;

3°) se e quali concreti, urgenti provvedimenti intenda adottare in merito a quanto forma oggetto della presente interrogazione, al fine di sanare una incresciosa situazione, che giustifica il fondato malcontento presentemente esistente tra i funzionari celibi di pubblica sicurezza. (14727).

RISPOSTA. — In virtù del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 409, i funzionari di pubblica sicurezza hanno conseguito un miglioramento economico che, per il commissario aggiunto celibe, è di complessive lire 2008 mensili lorde, e non di circa 600 lire, come indicato nell'interrogazione.

Infatti, oltre ad un aumento di annue lire 8410 sull'importo globale dell'indennità di funzione e dell'indennità di servizio speciale precedentemente corrisposte, al commissario aggiunto viene ad essere liquidata in più, per un importo annuo di lire 15.695, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, la quale è tornata ad operare per effetto del decreto presidenziale suindicato.

Non è esatto, poi, che ai funzionari di pubblica sicurezza, sia stata tolta l'indennità di funzione e che questa indennità fosse dichiarata dalla legge compatibile con ogni altra indennità speciale. In realtà, a norma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, solo una parte dell'indennità di servizio speciale fu riconosciuta cumulabile con l'indennità di funzione, tanto è vero che questa veniva corrisposta ai funzionari di pubblica sicurezza in misura ridotta.

Col decreto presidenziale 27 aprile 1955, l'importo della indennità di funzione spettante ai funzionari di pubblica sicurezza è stato conglobato con l'indennità di servizio speciale e perciò è stata disposta la non cumulabilità delle due indennità. È evidente che la disposizione, rispondente a fini pratici e di migliore disciplina del trattamento economico dei funzionari di pubblica sicurezza, non può recare alcun danno ai funzionari stessi.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza si precisa che questa indennità ha la sua ragione d'essere nelle particolari caratteristiche e condizioni dei servizi di pubblica sicurezza e non soltanto, quindi, nel rischio cui il funzionario è esposto.

Per altro deve rilevarsi che il rischio va pure considerato in rapporto agli effetti e alle conseguenze nei riguardi del nucleo familiare e in proposito vale precisare che ancora prima del decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 409, i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati avevano diritto ad una indennità di servizio speciale superiore a quella dei celibi.

L'indennità di cui trattasi, per altro, dovrà essere, come tutti gli assegni, proventi ed indennità attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, revisionata giusta il disposto del-

l'articolo 2, n. 14, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Il Ministro: TAMBRONI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali gli appuntati ed i militi dell'arma dei carabinieri vengono collocati a riposo all'età di 48 anni.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro se non ritenga, per ovvie ragioni, giusto e doveroso, esaminare la possibilità di predisporre e presentare in Parlamento, per l'approvazione, apposito disegno di legge, atto a modificare le vigenti disposizioni legislative e che possa consentire di collocare a riposo gli appuntati ed i militi dell'arma benemerita all'età di 56 anni (e non a quella di 48), a similitudine di quanto attualmente viene praticato nei confronti dei parigrado appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza. E ciò, anche in considerazione dell'affinità dei compiti, dei servizi e delle attribuzioni affidate e svolte dal personale citato nella presente interrogazione. (14732).

RISPOSTA. — Premesso che la legge 29 marzo 1951, n. 210, ha sostituito, per il collocamento a riposo dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri i limiti di età ai già vigenti limiti di servizio, dando così agli interessati il beneficio di un periodo dai 3 ai 5 anni di maggiore permanenza in servizio, si fa presente l'inopportunità di dar corso ad un provvedimento inteso a differire ulteriormente il collocamento a riposo degli appuntati e dei carabinieri, in quanto gli appartenenti all'arma, per l'assolvimento dei complessi compiti di carattere militare affidati loro in pace ed in guerra (l'arma dei carabinieri fa parte integrante dell'esercito), debbono conservare un grado di efficienza fisica superiore a quello richiesto al personale delle altre forze di polizia.

Un provvedimento legislativo inteso ad uguagliare il limite di età per il collocamento a riposo degli appuntati e dei carabinieri a quello previsto per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza, oltre ad essere, pertanto, inconciliabile, con le esigenze del servizio, comporterebbe sia il ristagno delle promozioni al grado di appuntato, sia la contrazione dei reclutamenti, limitando così la possibilità di occupazione per i giovani desiderosi di arruolarsi.

D'altra parte, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, l'eventuale attuazione del proposto provvedimento legislativo, comporterebbe necessariamente —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

per l'esigenza di differenziare i limiti di età fra i vari gradi — la fissazione di limiti di età proporzionalmente più elevati anche per il collocamento a riposo dei sottufficiali dei carabinieri. Da ciò deriverebbe una grave disarmonia con la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali delle tre forze armate, la quale ha fissato, fra l'altro, per i sottufficiali dell'esercito, carabinieri compresi, i limiti di età per la permanenza in servizio, limiti che non sarebbe possibile elevare solo per gli appartenenti all'arma in quanto ciò determinerebbe una grave ed ingiustificata sperequazione non solo nei confronti degli altri sottufficiali dell'esercito, ma anche di quelli delle altre due forze armate.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SCALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno impartire disposizioni intese ad estendere al personale dipendente dalle Sepral la legge 27 febbraio 1955, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 marzo 1955, n. 53, circa l'esodo volontario degli impiegati dello Stato. (14737).

RISPOSTA. — In ordine a tale interrogazione, che si riferisce a materia di competenza di questo Alto Commissariato, si fa presente che, con circolare in data 6 agosto 1955, SA/IV/7957, sono state impartite disposizioni ai prefetti presidenziali delle Sepral provinciali dell'alimentazione per l'applicazione al personale dipendente dalle sezioni medesime della legge 27 febbraio 1955, di cui è cenno nella interrogazione cui si risponde.

Il Ministro: COLOMBO.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali opportuni provvedimenti intenda adottare, al fine di rendere agevole ai cittadini che lo effettuano, il viaggio Milano-Palermo o viceversa sulla « Freccia del sud ».

L'interrogante fa rilevare al ministro che il particolare affollamento dei viaggiatori su tale convoglio spinge i medesimi a stare in piedi nei corridoi delle carrozze ed a salire o scendere dai finestrini. Inoltre tutti i corridoi delle vetture, che formano il convoglio in parola, sono, normalmente, ingombri e le *toilette*, quasi sempre in deprecabili condizioni igieniche, vengono, a fortiori, usate dai viaggiatori come compartimenti. (14913).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria segue attentamente l'andamento della coppia

dei treni MS ed SM « Freccia del sud » dalla sua istituzione e non ha mancato di adottare i provvedimenti che l'esercizio ha reso man mano necessari.

Per quanto riguarda l'affollamento, che si verifica specie durante il periodo estivo, era già stata prevista, in sede di impostazione del nuovo orario generale 22 maggio 1955, la effettuazione dal 6 agosto al 30 settembre dei treni VS ed SV tra Venezia e la Sicilia, allo scopo — oltre che di favorire ulteriormente nel periodo di maggior movimento dei viaggiatori — le relazioni fra l'Italia settentrionale e meridionale, di sussidiare anche i treni MS ed SM.

Successivamente però è stato deciso di anticipare l'effettuazione dei treni VS ed SV, che infatti sono stati messi in circolazione dal 1° agosto.

È pertanto da ritenere che l'attuazione di tale provvedimento non mancherà di apportare una normalizzazione nella frequentazione dei treni MS ed SM.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, allo scopo di portare a termine i lavori relativi al tronco ferroviario che dovrebbe congiungere Randazzo alla litoranea Messina-Catania.

L'interrogante fa rilevare, in particolare, al ministro che i lavori concernenti la costruzione del tronco ferroviario in parola, iniziati, da quanto risulta, circa 2 anni addietro, vengono, attualmente, ripresi ad intermittenza. (14914).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo, già iniziati nel 1928 e sospesi nel 1936, sono stati ripresi nel 1951 e sono stati recentemente ultimati, tranne che per un sottovia a Randazzo, richiesto da quella amministrazione comunale dopo che era già stato costruito il piazzale di stazione.

È in corso il provvedimento di concessione dei lavori del secondo gruppo di opere (armamento ed impianti fissi) sul cui progetto si è già espresso, con parere favorevole, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Questa amministrazione sta inoltre esaminando il progetto di ampliamento della stazione di innesto Alcantara ferrovie dello Stato.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SCAPPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1°) se sono venuti a conoscenza della grave situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi la grande maggioranza dei profughi italiani e in particolare le centinaia di famiglie di profughi di Bari e provincia (circa l'80 per cento dei profughi), a seguito della cessazione della corresponsione del sussidio giornaliero;

2°) se non ritengano necessario un provvedimento straordinario per prorogare di alcuni mesi la corresponsione del sussidio ai profughi per i quali il sussidio è venuto a cessare il 3 giugno 1955; questo dovrebbe permettere di regolare tutte le questioni inerenti alla sistemazione dei profughi;

3°) se non ritengono necessario intervenire affinché sia accelerata la procedura per la liquidazione dei danni di guerra ai profughi, con particolare precedenza a coloro che si trovano in grave stato di bisogno. (14531).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952, n. 137, (che riassumeva in un'organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi oggetto di altri provvedimenti legislativi già scaduti, quali il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 5556, le leggi 1° marzo 1949, n. 51, e 1° agosto 1949, n. 453), stabilivano in un anno la durata del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi ricoverati in campo e fuori campo. Sta di fatto, però, che, per non gettare sul lastrico numerose famiglie, che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale vita civile, tale assistenza fu prorogata di sei mesi in sei mesi, finché a sanare l'assurda situazione giuridica che si era manifestata venne un successivo provvedimento legislativo entrato in vigore il 25 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 594), che stabiliva il termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi fino al 30 giugno 1955.

Scaduto tale termine, con il 1° luglio di quest'anno, avrebbe dovuto cessare ogni assistenza in favore dei profughi: nell'intento, per altro, di venire ancora incontro a una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, questa amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una ulteriore proroga dell'assistenza ai profughi fino al 30 giugno 1956, seguendo, però, data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio, criteri più restrittivi, in applicazione dei quali vengono esclusi dall'assistenza i

profughi che siano rimpatriati da oltre dieci anni ovvero abbiano beneficiato comunque dell'assistenza per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

Frattanto, per non lasciare completamente senza assistenza i profughi in attesa che tale schema di legge venga esaminato ed approvato dal Parlamento, questo Ministero ha inviato alle prefetture della Repubblica apposite istruzioni nei sensi suesposti, aggiungendo che i profughi che, per effetto delle predette disposizioni, rimanessero esclusi dal sussidio e si trovassero in condizioni di particolare bisogno, potranno essere assistiti dagli enti comunali di assistenza cui sono state fatte pervenire adeguate assegnazioni straordinarie di fondi.

Con l'applicazione delle nuove norme sulla assistenza, la maggioranza dei profughi residenti a Bari, poiché appartenenti alla categoria dei profughi dall'estero, sono stati privati dell'assistenza continuativa di cui alla cessata legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata con legge 17 luglio 1954, n. 594; per venire incontro allo stato di disagio dei profughi suddetti, questo Ministero ha assegnato alla prefettura di Bari una sovvenzione straordinaria di lire 8 milioni e si riserva di tenere presente la particolare situazione dei profughi di Bari in sede di riparto dei fondi E.C.A. che è in corso.

Per quanto concerne poi la liquidazione dei danni di guerra, è stato interessato già da tempo il Ministero del tesoro per una sollecita definizione delle pratiche riguardanti i profughi e si è avuta assicurazione, da parte della predetta amministrazione, che sono state impartite opportune istruzioni perché le pratiche di che trattasi abbiano la precedenza assoluta; un rilevante numero di esse è stato, nel frattempo, effettivamente definito.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

SCARPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se consideri lecita la nomina del professore Amerigo De Propriis all'incarico di presidente della II commissione per l'esame di Stato, presso l'istituto magistrale di Novara.

Si fa presente al riguardo che don Amerigo De Propriis, pur essendo libero docente, non ha incarichi universitari ma è solo insegnante al seminario di Novara.

La legge 24 giugno 1952, n. 649, dispone invece testualmente, al suo articolo 3, che i presidenti di commissioni d'esame vengano scelti dai ruoli della scuola di Stato, fra gli incari-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

cati universitari o gli ispettori centrali o i presidi di scuole medie superiori.

Pertanto la nomina del sacerdote De Propriis alla presidenza di una commissione per l'esame di Stato appare illegittima per le seguenti ragioni:

a) egli risiede e insegna nella stessa città in cui è stato chiamato a presiedere una commissione d'esame, contrariamente alle norme dettate dal Ministero della pubblica istruzione;

b) egli non appartiene alla scuola di Stato bensì ad una scuola privata religiosa;

c) egli deve sottoporre ad esame anche alunni di due scuole private confessionali di Intra e di Arona (Novara), dipendenti dalla stessa curia vescovile da cui egli dipende.

Si desidera inoltre conoscere se il ministro ritenga edificante che il provveditore agli studi di Novara proponga la nomina di presidenti di commissioni estranei alla scuola italiana, violando la legge, mentre numerosi sono i candidati alle presidenze di commissioni, altamente qualificati e perfettamente rientranti nei requisiti legalmente richiesti.

Si desidera infine conoscere quali provvedimenti il ministro intende adottare. (14654).

RISPOSTA. — A presiedere la II commissione degli esami di abilitazione magistrale in Novara è stato nominato, in un primo momento, il professore Pietro Brini, il quale, però, non poté accettare la nomina. Il provveditore agli studi di Novara, dovendo procedere, con la massima urgenza, alla sostituzione del presidente rinunciatario, trovò disponibile nella zona soltanto il professor De Propriis, libero docente di filosofia.

La sostituzione avvenne il 19 giugno 1955, cioè il giorno precedente la data d'inizio degli esami di abilitazione. La nomina del professor De Propriis rientra nel caso di assoluta necessità espressamente previsto dal penultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649, in base al quale appunto si può derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) dell'articolo stesso l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici.

Si ritiene inoltre opportuno far notare che nessuna disposizione di legge vieta la nomina a presidente di commissione di coloro che risiedono e insegnano nella stessa città in cui opera la commissione esaminatrice, e che, nel caso in esame, il professor De Propriis è stato nominato soltanto in conseguenza della sua

qualità di libero docente e non di insegnante di una scuola non statale.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SCHIRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il procuratore della Repubblica di Messina ha iniziato la procedura di incriminazione dell'avvocato Vincenzo Magaudo per gravi fatti dallo stesso commessi nella sua qualità di presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Per sapere inoltre quali urgenti provvedimenti intenda adottare allo scopo di moralizzare e normalizzare una situazione che tiene in apprensione larghi strati della popolazione della provincia di Messina. (11616).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza che presso il tribunale civile di Messina è in istruttoria l'azione penale promossa contro l'avvocato Vincenzo Magaudo, presidente dell'Istituto autonomo case popolari di quella città, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio).

Prima che tale azione fosse stata iniziata, questo Ministero, a seguito di segnalazioni pervenute, dispose, a mezzo di un proprio funzionario, degli accertamenti sull'operato del predetto istituto. Copia della relazione presentata dal funzionario inquirente è stata trasmessa, a sua richiesta, al tribunale di Messina.

Questo Ministero si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti dopo che l'autorità giudiziaria avrà deciso in merito al procedimento intentato a carico dell'avvocato Magaudo.

Il Ministro: ROMITA.

SCIAUDONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda disporre che anche l'amministrazione aeronautica così come ha già fatto quella dell'esercito (circolare del 27 settembre 1954, n. 1076/1), in applicazione delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, provveda alla assunzione di invalidi di guerra e del lavoro, estendendo detto beneficio anche agli invalidi per servizio nel limite stabilito all'articolo 9 della richiamata legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Risulterebbe che anche l'amministrazione della marina si sia opportunamente regolata in tal senso. (13491).

RISPOSTA. — L'amministrazione aeronautica ha provveduto a dare esecuzione alle leggi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, nei limiti previsti dall'articolo 9 della citata legge n. 142, coprendo tutti i posti riservati agli invalidi militari di guerra ed agli invalidi per servizio nei ruoli del personale civile d'ordine (gruppo C) e del personale subalterno.

Restano solo da coprire, dato lo scarso numero delle domande pervenute, alcuni posti riservati agli invalidi civili per i quali l'amministrazione provvederà quanto prima.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo fermento esistente a Capi-strello (L'Aquila) per il fatto che la Società romana di elettricità, che da diverso tempo ha avuto la concessione per la costruzione di una centrale idroelettrica, non ancora inizia i lavori;

se non ritenga opportuno intervenire per imporre alla suddetta società l'inizio dei lavori pena la decadenza della concessione. (14350).

RISPOSTA. — Con regio decreto 30 novembre 1942, n. 142, sono stati concessi alla Società romana di elettricità tre impianti idroelettrici sul fiume Liri, denominati rispettivamente di Canistro (1° salto), di Morino (2° salto) e di Balsorano (3° salto).

Gli impianti di Morino e di Balsorano sono da tempo attuati.

Per l'impianto di Canistro — e non Capi-strello come indicato dall'onorevole interrogante — invece, la società ha presentato, a norma del disciplinare, il progetto esecutivo delle opere, il quale, prevedendo delle varianti rispetto allo schema originario posto a base della concessione, è tuttora in corso di istruttoria ai sensi del 2° comma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In pendenza della conclusione della detta istruttoria, la società ha forzatamente ritardato l'inizio dei lavori della derivazione originariamente assentita.

La Società romana di elettricità ha chiesto ed ottenuto, giusta decreto ministeriale 25 giugno 1955, n. 1251, la autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con le varianti previste nel progetto esecutivo in corso di istruttoria e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori medesimi.

Ciò premesso, è da far presente che la società romana direttamente ed attraverso la sua consociata Società idroelettrica alto Liri ha presentato un vasto programma di utiliz-

zazione idroelettrica del bacino del Liri, che prevede l'integrale utilizzazione del fiume stesso dalle sorgenti fino quasi al mare.

Questo programma comprende la costruzione dell'impianto di Canistro, in merito al quale l'onorevole interrogante chiede notizie, e la costruzione degli impianti del lago della Posta e di Pontecorvo.

Questo Ministero sta attualmente esaminando a fondo la questione al fine di adottare la soluzione che meglio risponda all'interesse locale ed a quello generale del paese.

Il Ministro: ROMITA.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo fermento esistente a Capi-strello (L'Aquila) per la mancata ricostruzione del tronco ferroviario Avezzano-Canistro-Civitella Roveto per cui è stata inoltrata la regolare richiesta dall'amministrazione comunale;

se non ritenga opportuno provvedere senz'altro al compimento dell'opera attingendo i fondi necessari sui bilanci del prossimo esercizio finanziario 1956-56. (14356).

RISPOSTA. — La ricostruzione della linea Roccasecca-Avezzano, già iniziata, verrà proseguita gradualmente in relazione agli stanziamenti che man mano potranno essere approvati.

All'attivazione, già avvenuta, del tratto Roccasecca-San Vincenzo Valle Roveto, è seguita il 28 luglio 1955, quella del successivo tratto San Vincenzo Valle Roveto-Civita d'Antino i cui lavori sono in via di ultimazione.

Nell'esercizio finanziario in corso (1955-1956) è stata programmata inoltre la ricostruzione dei tratti Civita d'Antino-Civitella Valle Roveto e Capi-strello Avezzano. La ricostruzione della restante tratta Civitella Valle Roveto-Capi-strello, che richiede una rilevante spesa, sarà affrontata nei prossimi esercizi finanziari nel quadro della ricostruzione di diverse altre linee disastrose dalla guerra compatibilmente alle disponibilità finanziarie.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere qualche provvedimento a favore di vecchi insegnanti collocati in pensione al 65° anno di età sino al 1941, con tutte le deleterie conseguenze di natura morale ed economica che facilmente si possono immaginare. (14758).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

RISPOSTA. — Per poter esaurientemente rispondere alla interrogazione, si prega l'onorevole interrogante di voler cortesemente specificare l'oggetto della richiesta che egli avanza a favore dei maestri elementari collocati a riposo nel 1941, poiché questo non emerge chiaramente dal contenuto della interrogazione medesima.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare i termini della legge 9 agosto 1954, n. 649, che modifica le leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, necessitando risolvere i gravi ed urgenti problemi della viabilità rurale particolarmente contemplata da detta legge e ciò nell'interesse delle popolazioni delle campagne e della stessa produzione. (14206).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta ad analoga interrogazione n. 13153, non si ravvisa necessaria l'emanazione di un provvedimento legislativo per la proroga della legge 3 agosto 1949, n. 589 (modificata ed integrata dalle leggi 15 febbraio 1953, n. 184, e 9 agosto 1954, n. 6, in quanto l'articolo 17 della legge n. 589, stabilisce, che con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa di questo Ministero sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione di detta legge.

Il Ministro: ROMITA.

SEDATI e BIAGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile, vista la crisi del mercato, disporre che per il fabbisogno delle forze armate venga usata la lana di produzione nazionale: inserendo, cioè, nei capitolati di appalto una apposita clausola che imponga l'uso, nella confezione delle stoffe militari e per i materiali di casermaggio, della lana italiana. (13829).

RISPOSTA. — Si assicura che, per quanto concerne i materiali di casermaggio, tenuto conto dell'attuale crisi del mercato lanificio, sono state impartite disposizioni che impongono di richiedere, negli acquisti di lana di materasso, lana nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SELVAGGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le effettive ragioni che hanno portato alla soppressione dei nuclei cavalli presso i reggimenti di cavalleria blindata per l'addestramento degli ufficiali.

Non è infatti accettabile la giustificazione dei motivi di economia che è stata adottata e ancora meno accettabile è la giustificazione che l'equitazione continuerà ad essere praticata presso l'accademia e la scuola di applicazione d'arma da tutti i sottotenenti dell'esercito.

Tanto più non sono accettabili e giustificabili le ragioni addotte se messe in relazione con le voci provenienti dallo stato maggiore dell'esercito e che parlano di soppressione della cavalleria blindata nell'arma corazzata.

Si attuerebbe infatti la soppressione degli strumenti di quella scuola di ardimento e di iniziativa che sono dati peculiari dell'arma cavalleria e che trovano nella equitazione il loro alimento, cose che sono comprese dagli stati maggiori degli altri paesi, quali la Francia e l'Inghilterra, che hanno conservato: la scuola di cavalleria e i reggimenti di cavalleria, la Francia, ed i reggimenti, l'Inghilterra.

Lo stesso stato maggiore americano ha in corso la ricostruzione di reggimenti di cavalleria a cavallo. (13746).

RISPOSTA. — Si premette che la soppressione dei nuclei cavalli, non solo nei reggimenti di cavalleria, ma in tutti gli enti dell'esercito, va inquadrata nel complesso delle misure adottate per il riordinamento e la normalizzazione dell'attività ippica militare.

In tale quadro, il provvedimento è stato preso oltre che per ragioni di economia, anche per eliminare una ingiustificata situazione di favore della cavalleria blindata nei confronti delle altre armi (non essendo giusto che l'equitazione, come scuola di coraggio, costituisse prerogativa dei quadri di una sola arma, né essendo possibile — e neppure opportuno — estenderla a tutti i quadri), nonché per permettere di impiegare razionalmente il personale secondo il compito essenziale, che è l'addestramento alla guerra e, infine, per eliminare ogni possibilità di abuso, essendo ormai — per circostanze varie — l'equitazione divenuta non più attività di massa, ma di pochi elementi.

Nessun fondamento ha, comunque, la voce di una prossima abolizione della cavalleria. Si assicura, anzi, l'onorevole interrogante che gli orientamenti di questo Ministero tendono ad un fine opposto, al potenziamento, cioè, della cavalleria, in vista delle specifiche funzioni che l'arma dovrà assumere nel quadro della rinnovata organizzazione militare, con l'eliminazione dell'attuale duplice ordinamento, cavalleria blindata -

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

fanteria carrista, che ormai risulta del tutto ingiustificata e dannosa.

Dall'attuazione di tale provvedimento, che, per altro, trovasi ancora in fase di studio, non potrà derivare che un'ulteriore valorizzazione della cavalleria, la quale conserverà il suo nome, i suoi distintivi e tutto il suo patrimonio spirituale.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SELVAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che con interrogazione n. 13123, l'interrogante chiedeva di conoscere con quale procedimento era stata possibile la promozione dal grado VII al grado VI nel ruolo ispettivo di gruppo B del Ministero della marina mercantile del ragioniere Thau Manlio quando mancava il prescritto posto in organico ed il predetto ragioniere si trovava nella posizione di soprannumero dalla quale poteva essere riassorbito soltanto con promozione al grado superiore o per collocamento a riposo; che il ministro della marina mercantile in data 28 aprile 1955, rispondeva in maniera ritenuta insoddisfacente — con quale procedimento la Corte dei conti abbia potuto registrare il provvedimento di promozione del ragioniere Thau, essendo tale promozione illegittima perché:

1°) mancava il posto in organico;

2°) la legge 13 luglio 1954, n. 560, non prevede la possibilità di promozione in soprannumero;

3°) i posti in soprannumero possono, per il preciso disposto del secondo comma dell'articolo 4 della predetta legge, essere assorbiti soltanto in seguito a promozione al grado superiore, per la qual cosa mancava il posto, o per cessazione dal servizio del personale posto nella posizione di soprannumero in applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge;

4°) l'avvenuta registrazione non può essere giustificata dall'aggiunta fatta al decreto originario della frase «...pur rimanendo nella posizione di soprannumero». (14040).

RISPOSTA. — Oltre a quanto prospettato nella risposta alla interrogazione n. 13123, è da aggiungere che nella ripartizione del ruolo ispettivo (gruppo B) dell'ex Commissariato generale per la pesca, l'unico posto di grado VI e l'unico posto di grado VII sono stati cumulati, assegnandosene uno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro al Ministero della marina mercantile, come

rilevasi dalla tabella allegata alla legge 3 luglio 1954, n. 560.

Trattandosi appunto di un posto cumulativo, è considerato che, nella prima applicazione della legge citata, l'ispettore capo Thau Manlio è venuto a trovarsi nel grado VII in soprannumero, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della stessa legge, si ritiene legittimo il provvedimento con il quale detto impiegato è stato promosso al grado VI, ferma restando la sua posizione in soprannumero.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.

SELVAGGI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il comune di Pietrasanta (Lucca), e la Sovrintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa abbiano rispettato il regolamento edilizio del comune anzidetto e la legge relativa alla tutela del paesaggio quando hanno autorizzato in località Tonfano, nel comune di Pietrasanta, l'ampliamento e l'elevazione di un fabbricato oltre i metri 7,50, mentre avevano negato altre domande di ampliamento di villini con la motivazione che ciò avrebbe deturpato il paesaggio. (14377).

RISPOSTA. — La costruzione cui si ritiene intenda riferirsi l'onorevole interrogante, situata in Tonfano — in viale Versilia angolo via Leonardo da Vinci — fu attuata a seguito di regolare domanda di sopraelevazione ed ampliamento presentata dai proprietari Valpiani Ennio in data 16 ottobre 1953.

La licenza di edificazione venne concessa dal sindaco di Pietrasanta in data 21 dicembre 1953, sentiti i pareri favorevoli della commissione edilizia comunale e della Soprintendenza ai monumenti di Pisa.

Si fa notare che la domanda di licenza dei signori Valpiani fu avanzata prima che fosse compilato il regolamento per il piano paesistico di Marina di Pietrasanta, regolamento che, d'altra parte, non ancora è entrato in vigore.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene accolta la richiesta dei dipendenti degli enti di riforma di vedere approvati i loro contratti di lavoro (regolamenti organici) approntati dai presidenti degli enti su analoga richiesta ministeriale e che ormai dal gennaio scorso giac-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

ciono inevitabili, nonostante le molteplici assicurazioni fornite agli enti ed agli organi sindacali che rappresentano i dipendenti suddetti, i quali pur dando ai loro enti l'opera più completa e sacrificata, giacché la maggior parte di essi prestano il loro servizio in aperta campagna ed in condizioni di estremo disagio, e che, per ultimo, hanno dovuto ricorrere all'arma dello sciopero con le conseguenze morali ben comprensibili per chi conosce il particolare ambiente nel quale essi dipendenti operano e vivono. (14116).

RISPOSTA. — A termini dei decreti istitutivi degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria, il regolamento organico del personale deve essere approvato dal ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro.

Alcuni enti hanno fatto pervenire, nel novembre scorso, gli schemi dei regolamenti; questi però, presentando profonde difformità fra di essi e non apparendo del tutto rispondenti alle esigenze di legge, sono stati elaborati in uno schema unico che, mentre assicura la invocata perequazione tra enti e riassume nella sostanza le proposte dei presidenti degli enti stessi, d'altro canto si adegua nella forma alla prassi vigente.

L'esame di tale schema è già da tempo in corso di esame con il Ministero del tesoro.

Nessun danno concreto si ritiene derivi al personale nell'attesa dell'approvazione del regolamento.

Il Ministro: COLOMBO.

SEMERARO SANTO, CANDELLI, BONGONI, GUADALUPI, ANGELINI LUDOVICO e CALASSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che tutti i dipendenti degli stabilimenti militari marittimi di Taranto, in occasione delle elezioni per le commissioni interne, hanno ricevuto per posta, da parte di un sindacato, dei fogli di propaganda, e se non si debba ritenere evidente il fatto che dei privati, per essere in possesso di tutti gli indirizzi di quei dipendenti, devono averli rilevati o ricevuti dagli uffici militari marittimi competenti.

Gli interroganti chiedono di sapere quali siano i responsabili di tale azione e quali provvedimenti intende adottare contro di essi. (13745).

RISPOSTA. — La direzione dell'arsenale militare marittimo di Taranto è rimasta estranea alla preparazione e allo svolgimento delle elezioni della commissione interna, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti.

È pertanto da escludere che la direzione stessa abbia fornito ad alcuno gli indirizzi dei propri dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno istituire, presso l'istituto tecnico nautico statale « Carnaro » di Brindisi, una sezione specializzata per allievi ufficiali marconisti per le navi mercantili, giusta i voti espressi dal consiglio comunale di quella città. (14664).

RISPOSTA. — Gli articoli dal 6 al 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889, indicano in modo tassativo gli indirizzi cui possono essere volte le specializzazioni degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Per quanto, in particolare, riguarda gli istituti tecnici, tali indirizzi sono elencati nell'articolo 9 della legge stessa.

Ciò posto, non è giuridicamente possibile accedere alla proposta dell'onorevole interrogante se non ricorrendo alle disposizioni previste dal successivo articolo 16, per il quale, tuttavia, la possibilità di creare specializzazioni diverse da quelle previste dagli articoli dal 6 al 9 è subordinata alla condizione che gli oneri relativi non gravino sul bilancio dello Stato.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli sia noto che l'edificio scolastico di Amendolara (Cosenza) è da più anni incompleto ed abbandonato, tal che va in malora.

E per conoscere, altresì, se non creda opportuno disporre la sollecita conclusione della pratica relativa all'anzidetto completamento. (14165).

RISPOSTA. — Per provvedere all'approvazione del progetto di completamento dell'edificio scolastico nel comune di Amendolara (Cosenza) ed alla concessione formale del contributo dello Stato già promesso nella spesa di lire 8 milioni, occorre che detto comune adotti e faccia pervenire a questo Ministero una deliberazione che integri quella già rimessa a corredo del cennato progetto.

Tale nuova delibera deve contenere l'indicazione dei mezzi con i quali il comune intende far fronte alla spesa prevista per l'opera, e l'obbligo di destinare in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio in questione.

Di tale necessità l'ente è stato già avvertito con ministeriale in data 4 luglio 1955, n. 5453.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei direttori didattici idonei nel concorso direttivo B/3, non assunti in ruolo in seguito ad applicazione di errate riserve di posti in favore di alcune categorie, ed alla inclusione dei candidati che, all'epoca del bando, avevano superato il 45° anno di età. Ciò in aperto contrasto con la legge (articolo 1 del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439) mai abrogata. (14423).

RISPOSTA. — La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli denominato B/3 a posti di direttore didattico ha proceduto alla compilazione della graduatoria generale di merito, seguendo tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'applicazione delle varie riserve di posti, premesso che le disposizioni di legge in materia sono poco chiare, la commissione è stata del parere che essa dovesse estendersi ai concorsi direttivi.

La Corte dei conti dal canto suo ha accettato il punto di vista della commissione, registrando la graduatoria di merito del concorso B/3. Allo stato delle cose non resta quindi che attendere la decisione del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso giurisdizionale presentato avverso il conferimento di riserve di posti a favore di candidati ex combattenti al concorso B/3 per posti di direttore didattico.

Circa il limite di età di 45 anni, previsto dall'articolo 1° del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439, per la partecipazione ai concorsi direttivi, si è ritenuto che esso non fosse più in vigore per le seguenti considerazioni:

a) i maestri elementari ottennero, con la legge 1° giugno 1942, n. 675, la qualifica di impiegati statali, mediante l'inquadramento nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico dello Stato, e pertanto a loro favore deve essere applicata la disposizione dell'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, la quale esenta da qualunque limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi quei concorrenti che siano impiegati statali;

b) l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, riprodusse le condizioni di ammissibilità ai concorsi direttivi già previste dall'articolo 49 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, senza tuttavia accennare alla condi-

zione relativa al limite di età di 45 anni; il che era giustamente da ritenere una abrogazione tacita della disposizione che prevedeva il limite di età, tanto più che la legge del 1943 era di pochi mesi successiva a quella del 1942 che inquadrava i maestri elementari nell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Per le ragioni suddette, nel bando di concorso, non è stato richiesto, tra gli altri titoli di ammissione, quello riguardante il limite di età.

Anche in questo caso la Corte dei conti ha registrato i bandi di concorso redatti in tal senso nonché la graduatoria del concorso B/3, nella quale, per conseguenza, non si era tenuto conto di alcun limite di età.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno intervenire perchè sia finalmente costruito il tratto stradale di congiunzione alla strada provinciale Santa Sofia-Bisignano (Cosenza), dal ponte sul Crati a Mongrassano.

Si tratta di completare l'accesso dalla riva destra alla riva sinistra sul Crati, dando finalmente l'accesso a numerosi paesi. (14688).

RISPOSTA. — La strada da Mongrassano al ponte sul Crati ricade fuori dei comprensori di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati e, pertanto, la sua costruzione non è compresa nei programmi di viabilità di bonifica da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno in Calabria.

La strada suindicata non fu neppure prevista nel piano di viabilità ordinaria formato a suo tempo d'intesa con le autorità locali ed approvato dal Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. Né potrebbe esservi inclusa oggi, essendo già assorbiti dalle strade programmate tutti i fondi per lavori stradali assegnati per la provincia di Cosenza.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SILVESTRI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere il loro pensiero relativamente al trasferimento della caserma dei carabinieri da San Giorgio a Liri ad Ausonia (Frosinone); per sapere altresì se non intendano intervenire per disporre la revoca del provvedimento, dato che esso è del tutto ingiustificato ed è causa di preoccupazione e di protesta da parte dell'intera popolazione. (14576).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

RISPOSTA. — Il trasferimento della caserma dei carabinieri da San Giorgio a Liri ad Ausonia si è reso necessario in quanto lo stabile, ove in precedenza era alloggiata la caserma, è stato dichiarato pericolante dal Genio civile di Cassino.

Si fa, presente, per altro, che, nonostante ogni interessamento dell'arma non è stato possibile reperire in San Giorgio a Liri altro fabbricato idoneo.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

SILVESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di dover includere la provincia di Frosinone nell'elenco di quelle che, a partire dal 1° ottobre 1955, saranno esaminate, sulla base dei criteri seguiti nella prima indagine effettuata per le sei province « pilota », ai fini del miglioramento della struttura e della dotazione scolastica elementare.

Tale inclusione è stata anche recentemente sollecitata dalla giunta della camera di commercio di Frosinone sulla base anche della considerazione che la provincia di Rieti — inclusa fra le sei — non rientra nel « Mezzogiorno economico » se non per una minima porzione del suo territorio, mentre la provincia di Frosinone, oltre che presentarsi nel campo della scuola con un complesso di problemi di ben più vasta portata ed estensione, comprende la maggior parte della popolazione scolastica nell'intero Lazio meridionale, ed ha esigenze notevolissime che si rilevano dalla quanto mai deficitaria struttura della sua scuola elementare.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se non intenda il ministro adottare solleciti provvedimenti per assicurare in detta provincia:

a) il rispetto dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età, da intendersi come istruzione obbligatoria gratuita da praticarsi sul posto, mediante la istituzione di scuole professionali adatte all'ambiente economico;

b) la rapida riduzione delle classi plurime ed il completamento del corso elementare con le classi quarta e quinta;

c) il miglioramento della edilizia scolastica interessante tutti quei comuni i quali hanno già avanzato domanda per il finanziamento di edifici scolastici centrali e rurali. (14584).

RISPOSTA. — L' inclusione della provincia di Frosinone nell'elenco delle province che, con il prossimo anno scolastico, verranno prese in esame, come è già stato fatto per le prime sei province « pilota », ai fini del mi-

glioramento della struttura e della dotazione scolastica elementare, è senz'altro prevista.

I particolari provvedimenti auspicati dall'onorevole interrogante, verranno perciò quanto prima presi in attento esame.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo pensiero relativamente alla ricostruzione in Frosinone della sede della prefettura, i cui lavori ebbero inizio nel 1945 e si trascinarono con esasperante ed ingiustificabile lentezza. (14691).

RISPOSTA. — I lavori di ricostruzione del palazzo del Governo di Frosinone, procedono in base al progetto approvato dell'importo di lire 235.000.000, con normale ritmo e si ha ragione di ritenere che essi verranno ultimati entro i termini contrattuali.

Per le opere murarie la data di ultimazione è prevista entro il 20 novembre 1955, mentre sono in corso i lavori relativi agli infissi ed agli impianti speciali (riscaldamento, igienico-sanitari, elettrici, telefonici) che hanno formato oggetto di particolari appalti a varie ditte specializzate e che dovranno essere eseguiti secondo le previsioni contrattuali.

Anche le opere da pittore sono state già appaltate, ma esse non potranno essere consegnate all'impresa aggiudicataria se non dopo che saranno eseguiti ed asciugati gli intonaci interni.

Allo stato attuale per la esecuzione delle opere di ricostruzione del palazzo della prefettura di Frosinone lavorano cinque imprese senza interruzione e i lavori procedono con la massima celerità consentita dalla natura delle opere.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere i necessari provvedimenti al fine di tutelare anche i diritti economici di quei soldati italiani decorati al valor militare per l'eroico comportamento da loro tenuto durante la guerra di Spagna.

L'interrogante fa presente come sia assurdo privare soldati italiani delle decorazioni — e degli emolumenti conseguiti — conquistate sul campo dell'onore in difesa anche allora della libertà contro il bolscevismo. (12554).

RISPOSTA. — Sulla questione prospettata dall'onorevole interrogante, è allo studio la emanazione di apposito provvedimento di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie secondo cui il concorso per 55 commissari di leva, bandito nel 1952 e riservato a tutti gli ufficiali superiori (i cui scrutini furono effettuati nel 1954), sia stato annullato a causa dei numerosi ricorsi e — in caso affermativo — per conoscere se non si ritenga opportuno procedere a nuovi scrutini a mezzo di una commissione composta da funzionari provatissimi e da ufficiali ligi al proprio dovere e quindi al di sopra di possibili influenze politiche. (13368).

RISPOSTA. — La Corte dei conti, in sede di registrazione del decreto ministeriale relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori dell'indicato concorso a 57 posti di commissario di leva, ebbe a muovere rilievi in ordine a taluni criteri valutativi adottati dalla commissione esaminatrice, criteri dai quali esulava per altro qualsiasi pretesa influenza politica.

In seguito a ciò è stato disposto il riesame dei titoli dei partecipanti al concorso da parte di una nuova commissione, i cui lavori, tuttora in corso, si concluderanno con la compilazione di una nuova graduatoria.

Detta commissione non ha mancato e non mancherà di tener conto di ogni elemento atto ad assicurare la completa rispondenza delle operazioni di concorso alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (per rendere operante — almeno in questo settore — l'anacronistico e anemico « Commissariato per la gioventù italiana ») disporre i necessari stanziamenti di fondi, per i lavori di restauro, di ricostruzione e di arredamento delle numerose colonie marine della ex gioventù italiana del Littorio di Cattolica e Cervia (Forlì), lasciate in stato di completo e deplorabile abbandono, dopo i danni arrecati dai bombardamenti e dalle truppe susseguitesì sul litorale adriatico.

Le colonie in questione — che rappresentavano un tempo l'orgoglio del paese per la razionalità della costruzione e la modernità delle attrezzature — hanno una ricettività di 5 mila ragazzi e potrebbero, pertanto, costituire nuovamente un ottimo mezzo di cure idro-climatiche per i giovani d'Italia, mentre sono oggi additate dai numerosi stranieri che visitano l'incantevole riviera come una prova di indolenza delle autorità governative che non utilizzano, come dovrebbero, tali cospicue possibilità. (13399).

RISPOSTA. — Il Genio civile ha già provveduto, in gran parte, alla esecuzione dei lavori di ripristino della colonia della gioventù italiana di Cattolica (Forlì), rimasta danneggiata a causa degli eventi bellici e si è in attesa del residuo finanziamento occorrente per il completamento dei lavori anzidetti.

Per quanto riguarda l'altra colonia della gioventù italiana di Cervia (Ravenna), pure rimasta danneggiata in seguito ad eventi bellici, il Genio civile ha sinora eseguito piccoli lavori di riparazione; ma in effetti la colonia non può considerarsi ripristinata, dato che a tal fine si rende necessaria una spesa preventivata in circa 180 milioni.

Si fa per altro presente che il Ministero dei lavori pubblici, già interessato al riguardo, non mancherà di esaminare la possibilità di provvedere, sia pure per gradi, al finanziamento dei lavori occorrenti per completare il ripristino delle colonie anzidette, in relazione alle disponibilità dei fondi che verranno assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna per riparazione di danni di guerra.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Russo.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere razionalmente e definitivamente la situazione di alcuni agricoltori del comune di Atella (Potenza), recentemente espressa al Ministero in un documento esposto, tendente ad ottenere la costruzione di strade e di case rurali, al fine di evitare il fatale e progressivo decadimento di una delle poche zone fertili della Lucania, e soprattutto la costruzione di un ponte sul torrente « Gavitelle » e una maggiorazione dei prezzi unitari applicati dall'ispettorato per l'agricoltura di Potenza per le opere di costruzione e di miglioramento edilizio.

Gli invocati provvedimenti serviranno a ripristinare la continuità di un tratturo e la sua trasformazione in strada carrozzabile, permettendo così il trasporto dei materiali da costruzione e il conseguente miglioramento della industriosa e fiorente località. (13563).

RISPOSTA. — La proprietà dei signori Graziola, presentatori dell'esposto cui si ritiene voglia riferirsi l'onorevole interrogante, estesa per 400 ettari nelle località « Margherita », « Boffa », « Forlito » e « Bufuta » è allacciata al centro urbano di Atella da una strada mulattiera (tratturo Margherita) della lunghezza di 3-4 chilometri, in precarie condizioni di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

transitabilità per mancanza di manutenzione e per l'erosione provocata dall'acqua del fosso Gavitelle.

Il piano generale di bonifica del comprensorio « Marmo-Ofanto », nel cui territorio rientra l'intero agro del comune di Atella, redatto dall'ente di riforma Puglia e Lucania, prevede solo la sistemazione di detta strada e non manufatti, né quindi la costruzione del ponte sul fosso Gavitelle desiderata dai reclamanti.

Infatti, la trasformazione del tratturo « Margherita » in carrettiera non appare indispensabile, in quanto la proprietà dei signori Graziola potrà allacciarsi alla rotabile Monticchio-Rionero in Vulture (già in fase avanzata costruzione) mediante strade poderali per le quali i proprietari possono ottenere, a norma della legge 13 febbraio 1933, n. 215, contributi dello Stato in conto capitale, nella misura del 38 per cento, o nel pagamento degli interessi sui prestiti da essi contratti.

D'altra parte in sede di esecuzione del censato piano di bonifica, l'ente di irrigazione o l'ente consortile, che dovrà operare nel comprensorio, qualora lo ritengano utile ai fini della bonifica, potranno trasformare la mulattiera « Margherita » in strada carrettiera.

Per quanto concerne poi i progettati miglioramenti, da eseguire nell'azienda Margherita di proprietà della signora Graziola Maria per un importo complessivo di lire 4.349.000, si fa presente che essi sono stati ammessi al contributo massimo del 38 per cento, applicando i prezzi correnti nella zona.

Al riguardo, si fa considerare che i prezzi unitari dei materiali e della mano d'opera, in base ai quali è stato effettuato il computo delle opere, sono stati concordati con i tecnici degli enti interessati alla bonifica della Lucania e pubblicati dall'ispettorato agrario compartimentale di Potenza con apposita circolare. Tali prezzi sono stati riscontrati dai progettisti e ditte beneficiarie rispondenti al costo delle opere. Soggiungesi che nel progetto di miglioramento — redatto dal geometra Raffaele Catenacci, di Rionero in Vulture, per l'azienda innanzi citata — diversi prezzi unitari risultano inferiori ai prezzi ammessi dall'ispettorato agrario compartimentale.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — considerando gli ottimi risultati sin qui raggiunti — stanziare i fondi necessari per i lavori di scavo nel comune di Grumento Nova (Potenza), che hanno portato alla

luce interessanti ruderi dell'antica città pre-romana di Grumentum, alla quale si sono interessati gli esperti della sovrintendenza alle antichità di Salerno e Potenza, e ciò non soltanto quale doveroso omaggio alle tracce di un'epoca storicamente notevole, ma per sviluppare il turismo in una delle zone più depresse d'Italia, attraverso la valorizzazione di tale insperato tesoro archeologico. (13622).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione resosi conto dell'importanza dei ruderi di età romana di Grumentum, ha svolto valida azione presso le autorità comunali e provinciali al fine di ottenere che nella zona venissero effettuate esplorazioni e campagne di scavo.

In accordo con il comune, la soprintendenza alle antichità di Salerno ha già eseguito degli scavi, mediante cantiere-scuola, che hanno rimesso in luce metà della cavea e l'intera scena del teatro romano di età tiberiana. È stato, inoltre, approntato il progetto per la continuazione delle esplorazioni, allo scopo di riportare in luce l'intero monumento.

Lo scavo tuttavia non si potrà fare che a piccoli lotti, in considerazione del fatto che il territorio è tutto di proprietà privata.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se abbia notizia (e come intenda rimuoverlo) del malcontento che regna fra gli assegnatari dell'ente riforma, nella provincia di Matera, a causa — principalmente — dell'opera malaccorta di agenti politici in veste di funzionari statali, i quali, dopo tre anni di esperienze, non hanno saputo concretare una efficiente ed armonica collaborazione fra dirigenti ed assegnatari.

Ci si domanda la ragione per cui, ad esempio, un assegnatario di 6-7 ettari di terreno non riesca, a fine d'anno, ad avere un margine di riserva per eventuali necessità.

Si è verificato il caso di oltre 200 famiglie allontanate dai poderi che esse avevano avviato in anni di duro lavoro, di cui beneficiano persone giunte all'ultimo momento e favorite da personalità politiche bene individuate, che ricompensano in tal modo — con il pubblico denaro — i favori ottenuti nelle passate campagne elettorali.

A nome della giustizia e dell'avvenire di tanti lavoratori della Lucania, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga moralmente necessario istituire una commissione — tecnica e non politica — che si rechi sul posto per riscontrare dalla viva voce degli in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

teressati (e non da quella parziale dei dirigenti) la verità di quanto suesposto e per avviare a soluzione il problema dell'assegnazione dei terreni, sulla base del diritto e della equità, al fine di evitare con i fatti il sovvertimento dell'ordine sociale, ad opera delle forze politiche che mirano a distruggere lo Stato, la libertà, la democrazia. (13801).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di materia che rientra nella competenza di questo Ministero.

Non risulta che presso i centri di colonizzazione della provincia di Matera, od in altre zone di riforma, i rapporti tra il personale e gli assegnatari non siano improntati a reciproca stima e comprensione.

Aggiungesi che la situazione economica degli assegnatari è, in generale, soddisfacente e va migliorando con lo sviluppo produttivo dei poderi.

Per quanto concerne infine la risoluzione dei contratti di assegnazione, si fa presente che essa è stata applicata nei confronti di un ristretto numero di concessionari, per cause espressamente previste dalle leggi di riforma fondiaria, alle quali i contratti stessi non possono derogare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui — nonostante i numerosi solleciti e la presentazione da parte dell'interessata, dei documenti richiesti dalle autorità — la signora Teresa Bianchini vedova Giorgetti, continui a percepire la pensione di guerra dalla data del 1° settembre 1948 mentre la morte del di lei marito avvenne nel 1942.

Per conoscere, infine, se non si ritenga opportuno provvedere alla liquidazione relativa, a datare dalla data della morte in guerra del coniuge, così come è stabilito dalle norme in materia e come vuole il principio della giustizia e della solidarietà umana. (13824).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

I pagamenti, però, saranno iniziati con decorrenza 1° marzo 1947, in quanto per il precedente periodo, 2 maggio 1942-28 febbraio 1947 l'interessata ha riscosso gli assegni militari di attività di servizio, che sono più favorevoli della pensione, ma non sono cumulabili con la pensione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'attuale posizione della pratica di pensione di guerra del signor Disciano Giuseppe, di Francesco, da Muro Lucano (Potenza), distinta dal n. 92749/53 e per la quale, sin dall'ottobre 1954, fu richiesto il prescritto parere all'ispettorato pensioni, tenendo presente che l'interessato versa in disagiatissime condizioni familiari ed attende fiducioso questo atto di giustizia. (13868).

RISPOSTA. — L'esito della pratica cui l'onorevole interrogante si riferisce è stato comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui gli alloggi progettati per ospitare le famiglie restate senza tetto per la frana verificatasi nel comune di Sant'Arcangelo (Potenza) sarebbero costruite nella zona di San Brancato dello stesso comune, a tre chilometri dall'abitato.

Tali decisioni (cui non sarebbero estranee pressioni politiche per « punire » gli orientamenti elettorali del paese) ha gettato vivissimo allarme e disappunto fra i sinistrati, i quali non potranno mai abitare nella località suaccennata a causa della distanza e della disagiata posizione.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non ritenga opportuno (aderendo al desiderio della popolazione e secondo il parere dei tecnici locali) costruire le case in questione nella zona Mauro e anche nella zona di Castello, dopo l'ultimazione del muro di consolidamento, sui lavori del quale si richiama, ancora una volta, l'attenzione delle autorità competenti. (13881).

RISPOSTA. — Per il parziale trasferimento dell'abitato di Sant'Arcangelo fu prescelta, dopo vari sopralluoghi di tecnici del Genio civile e di geologi, la zona in contrada San Brancato, che è l'unica dotata dei requisiti occorrenti per affrontare il problema di detto trasferimento, ed inquadrarlo in una soluzione a più largo respiro che consenta il rinnovamento edilizio del vecchio abitato di Sant'Arcangelo secondo le nuove esigenze igienico-sociali.

La zona di San Brancato venne prescelta, oltre che per le garanzie di stabilità del terreno e per l'estensione ed idoneità delle aree utilizzabili per la costituzione del nuovo abitato, anche perché fiancheggiata dalla strada statale n. 92 (a mezzo della quale si trova in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

comunicazione diretta con l'abitato di Sant'Arcangelo) ed attraversata dall'acquedotto e dalla rete di illuminazione elettrica.

Per tali requisiti la stessa zona di San Brancato è stata ritenuta idonea anche dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria che intende realizzarvi la costruzione di un nuovo nucleo residenziale.

La possibilità di utilizzare, per la realizzazione del piano di parziale trasferimento dell'abitato di Sant'Arcangelo, la zona del rione Mauro — dopo attento esame e diversi accertamenti mediante sopralluoghi di tecnici e geologi — è stata abbandonata per le seguenti ragioni:

1°) la zona è limitata in quanto a spazio ed è inoltre chiusa a « fondo di sacco » cosicché non si presta al rinnovamento edilizio del vecchio abitato secondo le nuove esigenze igienico-sociali;

2°) la zona stessa si presenta marginata a levante, mezzogiorno e ponente da calanchi, la cui sistemazione dovrebbe essere subito iniziata e proseguita, quindi, per lunghi anni, impegnandovi somme considerevoli, mentre le pendici verso nord sono troppo acclivi per poter costruire su di esse uno stabile e costoso complesso edilizio;

3°) il costo, pertanto, delle necessarie misure precauzionali, protettive e di sistemazione di tutta la zona è eccessivo rispetto alla limitatezza dello spazio utile di cui si potrebbe disporre;

4°) il rione Mauro risulta isolato in quanto privo di strada di accesso.

La costruzione di una strada di 4 chilometri importerebbe un onere di oltre cento milioni che nessuna legge pone a carico dello Stato e che il comune non sembra essere in condizioni di finanziare.

Per quanto poi si riferisce alla zona del rione Castello, qualsiasi proposta di utilizzare aree di detto rione per lo spostamento parziale dell'abitato non può essere nemmeno presa in considerazione in quanto manca nella zona un minimo di spazio utilizzabile per la realizzazione del relativo piano.

Da quanto precede risulta evidente che questa amministrazione nel predisporre ed attuare gli interventi conseguenti ai fenomeni di franamento verificatisi nella zona di Sant'Arcangelo, ha tenuto presente le esigenze tecniche ed il benessere avvenire degli abitanti di Sant'Arcangelo con assoluta esclusione di qualsiasi altra considerazione estranea all'interesse collettivo di quella popolazione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico e del cimitero nella frazione Possidente del comune di Avigliano (Potenza), tenendo presente lo stato di legittima aspettativa della popolazione interessata che, attraverso la realizzazione delle due importanti opere pubbliche, vedrà risolti due problemi capitali da tempo sollecitati. (13882).

RISPOSTA. — Il comune di Avigliano ha presentato varie domande per concessione di contributo per la costruzione di edifici scolastici nelle varie frazioni fra cui quella di Possidente.

Tali istanze saranno esaminate con particolare attenzione in sede di formulazione del nuovo programma di edilizia scolastica da attuarsi con i benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione del cimitero, questo Ministero ha già promesso al comune di Avigliano, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 18 milioni, per la realizzazione di tale opera che sarà a servizio di varie frazioni fra cui quella di Possidente.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno reperire i mezzi necessari per aumentare di almeno un miliardo di lire il fondo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, per la concessione del contributo statale alle cooperative edilizie.

Si tenga presente che tale somma sarebbe sufficiente ad erogare il predetto contributo appena al 3 per cento dei 20 mila richiedenti e quindi alla piccola aliquota di persone favorite da interventi politici.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi la necessità di un più oculato controllo delle erogazioni, al fine di evitare che siano destinate ad iniziative di carattere speculativo.

Infatti, mentre si deve riconoscere al Ministero dei lavori pubblici la più rigida osservanza delle norme vigenti in materia — si deve lamentare che troppi soci di cooperative sono già proprietari di altri appartamenti, mentre restano in attesa dell'alloggio coloro che maggiormente avrebbero necessità.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non si ritenga opportuno sancire il principio che alle cooperative che fruiscono del contributo statale possono appartenere esclu-

sivamente soci sprovvisti di casa anche da parte del coniuge, per evitare il ripetersi di lamentati inconvenienti. (14036).

RISPOSTA. — Al raggiungimento dello scopo, che si prefigge l'onorevole interrogante, ha già provveduto la legge 9 agosto 1954, n. 705, la quale, come è noto, ha stanziato la somma di lire tre miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1958-59 incluso, per la concessione di contributi in annualità agli enti e società previsti dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, ivi comprese, quindi, le cooperative edilizie.

Nei riguardi di queste ultime, in particolare, si confida di poter assegnare, nel corrente esercizio finanziario, oltre lire 1 miliardo di contributi, corrispondenti ad oltre lire 25 miliardi di lavori.

Quanto al controllo sull'erogazione dei contributi, al fine di evitare che essi siano destinati ad iniziative di speculazione, si osserva che, finora, alle concessioni a favore delle cooperative edilizie e degli altri enti costruttori di case popolari, si è addivenuto attraverso una accurata cernita fra le numerosissime domande di finanziamento pervenute al Ministero e che, per ciò che concerne il settore delle cooperative edilizie (le domande presentate assommano ad oltre 15 mila), si è di regola data precedenza ai sodalizi che offrivano le migliori garanzie, tenendo pur conto delle categorie cui appartenevano i soci delle singole cooperative, costituite — per lo più — da dipendenti dello Stato o da impiegati di enti parastatali ovvero da modesti professionisti.

Quanto al fatto che i soci di cooperative a contributo erariale possano essere proprietari di case di abitazione, si fa presente che l'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, esclude la possibilità che vengano assegnati alloggi siffatti a persone che si trovino in determinate condizioni economiche (tra le quali l'essere proprietari di case di abitazione) e che la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e questo Ministero esercitano una diretta e continua vigilanza sulle cooperative sovvenzionate, annullando di volta in volta, su ricorso di soci ed anche di ufficio, le assegnazioni deliberate dai sodalizi ove si dimostrino in contrasto con le norme contenute nel sopracitato articolo 4.

Circa, poi, l'osservazione fatta che proprietari di appartamenti risultino spesso i coniugi dei soci, avvertesi che l'ultimo comma del ripetuto articolo 4 stabilisce che le esclusioni

dell'assegnazione degli alloggi sono comminate anche ai soci il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dal medesimo articolo, e cioè sia proprietario di altro appartamento nella località ove la cooperativa realizza il suo programma costruttivo.

Il Ministro dei lavori pubblici:
ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia notizia di circolari propagandistiche emanate dalla Federazione italiana tabaccai per raccomandare ai rivenditori italiani lo smercio di prodotti di vario genere, al fine di ottenere dalle ditte produttrici « donazioni » per il potenziamento della federazione stessa e della cooperativa mutua di assistenza e previdenza tra gli addetti alla vendita dei generi di monopolio (C.O.M.A.P.).

Mentre l'interrogante riconosce le piena legittimità dell'operato della federazione, non può non lamentarne il completo assenteismo laddove si trattava di caldeggiare le richieste dei rivenditori muniti di licenza temporanea estiva, ai quali, ingiustamente, tale licenza non è stata rinnovata, con grave nocumento della benemerita categoria che vanta, tra i suoi rappresentanti numerosi ex combattenti e decorati, cui è stato tolto il modesto reddito.

Per quanto sopra — e richiamandosi ad una precedente interrogazione — l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno e morale rivedere l'assurda disposizione, accogliendo i motivi precisi di un esposto recentemente presentato al ministro dai rivenditori della riviera romagnola, i quali non hanno mai dato motivo di lagnanza, tanto che taluna delle licenze in questione vanta il bel primato di trent'anni di anzianità. (14057).

RISPOSTA. — Si premette che tra l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Federazione italiana dei tabaccai intercorrono solo rapporti di natura strettamente sindacale per l'assistenza dei rivenditori iscritti alla organizzazione.

Ne deriva pertanto che l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può essere a conoscenza di circolari propagandistiche che la predetta Federazione avrebbe diramate ai rivenditori per raccomandare lo smercio di prodotti di vario genere.

D'altra parte lo stesso onorevole interrogante ammette che l'azione svolta dalla Federazione tabaccai per potenziare la sua organizzazione e quella della Cooperativa mutua di assistenza e previdenza tra gli addetti alla

vendita di generi di monopolio (C.O.M.A.P.), è perfettamente legittima, pur ritenendo di dover lamentare il completo assenteismo della Federazione allorché si è trattato di sostenere le richieste dei rivenditori muniti di licenza temporanea estiva per ottenere il rinnovo di tale licenza a seguito dei noti provvedimenti restrittivi emanati recentemente dall'amministrazione.

Per quanto la doglianza dovrebbe rivolgersi alla predetta Federazione e non all'amministrazione, sta di fatto che quanto rappresentato non corrisponde all'effettiva situazione poiché la stessa Federazione tabaccaia ha avuto più volte a prospettare lo stato di disagio in cui venivano a trovarsi i rivenditori delle località balneari per effetto della creazione delle numerose rivendite estive, le quali decurtavano sensibilmente il loro reddito proprio nel periodo in cui esse potevano beneficiare del maggior afflusso dei bagnanti nella zona.

D'altra parte la disposizione emanata dalla amministrazione, in base alla quale le rivendite temporanee estive vengono concesse soltanto negli stabilimenti balneari e negli alberghi di lusso, stabilisce testualmente che « per quei casi particolari, per i quali riesca difficile la applicazione dei criteri dianzi esposti, ovvero torni opportuno derogare ad essi, i signori ispettori prospetteranno tempestivamente le singole situazioni alla amministrazione centrale ». Pertanto, in relazione a quanto rappresentato, l'amministrazione non ha alcuna difficoltà, come ha già fatto per alcuni casi portati a sua diretta cognizione, a rivedere la disposizioni di massima, quando, si ripete, ricorrano particolari considerazioni nell'esclusivo interesse del servizio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene opportuno emanare apposite norme intese a dare all'articolo 84 delle norme transitorie della legge 31 luglio 1954, n. 599, una interpretazione più aderente alle varie posizioni di stato in cui vennero a trovarsi i sottufficiali collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge stessa, al fine di permettere a molti sottufficiali, collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio, di usufruire della indennità di riserva, utilissimo complemento della modestissima pensione. (14061).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente ai sottufficiali che, essendo stati a suo tempo collocati a riposo a

domanda, non hanno potuto usufruire dell'indennità speciale istituita con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Tale articolo non è suscettibile di interpretazione estensiva ai sottufficiali che lasciarono volontariamente il servizio, riferendosi la norma soltanto ai sottufficiali che cessino dal servizio per raggiunti limiti di età e a quelli che dal servizio abbiano cessato per raggiunti limiti di età o di servizio (vigenti questi ultimi per i sottufficiali dei carabinieri prima che anche nei loro confronti fossero adottati limiti di età per il collocamento a riposo).

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre la preparazione di apposito provvedimento legislativo per la concessione in piena proprietà degli alloggi asismici costruiti a seguito del terremoto del 23 luglio 1930 in alcune zone della Lucania (ad esempio Rionero in Vulture) per evitare ancora oneri finanziari allo Stato, costretto — di tanto in tanto — ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria per le modeste costruzioni.

Dall'attuale stato di cose non si avvantaggiano i comuni interessati — ai quali lo Stato ha ceduto l'amministrazione — a causa della modestia dei fitti che, spesse volte, non sono nemmeno riscossi per l'estrema indigenza degli occupanti.

Si fa presente, in proposito, che un provvedimento analogo è stato da tempo adottato per gli alloggi asismici costruiti dopo il terremoto calabro-siculo. (14073).

RISPOSTA. — La proposta di concedere in proprietà ai privati i ricoveri stabili costruiti a seguito dei terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930 nella zona del Vulture, ha già trovato concreta attuazione nel disegno di legge presentato l'8 gennaio 1955 alla Camera dei deputati da questo Ministero di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

Tale proposta di legge infatti, prevede la possibilità di dare corso alla vendita dei ricoveri di cui sopra agli attuali assegnatari e l'abrogazione dell'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1931, il quale faceva assoluto divieto ai comuni di vendere o di alienare i ricoveri e le aree ad essi ceduti.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione della strada statale n. 103 di chilometri 26 (Craco-Stigliano) (Matera), il cui progetto — per l'importo di 285 milioni — è giacente presso i competenti uffici ministeriali e la cui realizzazione, oltre ad arrecare notevoli vantaggi alla intera zona, permetterebbe di collocare una notevole aliquota della mano d'opera disoccupata. (14074).

RISPOSTA. — Si informa che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, a causa delle scarse disponibilità di bilancio in rapporto alla necessità di più urgenti interventi per l'intera rete stradale, non ha potuto finora provvedere alla sistemazione — e non alla costruzione — della strada statale n. 103 di Val d'Agri nel tratto Craco-Stigliano, per la quale è da provvedere la spesa complessiva di lire 285 milioni.

Si assicura, comunque, che non appena future disponibilità lo consentiranno, sarà provveduto anche alla sistemazione del predetto tratto di strada.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione della strada statale n. 92 dal chilometro 64 al chilometro 100 (Corleto-Missanello-Sant'Arcangelo) (Potenza), il cui progetto, per l'importo di lire 54 milioni, giace da tempo presso i competenti uffici ministeriali e la cui realizzazione, oltre ad arrecare notevolissimi vantaggi alla intera zona, permetterebbe di collocare una notevole aliquota della mano d'opera. (14075).

RISPOSTA. — Si informa che la rilevante spesa di lire 360 milioni, prevista per la sistemazione — e non costruzione — della strada statale n. 92 « dell'Appennino Meridionale » nel tratto della progressiva chilometri 64 alla progressiva chilometri 100 (Corleto-Missanello-Sant'Arcangelo), non può essere, per ora, sostenuta dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a causa delle scarse disponibilità di bilancio in rapporto alle numerose necessità di interventi per l'intera rete stradale di circa 25 mila chilometri.

Si assicura comunque, che non appena future disponibilità lo consentiranno, sarà provveduto anche alla sistemazione del predetto tratto di strada.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato dei progetti per la costruzione dei canali di irrigazione in agro di Valle Mercure, facenti parte del consorzio di bonifica per il miglioramento fondiario dei comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore (Potenza), tenendo presente l'interesse che l'opera riveste per i due comuni e per la quale, sin dal 1952, furono stanziati 85 milioni di lire. (14077).

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è già espresso favorevolmente sull'ammissione ad istruttoria della domanda di derivazione delle acque del torrente San Giovanni a scopo irriguo presentata dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania in concorrenza eccezionale con quella della Società meridionale di elettricità di utilizzazione a scopo industriale delle acque del fiume Lao, di cui il torrente San Giovanni è tributario (articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775).

In accoglimento di tale parere è stata predisposta la relativa ordinanza che quanto prima verrà inviata all'Ufficio del genio civile di Potenza il quale dovrà anche riferire sulla richiesta di autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, in pendenza della definizione della pratica di concessione all'ente di irrigazione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per la concessione di mutui a comuni che non possono offrire sufficienti garanzie, nonostante il disposto dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Infatti, ad analoga interrogazione dell'interrogante (n. 12039) si rispose citando, appunto il ricordato articolo che non riguarda la situazione dei comuni poveri cui si faceva esplicito riferimento.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali possibilità abbiano detti comuni — come ad esempio quello di Grassano (Matera) — i quali, pur alleggeriti degli interessi, non possono garantire nemmeno il capitale, anche dilazionato in 35 anni e per i quali, evidentemente, non giova nemmeno la provvidenza della garanzia statale. (14078).

RISPOSTA. — Le disposizioni attualmente in vigore per la esecuzione di opere di interesse degli enti locali, non prevedono altre agevolazioni di favore oltre quelle contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 589, e in quella succes-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

siva 15 febbraio 1953, n. 184, che detta norme integrative della n. 589.

Le agevolazioni previste da tali disposizioni si limitano alla concessione della garanzia statale per quei comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 della citata legge n. 589.

La proposta di un più largo intervento statale in favore dei comuni che non solo non abbiano la possibilità di garantire direttamente i mutui da contrarsi in base alle predette leggi n. 589 e n. 184, ma neppure di pagare le annualità di ammortamento, non può attualmente trovare accoglimento in quanto la situazione del bilancio statale non consentirebbe ora l'emanazione di una legge che ponesse a totale carico dello Stato la esecuzione di opere di conto degli enti locali.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di riparazione della strada d'ingresso al comune di Venosa (Potenza) — via Frusci — di metri 350, gravemente danneggiata dal passaggio degli automezzi pesanti delle truppe alleate, durante l'occupazione, in base alla perizia già eseguita dal Genio civile, tenendo conto del grave disagio derivante alla popolazione dallo stato incivile delle strade interne. (14222).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Venosa, in ottemperanza al disposto della legge 21 marzo 1953, n. 230, presentò all'Ufficio del genio civile di Potenza 5 domande riflettenti i lavori di riparazione dei beni di proprietà comunale danneggiati a seguito di eventi bellici.

Fra le domande presentate era inclusa quella tendente ad ottenere la sistemazione in via Frusci, i cui lavori venivano segnalati per un importo di lire 5.850.000. Tali lavori però non sono stati eseguiti, per la insufficienza dei fondi di bilancio stanziati per riparazione di danni di guerra.

Il comune di Venosa, per altro, nell'intento di eliminare gli inconvenienti derivanti dalla mancata sistemazione di detta via e avvalendosi dei benefici previsti dalla legge 15 ottobre 1953, n. 148, chiese ed ottenne da questo Ministero il contributo annuo del 5 per cento, per 35 annualità costanti, sulla spesa di lire 20 milioni.

Il progetto, redatto dall'ufficio tecnico del comune, è stato approvato con decreto ministeriale in data 28 aprile 1955, n. 1613, e con

ministeriale in data 17 giugno 1955, n. 3154, l'ente interessato è stato autorizzato ad esperire l'appalto per l'accollo dei lavori.

Il comune di Venosa sta ora perfezionando le pratiche per ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente poter indire la licitazione per l'accollo dei lavori di che trattasi.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione della strada extramurale Venosa-bivio Maschito (Potenza), di metri 1.500 (da eseguire con i fondi di 20 milioni, a suo tempo stanziati), il cui inizio è da tempo atteso dalla popolazione locale. (14223).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione — e non di costruzione — della strada extra murale Venosa-bivio Maschito, denominata via Roma, sono compresi nel progetto dei lavori di sistemazione straordinaria delle strade interne dell'abitato, redatto a cura del comune di Venosa, per i quali questo Ministero ha concesso il contributo dello Stato del 5 per cento annuo, per 35 annualità costanti, sulla spesa ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere, di lire 20 milioni.

Il progetto in questione è stato approvato con decreto ministeriale del 28 aprile 1955, n. 1613 e con ministeriale in data 17 giugno 1955, n. 3154, l'ente interessato è stato autorizzato ad esperire l'appalto per l'accollo dei lavori.

Il comune di Venosa sta attualmente perfezionando le pratiche per ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente indire la licitazione per l'accollo dei lavori di che trattasi.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le pratiche espletate dal comune di Latronico (Potenza), non sia stato ancora provveduto ad istituire nel rione « Pomagresta Superiore » della frazione Agromonte del suddetto comune i fontanili di acqua potabile della quale il suddetto rione è sprovvisto ed i cui abitanti sono costretti, per rifornirsi di acqua, a percorrere un tratto di oltre un chilometro di strada. (14224).

RISPOSTA. — Per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico del rione Pomagresta Superiore, per il quale nessuna richie-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

sta è stata avanzata dalle autorità comunali a questa amministrazione, è necessario provvedere in via preliminare ai lavori di captazione provvisoria della sorgente « Grazia » per accertarne la potabilità e la portata.

Qualora le acque dovessero risultare potabili e di sufficiente portata, si dovrà provvedere alla costruzione dell'adduttrice ed alla installazione dei fontanini occorrenti per l'approvvigionamento di Pomagresta con una presumibile spesa complessiva di almeno 7 milioni.

Allo stato attuale, tenuto conto delle limitatissime difficoltà di bilancio in rapporto ad altre necessità più urgenti della regione, occorrerà attendere che condizioni più favorevoli di bilancio consentano di provvedere alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se abbia notizia che presso alcuni uffici leva dei distretti militari — specialmente durante il periodo di chiamata alle armi di militari di leva — sono comandati impiegati da altri uffici i quali — a differenza degli impiegati fissi dei distretti — non percepiscono alcuna indennità di trasferta o per lavoro straordinario.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno istituire dei turni di avvicendamento tra personale effettivo e quello distaccato, in modo da perequare le loro retribuzioni ed evitando il malcontento generale. (14250).

RISPOSTA. — Apposite disposizioni ministeriali hanno autorizzato i comandi territoriali a sovvenire alle necessità di scritturazione delle commissioni di leva funzionanti nei capoluoghi di provincia con l'impiego di personale di rinforzo tratto da quello in servizio presso altri enti del presidio.

Poiché il suddetto personale viene impiegato nella stessa sede di servizio non può aver titolo al trattamento di missione.

In quanto al lavoro straordinario, risulta che il personale distaccato limita la propria prestazione alle sole ore di lavoro normale. Il lavoro straordinario non viene richiesto perché la esiguità dei fondi disponibili non ne consentirebbe la retribuzione. Gli stessi impiegati fissi dei distretti effettuano detto lavoro straordinario in un ridottissimo numero di ore mensili.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto, con danno sia agli abitanti del lagonegrese sia per le ferrovie dello Stato di Napoli, a sostituire sulla linea Salerno-Lagonegro i treni AT. 383 e AT. 386 (già effettuati con automotrici) con i treni A. 966 e A. 965 azionati a vapore.

Tale sostituzione arreca un sensibile danno agli abitanti del lagonegrese sia per le difficoltà e i disagi provocati da un treno a vapore, sia principalmente, perché le comunicazioni con Napoli si sono allungate di due ore.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ripristinare le due indispensabili automotrici, soddisfacendo in tal modo le aspettative della popolazione, tenendo conto che la linea di cui sopra serve centinaia di comuni ed è direttamente allacciata con le ferrovie calabro-lucane. (14257).

RISPOSTA. — Date le particolari caratteristiche della linea tra Scignano e Potenza, in relazione all'esistenza di lunghe gallerie su tratti acclivi che rendono particolarmente disagevole il servizio a vapore sulla tratta stessa, l'amministrazione ferroviaria ha ritenuto più opportuno effettuare con trazione a vapore i treni AT. 383 e AT. 386 tra Salerno e Lagonegro e impiegare, sulla linea Salerno-Potenza, le automotrici che prima effettuavano i predetti treni.

Tale provvedimento ha dato luogo inevitabilmente ad un allungamento di percorrenza di 52' nella intera tratta Lagonegro-Salerno ma ha consentito una riduzione di 24' nella percorrenza da Salerno a Potenza e di 66' in senso inverso. Esso, inoltre, evita il trasbordo, a Scignano, dei viaggiatori che da Salerno sono diretti a Potenza, relazione, questa, assai più frequentata di quella di Lagonegro.

Per quanto riguarda le comunicazioni tra Lagonegro e Napoli, l'aumento di percorrenza di 88' verso Napoli e di 41' verso Lagonegro, che si è venuto a determinare col nuovo orario, è stato causato anche dalla impostazione dei treni coincidenti a Salerno, che non è in relazione solo ai treni della linea in questione, ma anche a quelli della linea principale Napoli-Battipaglia.

E da considerare infine che Lagonegro risulta collegata a Napoli con altri treni più celeri, per alcuni dei quali si sono attuati ulteriori acceleramenti sul nuovo orario.

Si assicura comunque che la situazione sarà oggetto di nuovo esame non appena sa-

ranno consegnate dall'industria le nuove automotrici in corso di costruzione.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere i motivi per cui è vietato al personale della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza di grado inferiore a maresciallo di costituire cooperative edilizie per la costruzione di alloggi, con le provvidenze previste dalle leggi Aldisio, Tupini, ecc.

Tale divieto appare tanto più ingiustificato e incomprensibile, ove si consideri la estensione delle cooperative di cui sopra fra tutte le categorie del personale statale e parastatale e ove si tenga presente che gli appartenenti alle forze armate di cui sopra contribuiscono con il loro stipendio al fondo I.N.A.-Casa e non possono partecipare al modesto beneficio statale. (14264).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni di legge, che disciplinano le assegnazioni degli alloggi costruiti da cooperative edilizie fruienti del contributo erariale, non prevedono alcuna particolare esclusione del personale della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza di grado inferiore a maresciallo dalla possibilità di conseguire la assegnazione dei detti alloggi.

Esiste soltanto una limitazione, concernente il predetto personale, stabilita dalla norma di cui all'articolo 10, lettera c), della legge 1° marzo 1942, n. 113, in virtù della quale, delle cooperative edilizie fruienti del contributo erariale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti può far parte il personale militare e dei corpi armati dello Stato, specificato nell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il citato articolo 156 si riferisce, appunto, ai sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo.

Da quanto precede si evince che non è esatta l'affermazione che i sottufficiali di grado inferiore a maresciallo non possano costituire cooperative edilizie per la costruzione di alloggi con il contributo erariale.

Detti sottufficiali possono, infatti, come sopra si è detto, costituire o far parte di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, ma per la realizzazione dei propri programmi costruttivi, debbono richiedere ed ottenere i re-

lativi mutui da enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno rivedere le anacronistiche disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza per quanto riguarda la particolare situazione della vendita della birra, assoggettata alle stesse cautele e limitazioni in atto per gli alcoolici.

I nuovi esercizi pubblici, igienicamente rispondenti alle disposizioni, attrezzati ed accoglienti, non essendo in possesso della prescritta licenza di vendita di alcoolici, non possono mettere in commercio nemmeno la birra, bevanda di largo consumo, la cui vendita darebbe un modesto vantaggio agli esercenti che non riescono, altrimenti, a far vivere i loro locali.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno estendere la concessione di vendita della birra anche agli esercenti provvisti di licenza per analcolici, considerando che i quattro gradi della birra non possono essere considerati alla stregua degli alcoolici e superalcoolici. (14270).

RISPOSTA. — La vendita della birra è regolata in linea di massima dalle stesse disposizioni limitative attualmente in vigore per la vendita delle bevande alcoliche: la questione ora prospettata è quindi analoga a quelle che hanno formato oggetto di altre interrogazioni dell'onorevole interrogante ed alle quali fu data risposta da parte di questo Ministero con note del 21 giugno 1954, n. 666/4107 (interrogazione n. 5643) e del 24 aprile 1955, n. 666/5013 (interrogazione n. 12918).

Si soggiunge che la disciplina in vigore per la vendita della birra è più favorevole di quella prescritta per la vendita degli alcoolici di grado superiore (alcoolici sino al 21 per cento e superalcoolici), in quanto, mentre il rapporto limite stabilito per la vendita della birra, ai sensi del primo comma dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è di un esercizio per ogni 400 abitanti, il rapporto limite per le bevande alcoliche di graduazione superiore è di uno per ogni 1.000 abitanti.

Ciò consente la vendita della birra oltre che in tutti gli esercizi pubblici autorizzati allo smercio di bevande alcoliche anche in altri esercizi autorizzati esclusivamente alla vendita di tale prodotto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

L'autorità di pubblica sicurezza, inoltre, ove le aumentate necessità locali lo richiedano, rilascia ai sensi dell'articolo 103 del predetto testo unico per la vendita della birra, licenze temporanee di durata limitata alla stagione estiva.

La questione sarà comunque presa in esame in occasione della riforma del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare nel comune di Melfi (Potenza), il commissariato di pubblica sicurezza, soppresso nel 1927.

Si tenga presente che tale ripristino assolverebbe a inderogabili esigenze di ordine pubblico di cui si è avuta chiara visione durante recenti e antipatici incidenti avvenuti durante lo svolgimento di partite di calcio.

Nel 1945, dopo anni di interessamento presso le competenti autorità governative, si era ottenuto un aumento del personale in organico presso la questura di Potenza che avrebbe dovuto coprire il commissariato di Melfi per il quale erano stati predisposti i necessari locali, ma la pratica — per inspiegabili motivi — non fu condotta in porto.

L'interrogante fa inoltre presente che nello stesso comune di Melfi hanno sede la compagnia carabinieri, la procura della Repubblica, il tribunale, in collaborazione dei quali il commissariato di pubblica sicurezza dovrebbe funzionare.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno sino ad oggi impedito il ripristino del commissariato di cui sopra e se tali motivi siano ancora preclusivi alla legittima aspettativa della popolazione e delle autorità locali. (14272).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di personale e di mezzi di bilancio in rapporto alle molteplici esigenze dei servizi di pubblica sicurezza non consentono di procedere alla riapertura di nuovi uffici distaccati di pubblica sicurezza, se non in casi di assoluta necessità, che non sono ravvisabili, attesa la normale situazione dell'ordine pubblico, nella zona del Vulture.

Pertanto, questo Ministero non è in grado di accogliere la proposta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere i

motivi che non hanno permesso l'inizio dei lavori di costruzione dell'acquedotto Alpicello di Santo Stefano d'Avete (Genova), già approvati dall'Ispettorato ripartimentale forestale di Genova e annunziato con il 20 dicembre 1954.

Si tenga presente che la istanza fu presentata dopo la costituzione del regolare consorzio prescritto dalla legge e in base alla legge sulla montagna.

Le autorità locali hanno ripetutamente chiesto spiegazioni al prefetto di Genova e al Ministero per ottenere risposta.

Si tenga infine presente che nella località di Alpicella la pochissima acqua disponibile è stata giudicata antiigienica ed ha provocato molti casi di tifo tra la popolazione. (14313).

RISPOSTA. — In merito a quanto fatto presente con la interrogazione sopracitata si ritiene di dover innanzi tutto precisare che nessuna segnalazione o richiesta di informazioni è mai pervenuta a questo Ministero nei riguardi del costruendo acquedotto in frazione Aspicella del comune di Santo Stefano d'Avete, né è stata mai concessa alcuna approvazione per i lavori di detto acquedotto, approvazione che, nel caso, sarebbe di competenza dell'amministrazione centrale e non dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Genova.

Dalle informazioni assunte a seguito della richiesta è risultato che nel novembre del 1954 l'ispettorato regionale delle foreste di Genova, interessato dal consorzio costituitosi in Alpicella con lo scopo di addivenire alla costruzione di un acquedotto, con i benefici della legge 25 luglio 1952, n. 991, fece presente che nel piano generale sommario relativo al comprensorio di bonifica montana del Trebbia era prevista la costruzione di un acquedotto rurale in quella frazione e che la realizzazione dell'opera si sarebbe potuta attuare non appena definiti i rapporti relativi alla progettazione tra detto consorzio e l'amministrazione provinciale di Genova, cosa che non è finora avvenuta per cui non è stato possibile includere i relativi lavori nel programma dell'anno 1954-55.

Il Ministero dell'interno da parte sua, fatto conoscere che mentre erano in corso le intese per far sì che l'opera venisse realizzata con il contributo dello Stato ai sensi della legge per la montagna, è intervenuta; da parte del dicastero dei lavori pubblici, l'autorizzazione al finanziamento di un progetto di altro acquedotto dell'importo di lire 22 milioni — sempre per la frazione di Alpicella — progetto che era stato presentato fin dal 1953.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

La prefettura di Genova ha consigliato che si desse corso alla costruzione di quest'ultimo che, essendo finanziato sulla legge per le aree depresse, non comporta alcun onere per i frazionisti e per il comune, dato che la spesa è assunta a totale carico dello Stato.

A quanto informa la stessa prefettura, si è quindi dato sollecito corso alla istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici ed il Provveditorato alle opere pubbliche, approvata la perizia dei lavori, ne ha disposto l'appalto tramite l'Ufficio del genio civile.

I predetti lavori saranno consegnati alla impresa aggiudicataria ed iniziati, non appena eseguita la gara, entro brevissimo termine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali norme si intendano applicare per snellire razionalmente la procedura diretta ad ottenere la concessione di prestiti agrari, attraverso la apposita sezione di credito del Banco di Napoli, tenendo presente che spesso gli interessati, per mancanza di assistenza e oppressi dalle lungaggini burocratiche, finiscono per rinunciare ai benefici previsti, a tutto danno dell'evoluzione agricola, soprattutto della Lucania, ove gli agricoltori abbisognerebbero di maggiore assistenza e più sollecita facilitazione. (14315).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nello spirito e nell'osservanza delle leggi in vigore, non ha mancato di intervenire presso gli Istituti di credito agrario al fine di provocare ogni possibile semplificazione nella procedura per il conseguimento da parte di agricoltori singoli o associati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Per quanto riguarda il Banco di Napoli, risulta a questo Ministero che detto istituto ha già da qualche tempo adottato sostanziali innovazioni procedurali nella istruttoria delle domande di mutuo di miglioramento, consistenti nell'affidare agli stessi notai incaricati della stipula dei contratti la istruttoria legale sulla provenienza e libertà dei cespiti a garanzia dei mutui di miglioramento, in tal modo conseguendo apprezzabili risultati agli effetti della sollecita conclusione delle istruttorie.

In particolare, per le due province di Matera e Potenza, risulta che di tutte le richieste di mutuo di miglioramento agrario, presentate alle filiali del Banco delle dette province, sono attualmente in corso di definizione

solo 14 operazioni, per le quali è stata presentata domanda dalla metà di maggio a tutto il mese di giugno 1955.

Il perfezionamento di tali domande viene condotto a termine interessandosi, come sopra detto, gli stessi notai, incaricati della stipula dei contratti, anche degli accertamenti sulla provenienza e libertà dei cespiti ipotecandi.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato approvato il trasferimento dell'ufficio postale di Lavello (Potenza), dall'attuale inadeguata sede ai locali di proprietà Colabritti.

Si tenga presente in proposito che (qualunque sia il motivo del mancato trasferimento) la popolazione di Lavello ha elevato — anche a mezzo della stampa — le sue proteste, per la mancanza di un razionale e capiente ufficio postale che assolvere gli importanti compiti del comune, considerato, per importanza, il secondo della provincia di Potenza.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di urgenza si intendano adottare per mettere in grado il comune di Lavello di disporre di un efficiente ufficio postale. (14319).

RISPOSTA. — Finora questo Ministero non ha ritenuto opportuno trasferire l'ufficio postale di Lavello in altro locale di proprietà degli eredi Colabritti, in quanto, a parte l'eccessivo canone d'affitto chiesto dal proprietario e la notevole spesa imposta dai necessari lavori di adattamento, detto locale, costituito da un lungo vano (metri 18×6), privo di finestre, non risponde pienamente allo scopo.

Per provvedere pertanto ad una migliore sistemazione dell'ufficio di cui trattasi sono state già disposte ricerche allo scopo di reperire locali più adatti e più convenienti.

Qualora tali ricerche dovessero riuscire infruttuose, l'amministrazione riprenderà sollecitamente in esame la possibilità di meglio sistemare gli attuali locali dell'ufficio almeno fino a quando non si presenterà una più confacente soluzione.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali elementi sia fondata la tassazione per l'imposta di ricchezza mobile nei confronti del Consorzio mugnai di Melfi (Potenza), per l'importo di lire 3.657.933, da pagarsi in sei rate, tenendo

conto che il consorzio in questione non svolge attività produttrice di reddito, ma esclusiva opera di assistenza tecnica e sociale.

L'interrogante chiede infine di conoscere se non si ritenga opportuno promuovere una inchiesta per accertare i motivi che hanno indotto il procuratore delle imposte ad una così alta tassazione e per conoscere altresì se non ritenga opportuno adottare dei provvedimenti a carico dei responsabili di un così palese errore, che ha gettato alla disperazione alcuni padri di famiglia che dalla loro opera traggono appena quanto è indispensabile alla vita. (14342).

RISPOSTA. — Il « Consorzio mugnai melfitani », ha la natura e le caratteristiche di società cooperativa fra mugnai per conto terzi, come si è desunto dallo statuto sociale e per concorde ammissione dei suoi rappresentanti; come tale, esso è assoggettabile all'imposizione mobiliare.

L'iscrizione del reddito di ricchezza mobile nei ruoli principali e suppletivi dell'esercizio 1955-56 per un carico d'imposta di lire 3.657.931 è stata effettuata sulla base degli utili netti risultanti dai rendiconti approvati per ciascuno degli anni dal 1950 al 1953.

In effetti, però, non era stato tenuto conto da parte dell'ufficio distrettuale, degli ulteriori costi di esercizio derivanti dalle retribuzioni ed oneri aggiunti corrisposti ai soci prestatori d'opera; anche perché gli elementi necessari non vennero sufficientemente e chiaramente esposti negli allegati ai bilanci.

Nelle more della controversia insorta, per disposizione dell'intendenza di finanza di Potenza, in seguito a ricorso contro i ruoli, è stato provveduto allo sgravio dell'intero carico iscritto.

Stante quanto sopra, l'ufficio competente, con l'assistenza dell'ispettorato compartimentale, è stato invitato ad effettuare più appropriato accertamento sulla base dei nuovi e maggiori elementi che saranno forniti dal legale rappresentante del consorzio in questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre — almeno durante il periodo estivo — la fermata di tutti i treni diretti, direttissimi e rapidi di transito sulla linea Roma-Sulmona, alla stazione di Bagni di Tivoli, ove si trovano le sorgenti « Albule », frequentate da grandissimo numero di villeggianti di ogni categoria sociale, i quali sono costretti ad usare i servizi automobilistici, a tutto svan-

taggio della amministrazione ferroviaria. (14358).

RISPOSTA. — Bagni di Tivoli è già servita nei due sensi da 21 treni, che, pur essendo accelerati, si possono ritenere altrettanto utili dei treni più veloci, data la breve percorrenza (poco più di mezz'ora) fra quella località e Roma.

E da considerare, inoltre, che i treni celeri sono essenzialmente istituiti per le relazioni a lunga distanza e per essi i viaggiatori, che li utilizzano a tale scopo, sollecitano una sempre maggiore velocità.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione del bacino d'invaso denominato « Manca del Nigli » in agro di Satriano di Lucania (Potenza).

Si tenga presente in proposito, che da tempo l'ufficio di Potenza dell'ente irrigazione di Puglia e Lucania — da più parti sollecitato — ha eseguito la progettazione dell'opera, senza mai giungere all'appalto dei lavori.

L'opera di cui sopra è di vitale importanza per l'economia agricola della zona, poiché l'acqua attualmente impiegata per irrigazione (litri 400 circa) sta per essere utilizzata per altri comuni della provincia, sottraendola così ai 400 ettari di terreni di Satriano, che saranno all'improvviso privati dell'indispensabile alimento. (14412).

RISPOSTA. — Per la realizzazione dell'invaso denominato « Manca del Nigli » in agro del comune di Satriano, non è stato ancora redatto alcun progetto da parte dell'ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia e in Lucania.

Risulta tuttavia che a cura dello stesso ente sono stati eseguiti degli accertamenti preliminari per la determinazione delle formazioni geologiche della zona prevista per l'invaso.

Solo in seguito alle risultanze degli studi geologici ed alla presentazione del progetto relativo a tale opera, questa amministrazione potrà esperire le formalità di istruttoria a norma delle disposizioni di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo le istanze dell'amministrazione

interessata e i voti espressi dalla popolazione), disporre l'aggiornamento della denominazione dello scalo ferroviario da quello attuale di « Tito » a « Tito-Satriano di Lucania » (Potenza), in considerazione della breve distanza che separa il comune di Satriano dallo scalo ferroviario di Tito (15 chilometri) e dal continuo aumento di passeggeri e merci da e per Satriano, per cui la richiesta appare pienamente giustificata. (14414).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dal comune di Satriano di Lucania per ottenere che la denominazione della stazione di « Tito », della linea Battipaglia-Potenza, venga variata in « Tito-Satriano Lucania » è all'esame dell'amministrazione ferroviaria.

Si fa per altro presente che il provvedimento di cui trattasi è comunque subordinato al nulla osta della prefettura di Potenza ed al versamento da parte del comune interessato di un contributo nelle spese occorrenti.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la data in cui avranno inizio i lavori per la costruzione del secondo e terzo tronco della strada Moliterno-Lagonegro (Potenza) di cui da tempo si è annunciato il finanziamento e il cui progetto esecutivo è stato da anni predisposto, tenendo presente la necessità che i lavori in questione abbiano inizio da Moliterno, che è il comune più direttamente interessato alla realizzazione della importante opera pubblica. (14537).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del primo tronco della strada di bonifica Lagonegro-Moliterno, finanziati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono in corso di completamento a cura dell'Ufficio del genio civile di Potenza.

Il secondo ed il terzo tronco, dovrebbero essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed eseguiti a cura dell'ente irrigazione di Puglia e Lucania.

Tale ente ha affidato l'incarico della progettazione dei due elaborati all'Ufficio del genio civile di Potenza, che compilati i due progetti per il rispettivo importo di lire 302.500.000 e di lire 229.515.000 ed espletata la rituale istruttoria li ha trasmessi alla Cassa per il Mezzogiorno rispettivamente in data 1° febbraio 1955 e 3 febbraio 1955.

Da informazioni assunte presso l'ente di irrigazione è risultato che finora non è ancora

intervenuta l'approvazione dei progetti stessi da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire il gruppo *B* nell'amministrazione della pubblica sicurezza, inquadrando in esso — *re jure* — gli attuali impiegati di polizia, mentre il personale di gruppo *C* potrebbe accedervi mediante corso per esami, purché fornito di titolo di studio superiore ed abbia prestato un determinato periodo di servizio nella pubblica sicurezza.

Si tenga presente, in proposito, che attualmente gli impiegati di polizia sono inquadrati nel gruppo *C* e percepiscono gli stipendi previsti per il personale d'ordine, mentre l'articolo 1 del regio' decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, stabilisce che il personale della polizia ha l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.

A questo personale, pertanto, non fu soltanto cambiato nome, ma ne venne ampliata la funzione, poiché la trattazione degli atti di polizia amministrativa sorpassa i limiti di una semplice mansione d'ordine e si configura chiaramente come mansione di concetto.

A ragione, dunque, detto personale, sin dal 1925, aspira ad un miglioramento economico e di carriera adeguato alle mansioni che esercita.

La istituzione del gruppo *B* appare moralmente e giuridicamente legittima, poiché porrebbe fine alla ingiustificata menomazione di una categoria cui, per legge, è richiesta una prestazione di concetto che è poi retribuita come prestazione d'ordine: categoria che — come previsto dall'attuale legge-delega — dovrà essere inquadrata nel gruppo *B* per le mansioni esercitate.

Si tenga infine presente che gli impiegati di polizia iniziano la loro carriera dal grado XI — così come quelli di gruppo *B* — ma pervengono, al massimo della carriera, al grado IX, mentre quelli di gruppo *B* pervengono sino al VI.

Per quanto sopra l'interrogante chiede quali motivi si siano opposti sino ad oggi al compimento di un atto di giustizia tanto atteso e quali passi si intendano compiere perché la denunziata sperequazione non abbia ulteriormente a protrarsi. (14572).

RISPOSTA. — L'istituzione del gruppo *B* nell'amministrazione della pubblica sicurezza ha già formato oggetto di studio da parte di questo Ministero.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

La questione sarà riesaminata nel quadro delle proposte per l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare — sia pure momentaneamente — il personale della procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza, allo scopo di istruire e definire le mille domande di arruolamento nel corpo degli agenti di custodia, giacenti da lungo tempo negli uffici della procura stessa, esaudendo così l'attesa di tanti cittadini fiduciosi in una futura sistemazione. (14578).

RISPOSTA. — La pianta organica del personale di segreteria della procura della Repubblica di Potenza prevede un segretario capo e tre segretari in sottordine. Attualmente il personale dell'anzidetta procura è al completo.

Non è possibile destinare — sia pure temporaneamente — altro personale all'ufficio giudiziario di cui trattasi, poiché le applicazioni di funzionari di cancelleria negli uffici che hanno l'organico al completo sono vietate dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro: MORO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una scrupolosa inchiesta al fine di esaminare i metodi seguiti dall'amministrazione delle ferrovie calabro-lucane in occasione di un recente concorso per due posti di capo del personale viaggiante, da scegliere fra i 5 controllori in servizio.

Infatti, senza bandire un regolare concorso e senza predisporre un programma, i controllori furono invitati a presentare domanda in data 28 febbraio 1955, e successivamente a sostenere la prova il 27 aprile 1955, presso l'istituto tecnico di Bari.

I concorrenti però furono rimandati al pomeriggio perché le aule erano occupate dagli alunni: cosa risultata non vera a causa dello sciopero dei professori allora in atto.

Comunque, dopo un'attesa estenuante di nove ore, l'esame ebbe inizio con la lettura del tema, da parte dell'ingegnere capo gruppo di Bari: tema vergato su un semplice foglio di carta e senza la garanzia della busta sigillata, normalmente seguita per concorsi analoghi della stessa amministrazione.

Poiché il giorno seguente furono chiamati all'esame orale solo due concorrenti e non si

tenne conto dei titoli di anzianità di servizio e di studio, l'interrogante chiede di conoscere se realmente i tre concorrenti esclusi avessero presentato elaborati tali da consigliarne la esclusione e per conoscere infine se non si ritenga opportuno di far presiedere i futuri concorsi da funzionari dell'Ispettorato per la motorizzazione ed i trasporti in concessione, sotto la garanzia della regolarità dei bandi e dello svolgimento. (14593).

RISPOSTA. — Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie in concessione, non contempla una regolamentazione concreta degli avanzamenti e delle promozioni di detto personale.

L'articolo 15 dell'allegato A) allo stesso decreto dispone infatti che le norme da valere in materia debbano essere determinate dagli speciali regolamenti dell'azienda alla quale è, pertanto, attribuita la facoltà di stabilire i criteri da osservare nell'ambito aziendale per le promozioni.

Nel caso delle ferrovie calabro-lucane l'apposito regolamento in vigore dal 1933, consente all'azienda di procedere mediante concorso per esami alle promozioni dei suoi dipendenti quale che sia la qualifica inerente ai posti da coprire.

Effettuati opportuni accertamenti in ordine a quanto nella fattispecie segnalato, è risultato che l'azienda bandì il concorso con ordine di servizio n. 5, del 17 febbraio 1955, nel quale fu anche stabilito che gli esami dovevano consistere in una prova scritta ed una orale e che alla prova orale andavano ammessi solo i candidati che avrebbero superato la prova scritta.

La prova scritta ebbe poi luogo in Bari presso un istituto magistrale il 27 aprile 1955, ed i candidati furono convocati per le ore 9 del mattino, ma l'anzidetto istituto soltanto nel pomeriggio mise a disposizione l'aula necessaria.

Il tema per la prova scritta fu dato su argomento strettamente attinente la materia che deve formare oggetto del normale espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica di capo del personale viaggiante.

Il tema fu stabilito dai componenti la commissione esaminatrice prima dell'inizio degli esami e senza alcuna particolare formalità come di consueto si è sinora fatto in quell'azienda per tali tipi di esami.

Su cinque candidati soltanto due furono ammessi alla prova orale in quanto, in sede di correzione dei temi, la commissione esa-

minatrice giudicò insufficienti le prove scritte degli altri tre.

È da escludere che in sede di ammissione alla prova orale la predetta commissione avrebbe dovuto tenere conto dei titoli di anzianità e di studio. Tale obbligo non risulta invero dal richiamato regolamento il quale, per le promozioni che l'azienda intende effettuare mediante concorso, prescrive di avere riguardo al solo esito dell'esame.

Quanto poi allo stabilire se i concorrenti esclusi avessero realmente presentato elaborati tali da consigliarne l'esclusione, va osservato che ciò implicherebbe l'esercizio da parte di questa amministrazione di un potere di revisione dell'operato della commissione esaminatrice, che, però, non risulta accordato dal decreto n. 148, il quale ha specificamente stabilito i casi di intervento di questo Ministero in materia del trattamento del personale delle ferrovie in concessione.

Per lo stesso motivo è da escludere che si possa prescrivere alle aziende di far presiedere da funzionari di questa amministrazione i concorsi inerenti al loro personale.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se abbia notizia del grave malcontento che regna fra gli abitanti dei comuni di Genzano in Lucania, Acerenza, (Potenza), a causa degli orari delle ferrovie calabro-lucane, tenendo conto che nemmeno un treno è in coincidenza con i treni delle ferrovie dello Stato, diretti a Foggia e Napoli.

Si tenga inoltre presente che le automotrici sono insufficienti a contenere il numero dei viaggiatori; ciò si verifica particolarmente per il primo treno in partenza la mattina da Genzano, costituito da una automotrice di antichissimo modello, che dispone solo di 35 posti a sedere, mentre raccoglie viaggiatori di Genzano, Torre Vosa, Oppido Lucano, Cancellara, Pietragalla, San Nicola, Avigliano e Tiera.

L'interrogante chiede infine se non ritenga opportuno provvedere con urgenza alla manutenzione delle linee Potenza-Gravina e Potenza-Laurenzana sul cui percorso avvengono frequenti incidenti, specialmente nella stagione invernale a causa del materiale inadatto e della insufficienza delle squadre di manutenzione. (14594).

RISPOSTA. — Gli orari delle ferrovie calabro-lucane sono concordati in apposite riunioni con l'intervento dei rappresentanti

delle camere di commercio e delle autorità interessate, tenendo anzitutto presenti le varie esigenze locali.

Tali esigenze risultano soddisfatte per i comuni di Genzano in Lucania, Torre Vosa, Oppido Lucano, Acerenza, Cancellara, Pietragalla, San Nicola, Avigliano e Tiera, serviti dalla linea Bari-Altamura-Avigliano Lucano-Potenza.

Con i detti orari — salvo notevoli ritardi dei treni — i viaggiatori provenienti dai comuni sopracitati trovano le coincidenze a Potenza Inferiore con i treni delle ferrovie dello Stato in partenza per Napoli alle ore 8,05 (rapido); 16,47 e 18,13.

Per quanto riguarda invece le coincidenze ad Avigliano Lucano per Foggia, attualmente poco comode, si cercherà di migliorarle in occasione dell'entrata in vigore dei prossimi nuovi orari.

Nei riguardi del materiale rotabile si fa presente che sulla rete delle ferrovie calabro-lucane sono state immesse recentemente in servizio 24 automotrici tipo Breda a carrelli ed 8 rimorchiate, pure a carrelli, per i cui acquisti lo Stato ha anticipato alla società rilevanti somme.

Detto materiale viene impiegato per effettuare i treni più importanti, mentre le corse locali vengono effettuate con automotrici a due assi ammodernate e della capienza di 72 posti di cui 36 a sedere.

Gli affollamenti si verificano in particolare con i treni del mattino ma sempre per brevi percorrenze.

La manutenzione delle linee Potenza-Gravina e Potenza-Laurenzana, per la quale sono impiegate squadre di numero adeguato, risulta regolare.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione di un ufficio postale nella frazione di Sorbo del comune di Tagliacozzo (L'Aquila), in considerazione del notevole afflusso di corrispondenza in partenza e in arrivo, cui il portalettere del vicino paese di Poggio Filippo non riesce più a provvedere adeguatamente, oltre a provocare notevoli ritardi nell'espletamento del delicato servizio.

Quanto sopra è stato già oggetto di richiesta ufficiale della popolazione della frazione, per cui sono stati disposti i necessari rilevamenti statistici che avrebbero dato esito positivo. (14596).

RISPOSTA. — Gli accertamenti relativi al numero degli abitanti, al traffico postale, alla distanza da altri uffici, ecc., disposti da questo Ministero per esaminare la possibilità di istituire nella frazione di Sorbo una ricevitoria postale non sono stati ancora ultimati.

Si assicura, comunque, che il problema è attentamente seguito per l'adozione di tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio una soluzione equa del grave problema del personale di segreteria delle scuole di avviamento professionale il quale — pur prestando servizio in istituti statali — è retribuito dalle amministrazioni comunali con stipendi che, spesso, non superano le 15 mila lire mensili.

Si tenga presente, in proposito, che da ben 5 anni il personale di cui sopra si batte per il passaggio dell'onere finanziario allo Stato e che lo stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel febbraio 1955, votava un ordine del giorno auspicando il passaggio di cui sopra. (14820).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha ultimato la stesura di uno schema di disegno di legge riguardante il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale.

In detto schema, oltre all'attuazione della riforma didattica della scuola di avviamento, tanto sentita e richiesta, è prevista la nuova regolamentazione del personale di segreteria e di servizio, che, a norma dell'articolo 28 della legge 22 aprile 1932, n. 490, è oggi a carico dei comuni.

Poiché tale nuova regolamentazione si concreta, fra l'altro, nel passaggio a carico dello Stato del detto personale dei comuni ed importa un maggior onere per il bilancio statale, lo schema di provvedimento deve ottenere il preventivo assenso dei ministri dell'interno e del tesoro.

Attualmente sono appunto in corso scambi di vedute al riguardo fra i due Ministeri e questa amministrazione. Non posso però non far rilevare il notevole aggravio che l'attuazione del provvedimento comporta per il bilancio dello Stato, onde la sua definitiva approvazione è subordinata alle effettive disponibilità del tesoro.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per sanare il *deficit* del consorzio provinciale antitubercolare di Matera, che ammonta a 60 milioni, dovuto al pagamento di rette di tubercolotici ricoverati in sanatori e case di cura private.

Per conoscere, infine, se non si ritenga doveroso ed urgente sollecitare la discussione parlamentare sul disegno di legge per la concessione all'A.C.I.S.P. di un fondo di 2 miliardi di lire, da impiegare per il completamento di alcuni sanatori, al fine di poter rapidamente provvedere ad ultimare un reparto sanatoriale per tubercolotici, capace di 180 posti-letto iniziato in Matera sin dal 1948, e restato incompiuto, con grave disagio di tanti ammalati della provincia, costretti a chiedere ricovero in ospedali troppo lontani dal luogo di abituale residenza. (14841).

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue a nome del Governo.

La delicata situazione finanziaria del consorzio provinciale antitubercolare di Matera non è dissimile da quella degli altri consorzi provinciali antitubercolari della Repubblica.

Numerosi sono i consorzi (Napoli, Cagliari, Caserta, Roma, Milano, Livorno, ecc.) che si dibattono in situazioni finanziarie ben più gravi di quella prospettata dal consorzio di Matera e, nonostante le vive, reiterate premure rivolte dagli enti stessi per ottenere un intervento eccezionale da parte dello Stato, questo Alto Commissariato si è trovato nella assoluta impossibilità di accogliere — anche parzialmente — le richieste pervenute.

Ciò, in considerazione del fatto che l'attuale stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio di questo A.C.I.S. è appena sufficiente per la erogazione, a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, dei soli contributi ordinari, nella misura stabilita.

Premesso quanto sopra, si ritiene che un congruo aumento — autorizzato dalla prefettura di Matera — delle quote capitarie a carico della provincia e dei comuni, possa mettere in grado il locale consorzio antitubercolare di sanare, entro breve tempo, il deficit segnalato.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che il disegno di legge predisposto da questo Alto Commissariato per lo stanziamento di due miliardi di lire, occorrenti per il completamento di opere antitubercolari, non ha

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

ancora ottenuto l'adesione del Ministero del tesoro.

Nonostante le reiterate premure rivolte in proposito, lo stesso dicastero non ha potuto proporre il finanziamento dell'onere relativo al predetto disegno di legge.

Non appena il Ministero predetto potrà dare corso alla richiesta, il provvedimento verrà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, per essere poi presentato al Parlamento.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente esaudire i voti espressi dalla cittadinanza, disponendo l'estensione della rete telefonica urbana di Matera al nuovo rione « Cappuccini », recentemente sorto e già largamente abitato.

Si tenga presente in proposito che sono stati ultimamente ampliati alcuni impianti telefonici di Matera, per cui la auspicata estensione si inserirebbe nel quadro dei lavori già da tempo predisposti. (14856).

RISPOSTA. — L'unica richiesta di collegamento telefonico è stata avanzata dall'orfano-troffio « Cappuccini »; tale richiesta è stata già presa in esame dalla società concessionaria telefonica di zona (S.E.T.) la quale provvederà quanto prima a notificare all'orfano-troffio la quota parte della spesa d'impianto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, fa carico agli utenti.

Si può comunque assicurare che sia una eventuale richiesta da parte del comune per l'istituzione di un posto telefonico pubblico, sia altre richieste di collegamenti ad uso privato, saranno sollecitamente esaminate e soddisfatte dalla predetta società concessionaria compatibilmente con le disponibilità di centrale e di rete e seguendo le modalità previste dalle norme in vigore.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quale è lo stato attuale dei lavori di ricostruzione della linea ferroviaria Firenze Santa Maria Novella-Faenza, e quali motivi ostacolano la ricostruzione dell'intera linea e la riattivazione dei tratti le cui opere d'arte sono — da anni — già ripristinate, quali ad esempio: il tratto Firenze Santa Maria Novella-Fiesole Caldine, il tratto Borgo

San Lorenzo-Ronta ed il tratto Ronta-Crespino del Lamone.

Trattandosi in linea di particolare interesse economico e sociale — e basta, per convincersene, guardare le statistiche dell'esercizio prima della distribuzione avvenuta per eventi bellici — e trattandosi dell'unica linea che congiunge la Romagna con la Toscana ed una vasta zona della provincia di Firenze con il capoluogo, chiede inoltre, l'interrogante, di conoscere i motivi per i quali ancora, dopo dieci anni dal termine della guerra, essa non sia stata posta in grado di funzionare. (14889).

RISPOSTA. — La linea Firenze-Faenza, unitamente ad altre linee disastrose dalla guerra e tuttora interrotte, viene ricostruita gradualmente in conformità con gli stanziamenti che annualmente vengono messi a disposizione delle ferrovie dello Stato e in relazione alle molte altre esigenze cui occorre sopperire per assicurare la regolarità dell'esercizio ferroviario sulle linee attivate.

Infatti i tratti Marradi-Faenza e San Pietro a Sieve-Borgo San Lorenzo sono stati ricostruiti e sono già in esercizio.

Per il tratto Borgo San Lorenzo-Marradi, oltre alle opere già ricostruite, sono stati programmati per il corrente esercizio finanziario tutti gli altri lavori occorrenti per la riattivazione che comporteranno una spesa di oltre 600 milioni di lire.

Poiché la completa ricostruzione del tratto Firenze-San Pietro a Sieve Borgo San Lorenzo richiede una ulteriore spesa di circa 1.500 milioni che per insufficiente disponibilità di fondi non è, per il momento, possibile finanziare, le ferrovie dello Stato hanno dato la precedenza alla ricostruzione del tratto Borgo San Lorenzo-Marradi anzidetto, il quale consentirà il ripristino del collegamento ferroviario di Firenze con Faenza tramite la deviazione Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui l'amministrazione delle ferrovie dello Stato non abbia ancora ripristinata, per la seconda classe, la tariffa locale (ex tariffa n. 9, ordinaria vicinale), essendosi limitata a ripristinarla solo per la terza classe, tenendo conto che della suddetta seconda classe si serve un gran numero di impiegati e professionisti, i quali viaggiano per motivi di lavoro e non per diporto. (14890).

RISPOSTA. — La tariffa n. 9 (vicinale) alla quale si riferisce l'onorevole interrogante fu soppressa nel febbraio del 1949 e sostituita con i « prezzi locali » che si presentavano più idonei a fronteggiare la concorrenza dei mezzi stradali.

Rispetto alla tariffa ordinaria n. 1, essi comportano in media una riduzione del 30-35 per cento risultando così, laddove in vigore, più vantaggiosi per il pubblico che non la predetta tariffa vicinale n. 9.

Al riguardo si precisa che i prezzi locali vengono istituiti soltanto nell'interesse della ferrovia, allo scopo di mantenere o riacquisire traffico su quelle tratte sulle quali si esercita maggiormente la concorrenza degli altri mezzi di trasporto, e sono limitati, nella loro maggioranza, alla terza classe, in quanto la concorrenza si esercita soprattutto nei riguardi dei viaggiatori di tale classe.

In considerazione di quanto precede, non viene ravvisata l'utilità di attuare in linea generale prezzi locali per la seconda classe; ove ricorrono, per altro, particolari situazioni concorrenziali sono attuati prezzi locali anche per tale classe, come, difatti, avviene su parecchie relazioni.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi venga ritardata la pratica di pensione concernente il signor Contrada Guido fu Lincoln, da Napoli, e ivi domiciliato (via Ascanio 19, Bagnoli), già seniore in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

Detta pratica, completa di tutti i documenti di rito nonché dello stato di servizio aggiornato già trasmesso dal distretto militare di Napoli, trovasi giacente dall'aprile 1954, presso il Ministero difesa ispettorato pensioni.

L'interrogante inoltre chiede perché non sia stato dato corso alle reiterate istanze rivolte dal Contrada Guido per avere un anticipo sulla pensione e sugli arretrati, in attesa del decreto, e ciò come da circolare emanata a suo tempo dallo stesso Ministero della difesa. (12370).

RISPOSTA. — All'atto della ricezione della interrogazione l'esito della pratica cui ci si riferisce risulta già comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non sia stato ancora dato corso risolutivo alla pratica di pensione di guerra riguardante il signor Fabbrocino Donato fu Domenico, da San Giuseppe Vesuviano (Napoli) padre del militare Fabbrocino Giovanni caduto per fatto bellico il 25 aprile 1945 a Marengo di Marmirolo (Mantova).

La domanda di pensione fu inviata dal Fabbrocino Donato al Ministero del tesoro-pensioni di guerra il 3 dicembre 1947, munita di tutti i documenti di rito. Ma solo alla fine del marzo 1954 vennero chieste informazioni ai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, mentre il 24 giugno 1954, il Fabbrocino veniva chiamato a visita medica dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli. Da allora il Fabbrocino non ha più avuto alcuna notizia in merito dal competente Ministero.

Si fa presente che il Fabbrocino è padre di sette figli a carico, di cui due donne paralizzate, mentre le sue stesse condizioni di salute sono pessime.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministero non ritenga di dover disporre un favorevole provvedimento che apra uno spiraglio di vita ad una famiglia così duramente colpita. (13291).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Circa i motivi che ritardano l'esito della pratica di passaggio alla prima categoria per il pensionato di guerra Di Petrillo Domenico Antonio fu Giuseppe, da Roccamonfina (Casserta), padre del defunto militare Giuseppe.

Il Di Petrillo ebbe concessa pensione di guerra con decreto ministeriale del 26 ottobre 1950, n. 1657888, a decorrere dal 30 gennaio 1944. In seguito a visita medica per aggravamento del 15 gennaio 1953, gli si riscontravano elementi sufficienti a fargli attribuire la prima categoria. (13293).

RISPOSTA. — Il signor Di Petrillo Domenico Antonio è in godimento di pensione di guerra con decorrenza dal 30 gennaio 1944, e di assegno di previdenza dal 1° marzo 1950, quale padre dell'ex militare Giuseppe.

Detta pensione è stata liquidata nella misura massima consentita dalle vigenti dispo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

sizioni di legge, pertanto non può essere concesso al Di Petrillo alcun altro beneficio.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Circa i motivi per cui non ancora è stato notificato il decreto d'assegnazione della pensione di guerra a Cerbo Francesco fu Giuseppe, da Pietramelara (Caserta).

Il Cerbo fu sottoposto a visita medica, con esito a lui favorevole fin dal 1950, posizione 1303784 N.L. (pensione di guerra diretta). (13481).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 1° agosto 1955 al municipio di Pietramelara (Caserta) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale corso sia stato dato alla pratica riguardante Smilzo Anna vedova Nastro, da Gragnano (Napoli).

La Smilzo, in quanto vedova di Nastro Luigi Caetano fu Luigi, da Gragnano, deceduto in seguito ad infermità contratta in servizio quale sottufficiale della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inoltrò in data 5 agosto 1954 domanda al Ministero della difesa (esercito, ufficio pensioni milizia nazionale per la sicurezza nazionale) per ottenere la pensione di reversibilità per le suesposte condizioni.

Nessuna notizia ha avuto la Smilzo in seguito alla sua domanda, per cui l'interrogante chiede anche a quale motivo debba attribuirsi il ritardo nell'evasione della pratica. (13492).

RISPOSTA. — Premesso che per la liquidazione del trattamento di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72, è stata emessa dall'amministrazione militare determinazione negativa in quanto l'ex milite della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale Nastro Luigi, congedatosi nel 1942, non aveva acquisito diritto all'indennità di cessazione prevista dall'articolo 9 della citata legge, per quanto concerne la liquidazione della pensione privilegiata di guerra, competente a decidere è il Ministero del tesoro al quale la vedova del Nastro ha inoltrata domanda.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non si provveda a concludere la pratica di pensione di

guerra concernente Roselli Nicola fu Antonio da Tufino (Napoli). (13811).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino alla sollecita liquidazione della pensione a Ottone Domenico di Andrea, domiciliato a Torre Annunziata (Napoli), Vico Luna, n. 32, nella sua qualità di ex camicia nera scelta della disciolta milizia, e ciò in base alla legge 20 marzo 1954, n. 72.

L'Ottone, che apparteneva alla milizia fin dal 1923, come da documenti, e che come reduce della guerra 1915-18 e della guerra d'Africa, ha compiuto cinque anni di servizio computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, è in possesso di tutti i requisiti per la concessione della pensione stessa, mentre risulta inviato anche il foglio informativo matricolare che ancora occorreva per completare la pratica. (13813).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del ministro per il tesoro.

La domanda per la liquidazione della pensione all'ex camicia nera cui ci si riferisce è in corso d'istruttoria.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato a pratica definita.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino a una sollecita definizione della pratica di pensione concernente Spelta Mario da Napoli, con numero di posizione 1413562.

Per detta pratica è stato compilato schema di provvedimento, già trasmesso con elenco n. 64204 al comitato competente a dare il parere circa l'esistenza del diritto alla pensione di guerra. (13818).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di ovviare con un provvedimento di eccezione a talune sperequazioni determinate dal ritardo

che ancora subisce il disegno di legge riguardante l'avanzamento degli ufficiali.

Le riduzioni degli organici degli ufficiali effettuate nel dopoguerra non furono attuate in tutti i ruoli e gradi, sicché vi furono ufficiali anche con molti anni di grado che si trovarono in soprannumero per il trattenimento in servizio di altri più anziani. Il nuovo disegno di legge riguardante l'avanzamento degli ufficiali dovrebbe garantire un minimo di carriera (tenente colonnello) e la possibilità di consentire un'altra promozione nella posizione « a disposizione ». Ma appunto il denunziato ritardo subito dal disegno di legge in questione provoca grave danno alla situazione di ufficiali meno favoriti (e sono i più numerosi) a tutto vantaggio di quelli che hanno raggiunto i gradi più alti, perché la legge sull'avanzamento doveva operare in sincronia con quella degli aumenti degli organici. Non essendo stata approvata la legge tempestivamente, le promozioni furono effettuate col vecchio sistema dell'anzianità.

L'attuale situazione, protrandosi ancora a lungo, porterebbe ad un invecchiamento temporaneo di tutti i quadri, per cui ad un tratto si troverebbero colpiti dai limiti di età tutti gli ufficiali superiori e buona parte di capitani.

In particolare si è verificato già che una ventina di maggiori commissari dell'esercito, con anzianità di grado di oltre 12 anni, si siano trovati in un primo tempo in soprannumero, perché non furono apportate le riduzioni previste dalla legge, e successivamente bloccati perché alle promozioni che si verificano annualmente corrisponde la immissione di ufficiali superiori già ricorrenti al Consiglio di Stato in seguito ad epurazione.

Allo stato attuale i predetti maggiori dovranno permanere nel grado per un periodo che va da 5 a 10 anni, e cioè corrono il rischio di esservi raggiunti dai limiti di età. Invece i colleghi di corso delle varie armi degli stessi ufficiali sono stati promossi tenenti colonnelli, ed alcuni anche colonnelli, da vari anni.

Per questo particolare caso si rende necessario un provvedimento eccezionale, ossia la promozione a tenente colonnello in soprannumero come fatto per i carabinieri e per l'amministrazione. (13828).

RISPOSTA. — Il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali, — nella cui materia rientrano le questioni prospettate — è in atto all'esame del Parlamento.

In tale fase del provvedimento legislativo, sembra opportuno che il Ministero si astenga

dall'esprimere giudizi, che potrebbero interferire con l'attività del Parlamento in corso di svolgimento.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quale motivo all'ex combattente Muzzo Nicola fu Nicola, da Pietramelara (Caserta) non sia stata data ancora doverosa comunicazione ufficiale del conferimento della medaglia di bronzo al valor militare, costretto così il decorato a non poter usufruire di tutti i benefici di legge.

Notizia del suddetto conferimento fu pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1954, n. 25, con la seguente motivazione: « Muzzo Nicola fu Nicola e di Palmieri Teresa, da Pietramelara (Caserta), classe 1917, caporal maggiore, reggimento lancieri, Milano. Comandante di una squadra cavalieri appiedati si lanciava, deciso e noncurante del pericolo, sotto violento fuoco di armi automatiche, all'attacco di una quota che conquistava, infliggendo severe perdite all'avversario. Siatista (Grecia) 18 marzo 1943.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro non ritenga opportuno di disporre sollecitamente in merito. (13830).

RISPOSTA. — Il decreto concessivo della medaglia di bronzo al valor militare a favore dell'ex combattente Muzzo Nicola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1954, n. 25, è stato sottoposto a rettifica relativamente alla denominazione della località di nascita dell'interessato; tale erronea denominazione aveva reso impossibile dare comunicazione al comune di nascita — e non all'interessato — dell'avvenuta concessione ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Essendosi nel frattempo provveduto alla anzidetta rettifica si è reso ora possibile effettuare al comune la prescritta comunicazione tramite il competente distretto militare cui spetta anche provvedere alla consegna del brevetto e della relativa insegna metallica al decorato.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPAMPANATO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano edotti di quanto si verifica a Capri (Napoli), e più propriamente nella famosa « zona di Tiberio », dove un proprietario (l'avvocato Pascotti) ha intenzione di costruire, su progetto già approvato, un fabbri-

cato che dal posto prescelto limita la visuale panoramica su un paesaggio unico al mondo.

Considerato che la Sovrintendenza belle arti di Napoli avrebbe ben potuto subordinare il permesso alla scelta di un sito più a valle, facilmente reperibile in una proprietà di 16 mila metri quadrati, l'interrogante chiede al ministro della pubblica istruzione quale provvedimento intenda prendere per correggere il disposto della predetta Sovrintendenza di Napoli, tra l'altro lesivo di quella « tutela del paesaggio » garantita dall'articolo 9 della Costituzione.

Inoltre, l'interrogante interroga particolarmente il ministro dell'interno per conoscere se non ritenga opportuno che l'autorità tutoria di Napoli richiami il sindaco di Capri, invitandolo a deferire per i procedimenti di legge al pretore lo stesso avvocato Pascotti che lungo il ciglio stradale, sempre nella succitata località, ha costruito un muro abusivo, non ottemperando successivamente all'ordinanza sindacale di demolizione (del 24 maggio 1955, n. 27), che aveva intimato la demolizione stessa entro i tre giorni. (14046).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero della pubblica istruzione.

La Soprintendenza ai monumenti della Campania presi gli opportuni accordi con il Ministero della pubblica istruzione, ha concesso all'avvocato Antonio Pascotti l'autorizzazione a costruire un piccolo ampliamento della villa di proprietà dello stesso sito in località Pagliara in via Tiberio di Capri, in conformità dei grafici presentati dall'interessato ed elaborati secondo le indicazioni e le limitazioni imposte dalla stessa Soprintendenza.

A giudizio di quest'ultima e secondo il parere espresso anche dal Ministero della pubblica istruzione, le varie limitazioni alla costruzione imposte all'interessato e da esso accettate hanno eliminato qualsiasi ingombro al godimento della libera visuale da via Tiberio.

Circa le critiche mosse all'azione del sindaco di Capri, si fa presente che i lavori di costruzione della villa di cui innanzi furono fatti sospendere dal sindaco, con ordinanza del 25 luglio 1954, n. 29, e che successivamente, l'ordinanza medesima fu revocata, perché la Soprintendenza ai monumenti aveva approvato il progetto e concesso l'autorizzazione a proseguire i lavori.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi le com-

petenti autorità non abbiano creduto di dare doverosa soddisfazione alla legittima richiesta dell'ex combattente Varriale Salvatore fu Pasquale, domiciliato in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 661, che dal 1947 attende il riconoscimento della campagna di guerra nonché la concessione di croce di guerra.

Il Varriale Salvatore nell'ultima guerra prestò servizio nella 238ª compagnia mortai da 81, aggregato alla divisione « 28 ottobre » (1940-41) operante in Cirenaica, e ivi fatto prigioniero, successivamente rimpatriato il 6 marzo 1946. Pertanto nel 1947 inoltrava domanda al distretto militare di Napoli per ottenere la croce di guerra e il riconoscimento della campagna di guerra, senza avere fino ad oggi quanto gli spetta e senza per altro avere ottenuto riscontro ai solleciti fatti. (14062).

RISPOSTA. — Nei confronti dell'ex militare Salvatore Varriale fu Pasquale è stato da tempo provveduto sia al riconoscimento delle campagne di guerra per gli anni 1940-41, che alla concessione della croce al merito di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla comunicazione inviata dal commissario del villaggio sanatoriale di Sondalo (Sondrio), al personale dipendente, in seguito alla restituzione di esso villaggio da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Secondo detta comunicazione, il rapporto di impiego del personale dipendente verrà automaticamente risolto per scadenza della gestione A.C.I.S.P. Detto trattamento fatto al personale, se pure formalmente giustificato nei termini contrattuali, come ricorda il commissario del villaggio sanatoriale nella succitata comunicazione, si rivela inadeguato alla doverosa considerazione delle benemerienze del personale, e particolarmente di quello sanitario, il quale ultimo — con trattamento economico più che modesto e in massacranti condizioni di lavoro — ha, con passione continua e abnegazione assoluta, consacrato le proprie migliori energie a un servizio di alta umanità e di straordinaria importanza scientifica.

Sempre per i sanitari, è d'uopo considerare che riassumerli in via provvisoria quali « fuori ruolo incaricati » e col generico annunzio di una possibilità ulteriore di diversi provvedimenti, come ha comunicato l'onorevole Corsi, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce — oltre

che una lesione della personalità scientifica e professionale di questi dipendenti — un grave motivo di preoccupazione per la continuità funzionale del villaggio per la regolarità stessa dei degenti; poiché, difatti è lecito presumere che non tutti i sanitari accettino una situazione del genere.

L'interrogante, tenendo anche presente la importanza che ha per il paese questo grande complesso sanatoriale, chiede al ministro se non ritenga opportuno intervenire affinché il passaggio dell'A.G.I.S.P. all'I.N.P.S., prevedibile, per la fine di giugno, non sia motivo di turbamenti come quelli accennati. (14158).

RISPOSTA. — In relazione ai motivi d'urgenza, posti a base della richiesta dell'A.C.I.S. circa la restituzione del villaggio sanatoriale di Sondalo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è venuto a trovare nella condizione di adottare, nei confronti del personale a rapporto di impiego che sarebbe stato licenziato dall'A.C.I.S. stesso, con riferimento alla data della consegna della casa di cura, un provvedimento di carattere temporaneo atto ad assicurare — al personale in parola — il mantenimento del posto di lavoro e un trattamento economico corrispondente a quello già in godimento alla data predetta, e al villaggio sanatoriale la continuità del funzionamento dei servizi.

Tale provvedimento è stato deliberato dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella seduta del 31 marzo 1955. Giusta tale deliberazione, si farà luogo all'assunzione di tutto il menzionato personale in qualità di « incaricato », ai sensi delle « norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione e il trattamento economico del personale straordinario » approvate dal consiglio di amministrazione il 18 febbraio 1938 e delle successive modificazioni.

In un secondo tempo, dopo che saranno stabilite le effettive esigenze funzionali del villaggio sanatoriale di Sondalo, potranno essere studiati gli ulteriori provvedimenti nei riguardi dell'anzidetto personale. Tali provvedimenti richiederanno, per la loro complessità, una approfondita disamina e laboriosi adempimenti.

Allo stato delle cose, non si hanno elementi per ritenere fondato il timore espresso, circa la possibilità che il funzionamento dei servizi del villaggio sanatoriale di Sondalo sia compromesso dall'eventuale rifiuto di sanitari a passare alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Circa i criteri che gli hanno suggerito di disporre l'abrogazione delle provvidenze assistenziali concesse ai profughi con la legge 4 marzo 1952, n. 137, e di cui già a suo tempo si era ritenuta necessaria la proroga dei termini con la legge 17 luglio 1954 con la scadenza del 30 giugno 1955.

Anzitutto, l'interrogante chiede di conoscere come possa il ministro giustificare i gravissimi provvedimenti disposti con la circolare del 28 giugno 1955, con l'addurre di aver predisposto uno schema di legge « restrittivo in gran parte o addirittura limitativo della legge precedente », presumendo che il provvedimento legislativo venga approvato e nella previsione che lo sia.

Col che il ministro ha emanato norme di eccezionale e ingiustificata gravità per la vita stessa dei profughi, con una arbitraria circolare interpretativa di una legge che il Parlamento non ha ancora discusso e approvato, e che comunque potrebbe non approvare, o quanto meno modificare.

Fa notare ancora l'interrogante che la circolare citata fu firmata alla data del 28 giugno del 1955, quando cioè il governo dimissionario era in carica solo per l'ordinaria amministrazione, in cui non possono entrare evidentemente provvedimenti ministeriali eversivi di uno *status* concesso ai profughi della solidarietà della nazione, e che per essere modificato richiederebbe l'attenta e responsabile discussione del Parlamento.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro si sia reso conto della tragica situazione in cui vengono gettati i profughi dall'estero, i profughi dalle terre strappateci dallo straniero in virtù del *diktat*, nonché quelli delle perdute colonie dell'Africa, e di conoscere inoltre se non ritenga che si porti affronto alla loro dolorosa sorte affermandosi — così come fa la circolare citata — che essa non possa più attribuirsi a conseguenza degli avvenimenti bellici, laddove è noto che un reinserimento dei profughi nella vita normale del paese, il loro pieno ritorno al lavoro, il diritto alla casa, la ricostruzione delle loro fortune costituiscono altrettanti problemi che in dieci anni i vari governi non hanno risolto, e nemmeno affrontato.

Senza entrare nel merito delle disposizioni ministeriali, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga di abrogare la circolare in questione, disponendo con urgenza che si mantengano le provvidenze venute a cessare con la vecchia legge il 30 giugno 1955,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

e ciò in attesa che il Parlamento discuta l'annunziato schema di legge.

L'interrogante ha avuto modo di visitare il grande campo di profughi di Aversa (Napoli), dove solo il patriottismo, il senso di responsabilità e l'infinita pazienza di quei cittadini sono riusciti finora a farli desistere da una legittima e umana reazione ai provvedimenti suaccennati, e che la circolare ha giustificato con la necessità di contenimento delle spese di assistenza entro i limiti di stanziamento di bilancio concessi dal ministro del tesoro per il nuovo esercizio finanziario, quasi che la doverosa solidarietà della patria, tradotta nell'assistenza dello Stato, costituisca solo discutibile materia di contabilità finanziaria, e non un imperativo per il Governo. (14544).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952, n. 137, che riassumeva in un'organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi oggetto di altri provvedimenti legislativi già scaduti, quali il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, le leggi 1° marzo 1949, n. 55, e 1° agosto 1949, n. 453, stabilivano in un anno la durata del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi ricoverati in campo e fuori campo. Sta di fatto, però, che, per non gettare sul lastrico numerose famiglie che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale vita civile, tale assistenza fu — di fatto — prorogata di sei mesi in sei mesi, finché a sanare l'assurda situazione giuridica che si era manifestata venne approvato un successivo provvedimento legislativo, entrato in vigore il 25 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 594), che stabiliva quale termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi il 30 giugno 1955.

Scaduto tale termine, con il 1° luglio di quest'anno avrebbe dovuto cessare ogni assistenza in favore dei profughi; nell'intento per altro, di venire ancora incontro a una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, questa amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una ulteriore proroga dell'assistenza ai profughi fino al 30 giugno 1956, seguendo, però, data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio, criteri più restrittivi, in applicazione dei quali vengono esclusi dall'assistenza i profughi che siano rimpatriati da oltre 10 anni ovvero abbiano beneficiato comunque dell'assistenza per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

Frattanto per non lasciare completamente senza assistenza i profughi in attesa che tale

schema di legge venga esaminato ed approvato dal Parlamento, questo Ministero ha inviato alle prefetture della Repubblica apposite istruzioni nei sensi suesposti, aggiungendo che i profughi che, per effetto delle predette disposizioni rimanessero esclusi dal sussidio e si trovassero in condizioni di particolare bisogno, potranno essere assistiti dagli enti comunali di assistenza cui sono state fatte pervenire adeguate assegnazioni straordinarie di fondi.

Nessuna variazione di legge è stata compiuta da questa amministrazione con l'emanazione della circolare del 28 giugno 1955.

Non è esatto che, mediante un provvedimento di carattere interno, si sia sospesa l'efficacia di una legge dello Stato. Le speciali provvidenze previste dalla legge cui si riferisce l'onorevole interrogante sono venute a cessare non già in seguito alla emanazione della detta circolare bensì per espresso disposto della legge stessa, che ne aveva prevista la scadenza al 30 giugno 1955.

Solo per non far rimanere tutti i profughi (anche quelli giunti recentemente in Italia) senza nessuna assistenza, questo Ministero ha ritenuto di dover dare istruzioni ai prefetti perché, almeno per i profughi che, secondo il nuovo disegno di legge predisposto da questo Ministero, avrebbero ancora diritto al sussidio giornaliero, si continui ad erogare detto sussidio, naturalmente con i limiti e le modalità previsti nel detto disegno di legge sì che la spesa complessiva possa restare — come è canone fondamentale di un corretto esercizio del potere esecutivo — entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

La circolare, cui accenna l'onorevole interrogante, non è quindi eversiva dello *status* concesso ai profughi: esso non è stato per nulla intaccato e gli interessati hanno tuttora la possibilità di fruire di tutti gli altri benefici che le vigenti disposizioni loro accordano.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di aumentare di un decimo il numero delle presidenze (130) di scuole medie messe a concorso.

L'interrogante fa notare che anche immettendo nei ruoli i presidi vincitori non si coprirebbero tutte le presidenze di scuole medie, che nel frattempo sono aumentate, e fa notare inoltre che anche nel precedente concorso per preside, il ministro, avendone facoltà, aumentò appunto di un decimo il numero del-

le presidenze messe a concorso. D'altronde nell'attuale graduatoria, approvata con decreto ministeriale del 15 giugno 1955, ai nomi dei vincitori seguono quelli di 34 idonei.

Un provvedimento del genere contribuirebbe alla migliore e definitiva sistemazione di quel settore della scuola media. (14663).

RISPOSTA. — La materia dei concorsi per la nomina dei presidi delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica è regolata dagli articoli da 1 a 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Poiché si tratta di legge speciale, non è possibile, nella fattispecie, ricorrere alle disposizioni di carattere generale relative ai concorsi per la nomina agli impieghi statali, in genere, contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Di conseguenza nei concorsi per la nomina a posti di presidi non è ammessa, come per gli altri concorsi, la facoltà dell'aumento del decimo dei posti messi a concorso, prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 2960 suindicato.

Vero è che in un precedente, analogo concorso il Ministero ricorse all'aumento del decimo, ma ciò fu fatto in via eccezionale.

La Corte dei conti, invero, dichiarò che, a titolo di sanatoria, avrebbe registrato i decreti di nomina, ma che per l'avvenire non avrebbe ammesso a registrazione provvedimenti del genere, data la impossibilità di estendere ai concorsi a preside la disposizione di cui all'articolo 3 del citato regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SPAMPANATO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se non sia possibile disporre il più sollecito corso della pratica di aggravamento concernente Galeotafiore Felice di Michele, domiciliato in via Municipio, Tufino (Napoli).

Lo stesso, già liquidato *una tantum* con decreto n. 281700, ha chiesto visita di controllo per l'accertamento del suo stato attuale di inabilità in seguito ad aggravamento.

Posizione n. 2026321, pensioni di guerra. (14878).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali provvedimenti intenda

adottare perché ai profughi dell'Africa, residenti nel comune di Uggiano La Chiesa (Lecce), venga corrisposto il pagamento del sussidio che loro compete.

Tra l'altro, a causa della prassi che veniva seguita nella formazione dei ruoli di sussidio, risultano quietanzati dai detti profughi alcuni ruoli riflettenti mensilità il cui importo mai è stato da essi percepito, per un totale di lire 808.830.

I numerosi esposti inoltrati dagli interessati alla prefettura di Lecce a tutto oggi non sono stati degnati neanche di risposta. (13235).

RISPOSTA. — L'assistenza ai profughi di Africa residenti nel comune di Uggiano La Chiesa e negli altri comuni della provincia di Lecce, dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 137 (che ha, tra l'altro, attribuito alla competenza di questo Ministero il servizio di assistenza a favore dei profughi d'Africa) è stata regolarmente effettuata.

Il credito vantato dai suddetti profughi si riferisce invece al periodo antecedente alla detta legge, cioè al periodo in cui il servizio era di pertinenza del Ministero dell'Africa, che doveva provvedere alla somministrazione dei fondi necessari per il pagamento dei sussidi.

Recentemente è stato disposto un accreditamento di lire 5 milioni a favore della prefettura di Lecce la quale ha, pertanto, provveduto a rimborsare tutte le contabilità riguardanti i profughi d'Africa presentate dall'E.C.A. del comune di Uggiano La Chiesa fino alla data del 15 luglio 1955.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPONZIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'abolizione per i marescialli — almeno per quelli con oltre 50 anni di età — del servizio alle porte delle caserme e, particolarmente, agli ingressi dei distretti.

Tale servizio, in sostanza, si concretizza in quello di « piantone », con poco decoro per la divisa, per il grado e per l'età, con menomazione della stessa autorità gerarchica verso i dipendenti e con mortificazione della dignità di questi silenziosi ma benemeriti servitori dello Stato. (13617).

RISPOSTA. — Si premette che il servizio disimpegnato dai marescialli alle porte delle caserme si configura nelle funzioni di ufficiale di picchetto o di sorveglianza, a seconda che trattasi di caserme sedi di reggimenti o di distretti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

Tali funzioni, però, comportano sempre una valorizzazione del grado e non una diminuzione del prestigio, come ritenuto dall'onorevole interrogante.

Infatti, mentre nel primo caso sono attribuite ai sottufficiali in parola funzioni spettanti di norma ad ufficiali, nell'altro, detti sottufficiali esplicano il delicato compito, nelle ore di ufficio, di selezionare il pubblico che affluisce ai distretti, indirizzandolo ai vari uffici (il che implica, per altro, una specifica conoscenza dei vari servizi del distretto) e, nelle ore non di ufficio, di presiedere alla sorveglianza dell'immobile loro affidato.

In considerazione di ciò, non si ravvisa l'opportunità di aderire alla proposta formulata con la interrogazione cui si fa riferimento.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano giusto emanare immediate disposizioni perché a tutti i professori che hanno recentemente partecipato allo sciopero vengano corrisposte le trattenute effettuate sui loro stipendi; anche in considerazione dell'impegno formalmente assunto dallo stesso Ministero della pubblica istruzione nel corso delle trattative per la cessazione dello sciopero stesso. (14125).

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Ministero della pubblica istruzione.

Al riguardo non si ritiene che si debbano emanare disposizioni nel senso richiesto dall'onorevole interrogante, in quanto, come è noto, la trattenuta anzidetta è una misura che trova legittimo fondamento nel principio generale « in base al quale deve escludersi nei riguardi dei pubblici impiegati e quindi anche dei professori delle scuole medie, che spetti la retribuzione allorquando non sia volontariamente resa la prestazione che ne costituisce la base ».

Tale principio scaturisce dalle vigenti norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato dove, implicitamente, viene negato il diritto ad ogni retribuzione in caso di astensione dal lavoro per sciopero, non essendo quest'ultima compresa in quei casi di assenza dal servizio che la legge indica espressamente e per i quali è ammessa la corresponsione totale o parziale della retribuzione derivante dal rapporto di impiego.

D'altra parte non si perviene a diversa conclusione se si esamina la questione in rapporto

al contenuto dell'articolo 47 del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960. Se, infatti, nel suddetto articolo è previsto per coloro che abbandonino volontariamente l'ufficio, il provvedimento di dimissioni e, in ogni caso, e indipendentemente da queste, la sospensione dello stipendio per la durata della infrazione ai doveri d'ufficio, non si vede come si possa derogare da quest'ultima sanzione nei confronti dei professori che abbiano abbandonato la scuola per sciopero, interrompendo e turbando la regolarità del servizio.

Circa poi l'ultima parte dell'interrogazione in cui si fa cenno all'impegno che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe assunto, nel corso delle trattative per la cessazione del recente sciopero degli insegnanti delle scuole medie, per evitare le cennate trattenute, si esclude in modo assoluto che un tale impegno sia stato mai assunto, non essendo consentito di retribuire l'opera non prestata.

Il provvedimento adottato si giustifica anche con la considerazione che un diverso trattamento a favore dei predetti professori significherebbe un ingiusto privilegio che, oltre a non trovare riscontro in precedenti casi di sciopero dei pubblici dipendenti, costituirebbe un grave precedente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la popolazione di Villa Nova, frazione di Ostuni (Brindisi), difetta assolutamente di acqua per la mancata costruzione dell'acquedotto e quali provvedimenti intenda adottare perché quei cittadini vedano realizzata tale loro aspirazione e sodisfatto un basilare bisogno. (14135).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata dal comune di Ostuni intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'acquedotto nella località Villa Nova.

Ove una tale richiesta venisse presentata entro i termini e con le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherà di esaminarla in sede di formulazione dei programmi delle opere da ammettere ai benefici di legge in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle numerose richieste di contributo avanzate per l'esecuzione di opere d'interesse degli enti locali.

Il Ministro: ROMITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la costruzione di un porto peschereccio a Villa Nova, frazione di Ostuni (Brindisi), il cui progetto fu trasmesso al competente Ministero in data 28 maggio 1955 tramite l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari. (14136).

RISPOSTA. — Il comune di Ostuni ha presentato a questo Ministero — tramite l'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche di Bari — una istanza intesa ad ottenere il contributo previsto dagli articoli 9 e 12 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 127 milioni prevista per la costruzione di un approdo di pescherecci nella rada di Villanova.

Il relativo progetto di massima, redatto dal comune suddetto, è stato sottoposto all'esame della commissione per i piani regolatori dei porti nazionali.

Dopo che tale commissione avrà fatto conoscere il proprio avviso sull'elaborato e dopo che il relativo progetto esecutivo sarà stato esaminato e riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si esaminerà la possibilità di concedere il chiesto contributo in relazione alla disponibilità di fondi assegnati nel bilancio per la esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno comprendere nel programma di lavori del corrente esercizio col contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione di cinque scuole rurali, nella città di Ostuni (Brindisi), e precisamente quelle segnalate nelle contrade Fantese, Pescarosa, Villanova, Bocca Doro, Mezzopete, di cui alla deliberazione n. 58 del 30 ottobre 1953 del consiglio comunale di Ostuni. (14137).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo, recentemente predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con lo scrivente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è stata compresa la spesa di lire 6.500.000 ritenuta necessaria per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico elementare della frazione Fantese del comune di Ostuni (Brindisi).

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici scolastici nelle altre frazioni dello stesso comune si può assicurare che di tale necessità sarà tenuto conto in sede di compi-

lazione del prossimo programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Sarà opportuno, intanto, che il comune interessato rinnovi la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, presentandola, entro il 30 settembre 1955, al Provveditorato agli studi di Brindisi per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: ROMITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende disporre perché nella città di Ostuni (Brindisi), venga eseguito, senza ulteriori e dannosi indugi, l'ampliamento della rete idrica e della fognatura.

Tali lavori si rendono indilazionabili per la grave situazione in cui versa quella cittadina dove non meno di duecento strade sono prive di acquedotto e dove girano i carri botte per la raccolta delle acque usate, determinando altri seri problemi di carattere igienico-sanitari. (14138).

RISPOSTA. — Al comune di Ostuni questo Ministero ha già concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, un contributo dello Stato sulla spesa di lire 3 milioni per l'ampliamento della rete idrica urbana ed altro contributo nella spesa di lire 20 milioni per l'ampliamento della rete di fognatura.

I lavori relativi alla prima opera sono stati già ultimati, mentre quelli della seconda sono attualmente ancora in corso.

Lo stesso comune ha presentato, ai sensi della legge n. 589, altre due domande di contributo per ulteriori lavori di ampliamento di dette opere igieniche.

Tali domande saranno esaminate con particolare attenzione in sede di formulazione dei programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga giusto, oltre che opportuno, ripristinare a scalo obbligatorio il porto di Gallipoli (Lecce) per la linea quindicinale Genova-Venezia, della società di navigazione « Tirrenia ».

Il provvedimento per cui a decorrere dal 1° luglio 1955 quello scalo non è più obbligatorio ma soltanto facoltativo, oltre ad aver ag-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

gravato maggiormente lo stato di disagio in cui versano le maestranze locali, appare anche in contrasto con lo spirito della legge che prevede la istituzione di linee sovvenzionate allo scopo appunto di incrementare il traffico nei piccoli porti. (14634).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14915, del deputato Daniele, pubblicata a pagina CXII).

TARGETTI, BARDINI E BAGLIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Preoccupati dalle notizie diffuse in questi giorni e secondo le quali il comitato interministeriale incaricato dei problemi autostradali avrebbe deciso di affidare ad un'impresa stradale la concessione dell'autostrada Milano-Napoli, ricreando in tal modo la situazione che si era profilata al momento di uguale annuncio, successivamente revocato davanti alle unanimi proteste delle popolazioni interessate, per il tratto Bologna-Firenze, ed in pieno contrasto con le direttive più volte espresse dal ministro competente e recentemente confermate in sede di discussione di bilancio dei lavori pubblici — per sapere:

1°) se risponde a verità che il predetto comitato interministeriale avrebbe deciso di affidare alla Italstrade la concessione dell'autostrada Milano-Napoli sulla base del progetto a suo tempo presentato di massima dalla S.I.S.I.;

2°) se, ove ciò sia vero, il comitato interministeriale abbia tenuto presenti le domande di concessione fatte per l'uguale tratto dalle amministrazioni provinciali e dalle camere di commercio di Milano, Bologna, Firenze, Siena, Viterbo e Roma, ed il progetto depositato il 31 luglio 1954, all'A.N.A.S. da parte della società Leonardo da Vinci a nome delle amministrazioni provinciali e delle camere di commercio di Bologna, Firenze, Siena, Viterbo e Roma per il tratto Bologna-Roma con riserva di estensione fino a Napoli, caratterizzato, nei confronti di quello della S.I.S.I. da caratteristiche tecniche assai più rispondenti per la notevole minore percorrenza, gli allacciamenti con i centri provinciali e regionali della zona attraversata, il costo proporzionalmente meno elevato;

3°) se, ove ciò sia vero, il comitato interministeriale abbia tenuto conto che soltanto la presenza di enti pubblici territoriali ed economici in una società concessionaria può evitare quel carattere speculativo connesso al regime di monopolio che già il ministro dei lavori pubblici aveva tenuto in prece-

denza ad escludere che si dovesse ammettere nelle concessioni autostradali per il suo risolversi a completo danno dello Stato e della economia della Nazione;

4°) se in ogni caso il Governo non intenda soprassedere a qualsiasi decisione del comitato interministeriale invitandolo, anzi tutto, ad udire i rappresentanti dei predetti enti come lo stesso ministro dei lavori pubblici aveva loro annunciato al momento della consegna del progetto. (8494).

RISPOSTA. — Sui vari quesiti posti dagli onorevoli interroganti si fa presente quanto segue:

1°) nessuna decisione è stata fino ad oggi presa in merito alla costruzione e gestione dell'autostrada Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, né — a maggior ragione — nessuna concessione è stata all'uopo rilasciata. Il Governo ha ottenuto da parte della società S.I.S.I. che aveva a suo tempo avanzata all'A.N.A.S. una domanda del genere, accompagnata dal relativo progetto di massima — la rinuncia alla concessione nonché la cessione allo Stato del progetto, con piena facoltà di utilizzo se del caso.

In pendenza dell'approvazione del disegno di legge sulla costruzione delle autostrade — sfociato nella legge 21 maggio 1955, n. 463 — e nel solo intento di non ritardare ulteriormente gli studi esecutivi dell'importantissima arteria, tale studio è stato affidato all'I.R.I., che, per il suo carattere puramente statale, dà sicura garanzia contro ogni sospetto di monopolizzazione;

2°) nessun impegno è stato però assunto con l'I.R.I. in merito alla concessione, riguardo alla quale, al momento opportuno, non si mancherà di tener conto di tutti i progetti presentati, pur considerando, come è stato più volte ampiamente chiarito, che l'autostrada in questione — che rappresenta una delle arterie fondamentali della rete autostradale prevista dal programma — deve necessariamente avere, ai fini di una gestione attiva, carattere di assoluta unicità, in quanto i vari tratti che la compongono dovranno assolvere, dal punto di vista economico, una funzione di reciproca compensazione;

3°) per quanto concerne le richieste di concessioni autostradali da parte di società costituite da enti di diritto pubblico o nelle quali questi abbiano la maggioranza azionaria, la suaccennata legge, all'articolo 3, stabilisce — proprio nell'intento di evitare possibilità di speculazioni — che a parità di

condizioni sia ad esse società data la preferenza.

Comunque, anche se le concessioni venissero date a società private o diverse da quelle sopra specificate, gli atti di convenzione che regoleranno le singole concessioni daranno allo Stato con la loro minuziosa e precisa articolazione la massima garanzia contro non solamente ogni possibilità di speculazione ma anche di semplice irregolarità sia nella fase costruttiva che in quella della gestione;

4°) nella fase di esame dei vari progetti, non mancheranno, ovviamente, diretti contatti con gli enti che i progetti stessi hanno presentato.

Il Ministro: ROMITA.

TAROZZI, MARABINI E BOTTONELLI.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che autorizzano gli organi provinciali di polizia a Bologna di applicare una politica di discriminazione a mezzo della quale si proibiscono, all'ultimo momento, comizi pubblici per i quali fu avanzata tempestivamente regolare richiesta; come a Monghidoro, Medicina, Ponticelli di Imola, Crespellano, Budrio, Marana, Malalbergo, Castel San Pietro, ecc.

Per informare inoltre che in molti luoghi si proibisce l'uso degli altoparlanti e, peggio ancora, non si permettono manifestazioni in luoghi privati chiusi o cintati, fino a giungere all'assurdo di impedire, in occasione della celebrazione del 25 luglio, che la banda municipale di Imola possa suonare nella solita piazza centrale.

Si segnala inoltre che per la inaugurazione della casa del popolo di Sasso Morelli è stato proibito il pubblico comizio durante il quale avrebbero dovuto parlare oratori di vari partiti (anche di parte governativa), mentre in tale occasione furono pure vietati i fuochi artificiali né si consentì alla banda di poter suonare.

Anche per le tradizionali feste della stampa (*Unità, Noi donne*, ecc.) si pone spesso il divieto per l'uso di zone e luoghi già consentiti negli scorsi anni e quando ci si rivolge alle autorità per protestare, ci sentiamo rispondere che per tali feste si deve andare in mezzo ai campi, lontani comunque dai centri rurali e urbani.

Denunciando tutte queste illegalità, compiute in aperto disprezzo della Costituzione, si attende una risposta attraverso la quale si assicuri che in futuro, nella provincia, le libertà democratiche saranno rispettate. (14840).

RISPOSTA. — Non risulta che le autorità di pubblica sicurezza della provincia di Bologna attuino una politica di discriminazione, impedendo o limitando arbitrariamente l'esercizio delle libertà democratiche. Sta di fatto che in quella provincia le pubbliche manifestazioni, debitamente consentite dalla questura — superano, ogni domenica, il centinaio. A tali manifestazioni vanno aggiunte quelle che vengono indette nei giorni lavorativi della settimana e quelle che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, per le quali non occorre il preavviso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Se qualche manifestazione è stata vietata, ciò è avvenuto, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ai sensi di legge.

In merito a quanto specificatamente lamentato si precisa:

che se talvolta i divieti di pubbliche manifestazioni sono notificati all'ultimo momento, ciò è dovuto al ritardo con cui pervengono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza i relativi preavvisi, presentati dai promotori alle stazioni dei carabinieri negli stretti termini di legge e dalle stazioni stesse rimessi alla questura, per posta, con la perdita di tempo conseguente;

che i divieti e le limitazioni circa l'uso degli altoparlanti sono stati determinati dalle numerose proteste pervenute agli organi di polizia per i disturbi arrecati dal frastruono degli altoparlanti stessi;

che nessun divieto di riunione in luogo chiuso è stato disposto dalla questura;

che non sussiste sia stato proibito un concerto bandistico in Imola in occasione della ricorrenza del 25 luglio. È accaduto, invece, che la questura nella detta ricorrenza, ha vietato un comizio indetto nella piazza Gramsci di quel comune, perché avrebbe arrecato seri intralci all'intenso traffico della piazza stessa. Il comizio ebbe, quindi, luogo in piazza Codronchi ed il concerto bandistico, indetto in un primo tempo in piazza Gramsci, fu tenuto, per spontanea decisione dei promotori, nella seconda località;

che per motivi analoghi a quelli suesposti, la questura ha vietato il comizio indetto in occasione dell'inaugurazione della casa del popolo della frazione Sasso Morelli di Imola; la riunione è stata, comunque tenuta nel piazzale antistante l'edificio da inaugurare ed è stata seguita da un pubblico ballo e da uno spettacolo pirotecnico.

Il Ministro: TAMBRONI.

TOGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il completamento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Pisa, iniziati nel 1940, sospesi durante la guerra, ripresi nel 1948 e nuovamente da tempo sospesi.

Prescindendo dalle necessità di una pronta ripresa dei lavori stessi che valga ad evitare il grave deterioramento, determinato dalle ingiurie del tempo, alle strutture esterne dell'edificio già in fase di avanzata costruzione, è da tenere presente che la esecuzione del preannunziato nuovo lotto di lavori per l'importo di lire 120 milioni in corso di finanziamento, oltre a non eliminare l'inconveniente anzidetto, non servirà per rendere funzionale il nuovo edificio. D'altra parte la ultimazione e rifinitura della costruzione si rende estremamente urgente data l'attuale precaria sistemazione degli uffici giudiziari, ubicati in locali malsani, insufficienti e del tutto inadatti a garantire un efficiente funzionamento dei servizi di amministrazione della giustizia.

A tale indilazionabile esigenza è poi collegata quella, più generale ma non meno vivamente sentita dalla cittadinanza, del completo risanamento igienico-edilizio del rione Sant'Andrea, dove ha sede il costruendo edificio. (14219).

RISPOSTA. — Per il completamento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Pisa, si comunica che è stato redatto dal Genio civile di Pisa un progetto, in data 26 ottobre 1951, dell'importo di lire 460 milioni.

Un primo lotto di tali lavori, dell'ammontare di lire 120 milioni, è stato compreso nel programma delle opere da eseguire a pagamento differito, a norma della legge 12 luglio 1949, n. 460, ed è in corso di esecuzione.

Per il definitivo completamento dell'edificio occorre quindi, a prezzi aggiornati, un ulteriore finanziamento di lire 380 milioni.

A tale spesa non è ora possibile provvedere, attese le limitate disponibilità di bilancio.

Si può però assicurare che la necessità di portare a termine l'edificio in parola è tenuta presente da questo Ministero che non mancherà di soddisfarla non appena si presenterà l'occasione favorevole.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

TROISI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente emanare opportuni provvedimenti per rimuovere le difficoltà sorte in sede di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, di cui alla determinazione ministeriale del 9 dicembre 1954, n. 44980, ponendo fine ai gravissimi disagi degli interessati (vice brigadieri, sergenti maniscalchi, sergenti musicanti) e delle loro famiglie, colpite dalla sospensione precauzionale del trattamento economico di quiescenza. (14010).

RISPOSTA. — La sospensione di nuove concessioni di trattamento prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nei riguardi dei personali cui si riferisce l'onorevole interrogante, ha avuto luogo e seguito della posizione negativa assunta ultimamente dalla Corte dei conti in sede di registrazione dei relativi decreti. Nel frattempo gli interessati non rimangono privi di assistenza in quanto beneficiano della pensione di guerra e dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

A seguito di ciò, è allo studio la possibilità di promuovere, d'intesa col Ministero del tesoro, la emanazione di un provvedimento legislativo che, modificando la formulazione del citato articolo 2, consenta di superare l'eccezione dell'organo di controllo.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano necessario e urgente, considerata la grave situazione di bisogno nella quale si trovano numerosissimi profughi, di prorogare di sei mesi la corresponsione del sussidio giornaliero a coloro che sono sforniti di ogni cespìte. La soluzione all'angoscioso problema potrebbe essere facilitata:

a) concedendo a tutti i profughi attualmente assistiti il premio di primo stabilimento di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, eliminando la discriminazione di profughi assistiti e alloggiati e di profughi semplicemente assistiti;

b) riconoscendo ai profughi che si trovino in un effettivo stato di bisogno l'assoluta priorità nel pagamento della liquidazione dei danni di guerra ad essi spettanti, anche se limitato per ora, ai beni mobili ed alle masserie. (14505).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 4 marzo 1952 (che riassumeva in una organica regolamentazione tutta la materia concernente l'assistenza a favore dei profughi oggetto di altri provvedimenti legislativi, già scaduti, quali il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, le leggi 1° marzo 1949, n. 51 e 1° agosto 1949, n. 453), stabilivano in un anno la durata del sussidio temporaneo mensile a favore dei profughi ricoverati in campo e fuori campo. Sta di fatto, però, che, per non gettare sul lastrico numerose famiglie, che ancora non avevano potuto reinserirsi nella normale vita civile, tale assistenza fu prorogata di sei mesi in sei mesi, finché a sanare l'assurda situazione giuridica che si era manifestata venne approvato un successivo provvedimento legislativo entrato in vigore il 26 agosto 1954 (legge 17 luglio 1954, n. 594), che stabiliva il termine improrogabile dell'assistenza a favore dei profughi fino al 3 giugno 1955.

Scaduto tale termine, con il 1° luglio 1955, avrebbe dovuto scadere ogni assistenza in favore dei profughi; nell'intento, per altro, di venire ancora incontro a una categoria di cittadini particolarmente provata dalla guerra, questa amministrazione ha ritenuto opportuno proporre una ulteriore proroga dell'assistenza ai profughi fino al 30 giugno 1956, seguendo, però, data la necessità di contenere la spesa entro gli stanziamenti di bilancio, criteri più restrittivi, in applicazione dei quali vengono esclusi dall'assistenza i profughi che siano rimpatriati da oltre dieci anni ovvero abbiano beneficiato comunque dell'assistenza per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

Frattanto, per non lasciare completamente senza assistenza i profughi in attesa che tale schema di legge venga esaminato ed approvato dal Parlamento, questo Ministero ha inviato alle prefetture della Repubblica apposite istruzioni nei sensi suesposti, aggiungendo che i profughi che, per effetto delle predette disposizioni rimanessero esclusi dal sussidio e si trovassero in condizioni di particolare bisogno, potranno essere assistiti dagli enti comunali di assistenza cui sono state fatte pervenire adeguate assegnazioni straordinarie di fondi.

Con l'applicazione delle nuove norme restrittive sull'assistenza continuativa a favore dei profughi, questa amministrazione, allo scopo di non creare una ingiustificata disparità di trattamento fra i profughi che si sono liquidati prima del 30 giugno 1955 e quelli che lasceranno il campo dopo tale

data, ha impartito disposizioni alle prefetture perché, ai soli fini della liquidazione del premio di primo stabilimento di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sia tenuto conto della posizione assistenziale che il profugo aveva al 30 giugno 1955, e ciò indipendentemente dalla data in cui di fatto si effettuerà la dimissione dal campo. Di conseguenza, i profughi, ai quali è stata sospesa, in base alle nuove norme, la concessione del sussidio giornaliero, verranno tuttora liquidati con la somma di lire 50 mila *pro capite*.

Per quanto riguarda la liquidazione dei danni di guerra, è stato interessato già da tempo il Ministero del tesoro, per una sollecita definizione delle pratiche riguardanti i profughi e si è avuta assicurazione, da parte della predetta amministrazione, che sono state impartite opportune istruzioni perché sia data alle suddette pratiche la precedenza assoluta: un rilevante numero di esse è stato frattanto effettivamente definito.

In merito alle richieste di molti profughi onde ottenere una casa, si fa presente che questo Ministero sta portando a termine l'apposito piano di costruzione di alloggi, dei quali, in alcune località, è stata già effettuata la consegna ed ha premurato, tra l'altro, gli Istituti autonomi delle case popolari — che hanno gestione di dette case — che per il servizio di portierato ci si avvalga di qualche profugo.

Per quanto concerne, infine, il lavoro, si precisa che da tempo sono state rivolte vive sollecitazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale perché siano tenute in particolare considerazione le richieste di lavoro dei profughi e in particolare si è segnalata la opportunità che, per i lavori inerenti alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, siano utilizzati, nel maggior numero possibile, i profughi che avranno la casa in Acilia, località relativamente vicina.

E, comunque, nel quadro della regolamentazione generale del collocamento dei profughi, ai fini di potenziare la portata dell'articolo 27 della legge 137, è stato proposto l'inserimento nella nuova emananda legge di una disposizione che commina precise sanzioni per le ditte inadempienti.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se la legge 6 agosto 1954, n. 603, sia applicabile anche alle cooperative edi-

lizie che costruiscono in base alle agevolazioni di legge.

Per conoscere quale sia il capitale e quale il reddito di tali società. (14457).

RISPOSTA. — In merito al quesito formulato, si informa che la legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società, è applicabile anche alle cooperative edilizie che costruiscono in base alle agevolazioni di legge. Ciò in quanto trattasi di società tenute a presentare il bilancio a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ed alle quali, in forza dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 603, l'imposta è stata appunto dichiarata applicabile.

Circa la composizione del patrimonio e del reddito imponibile, va tenuto presente che essa varia a seconda della situazione giuridica e patrimoniale delle singole cooperative e dei rapporti che intercorrono fra le cooperative ed i soci.

In linea generale, il patrimonio deve intendersi costituito dal capitale sottoscritto e versato risultante dal bilancio e dalle altre voci indicate nell'articolo 4 della legge: riserve ordinarie e straordinarie, saldi attivi di rivalutazione monetaria, ecc., tenendo presente che va compreso fra le riserve tassabili anche il capitale ammortizzato — in rapporto agli eventuali mutui stipulati dalla società per la costruzione degli alloggi — il quale rappresenta patrimonio gradatamente acquisito dalla società attraverso la estinzione dei mutui.

Il reddito imponibile è rappresentato dalla somma algebrica degli elementi indicati all'articolo 5 ed in particolare da quello indicato alla lettera c), e cioè dal reddito del fabbricato valutato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno ridurre drasticamente le gare aeree di velocità ed anche di regolarità che vengono disputate sotto l'egida dell'Aero club d'Italia.

Secondo il parere dell'interrogante, l'attività di volo dovrebbe essere stimolata con gare del tipo delle gare francesi coppa « *Société Générale de Fonderie* », e coppa « *Jean Raty* » (vedi *l'Ala d'Italia*, ottobre-novembre 1954).

Il calendario attuale delle gare è fra i più pesanti dei paesi d'Europa, ma interessa un

ristretto numero di piloti, usura eccessivamente le macchine e rischia di provocare gravi incidenti del tutto negativi agli effetti della propaganda aeronautica. (14458).

RISPOSTA. — Le quattro gare indette annualmente dall'Aero club d'Italia per conferire il titolo di campione sportivo, non possono ritenersi eccessive tanto da ridurre ulteriormente il numero come richiesto.

Circa la proposta di stimolare l'attività di volo con gare del tipo di quelle francesi « *Coppa società generale di Fonderie* » e « *Coppa Jean Raty* », si osserva che le predette gare non hanno carattere di competizione e di propaganda: esse esulano dal campo dello sport per rimanere in quello ben distinto dell'esercizio del turismo aereo. Un intervento, pertanto, nel senso richiesto, oltre a non essere produttore per lo sviluppo dello sport ed il progresso della tecnica, non farebbe che raggiungere lo scopo di incrementare una sana propaganda aeronautica, intesa nel senso di diffondere nel grosso pubblico e specialmente nei giovani le conoscenze del mezzo aereo, mancando in tali gare qualsiasi carattere di pubblico spettacolo.

Non sembra, poi, del tutto esatta l'affermazione dell'onorevole interrogante che le gare aeree italiane interessino un ristretto numero di piloti, in quanto, come ad esempio nel recente giro aereo della Sicilia, il numero dei concorrenti, sia italiano che straniero è stato sempre notevole.

Quanto, infine, ai due incidenti verificatisi nel giro aereo della Lombardia e nel circuito di Pescara, si è trattato di sciagure da ascrivere a quell'imponderabile che non manca in ogni competizione agonistica con mezzi meccanici.

In ogni caso è cura costante di questo Ministero di attuare una sempre migliore disciplina delle manifestazioni aeree in modo da evitare, per quanto possibile, danni sia ai piloti che agli spettatori.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

WALTER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere il motivo per cui l'ex militare Ventagli Erminio di Carlo, al n. 142211 di posizione, al quale è stata concessa la pensione di prima categoria, con decreto ministeriale n. 2123027, del 24 novembre 1952, ora è stato declassato alla quarta categoria senza un'altra visita. (11479).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1955

RISPOSTA. — Il sopra nominato già in godimento di pensione vitalizia di 4ª categoria, ottenne con decreto ministeriale n. 1223027 del 21 novembre 1953, l'assegno rinnovabile di 1ª categoria con assegno supplementare per un biennio, ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, perché incollocabile. Alla scadenza del biennio sono stati ripresi i pagamenti della pensione di 4ª categoria di cui era prima in godimento.

A seguito di nuova istanza presentata dall'interessato tendente ad ottenere la concessione di altro biennio di 1ª categoria, sono stati disposti gli accertamenti sanitari, per il riconoscimento della incollocabilità denunciata presso la C.M.P.G. di Padova.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI